GIORNALE MILITARE

1900

PARTE SECONDA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1900

GIORNALE MILITARE

ANNO 1900

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1899	Ripartizione in articoli della spesa autorizzata con legge 10 dicembre 1899, n. 430, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900	9	39
22 » .	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze .	4	7
26 » .	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900	8	15
1 gennaio .	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1900	1	1
4 » .	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1900	2	3
4 » .	Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori	3	6
10 » .	Cartucce da impiegarsi nelle esercitazioni di tiro	5	9
22 » .	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900	15	55
24 » .	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . .	6	11

25	gennaio	Designazione per la ferma di due anni dei militari di 1ª categoria della classe 1879	7	11
27	»	Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900	19	61
1	febbraio	Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1899	10	42
2	»	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1900 1901	11	44
2	»	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1900-1901	12	47
2	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1900-1901	13	50
2	»	Regolamento pel servizio territoriale. — Proposte per lavori negli edifizi militari	14	52
8	»	Operazioni di rimborso colla colonia Eritrea	16	57
8	»	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1900	17	57
16	»	Compilazione delle richieste di spedizione per i trasporti militari in conto corrente	18	59
22	»	Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª categoria della classe 1879	20	63
22	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa	21	86
23	»	Stabilimenti balneari e idropinici e bagni marini	22	92
23	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1901	23	95
23	»	Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1900	24	97
8	marzo	Provvista di attrezzi da ginnastica	25	109
8	»	Norme speciali pel trasporto delle merci pericolose e nocive	26	110
8	»	Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente	27	110
8	»	Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze matematiche e fisiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1900-1901	28	112
9	»	Concorso a 12 posti di sottotenente nel treno di artiglieria	29	115

9	marzo	Amministrazione delle reclute della classe 1879 presso i distretti.	30	116
9	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1899	31	118
14	»	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente . .	32	121
15	»	Pubblicazione dell' *Annuario militare* per l'anno 1900	33	123
21	»	Cambio di denominazione di caserma a Cesena.	34	125
22	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	35	125
22	»	R. Decreto n. 106 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . .	36	129
28	»	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900	37	133
28	»	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	38	136
28	»	Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri, e manovre coi quadri per il 1900	39	138
29	»	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1880 .	40	139
29	»	Esame d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti contabili	41	155
30	»	Versamento in tesoreria dell'importo delle vettovaglie di riserva consumate	42	155
30	»	Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori	43	156
3	aprile	Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale.	44	157
5	»	Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.	45	157
5	»	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale di artiglieria	46	168
5	»	Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.	47	170
5	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali	48	187
6	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1899	49	188

8 aprile	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	50	193
8 »	R. Decreto n. 132 di chiamata alle armi per istruzione, nel corrente anno 1900, di militari di 1ª categoria delle classi 1864 e 1865, ascritti alla milizia territoriale di fanteria	51	193
10 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900	52	194
12 »	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio	53	196
12 »	Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare	54	196
19 »	Esami di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente	55	199
20 »	Stabilimenti balneari e idropinici civili.	56	223
20 »	Forza cavalli al 1° maggio p. v.	57	226
23 »	Reclute della classe 1880 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente	58	227
25 »	Rassegna della forza sotto le armi	59	228
26 »	Cessione agli archivi di Stato dei bolli d'ufficio fuori uso.	60	254
26 »	Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.	61	255
26 »	Norme da seguirsi nei versamenti di somme per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo	62	256
27 »	Modificazioni alle Circolari n. 36, 50 e 51 del corrente anno circa la chiamata alle armi per istruzione di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.	63	258
27 »	Modificazioni al preavviso per le chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1900.	64	258
27 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1900	65	260
3 maggio	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	66	263
3 »	Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	67	276
16 »	Cessione di mobili per le camere degli ufficiali di picchetto al servizio del casermaggio	68	279

16 maggio	Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.	69	280
23 »	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1880.	70	281
23 »	Cambio di denominazione di caserma in Campobasso	71	294
23 »	Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri e manovre coi quadri per il 1900	72	294
24 »	Proroga della chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	73	295
24 »	Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1871	74	295
24 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	75	296
24 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1872 di cavalleria	76	296
25 »	Attestazioni per l'elettorato politico	77	297
25 »	Rassegna della forza sotto le armi	78	297
25 »	Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici e corso preparatorio agli esami stessi da tenersi presso la scuola di applicazione di sanità militare	79	297
6 giugno	Attrezzi ed ostacoli per ginnastica.	80	299
7 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1900	81	300
7 »	Bacchette per la pulitura delle armi	82	302
14 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini ed all'artiglieria da montagna.	83	303
14 »	Cambio dei biglietti di banca privi di corso legale	84	320
21 »	Parti d'armi ed accessori per le riparazioni e sostituzioni	85	323
21 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.	86	323
21 »	Medaglie e diplomi per gare	87	324
22 »	Corso d'istruzione per i soldati arcionisti	88	326
26 »	Passaggio dalla marina all'esercito di talune categorie di militari in congedo	89	327
26 »	Dotazione di cartucce per pistola e relative scatole di latta, da trasportarsi col carreggio dei corpi di fanteria e cavalleria	90	327
28 »	Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo	91	328
28 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare	92	329

5 luglio	.	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da fortezza, ai minatori ed ai pontieri del genio	93	339
5	»	. Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria	94	353
6	»	. Concorso al premio Henry	95	355
6	»	. Sato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1900	96	356
10	»	. Concorso a posti di aiutante topografo di 2ª classe nell'istituto geografico militare .	97	359
10	»	. Corso ferroviario di stazione	98	362
11	»	. Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	99	367
12	»	. Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1899	100	367
12	»	. Truppe destinate nell'Estremo Oriente . .	101	376
12	»	. Assegno mantenimento delle caserme . . .	102	376
14	»	. Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	103	377
14	»	. Cambio dei biglietti di banca privi di corso legale	104	379
17	»	. Servizio postale con le truppe nell'Estremo Oriente (Cina).	105	379
23	»	. Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	111	395
23	»	. Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901.	149	519
25	»	. Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1900 1901	106	383
26	»	. Trasporto degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. Inoltre dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco	107	383
26	»	. Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-1901 cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare	108	392
26	»	. Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria	109	392

26	luglio	Scuole di tiro d'assedio delle brigate d'artiglieria da costa	110	393
29	»	R. Decreto n. 288 che modifica il R. Decreto 29 marzo 1900, n. 106, di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	112	397
31	»	Preavviso per la rivista generale dei cavalli e muli	113	397
2	agosto	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.	114	416
2	»	Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento	115	437
2	»	Lutto per la morte di S. M. il Re Umberto I	119	441
3	»	Trasporto a tariffa militare di personale e materiale della Croce Rossa durante le manovre di campagna.	116	438
3	»	Richieste di stampati al reclusorio militare di Savona.	117	439
3	»	Rilascio dei documenti pei viaggi sul mare agli ufficiali ed agli impiegati della R. marina in pensione	118	440
9	»	Ammissione alle cure Kinesiterapiche. . .	120	441
9	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1900.	121	442
16	»	R. Decreto n. 296 che revoca le chiamate alle armi per istruzione di militari in congedo ascritti alla milizia territoriale . . .	122	445
16	»	Disposizioni per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione di militari di milizia territoriale	123	446
16	»	Scuola di tiro d'assedio della 9ª brigata d'artiglieria da costa.	124	448
16	»	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari.	126	461
17	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da costa	125	448
17	»	Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1º semestre dell'esercizio 1900-1901 .	150	521
22	»	Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.	127	469

22	agosto	Rivista generale dei cavalli e muli . . .	128	470
23	»	Rimborso alla Croce Rossa delle rette di ricovero per i militari ammalati durante le manovre	129	471
24	»	Modificazioni da farsi ai libretti personali di vecchia edizione	130	471
24	»	Operazioni di conto corrente e carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente	131	472
24	»	Disposizioni speciali per la rivista generale dei cavalli e muli da eseguirsi nel corrente anno	132	473
29	»	Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio	133	477
29	»	Trasporti militari sulla ferrovia Circumetnea .	134	477
30	»	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	135	478
30	»	Richieste ordinarie di stampati pel 2° semestre 1900-1901	136	480
30	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali. . . .	137	480
30	»	Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1900	138	480
30	»	Disposizioni pei militari di truppa inviati in licenza illimitata in attesa del congedo .	139	481
5	settembre.	Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1901.	140	485
5	»	Concorso per un posto di maestro di ginnastica nella R. accademia navale	141	496
5	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno)	142	497
6	»	Rassegne semestrali di rimando	143	510
6	»	Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie delle grandi reti	144	512
6	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1900	145	514
12	»	Modificazioni alle condizioni di età per l'ammissione per titoli, al 1° e 2° anno di corso nei collegi militari, per l'anno scolastico 1900-901	146	517
13	»	Carta intestata e bolli d'ufficio per il tempo di guerra	147	517

14 settembre.	Conteggio delle spese per manovre coi quadri	148	518
18 »	Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria	151	522
18 »	Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario del corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi	152	523
24 »	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.	153	525
28 »	Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo	154	543
28 »	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1878-1879	155	544
1 ottobre	Debiti degli uomini di truppa nell'Estremo Oriente	156	547
4 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	157	547
4 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1900	158	566
8 »	Scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	159	559
13 »	Telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente	160	559
13 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.	161	561
13 »	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	162	564
16 »	Modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. Decreto 9 aprile 1896 ed alla relativa istruzione	163	567
16 »	Concorso al premio Henry	164	568
18 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	165	569
18 »	Ammissione di ufficiali di complemento d'artiglieria al 1° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria	166	572
18 »	Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa	167	572
25 »	Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia.	168	575
25 »	Cambio della cifra reale agli elmi di cavalleria per la truppa	169	575

25	ottobre.	Modificazioni alla Circolare n. 165 del corrente anno circa la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	170	576
25	»	Proroga alla presentazione del certificato di studi mod. 42 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.	171	576
26	»	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1901 . . .	172	577
26	»	Movimenti nelle masserizie di proprietà del corpo	173	587
1	novembre.	Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva	174	589
1	»	Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1901; composizione della razione e razioni speciali per alcuni corpi e reparti d'arma a cavallo	175	615
1	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1900	176	618
15	»	Norme per l'applicazione delle disposizioni emanate per concedere la croce per anzianità di servizio istituita con R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358	177	621
15	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	178	626
1	dicembre.	Carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente	179	645
5	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1900	180	646
12	»	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1900 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età. .	181	649
13	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1900	182	650
13	»	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	183	652
13	»	Movimenti contabili dipendenti dalla modificazione delle carrette da battaglione . .	184	652
14	»	Nuovi stampati regolamentari	185	652
19	»	Preavviso per i cambi di guarnigione . .	186	653
19	»	Cambio di sede nel 2° reggimento alpini .	187	655
19	»	Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco	188	655

20	dicembre .	Congedamento di ufficiali stati richiamati in occasione della rivista generale dei cavalli e muli, eseguitasi nel corrente anno . .	189	664
20	» .	Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Salerno	190	664
20	» .	Arruolamenti volontari ordinari nel 3° reggimento genio	191	665
21	» .	Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1900	192	666

AVVISI

	Pagina
Rivista militare italiana	9
Prospetto contenente i dati sulle imprese foraggio dell'anno corrente	9
Istruzione per la concessione degli attendenti. (Edizione 12 marzo 1884)	120
Manoscritti presentati al concorso pel « manualetto di agronomia pratica »	190
Pubblicazione dell'*Atlante del materiale d'artiglieria* per il biennio 1900-1901	518
Giornale militare e *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1901	637
Rivista militare italiana per l'anno 1901	638
Rivista d'artiglieria e genio, *Atlante del materiale d'artiglieria* e *Atlante del materiale del genio* pel 1901 . . .	641

DISPENSA 1ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio

GENNAIO 1° — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1900, *pag.* 1.

» 4. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'anno 1900, *pag.* 3.

» 4. — Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori, *pag.* 6.

CIRCOLARE N. 1. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1900.** — (Direzione generale leve e truppa). 1° gennaio.

Per norma delle autorità militari e civili, questo Ministero pubblica qui appresso il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare alla data d'oggi.

I comandanti dei distretti, i prefetti e sottoprefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè *tutti* coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare.

CLASSI DI LEVA 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866.

Tutte le armi

1ª categoria	Milizia territoriale.
2ª »	
3ª »	

CLASSI DI LEVA 1867, 1868 e 1869.

1ª categoria .	Carabinieri reali e cavalleria meno i sottufficiali. . .	Milizia territoriale.
	Compagnie operai di artiglieria . .	Esercito permanente.
	Altre armi e corpi.	Milizia mobile.
2ª »		
3ª »		Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1870.

1ª categoria	Carabinieri reali e cavalleria, meno i sottufficiali. Compagnie operai di artiglieria.	Esercito permanente.
	Altre armi e corpi	
2ª »		Milizia mobile.
3ª »		Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1871.

Tutte le armi.

1ª categoria	Esercito permanente.
2ª »	
3ª »	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1872, 1873, 1874 e 1875.

Tutte le armi.

1ª categoria	Esercito permanente.
3ª »	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1876.

Tutte le armi.

1ª categoria	Esercito permanente.
2ª »	
3ª »	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1877, 1878 e 1879.

Tutte le armi.

1ª categoria	Esercito permanente.
3ª »	Milizia territoriale.

In tal modo appartengono:

All'esercito permanente:

Tutti gli uomini delle compagnie operai di artiglieria di 1ª categoria delle classi 1867, 1868, 1869 e 1870.

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali e alla cavalleria, meno i sottufficiali, della classe 1870.

Tutti gli uomini di 1ª categoria delle classi 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879.

Tutti gli uomini di 2ª categoria delle classi 1871 e 1876.

Alla milizia mobile:

Tutti gli uomini, compresi i sottufficiali, di 1ª e di 2ª categoria delle classi 1867, 1868, 1869 e 1870, eccettuati gli uomini non sottufficiali ascritti ai carabinieri reali, alla cavalleria e alle compagnie operai di artiglieria.

Alla milizia territoriale:

Tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria delle classi 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866.

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali e alla cavalleria, meno i sottufficiali, delle classi 1867, 1868 e 1869.

Tutti gli uomini di 3ª categoria nati negli anni 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879.

Questo Ministero stima inoltre opportuno avvertire:

1° che i militari di cavalleria di 1ª categoria delle classi 1870 e 1871, ascritti all'esercito permanente, sebbene siano stati trasferiti ai reggimenti di artiglieria e del genio, continuano tuttavia negli obblighi di servizio stabiliti per l'arma cui appartenevano;

2° che sebbene per le classi di leva 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878 e 1879 non sia stata stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alle medesime, siccome provenienti da leve anteriori, uomini assegnati alla categoria stessa in ragione del numero estratto nella leva del proprio anno di nascita.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **2.** — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1900.** — (Segretariato generale). — 4 gennaio.

1. Per i corsi d'istruzione che dovranno svolgersi presso la scuola centrale di tiro di fanteria nell'anno 1900, il Ministero determina quanto segue:

Corsi per ufficiali subalterni.

2. Il corso complementare d'istruzione pei sottotenenti di fanteria, ora in via di esecuzione, avrà termine il 12 maggio, nel quale giorno i sottotenenti partiranno da Parma per raggiungere i corpi cui appartengono.

I risultati del corso saranno dal comando della scuola trasmessi al Ministero e contemporaneamente comunicati ai corpi interessati, affinchè ne abbiano a tenere stretto conto nella compilazione delle note caratteristiche.

3. Il 27 maggio si inizierà un corso di 35 giorni circa, destinato ad abilitare alle cariche di ufficiale zappatore e di ufficiale d'armamento gli ufficiali subalterni che non sono mai stati chiamati a tali corsi, o che, essendovi stati chiamati, non li completarono per malattia od altra causa.

I nomi degli ufficiali subalterni chiamati al corso saranno inscritti sul *Bollettino delle nomine*.

I comandanti dei corpi ai quali gli ufficiali appartengono, tosto emanato il *Bollettino*, invieranno al comando della scuola l'estratto del registro delle punizioni, sul quale apporranno il giudizio complessivo della casella *e)* delle rispettive note caratteristiche. Indicheranno nello stesso tempo se sia più opportuno che l'ufficiale venga abilitato alla qualità di ufficiale zappatore, oppure a quella di ufficiale d'armamento, e, per gli ufficiali ammogliati, se intendono condurre a Parma la propria famiglia.

Ricevute tali indicazioni, il comandante della scuola farà conoscere ai corpi quali ufficiali debbono portare seco un attendente.

4. Gli ufficiali chiamati al corso si presenteranno al comandante della scuola alle ore 15 del 26 maggio.

Avranno diritto all'indennità di trasferta di 2ª categoria per i primi dieci giorni e ad un soprassoldo di lire 1,20 pei successivi.

Dovranno aver seco i regolamenti d'uso più frequenti per l'ufficiale di fanteria, e, se la posseggono, una giubba da scherma.

5. Al termine del corso il comando della scuola riferirà al Ministero circa i risultati ottenuti e contemporaneamente restituirà ai corpi gli estratti delle punizioni con le classificazioni riportate da ciascun ufficiale.

Corsi per la truppa

1° Corso — dal 15 febbraio al 24 aprile.

6. Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati, di ciascun reggimento di fanteria e bersaglieri dell'VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata.

2° Corso — dal 27 aprile al 5 luglio.

Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati, di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri del III, IV, V, VI e VII corpo d'armata.

3° Corso — dal 1° ottobre al 10 dicembre.

Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati, di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri e di ciascun battaglione alpino che *attualmente, e quindi indipendentemente dai cambi di guarnigione preannunziati colla Circolare n. 178 dello scorso anno, si trovano* nelle circoscrizioni del I e II corpo d'armata.

7. Ai detti corsi di truppa, ciascun reggimento potrà, oltre al personale sopra indicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, dandone avviso alla scuola entro il mese di gennaio.

Il comandante della scuola farà poi conoscere ai comandanti di corpo a quale dei corsi deve il sottufficiale prendere parte.

8. I comandanti di corpo nel destinare il personale ai corsi, debbono avere presente che non possono venire nominati sottufficiali zappatori o caporali maggiori zappatori se non individui i quali abbiano frequentato con buon esito un corso di istruzione presso la scuola.

9. Durante i corsi d'istruzione i militari che li frequentano non possono essere nominati zappatori, nè venir promossi ai gradi di caporale zappatore, caporale maggiore zappatore, o sottufficiale zappatore.

10. Per tutta la durata dei corsi per zappatore, i militari di truppa avranno diritto alla indennità di marcia.

11. Al termine di ciascun corso la scuola farà conoscere ai corpi interessati, il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore, di caporale maggiore zappatore, di caporale zappatore, o di zappatore.

12. Gli uomini di truppa, compresi gli attendenti degli ufficiali comandati ai corsi, saranno inviati alla scuola, armati; gli zappatori però senza l'attrezzamento: dovranno avere l'intero corredo in buono stato ed in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarli oa farvi eseguire riparazioni d'importanza.

13. I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini di truppa, i rispettivi fogli matricolari. Per quelli che godono razione di pane supplementare indicheranno fino a quale epoca sia loro stata concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincia il corso al quale debbono prendere parte.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **3. — Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori.** — (Direzione generale servizi amministrativi. — 4 gennaio.

Colla legge 31 dicembre 1899, n. 447, è stata prorogata sino al giorno in cui andrà in vigore la legge sui provvedimenti definitivi per gli istituti di previdenza del personale ferroviario e non oltre il 31 marzo 1900, l'applicazione delle sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori stabilite, a favore dei detti istituti, con la legge 15 agosto 1897, n. 383, delle quali trattavano l'*Atto* 241 del 1897 e le Circolari 139 del 1898 e 71 e 106 del 1899.



Il Ministro — G. Mirri.

Roma, 1899 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 gennaio.

DICEMBRE 22. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899 1900. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 7.
GENNAIO 10. — Cartucce da impiegarsi nelle esercitazioni di tiro, *pag.* 9.
——— Avviso. — *Rivista militare italiana*, *pag.* 9.
——— Avviso. — Prospetto contenente i dati sulle imprese foraggio dell'anno corrente, *pag.* 9.

CIRCOLARE N. 4. — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-1900. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 dicembre 1899.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il Decreto Ministeriale 4 luglio 1899, n. 2, col quale furono stabilite le indennità per le spese d'ufficio, durante l'esercizio provvisorio dal 1° luglio 1899 al 31 dicembre detto, ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899 1900 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabi-

lita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 22 dicembre 1899.

Il Ministro — G. Mirri.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-1900.*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED UFFICI	Somma per 6 mesi
11	1°	Comando del corpo di stato maggiore	18000
22	unico	Istituto geografico militare	3500
26	3°	Magazzino centrale di Torino . . .	3500
26	3°	Id. di Firenze . . .	1500
26	3°	Id. di Napoli . . .	1500
18	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	3000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.

1ª categoria. — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Bologna — Roma — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Brescia — Piacenza — Padova — Forlì — Ancona — Firenze — Lucca — Foligno — Caserta — Bari — Palermo — Messina.
Molino militare di Alifredia (Caserta).

3ª categoria. — *Panificio militare di:* Novara — Savigliano — Cuneo — Treviso — Pescara — Spezia — Cagliari — Salerno.
Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva — Casaralta (Bologna).

Il Ministro — G. Mirri.

N. 5. — **Cartucce da impiegarsi nelle esercitazioni di tiro.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 gennaio.

Le disposizioni date con le Circolari n. 27 del 1896 e n. 18 del 1898, relativamente alle cartucce per armi mod. 91 da impiegarsi nelle esercitazioni di tiro, restano in vigore anche per il corrente anno 1900. Per le cartucce stesse inoltre e per quelle per pistola mod. 74 e mod. 89 si osserveranno le speciali istruzioni che nello scorso anno si fecero portare a conoscenza dei corpi per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — PELLOUX.

AVVISO

Rivista militare italiana. — A cominciare dal 16 corrente gennaio la *Rivista militare italiana* sarà pubblicata in una sola dispensa mensile, comprendendo in questa i 12 fogli di stampa prima divisi in due dispense.

Le condizioni di associazione a detta *Rivista* rimangono quelle stabilite dall'*Avviso* inserto nella dispensa n. 49 del *Giornale militare ufficiale*, parte 2ª, del 1899.

AVVISO

Prospetto contenente i dati sulle imprese foraggio dell'anno corrente. — Si avverte che in alcuni esemplari del prospetto n. 7800 del 1° dicembre 1899 indicante i titolari delle attuali imprese foraggio ed i prezzi di deliberamento di ciascuna, per difetto di stampa, sono risultati errati il prezzo della paglia mangiativa per l'impresa della Sardegna che è di L. 5,43675 al quintale e quello della carrube per l'impresa di Alessandria che è di L. 15 al quintale.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

GENNAIO 24. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 41.

» 25. — Designazione per la ferma di due anni dei militari di 1ª categoria della classe 1879, *pag.* 41.

CIRCOLARE N. 6. — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 gennaio.

In relazione al n. 1 della Circolare n. 145 del 28 settembre decorso anno, il 2° e 3° corso di scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna avranno luogo nelle epoche sottoindicate:

2° corso — dal 10 febbraio all'11 marzo.

3° corso — dal 13 marzo al 12 aprile.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 7. — **Designazione per la ferma di due anni dei militari di 1ª categoria della classe 1879.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 gennaio.

Con l'articolo 3 del R. Decreto 20 settembre 1899, n. 372, convertito in legge colla legge 17 dicembre stesso anno, n. 441, venne data facoltà al Ministero della guerra, di fissare il numero degli uomini che, nati nell'anno 1879 ed arruolati in 1ª categoria, debbono assumere la ferma di anni due, prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ora, in relazione a detta facoltà, è stato determinato che la proporzione degli uomini suddetti, i quali dovranno assumere la ferma di due anni, sia del 50 per cento sul numero totale di coloro che in ciascun mandamento risulteranno arruolati in 1ª categoria alla data del 16 febbraio p. v.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 180 (1899), pag. 619. — L'anzianità dei tenenti d'artiglieria ammessi agli esami, *invece che:* a tutto ottobre 1889, *è fissata a:* tutto ottobre 1888.

All'uopo si dovranno osservare le norme seguenti:

1. I comandanti di distretto stabiliranno, in base alla detta proporzione, la quota di uomini ai quali, sul totale del distretto, spetterà il beneficio della detta designazione. Avvenendo che nel calcolo risulti una frazione, questa sarà considerata come unità.

Dopo ciò i prefati comandanti ripartiranno la detta quota fra i singoli mandamenti, applicando la proporzione del 50 per cento al contingente di 1ª categoria di ciascun mandamento, quale risulterà alla data del 16 febbraio p. v. Ove nel calcolo risultino frazioni, si considereranno come unità tante frazioni quanto basti per formare una quota uguale a quella spettante all'intiero distretto e si trascureranno tutte le altre.

I mandamenti sui quali dovrà cadere l'aumento della frazione saranno designati per mezzo di sorteggio (1).

2. Una volta stabilite per ogni mandamento le succennate quote, dovrà procedersi subito alla designazione personale di coloro che dovranno essere compresi in ciascuna di esse, prendendo per base la posizione in cui i militari si troveranno alla data del 16 febbraio p. v. Tale designazione dovrà farsi in ogni mandamento a cominciare dal militare arruolato in

---

(1) *Esempio pratico.* — Supponga si che il distretto *A* abbia un contingente di 971 uomini e sia composto di 5 mandamenti, dei quali:

il 1° con	un contingente di	241	uomini;
il 2°	id.	326	id. ;
il 3°	id.	103	id. ;
il 4°	id.	97	id. ;
il 5°	id.	204	id. .

Si comincerà dallo stabilire la quota degli uomini con ferma di due anni spettante all' intiero distretto:

$$971 : 2 = 485{,}50.$$

Risultando dal calcolo una frazione questa verrà considerata come un'unità e conseguentemente la cifra di 485,50 sarà portata a 486.

Dopo ciò si ripartirà la detta quota tra i vari mandamenti dividendo per metà il contingente di ciascuno di essi:

1° mandamento — 241 : 2 = 120,50;
2° mandamento — 326 : 2 = 163;
3° mandamento — 103 : 2 = 51,50;
4° mandamento — 97 : 2 = 48,50;
5° mandamento — 204 : 2 = 102.

Addizionando la parte intiera dei risultati ottenuti si avrà 484 e, mancando due unità per completare la quota spettante all'intiero distretto, si aumenteranno due frazioni e si trascurerà l'altra.

1ª categoria che nel mandamento ha estratto il numero più alto e scendere fino al completamento della quota.

Nella detta designazione personale non dovranno essere computati i seguenti individui, i quali, per la loro posizione, dovranno invece essere computati nel numero dei militari con ferma di tre anni, anche se appartengono alla seconda parte del contingente:

a) i volontari sia ordinari che di un anno;

b) i militari che si trovano in servizio come ufficiali o come allievi negli istituti militari;

c) i militari ammessi alla partenza anticipata nei carabinieri, nei corsi allievi sergenti e come musicanti effettivi, non che quelli che furono assegnati all'arma di cavalleria *in seguito a volontaria domanda* e che rilasciarono pertanto la dichiarazione prescritta dal § 65 dell'*Atto* 160 del 1896 di assumere spontaneamente la ferma di tre anni;

d) coloro che furono arruolati con la classe 1879 quali renitenti o come rimandati per legali motivi di leve precedenti, qualora per il loro numero d'estrazione avessero dovuto, nella leva dalla quale provengono, essere ascritti alla ferma di tre anni.

3. Dovranno essere computati numericamente nella quota degli uomini con ferma di due anni tutti coloro che furono arruolati in 1ª categoria con la classe 1879 quali rivedibili sia di una che di due leve e che hanno, per tale loro posizione, diritto alla ferma di due anni o di uno, a mente dell'articolo 2 del R. Decreto 20 settembre 1899 n. 372 succitato.

A tale riguardo e per evitare che si ripetano taluni errori verificatisi negli anni decorsi, avvertesi che gli uomini arruolati in 1ª categoria quali rivedibili di una leva che, pel numero estratto, avevano nella leva cui appartenevano per ragione di età diritto alla ferma di due anni, conservano bensì tale diritto, ma questo non deve però cumularsi con quello che loro deriva dalla posizione di rivedibili, in guisa da recare ad essi il beneficio di una ulteriore riduzione nella ferma da due anni ad uno.

4. Avvenendo che gli uomini arruolati colla classe 1879 quali renitenti o rimandati per legali motivi aventi diritto nella leva dalla quale provengono alla ferma di due anni per il numero d'estrazione e gli uomini di cui al precedente numero 3 superino in qualche mandamento la metà del contingente rispettivo, i militari eccedenti dovranno considerarsi in soprannumero alla quota di uomini con ferma di due anni spettante al distretto.

5. Nella quota per la ferma di due anni non saranno computati coloro che risultino morti, ancorchè vi appartenessero per il loro numero d'estrazione.

6. La suaccennata designazione personale dovrà, fatta che sia, rimanere ferma e invariabile. Conseguentemente non potranno farsi passaggi da una ferma all'altra per qualsiasi variazione potesse avvenire.

Coloro però che fossero arruolati in 1ª categoria dopo il 16 febbraio p. v. saranno ammessi in soprannumero nella designazione per la ferma di due anni se loro spetti pel numero d'estrazione.

7. Essendo necessario che la designazione per la ferma di due anni sia eseguita colla massima diligenza e regolarità come richiede un'operazione di così grande interesse pei militari, il Ministero raccomanda in modo speciale la esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente Circolare e particolarmente di quella del n. 2 lettera *c*), secondo la quale i militari assegnati alla cavalleria debbono essere esclusi dal beneficio della ferma biennale soltanto nel caso che la loro destinazione a detta arma sia avvenuta *in seguito a volontaria domanda* e quindi con espressa rinuncia alla designazione di cui trattasi, mentre quelli assegnati alla cavalleria d'*autorità* debbono, come tutti gli altri, essere ammessi a fruire del menzionato beneficio, quando loro spetti in ragione del numero d'estrazione.

Il Ministero invita pure i comandanti di distretto ad assicurarsi che la variazione riflettente la designazione per la ferma di due anni sia sempre regolarmente trascritta sui ruoli matricolari modello 57 e indi riportata nei fogli matricolari modello 59 da inviarsi ai corpi ai quali i militari sono destinati.

Il Ministro – Pelloux.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 febbraio.

DICEMBRE 26. — Ripartizioni in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, *pag.* 15.

» 19. — Ripartizione in articoli della spesa autorizzata, con legge 10 dicembre 1899, n. 430, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900, *pag.* 39.

FEBBRAIO 1°. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1899, *pag.* 42.

» 2. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1900-1901, *pag.* 44.

» 2. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1900-1901, *pag.* 47.

» 2. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1900-1901, *pag.* 50.

» 2. — Regolamento pel servizio territoriale. — Proposte di lavori negli edifizi militari, *pag.* 52.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

CIRCOLARE N. 8. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 26 dicembre 1899.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge suaccennata;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non che l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col R. Decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1899.

Il Ministro
G. MIRRI.

Visto — *Il Ministro del tesoro*
BOSELLI.

7 FEB. 00

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	TITOLO I.		
	Spesa ordinaria.		
	CATEGORIA PRIMA.		
	Spese effettive.		
	Spese generali.		
1	Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*):		
	1. *A*) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 521 .		1,725,950 »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria.		1,000 »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto		75,560 »
			1,802,510 »
	Si deduce:		
	per temporanee vacanze nei gradi . . . . . L.	30,000	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 28 »	18,410	48,410 »
	A riportarsi L.		1,754,100 »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	Riporto L.	1,754,100 »
	D) Aumenti sessennali	27,700 »
	E) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare . .	300 »
		1,782,100 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili dell'amministrazione centrale con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212 e R Decreto 19 luglio 1888, n. 5599)	237,200 »
	Totale del capitolo . .	2,019,300 »
2	Ministero — Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	18,000 »
	B) Illuminazione e combustibile	29,000 »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,200 »
	D) Spesa per la litografia e legatoria del Ministero	3,500 »
	E) Acquisto di libri, regolamenti, giornali, stampati per le matricole	5,000 »
	F) Spese di vetture	11,300 »
	G) Biancheria, pulizia di locali e spese diverse.	6,900 »
	H) Indennità di responsabilità al cassiere del Ministero	600 »
	Totale del capitolo . .	82,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
3	Spese postali (*Spesa d'ordine*):	
	A) Corrispondenza postale	5,000 »
	B) Pacchi postali	2,940 »
	Totale del capitolo . . .	7,940 »
4	Spese di stampa	13,300 »
5	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	44,500 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
7	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della guerra e loro famiglie	150,000 »
8	Spese casuali:	
	A) Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi, come sarebbero le spese per gratificazione e sussidi ad impiegati in attività di servizio, compensi per lavori straordinari, per indennità straordinarie, reintegrazioni di stipendio ad impiegati richiamati in servizio temporaneo ecc..	76,000 »
	B) Premi per corse militari (*Military*) . .	16,000 »
	Totale del capitolo . . .	92,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	Debito vitalizio.	
9	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	35,109,000 »
10	Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	38,000 »
	Spese per l'esercito.	
11	Stati maggiori ed ispettorati:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni:	
	Case militari del Re e dei RR. Principi. Stato maggiore generale. . . . . Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione . . . Ispettorato degli alpini . . . . . Ispettorato di cavalleria . . . . . Comandi di brigata di fanteria . . . Comandi di brigata di cavalleria . . Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	3,825,900 »
	B) Aumenti sessennali	73,800 »
		3,899,700 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura aventi sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) . . .	1,000 »
	Totale del capitolo . . .	3,900,700 »
12	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di fanteria di linea . .	
	Reggimenti bersaglieri.	61,764,100 »
	Reggimenti alpini.	
	Distretti militari.	
	B) Aumenti sessennali	786,400 »
		62,550,500 »
	C) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 889,900	
	b) Uomini di truppa. . » 1,225,200	
	c) Chiamata della milizia comunale . . . . . » 50,000	2,165,100 »
	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati	120,000 »
		64,835,600 »
	2. Sovvenzioni alle masse generali	75,000 »
	3. Indennità di residenza agli impiegati civili, con sede stabile in Roma. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	4,000 »
	Totale del capitolo . .	64,914,600 »
13	Corpi di cavalleria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di cavalleria.	11,673,700 »
	Depositi d'allevamento cavalli	
	B) Aumenti sessennali	98,200 »
		11,771,900 »
	2. Ufficiali in congedo	101,800 »
	Totale del capitolo . . .	11,873,700 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
14	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nella promozione degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria, uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	
	Reggimenti d'artiglieria da campagna .	
	Reggimento d'artiglieria a cavallo . .	
	Reggimento d'artiglieria da montagna .	
	Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	21,850,100 »
	Compagnie operai d'artiglieria	
	Ispettorati, comandi e direzioni del genio	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri	
	B) Aumenti sessennali	122,000 »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 350,600 *b*) Uomini di truppa. . . » 310,500	661,100 »
	2. *A*) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni .	864,300 »
	B) Aumenti sessennali	4,700 »
	3. Indennità di residenza agli impiegati civili con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	29,000 »
	Totale del capitolo .	23,531,200 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
15	Carabinieri reali:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	26,015,450 »
	Legioni	
	B) Aumenti sessennali	66,400 »
		26,081,850 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212).	500 »
	3. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni	310,000 »
	Totale del capitolo . .	26,392,350 »
16	Corpo invalidi e veterani:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie	168,900 »
	B) Aumenti sessennali	6,800 »
	Totale del capitolo . .	175,700 »
17	Corpo e servizio sanitario:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorato di sanità militare	
	Ufficiali medici, farmacisti e scrivani presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità	4,719,500 »
	Farmacia centrale militare.	
	A riportarsi . .	4,719,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	Riporto . .	4,719,500 »
	B) Aumenti sessennali	76,100 »
	C) Ufficiali in congedo	26,900 »
		4,822,500 »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario	4,000 »
	3. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura dell'ispettorato e della direzione di sanità e dell'ospedale, di sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	5,000 »
	Totale del capitolo. .	4,831,500 »
18	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi:	
	1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa ecc.: Direzioni e stabilimenti di commissariato militare . . . . . Compagnie di sussistenza . . . . . Ufficio di amministrazione di personali militari vari . . . . . Magazzini centrali militari	2,466,100 »
	A riportarsi . . .	2,466,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	Riporto . . .	2,466,100 »
	B) Aumenti sessennali	81,600 »
	C) Ufficiali in congedo	35,700 »
		2,583,400 »
	2 Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) .	25,000 »
	Totale del capitolo . .	2,608,400 »
19	Scuole militari:	
	1. *A*) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:	
	Della scuola di guerra	
	Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	
	Dell'accademia militare	
	Della scuola militare..	
	Della scuola di applicazione di sanità militare.	1,891,900 »
	Della scuola centrale di tiro di fanteria	
	Della scuola di cavalleria	
	Collegi militari	
	B) Aumenti sessennali	44,800 »
	C) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi. . .	300,000 »
	D) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento	80,000 »
	A riportarsi . . .	2,316,700 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	Riporto. . . .	2,316,700 »
	E) Somma a disposizione per le spese della campagna topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili ed altre	73,300 »
	F) Spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio	39,000 »
	G) Somma a calcolo per spese di esami, ecc.	5,000 »
		2,434,000 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili	3,000 »
	Totale del capitolo . .	2,437,000 »
20	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*spesa d'ordine*)	(a) 340,000 »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 60, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1899-900 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	1. *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per licenze straordinarie agli uomini di truppa	1,023,600 »
	B) Aumenti sessennali	15,400 »
		1,039,000 »
	Si deduce l'importo dei quadri di due compagnie di disciplina rimborsato dai Ministeri della marina e delle finanze . .	60,000 »
		979,000 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura addetti al comando in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212).	1,000 »
	Totale del capitolo .	980,000 »
22	Personale dell'istituto geografico militare:	
	A) Competenze:	
	Al personale militare . . . L. 81,990	
	Al personale civile . . . . » 293,000	390,244 »
	Agli ufficiali di scrittura addetti all'istituto . . . » 15,254	
	B) Aumenti sessennali.	13,679 »
		403,923 »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti ed arrotondamento di cifre.	11,423 »
	Totale del capitolo. .	392,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
23	Personale della giustizia militare:	
	1. *A*) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare, degli ufficiali istruttori ed ufficiali di scrittura	262,072 »
	B) Personale di segreteria	116,500 »
	C) Aumenti sessennali	15,200 »
		393,772 »
	Deducesi:	
	Per vacanze di posti ed arrotondamento di cifre . . L. 11,572	
	Per altrettante pagate dal Ministero della marina . . » 25,000	
		36,572 »
		357,200 »
	D) Indennità e spese diverse.	28,500 »
		385,700 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) . . .	9,000 »
	Totale del capitolo . . .	394,700 »
24	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità	454,300 »
	B) Aumenti sessennali	18,200 »
	A riportarsi. . . .	472,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	Riporto . . .	472,500 »
	2. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	380,000 »
	Totale del capitolo . .	852,500 »
25	Indennità eventuali	4,128,000 »
26	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	17,055,850 »
	2. Seconda quota di assegno di primo corredo.	980,000 »
	3. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura, nonchè quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali	380,000 »
	A riportarsi . . .	18,415,850 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899 900
	Riporto . . .	18,415,650 »
	4. Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con regio decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria	8,800 »
	Totale del capitolo . .	18,424,650 »
27	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:	
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo ad impresa	11,634,500 »
	2. Rifornimento carne in conserva che verrà distribuita in luogo di razioni di carne fresca	751,900 »
	3. Trasporti interni di pane, gallette e viveri ordinari di riserva, dazi e provvista di acqua	950,000 »
	4. Spese di liti, perizie, pubblicazioni, ecc. .	7,800 »
	Totale del capitolo . .	13,344,200 »
28	Foraggi ai cavalli dell'esercito:	
	1. Spese pel foraggio in natura	16,784,100 »
	2. Spese di liti, perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.	5,900 »
	Totale del capitolo . .	16,790,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
29	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari:	
	1. *A*) Competenze letti e legna, forniture letti nei forti e somministrazioni diverse ai corpi di guardia	2,660,800 »
	B) Retribuzioni ai comuni per alloggi militari	170,000 »
	2. *A*) Spese d'illuminazione e provviste di scope ed utensili per la nettezza delle fortezze . . . . . L. 20,000	
	B) Trasporto di effetti letterecci nei vari presidi ed altri trasporti a carico dello Stato, e spese di cancelleria all'ufficio incaricato della liquidazione dei conti trasporti pei corpi del Regio esercito . . . . . » 58,400	78,400 »
	3. Mantenimento degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari	25,600 »
	4. Aumenti e rinnovamenti di materiali di casermaggio ed affitto di locali per ricovero dei medesimi	1,066,600 »
	Totale del capitolo. .	4,001,400 »
30	Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni:	
	A) Riproduzione e spedizione di documenti di mobilitazione	70,000 »
	B) Manutenz. di materiali di mobilitazione	8,000 »
	C) Studi ed esperienze relative a materiali di mobilitazione, acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	9,000 »
	Totale del capitolo . .	87,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
31	Rimonta e spese dei depositi di allevam. cavalli:	
	1. Rimonta dei quadrupedi e compra di poledri	3,432,000 »
	2. Spese diverse pei depositi di allevamento di cavalli.	1,100,000 »
	3. Spesa per precettazione di quadrupedi e di veicoli	50,000 »
	4. Indennità di prima provvista cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali ed indennità per perdita di cavalli in servizio.	46,000 »
	Totale del capitolo . .	4,628,000 »
32	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:	
	Provviste, mano d'opera e spese diverse pel materiale d'artiglieria :	
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria . .	232,000 »
	B) Direzioni di artiglieria.	1,548,400 »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali del gruppo *C*)	1,264,500 »
	D) Stabilimenti militari per produzione di materiali del gruppo *C*	2,855,000 »
	E) Esperienze e spese diverse	215,000 »
	F) Trasporti	600,000 »
	Totale del capitolo . .	6,714,900 »
33	Materiale e lavori del genio militare:	
	1. Lavori di manutenzione e miglioramento di quartieri, edifici e stabilimenti ad uso militare e spese di provviste, manutenzione e trasporto del materiale mobile dell'arma	6,187,400 »
	2. Spese pel servizio dei trasporti militari lagunari e per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice	210,000 »
	Totale del capitolo . .	6,397,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
34	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	940,000 »
35	Spese per l' istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Spese per l'istituto geografico militare . .	123,000 »
	2. Spese per le biblioteche militari . . .	37,800 »
	3. Spese per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	41,800 »
	Totale del capitolo . .	202,600 »
36	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	27,000 »
37	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'Ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861.	103,000 »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000 »
	3. Provviste di decorazioni di ordini cavallereschi del regno d'Italia che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine	6,500 »
	Totale del capitolo . .	110,500 »
38	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Spese per trasferte e missioni non applicabili ad altri capitoli, nonchè di pedoni, staffette e di dispacci telegrafici transitanti per zone estere	29,000 »
	2. Spese per servizio d' informazioni, per viaggi di stato maggiore e per manovre coi quadri	83,000 »
	Totale del capitolo . .	112,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
39	**Materiale sanitario:**	
	1. Acquisto di materiale in aumento e completamento delle dotazioni degli ospedali militari, delle infermerie di presidio e della scuola d'applicazione di sanità militare, acquisto e preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi e loro conservazione.	380,000 »
	2. Spese per acquisto di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione; spese pei gabinetti di lettura e per l'armamentario presso le direzioni di ospedali e la scuola di applicazione di sanità militare.	7,700 »
	Totale del capitolo .	387,700 »
40	Spese di liti	39,000 »
41	Premi periodici agli ufficiali e sottufficiali del genio in dipendenza del legato Henry, di cui fu autorizzata l'accettazione col regio decreto 27 ottobre 1883, n. 1699 (*Spesa d'ordine*)	(a) 1,260 »
42	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 60, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1899-900.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	—	
	Spese generali.	
43	Assegni ad impiegati civili in disponibilità (*Spese fisse*)	12,500 »
44	Assegni ad impiegati civili in soprannumero .	7,500 »
	Spese per l'esercito.	
45	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (*Spesa ripartita*):	
	1. Istituti militari	90,000 »
	2. Stabilimenti militari	160,000 »
	Totale del capitolo. . .	250,000 »
46	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (*Spesa ripartita*):	
	1. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, ecc.	*per memoria*
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	»

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
47	Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese di personale	*per memoria*
	2. Spese di materiale	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	»
48	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria . . .	*per memoria*
	2. Spese pel materiale del genio	*per memoria*
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	*per memoria*
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenze e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza . .	*per memoria*
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	*per memoria*
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna	*per memoria*
	8. Provviste di vestiario	*per memoria*
	Totale del capitolo	»
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	
49	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
51	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*).	1,000,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1899-900
52	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
53	Fortificazioni di Roma e Capua (*Spesa ripartita*)	200,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
55	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) . .	*per memoria*
56	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	*per memoria*
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi	*per memoria*
58	Dotazione di casermaggio per la truppa . . .	*per memoria*
	CATEGORIA QUARTA. **Partite di giro** —	
59	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	(a) 6,328,282. 76

(a) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 445 art. 9 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1899-900.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 del Ministero della guerra, per spese residue dell'esercizio 1898-99 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1898-99
N.	Denominazione	
60	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	59
61	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887) . . .	60
62	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze . . .	61
63	Somma dovuta all'impresa Benedetto Montanari e C., costruttrice della caserma d'artiglieria Ferdinando di Savoia in seguito a sentenza arbitrale del 15 maggio 1893	62
64	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871 (Legge 28 giugno 1866, n. 2987). . .	63
65	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare (Legge 29 giugno 1875, n. 2577).	64
66	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Legge 13 giugno 1880, n. 5474)	65
67	Resti passivi del 1870 e precedenti.	66
68	Spese per le truppe d'Africa	67
69	Contributo per le spese militari d'Africa. .	68

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1898-99
N.	Denominazione	
70	Spesa per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano	69
71	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze pei traini di assedio e relativo trasporto .	72
72	Spese per la costruzione di una caserma per cavalleria in Firenze.	73
73	Sussidi alle famiglie bisognose di militari richiamati sotto le armi	42 *ter*
74	Spese per l'invio di truppe in Oriente	42 *quater*
75	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	54
76	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11 *Corpi di cavalleria*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97	76
77	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14 *Corpo invalidi e veterani*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97	77
78	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 *Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97	78
79	Saldo delle contabilità relative al capitolo numero 45*bis* *Spese per invio di truppe in Oriente*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97	79

N. 9. — **Ripartizione in articoli della spesa autorizzata, con legge 10 dicembre 1899, n. 430, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 19 dicembre 1899.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 430, che autorizza nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900, la spesa di lire 14,560,000.

Visto l'articolo 183 del regolamento approvato col R. Decreto del 4 maggio 1885 per l'esecuzione della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

DETERMINA:

Articolo unico.

La spesa di lire quattordicimilioni cinquecentosessantamila, approvata con la suddetta legge 10 dicembre 1899, n. 430 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900, da inscriversi ai sottoindicati capitoli del bilancio oradetto viene ripartita in articoli come appresso:

CAPITOLI ED ARTICOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
46	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti:	
	Art. 1°. Fabbricazione di fucili e moschetti relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti	4,300,000. »
47	Carta topografica generale d'Italia:	
	Art. 1°. Spesa di personale	94,000. »
	» 2°. Spesa di materiale	16,000. »
		110,000. »
48	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi:	
	Art. 1°. Spese pel materiale d'artiglieria.	184,000. »
	» 2°. Spese pel materiale del genio .	144,000. »
	» 3°. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	147,000. »
	» 4°. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenze e panattieri	14,000. »
	» 6°. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	11,000. »
		500,000. »
49	Fabbricazione d'artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi:	
	Articolo unico	1,650,000. »

CAPITOLI ED ARTICOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari:	
	Articolo unico	300,000. »
52	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato:	
	Articolo unico	1,000,000. »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto:	
	Articolo unico	1,500,000. »
55	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto:	
	Articolo unico	3,000,000. »
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi:	
	Articolo unico	1,600,000. »
58	Dotazione di casermaggio per la truppa:	
	Articolo unico	600,000. »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1899.

Il Ministro
G. Mirri.

Visto — *Il Ministro del tesoro*
P. Boselli.

N. 10. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	263	214	477
Novara	100	146	246
Alessandria	205	256	461
Cuneo	139	196	335
Milano	206	207	413
Brescia	114	123	237
Genova	163	163	326
Piacenza	198	210	408
Verona	191	165	356
Padova	213	204	417
Bologna	142	172	314
Ravenna	69	148	217
Ancona	79	41	120
Chieti	124	148	272
Firenze	141	117	258
Livorno	184	166	350
Roma	373	360	733
Perugia	125	74	199
Napoli	471	388	859
Salerno	125	91	216
Bari	155	74	229
Catanzaro	111	92	203
Palermo	295	135	430
Messina	185	68	253
Cagliari	180	75	255
TOTALE DELL'ESERCITO	4551	4033	8584

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ttobre 1899 — (Segretariato generale). — 1° febbraio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	2	3	5983	1847	7830	21.8	1.3
1	»	»	1	3503	1177	4680	25.0	1.3
3	»	1	4	6146	1680	7826	28.4	1.7
4	»	1	5	3583	2003	5586	23.3	1.4
2	»	1	3	4963	1751	6714	23.6	1.5
2	»	»	2	2740	1184	3924	27.2	1.6
4	»	»	4	4864	1307	6171	28.3	1.5
2	»	»	2	5789	1521	7310	28.7	1.6
5	»	»	5	5473	1353	6826	24.8	1.3
2	»	1	3	5175	1750	6925	24.5	1.5
»	»	»	»	3660	1386	5046	28.5	1.8
»	»	»	»	2232	1236	3468	26.3	1.6
1	»	2	3	1670	322	1992	16.1	1.0
3	»	»	3	3828	1094	4922	20.5	1.6
»	»	»	»	4013	1366	5379	31.1	1.5
»	»	1	1	4258	1472	5730	26.3	1.6
5	»	»	5	9671	2436	12107	35.4	2.1
1	»	»	1	3168	633	3801	34.9	1.8
4	»	»	4	13103	3344	16447	42.2	2.2
1	»	»	1	3557	813	4370	40.5	2.0
8	»	1	9	4242	787	5029	35.2	1.6
1	»	»	1	2760	719	3479	32.2	1.9
3	»	3	6	7465	963	8428	37.5	1.9
2	1	2	5	4416	522	4938	30.1	1.5
2	»	2	4	3888	816	4704	34.8	1.9
60	1	17	78	120150	33482	153632	29.3	1.6

ella forza media = 0.46.

Per il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **11.** — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1900-1901.** — (Segretariato generale). — 2 febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi dei circondari compresi nel rispettivo territorio e nei comuni più importanti il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Il Ministro — PELLOUX.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1900-1901.

1. Per l'anno scolastico 1900-1901, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo per titoli e per esami al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

1° anno di corso — collegio di Napoli 55; collegio di Roma 50;

2° anno di corso — collegio di Napoli 25; collegio di Roma 20.

3. Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti sono:

aver compiuto 13 anni e non superati i 16 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superati i 17 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 2° corso.

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla prima classe d'istituto tecnico (1).

5. L'ammissione per titoli avrà luogo invece esclusivamente in base alla esibizione da parte dell'aspirante del certificato o

---

(1) L'esame d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nella scuola tecnica: *lingua italiana e lingua francese* (prova scritta ed orale); *matematica*, *storia d'Italia*, *geografia* (prova orale); *disegno* (prova grafica). Art. 2 del R. Decreto, 20 giugno 1889, n. 6167.

della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguita l'ammissione od il passaggio al corrispondente corso d'istituto tecnico.

6. Gli esami scritti per l'ammissione al 1° corso avranno luogo, a cominciare dal 18 luglio p. v., presso ciascun comando di divisione militare; gli esami orali saranno dati a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari, a Torino presso l'accademia militare, ed a Modena presso la scuola militare, in quei giorni che verranno fatti conoscere ai concorrenti, che vi saranno stati ammessi in seguito all'esito degli esami scritti.

Ogni aspirante dovrà perciò dichiarare nella domanda dove intenda di sostenere gli esami scritti e quelli orali.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà per ciascun corso ad una classificazione dei concorrenti, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione, sostenuti presso l'istituto tecnico da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso colla media riportata negli esami di cui al precedente numero 6.

I concorrenti che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età.

8. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici e vi si compiono gli stessi studi; e pertanto coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari, potranno far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

9. Nei tre ultimi anni del corso di studi vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

10. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi conseguiranno il certificato di *licenza di collegio militare*, equipollente al titolo di *licenza d'istituto tecnico*, sezione fisico-matematica, e saranno ammessi senza esame alla scuola militare o potranno far passaggio all'accademia militare, superando soltanto apposito esame orale complementare di matematica.

Il titolo di licenza di collegio militare darà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale; nel quale esame, a parità di punti di merito, avranno la preferenza i candidati provvisti della detta licenza.

Gli allievi invece che, compiuto il corso degli studi nei col-

legi militari, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi.

Il servizio col grado di sergente in un corpo di fanteria o di cavalleria potrà essere prestato a cominciare dal 15 luglio dell'anno in cui gli allievi saranno licenziati dai collegi militari.

11. Gli allievi appena abbiano raggiunto il 17° anno di età dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il che offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

12. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari potranno chiedere, col non dissento rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento del contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento;* avvertendo però che tale proscioglimento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Ministero.

13. Il tempo utile per la presentazione delle domande regolarmente documentate scade irrevocabilmente per i concorrenti ad esame il 30 giugno p. v., e per i concorrenti per titoli il 15 agosto p. v. Gli aspiranti per titoli che alla detta data del 15 agosto non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma che abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale di esami presso gli istituti tecnici, potranno ugualmente far domanda di ammissione, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 1° novembre dell'anno corrente: essi dovranno però essere classificati, qualora il numero complessivo dei concorrenti superi quello dei posti disponibili, dopo gli aspiranti già in possesso del titolo di studio al 15 agosto p. v.

14. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, e questi, verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere quelle dei concorrenti per esame al 1° corso ai comandanti delle divisioni militari, presso cui essi chiesero di sostenere l'esame scritto, ed inviare invece al Ministero (Segretariato generale) le domande dei concorrenti per titoli.

15. Le domande di ammissioni dovranno essere redatte e

documentate in conformità delle disposizioni inserte nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, edizione 2 febbraio 1900; disposizioni che si considerano tutte come facienti parte delle condizioni del concorso.

Detto regolamento è messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Voghera) in Roma e presso i principali librai del regno.

16. Il Ministero non accorda alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **12**. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1900-1901**. — (Segretariato generale). — 2 febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi dei circondari di loro giurisdizione e nei comuni più importanti il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Il Ministro — PELLOUX.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1900-1901.

1. Per l'anno scolastico 1900-1901, che avrà principio alla fine del venturo ottobre, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Al concorso saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica, agrimensura e commercio-ragioneria).

I giovani che nella sessione d'esami di luglio p. v. non abbiano potuto conseguire la licenza, ma abbiano la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno essi pure essere ammessi al concorso, con riserva di produrre il detto titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v. Ad ogni modo essi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o

istituto tecnico, governativo o pareggiato, dal quale risulti per quali cause non hanno ancora conseguito la relativa licenza.

Coloro che al 31 ottobre p. v. non presenteranno il prescritto titolo di studio, ancorchè abbiano superato l'esame di concorso, non saranno ammessi agli istituti militari cui aspirano, ed il Ministero non farà assolutamente alcuna eccezione al riguardo.

3. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una o per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e i concorrenti all'ammissione all'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

L'esame scritto consisterà in un esperimento di lettere italiane, di matematiche e di storia, su temi unici spediti dal Ministero. Tanto questi esperimenti, come l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900).

4. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare; perciò i concorrenti dovranno, nella domanda di ammissione, indicare presso quale di detti comandi intendano presentarsi.

Nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami avrà luogo presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

I giovani non riconosciuti idonei in tale visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere ugualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, al quale saranno ammessi.

5. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v. È esclusa qualsiasi eccezione ai detti limiti di età.

6. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno degli accennati istituti sarà di:

140 nella scuola militare, dei quali 100 per l'arma di fanteria e 40 per l'arma di cavalleria (1);

70 nell'accademia militare.

---

(1) In questi numeri sono compresi anche gli allievi provenienti dai collegi militari, i quali, per l'ammissione alla scuola militare e per la assegnazione all'arma di fanteria o di cavalleria, avranno la precedenza sugli altri concorrenti.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 3 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare.

Coloro però che nella sessione estiva siano già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, avranno la precedenza, qualunque sia la classificazione riportata nei predetti esami, su quelli che conseguiranno il titolo di studio nella sessione autunnale.

7. I concorrenti che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 3, saranno esclusi dall'ammissione alla scuola militare e non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

8. L'esame complementare, ora accennato, avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

9. Il tempo utile per presentare la domanda ed i documenti relativi scadrà irrevocabilmente il 7 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

Nelle domande dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere espressa l'*indicazione* se il giovane aspira all'*arma di fanteria* oppure all'*arma di cavalleria*, e in quelle dei concorrenti per l'accademia dovrà essere indicata la sede prescelta per l'esame complementare; inoltre gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare dovranno indicare se, non riuscendo idonei per detta ammissione o risultando in soprannumero ai posti disponibili, intendano d'esser ammessi alla scuola militare, indicando se aspirano all'arma di fanteria o a quella di cavalleria. I comandanti dei distretti non daranno corso alle domande che non contengano tali indicazioni.

I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande

siano munite di tutti i documenti regolari e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, avranno cura di trasmettere colla massima sollecitudine tali domande al Ministero (Segretariato generale) e di provvedere che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi dell'8 agosto. Dovranno quindi essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate; dovranno altresì essere respinte quelle domande che per qualunque motivo fossero presentate in ritardo, essendo la data del 7 agosto l'ultimo termine perentorio per la presentazione delle domande regolarmente documentate.

10. Il Ministero della guerra farà conoscere ai concorrenti per l'ammissione alla scuola ed all'accademia militare, se i titoli, da loro presentati, vennero riconosciuti validi.

11. Le condizioni cui debbono soddisfare i concorrenti, il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alle concessioni delle pensioni e mezze pensioni gratuite, e quanto altro riguarda il concorso per le ammissioni stesse, è contenuto nel Regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola militare ed all'accademia militare, già citato. Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Voghera) in Roma e presso i principali librai delle provincie.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **13**. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1900-1901**. — (Segretariato generale). — 2 febbraio.

1. Nell'anno scolastico 1900-1901, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto, 83 nuovi allievi, dei quali 68 aspiranti alla carriera nelle armi da cui provengono, e 15 a quella del corpo contabile militare.

2. A norma del § 217 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, i posti disponibili per gli aspiranti alla carriera nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

34	per l'arma	di fanteria;
13	id.	di cavalleria;
15	id.	di artiglieria;
6	id.	del genio.

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con la ferma speciale stabilita dalla legge sul reclutamento, e semprechè soddisfacciano alle condizioni prescritte dal § 55 del regolamento sull' avanzamento nel Regio esercito e cioè:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno corrente, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno di età;

c) siano dalle rispettive commissioni di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età e di anzianità di servizio, indicati al precedente comma *b*).

4. Il concorso ha luogo per esame; e, tanto l' esame preliminare presso i corpi, quanto quello definitivo, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899.

A questo proposito, il Ministero crede opportuno richiamare l'attenzione dei comandanti di corpo, perchè l'esame preliminare venga dato con diligente cura e giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli e risultino ben preparati a subire l'esame definitivo.

5. I sottufficiali, che hanno conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico, sono ammessi al corso speciale predetto senza esame, con precedenza su quelli che hanno sostenuto l'esame di concorso.

Fra i vari concorrenti per titoli, sarà data la preferenza ai candidati forniti di titoli superiori alla licenza liceale o d'istituto tecnico; quindi ai licenziati di liceo: a parità di titoli, avrà la preferenza il più anziano di grado.

6. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell' esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti, dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

7. La proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 dell'ora detto regolamento, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio venturo.

Entro lo stesso termine, dovranno essere inoltrate le proposte dei concorrenti per titoli.

A scanso di equivoci, si avverte che del foglio caratteristico modello *F*, deve inviarsi l'originale e non la copia.

8. Ove taluno dei sottufficiali, che si proporranno, fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni dell'elenco di proposta, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione.

9. Non potranno essere proposti per l'ammissione quei sottufficiali che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

10. I sottufficiali provenienti da ufficiali di complemento, non potranno essere proposti, se la loro dimissione da ufficiale di complemento non è anteriore al 1° gennaio 1900, ferme ben inteso restando per i medesimi, tutte le altre condizioni volute per l'ammissione al concorso, e specificate al precedente num. 3.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **14.** — **Regolamento pel servizio territoriale — Proposte per lavori negli edifizi militari.** — 2 febbraio.

Si è constatato che durante il corso dell'anno i corpi e gli uffici richiedono spesso direttamente alle direzioni del genio nuove costruzioni, ampliamenti di edifizi, sistemazioni e lavori che non sono di ordinaria manutenzione, sulla cui convenienza spetta invece di giudicare ai comandanti dei corpi d'armata, i quali soli, quando lo ritengano necessario, a senso del n. 8 del regolamento pel servizio territoriale, debbono presentare al Ministero proposte sommarie dei lavori.

Avviene poi che le richieste e le proposte di nuove costruzioni, ampliamenti, ecc. pervengono al Ministero in qualsiasi tempo dell'anno, senza che ragioni d'urgenza o di assoluta necessità giustifichino l'intempestiva trasmissione, creando così un lavoro talvolta inutile, o quantomeno poco proficuo, dovendosi procrastinare o negare senz'altro l'autorizzazione degli studi dei relativi progetti, sia per mancanza di fondi, sia perchè non ravvisati urgenti od indispensabili.

Ad ovviare siffatti inconvenienti ed allo scopo di mettere in giusta corrispondenza la disposizione stabilita dal cennato numero del regolamento sul servizio territoriale con quella del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, approvato con R. Decreto 8 agosto 1895, n. 588, questo Ministero si riserva di modificare, ampliandolo, il detto n. 8.

In attesa peraltro che sia pubblicata la prima serie di modificazioni da apportarsi al menzionato regolamento pel servizio territoriale si determina che:

1° Tutte le proposte di lavori relativi all'accasermamento delle truppe ed al funzionamento dei servizi dipendenti dai comandi dei corpi d'armata, sia che riguardino nuove costruzioni, ovvero soltanto l'ampliamento, la sistemazione od il miglioramento degli edifizi d'uso militare (esclusi però i lavori dell'ordinario mantenimento), n. 8 del detto regolamento pel servizio territoriale, debbono essere sempre dai corpi ed uffici trasmesse ai comandi stessi per la prescritta via gerarchica;

2° I comandanti di corpo d'armata esaminano se i lavori chiesti sono veramente necessari e se la loro esecuzione è urgente, o può essere rimandata all'esercizio successivo, od a quelli venturi.

Nel primo caso possono rassegnare subito al Ministero le proposte sommarie, esponendo le imperiose ragioni che giustificano la eccezionale richiesta. Nel secondo caso, provvedono presso le dipendenti direzioni del genio perchè comprendano le proposte nello specchio annuale dei lavori di miglioramento, da trasmettersi a tempo debito, ovvero nelle proposte di lavori straordinari.

3° I progetti di massima ordinati dal Ministero agli uffici del genio (2° alinea del detto numero) debbono pervenire al Ministero medesimo pel tramite del comandante del corpo di armata, il quale esprime il suo avviso dopo aver sentito, quando occorra, il parere di una commissione, nella quale deve essere rappresentata l'arma, corpo o servizio, nel cui interesse i lavori sono progettati.

Il Ministro — Pelloux.



Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 febbraio.

GENNAIO 22. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900, *pag.* 55.
FEBBRAIO 8. — Operazioni di rimborso colla Colonia Eritrea, *pag.* 57.
» 8. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1900, *pag.* 57.

CIRCOLARE N. **15**. — **Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 gennaio.

IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e gli altri R. Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898 e 5 gennaio 1899 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 10 dicembre 1899, n. 428, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Visto il Decreto ministeriale n. 506 in data 21 agosto 1899 col quale furono stabiliti gli assegni per spese d'ufficio alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre 1899-900.

DECRETA.

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 2° semestre 1899-900 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 gennaio 1900.

Il Ministro
PELLOUX.

SPECCHIO *degli assegni per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 2° semestre 1899-900.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI DEL GENIO		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1100 00
	Ancona	2350 00
	Bari	1600 00
	Bologna	1900 00
	Firenze	900 00
	Genova	1500 00
	Milano	1600 00
	Napoli	2250 00
	Palermo	1300 00
	Piacenza	1600 00
	Roma	4000 00
	Spezia	1650 00
	Torino	1800 00
	Venezia	2000 00
	Verona	2500 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	900 00
	Cuneo	1000 00
	Messina	1400 00
	Novara	1000 00
	Taranto	700 00
Ufficio del genio militare di Maddalena		150 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia		400 00
	Totale . . L.	33600 00

N. **16**. — **Operazioni di rimborso colla colonia Eritrea.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 febbraio.

Nelle operazioni di rimborso coll'amministrazione coloniale avviene non di rado che corpi o stabilimenti dell'esercito intestino i vaglia del tesoro o i vaglia postali al comandante del deposito della colonia in Napoli o al tesoriere di Massaua, e non al consiglio d'amministrazione del corpo coloniale come è tassativamente prescritto dal § 1 dell'*Atto* 190 del 1899.

Siffatti errori, oltre inceppare la regolare sistemazione dei conti, sono cause inevitabili di lunghi ritardi nei pagamenti delle somme da rimborsare, dovendo i vaglia essere dall'amministrazione coloniale rinviati ai mittenti in Italia per le volute rettificazioni.

Il Ministero richiama perciò i corpi all'osservanza delle disposizioni che regolano la materia, avvertendo che i vaglia vanno intestati al « consiglio d'amministrazione del corpo delle truppe coloniali a Massaua », sempre, cioè anche quando nelle operazioni abbia avuto parte il deposito della colonia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **17**. — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1900**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 8 febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, al detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella Circolare n. 2 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso, sono applicabili le disposizioni contenute nella Circolare suddetta.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio.

FEBBRAIO 16. — Compilazione delle richieste di spedizione per i trasporti militari in conto corrente, *pag.* 59.

CIRCOLARE N. **18.** — **Compilazione delle richieste di spedizione per i trasporti militari in conto corrente.** (Direzione generale revisione dei conti). — 16 febbraio.

Nella verificazione delle contabilità dei trasporti eseguiti in conto corrente dalle società ferroviarie in base al vigente contratto, 20 agosto 1898, accade assai di frequente di rilevare:

1° che vengono messi a carico del bilancio alcuni trasporti che debbono invece gravare le masse dei corpi e viceversa;

2° che nelle richieste di spedizione a carico del bilancio, viene errata l'indicazione del capitolo ed articolo al quale deve essere imputata la relativa spesa;

3° che è fatto uso delle richieste mod. 444 (*bianche*) per le spedizioni a carico delle masse dei corpi e per contro di quelle mod. 445 (*gialle*) per le spedizioni che interessano il bilancio;

4° che si continua, da qualche amministrazione, a fare uso delle richieste di spedizione di modelli aboliti, nonostante che con la Circolare n. 39 inserta nel *Giornale militare* del decorso anno, fosse stato prescritto di distruggerle.

Consegue da tuttociò la necessità di dover continuamente stralciare richieste da un conto, per iscriverle in un altro, con aggravio di lavoro tanto per questo Ministero, quanto per le società ferroviarie che, per tale motivo, hanno fatto ripetute lagnanze.

Ad evitare pertanto che in avvenire abbia a ripetersi il lamentato inconveniente, questo Ministero ravvisa opportuno di richiamare le amministrazioni alla esatta osservanza delle norme particolareggiate che trovansi inserte nel Capo II della istruzione 18 marzo 1899 per l'applicazione del precitato contratto 20 agosto 1898, riguardo alla compilazione delle richieste, e nel n. 93 della istruzione stessa per la imputazione delle spese di trasporto.

È occorso inoltre rilevare che sulle richieste di spedizione, quasi mai si trova la dichiarazione di ricevuta in consegna delle robe da trasportare, che il rappresentante dell'amministrazione ferroviaria è tenuto ad apporvi; e che è frequente il caso di trasporti, che dovettero percorrere tratti di ferrovie secondarie, tramvie ecc.; tassati a tariffa ordinaria, perchè il mittente trascurò di rilasciare i prescritti riscontri mod. 446 od omise di fare constare, nei modi voluti, di tale rilascio.

Questo Ministero reputa pertanto opportuno di raccomandare che da parte del mittente si richieda sempre al rappresentante della amministrazione ferroviaria di apporre, alla sua presenza, tanto sulla matrice che sulle sezioni *A* e *B* della richiesta di spedizione, prima che queste ultime gli siano rilasciate, la data di ricevuta in consegna delle robe da trasportare, indicazione che è prescritta, siccome necessaria per determinare il tempo utile per l'eseguimento del trasporto; e che vengano pure sempre osservate le prescrizioni contenute nel n. 34 della sopracitata istruzione e cioè che nei casi ivi previsti, non solo siano rilasciati i necessari riscontri, ma si abbia cura altresì di far risultare di tale rilascio sull'apposita annotazione inserta nelle richieste di spedizione, gli effetti di cui al n. 90 della istruzione medesima.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 febbraio.

GENNAIO 27. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900, *pag.* 61.
FEBBRAIO 22. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª categoria della classe 1879, *pag.* 63.
» 22. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa, *pag.* 86.
» 23. — Stabilimenti balneari e idropinici e bagni marini, *pag.* 92.
» 23. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1901, *pag.* 95.
» 23. — Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1900, *pag.* 97.

CIRCOLARE N. **19**. — **Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 gennaio.

IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900;

Visto il Decreto Ministeriale 19 agosto 1899, n. 37 col quale furono stabilite le indennità per le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario suddetto.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900 per le direzioni d'artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente Decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 27 gennaio 1900.

Il Ministro
PELLOUX.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni d'artiglieria e degli stabilimenti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1899-900.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	1150 00
	Ancona	700 00
	Genova	1400 00
	Maddalena	700 00
	Mantova	1200 00
	Messina	1000 00
	Napoli	1200 00
	Piacenza	1500 00
	Roma	1000 00
	Spezia	1300 00
	Taranto	620 00
	Torino	2800 00
	Venezia	1200 00
	Verona	1200 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	1000 00
	Torino	1200 00
Officina di costruzione di	Genova	900 00
	Napoli	900 00
	Torino	1300 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	1050 00
	Terni	1150 00
	Torino	900 00
	Torre Annunziata	850 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	1100 00
	Capua	900 00
Laboratorio di precisione — Roma		1780 00
Polverificio di	Fontana Liri	800 00
	Fossano	700 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria — Nettuno		500 00
	Totale . . L.	32000 00

N. 20. — **Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª categoria della classe 1879.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che i militari di 1ª categoria della leva sulla classe 1879 attualmente in congedo illimitato provvisorio siano chiamati alle armi dal giorno 26 al giorno 29 marzo prossimo, fatta eccezione per quelli dei distretti di Cagliari, Ferrara, Macerata, Milano, Taranto, Udine e Varese, i quali saranno chiamati parte nei giorni 28 e 29 marzo e parte nei giorni 5 e 6 aprile.

Dovranno, beninteso, presentarsi con i militari del rispettivo comune anche quelli arruolati nel 2° periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta colla presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

2. I militari della classe 1879 stati ammessi al volontariato di un anno, con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il 26 marzo prossimo, dovendo da questa data decorrere la loro ferma speciale di un anno, e ciò perchè il corso d'istruzione da farsi pei detti volontari di un anno possa aver principio per tutti nello stesso giorno.

3. Per la identica ragione, questo Ministero determina che pei militari della classe 1879 e pei militari studenti ritardatari, che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese di permanenza in servizio, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno senza la facoltà di ritardare il servizio sino al 26° anno di età in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 26 marzo prossimo, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 19 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 14 dell'*Atto* n. 17 del 1898 ed in relazione al n. 1 della presente circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto

dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Nel fissare tali giorni i prefati comandanti si regoleranno in modo da far arrivare al distretto prima gli uomini dei comuni più vicini e poi gli uomini dei comuni più lontani, e ciò per evitare che questi ultimi abbiano ad abbandonare le loro case ed essere inutilmente distolti dai loro lavori ed interessi più giorni innanzi a quello con cui si inizierà la chiamata alle armi.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. Per la chiamata dei suddetti militari sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e dei capi II e III della istruzione complementare al regolamento stesso (*Atti* 198 del 1891, 160 del 1896 e 17 del 1898).

6. I comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi indetta colla presente circolare, sia comandato presso ciascuno dei dipendenti distretti un ufficiale medico col grado di capitano.

Nei distretti nei quali il numero degli uomini da visitare sia tale da non potere, nei pochi giorni stabiliti, procedersi da un solo ufficiale medico ad una accurata visita, i prefati comandanti destineranno, dietro richiesta dei distretti, per coadiuvare il capitano medico, un altro ufficiale medico del grado di tenente almeno, possibilmente anziano.

Nel fare le destinazioni di cui nel presente numero, i comandanti di corpo d'armata avranno cura che non siano possibilmente mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli di leva dei circondari compresi nel territorio del distretto medesimo, nè quelli che appartengano a corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

Si avrà poi presente che questi medici non dovranno essere chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali che da essi venissero proposte.

I capitani e gli ufficiali subalterni medici da comandarsi ai distretti saranno dai comandanti di corpo d'armata tratti dai corpi e stabilimenti stanziati nel rispettivo territorio.

Compiuta la detta destinazione, i prefati comandanti invie-

ranno a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), non più tardi del giorno 11 marzo prossimo, l'elenco degli ufficiali medici comandati ai distretti militari, indicando in calce a tale elenco i nomi dei capitani medici e dei tenenti medici anziani rimasti disponibili dopo aver provveduto ai singoli distretti, affinchè si possano con essi ripianare le deficienze che si fossero verificate in altri corpi d'armata.

Gli ufficiali di cui trattasi dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute.

7. I militari, i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quei militari che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università.

In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero per le opportune determinazioni.

8. In vista del grave danno che i militari studenti universitarî, i quali chiedono di essere ammessi al ritardo del servizio, ma sono sprovvisti del requisito del tiro a segno, risentirebbero qualora non potessero proseguire i loro studî, il Ministero, in via eccezionale, si induce a concedere che i medesimi siano ammessi a fruire del beneficio suddetto, alla condizione però che comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1880 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

I comandanti dei distretti sono pertanto autorizzati a fare tali concessioni colla condizione suaccennata.

9. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 8 della circolare n. 22 del 1899, questo Ministero determina che i giovani che

hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali per una ragione qualunque non abbiano chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 1° dicembre 1899, ove chiedano l'ammissione ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio che per tale ammissione sono richiesti, siano esclusi dalla chiamata stessa e lasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi del p. v. autunno.

Però, nel far luogo a tale concessione, i comandanti dei distretti avvertiranno che, in relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Pertanto, a coloro che si trovino in tale condizione non dovrà esser fatta la concessione di cui al precedente comma, dovendo ritenersi non ammissibili ai corsi allievi ufficiali, come fu stabilito col n. 11 della circolare n. 135 dello scorso anno.

10. In analogia a quanto è prescritto dal § 806bis del regolamento sul reclutamento (*Appendice del 1891*), e conformemente a quanto fu già praticato nella leva passata, i militari della classe 1879, i quali facciano regolari e documentate domande di passaggio alla 3ª categoria, in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento, potranno dai comandanti di distretto essere esclusi dall'attuale chiamata e lasciati in congedo illimitato provvisorio, per un tempo, però, non superiore ai sessanta giorni, in attesa della risoluzione della loro domanda.

Si farà eccezione a questo provvedimento quando il diritto dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge sul reclutamento, nel qual caso i militari saranno chiamati alle armi ed assegnati e diretti senz'altro ad un corpo.

Avvertesi, però, che la disposizione di cui nel primo comma del presente numero non è applicabile ai militari che abbiano fatto ricorso contro la decisione del consiglio di leva, a senso dell'art. 18 della legge predetta, e che vantino diritto all'assegnazione alla 3ª categoria esistente prima dell'apertura della sessione della leva sulla classe 1879.

11. Per evitare che taluni militari chiamati alle armi incorrano involontariamente, per ignoranza od altre cause, nella di-

serzione, il Ministero raccomanda ai comandanti dei distretti di provvedere colla massima sollecitudine affinchè quelli che non si fossero presentati entro il secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi, siano, la sera del giorno stesso, dati in nota all'arma dei carabinieri reali, onde, se non ne siano impediti da legittimo motivo, possano essere fatti giungere al distretto prima che trascorrano cinque giorni dalla chiamata stessa.

Assegnazione ai corpi.

12. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni degli *Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1879, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare.

13. Nelle tabelle numeriche predette non verranno riportate le quote relative alla cavalleria, all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna, essendo state le quote stesse già comunicate ai distretti in occasione della chiamata indetta colla circolare n. 164 del 1899.

Avvertesi però che tutti i distretti che nella indicata chiamata non poterono, per deficienza di elementi idonei, somministrare per intero le quote per l'artiglieria da campagna (batterie) e l'artiglieria da montagna, dovranno provvedere per il completamento delle quote stesse, senza tener conto alcuno dei vuoti che si fossero verificati per rassegne o per altre cause al corpo, a senso di quanto fu disposto col n. 15 (ultimo comma) della menzionata circolare n. 164.

Nessuna assegnazione suppletiva dovrà invece essere fatta alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo (batterie) e si lasceranno in conseguenza scoperti i vuoti che esistessero nelle quote fissate per dette armi.

14. Essendosi constatato che furono in passato assegnati ai reggimenti bersaglieri uomini che risultarono poi inadatti ai servizi affidati ai reggimenti stessi, questo Ministero prescrive che i comandanti di distretto si assicurino, mediante attento esame, che gli uomini da destinare ai bersaglieri siano effetti-

vamente provvisti di tutti i requisiti fisici stabiliti dal § 59 dell'*Atto* 160 del 1896.

15. Nelle tabelle numeriche d'assegnazione di cui è parola al precedente n. 12 saranno indicate le quote che, per effetto della 1ª serie di varianti (1° agosto 1898) alle tabelle di reclutamento e di mobilitazione, i distretti di complemento delle truppe alpine dovranno fornire alle truppe medesime.

Tali quote saranno stabilite distintamente per ciascuno dei battaglioni che devono ricevere reclute dai distretti predetti e questi, nel somministrarle, dovranno seguire lo stesso procedimento prescritto dal 1° comma del § 61 dell'*Atto* n. 160 del 1896 pei distretti di reclutamento, dovranno cioè dare la preferenza prima agli uomini dei mandamenti montani, poi a quelli dei mandamenti da considerarsi come montani ed infine a quelli dei mandamenti di collina.

In caso di deficienza, dovranno seguire le norme indicate nel 2° comma del menzionato paragrafo, vale a dire rivolgersi agli altri distretti che concorrono al reclutamento dello stesso battaglione perchè suppliscano, potendo, alla deficienza con gli uomini che avessero disponibili per gli alpini nel territorio di reclutamento del battaglione medesimo.

16. Le assegnazioni all'artiglieria da costa saranno eseguite colle norme seguenti in luogo di quelle stabilite col § 68 dell'*Atto* 17 del 1898, le quali saranno in conseguenza applicate soltanto per l'artiglieria da fortezza:

All'*artiglieria da costa* verranno assegnati militari larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da m. 1,67 a m. 1,82, di mestiere muratori ed affini, operai in legno, operai in ferro e, nella proporzione del 10 % dell'intera quota, studenti e professionisti.

Saranno pure assegnati da ciascun distretto uno o due militari pratici di telefonia.

I comandanti dei distretti militari, nell'effettuare l'assegnazione all'artiglieria da costa, avranno cura di limitare il numero degli analfabeti, ed a tale uopo provvederanno perchè i militari da destinarsi a tale specialità d'artiglieria i quali sappiano leggere e scrivere siano almeno nella proporzione del 60 % dell'intera quota (comprendendo in tale percentuale anche gli studenti e professionisti), salvo l'eccezione che segue per i distretti della Sardegna.

Ove non sia possibile di completare la quota fissata con militari aventi i requisiti d'istruzione letteraria suaccennati, i distretti potranno transigere di uno o due centimetri sui

limiti di statura (anche di quattro per gli studenti e professionisti), sia scendendo al disotto del minimo sia superando il massimo stabilito.

I distretti militari della Sardegna, ove non possano, per insufficienza di militari aventi i requisiti di cui al comma precedenti, fornire all'artiglieria da costa l'intera quota ad essi attribuita, potranno transigere sulla statura, scendendo sino ad un minimo di m. 1,58 e, se del caso, anche sulla robustezza fisica e sulla idoneità professionale. Procureranno però che gli uomini i quali sappiano leggere e scrivere siano almeno nella proporzione del 50 % compresi parimenti gli studenti ed i professionisti.

17. L'assegnazione alle brigate telegrafisti del 3° reggimento del genio pel servizio di trasmettitori sarà effettuato colle seguenti norme in sostituzione di quelle fissate nel 1° comma del § 72 e nel § 73 dell'*Atto* 17 del 1898:

Tutti i distretti destineranno alle brigate anzidette in qualità di trasmettitori gli uomini che comprovino, mediante certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono servizio, di essere telegrafisti *dello Stato* o *delle ferrovie*, qualunque siano la loro statura e gli altri requisiti fisici.

Potendo avvenire che con gli uomini predetti non si giunga a completare le quote occorrenti di telegrafisti, tutti i distretti terranno a disposizione del comandante del 3° reggimento genio i militari che soddisfano alle condizioni di statura stabilite per gli zappatori e che, perchè possiedono cognizioni di telegrafia o perchè sono studenti, impiegati e simili, danno affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti frequentando le relative scuole presso il detto reggimento.

Tutti i distretti segnaleranno poi telegraficamente al comandante del menzionato reggimento:

a) il numero e la ferma dei militari assegnati, giusta il 2° comma del presente numero;

b) il numero e la ferma di quelli tenuti a disposizione, a senso del 3° comma del numero stesso.

Il telegramma da inviarsi al cennato comandante dovrà essere del seguente tenore:

« Telegrafisti assegnati con ferma due anni N. . . . . ; con « ferma tre anni N. . . . . .

« Tenuti a disposizione con ferma due anni N. . . . . ; con « ferma tre anni N. . . . . ».

Il detto comandante, riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se i militari di cui alla

lettera *b*) dovranno, oppur non, essere assegnati alle brigate telegrafisti del reggimento e, ove occorra, in quale proporzione. Quelli che non dovranno ricevere tale destinazione saranno dai distretti distribuiti tra le altre armi e specialità di servizio secondo la loro speciale attitudine.

18. I distretti che, a mente del 2° e del 3° comma del § 72 dell'*Atto* 17 del 1898, dovranno fornire al 3° reggimento del genio gli uomini occorrenti pei servizi accessori delle brigate telegrafisti, comprenderanno tra tali uomini qualche trombettiere.

19. Alla brigata lagunari del 4° reggimento genio saranno dai comandanti dei distretti di reclutamento della brigata stessa assegnati tutti gli uomini abili alla specialità del servizio lagunare, e specialmente i gondolieri, senza esigere nei medesimi il possesso di speciali requisiti di statura o della vista.

Pei detti uomini non dovrà quindi più eseguirsi l'accertamento della facoltà visiva stabilito dal § 79 *bis* dell'*Atto* n. 17 del 1898.

20. Gli uomini da assegnare alla brigata ferrovieri del genio dovranno invece soddisfare, oltre alle condizioni di mestiere e, talvolta, di statura all'uopo stabilite, anche a quelle della facoltà visiva indicate nel § 79 *bis* e richiamate nel § 85 *bis* dell'*Atto* n. 17 del 1898.

L'accertamento relativo dovrà però essere fatto con metodi alquanto diversi da quelli prescritti nei paragrafi stessi.

Più precisamente, presso i distretti gli ufficiali medici si accerteranno dell'integrità dell'acutezza visiva dei militari proposti per l'assegnazione alla brigata stessa e, nei casi dubbi, i detti militari saranno inviati all'ospedale militare prossimiore. Quelli i quali risultino deficienti di *cisus* saranno assegnati alle armi e specialità per cui posseggono attitudine.

Presso i distretti si farà pure un esame del senso cromatico per mezzo di tavole ottotipiche colorate (De Wecker, ecc.), ma tale esame avrà solo valore indiziario, giacchè esso si eseguirà poi con ogni rigore quando i militari saranno giunti alla sede della brigata ferrovieri.

Quest'ultimo esame, oltre quello relativo all'acutezza ed al campo visivo, verrà praticato nell'ospedale militare di Torino con tutti quei mezzi che la scienza odierna suggerisce, da una commissione composta dell'ufficiale medico del corpo e di due altri ufficiali medici di grado non inferiore a quello di capitano, scelti preferibilmente tra quelli che hanno seguito il corso di clinica oculistica.

21. Le disposizioni date nel § 80 ultimo comma dell'*Atto* n. 160 del 1896 circa la esclusione dall'assegnazione alle brigate minatori del 5° reggimento genio degli individui di cattivi precedenti in materia penale o politica si intendono estese anche alle brigate telegrafisti ed alla brigata specialisti del 3° reggimento genio, alla brigata ferrovieri del genio ed alle compagnie operai d'artiglieria.

22. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento quelli esercenti i mestieri di litografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, tornitori in legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i polveristi ed i meccanici elettricisti.

23. I distretti i quali non abbiano operai la cui assegnazione, a senso del penultimo comma del § 88 dell'*Atto* n. 17 del 1898, è regolata dal Ministero, dovranno dare di ciò comunicazione al Ministero stesso, per opportuna sua norma.

24. Gli operai i quali, nell'atto della loro presentazione al distretto, dichiarino di esercitare uno dei mestieri pei quali l'assegnazione è fatta direttamente dal Ministero, giusta la disposizione richiamata nel numero precedente, ma che, nell'esperimento pratico cui debbono essere sottoposti, vengano invece giudicati idonei in uno dei mestieri pei quali l'assegnazione deve essere regolata dai distretti, in applicazione del terz'ultimo comma del § 88 dell'*Atto* n. 17 del 1898, non dovranno, come talvolta si è verificato negli scorsi anni, essere tenuti a disposizione del Ministero, spettando ai distretti di determinare senz'altro sulla loro sorte.

Gli operai, che, per eseguire il lavoro di saggio, debbono essere avviati ad una direzione, sezione staccata o stabilimento di artiglieria, in città diversa da quella in cui ha sede il distretto, saranno da questo soddisfatti di indennità di trasferta per l'andata ed il ritorno e per il giorno di permanenza nella città in cui l'esperimento viene eseguito, senza che, perciò, debba aver luogo l'aggregazione ad uno dei reparti indicati nel § 90 dell'*Atto* 17 del 1898.

25. Nella designazione personale degli uomini da assegnare alle compagnie di sanità come aiutanti, i distretti, a parziale

modificazione di quanto è disposto nel § 100 dell'*Atto* 17 del 1898, subito dopo ai laureati in medicina ed ai patentati in farmacia e odontalgia, daranno la preferenza ai militari che hanno compiuto il 3° anno di farmacia ed agli studenti in medicina, in farmacia e in odontalgia. Dopo di essi assegneranno i flebotomi, gli ascritti alla carriera ecclesiastica (dando la precedenza a quelli insigniti degli ordini maggiori, cioè da suddiacono in su); gli uomini che hanno nozioni pratiche di farmacia o di flebotomia, i droghieri, gli studenti in genere ed infine tutti coloro che, sapendo bene leggere e scrivere, si presume possano disimpegnare convenientemente le funzioni di aiutante di sanità.

26. Come nel decorso anno, taluni distretti saranno incaricati, con speciale disposizione inserita nelle tabelle preventive di assegnazione, di destinare alle compagnie di sanità un certo numero di muratori, falegnami, arrotini di fino, barbieri e cuochi.

Una particolare attenzione dovrà portarsi nella scelta dei cuochi, considerato che il servizio ad essi affidato negli stabilimenti sanitari militari interessa direttamente l'igiene degli ammalati. Conseguentemente, i distretti incaricati si assicureranno, con tutti quei mezzi che riterranno opportuni, che gli uomini da assegnare alle compagnie di sanità in qualità di cuochi posseggano la voluta idoneità nel loro mestiere.

27. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sanità degli arrotini di fino e dei cuochi, a senso del numero precedente, i distretti presso i quali rimasero disponibili uomini di detti mestieri che, per essere in eccedenza alle quote stabilite, non poterono trovar posto nelle compagnie stesse, tratterranno tali uomini a disposizione e li segnaleranno subito al Ministero.

I distretti invece che, per insufficienza di elementi aventi i requisiti adatti, non poterono completare le quote stabilite per gli arrotini di fino e per i cuochi, indicheranno subito al Ministero il numero delle deficienze verificatesi.

I distretti infine che poterono completare la quota assegnando tutti i richiedenti daranno di ciò egualmente avviso al Ministero.

Le segnalazioni di cui sopra saranno fatte nel modo indicato nel successivo n. 31.

28. Nell'intento di regolare con più uniformi criteri le assegnazioni dei macellai alle compagnie di sussistenza, questo Ministero determina che l'accertamento del grado di abilità degli aspiranti, prescritto dal § 111 dell'*Atto* 160 del 1896, sia

sempre fatto per mezzo di un esperimento pratico da eseguirsi presso una macelleria privata.

L'esito di tale esperimento dovrà essere espresso colle classificazioni di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*.

29. Anche per gli uomini aspiranti all'assegnazione alle compagnie di sussistenza come panattieri il risultato dell'esperimento prescritto dal § 107 dell'*Atto* 160 del 1896 dovrà essere espresso colle classificazioni indicate nel numero precedente e, conseguentemente, i consegnatari dei panifici militari dovranno negli elenchi nominativi riguardanti i militari anzidetti indicare il risultato in parola colle denominazioni di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*.

30. Pei lavandai e pei materassai occorrenti alle compagnie di sussistenza i comandanti di distretto si atterranno alle norme indicate nel precedente n. 27 per gli arrotini di fino e pei cuochi da assegnare alle compagnie di sanità e faranno quindi al Ministero le conseguenti segnalazioni.

31. Le comunicazioni che i comandanti di distretto debbono fare al Ministero a senso del § 101 dell'*Atto* 17 del 1898 e del § 114 dell'*Atto* 160 del 1896 circa le compagnie di sanità e quelle di sussistenza saranno fatte per elenco nominativo, anzichè numericamente per telegramma.

Nell'elenco riguardante gli uomini disponibili per le compagnie di sanità si indicheranno, oltre la ferma, anche i titoli di studio o professionali degli aspiranti, attenendosi per detti titoli alle denominazioni accennate nel precedente n. 25. Per gli aiutanti si indicherà inoltre quali siano quelli che abbiano dichiarato di essere disposti ad accettare anche la destinazione in qualità di infermieri, a senso del § 100 lettera *a*) dell'*Atto* n. 160 del 1896. Nell'elenco stesso si indicheranno infine gli arrotini di fino ed i cuochi, a mente del precedente n. 27.

Nell'elenco riflettente i militari disponibili per le compagnie di sussistenza si indicherà, oltre la ferma ed il mestiere, anche la classificazione di merito ottenuta dagli aspiranti nell'esperimento, e si comprenderanno i lavandai ed i materassai in relazione al disposto col n. 30.

32. Gli uomini assegnati dai distretti alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i prefati direttori verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 152 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

33. Le segnalazioni che, giusta i §§ 83 e 92 dell'*Atto* 160 del 1896, il § 89 dell'*Atto* 17 del 1898 e i n. 17, 27 e 30 della presente circolare, debbono essere fatte al Ministero, al comandante del 3° reggimento genio ed a quello della brigata ferrovieri, saranno effettuate, per gli uomini che non si presentano al proprio distretto di leva, soltanto dal distretto di presentazione, il quale però avrà cura di informare il distretto di leva sia dell'avvenuta segnalazione, sia delle disposizioni che dal Ministero o dai predetti comandanti verranno date a riguardo dei militari di cui trattasi.

Nel fare le segnalazioni onde è caso dovrà sempre indicarsi il distretto al quale gli uomini cui le segnalazioni stesse si riferiscono appartengono per fatto di leva.

Norme amministrative.

34. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti distribuiti dai distretti ai militari da inviare ai corpi.

35. I militari che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane dei giorni stabiliti nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perdono il diritto alla indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

36. I comandanti di divisione, nei casi ritenuti necessari, potranno provvedere perchè, oltre al personale di truppa di cui al 3° comma del § 2396 del regolamento d'amministrazione, siano pure temporaneamente comandati presso i distretti sottuf-

ficiali per il disbrigo dei maggiori lavori di scrittura inerenti all'amministrazione dei militari chiamati alle armi.

37. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere le reclute spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre i 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

38. Per semplificare l'amministrazione delle reclute presso i distretti e mettere le reclute stesse al più presto sotto il comando degli ufficiali dei corpi cui saranno assegnate, il Ministero ha determinato che per questa chiamata sia costituita presso ciascun distretto, in via d'esperimento, una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutti i militari chiamati alle armi.

Pel ricevimento e il trattamento di questi si osserveranno perciò le norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti) solo in quanto non sia diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

39. La compagnia provvisoria sarà comandata da uno dei capitani addetti al distretto e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni, cioè:

a) uno sotto la diretta dipendenza del comandante della compagnia, per gli uomini non ancora assegnati ai corpi, per quelli assegnati ai corpi che non dovevano inviare ufficiali a riceverli e per quelli appartenenti per fatto di leva ad altri distretti;

b) tanti plotoni, per gli altri uomini, quanti sono i rispettivi corpi di assegnazione, sotto il comando, ciascuno, dell'ufficiale delegato a ricevere gli uomini.

L'operazione dell'assegnazione ai corpi dovrà essere fatta nel modo più sollecito e così i corrispondenti passaggi dal primo agli altri plotoni.

40. Il comandante della compagnia si varrà dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione dei militari (distribuzione del pane e del rancio, pagamento degli assegni, ecc.), accentrando in sè soltanto la parte contabile.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo degli uomini per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

41. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito

al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 dell'Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento di amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappelli e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

42. Per l'amministrazione delle reclute sarà compilato in duplice copia, un solo ruolino di posizione mod. 221.

Così pure la compagnia provvisoria terrà un complessivo giornale di contabilità mod. 718 e compilerà un solo foglio paga mod. 719 secondo il disposto del § 2399 del regolamento d'amministrazione.

43. La distribuzione degli oggetti di corredo alle reclute sarà fatta per cura dei comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti nell'art. 327 del succitato regolamento; se non che i *fogli di vestizione* ed i *buoni di prelevamento degli oggetti di corredo* verranno presentati, firmati dai comandanti di plotone, per mezzo del comandante della compagnia, che vi apporrà il suo *visto*.

44. Compiuto l'invio delle reclute ai corpi e sistemati i relativi conti, i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) una particolareggiata relazione sui risultati dell'esperimento del nuovo sistema per l'amministrazione delle reclute, esprimendo il loro avviso in merito e suggerendo ad un tempo quei miglioramenti che riputassero opportuni.

Disposizioni matricolari.

45. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della istruzione per le matricole.

46. Per i militari della leva sulla classe 1879 assegnati all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della istruzione matricolare, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per i militari, però, che chiesero volontariamente di servire in cavalleria (n. 3 della circolare n. 164 del 1899) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da essi assunta, onde risulti, anche a matricola, che essi rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare.

Invio ai corpi.

47. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo VII della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli assegnati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno però dai distretti interessati diretti a Piacenza.

48. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato nel giorno 2 aprile prossimo, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

Pei distretti che devono chiamare la seconda parte delle reclute nei giorni 5 e 6 aprile l'invio di esse ai corpi sarà iniziato nel dì 10 aprile.

49. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute dei militari. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 149 dell'istruzione complementare

al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendoli al distretto, di quei militari che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie.

50. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare militari di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero dei militari stessi siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Rendiconto delle assegnazioni.

51. Nella considerazione che il secondo periodo della leva sulla classe 1879 terminerà poco tempo dopo la chiamata alle armi indetta colla presente circolare e che non è, perciò, necessario che i comandanti di distretto inviino due volte, a breve distanza l'una dall'altra, la tabella delle assegnazioni fatte ai corpi del regio esercito, come sarebbe prescritto dai §§ 124 e 125 dell'*Atto* 17 del 1898, questo Ministero, a semplificazione dei lavori affidati ai distretti, determina che nello specchio modello *A*, da inviarsi otto giorni dopo la partenza delle reclute pei corpi, al Ministero ed ai comandanti di corpo d'armata, sia omessa la 1ª parte, quella cioè relativa alla distribuzione del contingente tra i corpi, e venga indicata soltanto la 2ª, vale a dire la dimostrazione complessiva del risultato della chiamata alle armi.

Il modello A^{bis}, da trasmettersi otto giorni dopo la chiusura della leva, sarà invece compilato al completo tanto nella 1ª quanto nella 2ª parte.

52. Nei detti modelli *A* e *A bis* dovranno essere compresi tutti gli uomini che nella data alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello *A* e termine del 2° periodo della leva pel modello *A bis*) risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1879 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione dei documenti in parola i comandanti di distretto dovranno prendere per punto

di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla circolare litografata n. 21221 del 19 settembre 1899, aumentato del numero degli uomini arruolati nella categoria stessa durante il 2° periodo della corrente leva.

Qualora, insieme coi militari di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed avviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come ad esempio militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in speciali modelli *A* e *A bis*.

53. Per le ragioni indicate nel numero precedente, nei menzionati modelli *A* e *A bis* dovranno essere compresi anche gli uomini della classe 1879 stati chiamati alle armi colla circolare n. 164 del 1899, benchè di essi sia stato già inviato il rendiconto a questo Ministero.

54. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi prescritta dal § 124 dell'*Atto* 17 del 1898 i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero dei militari i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo e nell'artiglieria da montagna, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi e specialità. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° il numero dei militari ai quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 35 della presente circolare;

3° il numero dei militari i quali, quantunque assegnati d'*autorità* alla cavalleria, a senso del n. 15 lettera *a*) della circolare 164 del 1899, perchè compresi nella 1ª metà del contingente del rispettivo mandamento, furono poi ammessi, in ragione del numero d'estrazione, alla designazione per la ferma di due anni, in conseguenza delle disposizioni date col n. 2 lettera *c*) della circolare n. 7 del 25 gennaio u. s.

Il Ministro — PELLOUX.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1879.

A seconda degli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1879 sia per ragione di età che quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1879 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1879.

2. Gli uomini della classe 1879 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa ed i volontari ritardatari di classi precedenti che intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il 26 marzo, dovendo da tale giorno decorrere la loro ferma speciale di un anno.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni

dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. I militari che si trovano *nel comune in cui ha sede questo distretto* si presenteranno direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provvisti, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . .

Tutti gli altri si presenteranno al *sindaco del comune di residenza* nei giorni fissati nella terza colonna della tabella che fa seguito al presente manifesto per essere riuniti in drappelli ed avviati, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi muniti del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. I militari chiamati sotto le armi che avessero smarrito tale foglio dovranno egualmente presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, li munirà del foglio di riconoscimento (mod. 22 del catalogo) che tenga luogo di quello.

8. I militari che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

9. Quando esista ferrovia, i drappelli di militari dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza gli scontrini pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata ai militari da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, i militari che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza lo scontrino pel viaggio a

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno* anche le parole « per mare. »

tariffa militare; ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (1).

10. I sindaci regoleranno la partenza dei militari chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio seguente.

11. Tosto giunti a questo distretto i militari chiamati alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelli che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelli residenti in altri mandamenti, i quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 6 e 8 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza.*

Tali indennità saranno però pagate soltanto ai militari che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

12. I militari della classe 1879 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese di permanenza alle armi.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 26 marzo qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

13. I militari chiamati alle armi che aspirassero al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno:*

« Per le traversate di mare i militari saranno sempre provvisti degli scontrini per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa. »

ad università possono presentare fin d'ora i documenti necessari per ottenerlo; e se non lo facessero prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. I militari i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quei militari che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi siccome assimilati alle università del regno.

15. I militari che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1880 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. I militari che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che si iniziarono il 1° dicembre 1899, domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno esclusi dalla chiamata stessa e lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi del p. v. autunno.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di ar-

tiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai e mugnai, sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, d'un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui sono o furono addetti, da cui risulti la loro qualità, od il mestiere da essi esercitato e, occorrendo, il grado della loro abilità.

18. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto otto mesi di servizio e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, al più giovane fosse applicabile la disposizione del § 692 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterebbe il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto otto mesi di servizio.

19 La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune	Giorni d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

Li . . . . . 1900.

[L COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti dai distretti a ciascun militare di leva.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti guarniti (1)	1
Cucchiai	1
Gavette (2)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1

(1) *Fez* ai bersaglieri.
(2) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna; *piccole* a quelli assegnati alle armi o specialità a cavallo; a tutti gli altri saranno somministrate di preferenza, fino ad esaurimento, gavette grandi in luogo di quelle piccole.

AVVERTENZE.

1. Ai militari, che per ragione d'igiene ne avessero necessità, sarà altresì distribuito *1 farsetto a maglia*. Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia*, *1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi*, *1 paio scarpe*. Per quelli destinati alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

2. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) i *berretti* da armi speciali ed i *berretti fez* verranno prelevati dai più vicini depositi dei reggimenti che ne fanno uso, eccettuati però i *berretti fez* occorrenti ai distretti di Cagliari e Sassari che saranno prelevati dal deposito speciale di Caprera;

b) gli altri oggetti, d'uso comune, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria di linea o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette grandi*, occorrenti per la distribuzione ai militari assegnati all'artiglieria da montagna, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona, nonchè quelli di Cagliari e Sassari, si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

3. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

4. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899.

5. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del Regolamento di amministrazione.

6. La *coperta da campo* sarà somministrata alle reclute colle norme del § 2424 del Regolamento precitato. Però, avuto riguardo al limitato equipaggiamento ad esse assegnato, i distretti la distribuiranno anche a quelle che per recarsi a destinazione non abbiano a far traversate di mare o passar notti in ferrovia.

7. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 1 e la coperta da campo.

8. Per le *calzature* i corpi terranno presenti le disposizioni dell'*Atto* 79 della *Raccolta*.

9. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti ai militari di leva per conto diretto del corpo; però la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario dei distretti.

10. I corpi che si trovassero ad avere quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni* le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

11. Le robe nuove saranno scelte tra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente di tenere più oltre in magazzino.

12. Per l'invio alle famiglie delle reclute degli *abiti da borghese* si osserveranno le norme della *Decisione di massima* n. 1 del corrente anno (dispensa 2ª del *Giornale militare*, parte 1ª).

N. **21 — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 febbraio.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa avranno luogo quest'anno nei poligoni e nei periodi di tempo specificati dallo specchio *A*, annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna eseguirà l'intera sua scuola di tiro in montagna con norme speciali direttamente emanate dal Ministero alle autorità interessate.

3. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo; gli specchi *C* e *D* rispettivamente quelle assegnate alle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa.

4. Le prime 8 brigate d'artiglieria da fortezza — colle eccezioni di cui al seguente comma 5 — ultimata la scuola di tiro si recheranno direttamente ai rispettivi forti di sbarramento per attendere colà alle esercitazioni estive ed ai tiri d'artiglieria, seguendo le apposite norme che verranno loro comunicate dai comandanti d'artiglieria da cui gli sbarramenti dipendono.

5. Le compagnie da fortezza 7ª, 11ª, 13ª, 20ª, 22ª e 25ª eseguiranno tutte le loro esercitazioni di tiro nei rispettivi sbarramenti; le compagnie 8ª, 12ª e 21ª le eseguiranno invece tutte ai poligoni, facendo ritorno alle rispettive sedi al termine del periodo assegnato per l'esercitazione della scuola di tiro.

6. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio nel periodo fra il 17 settembre ed il 15 ottobre sono destinate: la compagnia 31ª della 9ª brigata da fortezza e la 34ª della 10ª, che dovranno giungere al poligono di S. Maurizio nel giorno 15 settembre. Ultimato il loro servizio al detto poligono le due compagnie precitate faranno ritorno alla loro sede ordinaria.

7. Tanto nell'andata ai poligoni quanto nel ritorno le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria. I movimenti dei comandi e riparti d'artiglieria da fortezza e da costa saranno invece eseguiti per ferrovia.

8. I comandanti di corpo d'armata potranno disporre che i reggimenti d'artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, in relazione colle esigenze di accantonamento nel percorso dei singoli itinerari.

9. I comandanti d'artiglieria stabiliranno la formazione in materiale delle dipendenti batterie.

10. Durante le scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa i servizi per il traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno — rinforzata all'occorrenza con quadrupedi e personale d'altri reparti — in ciascuno dei poligoni di S. Maurizio, Cecina, Bracciano e Piazza Armerina. Ai detti servizi provvederanno i comandi di corpo d'armata: I (per S. Maurizio), VIII (per Cecina), IX (per Bracciano) e XII (per Piazza Armerina).

11. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni che saranno emanate dai comandanti di corpo d'armata.

Il Ministro — PELLOUX.

SPECCHIO **A**.

POLIGONI	RIPARTI D'ARTIGLIERIA	DATA arrivo	DATA partenza	*Annotazioni*
S. Maurizio . .	4ª brigata fortezza	4 giugno	29 giugno	La scuola di tiro delle quattro brigate da fortezza sarà diretta dal colonnello DANIONE cav. Tito.
	5ª id. id.			
	6ª id. id.			
	7ª id id.			
	9° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	24 luglio	
	17° id. id. . . .	26 luglio	18 agosto	
	Scuola applicazione artigl. e genio.	17 setemb	13 ottobre	
Lombardore . .	11° reggimento artiglieria . . .	13 maggio	7 giugno	Una batteria da 9 del 6° reggimento, formata su 6 pezzi e 3 cassoni, rimarrà al poligono fino al 15 agosto a disposizione dell'accademia militare.
	23° id. id. . . .	9 giugno	4 luglio	
	6° id. id. . . .	6 luglio	30 luglio	
	Accademia militare	1° agosto	15 agosto	
Gossolengo . .	16° reggimento artiglieria . . .	28 maggio	22 giugno	
	5° id. id . . .	24 giugno	19 luglio	
	4° id. id. . . .	21 luglio	15 agosto	
Somma	Reggimento artiglieria a cavallo .	25 giugno	30 luglio	
Spilimbergo . .	8° reggimento artiglieria. . . .	3 maggio	27 maggio	L'alta direzione della 1ª muta sarà affidata al comandante d'artiglieria di Verona, quella della 2ª muta al comandante d'artiglieria di Bologna e quella della 3ª al comandante d'artiglieria di Genova.
	20° id. id.			
	3° id. id.	29 maggio	22 giugno	
	14° id. id.			
	15° id. id.	24 giugno	18 luglio	
	21° id. id.			

Porto-Corsini .	1° reggimento artiglieria. . . . 7° id. id.	20 maggio 10 giugno	14 giugno 10 luglio	
Cecina	19° reggimento artiglieria. . . .	8 maggio	2 giugno	La scuola di tiro delle quattro brigate da fortezza sarà diretta dal colonnello CONARA cav. Giovanni e quella delle quattro brigate da costa dal tenente colonnello CAMPANELLI cav. ARTURO.
	1ª brigata da fortezza. . . . . 2ª id. id.	4 giugno	29 giugno	
	3ª id. id.			
	8ª id. id.			
	1° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	26 luglio	
	7ª brigata da costa.	1° settem.	15 settem.	
	10ª id. id.			
	8ª id. id.	16 settem.	30 settem.	
	11ª id. id.			
Nettuno . . .	13° reggimento artiglieria. . .	1 maggio	26 maggio	
	18° id id.	28 maggio	22 giugno	
	16° id. id.	24 giugno	19 luglio	
Bracciano. . .	12° reggimento artiglieria. . . .	24 maggio	18 giugno	
	24° id. id.	28 giugno	23 luglio	
	9ª brigata da fortezza			La scuola di tiro delle tre brigate da fortezza sarà diretta dal colonnello QUARANTESI cav. Alessandro e quella delle tre brigate da costa dal colonnello BACCOS cav. Serafino.
	10ª id. id.	4 agosto	10 settem.	
	11ª id. id.			
	1ª id. da costa.			
	2ª id. id.	15 settem.	30 settem.	
	6ª id. id.			
Piazza Armerina	22° reggimento artiglieria. . . .	14 luglio	18 agosto	La scuola di tiro delle tre brigate da costa sarà diretta dal colonnello MARIANI cav. Felice
	3ª brigata da costa			
	4ª id. id.	15 settem.	30 settem.	
	5ª id. id			
Maddalena . .	36ª compagnia da fortezza . . .	15 settem.	30 settem.	La scuola di tiro sarà diretta dal colonnello AMARETTI cav. Carlo.
	9ª brigata da costa			

SPECCHIO **B**

MUNIZIONI *per i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

MUNIZIONI	Per ogni batteria			Per ogni plotone allievi sergenti o allievi ufficiali
	da campagna	a cavallo	da montagna	
Granate	80	20	—	—
Shrapnels a diaframma	300	400	400	100
Scatole a metraglia . .	6	6	6	6

a) Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 80 cartocci da salve di filite.

b) Per l'esecuzione dei tiri a proietto, s'impiegheranno esclusivamente cartocci di filite.

c) I colpi assegnati ai riparti d'istruzione dei reggimenti di corpo d'armata saranno promiscui pei due calibri e nella proporzione che verrà determinata dal comandante del reggimento.

SPECCHIO **C**

MUNIZIONI *per le brigate d'artiglieria da fortezza.*

MUNIZIONI	A ciascuna compagnia	A ciascun plotone allievi ufficiali o allievi sergenti	A ciascuna muta	*Annotazioni*
Granate da 21	10	—	—	
Granate da 15	30	15	—	
Granate da 12	40	15	—	
Granate da 9	40	20	—	
Shrapnels da 21.	10	—	—	
Shrapnels da 15.	20	10	—	
Shrapnels da 12.	40	20	—	
Shrapnels da 9 (a diaframma)	20	20	—	Da spararsi col cannone.
Shrapnels da 7 (a diaframma)	20	20	—	Da spararsi col cannone da montagna.
Scatole a metraglia da 12 .	—	—	20	
Scatole a metraglia da 9 .	—	10	20	
Scatole a metraglia da 7 .	—	10	—	Da spararsi col cannone da montagna.
Cartucce a pallottola per mitragliatrici a due canne .	1000	200	—	

a) Pei riparti che eseguiscono esercizi di tiro agli sbarramenti sono assegnati 100 colpi per ciascuna delle compagnie riunite in brigata, ed 80 per quelle altre che vi si trovano isolate; e tali munizioni saranno detratte da quelle assegnate col presente specchio.

b) Per le munizioni da assegnarsi alla 36ª compagnia da fortezza saranno impartite speciali disposizioni dal Ministero.

SPECCHIO **D**

MUNIZIONI *per le brigate d'artiglieria da costa.*

MUNIZIONI	A ciascuna compagnia	A ciascun plotone allievi ufficiali o allievi sergenti	*Annotazioni*
Granate da 21	10	—	
Granate da 15	25	10	Da sparasi col cannone da 15.
Granate da 12	25	10	
Shrapnels da 21. . . .	10	—	
Shrapnels da 15. . . .	15	—	Da sparasi col cannone da 15.
Shrapnels da 12. . . .	15	10	

Per le munizioni da assegnarsi alla 9ª brigata d'artiglieria da costa il Ministero si riserba di impartire speciali disposizioni alle autorità interessate.

N. **22.** — **Stabilimenti balneari e idropinici e bagni marini.** — (Segretariato generale). 23 febbraio.

1. In conformità di quanto è disposto al § 29 delle Norme per il servizio balneotermale, ecc. (allegato n. 2 al regolamento del servizio sanitario militare), il Ministero determina, che, nella ventura stagione estiva, siano aperti gli stabilimenti balneari e idropinici, ed abbiano luogo i bagni marini nelle epoche fissate dallo specchio seguente:

STABILIMENTI MILITARI BALNEARI E IDROPINICI	1ª MUTA		2ª MUTA		3ª MUTA		4ª MUTA		5ª MUTA		6ª MUTA		7ª MUTA	
	giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura	
	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo
Acqui . . .	1° giu	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug.	21 lug.	25 lug.	8 ag.	12 ag.	26 ag.	30 ag.	13sett.	16sett.	30sett.
Ischia . .	1° giu.	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug.	21 lug	25 lug	8 ag	12 ag.	26 ag.	30 ag	13sett	16sett.	30sett.
Casciana. .	7 lug.	21 lug.	25 lug	8 ag.	12 ag.	26 ag.								
Recoaro . .	20 giu.	9 lug.	13 lug.	1° ag.	5 ag.	24 ag.	28 ag.	16sett.						
Salsomaggiore . .	1° giu.	15 giu.	19 giu.	3 lug	7 lug	21 lug.	25 lug.	8 ag.	12 ag.	26 ag.	30 ag.	13sett.	16sett	30sett

Città marittime. — I bagni marini avranno luogo pei soli militari di truppa dal 1° luglio al 31 agosto, in una o due mute di 30 giorni l'una.

2. In attesa della ristampa delle norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino (allegato n. 2 al regolamento sul servizio sanitario militare) si ritiene utile stabilire fin d'ora alcune modificazioni che verranno in esse norme apportate ed a cui dovranno attenersi per le proposte del corrente anno i comandanti di corpo e gli ufficiali medici:

a) le visite mediche e conseguenti proposte avranno luogo dal 1° al 15 marzo, per modo che gli elenchi mod. 458 pervengano al direttore di sanità non più tardi del 20 marzo;

b) gli elenchi 458 e 459 dovranno pervenire direttamente all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 1° aprile;

c) le proposte suppletive non sono ammesse, pei corpi, che sino al 20 aprile;

d) nelle proposte per gli uomini di truppa dovrà, per ciascuno di essi, nella colonna annotazioni dei mod. 458 e 459 essere notato come prima particolarità (§ 45 delle norme): *deve essere congedato nell'anno*, oppure: *non deve essere congedato nell'anno.*

3. Gli ufficiali medici, quando devono proporre impiegati civili, avvertiranno di far conoscere il disposto del § 3 delle norme circa l'ordine di preferenza, significando che l'ammissione è sempre condizionata alla clausola *se vi sarà posto*, ammenochè preferiscano l'ammissione in qualità di *esterni*, di cui allo stesso § 3.

4. Allo scopo di limitare per quanto è possibile le domande di cambio di muta, i comandanti di corpo, capi di ufficio e di servizio, nel trasmettere al direttore di sanità gli elenchi 458, indicheranno, *in foglio a parte*, per ciascun proposto le epoche in cui il medesimo per ragioni di servizio non potrebbe assentarsi dal corpo: tale parere verrà trasmesso dal direttore di sanità all'ispettorato di sanità, il quale, compatibilmente colle esigenze mediche della malattia, ne terrà calcolo nell'assegnazione definitiva delle mute.

5. Per i giorni di arrivo e di partenza dagli stabilimenti e per gli altri dati amministrativi, rimangono in vigore le norme emanate colla circolare n. 68 del 1899 (n. 2 a n. 12).

6. Per le ammissioni degli impiegati civili dello Stato si procederà nel seguente modo:

Le domande saranno rivolte, per mezzo del rispettivo capo

d'ufficio o di servizio, al direttore dello stabilimento sanitario militare più vicino (ospedali principali, succursali e infermerie di presidio), il quale fisserà il giorno e l'ora per procedere alla visita medica, e quindi trasmetterà il mod. 458 e la dichiarazione medica al proprio direttore di sanità.

In mancanza di ospedale militare od infermeria presidiaria vicini, o per difficoltà a recarvisi, la domanda potrà essere rivolta al comandante del presidio o del distretto locale, che provvederà per la visita medica e trasmetterà quindi le relative proposte al direttore di sanità.

Il tempo utile per tali domande è quello fissato per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e cioè dal 1° al 15 marzo.

Tranne casi d'urgenza non sono ammesse proposte suppletive per gli impiegati civili.

Per stabilire la quota dovuta per la cura a mente del quarto capoverso del § 3 delle norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino, gli impiegati civili dovranno anche presentare al direttore dello stabilimento balneare un certificato del rispettivo capo d'ufficio o di servizio, di recente data, e indicante la quota mensile di stipendio, percepito dall'impiegato, non computando i sessenni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **23**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1901**. — (Segretariato generale). — 23 febbraio.

A mente del § 147 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente, dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1901.

Il Ministro — PELLOUX.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il				
Carabinieri reali.	15 genn. 1899	30 genn 1898	30 agos. 1892	26 lugl. 1891	30 genn. 1898
Fanteria	27 ottob. 1897	8 lugl. 1897	9 nov. 1889	11 ottob 1889	9 genn. 1898
Cavalleria	29 dic. 1898	19 mag. 1898	2 nov. 1890	8 nov. 1890	27 genn. 1898
Artiglieria	10 agos. 1898	15 ottob. 1895	14 ottob. 1887	12 nov. 1889	9 genn. 1898
Genio					
Personale permanente dei distretti	24 dic. 1896	15 ottob. 1895	7 ottob. 1887	14 apr. 1889	—
Uffiziali delle fortezze . .	8 giug. 1897	16 mag. 1895	7 ottob 1887	11 ottob. 1888	—
Corpo sanitario militare .	9 dic. 1897	30 apr. 1896	30 dic. 1887	22 agos. 1891	—
Corpo di commissariato militare	10 agosto 1898	28 ottob. 1897	8 apr. 1888	19 apr. 1891	—
Corpo contabile militare .	9 dic. 1897	27 ottob. 1897	4 nov. 1889	3 nov. 1890	6 genn. 1898
Corpo veterinario militare.	14 sett. 1898	24 dic. 1896	11 ottob. 1888	4 nov. 1889	7 lugl. 1898

N. **24. — Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1900.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 febbraio.

1. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto, relativo agli arruolamenti volontari di un anno pel corrente anno 1900.

2. Ogni corpo può ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria. I reggimenti aventi diverse specialità di servizio potranno eccedere tale proporzione in alcune specialità, semprechè il numero totale di volontari non superi quello stabilito pel reggimento, avvertendo però che ad ogni modo nella specialità treno dei reggimenti del genio non potranno essere ammessi più di due volontari d'un anno per compagnia.

Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16.

In ciascuna delle compagnie di sussistenza presso le quali saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili potranno essere ammessi otto volontari di un anno.

Nelle compagnie di sanità potranno essere ammessi come volontari di un anno, in ragione di otto per ciascuno ospedale militare principale, coloro che riuniscano le condizioni indicate nel terzo capoverso del n. 5 del manifesto, e cioè gli studenti di medicina e farmacia che abbiano compiuto rispettivamente il secondo e il terzo corso delle relative facoltà, nonchè i ministri di un culto religioso.

Non computano nel numero suindicato coloro che hanno compiuto i tre corsi universitari di farmacia, nonchè i volontari di un anno ritardatari, che a mente del § 437 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, vengono destinati a prestare l'anno di servizio nelle compagnie di sanità avendo comprovato di essere ministri di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insigniti degli ordini maggiori.

3. L'ammissione all'arruolamento volontario di un anno nell'arma di cavalleria è subordinata al possesso da parte degli aspiranti di una sufficiente conoscenza dell'equitazione, da accertarsi mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 2) del quale i distretti e i corpi daranno conoscenza ai giovani che manifestassero il desiderio di arruolarsi nella suddetta arma.

4. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento; così pure presso la brigata specialisti del genio può essere contratto il detto arruolamento da coloro che desiderano prestare il relativo servizio nella brigata stessa.

Pertanto tutto quanto è stabilito per tale arruolamento dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed al comandante della predetta brigata.

E poichè il distaccamento e la brigata di cui sopra è cenno non hanno consiglio di amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite nel n. 9 della presente Circolare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di 2ª classe.

5. In seguito alla legge 4 agosto 1895, n. 479, per effetto della quale l'ammissione al volontariato di un anno può aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione d'essere il premunimento pel volontariato stesso e quindi del medesimo non si è fatto cenno nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare. Epertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati dell'inutilità di tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati inabili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

6. Nel manifesto di cui al n. 1 essendo fatta menzione di arruolamenti volontari di un anno e di ammissioni al volontariato di un anno, credesi opportuno di avvertire, anche agli effetti delle relative variazioni matricolari, che l'arruolamento volontario non può essere contratto che da quei giovani i quali non siano ancora stati arruolati dal consiglio di leva, o da un corpo come volontari ordinari. Per coloro invece che furono già arruolati non può aver luogo l'arruolamento volontario di un anno, ma bensì l'ammissione al volontariato d'un anno nel termine di tempo stabilito dalla legge 4 agosto 1895.

7. I consigli d'amministrazione dei corpi devono usare la

massima cura e il dovuto rigore nelle visite a cui debbono sempre sottoporre tanto i giovani che chiedono l'arruolamento come volontari di un anno, quanto i militari che aspirano al volontariato stesso, per accertare la loro perfetta idoneità fisica al servizio militare, e ciò all'intento di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo tale arruolamento od ammissione alcuni volontari vengano riformati per infermità od imperfezioni che evidentemente preesistevano alle dette visite.

In tale occasione i consigli d'amministrazione non mancheranno di fare agli aspiranti al volontariato d'un anno l'avvertenza di cui al § 421 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e cioè che il rigore della visita sanitaria è usato esclusivamente nel loro interesse, perchè dopo l'arruolamento o l'ammissione al volontariato d'un anno, non potrebbero, ancorchè riformati, conseguire la restituzione della somma versata come tassa.

Inoltre non ometteranno mai di interrogare i detti aspiranti se abbiano ad accusare qualche infermità o difetto pel quale si ritengano inabili a prestare il servizio militare e di far loro firmare la dichiarazione su tal proposito prescritta dal § 750 del regolamento sul reclutamento.

8. Del risultato della visita medica a cui, giusta il disposto nel precedente n. 7, ogni aspirante al volontariato di un anno deve essere sottoposto, devesi fare constare in apposita relazione firmata dal medico visitante, nella quale, premesse le generalità dell'individuo e i caratteri fisici predominanti, si indicherà la statura e il perimetro toracico dell'aspirante medesimo e si farà anche menzione, ove d'uopo, dell'esistenza di quei lievi difetti o imperfezioni che siansi rilevati nell'individuo visitato, ma che però non raggiungono il grado voluto per motivare il giudizio di inabilità al servizio militare.

9 Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno col ritardo del servizio sino al 26° anno di età, dovranno essere effettuati dai consigli di amministrazione dei distretti militari di 1ª classe con sede nelle città capoluogo di divisione e dai consigli d'amministrazione (permanenti e reggimentali) di tutti gli altri corpi dell'esercito. Presso i distretti militari di 2ª classe potranno però compiersi le pratiche preliminari per ottenere il detto volontariato, e perciò in questi casi i comandanti dei detti distretti, dopo essersi accertati che gli aspiranti posseggono i voluti requisiti, avvieranno gli aspiranti stessi, muniti dei mezzi di viaggio, al distretto di 1ª classe o al reggimento più prossimo.

Tali arruolamenti ed ammissioni al volontariato di un anno con la facoltà di ritardare il servizio, saranno effettuati per conto dei distretti militari a cui gli aspiranti al volontariato stesso appartengono per fatto di leva. Quindi, avvenuti detti arruolamenti od ammissioni, i comandanti di corpo ne informeranno subito il comandante del distretto a cui il giovane appartiene per fatto di leva, trasmettendogli in piego raccomandato tutti i documenti relativi, compresa la quietanza di tesoreria, e comunicandogli i contrassegni personali, nonchè le altre indicazioni occorrenti per inscrivere il volontario di un anno nel ruolo matricolare, modello 57, del distretto medesimo, a cui spetta di prendere in forza il detto volontario.

Dopo di ciò i comandanti di corpo rilasceranno al volontario d'un anno ritardetario il foglio di congedo illimitato, nel quale dovrà indicarsi, a senso del § 752 del regolamento sul reclutamento, l'anno in cui il volontario stesso deve presentarsi per imprendere servizio.

Uguale procedimento dovranno tenere i consigli d'amministrazione dei distretti militari con sede nei capoluoghi di divisione nei casi in cui gli aspiranti al volontariato di un anno col ritardo del servizio, che si presenteranno per l'arruolamento o l'ammissione al volontariato stesso, appartengano per fatto di leva ad altri distretti militari, aventi o no consiglio di amministrazione permanente.

10. Per l'ammissione al volontariato di un anno dei militari della classe 1879 e per l'arruolamento o, a seconda dei casi, per l'ammissione al volontariato stesso degli iscritti della classe 1880, i comandanti dei corpi e dei distretti con sede nei capoluoghi di divisione militare si atterranno alle disposizioni della Circolare n. 115 del 1895 contenente l'istruzione per l'esecuzione della legge 4 agosto 1895, n. 479. Si avverte però che coloro che vengono ammessi al volontariato di un anno dopo che sono stati arruolati dal consiglio di leva non dovranno produrre che i documenti indicati nell'ultimo alinea del n. 9 del manifesto.

Si avverte pure che anche per i giovani già arruolati dai consigli di leva e che vengono ammessi al volontariato di un anno, i consigli d'amministrazione dovranno compilare apposito atto di ammissione al volontariato stesso, conforme al modulo n. 68 del regolamento sul reclutamento con le debite varianti.

11. Relativamente alla disposizione di cui al n. 10 del citato manifesto si stima opportuno avvertire che i comandanti di corpo o di distretto, quando lo credano conveniente, potranno stabilire che gli esami di coltura generale per gli aspiranti al

volontariato di un anno abbiano luogo in uno o più determinati giorni a seconda del numero degli aspiranti stessi in modo da raggrupparne diversi nel medesimo giorno, e ciò per evitare che le commissioni d'esame si debbano riunire troppo frequentemente con pregiudizio del servizio.

12. I comandanti dei corpi e dei distretti trasmetteranno volta per volta a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) le quietanze di tesoreria degli arruolati volontari di un anno e degli ammessi al volontariato medesimo giusta la presente Circolare, e tale trasmissione dovrà farsi con un elenco conforme ai modelli *P* o *Q* dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per i volontari di un anno ritardatari l'invio dell'elenco modello *P* e delle relative quietanze di tesoreria dovrà esser fatto dai distretti militari da cui i volontari medesimi dipendono per fatto di leva e dai quali sono presi in forza a mente del n. 9 della presente Circolare.

13. Al 30 giugno del corrente anno si dovrà trasmettere, in un solo esemplare, al Ministero (Direzione generale leve e truppa);

a) dai comandanti di tutti indistintamente i distretti militari un elenco conforme al mod. *S* della predetta Istruzione pei volontari di un anno già ammessi al ritardo del servizio e che lo impresero dal 1° novembre 1899 in poi;

b) dai comandanti dei corpi un elenco conforme al mod. *U* per tutti i volontari di un anno stati arruolati od ammessi dal 1° luglio 1899 in poi e che andarono sotto le armi dalla data predetta al 30 giugno 1900, avvertendo di indicare nella colonna annotazioni il giorno preciso in cui ciascun volontario imprese il servizio.

14. I giovani ammessi al volontariato, con l'obbligo di cominciare il servizio in un reggimento che, prima del loro effettivo incorporamento, dovesse cambiare di sede, s'intendono arruolati per conto del reggimento che deve sostituirlo, ed al quale quindi dovranno poi essere trasferiti, a meno che i giovani stessi dichiarino di voler seguire nella nuova destinazione i reggimenti in cui hanno impreso l'arruolamento.

Così pure i volontari di un anno incorporati in reggimenti che entro l'anno di servizio dovessero cambiare di sede, devono, all'atto del cambio di guarnigione, essere trasferiti nel reggimento subentrante, salvo il caso in cui facessero espressa domanda di seguire nella nuova sede il corpo al quale sono ascritti.

Il Ministro — PELLOUX.

ALLEGATO N. 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. Esercito per l'anno 1900.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. Esercito per l'anno 1900:

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con obbligo di imprendere il servizio il 1° novembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 31 ottobre.

Detti giovani, ove intendano prestare l'anno di volontariato esclusivamente nei corpi delle armi a piedi o nel treno della artiglieria da campagna e a cavallo, possono pure essere ammessi a imprendere servizio il 26 marzo p. v, in occasione cioè della chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1879, e in tal caso le relative pratiche debbono essere compiute entro il giorno 25 della stesso mese di marzo.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei

vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (modello n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

3. I giovani che, appartenendo alla classe 1880 desiderano di arruolarsi come volontari di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, devono farne domanda al comando di un distretto militare, oppure al comando di un qualunque reggimento od altro corpo dell'esercito avente consiglio d'amministrazione, ed unire alla domanda stessa, oltre ai documenti di cui nel numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco; dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

I giovani che presenteranno la suddetta domanda al comando di un distretto militare di 2ª classe, cioè di quelli che non hanno sede nei capoluoghi di divisione militare, dovranno poi essere avviati ad un distretto militare di 1ª classe o al reggimento più prossimo per compiervi le pratiche definitive onde conseguire il volontariato di un anno col ritardo del servizio.

4. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno, di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune che ha rilasciato il certificato di buona condotta, dalla quale risulti che essi si sono trovati domiciliati negli ultimi dodici mesi in località dove non eravi tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio

di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno eseguito, in un anno qualsiasi, tutte le dieci lezioni del tiro stesso.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo d'idoneità, cioè di aver colpito almeno quindici volte il bersaglio nell'esecuzione del tiro.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare prima del 1° novembre venturo di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

5. Gli arruolamenti volontari di un anno per coloro che intendono incominciare il servizio il 1° novembre del corrente anno sono aperti:

In tutti i reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso le brigate d'artiglieria da fortezza e da costa;

In tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

Nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia, oppure dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

Nella 8ª compagnia di sussistenza con sede a Firenze, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, e che intendano assumere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

Nella 1ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª e 12ª compagnia di sussistenza con sede rispettivamente a Torino, Genova, Bologna, Roma, Napoli e Palermo, per quei giovani che presentino il diploma di

licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°), per quelli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del 3° reggimento genio di stanza in Roma, presso il cui comando potranno quindi compiersi direttamente le prescritte pratiche da coloro che aspirano a prestare l'anno di servizio come volontari di un anno nel genio rimanendo nella capitale.

6. I giovani che desiderano assumere servizio come volontari di un anno in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1879 e cioè il 26 marzo prossimo venturo, potranno essere ammessi solamente nei corpi delle armi a piedi, cioè: reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunare) brigate d'artiglieria da fortezza e da costa e compagnie di sanità.

Detti giovani potranno essere arruolati anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno dei reggimenti stessi.

7. I giovani ammessi come volontari di un anno nella brigata ferrovieri del genio potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nella brigata stessa solamente nel caso in cui comprovino di avere conseguita la laurea di ingegnere.

8. Gli inscritti della leva sulla classe 1880 potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo effettuato il loro arruolamento in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese della loro permanenza alle armi.

9. I militari che furono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1879 e trovansi in congedo illimitato provvisorio ed i militari studenti ritardatari del servizio a senso dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, i quali hanno l'obbligo di venire alle armi con gli inscritti della detta classe, possono essere ammessi al volontariato di un anno a mente della legge 4 agosto 1895, n. 479.

Quelli di essi che desiderano essere ammessi al volontariato col ritardo del servizio al 26° anno di età potranno esservi ammessi e saranno rinviati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano essere ammessi a fare l'anno di servizio a cominciare dal 1° novembre 1900, potranno scegliere l'arma ed il corpo in cui prestar servizio e saranno lasciati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano far subito l'anno di servizio e chiederanno l'ammissione al volontariato prima di essere assegnati ad un corpo potranno scegliere l'arma ed il corpo, eccettuata però la cavalleria, l'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da montagna e le compagnie di sussistenza.

Quelli finalmente che chiederanno l'ammissione al volontariato dopo che sia avvenuta la loro assegnazione ad un corpo dovranno, a termini della legge precitata, compiere il volontariato nell'arma a cui furono assegnati, salvo ad essi la facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio.

Detti militari devono unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè il foglio di congedo illimitato se trovansi tuttavia in tale posizione. Quelli di essi che domandano di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono unire alla domanda, a seconda dei casi, anche uno dei documenti di cui al n. 3.

10. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al § 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

11. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con R. Decreto del 4 febbraio corrente anno, n. 38 fissata anche per l'anno 1900 in L. 1600 per l'arma di cavalleria ed in L. 1200 per le altre armi.

12. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto, se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

13. Si avverte ad ogni buon fine che i giovani appartenenti a classi di leva successive a quella del 1880 non potranno con l'arruolamento volontario di un anno procurare l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla detta

classe, se non nel caso in cui il loro arruolamento venga effettuato prima del giorno che verrà stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa, poichè il diritto a tale assegnazione deve, giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, essere acquisito e perfetto nel giorno suddetto.

Quindi le pratiche per l'arruolamento stesso dovranno in tal caso essere compiute al più presto e ad ogni modo prima del giorno preaccennato.

. . . addì . . . . 1900.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO n. 2

Esperimento di equitazione per gli aspiranti all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria.

Lo scopo della prova di equitazione per gli aspiranti all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria è quello essenzialmente di constatare la loro attitudine all'equitazione, insieme all'interessamento per il cavallo, che prima e dopo il loro servizio alle armi dovrebbe essere ad essi famigliare.

Si tratterà dunque di accertare specialmente se l'aspirante abbia una certa confidenza ed equilibrio a cavallo nelle varie andature.

Il relativo esperimento sarà pertanto eseguito in una cavallerizza coperta e l'aspirante, montando un docile cavallo di truppa in sella da equitazione e filetto, dovrà cavalcare a volontà per una diecina di minuti.

In tale esperimento ognuno potrà così dar prova della sua capacità, facendo quanto di più e di meglio si sentirà in grado di fare.

L'aspirante dovrà inoltre dar prova di cognizioni d'ippologia, limitata alle nozioni concernenti la conformazione esteriore del cavallo, i mantelli, gli alimenti, il governo, la ferratura e l'igiene.



Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

MARZO 8. — Provvista di attrezzi da ginnastica, *pag.* 109.
» 8. — Norme speciali pel trasporto delle merci pericolose e nocive, *pag.* 110.
» 8. — Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, *pag.* 110.
» 8. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze matematiche e fisiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1900-901, *pag.* 112.
» 9. — Concorso a 12 posti di sottotenente nel treno d'artiglieria, *pag.* 115.
» 9. — Amministrazione delle reclute della classe 1879 presso i distretti, *pag.* 116.
» 9. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1899, *pag.* 118.
——— Avviso. — Istruzione per la concessione degli attendenti (edizione 12 marzo 1884), *pag.* 120.

CIRCOLARE N. **25**. — **Provvista di attrezzi da ginnastica**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 marzo.

In seguito all'*Atto* 43 del corrente anno, col quale è stata approvata la nuova istruzione di ginnastica militare, questo Ministero determina quanto segue:

1. La dotazione degli attrezzi da ginnastica, stabilita dalla nuova istruzione di ginnastica militare, dovrà considerarsi, nella specie e nella misura, come un massimo da non oltrepassarsi, tranne per i casi contemplati dal successivo n. 5.

2. I corpi di fanteria, tosto che saranno in possesso della detta istruzione, procederanno senz'altro all'acquisto delle serie complete di attrezzi, ivi indicate, facendo gravare la relativa spesa sulla massa generale.

3. Quei corpi che, per aver eseguito l'esperimento del metodo d'istruzione ginnastico-militare, sono già forniti di parte o di tutti gli attrezzi, dovranno utilizzarli e servirsene, salvo a completare la dotazione solo se e in quanto occorra.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 21 — Pag. 87. — Nel n. 5 *leggasi:* Le compagnie da fortezza 6ª, 11ª, ecc.
Pag. 89 — Nella 2ª colonna dello specchio, in corrispondenza del poligono di Porto Corsini, *invece di:* 1° reggimento artiglieria, *leggasi:* 2° reggimento artiglieria.

Le *travi* e le *capre* di vecchio modello dovranno servire a completare le serie da battaglione, fino a consumazione.

4. La spesa annuale per la manutenzione e la sostituzione degli attrezzi da ginnastica non potrà superare la somma stabilita nel n. 134 della nuova istruzione, e verrà anche essa posta a carico della massa generale, come prescrive il § 2191 *p*) del regolamento d'amministrazione.

5. Per l'acquisto degli attrezzi di cui ai numeri 5 e 131 dell'istruzione, i corpi dovranno caso per caso richiedere l'autorizzazione a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

Con queste disposizioni si dovranno intendere abrogate quelle di cui nella Circolare 23 del *Giornale militare* 1897.

Il Ministro — Pelloux.

N. **26**. — **Norme speciali pel trasporto delle merci pericolose e nocive**. (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 8 marzo.

Dalle società ferroviarie sono state pubblicate le nome e le condizioni speciali pel trasporto delle merci pericolose e nocive attraverso lo stretto di Messina, da osservarsi in aggiunta a quelle contenute nell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, diramato alle amministrazioni militari giusta la Circolare n. 95 del 15 luglio 1897.

Ciascuna amministrazione militare riceverà qualche esemplare dell'estratto delle norme e condizioni predette.

Il Ministro — Pelloux.

N. **27** — **Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria) — 8 marzo.

1. Nel prossimo mese di settembre, avrà luogo, presso la scuola militare, un esame di concorso per 6 posti di sottotenente in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggano la licenza liceale o di istituto tecnico, ed abbiano compiuto, al 1° settembre prossimo, un servizio effettivo di 6 mesi, almeno, come ufficiale di complemento.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti, oltre a riunire le due condizioni suaccennate, dovranno:

a) non oltrepassare l'età di anni 25 al 1° ottobre prossimo;

b) essere celibe, o, se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso riuniscano le due condizioni oradette, i sottotenenti di complemento, i quali abbiano compiuto con successo il corso regolare degli studi della scuola militare, ancorchè non forniti della licenza di liceo o di istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto militare, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e quelli di corpo anche il libretto personale o lo specchietto delle modificazioni alle note già esistenti (mod. *B*).

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) *licenza originale* di liceo od istituto tecnico Regio o pareggiato (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

c) fede di stato libero, oppure titoli legali, per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° agosto prossimo.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno a tempo debito pubblicati sul *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola militare, presso la quale avrà luogo l'esame stesso.

7. Prima di ottenere la nomina di sottotenente di cavalleria

in servizio attivo permanente gli ufficiali di cui trattasi dovranno depositare, direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione de' personali militari vari in Roma, la somma di L. 2000 in contanti.

Tale deposito dovrà esser fatto dopo che essi avranno avuta la partecipazione dell'esito dell'esame.

Detta somma servirà per fornire di un cavallo l'ufficiale.

Qualora l'ufficiale si presenti alla scuola di cavalleria provvisto di un cavallo, giudicato di buon servizio, si restituirà il deposito fatto, dopo però accertato che sia stato pagato il cavallo.

8. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di cui sopra, dovranno frequentare il corso complementare d'istruzione presso la scuola di cavalleria e saranno poi classificati colle norme stabilite nel regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

9. Il Ministero si riserva di pubblicare in seguito, nel *Giornale militare*, le norme e i programmi degli esami, che verseranno, in massima, sulle materie d'insegnamento prescritte, pei due anni di corso della scuola militare, dal n. 9 della parte II (Capo I) del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto del 26 novembre 1899.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **28. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze matematiche e fisiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1900-1901** — (Segretariato generale). — 8 marzo.

1. È aperto un concorso, fra i giovani che abbiano conseguito il diploma di *licenza in scienze matematiche e fisiche* nelle università del Regno o negli istituti a questi equiparati, per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1900-1901.

I giovani che conseguiranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente *soltanto nell'arma di artiglieria* e non in quella del genio.

2. Il concorso è indetto per 35 posti, ed avrà luogo esclusivamente per titoli. Il diploma, di cui sopra, dovrà essere stato conseguito nell'anno in corso, oppure nell'anno precedente, salvo che il concorrente comprovi d'essere tuttora inscritto

presso un'università o altro istituto superiore, per proseguire gli studi.

3. Possono prendere parte al concorso anche gli studenti universitari, o d'istituti equiparati, i quali dichiarino, nella domanda, d'avere la possibilità di conseguire il suaccennato titolo di studio nella sessione autunnale. In questo caso il titolo stesso dovrà essere prodotto non più tardi del 31 ottobre p. v.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilito una graduatoria fra i concorrenti, che presenteranno il titolo di studio all'atto della domanda, ed una tra quelli che lo conseguiranno nella sessione autunnale; la prima graduatoria avrà la precedenza sulla seconda.

Tali graduatorie saranno basate sui punti riportati da ciascuno negli esami di licenza subiti presso le università o negli istituti a queste equiparati; e perciò i concorrenti stessi, oltre al diploma della predetta licenza, dovranno produrre anche un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i punti predetti. Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quelli richiesti.

5. Per essere ammessi al concorso, i giovani di cui si tratta dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 24, al 1° agosto del corrente anno.

6. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno essere corredate dai documenti prescritti al n. 33 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900) (1), fatta eccezione pei documenti scolastici, che saranno quelli richiesti nel precedente n. 4.

Tali domande debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v. Questi termini valgono anche pei concorrenti che si riservano di produrre il titolo di studio.

7. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvede-

(1) Detto regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale Militare* in Roma (tipografia Voghera) e presso i principali librai del Regno.

ranno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 36 del Regolamento suaccennato.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio, presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero per le opportune decisioni.

8. Riconosciuta alla sua volta la regolarità dei documenti, il comando dell'accademia militare compilerà, secondo le norme di cui al precedente n. 4, appena scaduto il termine del concorso, la prima graduatoria fra gli aspiranti, le cui domande furono riconosciute *completamente e regolarmente* documentate, e trasmetterà il relativo elenco nominativo al Ministero (segretariato generale) per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione.

Alla data del 1° novembre, il comando dell'accademia compilerà e invierà pure al Ministero un altro elenco, analogo a quello di cui al numero precedente, degli aspiranti che avranno prodotto il titolo di studio conseguito nella sessione autunnale.

9. Le domande, che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

10. I giovani che risulteranno ammessi in base al 1° elenco dovranno presentarsi il giorno 15 ottobre p. v. al comando dell'accademia militare, per ivi subire la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione. Quelli invece che fossero ammessi in seguito, dovranno presentarvisi non più tardi del 10 del successivo novembre.

Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare dall'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

11. Tutti gli ammessi godranno, durante il corso all'accademia, del beneficio dell'intera pensione gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria alla provvista del corredo (stabilita in L. 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà

ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi, e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

12. Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno, continuando ad aspirare all'arma di artiglieria; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati all'accademia.

13. I comandanti di distretto e di corpo sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza però pubblicare alcun manifesto.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **29**. — **Concorso a 12 posti di sottotenente nel treno di artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 marzo.

È aperto fra i sottufficiali dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna, un concorso per 12 posti di sottotenente di artiglieria (treno).

Per essere ammessi a tale concorso i sottufficiali debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta per i sottotenenti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) aver compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità nel grado di sottufficiale al 1° giugno 1900;

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 1° giugno 1900;

d) essere classificati *ottimi* da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di reggimento.

Questi riunirà la commissione di avanzamento la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande, corredate da tale parere, dalla copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, dovranno esser trasmesse per via gerarchica al Ministero (*Direzione generale artiglieria e genio*) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 16 aprile 1900.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno presso il reggimento cui appartengono un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno dai corpi subito trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di apposita commissione che verrà nominata presso l'ispettorato d'artiglieria da campagna.

La commissione giudicherà i lavori assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20.

I primi venti classificati nel detto esame, i quali abbiano riportato un punto non inferiore ai $^{12}/_{20}$, saranno ammessi ad un corso teorico-pratico di tre mesi presso la brigata treno del reggimento di artiglieria a cavallo.

I programmi di tale corso, e le norme per l'esame finale, saranno determinati dal Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei nell'esame finale saranno promossi sottotenenti di artiglieria (treno), secondo la classificazione per anzianità nel grado di sottufficiale e nel numero stabilito dal presente concorso.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **30.** — **Amministrazione delle reclute della classe 1879 presso i distretti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 marzo.

Nell'intento di limitare i lavori contabili dei distretti per l'amministrazione delle reclute della classe 1879, il Ministero, a complemento delle disposizioni date con la precedente Circolare n. 20, determina quanto segue:

1. Il giornale di contabilità mod. 718, da tenersi dalla compagnia provvisoria, dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, quantunque tocchi due mesi di differenti trimestri (3° e 4° 1899-900).

2. Pei distretti, nei quali i militari si presenteranno parte dal 28 al 29 marzo e parte dal 5 al 6 aprile, il comando della compagnia provvisoria continuerà a rimanere costituito anche dopo l'invio ai corpi della prima parte degli uomini.

Ne segue:

a) che le reclute giunte in marzo, le quali rimangano per qualsiasi motivo presso i distretti, saranno lasciate in forza

alla compagnia, non essendo applicabili le disposizioni del § 2405 del regolamento d'amministrazione che quando il riparto venga sciolto;

b) che sul giornale mod. 718 dovranno essere aggiunti, al loro arrivo, i militari che si presenteranno il 5 e 6 aprile;

c) che sarà compilato egualmente un solo ruolino modello 221 per tutti gli uomini, come pure un solo foglio-paga modello 719 allo scioglimento della compagnia.

3. Degli oggetti di vestiario distribuiti alle reclute nel mese di marzo tutti i distretti si daranno scarico, nei conti verso lo Stato, nella gestione del 4° trimestre 1899-900, insieme colle robe somministrate in aprile, osservando norme analoghe a quelle stabilite dal § 2141 del prementovato regolamento.

Nella stessa gestione del 4° trimestre dovrà pertanto essere chiesto il correlativo rimborso ai corpi per le distribuzioni fatte in ambedue i mesi.

Il Ministro — Pelloux.

N. 31. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	259	238	497
Novara	93	112	205
Alessandria	128	276	404
Cuneo	105	234	339
Milano	215	193	408
Brescia	113	92	205
Genova	113	126	239
Piacenza	164	209	373
Verona	175	167	342
Padova	190	171	361
Bologna	126	153	279
Ravenna	67	158	225
Ancona	79	48	127
Chieti	111	98	209
Firenze	149	162	311
Livorno	157	125	282
Roma	291	303	594
Perugia	96	66	162
Napoli	341	294	635
Salerno	91	65	156
Bari	112	66	178
Catanzaro	89	71	160
Palermo	202	104	306
Messina	219	82	301
Cagliari	178	81	259
TOTALE DELL'ESERCITO	3863	3694	7557

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

novembre 1899. — (Segretariato generale). — 9 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	»	2	5658	1965	7623	21.9	1.4
1	»	»	1	2664	1425	4089	23.4	1.2
1	1	»	2	4804	1933	6737	25.6	1.5
1	»	»	1	3539	2268	5807	25.8	1.5
»	»	1	1	4531	1897	6428	23.2	1.5
1	»	»	1	2918	1338	4256	32.5	1.6
1	»	»	1	3199	1221	4420	20.9	1.1
2	»	»	2	5273	1868	7141	30.0	1.6
3	»	»	3	4483	1597	6080	23.2	1.3
3	»	2	5	5227	1490	6717	24.7	1.3
»	»	»	»	3521	1399	4920	28.1	1.6
1	»	»	1	1710	1563	3273	25.6	1.8
»	»	»	»	1490	392	1882	16.2	1.1
4	»	»	4	3439	1365	4804	30.4	1.3
1	»	2	3	3709	1963	5672	34.2	1.9
»	»	1	1	4112	1535	5647	27.8	1.4
4	»	2	6	7788	2553	10341	30.9	1.8
»	»	1	1	2767	654	3421	33.9	1.6
2	»	3	5	10927	3528	14455	40.9	1.8
2	»	1	3	3178	1083	4261	39.8	1.5
1	»	»	1	3023	758	3781	27.4	1.3
1	»	»	1	2491	783	3274	30.9	1.5
»	»	1	1	6389	1030	7419	34.2	1.4
»	»	»	»	4385	678	5063	32.2	1.9
3	»	»	3	3656	727	4383	34.2	2.0
34	1	14	49	104881	37013	141894	28.4	1.5

della forza media = 0.29.

Per il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

AVVISO

Istruzione per la concessione degli attendenti. (Edizione 12 marzo 1884). — Si avvertono i vari comandi, corpi ecc., cui occorra, al momento, di provvedersi dell'allegato n. 8 al regolamento di disciplina militare (Istruzione per la concessione degli attendenti, 12 marzo 1884), che di tale allegato si sta ora effettuando la riproduzione in fascicolo a parte, e ciò in attesa che possano, fra non molto, essere ultimati gli studi, ora in corso, per una nuova istruzione, che verrà pubblicata, tosto sia possibile, in sostituzione di quella sopra citata.

Le richieste del fascicolo in parola dovranno essere fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, avvertendo che il prezzo del fascicolo medesimo, rilegato in semplice brochure, è di cent. 10.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª . 1900 . PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo.

MARZO 14. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 121.

» 15. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* per l'anno 1900, *pag.* 123.

CIRCOLARE N. 38. — **Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 14 marzo.

1. È aperto un concorso, per esami, per la nomina di otto sottotenenti nel corpo veterinario militare.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti dovranno:

a) avere già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° luglio 1900;

c) essere celibi o, se ammogliati, dimostrare di possedere un'annua rendita di lire 2200;

I sottotenenti veterinari di complemento che aspirano ad essere ammessi a tale esame, presenteranno domanda, su carta bollata da lire una, al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio, ovvero al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, e vi uniranno i documenti seguenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) il diploma *originale* di laurea di zooiatria;

Il concorrente laureato all'estero proverà di avere ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel regno.

c) il certificato di stato libero, ovvero, per gli ammogliati, i titoli legali comprovanti di poter assicurare, a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 27, pag. 110. — Nella 5ª riga del n. 1, *invece di:* al 1° settembre, *leggasi:* al 15 settembre.

3. I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sul loro modo di servire, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche. Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Le domande di cui trattasi dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del giorno 30 aprile p. v.

5. Gli esami saranno dati, secondo le norme e i programmi pubblicati nell'*Atto* 59 del 1900.

L'esame scritto avrà luogo nella seconda metà del mese di maggio.

I candidati riusciti idonei in tale esame, saranno poi chiamati per lo svolgimento degli altri numeri del programma di cui al citato *Atto*, presso la scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli o Milano.

Gli aspiranti potranno nella loro domanda, oltre all'indicare il corpo d'armata presso il quale preferirebbero di svolgere il tema scritto, indicare eziandio in quale delle due scuole intendano eventualmente subire gli ulteriori esami, ed il Ministero ne terrà conto per quanto le circostanze lo consentiranno.

6. I nomi degli ufficiali ammessi all'esame scritto saranno, a tempo debito, pubblicati nel *Bollettino ufficiale*, ove sarà pure indicato il comando del corpo d'armata cui dovranno presentarsi, ed il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'esame.

7. Nel giorno e nell'ora stabilita i comandanti di corpo d'armata interessati provvederanno, perchè colle norme consuete, sia aperto il tema che verrà inviato in piego chiuso dal Ministero, e ne sia data conoscenza ai candidati.

Svolto tale tema a seconda di quanto è stabilito dal citato *Atto*, i lavori saranno, in busta sigillata, tosto rimessi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), il quale, a suo tempo, disporrà perchè i riconosciuti idonei, siano invitati a presentarsi ad una delle scuole veterinarie sovramenzionate.

8. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato la idoneità in tutti i singoli esami.

9. Ai posti di cui sopra verranno nominati quelli, fra gli idonei, che avranno riportato la migliore classificazione.

10. Il candidato che sarà riuscito deficiente nell'esperimento *scritto*, non sarà ammesso agli ulteriori esami.

Il Ministro — Pelloux.

N. **33.** — **Pubblicazione dell'** ***Annuario militare*** **per l'anno 1900.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 marzo.

Nel corrente mese di marzo sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1900, diviso in due volumi, contenenti: il primo: i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati civili; il secondo: i ruoli di anzianità di tutti gli ufficiali in congedo e l'elenco dei generali e dei colonnelli che conservano l'onore dell'uniforme senza essere ascritti ad alcun ruolo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che riscontrassero nell'*Annuario* qualche inesattezza nelle indicazioni che li riflettono dovranno segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

Gli uffici matricola dovranno verificare le indicazioni dell'*Annuario* e segnalare le inesattezze che riscontrassero.

I comandanti di divisione disporranno perchè siano segnalate le variazioni nell'elenco dei generali e colonnelli fuori ruolo.

Le variazioni e rettificazioni dovranno essere dai comandanti di corpo e dai capi di servizio segnalate al Ministero (Direzione generale leve e truppa) con elenco tracciato a mano secondo l'unito modello nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga fra nome e nome, da trasmettersi in duplice copia non più tardi del 30 giugno prossimo.

Il prezzo totale dell'*Annuario* viene fissato in L. 7 divisibili in L. 4 pel I volume e L. 3 pel II volume, che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

Tutti i comandi, corpi od uffici militari, dovranno acquistare i due volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini, ecc.), si potrà acquistare il solo I volume.

Per uso degli ufficiali ed impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª, volume I) dei personali raggruppati come appare dal seguente specchietto nel quale è pure segnato il numero e il prezzo di ogni fascicolo:

1°	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore .	L. 0,15
2°	Carabinieri reali, cavalleria	» 0,25
3°	Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	» 0,50
4°	Artiglieria, genio, personale fortezze. . . .	» 0,35
5°	Medici, veterinari, farmacisti	» 0,25

6° Commissari, contabili . . . . . » 0,25

7° Amministrazione centrale, personale giustizia, personale dell'istituto geografico, personale insegnante » 0,25

8° Ragionieri artiglieria, ragionieri geometri genio, capitecnici, disegnatori . . . . . » 0,20

9° Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale deposito allevamento cavalli » 0,20

I fascicoli sono ceduti solo ad ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno fare richiesta a mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio.

Le richieste di acquisto di volumi per i comandi, corpi ed uffici militari, e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati, dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; avvertendo che tali richieste dovranno essere numeriche, indicando solo il numero del volume o del fascicolo ed il numero delle copie che si richiedono.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoli; e del valore dei volumi e del fascicoli ceduti agli ufficiali od impiegati i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenuta sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoli dovranno essere trasmesse con tutta sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del giorno 31 marzo.

Il Ministro — PELLOUX.

Modello dell'elenco da tracciarsi a mano.

Volume	Pagina e colonna	CASATO E NOME	Inesattezza rilevata	Correzione proposta	Decisione del Ministero

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo.

MARZO 21. — Cambio di denominazione di caserma a Cesena, *pag.* 125.
» 22. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 125.

CIRCOLARE N. **34** — **Cambio di denominazione di caserma a Cesena.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 marzo.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, per deliberazione del consiglio comunale di Cesena, la caserma di cavalleria detta di S. Rocco di proprietà di quel comune, assumerà d'ora innanzi la denominazione di *Caserma* PRINCIPE AMEDEO DI SAVOIA

Il Ministro — PELLOUX.

N. **35.** — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 marzo.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando che, ai termini del disposto nel § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, tranne le indennità di viaggio per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case, e solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il distretto ha sede.

Quando invece dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti al distretto oltre il giorno stabilito per la rassegna,

saranno presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Nell'avviso di cui sopra è cenno, è stato avvertito che le domande per ammissione alle rassegne di rimando possono essere presentate subito, e quindi, anche avanti il 1° aprile prossimo; e ciò particolarmente nell'interesse delle famiglie dei militari di 3ª categoria i quali abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1880, poichè se la inabilità al servizio dei militari stessi verrà dichiarata prima del 25 aprile prossimo, non si farebbe più luogo alla deduzione di cui all'art. 89 della legge sul reclutamento della loro assegnazione alla 3ª categoria nel giudicare sull'eventuale diritto all'arruolamento nella categoria stessa che venisse invocato dal predetto loro fratello a mente degli articoli 87 ed 88 della citata legge.

Perciò i signori comandanti dei distretti militari dovranno accettare le domande di ammissione alla prossima rassegna semestrale anche se venissero presentate avanti il 1° aprile venturo ed inoltre faranno opera specialmente affinchè quelle dei militari di 3ª categoria abbiano subito corso colla massima sollecitudine, facendo speciali comunicazioni ai signori comandanti di divisione militare, onde i militari stessi vengano sottoposti a rassegna in tempo per modo che la decisione ad essi relativa sia pronunciata prima del 25 aprile corrente anno.

Il Ministro - PELLOUX.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Avviso per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengono, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne subito domanda, su carta da bollo da cent. 50, e farla pervenire, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedano, sollecitamente e non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicate nell'avviso personale, che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Coloro che risiedono nei comuni del mandamento in cui ha sede il comando del distretto militare dovranno presentarsi direttamente ad esso comando e non avranno diritto, in ogni caso, ad alcuna indennità di viaggio.

Coloro che risiedono negli altri comuni del distretto militare se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto.

Giunti alla sede del distretto i detti militari riceveranno dal comando del distretto stesso l'indennità di trasferta da soldato per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare nei casi in cui spetta a norma dei regolamenti. Dallo stesso comando riceveranno poi eguali indennità di viaggio pel ritorno alle case loro.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

E si avverte inoltre che per i militari di 3ª categoria i quali si credono inabili al servizio militare è di somma importanza, nell'interesse della rispettiva famiglia, che chiedano di essere sottoposti a rassegna semestrale, poichè qualora venissero riformati, la loro assegnazione alla 3ª categoria non sarebbe più calcolata a senso dell'art. 89 della legge sul reclutamento e verrebbe quindi tolto un ostacolo all'eventuale assegnazione

di un loro fratello alla categoria stessa per gli articoli 87 e 88 della legge stessa.

Ove abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1880 i detti militari di 3ª categoria debbono chiedere sollecitamente di essere ammessi alla rassegna di rimando semestrale affinchè la decisione sulla loro idoneità al servizio militare possa essere pronunciata prima del 25 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta e nel quale perciò devono essere acquisiti e perfetti i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti della leva medesima.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo.

MARZO 22 — R. Decreto n. 106 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 129.
» 28. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900, *pag.* 133.
» 28. — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 136.
» 28. — Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri, e manovre coi quadri per il 1900, *pag.* 138.
» 29. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1880, *pag.* 139.
» 29. — Esame d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 155.
» 30. — Versamento in tesoreria dell'importo delle vettovaglie di riserva consumate, *pag.* 155.
» 30. — Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori, *pag.* 156.

CIRCOLARE N. **36**. — **R. Decreto n. 106 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato**. — (Segretariato generale). — 22 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere per *interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1900 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 10 giorni:*

i militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, precettati per le compagnie costiere, ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di Gaeta, Napoli e Nola.

2. *Per un periodo di 15 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, e della classe 1867 che farà passaggio a tale milizia nel giugno prossimo venturo, appartenenti al distretto di Gaeta;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza, e della classe 1867 che farà passaggio a tale milizia nel giugno prossimo venturo, appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale del genio, e della classe 1867 che farà passaggio a tale milizia nel giugno prossimo venturo, appartenenti ai distretti di Benevento, Caserta, Gaeta e Napoli.

3. *Per un periodo di 20 giorni:*

tutti i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti:

ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri;

all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno), da costa e da fortezza;

alla specialità zappatori, minatori e pontieri del genio (escluso il treno).

4. *Per un periodo di 25 giorni:*

i militari di 1ª categoria delle classi 1868, 1869 e 1870 ascritti alla milizia mobile di fanteria ed appartenenti ai distretti di Cefalù, Girgenti, Palermo e Trapani.

5. *Per un periodo di 30 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti agli alpini ed all'artiglieria da montagna;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1870 ascritti alla milizia mobile degli alpini.

Per i sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa e da fortezza, compresi nei precedenti numeri 2 e 3, la chiamata avrà una maggior durata rispettivamente di giorni 5 ed 8.

Art. 2.

La chiamata per i predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

In esecuzione del R. Decreto soprariportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

1. — 29 maggio. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed ai minatori del genio, che all'epoca della chiamata si trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.
2. — 15 luglio. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti agli alpini.
3. — 15 luglio. — Militari di 1ª categoria della classe 1870 ascritti alla milizia mobile degli alpini.
4. — 15 luglio. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da montagna.
5. — 1° agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da fortezza.
   Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.
6. — 1° agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti al genio, specialità zappatori, minatori e pontieri, escluso il treno, di tutti i distretti del regno ad eccezione di coloro che all'epoca della chiamata si trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari o che già risposero alla chiamata del 29 maggio in Sardegna.

7. — 21 agosto. — Militari di 1ª categoria delle classi 1868, 1869 e 1870 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Palermo, Trapani, Girgenti e Cefalù.

8. — 21 agosto. — Militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, ed appartenenti al distretto di Gaeta.

9. — 21 agosto. — Militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza, ed appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

10. — 21 agosto. — Militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale del genio ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Benevento, Caserta e Napoli.

11. — 26 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri di tutti i distretti del regno, eccettuati, ben inteso, quelli che trovandosi nei distretti di Cagliari e Sassari già risposero alla chiamata del 29 maggio.

12. — 26 agosto. — Militari di 1ª categoria delle classi 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Napoli e Nola.

13. — 12 settembre. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da costa.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

14. — 1° ottobre. — Militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **37**. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 marzo.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. Decreto 22 marzo, avranno luogo in quest'anno.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto ed un'altra copia la invieranno anche alle presidenze delle società di tiro che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — PELLOUX.

Distretto militare di . . . . . .

Preavviso

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1900.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 22 marzo, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 29 maggio.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed ai minatori del genio che all'epoca della chiamata si trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

Per il giorno 15 luglio.

Per un periodo di giorni 30:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti agli alpini;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1870 ascritti alla milizia mobile degli alpini;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da montagna.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di giorni 20:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da fortezza.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

2° i militari di 1ª categoria della stessa classe 1875 ascritti al genio, specialità zappatori, minatori e pontieri, escluso il treno, ad eccezione di coloro che all'epoca della chiamata si

trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari, o che già risposero alla chiamata del 29 maggio in Sardegna.

Per il giorno 21 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1868, 1869 e 1870 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Cefalù, Girgenti Palermo, e Trapani.

Per un periodo di giorni 15:

1° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, ascritti alla milizia territoriale di fanteria ed appartenenti al distretto di Gaeta;

2° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza ed appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta;

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

3° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, ascritti alla milizia territoriale del genio ed appartenenti ai distretti di Benevento, Caserta, Gaeta e Napoli.

Per il giorno 26 agosto.

Per un periodo di giorni 20;

i militari di 1ª categoria della classe 1875, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del regno, eccettuati beninteso quelli che trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari già risposero alla chiamata del 29 maggio.

Per un periodo di giorni 10:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, precettati per le compagnie costiere, ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Napoli e Nola.

Per il giorno 12 settembre.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da costa.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

Per il giorno 1° ottobre.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1875, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

A . . . aprile 1900.

Il Comandante del distretto.

N. **38**. — **Concorso ad assegni di studio per allievi d' istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 28 marzo.

1. E' aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio per l'anno scolastico 1900-1901, fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del regno.

2. Gli assegni sono normalmente dell' ammontare di una mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre p. v., e sono riservati a giovani, le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

E' per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1900-1901, sia coloro che nell'anno stesso già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore, se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre, fossero

dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1900-1901.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizione di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, indicando anche i mezzi economici di cui essa dispone, in modo da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori o del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono non occorre siano corredate dai documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente numero.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s' intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno, in alcun caso, inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione e promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti dei rispettivi istituti militari.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie

degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la Circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **39**. — **Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri, e manovre coi quadri per il 1900.** — (Segretariato generale). — 28 marzo.

Nel corrente anno avranno luogo manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni di pontieri, ed esercitazioni varie coi quadri, in conformità delle seguenti norme e delle ulteriori disposizioni, che il Ministero si riserva di emanare.

1. *Manovre di campagna.* — Le manovre di campagna si svolgeranno, colle norme vigenti, in tutti i corpi d'armata dal 1° al 12 settembre incluso.

Per le truppe stanziate in Sardegna dette manovre avranno luogo dal 4 al 15 giugno incluso.

2. *Esercitazioni di cavalleria.* — Avranno luogo nel mese di settembre, e consisteranno in due campi di divisione, della durata di 25 giorni, uno nel III ed uno nel V corpo d'armata, ed in tre campi di brigata, della durata di 20 giorni, uno nel I, uno nell'VIII ed uno nel X corpo d'armata.

3. *Esercitazione dei pontieri.* — Si svolgerà dal 1° al 20 agosto incluso, secondo le disposizioni particolari che saranno date al riguardo.

4. *Manovre coi quadri di corpo d'armata.* — Si eseguiranno nei corpi d'armata II, IV, V, VII, X e XII.

5. *Esercitazioni d'assedio coi quadri.* — Avranno luogo nei corpi d'armata I, IX e XI.

6. *Manovre coi quadri di cavalleria.* — Si eseguiranno nei corpi d'armata III, VIII e X, e vi prenderanno parte le brigate 3ª, 7ª e 9ª.

7. *Viaggio d'istruzione di cavalleria.* — Ne avrà la direzione l'ispettore di cavalleria e si svolgerà secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

8. *Viaggio di stato maggiore.* — Si eseguirà a cura del comando del corpo di stato maggiore, nell'epoca e con le modalità che saranno stabilite dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Per la esecuzione delle esercitazioni e manovre indicate ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7, saranno tenute presenti le prescrizioni dell'istruzione per le esercitazioni di combattimento e le norme contenute nella Circolare n. 60 del 1896 e negli *Atti* 68 del 1897, 64 e 182 del 1898.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **40.** — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 marzo.

Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1880 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 25 del mese di aprile p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 7 del mese di maggio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 18 del successivo mese di giugno;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 16 ottobre p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 25 aprile i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare sarà conforme al modello annesso alla presente Circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 25 aprile 1900.

Di questo manifesto i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno due esemplari al Ministero ed uno al comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione ciascun circondario si trova, e ciò per le disposizioni di cui è cenno nel n. 1 della presente Circolare.

Qualora poi, per qualsiasi circostanza, il manifesto suddetto debba essere in seguito modificato nella indicazione dei giorni per l'esame definitivo ed arruolamento, i prefetti e sottoprefetti dovranno trasmetterne subito un'altra copia rettificata al Ministero ed al comandante del corpo d'armata.

Intanto, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni della leva, questo Ministero stima opportuno di dare le seguenti speciali istruzioni ed avvertenze:

Designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici quali periti sanitari, e dei militari di truppa quali scritturali presso i consigli di leva.

1. Affinchè le prenotazioni degli inscritti fisicamente idonei pel servizio delle armi a cavallo possano essere fatte presso tutti i consigli di leva con criteri uniformi e tali da assicurare che esse rispondano alla potenzialità di ciascun circondario e consentano di completare la quota degli uomini da assegnarsi alle armi suddette, il Ministero determina che vengano destinati presso i consigli di leva quali ufficiali delegati, ufficiali delle armi stesse, e che le destinazioni medesime siano equamente ripartite fra tutti i reggimenti delle armi a cavallo.

I comandanti di corpo d'armata terranno presente tale disposizione nel provvedere alla destinazione degli ufficiali delegati e degli ufficiali medici presso i consigli di leva tanto nelle sedute ordinarie che in quelle suppletive.

I predetti comandanti provvederanno altresì per la destinazione ai consigli di leva degli ufficiali dei carabinieri reali, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col comandante della legione dell'arma, nonchè dei sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati.

Per quanto concerne la destinazione degli ufficiali delegati alle sedute straordinarie dei consigli di leva, si seguirà il disposto del paragrafo 67 del regolamento.

Determinazione delle sedute ordinarie dei consigli di leva e provvedimenti atti ad assicurare la presentazione degli inscritti alle sedute medesime.

2. Allo scopo di ridurre il numero delle sedute dei consigli di leva, di far in modo che in ogni seduta vengano visitati circa 100 iscritti, e che la visita abbia luogo con la massima diligenza, il Ministero rinnova le istruzioni impartite col n. 3 della Circolare 8 marzo 1899, n. 33, e cioè:

a) La durata di ciascuna seduta dei consigli di leva sarà, in massima, di ore sei, con o senza interruzione;

b) La tabella indicante i giorni in cui avranno luogo le sedute del consiglio di leva dovrà in ogni circondario essere predisposta in guisa che il numero degli inscritti chiamati a ciascuna seduta sia tale che, tenuto conto delle presumibili assenze, il consiglio di leva debba visitarne circa 100.

I consigli di leva di Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, presso i quali saranno destinati due ufficiali medici come periti sanitari, potranno visitarne 200 in ciascun giorno.

A tale scopo i prefetti e sottoprefetti, oltre al tenere presenti i risultati delle leve precedenti, vorranno, ove lo ritengano opportuno, chiedere sin d'ora ai sindaci le informazioni necessarie a determinare, approssimativamente, gli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;

c) Gli inscritti dovranno essere chiamati allo esame definitivo ed arruolamento per comune, secondo le norme seguite nelle leve precedenti;

d) Tra le singole sedute del consiglio di leva non si devono lasciare che gli intervalli puramente necessari, di maniera che le operazioni per l'esame definitivo siano ultimate nel più breve tempo possibile, e così gli ufficiali delegati e gli ufficiali medici non rimangano soverchiamente distolti dal loro servizio ordinario presso i corpi dell'esercito;

e) Affinchè i consigli siano in grado di decidere circa la sorte degli inscritti che saranno stati rimandati alle sedute suppletive per malattie temporanee, o circa i diritti di esenzione non comprovati nelle precedenti sedute, sarà opportuno che sia stabilito un sufficiente numero di tali sedute prossime alla chiusura della sessione, e non una sola seduta;

f) Qualora un inscritto non si presenti alla seduta fissata pel suo esame definitivo ed arruolamento senza giustificare di esserne legittimamente impedito, e consti non essere egli assente dall'abituale sua residenza per causa di lavori o per altre gravi ragioni, i presidenti dei consigli di leva vedranno se sia il caso di valersi della facoltà loro attribuita dal paragrafo 618 del regolamento sul reclutamento, di provvedere perchè egli venga arrestato e tradotto avanti al consiglio.

Inscrizioni sulle liste di leva.

3. Nonostante le tassative disposizioni del paragrafo 6 del regolamento sul reclutamento e le avvertenze state fatte al riguardo nelle ultime leve, il Ministero ebbe a rilevare che anche nella leva sulla classe 1879 si verificarono non poche doppie

inscrizioni e conseguenti dichiarazioni di renitenza dipendenti dal fatto che alcuni sindaci, nell'inscrivere sulle liste di leva per ragioni di domicilio giovani nati in altro comune, non si curarono d'informarne il sindaco del comune di nascita.

I signori prefetti e sottoprefetti vorranno perciò invitare i sindaci alla esatta osservanza del citato § 6 del regolamento, ed a verificare diligentemente, a tale scopo, prima che abbian principio le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, se tutti i giovani inscritti per ragione di domicilio sulle liste di leva della classe 1880 siano stati cancellati dalle liste di leva del comune di nascita.

4. Allo scopo di dar modo ai giovani di definire la loro posizione di fronte alla leva entro i termini stabiliti dalla legge, il Ministero avverte che se in occasione della verificazione definitiva delle liste di leva qualche giovane chiedesse spontaneamente di essere aggiunto sulle liste stesse, i ff. di commissari di leva dovranno dar corso all'aggiunzione quand'anche sorgesse loro qualche dubbio circa la cittadinanza, l'età o il domicilio del richiedente; salvo a proporne in seguito la cancellazione qualora ulteriori indagini provassero che l'aggiunzione venne indebitamente richiesta.

Inscrizione sulle liste di estrazione dei rimandati da leve anteriori.

5. Dall'esame degli estratti delle liste di estrazione il Ministero ha rilevato che sovente sulle liste medesime, relativamente agli inscritti stati rimandati in leve anteriori, non furono indicati o furono indicati inesattamente i motivi del rimando, ciò che fu causa di gravi inconvenienti nelle determinazioni delle ferme dei rivedibili.

I signori prefetti e sottoprefetti vorranno perciò curare che per gli inscritti suddetti siano sempre esattamente indicati sulle liste di estrazione i motivi pei quali essi furono rimandati in ciascuna delle leve a cui presero parte e gli articoli della legge in base ai quali fu deciso il rimando.

Visite all'estero.

6. Nelle ultime leve taluni inscritti residenti all'estero, pei quali era già decorso il periodo della rivedibilità, dovettero essere dichiarati renitenti perchè — avendo chiesto senz'averne diritto, in prossimità della chiusura della sessione, di essere ammessi a visita presso il consolato, ed avendo il console

trasmesso senz'altro la loro domanda alla competente autorità prefettizia — questa non potè far loro conoscere in tempo utile che la domanda stessa era inattendibile.

Il Ministero ritiene quindi opportuno di rammentare ai signori regi agenti diplomatici e consolari che ogniqualvolta pervenissero loro domande di visita all'estero per parte di inscritti pei quali fosse scorso il periodo della rivedibilità, essi dovranno astenersi dal darvi corso ed avvertire invece l'interessato del suo obbligo di regolare la sua posizione di fronte alla leva, sia presentandosi personalmente al consiglio di leva, sia facendosi arruolare per procura nella categoria che gli spetta.

7. Conformemente a quanto fu disposto col n. 8 della Circolare 8 marzo 1899, n. 33, per quegli inscritti i quali in visita all'estero fossero riconosciuti affetti da talune infermità che, pur non potendo a rigore comprendersi fra quelle indicate nell'ultima parte dell'articolo 82 della legge e nel § 255 del regolamento, presentino però una particolare gravità e possano essere facilmente accertate, i signori prefetti e sottoprefetti potranno trasmettere i documenti relativi alla visita all'estero a questo Ministero, il quale li sottoporrà caso per caso all'ispettorato di sanità militare perchè esprima il suo parere se gli inscritti possano essere riformati in base al risultato della visita medesima senza obbligo di rientrare nel Regno per presentarsi personalmente al consiglio di leva.

A questo proposito il Ministero avverte che, in massima, il parere di cui sopra potrà essere provocato solamente riguardo ai capilista stati ammessi alla seconda visita all'estero. Potrà però esser provocato anche riguardo ad inscritti appartenenti per ragione di età alla classe 1880, quando dai documenti relativi alla visita all'estero risultino affetti da un'infermità od imperfezione evidentemente insanabile.

8. Per far si che l'ispettorato di sanità militare possa in ogni caso emettere con la maggiore cognizione di causa il parere di cui al numero precedente, le regie autorità diplomatiche e consolari favoriranno invitare i periti sanitari a specificare con tutta esattezza la natura e la gravità dell'infermità, avendo cura di accennare ai fenomeni morbosi che stanno a fondamento della fatta diagnosi, specie per le infermità accertabili obbiettivamente: avvertendo che nel caso di difetti fisici non contemplati tassativamente dall'elenco delle infermità, oltra alla descrizione della lesione anatomica, dovrà essere indicato il grado di lesa funzionalità che ne consegue.

Le regie autorità diplomatiche o consolari avranno poi cura di provvedere perchè le malattie che non possano facilmente accertarsi con una semplice visita e per cui, nell'elenco delle infermità ed imperfezioni approvato col Regio Decreto n. 103 del 24 marzo 1892 modificato coi successivi Regi Decreti n. 104 del 30 aprile 1896, n. 71 del 20 febbraio 1898 e n. 209 delli 11 giugno 1899, è prescritta l'osservazione in uno spedale militare (come, per esempio, i difetti della vista e dell'udito, le nevrosi, ecc., ecc.), vengano accertate in uno spedale locale, possibilmente coloniale od europeo, occorrendo dopo osservazione degli inscritti.

Atti di decesso di giovani morti in un comune diverso da quello di nascita.

9. Avviene sovente che giovani già morti vengono dichiarati renitenti pel fatto che taluni sindaci omettono di trasmettere la copia dell'atto di decesso al comune di nascita del defunto, come è prescritto dal § 25 del regolamento sul reclutamento.

Il Ministero prega quindi i signori prefetti e sottoprefetti di invitare i sindaci alla esatta osservanza del citato § 25 del regolamento.

Documenti per comprovare il diritto degl'inscritti all'assegnazione alla 3ª categoria.

10. Il Ministero richiama in questa leva come nelle leve precedenti l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti sull'azione delle amministrazioni locali per quanto si riferisce alla costituzione della prova dei diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria degl'iscritti, azione che dai risultati delle leve precedenti e dal numero sempre crescente dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, motivati in un gran numero di casi da oscitanza degli uffici municipali a rilasciare i documenti occorrenti, non sempre apparisce diligente.

I prefetti e sottoprefetti nell'esercizio delle loro funzioni direttive e di vigilanza sul servizio del reclutamento sono quindi chiamati a curare perchè negli uffici municipali sia attribuita tutta l'importanza alle attribuzioni ad essi deferite in materia di leva procurando essenzialmente che siano applicati i criteri di massima qui appresso specificati.

11. Nel lavoro preparatorio che ciascun ufficio comunale è chiamato ad eseguire all'apertura di ciascuna leva deve l'ufficio

prendere in esame la posizione di ciascun inscritto e qualora in via preliminare si presuma che possa avere titolo di esenzione, iniziare tutte le ricerche necessarie nei registri dello stato civile, invitare la famiglia interessata a fornire schiarimenti, a produrre gli atti che non si rinvengono nei registri, a preparare uno schema di situazione di famiglia sugli elementi raccolti e sulle informazioni fornite, diffidando gli interessati a presentarsi per la costituzione del relativo atto di notorietà.

Nel procedere a tale costituzione il sindaco o l'assessore legittimamente delegato, data la natura dell'atto che è essenzialmente un atto di notorietà e non un sommario riassunto degli estratti dei registri dello stato civile, come pare da molti uffici considerato, dovrà diffidare il richiedente ed i dichiaranti della importanza delle dichiarazioni e della responsabilità che assumono per l'esattezza delle dichiarazioni stesse, che può formare oggetto di procedimento penale a loro carico.

12. Nei casi nei quali per le ricerche fatte apparisca esservi tra gli atti dello stato civile discordanze nelle indicazioni delle generalità, l'ufficio dovrà iniziare senz'altro il necessario procedimento di rettificazione, invitando gli interessati a concorrere per le informazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dall'autorità giudiziaria.

In questi procedimenti di rettificazione si chiarisca alle amministrazioni locali che, per le massime stabilite dal Ministero delle finanze e dal Ministero di grazia e giustizia, gli atti e scritti necessari alle rettificazioni degli atti di stato civile ed i procedimenti, quando siano richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione dal servizio militare, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

13. In tutti quei casi nei quali gli iscritti e le loro famiglie si trovino permanentemente lontani dal comune per aver trasferita altrove la loro residenza o temporaneamente, per ragione di lavoro, come spesso accade, gli uffici non dovranno trascurare di raccogliere gli elementi atti a comprovare la loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare, assumendo informazioni sulla residenza attuale degl'interessati e provocando l'azione dell'amministrazione del comune di residenza o quella dell'autorità consolare, se si tratta di residenti all'estero.

14. I documenti che pervenissero ai sindaci dall'autorità diplomatica o consolare dovranno, in applicazione del paragrafo 352 del regolamento sul reclutamento quale fu modificato col Regio Decreto 3 giugno 1893, n. 277, essere prodotti al consiglio di leva unitamente al foglio di accompagnamento o

anche alla semplice busta con cui pervennero senza che occorra la legalizzazione del Ministero degli affari esteri.

I documenti in ogni modo, che all'ufficio comunale pervenissero per altra via, potranno essere legalizzati su richiesta dei sindaci direttamente al Ministero degli affari esteri senza che sia necessario trasmetterli al Ministero della guerra.

15. In tutti quei casi nei quali non apparisca agli uffici comunali fondato il diritto di esenzione, ma gl'interessati domandino all'ufficio comunale i documenti occorrenti per comprovare un titolo qualsiasi di esenzione, non dovranno gli uffici stessi rifiutarsi di rilasciare i documenti richiesti o almeno la situazione di famiglia.

Esaminerà poi il consiglio, nei casi nei quali dall'ufficio comunale fu rilasciata la sola situazione di famiglia, se da questa risulti sufficientemente chiarita la posizione dell'inscritto in rapporto agli obblighi di servizio ed ordinerà, ove occorra, all'autorità comunale d'integrare la prova deficiente con tutti gli altri documenti che si ritenessero necessari.

16. Perchè gli uffici comunali possano prontamente procurarsi i documenti i quali provino l'esistenza dei diritti di esenzione dalla legge previsti negli articoli 87 e 88 è utile che siano chiarite ai sindaci le norme regolamentari che determinano a quali autorità, caso per caso, debbono richiedersi i documenti.

È necessario a tale scopo distinguere se il documento occorra:

a) per stabilire se un fratello dell'inscritto si trovi in alcuna delle condizioni dell'art. 88 della legge, nel qual caso, per il paragrafo 427 del regolamento, la richiesta dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra;

b) per stabilire se un fratello dell'inscritto trovisi nelle condizioni previste dall'art. 87, nel qual caso il documento necessario dovrà essere richiesto alle autorità pei singoli casi indicate nel paragrafo 414 del regolamento. A tal fine sarà trasmessa ai municipi, come nella scorsa leva, la tabella delle stanze dei corpi;

c) qualora infine il documento sia necessario soltanto per stabilire a riguardo degli altri fratelli dell'inscritto che essi non si trovino ascritti alla 3ª categoria e che perciò non sia applicabile la deduzione stabilita dall'art. 89 della legge sarà sufficiente, in applicazione del paragrafo 432 del regolamento, che sia prodotto il certificato d'esito di leva, anche se trattasi di militari riformati in seguito a rassegna di rimando.

17. Allo scopo di facilitare il còmpito del Ministero, ove contro la decisione del consiglio di leva sia proposto ricorso,

si raccomanda ai presidenti dei consigli di leva che nei casi, nei quali la prova non sia costituita o sia deficiente, all'inscritto od a chi lo rappresenti sia richiesta una esplicita dichiarazione verbale, sia sull'esistenza del diritto, sia sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente ma esplicitamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio di leva.

18. All'atto infine della presentazione dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, sia che avvenga per mezzo dell'ufficio comunale che direttamente agli uffici di leva dei circondari, il Ministero raccomanda che sia sempre in calce al ricorso apposto il visto dell'autorità ricevente allo scopo precipuo di stabilire la data certa della presentazione.

Facilitazione nei prezzi di trasporto degli inscritti.

19. Si avverte che anche in quest'anno gli inscritti di leva potranno fruire delle riduzioni dei prezzi di viaggio nei trasporti tanto sulle ferrovie che sui piroscafi per recarsi dal comune al capoluogo di circondario tanto al tempo delle sedute ordinarie quanto in occasione di quelle suppletive e straordinarie dei consigli di leva, e per ritornare al proprio comune.

A tale riguardo il Ministero si riserva d'impartire a suo tempo le istruzioni che saranno opportune.

20. In forza della convenzione 6 dicembre 1899, approvata con R. Decreto 14 stesso mese, la quale sostituisce la precedente 22 luglio 1896, gli scritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana. La predetta convenzione 6 dicembre 1899, mantenendo ferme tutte le condizioni della precedente, ha alquanto ridotto i prezzi dei trasporti ed ha fissato inoltre il prezzo di lire 100 pel viaggio fra l'Italia e New-York che non era contemplato nella convenzione precedente.

Si avverte pure che anche per la nuova convenzione quelli fra i detti inscritti o militari che siano indigenti hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui

piroscafi della detta società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 24 aprile 1893, n. 195: e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si avverte pure che i nazionali indigenti che rimpatriano per soddisfare alla leva hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal comune italiano di frontiera al capoluogo del circondario cui appartengono per fatto di leva: e che per fruire di tale facilitazione dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto comune di frontiera.

I prefetti e sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e i regi agenti diplomatici e consolari vorranno su tale proposito tener presenti le norme ed avvertenze contenute nella Circolare n. 97 del 16 maggio 1898.

Precetti per l'esame definitivo ed arruolamento.

21. Col n. 5 della Circolare 2 marzo 1897 n. 29 il Ministero, affinchè tutti gli inscritti siano per tempo informati dell'obbligo che hanno di chiedere e comprovare durante la sessione il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria ed allo scopo di fornire a coloro che risiedano all'estero tutte quelle indicazioni che possano loro tornar utili per poter fruire delle facilitazioni concesse dalle disposizioni in vigore, determinò che il precetto modello n. 7 per l'esame definitivo ed arruolamento venisse sostituito col modello che faceva seguito alla detta Circolare, nel quale furono introdotte al riguardo speciali avvertenze.

Essendosi rilevato che, sebbene tale disposizione fosse stata richiamata col n. 18 della Circolare 8 marzo 1899, n. 33, anche nella leva sulla classe 1879 taluni sindaci inviarono agli inscritti precetti conformi al modello abrogato, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di voler nuovamente invitare i sindaci alla esatta osservanza della disposizione medesima, ed a rammentar loro, in tale occasione, che il precetto di cui sopra dovrà essere inviato agli inscritti residenti all'estero non appena sia stata aperta la leva sulla classe 1880, affinchè essi abbiano il maggior termine possibile per regolare la loro posizione.

Arruolamenti volontari

22. Giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria per gli inscritti della presente leva dovranno essere acquisiti e perfetti nel giorno 25 aprile prossimo, fissato per l'apertura della sessione della leva; e perciò gli aspiranti all'arruolamento volontario, i quali si fossero proposti di procacciare col detto arruolamento il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello maggiore concorrente alla leva sulla classe 1880, dovranno presentarne domanda abbastanza in tempo affinchè questo loro arruolamento sia compiuto prima di detto giorno.

Verificandosi il caso che alcuno dei detti aspiranti non abbia potuto conseguire l'arruolamento volontario entro il 25 aprile prossimo, e che perciò non possa al fratello inscritto della leva sulla classe 1880 essere concessa l'assegnazione alla 3ª categoria, i prefetti e sottoprefetti avvertiranno l'inscritto che se sarà dal consiglio di leva arruolato in 1ª categoria potrà, subito dopo avvenuto tale arruolamento, chiedere che la posizione di arruolato volontario del di lui fratello sia cambiata in quella di surrogato, come è detto al n. 7 del manifesto.

Il Ministro — PELLOUX.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1880

Il Prefetto della provincia di . . . . . .
o
Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1880 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

5. L'inscritto che nel giorno *25 aprile*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 16 ottobre p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto: in tutti

i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dalla autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

6. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1880, potrà chiedere ed ottenere il detto beneficio, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col detto fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

7. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario che non avessero potuto condurre a termine le pratiche necessarie per contrarre tale arruolamento prima del 25 aprile corrente, non potranno più tramandare ad un fratello inscritto della presente leva il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, a senso dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, ma potranno essere ammessi a convertire il loro arruolamento in quello di surrogato di esso fratello. A tal fine dopo che quest'ultimo sarà stato arruolato in 1ª categoria dal consiglio di leva, il fratello che trovasi alle armi quale volontario dovrà presentare al comandante del corpo a cui appartiene, la domanda di surrogazione onde sia trasmessa al Ministero della guerra. Tale domanda dovrà essere redatta su carta da bollo da cent. 60 nella forma stabilita dal § 261 del regolamento sul reclutamento, firmata da entrambi i fratelli e corredata dei seguenti documenti:

1° Situazione di famiglia (mod. n. 29);

2° Certificato di matrimonio dei genitori;

3° Certificato d'inscrizione sulle liste di leva del proposto surrogato;

4° Foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria dell'inscritto;

5° Copia del foglio matricolare del volontario.

8. Gli inscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, perchè possano far sospendere gli effetti dell'arruolamento, devono essere fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10. Le domande di visita all'estero dovranno essere rivolte ai prefetti o sottoprefetti e contenere tutte le indicazioni di cui al § 244 del regolamento sul reclutamento.

A mente dell'articolo 82 della legge, gli inscritti della classe 1879 che furono visitati all'estero e vennero rimandati alla leva attuale, perchè non dichiarati idonei, possono chiedere, anche in questa leva, la visita all'estero, e, se nuovamente dichiarati non idonei, essere rimandati alla ventura leva con obbligo di presentarsi allora all'esame del consiglio di leva.

11. Gl'inscritti dimoranti all'estero possono chiedere ed ottenere di essere dal consiglio di leva arruolati nella categoria che loro spetta, facendosi rappresentare al consiglio stesso da persona munita di speciale procura, con l'avvertenza che quelli di essi che saranno arruolati nella prima categoria avranno l'obbligo di presentarsi per intraprendere effettivamente il servizio con gli inscritti della stessa loro classe.

Possono pure chiedere ed ottenere di essere arruolati per procura gl'inscritti che, avendo ottenuto di essere visitati innanzi ai R. agenti consolari, siano stati riconosciuti abili al servizio militare e dovrebbero quindi, durante la sessione della leva, presentarsi al rispettivo consiglio, nonchè gli inscritti che, essendo stati riconosciuti inabili nella visita all'estero, da essi subita durante la precedente leva, dovrebbero presentarsi al consiglio durante la sessione medesima.

12. Le domande di visita all'estero e di arruolamento per procura devono essere presentate ai prefetti o sottoprefetti entro il 30 settembre venturo.

13. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto

del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Il tempo utile per la presentazione di tali domande scade col 30 settembre venturo.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 25 aprile 1900.

14. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria, dalla classe 1867 alla classe 1879 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1870 alla classe 1879 compresa, meno i sottufficiali della classe 1870;

Altre armi e corpi, dalla classe 1871 alla classe 1879 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1868 alla classe 1879 compresa.

Resta peraltro inteso che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1879 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1879 che siano stati arruolati prima del *25 aprile* 1900 fissato per la apertura della sessione della leva sulla classe 1880.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 25 aprile 1900.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
Sedute suppletive.													
Chiusura della sessione.													

N. **41.** — **Esame d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti contabili** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 marzo.

Il Ministero ha determinato che abbiano luogo per i tenenti contabili gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, di cui al § 140 del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito — testo unico 19 maggio 1898

Col *Bollettino ufficiale* sarà fatto conoscere il nome degli ufficiali ammessi dal Ministero a tali esami a senso del successivo § 144, ed il giorno in cui saranno chiamati al primo esame scritto.

Le norme prescritte per gli esami indetti con la Circolare n. 9 del 26 gennaio 1897 e n. 160 del 28 settembre 1898, sono applicabili per quelli in parola, e quindi gli ufficiali chiamati, dovranno innanzi tutto sostenere gli esami ad anzianità onde poter conseguire l'idoneità in tutte le materie ed il punto medio finale di $^{16}/_{20}$ per l'ammissione all'esame a scelta, di cui nel R. Decreto 4 gennaio 1897.

Ferme restando le disposizioni dell'*Atto* 149 della *Raccolta* circa i programmi d'esame, il Ministero avverte che l'esame orale sul servizio delle sussistenze, di cui al n. 5, e l'esame scritto, di cui al n. 7, passeranno al secondo gruppo ed alla competenza della relativa sottocommissione.

Gli uffiziali già risultati idonei all'avanzamento per anzianità per precedente esame, conserveranno tale idoneità, se pure fallissero nelle prove d'esame attuali; per tutti gli altri invece, il fatto di avere favorevolmente superato le attuali prove dell'esame ad anzianità, non li dispenserà, qualora cadessero nell'esame speciale, dal ripetere l'esame d'avanzamento ad anzianità, quando per turno spetterà loro di esservi chiamati.

Il Ministro — Pelloux.

N. **42.** — **Versamento in tesoreria dell'importo delle vettovaglie di riserva consumate.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 marzo.

A datare dal 1° gennaio 1900 l'importo dei *viveri ordinari di riserva* (pasta, riso, lardo, olio per condimento, sale, rhum, acquavite, caffè, zucchero, ecc. - § 556-*b* del regolamento d'amministrazione) consumati dalla truppa, anzichè essere inscritto a debito sul rendiconto generale degli assegni (§ 234 e 235 ivi), dovrà dai corpi essere versato in tesoreria a titolo di *entrate*

eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo sotto l'osservanza dei procedimenti all'uopo stabiliti (§ 1056).

I versamenti dovranno esser fatti alla fine di ciascun trimestre nella stessa misura fissata (§ 170) per l'addebito sul rendiconto generale, e cioè in ragione:

di lire 4.30 per ogni chilogramma di caffè tostato;

di lire 1,50 per ogni chilogramma di zucchero;

del prezzo segnato nel modello d'inventario, per le altre derrate.

Per i versamenti del 4° trimestre di ogni esercizio finanziario si avvertirà che le operazioni siano eseguite entro il 30 giugno, comprendendovi possibilmente tutte le somme (§ 1058).

Similmente sarà pure versato — ma solo pel *2° semestre dello esercizio in corso* — l'importo delle scatolette di carne in conserva consumate, computandole al prezzo stabilito di centesimi 40 ciascuna, e regolandosi, per l'ultimo trimestre, secondo è stabilito al comma precedente.

S'intende perciò che dal 1° luglio prossimo si torneranno ad osservare, per le scatolette di carne in conserva, le norme ordinarie del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **43**. — **Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 marzo.

Si avvertono le autorità militari che colla legge 29 marzo 1900 n 101 sono state prorogate a tutto il 30 aprile p. v. le sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori stabilite a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario colla legge 15 agosto 1897, n. 383, e delle quali trattavano l'*Atto* 241 del 1897 e le circolari n. 139 del 1898, n. 71 e 106 del 1899 e n. 3 del 1900.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 12ª **1900** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile.

APRILE 3. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale, *pag.* 157.

» 5. — Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare, *pag.* 157.

» 5. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale, *pag.* 168.

» 5. — Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 170.

» 6. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 187.

» 6. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1899, *pag.* 188.

Avviso — Manoscritti presentati al concorso pel « manualetto di agronomia pratica », *pag.* 190.

CIRCOLARE N. **44**. — **Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale). — 3 aprile.

Il Ministero ha determinato che anche nel corrente anno abbiano luogo corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) di complemento e di milizia territoriale.

Tali corsi, ai quali potranno intervenire, come per il passato, gli ufficiali superiori di milizia territoriale, verranno eseguiti colle modalità prescritte dalla Circolare n. 49 del decorso anno, avvertendo che in luogo degli elenchi di cui al n. 8 della suddetta circolare, si dovranno, a tempo debito, usare quelli analoghi previsti dai numeri 39 e 58 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito (18 agosto 1899).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **45**. — **Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 aprile.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 12 aiutanti ragionieri geometri del genio militare con lo stipendio annuo di L. 1500.

2. Potranno prender parte a siffatto concorso i sottufficiali del genio in servizio attivo, i quali abbiano già compiuto, al 31 dicembre 1899, 8 anni di servizio sotto le armi, e i giovani che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere regnicolo;

b) aver soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere già assegnato alla 2ª o 3ª categoria, ovvero essere in congedo illimitato se di 1ª categoria, o quanto meno conseguire il congedo stesso non più tardi del 31 dicembre 1900, se tutt'ora sotto le armi;

c) aver buona condotta;

d) non aver oltrepassata l'età di anni 26 all'epoca della presentazione della domanda;

e) conservare l'idoneità fisica al servizio militare;

f) aver ottenuta la licenza liceale o d'istituto tecnico o di altro istituto assimilato.

3. Il terzo dei posti, pei quali è indetto il concorso, è riservato ai sottufficiali del genio in servizio attivo con 8 anni di servizio compiuti sotto le armi al 31 dicembre 1899, e gli altri due terzi agli altri concorrenti.

I posti riserbati ai detti sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati dagli altri concorrenti, e viceversa potranno essere coperti da sottufficiali i posti riserbati a questi ultimi, qualora essi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una o nell'altra categoria d'individui il diritto di occupare più tardi la quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

L'anzianità relativa degli impiegati così ammessi sarà determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti negli esami.

I sottufficiali sopraspecificati, a pari data di nomina, avranno la precedenza sugli altri.

4. Gli aspiranti al concorso dovranno indirizzare al Ministero apposita domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da lire una e indicante il loro cognome, nome, figliazione e recapito domiciliare, consegnandola non più tardi del 15 maggio 1900 al comandante del corpo, se militari sotto le armi, al comandante di un distretto militare del Regno se militari in congedo.

I suddetti comandanti di corpo e di distretto trasmetteranno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), mano a mano che le riceveranno, le domande predette, e non accet-

teranno quelle che fossero presentate dopo il termine di cui sopra

Non si terrà alcun conto delle domande che perverranno al Ministero direttamente.

5. Le domande dei sottufficiali del genio in servizio attivo con 8 anni di servizio compiuti sotto le armi al 31 dicembre 1899 dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare e caratteristico e del parere del rispettivo comandante di corpo circa la idoneità del candidato all' impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione.

Le domande degli altri concorrenti saranno corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) per quelli di 1ª categoria e foglio provvisorio di congedo illimitato (modello n. 4 *A* del catalogo) per quelli di 2ª e 3ª categoria;

c) certificato attestante i buoni costumi e la buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio con data recente (3 mesi al più).

d) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il concorrente anch'esso di data recente (3 mesi al più).

e) certificato del medico del distretto militare, per i militari in congedo, dal quale risulti che il concorrente conserva l'idoneità fisica pel servizio militare;

f) diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico o di altro istituto assimilato;

g) fotografia del candidato di data abbastanza recente, firmata a tergo dal medesimo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda si trovassero ancora sotto le armi (v. lettera *b* del precedente n. 2) sono ammessi ad esibire il foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) fino al 15 gennaio 1901; però ove riuscissero vincitori nel concorso, pur conservando il posto ottenuto nella graduatoria d'esame, non potranno esser nominati all'impiego di cui trattasi se non dopo l'esibizione del certificato medesimo. Dopo quel termine perderanno ogni titolo all'impiego di cui trattasi.

6. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti il Ministero farà conoscere, per mezzo dei distretti o comandanti

di corpo, il giorno preciso in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi, e collo stesso mezzo saranno restituiti i documenti e la fotografia esibiti ai non ammessi.

7. Gli esami saranno orali e scritti ed avranno luogo secondo l'indice ed i programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

Gli esami in iscritto precederanno gli orali e verranno dati entro il mese di giugno 1900 presso le direzioni del genio di Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Palermo e le sottodirezioni autonome di Messina e di Cagliari. Per conseguenza i concorrenti nella domanda di ammissione agli esami, dovranno altresì indicare in quale delle oradette sedi peferiscono subire gli esami scritti.

8. Agli esami orali, che verranno dati innanzi una commissione da riunirsi in Roma, saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami scritti.

9. Il Ministero, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, farà conoscere ai candidati, risultati idonei nelle prove in iscritto, il giorno in cui dovranno trovarsi in Roma e l'autorità alla quale dovranno presentarsi per subire, a mente del precedente n. 8, gli esami orali, e farà restituire i documenti e la fotografia esibiti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

10. Il risultato finale del concorso verrà notificato ai singoli candidati per mezzo delle stesse autorità indicate nel precedente numero, in un colla restituzione dei documenti e della fotografia esibiti a coloro che non saranno nominati.

I primi 4 classificati idonei fra i sottufficiali del genio in servizio attivo con 8 anni di servizio compiuti al 31 dicembre 1899 ed i primi 8 classificati idonei fra gli altri concorrenti avranno diritto a coprire i posti disponibili o che si faranno in seguito vacanti nella proporzione e con le norme indicate al n. 3 della presente Circolare. Gli altri concorrenti, benchè dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè conserveranno alcun diritto per altri concorsi.

12. I rispettivi comandanti di corpo e di distretto parteciperanno la nomina conseguita e la destinazione avuta ai singoli candidati, non appena questa verrà pubblicata nel *Bollettino delle nomine*.

13. I concorrenti sono posti in avvertenza che se verranno

nominati all'impiego pel quale concorsero non potranno invocare a loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda Cassa di previdenza.

Il Ministro — PELLOUX.

INDICE *degli esami, loro durata, coefficienti e programmi.*

MATERIE D'ESAME	SCRITTO o VERBALE	Durata dell'esame ore	Coefficiente d'importanza	Numero del programma	*Annotazioni*
Composizione italiana e calligrafia	Scritto	4	12	1	
Geometria	Verbale	1/2	14	2	
Algebra	Id.	1/2	12	3	In questo esame il candidato deve anche dar prova di conoscere perfettamente l'aritmetica.
Topografia e levata dei piani	Id.	1/2	14	4	
Costruzioni	Id.	1/2	14	5	
Disegno architettonico . .	Scritto	6	11	6	
Disegno topografico . . .	Id.	4	11	7	
Elementi delle stime . . .	Verbale	1/2	12	8	

PROGRAMMA N. 1. — **Composizione italiana e calligrafia.**

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della corrispondenza delle idee al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, della ortografia, della proprietà della lingua e della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2. — **Geometria.**

Geometria piana.

1. Definizioni.

2. Teoremi relativi agli angoli formati da due o più rette che concorrono in un punto. Problemi relativi.

3. Triangoli; varie specie. Teoremi relativi alle loro uguaglianze. Proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. Disposizione reciproca degli angoli e lati di un triangolo scaleno, isoscele ed equilatero per rispetto alla loro grandezza.

4. Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque. Problemi relativi.

5. Quadrilateri. Varie specie. Proprietà caratteristiche di ciascuno di essi.

6. Misura della superficie delle figure rettilinee, regole particolari pei triangoli ed i quadrilateri. Problemi grafici e numerici relativi.

7. Linee proporzionali e figure simili. Teoremi relativi ai triangoli ed ai poligoni simili. Problemi grafici e numerici relativi.

8. Proprietà del circolo e delle linee rette in esso considerate.

9. Misura degli angoli. Problemi relativi.

10. Poligoni regolari inscritti e circonscritti al circolo. Costruzioni grafiche. Valore dei lati in funzione del raggio.

11. Rapporto della circonferenza al diametro. Lunghezza della circonferenza. Problemi relativi.

12. Della superficie del circolo. Teoremi e problemi relativi.

Geometria solida.

13. Dei piani e delle linee rette considerate nello spazio. Teoremi e problemi grafici relativi.

14. Degli angoli diedri e degli angoli solidi. Loro misura.

15. Basi d'uguaglianza degli angoli triedri.

16. Del cubo, parallelepipedo rettangolo, del prisma e delle piramidi. Loro superficie. Loro volume. Problemi relativi.

17. Tronchi di prisma e di piramide. Loro superficie. Loro volume. Problemi relativi.

18. Del cilindro e del cono. Misura della loro superficie e del loro volume. Problemi relativi.

19. Del tronco di cono a basi parallele. Misura della sua superficie e del suo volume. Problemi relativi.

20. Della sfera. Misura della superficie e del volume della sfera. Problemi relativi.

21. Parti principali della sfera. Calotta. Segmento ad una o due basi. Superficie della calotta. Volume dei segmenti. Problemi relativi.

PROGRAMMA N. 3. — **Algebra.**

1. Definizione.
2. Addizione e moltiplicazione dei monomii e polinomii. Divisione dei monomii.
3. Formazione delle potenze ed estrazione delle radici dei monomii.
4. Espressione del quadrato e del cubo di un binomio.
5. Risoluzione delle equazioni numeriche di 1° grado ad una o più incognite.
6. Bisoluzione delle equazioni numeriche di 2° grado ad una incognita.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Formole relative. Risoluzione dei problemi che ne dipendono.
8. Teoria dei logaritmi. Loro proprietà. Problemi relativi.
9. Uso delle tavole logaritmiche.

PROGRAMMA N. 4. — **Topografia e levata dei piani.**

1. Tracciamenti di archi di circolo, di elissi e di curve per punti sul terreno.
2. Tavoletta pretoriana. Alidada ordinaria. Diottra. Vari sistemi di rilevamento colla tavoletta. Problemi da sciogliersi colla tavoletta.
3. Della bussola. Uso della bussola graduata per il rilevamento dei piani e risoluzione di problemi di geometria sul terreno. Orientazione dei piani col declinatore.
4. Livellazione. Livello a sifone. Livello a bolla d'aria ed a cannocchiale. Livellazione semplice.

Registro delle osservazioni. Riduzione ad un medesimo piano di paragone.

5. Livellazione composta. Formazione dei profili del terreno. Nozioni sulla rappresentazione del terreno colle curve orizzontali.
6. Rilevamento dei fabbricati. Pianta, elevazione e sezioni delle fabbriche.
7. Agrimensura. Valutazione della superficie dei terreni. Trasformazione e divisione della superficie, delimitazione della proprietà.
8. Soluzioni geometriche pratiche sul terreno. Paline. Canne. Catene. Tracciamento degli allineamenti. Determinazioni dirette delle distanze sotto varie condizioni.

PROGRAMMA N. 5. — **Costruzioni.**

1. Classificazione dei terreni relativamente alla loro maggiore o minore consistenza nel resistere al peso di un edificio.

2. Lavori di terra. Sterri e riporti, modo di eseguirli; precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri. Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni. Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.

3. Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle.

4. Proprietà generale del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia per lavori di costruzione. Usi speciali di ciascuna qualità.

5. Congiunzione del legname. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.

6. Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solai. Pavimenti. Intavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi.

7. Usi del legname nelle parti completive degli edifici. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate.

8. Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie del legname da preferirsi: modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.

9. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse. Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai.

10. Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiera e filo di ferro. Diverse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie. A quali usi sono più adatte le diversi specie. Usi di ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire

l'ossidamento. Acciaio; suoi caratteri e sua proprietà. Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.

11. Lavori murali. Diversi generi di muratura relativamente ai materiali di cui sono formati.

12. Pietre naturali. Loro classificazione per rispetto alle costruzioni; marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i vizi delle pietre.

13. Laterizi. Loro composizione. Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fabbricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione per rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe

14. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra da gesso. Modo d'impiegarlo. Suoi usi principali.

15. Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse od in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene; proprietà essenziali delle calcine idrauliche.

16. Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzioni da prendersi prima di impiegarle quando sono più o meno mescolate colla ghiaia o con pietrisco.

17. Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali, ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire il difetto della pozzolana.

18. Malte. Diverse specie, malte comuni e malte idrauliche; natura e proporzione dei componenti; loro usi; preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte.

19. Cementi. Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e dell'artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia.

20. Scavi. Scavi per fondazioni. Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento.

21. Costruzioni di muri. Fondazioni a pozzi, costruzione dei medesimi e loro riempimento. Murature di pietrame. Regole per eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi; regola per eseguirla a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi. Rabbrecciamenti di muri.

22. Delle volte. Intradosso; estradosso; imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche. Piattabande. Lunette. Volte a vela. Volte a crociera. Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli) sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi; precauzioni da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.

23. Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio.

24. Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura, loro costruzione.

25. Intonaci. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. Loro eseguimento.

26. Pavimenti interni degli edifizi: di laterizi, di lastre di pietra, d'asfalto naturale e artificiale, di marmo. Modo di esecuzione.

27. Copertura degli edifizi. Copertura a tegole semplici, piccola armatura occorrente, sua esecuzione.

28. Scale. Alzata e pedata dei gradini. Andata di scale. Riparto dei gradini.

29. Apparati per smuovere grandi pesi. Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.

30. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 6. — **Disegno architettonico.**

Il tema verserà sull'applicazione degli ordini principali di architettura civile, nonchè sulla formazione di sezioni, pro-

spetti, ecc., di determinati edifizi di cui sono conosciute le piante di vari piani e le altezze fondamentali. Il candidato dovrà proporzionare le altre parti alla natura della fabbrica.

PROGRAMMA N. 7. — **Disegno topografico.**

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegno a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 8. — **Elementi delle stime.**

1. *Stima dei fabbricati.* — Classificazione dei fabbricati relativamente alla loro natura, scopo e collocazione.

Operazioni ed indagini preliminari da farsi prima di procedere alla stima di un fabbricato. Esposizione sommaria dei vari metodi di stima dei fabbricati urbani; casi nei quali deve adottarsi ciascun metodo. Quando e come si stimano i fabbricati rurali. Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle. Aggiunte e detrazioni al valor capitale dei fabbricati.

2° *Occupazione dei fondi.* — In quanti modi vi si può procedere, ed esposizione sommaria dei relativi procedimenti. Criteri fondamentali della stima delle indennità per occupazioni definitive o temporanee (totali o parziali) e dei frutti pendenti.

3. *Stima dei fondi rustici* — Nozioni generali sul valore e sul prezzo dei fondi; prezzo di affezione. Capitali impiegati nella produzione agraria in relazione ai diversi sistemi di coltura; specchio di classificazione dei capitali e delle relative spese. Della rendita fondiaria, cause che influiscono sulla rendita, e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita. Investigazioni preliminari alla stima dei fondi rustici e norme generali per la descrizione dei medesimi. Vari sistemi di amministrazione di fondi rustici. Determinazione dell'annua rendita netta dei fondi rustici; rendita transitoria e rendita permanente; teoria della suscettività. Determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli. Esposizione sommaria dei vari metodi di stima; casi nei quali deve adottarsi ciascun metodo. Principali detrazioni da farsi all'annua produzione dei fondi, a seconda del sistema di amministrazione, per trovare la rendita netta. Capitalizzazione dell'annua rendita netta. Detrazioni ed aggiunte al valor capitale.

N. **46.** — **Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 aprile.

1. Allo scopo di perfezionare l'istruzione degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria, e per provvedere ad alcune vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni delle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, e nelle compagnie da costa e da fortezza, il Ministero ha determinato di ammettere in servizio con assegni un certo numero di ufficiali di dette milizie per i periodi di tempo qui appresso indicati:

a) Per non meno di due mesi e non più di sei, e nel periodo di tempo compreso fra il 1° maggio ed il 30 ottobre, gli ufficiali *subalterni* di complemento dei reggimenti da campagna ed a cavallo, escluso il treno, e del reggimento da montagna;

b) Per la stessa durata nel medesimo periodo di tempo gli ufficiali *subalterni* di complemento e di milizia territoriale effettivi alle brigate da costa e da fortezza;

c) Durante le scuole di tiro che si svolgeranno nei poligoni nelle epoche indicate dalla Circolare n. 21 del *Giornale militare* corrente anno, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale di *qualunque grado*, esclusi quelli della specialità treno;

d) Durante le scuole di tiro e le grandi escursioni delle batterie da montagna, cioè dal 30 maggio a tutto agosto, per un periodo di tempo compreso fra uno e tre mesi, gli ufficiali effettivi al reggimento da montagna. Saranno pure ammessi a prendere parte a dette escursioni gli ufficiali subalterni di complemento della specialità batterie da campagna, purchè si obblighino a prestare tre mesi di servizio, e siano classificati *buoni ufficiali*. Ultimato il periodo d'istruzione essi potranno essere trasferiti al reggimento da montagna, sempre quando risultino atti a tale speciale servizio;

e) Per non meno di un mese e non più di due, e nel periodo di tempo compreso fra il 1° luglio ed il 15 settembre gli ufficiali di complemento effettivi alle prime otto brigate da fortezza, e gli ufficiali inferiori di milizia territoriale alle brigate da fortezza 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, assegnati alle prime 20 compagnie della milizia stessa.

2. Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) essendo destinati a ripianare le vacanze esistenti nei quadri, per poter essere

ammessi in servizio dovranno avere ottenuto la classifica di *buono*, in seguito all'ultimo servizio prestato.

Le vacanze esistenti non essendo ugualmente ripartite fra i vari corpi, gli ufficiali che aderiscono ad essere chiamati in servizio, dovranno dichiarare se accettano, oppure no, qualunque destinazione. Il Ministero mentre terrà conto, per quanto possibile, dei desideri espressi dai singoli ufficiali circa la loro destinazione, si riserva di soddisfare quel numero di domande che sarà consentito dalle esigenze del servizio.

3. Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) che prenderanno parte alle scuole di tiro dei reggimenti da campagna ed a cavallo, e delle brigate da fortezza e da costa, dovranno inoltre prestare non meno di 10 giorni di servizio, nell'epoca che precede immediatamente la scuola di tiro, e che è stabilito dalla Circolare n. 21 sopracitata; essi dovranno pertanto rimanere alle armi in modo continuativo per lo meno il numero di giorni sottoindicati, a seconda del corpo cui saranno assegnati.

Per giorni 25 quelli assegnati alle brigate da costa 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Per giorni 26 quelli assegnati alle brigate da costa 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª ed alla 36ª compagnia da fortezza.

Per giorni 34 quelli assegnati ai reggimenti da campagna 9°, 17°.

» » 35 » » » » 3°, 6°, 8°, 14°, 15°, 16°, 18°, 20°, 21°.

Per giorni 36 quelli assegnati ai reggimenti da campagna 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 19°, 23°, 24°, ed alle brigate da fortezza 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª.

Per giorni 46 quelli assegnati al 22° reggimento artiglieria da campagna, ed al reggimento d'artiglieria a cavallo.

Per giorni 48 quelli assegnati alle brigate da fortezza 9ª, 10ª, 11ª.

È fatta facoltà anche agli ufficiali, che aderiscono ad essere chiamati in servizio per le scuole di tiro, di indicare il corpo presso il quale preferiscono di essere assegnati, ed il Ministero terrà conto di tali desideri per quanto potrà essere consentito da altre esigenze di servizio.

4. Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che aderiscono a prendere parte alle esercitazioni ai forti di sbarramento, saranno esclusivamente assegnati alle brigate a cui sono effettivi; essi pertanto nella dichiarazione di adesione dovranno indicare solo la durata del servizio e l'epoca in cui desiderano di essere chiamati alle armi.

5. Saranno esclusi da qualsiasi chiamata gli ufficiali che siano stati ripetutamente classificati *mediocri o cattivi*, e che perciò non lasciano presumere che potranno ricavare alcun utile da un ulteriore periodo d'istruzione.

6. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione del corpo o riparto al quale vengono assegnati e del giorno in cui dovranno presentarsi in servizio.

7. Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti e forniti gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per raggiungere la destinazione.

8. Durante la loro permanenza in servizio sarà, dov'è possibile, concesso a detti ufficiali l'alloggio militare.

9. I comandanti di corpo e di distretto comunicheranno le disposizioni della presente Circolare a tutti gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria *esclusi quelli del treno*, da loro dipendenti, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio, e trasmetteranno poscia *direttamente* al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) man mano che loro pervengono, e ad ogni modo non più tardi del 30 corrente mese, le dichiarazioni di adesione le quali dovranno essere sostituite con regolare domanda, redatta su carta da bollo da lire 1,20, dagli ufficiali che saranno chiamati in servizio. Tali domande saranno inoltrate al Ministero dal corpo nel quale gli ufficiali stessi si troveranno a prestare servizio.

10. Il Ministero si riserva di emanare altre disposizioni per l'intervento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale alle scuole di tiro a mare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **47**. — **Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 aprile.

Nel mese di giugno del corrente anno avranno luogo, per i sottotenenti medici di complemento che non abbiano frequentato la scuola d'applicazione di sanità militare e che intendano prender parte ad un eventuale concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, gli esami

di cui il § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896.

Tali esami saranno tenuti presso la predetta scuola e verseranno sulle materie comprese nei programmi annessi alla presente circolare.

I sottotenenti medici di complemento che intendessero parteciparvi dovranno farne regolare domanda entro il mese di maggio venturo su di un foglio di carta bollata da lire 1 al direttore della scuola, il quale a tempo opportuno indicherà ad essi il giorno e l'ora in cui cominceranno gli esami stessi.

La conseguita idoneità nei ripetuti esami non costituisce per i sottotenenti medici di complemento alcun diritto per essere ammessi al concorso di cui sopra è cenno se nell'epoca che verrà fissata nella relativa circolare essi si trovino ad aver compiuto l'età prescritta dalle leggi.

Il Ministro — PELLOUX.

I GRUPPO.

Esame scritto.

1.

Leggi organiche dell'esercito.

Servizio sanitario militare in tempo di pace e servizio sanitario in guerra.

2.

Igiene militare.

I temi per le due materie sono tratti dagli argomenti del programma n. 1 e n. 6. Saranno dati dal Presidente della commissione, al momento dello svolgimento di ciascuna prova scritta, nei due giorni indicati dal reparto degli esami.

L'argomento d'ogni tema sarà svolto con brevità, ed in forma succinta. Tempo per ogni esame scritto, 5 ore.

II GRUPPO.

A) **Medicina legale militare.**
B) **Epidemiologia, Microbiologia e Chimica.**

A) Medicina legale militare.

(*Esame orale:* durata di 15 minuti).

1.

Reclutamento. Operazioni medico-legali.

Visite mediche per l'ammissione nell'esercito e per la esclusione dal servizio militare.

Visita degl'inscritti nei consigli di leva, ai distretti, ai corpi — Visita degli aspiranti alle surrogazioni di fratello, al volontariato, alle rafferme, all'ammissione nei reparti d'istruzione — Visita nelle rassegne speciali e di rimando degl'inscritti e dei militari aventi imperfezioni, malattie o postumi di malattie.

Disposizioni legislative e regolamentari; norme pratiche per l'applicazione delle medesime — Mezzi di esame e metodismo della visita medica — Parere medico-legale e modo di formularlo e di registrarlo nei casi prescritti — Relazioni mediche per l'ammissione nello esercito, per la continuazione nel servizio, per la esenzione assoluta o temporanea dallo stesso.

Visite ai consigli di leva e negli ospedali militari per giudicare sulla non esistenza legale in famiglia dei parenti d'inscritti e di militari in seguito ad imperfezioni o infermità.

Disposizioni legislative e regolamentari; norme pratiche per la retta interpretazione ed applicazione delle medesime.

2.

Servizio di osservazione negli ospedali militari — Malattie simulate, procurate e dissimulate in rapporto al servizio militare.

Disposizioni legislative e regolamentari circa gli individui, che possono essere inviati in osservazione — Pratiche medico-legali per l'invio in osservazione degli inscritti e dei militari; dichiarazioni mediche di proposta — Metodo di esame

degli individui ricoverati in osservazione; metodi subbiettivi ed obbiettivi; mezzi morali e di sorpresa; cautele nel loro impiego — Valutazione degli atti di pubblica notorietà e degli altri documenti informativi — Durata dell'osservazione; risultato della stessa; conclusione da contenersi nella relativa dichiarazione medica.

Legislazione per le simulazioni e le provocazioni di imperfezioni o di malattie — Procedimento medico-legale da seguirsi nei casi di simulazione e di provocazione — Criteri e mezzi, di cui deve avvalersi il perito nei casi sospetti — Cautele nel pronunziare i relativi giudizi.

Visite collegiali per confermare il sospetto della simulazione — Norme regolamentari e pratiche.

3.

Idoneità fisica al servizio militare — Debolezza di costituzione, deperimento organico.

Condizioni fisiche della idoneità al servizio militare — Robustezza, fattori antropometrici che possono valutarla — Requisiti regolamentari: statura ed ampiezza toracica; disposizioni legislative e regolamentari per l'una e per l'altra; misurazione della statura, perimetria toracica, prescrizioni e cautele nell'eseguirla: riduzione artifiziosa del perimetro toracico — Requisiti non regolamentari: peso del corpo, suo valore in rapporto alla statura ed al perimetro toracico — Criteri anatomo-fisiologici complementari della robustezza fisica.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per debolezza di costituzione e per deperimento organico, consecutivo a malattia — Diagnosi della debolezza di costituzione, valutazione medico-legale dei suoi caratteri esteriori — Aggravamento e provocazione della stessa con mezzi artifiziosi; criteri che debbono servir di guida al perito per riconoscere la frode.

Valutazione medico-legale del deperimento organico da grave malattia.

4.

Dermatosi comuni e parassitarie — Ulceri croniche — Fistole e seni fistolosi — Cicatrici.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per dermatosi comuni e parassitarie. Valutazione medico-legale; criteri etiologici e clinici — Apprezzamento medico-legale dell'alopecia

consecutiva a dermatosi parassitaria del capo — Provocazione, simulazione e dissimulazione delle dermatosi; forme cliniche più frequentemente provocate e mezzi di provocazione, mezzi per la simulazione e la dissimulazione; modo di regolarsi del perito nei singoli casi per scovrire la frode.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ulceri croniche, fistole e seni fistolosi, cicatrici — Ricordi pratici per la loro valutazione medico-legale — Provocazione, aggravamento e mantenimento ad arte delle lesioni sopra esposte; modo di procedere del perito nei singoli casi allo scopo di riconoscere la frode.

5.

Contratture muscolari, retrazioni muscolari, tendinee ed aponeurotiche — Nevralgie — Paralisi.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per contratture e retrazioni muscolari, per retrazioni tendinee ed aponeurotiche. Valutazione medico-legale — Nozioni pratiche necessarie al perito per pronunziare i suoi giudizi — Simulazione delle contratture muscolari. Varietà più frequenti nella pratica; criteri per riconoscere la frode; mezzi di sorpresa nei casi dubbi.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per nevralgie e per paralisi. Valutazione medico-legale — Nozioni pratiche necessarie per la conveniente valutazione — Simulazione delle nevralgie e delle paralisi; criteri per riconoscere le forme vere dalle simulate; mezzi consigliati nella pratica e loro valore.

6.

Difetti mentali congeniti — Alienazione mentale. — Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ottusità della mente e per insufficenza delle funzioni psichiche — Valutazione medico-legale. Quesiti che il perito deve proporsi e nozioni pratiche per risolverli — Simulazione ed esagerazione di alcune forme di frenastenia.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per alienazione mentale e circa il ricovero degli alienati nei manicomi — Accertamento dell'alienazione mentale; caratteri, sui quali deve fondarsi la diagnosi generale della pazzia; forme di alienazione mentale più frequenti nei militari — Simulazione della pazzia: sua possibilità; criteri che giovano al perito per riconoscere la frode — Giudizi, che il perito può essere chiamato a pronunziare sotto il rapporto penale a proposito dell'alienazione mentale.

7.

Nevrosi dei militari.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per epilessia — Valutazione medico-legale — Accertamento della epilessia nelle sue varie forme; ricerche ed esami da istituirsi per poter pronunziare i giudizi di probabilità o di reale esistenza della medesima; segni e sintomi, che fanno riconoscere il gran male, il piccolo male, la epilessia di *Jakson*, la epilessia psichica — Simulazione del grande accesso; criteri per riconoscere la frode — Dissimulazione della epilessia.

Valutaziane medico-legale dell'isterismo e della neurastenia — Nozioni necessarie al perito per riconoscere queste nevrosi; dati desunti dalle ricerche anamnestiche ed etiologiche; dall'esame somatico e psichico del soggetto.

8.

Congiuntiviti e cheratiti — Alterazioni organiche e malattie dell'apparecchio diottrico e del fondo oculare.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per le congiuntiviti e per le cheratiti — Disposizioni contenute nel § 473 dell'istruzione complementare per la congiuntivite granulosa nei militari — Valutazione medico-legale delle congiuntiviti e delle cheratiti — Provocazione, aggravamento, mantenimento ad arte della congiuntivite; diagnosi delle forme artefatte e sua relativa difficoltà, giudizi del perito.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità in seguito ad alterazioni organiche e malattie dell'apparecchio diottrico e del fondo oculare — Valutazione medico-legale e quesiti che il perito deve risolvere. Esame funzionale: determinazione dell'acutezza visiva, mezzi e modo per attuarla; determinazione del campo visivo, mezzi e modo per attuarla; determinazione della sensibilità cromatica, mezzi e modo per attuarla; scale cromatiche di de *Wecker* e *Masselon*, cromoptometro di *Barthélemy*.

9.

Esame obbiettivo per la valutazione medico-legale delle alterazioni organiche e delle malattie dell'apparecchio diottrico e del fondo oculare.

Difetti di trasparenza dei mezzi diottrici — Metodi di esami — Illuminazione a luce naturale, illuminazione artificiale laterale o focale, illuminazione diretta.

Alterazioni organiche del fondo oculare — Metodo di esame: esame oftalmoscopico, mezzi e modo per attuarlo, norme pratiche.

Ambliopia ed amaurosi.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ambliopia — Valutazione medico-legale; sintomi obbiettivi e disturbi funzionali, loro relativa importanza — Simulazione dell'ambliopia e dell'amaurosi monoculare; esagerazione della prima — Mezzi di sorpresa per scovrire la frode; condizioni perchè diano risultati esatti; loro esposizione.

10.

Vizi diottrici.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per miopia, per ipermetropia, per astigmatismo — Valutazione medico-legale — Determinazione subbiettiva della miopia e della ipermetropia, misurazione della prima: metodo di *Donders*, mezzi e modo per attuarlo, norme pratiche relative; ottometro di *Badal*, tecnicismo dell'esame col medesimo; valutazione comparativa dei due metodi di esame.

Correzione della miopia; prescrizioni regolamentari circa la scelta e la provvista delle lenti correttrici per i militari di truppa miopi.

Determinazione subbiettiva dell'astigmatismo — Mezzi e modo per attuarla.

11.

Diagnosi obbiettiva della miopia e della ipermetropia, misurazione della prima.

Uso dell'oftalmoscopio — Metodi di esame; schiascopia o esame dell'ombra; angioscopia retinica o esame del movimento parallassico delle immagini retiniche; esame ad immagine dritta o con gli oftalmoscopi a refrazione; esame ad immagine rovesciata — Regole e tecnicismo dei vari esami indicati — Loro valutazione comparativa.

Diagnosi obbiettiva dell'astigmatismo — Mezzi per attuarlo: cheratoscopio di *Placido;* astigmometri; ottalmometri; esame oftalmoscopico.

12.

Imperfezioni e malattie dell'orecchio — Mutolezza e balbuzie.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per le imperfezioni e le malattie dell'orecchio — Valutazione medico legale —

Diagnosi delle accennate affezioni morbose: esame obbiettivo ed esame funzionale, mezzi e modo per effettuarli — Provocazione, simulazione, dissimulazione di alcune imperfezioni ed infermità; criteri per differenziare le forme vere dalle artefatte.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per mutolezza e per balbuzie — Valutazione medico-legale — Nozioni pratiche necessarie al perito per la medesima — Simulazione della mutolezza, esagerazione della balbuzie; mezzi per riconoscere la frode.

13.

Malattie della laringe — Imperfezioni e malattie dell'apparecchio respiratorio, malattie del cuore.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per alterazioni organiche della laringe e per afonia — Valutazione medico-legale — Diagnosi obbiettiva: esame laringoscopico, mezzi e modo per attuarlo — Malattie della laringe, che possono motivare la inabilità temporaria o assoluta — Simulazione della afonia; mezzi per riconoscerla.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per imperfezioni e malattie dell'apparecchio respiratorio e del cuore — Valutazione medico-legale delle deformità dello scheletro toracico e delle malattie organiche dell'apparecchio respiratorio, con speciale considerazione alla tubercolosi incipiente ed ai reliquati della polmonite e della pleurite.

Valutazione delle malattie organiche funzionali del cuore — Simulazione e provocazione del cardiopalmo nervoso; criteri per riconoscere la frode.

14.

Ernie viscerali. Idrocele. Enuresi — Varici agli arti inferiori — Claudicazione.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ernie viscerali, per idrocele, per enuresi — Valutazione medico-legale — Ernie da eventi di servizio e relative prescrizioni regolamentari — Idrocele e sue varietà — Enuresi: condizioni patologiche, che possono sostenere lo stillicidio urinoso; enuresi incompleta; simulazione dell'enuresi e mezzi per riconoscere la frode.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per varici agli arti inferiori — Valutazione medico-legale — Claudicazione:

diagnosi della medesima e relativo apprezzamento medico-legale — Misurazione degli arti inferiori — Simulazione ed esagerazione; criteri per conoscere la frode.

15.

Collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, in riposo.

Disposizioni legislative e regolamentari.

Norme per l'accertamento delle ferite e delle lesioni ricevute in guerra od in servizio comandato e delle infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio stesso — Classificazione delle medesime per il diritto alla pensione nei casi di inabilità permanente.

Atti medico-legali relativi a lesioni traumatiche, a malattie incontrate in guerra o per ragioni di servizio comandato — a casi di morte richiedenti procedimento giudiziario — a casi di ferimento, di veneficio o di altre lesioni violenti.

Norme regolamentari ed avvertenze pratiche speciali.

B) **Epidemiologia, microbiologia e chimica applicate.**

(La durata della parte orale (*a*, *b*) non eccederà 15 minuti; quella della parte pratica (*c*) sarà determinata della sottocommissione).

1.

a) Vaiuolo — Morbillo — Scarlattina.

Microbiologia, etiologia e profilassi.

b) Microrganismi — Loro natura, azione e riproduzione.

c) Caratteri fisici ed organolettici dell'acqua potabile — Reazione — Ricerca dell'ossigeno — Determinazione qualitativa e quantitativa dei cloruri e solfati nell'acqua potabile.

2.

a) Peste bubbonica — Febbre gialla.

Microbiologia, etiologia e profilassi.

b) Metodi d'indagine di microrganismi — Microscopio, sue parti, sua teoria, sue proprietà per uso batterioscopico — Indagine microscopica di microrganismi non colorati e colorati.

c) Idrotimetria — Prove preliminari: I, II, III, IV saggio idrotimetrico.

3.

a) *Dissenteria.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Metodi di coltura di microrganismi — Sterilizzazione e disinfezione — Principali mezzi ed apparecchi relativi — Stufe.
c) Acqua potabile — determinazione qualitativa e quantitativa dell'ammoniaca — Dosamento delle sostanze organiche.

4.

a) *Malattie veneree e sifilitiche — Malattie oculari infettive — Tigna favosa — Erpete tonsurante — Actinomicosi.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Mezzi di nutrizione artificiale pei microrganismi — Brodo — Gelatina — Agar — Siero di sangue — Patate — Uova ecc.
c) Acqua potabile — Determinazione qualitativa e quantitativa dei nitriti e dei nitrati.

5.

a) *Malaria.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Colture di microrganismi aerobi ed anaerobi.
c) Determinazione dell'alcool nel vino — Ricerca dell'alcool amilico.

6.

a) *Influenza.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Inoculazione e proprietà di microrganismi patogeni.
c) Ricerca del rame, del piombo e dello zinco nel vino.

7.

a) *Rabbia.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Esame batteriologico dell'aria, del terreno e dell'acqua.
Immunità e guarigione delle malattie infettive — Sieroterapia.

c) Ricerca nel vino delle sostanze coloranti.
Id. id. dell'acido salicilico.
Id. id. dell'acido solforico libero.
Id. id. dei solfati (gessatura).
Id. id. dell'allume.

8.

a) *Tubercolosi.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo della tubercolosi — Micrococco tetrageno.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

9.

a) *Carbonchio ematico e sintomatico.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo del carbonchio ematico — Bacillo del carbonchio sintomatico.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

10.

a) *Colera.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Vibrione del colera.
c) Preparazione e colorazione di detto microrganismo.

11.

a) *Difterite — Morva.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo della difterite — Bacillo della morva.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

12.

a) *Tetano — Edema maligno.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo del tetano — Bacillo dell'edema maligno.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

13.

a) *Tifo.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo del tifo — *Bacterium coli commune.*
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

14.

a) *Polmonite.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Diplobacillo lanceolato di Fränkel — Bacillo di Friedländer.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

15.

a) *Risipola.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Stafilococchi e streptococchi.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

III GRUPPO

Traumatologia di guerra.

A) Parte orale

(Durata 15 minuti).

1.

Chirurgia traumatica di guerra e suoi scopi. Qualità necessarie al chirurgo militare in genere, e sul campo di battaglia in ispecie in rapporto alla sua azione chirurgica. Cenni sulle armi da fuoco portatili, antiche e moderne — caratteri e proprietà vulneranti di esse. Cenni sulle armi d'artiglieria — Armi bianche.

2.

Azione dei proiettili moderni di medio e piccolo calibro sui bersagli inanimati ed animati, in relazione con le varie qualità fisiche di questi e con la distanza del tiro. Influenza dei cambiamenti fisici dei proiettili sul loro potere vulnerante. Meccanismo d'azione dei proiettili d'artiglieria sui bersagli animati.

3.

Dei traumi in genere — cause esogene ed endogene, complicazioni immediate e tardive. Classificazione dei traumi; contusioni e ferite contuse — ferite da strappamento — scottature — ferite da punta e da taglio — caratteri anatomici e clinici — Processi di guarigione delle ferite: — guarigione per prima intenzione immediata e secondaria — guarigione per seconda intenzione — Cicatrici e loro patologia.

4.

Riunione immediata delle ferite — Reintegrazione delle perdite delle sostanze della cute — Innesti e plastiche — Complicazioni non infettive delle ferite in guerra — Emorragie, loro frequenza e varietà — Stupore locale — Shok — Delirio traumatico — Febbre traumatica.

5.

Complicazioni settiche delle ferite in guerra — Tetano — Cangrena traumatica — Eresipela — Setticemia — Piemia — Settico-piemia — Profilassi e cura.

6.

Ferite d'arma da fuoco dei tessuti molli — loro carattere e varietà in rapporto ai tessuti ed alle proprietà del proiettile — Sintomatologia e decorso — Mortalità nelle ferite d'arma da fuoco per regioni — Lesioni violente dei vasi sanguigni e loro cause — Emorragie primarie, secondarie e tardive — Cura delle ferite nasali — Emostasia provvisoria e definitiva nelle varie stazioni sanitarie — Cura immediata delle anemie traumatiche — Indicazioni della trasfusione di sangue e di siero artificiale nella chirurgia di guerra.

7.

Lesioni dei nervi per arma da punta, da taglio e per armi da fuoco — Varietà — Sintomatologia — decorso — complicazioni — esiti. Frequenza nelle ferite di guerra — Diagnosi prognosi — cura — Lesioni violente delle ossa per cause comuni e per armi da guerra. Azione differente dei proiettili alle varie distanze e sulle diverse ossa.

8.

Esplorazione delle ferite — ricerca ed estrazione dei corpi estranei — metodi di esplorazione ed indicazioni nelle varie stazioni sanitarie di guerra — Sulla medicazione asettica ed antisettica nella chirurgia di guerra — Metodi per praticarla con mezzi preparati ed improvvisati — Norme sulla cura immediata delle ferite di guerra — Anestesia generale e locale.

9.

Lesioni violente del capo per traumi comuni e per armi da guerra — varietà — sintomatologia — decorso ed esiti — Complicazioni immediate e secondarie — frequenza — Indicazioni operative nelle varie stazioni sanitarie di guerra.

10.

Lesioni della faccia e delle sue cavità (orbitaria, nasale, orale) — Sintomi — decorso ed esiti — Complicazioni immediate e secondarie — Trasportabilità dei feriti al capo.

11.

Lesioni del collo — caratteri speciali e varietà inerenti alla condizione anatomica ed alla funzione dei singoli organi della regione — Sintomatologia — decorso ed esiti — Cura immediata e consecutiva — Indicazioni della tracheotomia nelle varie stazioni sanitarie di guerra — Caratteri speciali delle lesioni vasali e nervee del collo — Trasportabilità dei feriti in questa regione.

12.

Lesioni della colonna vertebrale per traumi comuni, per armi bianche e per armi da fuoco — Lesioni del midollo e loro sintomatologia — Decorso ed esito in rapporto al segmento leso. Indicazioni dell'intervento operativo — Cura — Trasportabilità dei feriti alla colonna vertebrale.

13.

Lesioni del torace — frequenza e mortalità. Caratteri delle ferite d'arma da fuoco del polmone, del cuore e dei grossi vasi. Sintomi — decorso — complicazioni ed esiti — Cura — Trasportabilità dei feriti al torace.

14.

Lesioni dell'addome penetranti e non penetranti — Caratteri speciali delle ferite d'arma da fuoco dei vari organi in esso contenuti. Diagnosi delle varie lesioni viscerali — Sintomatologia e decorso. Indicazioni e controindicazioni dell'intervento operativo nelle lesioni penetranti dell'addome. — Trasportabilità dei feriti all'addome.

15.

Lesioni degli arti in genere ed in ispecie delle articolazioni — Varietà — Sintomatologia: decorso ed esiti — Complicazioni più frequenti in rapporto ai proiettili moderni — loro gravezza — Cura conservativa e demolitiva nelle varie lesioni dell'estremità — Indicazioni ed opportunità delle resezioni primarie e secondarie nella chirurgia di guerra — Risultati — Trasportabilità dei feriti agli arti superiori ed inferiori.

B) Parte pratica.

Operazioni chirurgiche – Fasciature ed apparecchi ordinari ed improvvisati.

(Durata fino al termine dell'operazione, della fasciatura e dell'apparecchio).

1.

1. Trapanazione del cranio e dell'apofisi mastoide — Craniotomie e craniectomie osteoplastiche — Resezione dell'articolazione scapolo-omerale.

2. Fasciature più opportune nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni del cranio e della faccia.

2.

1. Enucleazione ed exenteratio del bulbo oculare — Cheratotomia ed iridectomia — Resezione dell'articolazione del gomito.

2. Descrizione degli strumenti destinati all'avulsione dei denti — Tecnica di estrazione dei medesimi.

3.

1. Laringotomia, laringectomia e tracheotomia — Resezione dell'articolazione radio-carpica.
2. Fasciature più opportune nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni del collo.

4.

1. Faringotomia, esofagotomia ed esofagostomia — Angiorrafie arteriose e venose.
2. Fasciature ed apparecchi immobilizzanti più opportuni nella pratica chirurgica di guerra per fratture della clavicola.

5.

1. Osteotomie, osteorrafie ed osteoplastiche — Neoartrosi metalliche — Vuotamenti epifisari e trapanazioni delle diafisi — Resezione parziale della mandibola — Legatura dell'arteria carotide e primitiva e dell'arteria succlavia.
2. Fasciature ed apparecchi più convenienti nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni della spalla.

6.

1. Sutura delle ferite del fegato — Sutura ed emostasia delle ferite linguali — Resezione dell'articolazione dell'anca — Allacciatura dell'arteria linguale.
2. Fasciature più opportune nella pratica chirurgica di guerra per le ferite del torace e dell'addome,

7.

1. Resezione ed estirpazione della clavicola — Toracotomia e toracoplastica — Pneumorrafie — Trapanazione e resezione dello sterno — Tenorrafia e tenoplastica — Neurorrafia e neuroplastica.
2. Fasciature ed apparecchi più comuni nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni del gomito e del braccio.

8.

1. Gastrorrafia, gastrotomia e gastrostomia — Gastrectomia e gastroenterostomia — Resezione dell'articolazione del ginocchio — Allacciatura dell'arteria ascellare.
2. Fasciatura espulsiva dell'arto superiore e fasciature contentive delle medicazioni alla mano ed all'avambraccio, più opportune nella pratica chirurgica di guerra.

9.

1. Enterorrafie, enterectomie, enteroanastomosi ed enteroplastiche nella chirurgia traumatica — Enterostomie e colostomie — Cura dell'ano contro natura e delle fistole stercoracee — Resezione dell'articolazione tibio-tarsica.

2. Apparecchi immobilizzanti della mano e dell'avambraccio, più opportuni alla chirurgia di guerra.

10.

1. Colecisteenterostomia e coledocoenterostomia — Cistotomia soprapubica e perineale — Allacciatura dell'arteria vertebrale.

2. Fasciature per le lesioni dell'inguine e della regione gluteo-trocanterica più opportune nella pratica chirurgica di guerra.

11.

1. Cura radicale dell'ernia inguinale, crurale della linea alba — Allacciatura dell'arteria ascellare.

2. Apparecchi immobilizzanti dell'articolazione dell'anca più convenienti nella chirurgia di guerra.

12.

1. Laminectomia nelle lesioni violenti della colonna vertebrale — Amputazione del braccio.

2. Apparecchi ad estensione ed a sospensione per le fratture del femore, ordinariamente usati in guerra.

13.

1. Nefropessia, nefrotomia, nefrectomia — Ureterorrafie ed uretero-entero e cistostomia — Amputazione dell'avambraccio — Allacciatura dell'arteria iliaca esterna.

2. Fasciatura ed apparecchi per le lesioni del ginocchio più convenienti nella chirurgia di guerra.

14.

1. Rinoplastiche, blefaroplastiche e cheiloplastiche — Innesti dermo-epidermici — Amputazione della coscia.

2. Fasciatura espulsiva dell'arto inferiore — Fasciature contentive delle medicazioni al piede ed alla gamba.

15.

1. Sutura delle ferite del pericardio e del cuore — Amputazione della gamba — Allacciatura dell'arteria femorale e poplitea.

2. Apparecchi immobilizzanti per le fratture del piede e della gamba, più convenienti in guerra.

AVVERTENZE RELATIVE AGLI ESAMI DEL III GRUPPO.

1° Per la prova della parte pratica (*B*) ogni giorno i primi cinque candidati indicati dal quadro del riparto estrarranno man mano che saranno chiamati un numero indicante la tesi. Solo dopo che i primi cinque avranno terminato, si rimbussoleranno i numeri e gli altri candidati procederanno pur essi in egual modo all'estrazione.

2° Delle operazioni indicate nel capoverso 1° di ciascun tema della parte pratica (*B*) il candidato ne eseguirà una a sua volontà, quando la scelta sarà possibile. La sottocommissione potrà, supponendo anche un caso pratico, interrogare il candidato sulla anatomia chirurgica della regione da operarsi e sui vari processi operatori, e sulle loro indicazioni.

La prova della fasciatura ed apparecchi designati nel capoverso 2° di ciascun tema pratico, è obbligatoria e dovrà seguire immediatamente quella della operazione, e nello svolgimento della materia il candidato dovrà, se richiesto, parlare sulla diagnosi delle singole fratture e sulla scelta dei metodi curativi.

N. **48.** — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 aprile.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento (eccettuati quelli medici e quelli veterinari provenienti rispettivamente dalla scuola di applicazione di sanità militare e dalla scuola di cavalleria), i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1878 nei corsi allievi ufficiali della durata di sei mesi stati iniziati col 1° novembre 1898, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 49. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	339	328	667
Novara	148	157	305
Alessandria	248	326	574
Cuneo	166	285	451
Milano	260	261	521
Brescia	170	136	306
Genova	127	187	314
Piacenza	282	242	524
Verona	202	184	386
Padova	217	246	463
Bologna	166	166	332
Ravenna	100	172	272
Ancona	102	58	160
Chieti	145	126	271
Firenze	183	159	342
Livorno	208	116	324
Roma	322	345	667
Perugia	100	66	166
Napoli	398	357	755
Salerno	109	96	205
Bari	141	74	215
Catanzaro	106	86	192
Palermo	208	103	311
Messina	228	72	300
Cagliari	133	69	202
TOTALE DELL'ESERCITO	4808	4417	9225

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

dicembre 1899 — (Segretariato generale). — 6 aprile.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 4000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	3	5	5946	2304	8250	22.4	1.8
»	»	1	1	2969	1537	4506	24.1	1.6
»	»	»	»	4927	2618	7545	25.6	1.9
2	»	1	3	3835	2719	6554	28.0	1.9
3	»	»	3	5345	2143	7488	25.7	1.8
1	»	1	2	3279	1355	4634	32.6	2.4
3	»	»	3	3152	1719	4871	21.5	1.4
4	»	»	4	6213	2129	8342	32.7	2.0
1	»	1	2	4926	1664	6590	24.0	1.4
4	»	»	4	5352	2162	7514	25.8	1.6
1	»	»	1	4185	1391	5576	28.6	1.7
»	»	»	»	2053	1787	3840	28.4	2.0
»	»	»	»	2215	416	2631	21.1	1.3
»	»	»	»	3988	1222	5210	30.3	1.6
1	»	»	1	4518	2058	6576	36.4	1.9
»	»	2	2	4204	1355	5559	24.4	1.4
2	»	»	2	7661	2591	10252	27.9	1.8
»	»	»	»	2254	751	3005	28.1	1.5
5	»	»	5	10517	3666	14183	36.2	1.9
2	»	»	2	2811	1027	3838	34.3	1.8
»	»	»	»	3235	978	4213	28.3	1.4
3	»	2	5	2583	746	3329	29.5	1.7
1	»	1	2	5221	1075	6296	27.6	1.4
»	»	1	1	4394	723	5117	30.5	1.8
1	»	1	2	3499	1006	4505	33.9	2.5
36	»	14	50	109282	41142	150424	28.0	1.7

della forza media = 0.29.

Per il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

AVVISO

Manoscritti presentati al concorso pel " manualetto di agronomia pratica ,,. — Per norma degli interessati, si fa noto che i manoscritti pel « manualetto di agronomia pratica » pervenuti a questo Ministero, ed accettati siccome rispondenti alle norme stabilite dal Decreto di concorso, di cui nella Circolare n. 171, inserta nella dispensa 48ª del *Giornale militare*, parte 2ª, del 1899 e nella *Gazzetta ufficiale* del regno, n. 270, del 20 novembre dello stesso anno, sono in numero di 68 e contrassegnati colle seguenti epigrafi. I manoscritti portanti eguale epigrafe furono distinti con l'aggiunta di una lettera dell'alfabeto:

1. — Fram.
2. — Stop.
3. — Col tempo e colla pazienza le foglie del gelso si trasformano in seta.
4. — Valore in guerra, Lavoro in pace.
5. — Il lavoro nobilita.
6. — Kost.
7. — Lungo il paterno fiume arava un uom libero i suoi
   Pingui iugeri in pace.
   Sotto il pungolo dura anelava la forza dei buoi.
   Grande era l'uom all'opra, fratello degli incliti eroi,
   Col piede nel solco ferace (Gabriele D'Annunzio; laudi della terra).
8. — Ibis redibis non morieris in bellico ministerio.
9. — Se non si fortifica la base d'ogni ricchezza, che è l'agricoltura, tutti gli sforzi degli uomini devoti alla patria per conseguire l'unità dei popoli, per collegare le forze contro i nemici esterni, tutti i miglioramenti politici e tutti i mezzi che potranno escogitare Governo e Parlamento per aumentare la prosperità ed il benessere delle generazioni presenti e future, sono destinati a fallire. (Liebig).
10. — Salve magna parens frugum, Saturnia tellus.
11. — Quod satis, docet.
12. — Ceres, tuere agros.
13. — In tenui labor.
14. — Vittorio Emanuele II-Cavour-Garibaldi, Triade sublime: Cuor, mente, braccio, dell'Italo riscatto.
15. — De minimis curat agricola.
16. — La ricchezza d'Italia è immedesimata nelle sue terre, e non domanda che l'opera efficace dell'uomo per svilupparsi.
17. — Exaltavit humiles.
18. — Arma et arva Italiae spes.
19. — Povera foglia frale, dove vai tu?
20. — Parva favilla.
21. — Provar non nuoce.

22. — La scienza agricola riposa sulle osservazioni di fatti, raccolti dalla pratica.
23. — Omnium rerum ex quibus aliquid exquiritur nihil est agricoltura melius, nihil uberius, nihil homini libero dulcius.
24. — Semina in terra sperando nel cielo.
25. — Negligo quid de sui quisque sentio non solum arrogans sum, sed omnino dissolutus. (Cic. off. 1).
26. — Bisogna lavorare e sperare.
27. — L'esercito è la scuola della nazione (A).
28. — Agricola.
29. — I covoni danno a chi li raccoglie il coraggio di difenderli (Senofonte).
30. — Molto ha da sperare l'Italia dalla nuova agricoltura.
31. — Fare il soldato e poi l'agricoltore, sono due cose che fan molto onore.
32. — L'Italia non ha nè le miniere dell'oro, nè quelle dei diamanti, ma i suoi campi ed i suoi monti, se lavorati razionalmente, possono fare una ricchezza maggiore e più costante di quelle.
33. — Colui che farà crescere due fili d'erba dove ne cresceva uno solo avrà ben meritato dall'umanità.
34. — Trifoglio.
35. — Se vuoi gabbare il tuo vicino, pianta l'ulivo grosso e il fico piccino.
36. — L'agricoltura razionale, principalmente, e largamente diffusa nelle campagne, l'industria ed il commercio, poi, sono i tre grandi fattori della grandezza economica, politica di una nazione.
37. — Laboremus.
38. — Laudato ingentia rura, parvum colito.
39. — Agricoltore ignorante non fu mai ricco.
40. — Nella terra la ricchezza.
41. — Vagliami il lungo studio e il grande amore. (Dante, Inf., canto 1°, 83 verso).
42. — Il buon agricoltore è buon soldato. L'esercito è scuola della nazione. Quell'arma spregiata ma nobile e tersa.
43. — Aurora.
44. — Il figlio saggio è la gloria del padre.
45. — Tout fleurit dans un état où fleurit l'agricolture. (Sully).
46. — Torniamo alla terra.
47. — In hoc vinces.
48. — Bis vincit qui se vincit.
49. — Rusticus.
50. — Tytire, tu patule recubans sub...
51. — Flegrei.
52. — La sola virtù è destinata a risplendere nei secoli eterni.
53. — Laboravi fidenter.
54. — Fac et spera.
55. — Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola,
Le fa pensar di tor costui per guida. (Ariosto).
56. — Armi ed aratro. Pace e lavoro.
57. — Lavorando imparo a coltivare.
58. — Magna parens frugum, Saturnia tellus magna virum. (Virg., Georg. II, 173).
59. — Venite ad me omnes qui laboretis.

60. — Lavoro illuminato e risparmio possono, meglio di ogni altra cosa, fecondare la nostra agricoltura.
61. — Si difende la patria con la spada e con l'aratro.
62. — Il bersagliere delle campagne: nei campi e per i campi.
63. — Possa la propaganda agricola nell'esercito riuscire di efficace argine contro ogni altra esiziale propaganda.
64. — Salve alma parens frugum Saturnia tellus. (Virgilio).
65. — L'esercito è la scuola della nazione (B).
66. — Pro patria et Rege-Labor et Libertas.
67. — L'agricoltura è il primo mestiere dell'uomo, il più onesto, il più utile, e per conseguenza il più nobile che esso possa esercitare. (Rousseau).
68. — L'esercito è la forza della patria, l'agricoltura ne è la ricchezza.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile.

APRILE 8. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 193.

» 8. — R. Decreto n. 132 di chiamata alle armi per istruzione, nel corrente anno 1900, di militari di 1ª categoria delle classi 1864 e 1865, ascritti alla milizia territoriale di fanteria, *pag.* 193.

» 10. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900, *pag.* 195.

» 12. — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, *pag.* 196.

» 12. — Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare, *pag.* 196.

CIRCOLARE. N. **56.** — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato Generale). — 8 aprile.

Alle disposizioni esecutive del R. Decreto n. 106, contenute nella Circolare n. 36 del corrente anno a seguito del R. Decreto medesimo, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 6. — *Cancellare la parola* « zappatori »,

Al n. 11. — *Alle parole:* « fanteria di linea ed ai bersaglieri » *sostituire:* « fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla specialità zapppatori del genio ».

Al n. 12. — *Alla data* « 26 agosto » *sostituire:* « 24 agosto ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **51.** — **R. Decreto n. 132 di chiamata alle armi per istruzione, nel corrente anno 1900, di militari di 1ª categoria delle classi 1864 e 1865, ascritti alla milizia territoriale di fanteria.** — (Segretariato generale). — 8 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 22 marzo 1900, n. 106, per la chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1900, oltre ai militari contemplati nel R. Decreto del 22 marzo 1900, n. 106, saranno chiamati alle armi per istruzione:

Per un periodo di 15 giorni:

i militari di 1ª categoria delle classi 1864 e 1865 ascritti alla milizia territoriale di fanteria appartenenti ai distretti di Caserta e di Napoli.

Art. 2.

La chiamata per i predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

In esecuzione del R. Decreto sopra riportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati col consueto manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo nel giorno 21 agosto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **52. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900.** — (Direzione generale leve e truppa) — 10 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello contenente il preavviso di un'altra chiamata alle armi per istruzione che, a senso del R. decreto 8 aprile corrente, avrà anche luogo in quest'anno, e alcune modificazioni alle disposizioni stabilite dal manifesto annesso alla Circolare n. 37 del corrente anno.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto ed un'altra copia la invieranno pure alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Distretto militare di . . . . .

Preavviso

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1900.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. decreto in data 8 aprile corrente, e in aggiunta alle disposizioni contenute nel manifesto in data . . . stesso mese, già pubblicato, avrà anche luogo in quest'anno e nel giorno sottoindicato la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di milizia territoriale appartenenti ai distretti qui appresso nominati.

Per il giorno 21 agosto.

Per un periodo di giorni 15:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1864 e 1865 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, appartenenti ai distretti di Caserta e di Napoli.

A modificazione poi di quanto era stabilito nel detto manifesto in data . . . . aprile il sottoscritto rende inoltre noto, per norma dei militari interessanti, quanto segue:

1° La chiamata alle armi per istruzione, per un periodo di 20 giorni, dei militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti alla *specialità zappatori del genio*, indetta per il giorno 1° agosto p. v., avrà luogo invece il 26 agosto stesso.

2° La chiamata alle armi per istruzione, per un periodo di 10 giorni, dei militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, precettati per le compagnie costiere, ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Napoli e Nola, stabilita pel 26 agosto p. v., sarà anticipata di due giorni ed avrà quindi luogo il giorno 24 agosto stesso.

A . . . . aprile 1900.

Il comandante del distretto.

N. **53** — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria di cavalleria, d'artiglieria e del genio.** — (Segretariato generale). — 12 aprile.

1. Gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, e nell' *Atto* 68 del 28 dello stesso mese, avranno luogo nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A) Esami preliminari: nei giorni 16, 17, 18 e 19 luglio, e nell'ordine indicato nel citato R. Decreto n. 89.

B) Esami definitivi:

a) Prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio — 5 novembre;

b) Altre prove degli esami definitivi — 26 novembre e seguenti.

2. Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

a) dei carabinieri reali, fino al tenente Dina Augusto (30 gennaio 1898), incluso;

b) di fanteria, fino al tenente Innocenti Pio (30 gennaio 1896), incluso;

c) di cavalleria, fino al tenente Comotti Francesco (8 giugno 1897), incluso;

d) di artiglieria, fino al tenente Martelli Gaspare (19 aprile 1891), incluso;

e) del genio, fino al tenente Pollini Enrico (19 aprile 1891), incluso.

3. Le domande dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria, per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria e cavalleria; Direzione generale artiglieria e genio, per i tenenti di tali armi) non più tardi del 1° giugno prossimo venturo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **54**. — **Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare.** — (Direzione generale servizi amministativi). — 12 aprile.

Con *Atto* di pari data si pubblica l'istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899, stipulata con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare (*Atto* 219 del 1899).

Il Ministero ne raccomanda la più stretta osservanza alle autorità militari che sono incaricate di ordinare, di eseguire e di

sorvegliare i trasporti sul mare, per evitare sia reclami da parte della Società predetta, sia la responsabilità pecuniaria cui sarebbero soggetti gli ufficiali e gli impiegati per i danni che derivassero all'amministrazione militare dalla trasgressione dei patti della convenzione e delle norme contenute nell'istruzione suddetta.

Con l'occasione il Ministero richiama pure le amministrazioni interessate all'osservanza delle disposizioni contenute nei numeri 26, 27 e 33 dell'istruzione pei trasporti militari extraferrovia, pubblicata coll'*Atto* 47 del 1899, relative ai dati di misurazione da apporsi sulle richieste di trasporto dei materiali considerati voluminosi ed all'avviso telegrafico da darsi per le spedizioni che si eseguiscono in parte per mare.

La convenvione e l'istruzione saranno pubblicate in fascicolo separato e cedute alle autorità militari al prezzo di centesimi 40 la copia.

Sono obbligati a provvedersene:

a) i comandi di corpo d'armata, di divisione, di brigata e di presidio: una copia;

b) i comandi di reggimenti: due copie per l'ufficio comando, una per il deposito ed una per ciascun reparto distaccato dalla sede, anche se nella medesima città;

c) le direzioni, gli stabilimenti e gli uffici: due copie;

d) gli istituti militari: due copie;

e) gli uffici eventuali ed i consegnatari di magazzini, forti, batterie, ecc.: una copia.

Le autorità che, a norma del § 30 dell'istruzione stessa sono incaricate, nei diversi porti marittimi, di far proseguire per mare le spedizioni di materiali che giungono per ferrovie, e per ferrovia quelle che arrivano per mare, potranno provvedersi del numero di copie di detto fascicolo che riterranno necessarie per fornirne gli incaricati dell'esecuzione del servizio.

Le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

I corpi, le direzioni e gli stabilimenti aventi massa propria porranno l'ammontare delle dette copie a carico della massa stessa; i distretti militari di 2ª classe, a carico della massa del consiglio di amministrazione che li amministra; gli altri uffici, a carico delle spese d'ufficio.

Il Ministro — C. Di S. Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 aprile.

APRILE 19. — Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, *pag.* 199.
» 20. — Stabilimenti balneari e idropinici civili, *pag.* 223.
» 20. — Forza cavalli al 1° maggio p. v., *pag.* 226.

CIRCOLARE N. **55**. — **Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 19 aprile.

Gli esami di concorso pei sottotenenti di complemento di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, di cui alla Circolare n. 27 del corrente anno, avranno luogo in base ai programmi e colle norme seguenti:

1. Gli esami avranno principio il giorno 10 settembre 1900 presso la scuola militare.

2. La commissione esaminatrice sarà presieduta dal comandante del VI corpo d'armata e si suddividerà in altrettante sottocommissioni quante il presidente stimerà necessarie per i singoli esami.

Dette sottocommissioni saranno quelle stesse incaricate degli esami di riparazione degli allievi della predetta scuola.

Il comandante della scuola di cavalleria sarà presidente della commissione per l'esperimento d'equitazione.

3. Gli esami (scritti, orali e pratici) verseranno sulle seguenti materie, alle quali è annesso il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato:

Letteratura militare (esame scritto ed orale)	coeffic.	8
Lingua francese (id. id.)	»	7
Lingua tedesca (facoltativa) (id. id.). . . .	»	0,10
Arte militare (esame orale).	»	10
Storia dell'arte militare (id.)	»	9
Armi portatili ed artiglierie (id.).	»	9
Fortificazione (id.).	»	9

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 53, pag. 196. — Alle lettere *d*) ed *e*) nelle quali sono indicate le anzianità dei tenenti d'artiglieria e del genio che possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, *sostituire:*

d) di artiglieria, fino al tenente Papi Giacomo (1° settembre 1895), incluso;

e) del genio, fino al tenente Monteleone Luigi (1° settembre 1895), incluso.

Topografia (esame orale)	coeffic.	9
Scienze fisiche e naturali (id.)	»	8
Geografia (descrittiva) (id.)	»	8
Nozioni di diritto (id.)	»	8
Amministrazione e contabilità militare (id.) .	»	7
Equitazione (esame pratico)	»	—

4. Per ciascuna materia di esame si faranno due distinte votazioni, l'una segreta, per sì e per no, per determinare a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per l'esame pratico di equitazione sarà fatta una sola votazione per l'idoneità o non idoneità del candidato.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10: il prodotto della parte di essi che superi il 10 per il coefficiente 0,10 verrà aggiunto al punto di merito complessivo. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

PROGRAMMA I.

Arte militare.

Esame orale della durata di 30' su quattro tesi estratte a sorte.

1 *Generalità.* — La guerra e le istituzioni militari — Caratteristiche degli eserciti attuali e delle guerre moderne — I fattori della potenza militare degli Stati.

2. *L'arte militare:* il suo contenuto, le sue relazioni con le altre scienze — Partizione dell'arte militare in diverse branche di studio: l'organica che intende alla preparazione dei mezzi occorrenti per la guerra; la strategia, la logistica e la tattica che considerano l'azione guerresca nelle sue differenti fasi — Definizioni di queste varie parti dell'arte militare, nesso e loro reciproche relazioni — Gli studi sussidiarî all'arte militare: la storia militare, la legislazione e l'amministrazione, la geografia e la topografia, la tecnica delle armi, la fortificazione, le applicazioni delle scienze fisiche e naturali.

3. *Organica.* — Elementi dei quali l'organica si occupa (personale, materiale e terreno) — Da quali punti di vista li considera: loro reciproco valore assoluto e relativo.

4. *Reclutamento del personale.* — Principio che informa le odierne leggi — Principali disposizioni che regolano il reclu-

tamento in Italia — Sunto delle leggi e regolamenti sul reclutamento.

5. *I graduati:* loro importanza e classificazione — Gli istituti militari per il reclutamento dei quadri.

6 Disposizioni principali della legislazione italiana circa il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento dei graduati — Sunto delle leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali

7. *L'ordinamento del personale.* — Riparto del personale secondo l'impiego (truppe combattenti, tecniche ed amministrative). — Frazionamento gerarchico dipendente dallo scopo tattico, logistico, strategico ed amministrativo — Ordinamento tattico delle varie armi in Italia.

8. Il sistema di costituzione dei corpi e quello generale di ordinamento dell'esercito italiano — La circoscrizione militare territoriale dello Stato.

9. Quadri di pace e quadri di guerra dell'esercito italiano (Esercito permanente — Milizia mobile — Milizia territoriale).

10 *Governo del personale.* — L'educazione militare, fisica, intellettuale e morale — La disciplina militare — L'istruzione militare e la sua gradazione (individuale, collettiva, formale ed applicata) — Cenno sulle leggi, regolamenti ed altre pubblicazioni ufficiali, aventi tratto coll'educazione militare e coll'istruzione tattica, tecnica e speciale delle varie armi.

11. *Strategia e logistica.* — Nomenclatura strategica — I principii della strategia.

12. Offensiva e difensiva strategica — Il piano di campagna.

13. La logistica come mezzo all'attuazione dei concetti strategici e come preparazione all'azione tattica — Sua stretta dipendenza dalla preparazione organica — Suoi svariati còmpiti — Delle principali operazioni logistiche e dell'importanza loro nelle guerre moderne.

14. Organi più specialmente incaricati delle funzioni ed operazioni logistiche — Stati maggiori — Intendenze — Direzioni dei servizi — Cenni sulla loro costituzione e sul loro funzionamento.

15. *Tattica.* — La tattica, che insegna a conseguire la vittoria mediante la battaglia, parte precipua dell'arte militare — I suoi rapporti colla strategia — Nomenclatura tattica.

16. *Il combattimento.* — Il fuoco e l'urto — Le tre armi per rispetto al fuoco, all'urto, alla manovra.

17. *La fanteria.* — Sue proprietà tattiche — Fanterie scelte e speciali — Ufficio tattico delle varie unità di fanteria.

18. *Il fuoco:* direzione, condotta, disciplina — I fuochi a grandi distanze e la celerità del tiro — Esempi storici.

19. La baionetta: suo valore odierno — Esempi storici.

20. Forme ed ordini della fanteria — Evoluzioni e manovra — Importanza di esse per l'arma — Forme ed ordini chiusi.

21. L'ordine sparso — Suo carattere odierno.

22. *L'artiglieria campale.* — Proprietà tattiche — Le varie specialità dell'arma combattente — Materiale, personale, quadrupedi — Ufficio tattico delle varie unità dell'arma.

23. Formazioni ed evoluzioni per l'artiglieria campale — Il condurre — Le andature.

24. Condizioni di sito per le posizioni dell'artiglieria — La condotta del fuoco e le sue varie specie e modalità.

25. *La cavalleria.* — Proprietà tattiche — Le varie specialità dell'arma — Il moschetto, la corazza e la lancia — Ufficio tattico delle varie unità dell'arma.

26. Ordini, formazioni per la cavalleria.

27. La carica — Principii — Sviluppo cronologico — Esempi storici.

28. Lo spirito degli ufficiali delle armi combattenti.

29. *Organica.* — L'amministrazione militare — Sua importanza — Comando ed amministrazione — Funzioni amministrative — Gestione diretta ed indiretta.

30. Organi amministrativi militari in Italia — Il funzionamento dei vari servizi amministrativi nella parte che interessa i corpi di truppa.

31. *Del materiale.* — Sua distinzione — Qualità, ubicazione e quantità del materiale stabile — Qualità, modi di produzione o di acquisto, quantità, dislocazione e ripartizione del materiale mobile — Gli stabilimenti di produzione del materiale mobile in Italia — La rimonta.

32. *Del terreno.* — Necessità di studiarlo sotto i punti di vista geografico, topografico e statistico — Sua preparazione organica: fortificazione e viabilità — Dislocazione delle truppe e degli stabilimenti.

33. *Logistica.* — Delle operazioni logistiche — Delle marce e loro classificazione — Norme comuni a qualsiasi marcia in guerra — Marce in lontananza e in vicinanza del nemico e varie loro esigenze — Studio della formazione di marcia per una divisione sia in lontananza che in vicinanza del nemico — Delle marce nelle zone montane.

34. *Delle stazioni.* — Generalità — Accantonamenti, accampamenti e bivacchi — Vantaggi e svantaggi — Ordinamento degli accantonamenti e criteri per la ripartizione delle

truppe — Formazioni varie degli accampamenti — Accampamenti di una divisione — Delle stazioni nelle zone montane.

35. *Servizio di sicurezza.* — Sua importanza — Come si provvede alla sicurezza delle truppe in marcia — Come si provvede alla sicurezza delle truppe in stazione — Delle esplorazioni e ricognizioni — Cenni sul servizio di avanscoperta.

36. *Tattica.* — Combattimento di fanteria — Caratteri — Combattimento di fanteria contro fanteria — Esempi pratici fino al battaglione compreso — Modi d'azione della fanteria contro la cavalleria e l'artiglieria.

37. Combattimento di cavalleria — Caratteri — Combattimento di cavalleria contro fanteria — Caratteri — Esempi pratici fino allo squadrone compreso — Combattimento di cavalleria contro cavalleria c. s. — Combattimento di cavalleria contro artiglieria.

38. Combattimento d'artiglieria — Scorte.

39. *Combinazione delle varie armi.* — Il principio della cooperazione — Principii e norme circa l'impiego dell'artiglieria campale — Posizioni per l'artiglieria e cambiamenti di posizione — Principii e norme circa l'impiego della cavalleria.

40. Combinazioni binarie — Principii — L'artiglieria a cavallo — Composizione permanente organica di corpi misti.

41. Le tre armi nel combattimento — Composizione organica permanente della divisione — Un esempio storico di combattimento offensivo e difensivo colle tre armi.

42. *Il terreno.* — Sua importanza tattica, in quanto favorisce, o no, il vedere, il muoversi, il colpire — Ostacoli e ripari — Le tre armi per rispetto alla dipendenza dal terreno.

43. Il concetto odierno di posizione — Trincee di battaglia.

44. Operazioni in montagna.

45. Combattimenti di boschi (Esempio pratico) — Combattimenti di notte (Esempio pratico).

46. Combattimenti nei luoghi abitati (Esempio pratico) — Combattimenti di strette (Esempio pratico).

47. Norme per la compilazione degli ordini e dei rapporti (così nel campo della tattica come in quello della logistica) — Esempi.

48. *Appendice.* — Cenni sulla mobilitazione, nei suoi tre periodi: completamento degli effettivi, radunata e schieramento.

49. Cenno sulla costituzione dei servizi logistici e sui mezzi di cui dispongono.

50. Idea generale del modo come funzionano i servizi logistici in guerra e specialmente quelli di sanità, di vettovagliamento, di artiglieria, del genio, dei trasporti e di tappa.

PROGRAMMA II.

Storia dell'arte militare.

Esame orale della durata di 30' su quattro tesi estratte a sorte.

L'arte militare moderna.

1. Sorge la civiltà moderna in Italia — Risveglio degli studi e della coltura — Ritorno alle tradizioni greco-latine — Consolidamento interno degli stati col trionfo dell'unità monarchica sulle agglomerazioni minori, sulla feudalità e sui comuni — Costituzione dei grandi Stati — Vasto organamento militare e guerre di conquista di predominio e di successione — La riforma religiosa, orientamento della politica estera francese e di Casa d'Austria — La Germania dopo la pace di Westfalia — La Prussia.

Periodo di rinascimento e di elaborazione graduale dell'arte militare.

2. *a*) Le istituzioni militari all'aprirsi dell'evo moderno — Gli eserciti regi composti di elementi feudali e mercenari — Tentativi per la costituzione di milizie cittadine — Affermazione della fanteria come nerbo degli eserciti — Le fanterie svizzere, tedesche e spagnole — Le ordinanze falangite.

b) Le armi da fuoco: loro effetto sulla fortificazione, sulla tattica e sugli ordinamenti militari; l'ordinanza neo-romana di Maurizio di Nassau.

3. Condotta della guerra. — Condizioni favorevoli allo sviluppo di grandi operazioni militari — La spedizione di Carlo VIII in Italia — Le guerre tra Carlo V e Francesco I — Prevalenza dell'arte fortificatoria nella seconda metà del secolo XVI: guerre d'assedio e di campeggiamenti.

4. *Età svedese.* — *a*) Istituzioni militari — Apogeo del mercenariato: Wallenstein — Riforme di Gustavo Adolfo — L'ordinanza svedese.

b) Condotta della guerra — Carattere offensivo impresso alla guerra da Gustavo Adolfo — Due campagne in Germania.

5. *Età di Luigi XIV.* — *a*) Istituzioni militari — Aumento della forza militare degli Stati: sviluppo delle milizie provinciali.

b) Il fucile-baionetta; i suoi effetti sull'ordinamento tattico della fanteria: l'ordine lineare.

c) Progressi dell'amministrazione militare per opera del Louvois in Francia.

6. *a*) Condotta della guerra — Influenza della fortificazione e del sistema dei magazzini sulle operazioni militari — Caratteri del modo di guerreggiare del Condè, del Turenna, del Montecuccoli e del Principe Eugenio di Savoia.

b) Campagna del 1675 sul Reno fra Turenna e Montecuccoli e campagna del Principe Eugenio in Italia nel 1706.

c) Scrittori militari: Montecuccoli, Folard, Maresciallo di Sassonia.

Periodo di sviluppo dell'arte militare moderna: Federico e Napoleone

7. *Età di Federico II.* — *a*) Missione storica della Prussia — Necessità di un forte esercito e di ingrandimenti territoriali — Guerra di successione d'Austria — Guerra di sette anni — Federico II e la coalizione tedesca per impedire a Giuseppe II di annettersi la Baviera;

b) Istituzioni militari: Sistema misto di elementi mercenari e di milizie provinciali — La leva in Prussia — Alto grado ottenuto nell'ordinamento ed addestramento tattico della fanteria e della cavalleria in Prussia — L'ordine sottile;

c) Condotta della guerra — Lentezza e pesantezza delle operazioni militari: guerra di posto e di cordone — Difetto di meccanismo e di manovra nella battaglia e quindi tendenza all'impiego della difensiva e del fuoco invece dell'offensiva e dell'urto.

8. *a*) Speciale carattere della condotta di guerra di Federico: offensiva risoluta; battaglia-manovra (tipo Leuthen);

b) Campagna del 1757 nella guerra di sette anni.

9. *a*) Influenza delle guerre combattute da Federico II sugli studi militari — Il Lloyd.

b) La guerra d'America — Segni precursori di un profondo rivolgimento sociale militare — Gli Enciclopedisti.

Nuove idee intorno alla costituzione degli eserciti e della tattica (Guibert, Ménil-Durand, ...).

10. *Età della rivoluzione francese e di Napoleone il Grande.* — La rivoluzione francese — Carattere ed universalità dei suoi principii fondamentali che propagansi rapidamente nell'Europa occidentale e centrale — I confini naturali del Reno —

Inevitabilità di una lotta fra le vecchie monarchie e la Rivoluzione francese — Le guerre napoleoniche di conquista — La coalizione europea e il sentimento nazionale tedesco — Necessità per la Prussia di ricorrere all'elemento popolare per la costituzione del suo esercito — La caduta di Napoleone.

11 Istituzioni militari — Portato della rivoluzione: obbligo generale del servizio militare e leva in massa — Carattere degli eserciti della repubblica e dell'impero — Sviluppo della costituzione militare francese — La mezza-brigata — La Divisione — Il Comitato di salute pubblica — Le tolte in natura (*requisitions*).

12. *a*) Condotta della guerra — Influenza della nuova costituzione degli eserciti sul modo di combattere — Forma primordiale: difensiva tattica e cordone difensivo strategico — Primo periodo dell'offensiva: l'attacco diretto — Periodi ascendenti impersonati in Dumouriez, Carnot, Hoche e Napoleone — Condizioni favorevoli create dalla rivoluzione allo svolgimento di grandi concetti strategici — *b*) Caratteri della tattica inaugurata dagli eserciti della rivoluzione: gli stormi pel fuoco e la colonna per l'urto; entusiasmo e baionetta — Ordine perpendicolare — Concentramento d'artiglieria — Difetto di coordinamento nell'azione tattica delle grandi unità — Il corpo d'armata — Le grandi riserve — Impiego della cavalleria.

13. Quadro generale delle guerre combattute sotto la Convenzione nazionale, il Direttorio ed il Consolato da Valmy a Marengo.

14. Primo periodo delle guerre combattutesi sotto l'impero — Sommario degli avvenimenti da Boulogne ed Ulma alla pace di Schönbrunn (14 ottobre 1809) — Apogeo della potenza napoleonica.

15. Secondo periodo: Sommario degli avvenimenti da Torres Vedras a Waterloo — La potenza napoleonica declina; catastrofe.

16. La grande evoluzione dell'arte militare svoltasi nell'epoca napoleonica — Le scienze e le istituzioni militari non appariranno compiutamente che dopo il 1870.

L'arte militare moderna (*continuazione*).
Età napoleonica (*studi speciali*).

17. Ricapitolazione sulla evoluzione dell'arte militare moderna e specialmente nel periodo napoleonico.

18. Breve esposizione della campagna napoleonica del 1796-97.

19. Battaglia di Austerlitz: considerazioni.

20. Breve esposizione della campagna napoleonica del 1813.

21. Studio sommario della battaglia strategica di Montmirail.

22. La grande figura storica di Napoleone — Influenza della politica dell'impero sulle operazioni militari — Caratteri della strategia e della tattica napoleonica — I generali di Napoleone — Cenni sulla condotta strategica degli avversari di Napoleone: Arciduca Carlo, Blücher e Wellington.

Periodo di studio ed assimilazione delle idee napoleoniche. Le rivendicazioni nazionali e costituzionali (1815-66).

23. Congresso di Vienna — Trattati del 1815 — Atto della Santa alleanza — Il nuovo arbitrario ordinamento politico-territoriale dell'Europa è fondato sulla forza, non risolve la questione d'Oriente e contraddice ai principii di nazionalità e libertà, già diffusi in tutti i popoli — Susseguente periodo rivoluzionario — La rivoluzione generale del 1848 - Risorgimento italico con Vittorio Emanuele.

24. Influenza delle guerre napoleoniche sulle istituzioni e sullo sviluppo degli studi militari in Europa — Clausewitz e Jomini — Le istituzioni militari in Europa dal 1815 al 1866: *a*) Il sistema militare prussiano — L'ordinamento dello Scharnhorst — Il reclutamento del Krumper — La Kriegsakademie — Svolgimento di tale sistema — *b*) Il sistema francese ed altri analoghi — *c*) Le riforme militari in Europa.

25. Cenno degli avvenimenti militari dal 1815 al 1848 in Europa, nelle regioni mediterranee ed in America.

26. La prima guerra per l'indipendenza italiana: campagna del 1848 1849, Roma-Venezia.

27. Preparazione politico-militare alla seconda guerra per la indipendenza italiana — Cenno sulla guerra d'Oriente: Crimea. — L'alleanza franco-sarda (Plombières).

28. Seconda guerra per l'indipendenza italiana: campagna del 1859.

29. Sommario degli avvenimenti militari nella prima guerra per l'unità d'Italia (1860-61) — Il condottiero popolare: Garibaldi — I mille.

35. Breve esposizione della guerra di secessione in America (1860-65).

Apogeo dell'arte militare moderna — Moltke protagonista.

31. L'unità italiana e l'unità germanica — Grande progresso nelle istituzioni militari e nella preparazione alla guerra — Funzione dello stato maggiore — Ferrovie e telegrafi — Coltura degli ufficiali — La scienza militare non più segreto del genio, ma patrimonio comune — Cresciuta mole degli eserciti e carattere nazionale di questi — Grandi unità di guerra — Maggiore determinatezza delle operazioni strategiche — Il fucile a retrocarica — Perfezionamento delle armi e delle fortificazioni — La nuova tattica e la tecnica del combattimento, trascurabile quando le armi erano meno efficaci.

32. Alleanza italo-prussiana del 1866 contro l'Austria — Cause storiche della guerra — La politica del Bismarck.

33. Terza guerra per l'indipendenza italiana: campagna del 1866 — La battaglia di Custoza.

34. Prima guerra per l'unità germanica La campagna del 1866 in Germania e in Boemia — La battaglia di Sadowa.

35. Seconda guerra per l'unità germanica: Campagna franco-germanica del 1870-71 — Cause storiche della guerra — Preparazione militare tedesca e francese.

36. Primo periodo della campagna: Da Weissenburg a Sédan — Il piano del Moltke — Breve svolgimento delle operazioni — Le battaglie di Woerth e di Gravelotte-Saint Privat — Considerazioni sui due tipi di battaglie: d'incontro e preparate.

37. Secondo periodo: da Sédan alla pace di Francoforte — Proclamazione dell'impero tedesco — Cenno sulla battaglia difensiva della Lisaine — Frutti della guerra 1870-71.

38. Seconda guerra per l'unità d'Italia — Il 20 settembre 1870 — La caduta del potere temporale dei papi — Roma capitale d'Italia — L'importanza storica di questo grandioso avvenimento.

39. La questione d'Oriente — La guerra russo-turca del 1877-78 — Sunto delle operazioni militari — Le tre battaglie di Plewna — Il passaggio dei Balkani — Insegnamenti di questa campagna.

40. Guerre minori e spedizioni coloniali.

41. Attuali condizioni militari degli Stati europei — La scienza e le istituzioni militari odierne — Gli ultimi progressi militari e loro probabile influenza sulla guerra avvenire.

PROGRAMMA III.

Armi portatili ed artiglierie.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte.

PARTE I.

Tiro delle armi da fuoco portatili.

PARTE TEORICA.

1. Movimento del proietto nell'interno ed all'esterno dell'arma — Definizioni — Principali elementi che determinano la forma della traiettoria; forza di proiezione; gravità; angolo di proiezione; resistenza dell'aria diretta ed obliqua.

2. Movimento d'un proietto oblungo nell'aria — Costruzione per punti delle proiezioni delle traiettoria sul piano di tiro e sull'orizzonte dell'arma.

3. Puntamento — Definizioni — Principio della rigidità della traiettoria — Relazione tra l'alzo e l'abbassamento del proietto — Relazione tra lo scostamento e la derivazione — Modo di servirsi di una data linea di mira per colpire punti a distanza maggiore o minore del punto in bianco, e regole date dalle nostre istruzioni sul tiro, pel tiro colle pistole e per calcolare i punti di merito nel tiro eseguito in quelle condizioni.

4. Irregolarità di tiro e loro cause — Elementi dai quali dipende il valore balistico di un'arma — Giustezza di tiro — Differenza fra precisione e giustezza di tiro — Rose dei colpi — Determinazione del centro d'una rosa — Deviazioni — Striscie del 50 °/, dei colpi — Deviazioni probabili — Tavola di probabilità — Probabilità di colpire una striscia od un rettangolo — Probabilità di colpire bersagli sagomati — Limiti di distanza pel tiro indivuale fissate dalle nostre istruzioni.

5. Tensione della traiettoria — Sue relazioni cogli errori nell'apprezzamento della distanza del bersaglio — Spazio battuto teorico e spazio battuto reale — Punto del bersaglio sul quale è più conveniente dirigere il puntamento, e prescrizioni date al riguardo dalle nostre istruzioni — Errore battuto — Penetrazione dei proiettili — Forza d'urto ed altre cause che possono farla variare.

6. Tiro collettivo — Sue caratteristiche — Dimensioni della rosa del tiro collettivo — Vulnerabilità dei bersagli sottili e di quelli profondi esposti al tiro collettivo — Zona dominante da un alzo ed elementi che ne determinano l'estensione.

7. Efficacia del tiro collettivo — Da che cosa dipende e per quali cause può variare — Relazione tra l'efficacia, la vulnerabilità, la forza, il tempo e la celerità di tiro — Rimbalzi e loro influenza sull'efficacia del tiro.

PARTE II

Esplosivi.

8. Polvere da fuoco ordinaria — Dosamento — Prodotti della combustione — Potenza balistica e dilaniatrice — Infiammazione e combustione — Caratteri fisici della polvere — Polveri a viva, a lenta ed a progressiva combustione.

9. Sostanze esplosive diverse dalla polvere — Nitrati: fulmicotone, nitroglicerina, gelatina esplosiva — Loro impiego — Stabilità — Picrati — Detonanti: clorato di potassio, fulminati.

10. Polveri senza fumo — Balistite e filite — Composizione, proprietà.

PARTE III.

Armi portatili.

11. Armi bianche — Classificazione, requisiti, parti di cui sono composte — Armi bianche odierne — Baionette.

12. Armi da fuoco — Condizioni alle quali debbono oggi soddisfare le armi da fuoco portatili.

13. Parti principali d'un'arma da fuoco portatile — Canna — Forma — Metallo — Grossezza — Lunghezza — Rivestimenti — Rigatura — Parti relative al puntamento — Mirini — Alzi.

14. Congegni di chiusura della culatta — Condizioni cui debbono soddisfare — Meccanismi di scatto — Con molla a lamina — Con molla spirale — Congegni di ripetizione — Caricatori.

15. Cassa — Fusto — Impugnatura e sua direzione — Calcio, cassa e fusto staccato — Traversino metallico — Casse per moschetti e pistole — Parti accessorie delle armi — Bacchette — Fornimenti.

16. Munizioni per armi da fuoco portatili — Bossoli — Inneschi — Pallottole — Incamiciatura — Lubrificatori.

17. Pistole a rotazione — Generalità — Requisiti — Parti di cui sono composte.

PARTE IV.

Artiglierie.

18. Forma delle artiglierie — Metalli per la fabbricazione — Fusione — Cerchiatura — Classificazione delle artiglierie — Designazione — Rigatura.

19. Sistemi di chiusura regolamentare — Parti relative al puntamento — Alzi e quadranti.

20. Munizioni — Proietti — Spolette — Cartocci — Inneschi

21. Affusti da campagna e da montagna — Affusti da assedio e da difesa.

22. Carreggio — Generalità — Parti principali — Ruote — Sale — Carri a due o a quattro ruote.

23. Differenti specie di tiro che si eseguiscono colle varie bocche da fuoco.

PROGRAMMA IV.

Fortificazione.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte.

Fortificazione passeggera e di campagna.

1. *Generalità e definizione.* — Scopo della fortificazione passeggera — Sua relazione colla tattica — Elementi costitutivi della fortificazione passeggera: massa coprente: maschera: sgombro del campo di tiro; ostacolo — Influenza dei progressi delle artiglierie e delle armi portatili su tali elementi.

2. *Del profilo.* — Diverse specie di profilo — Rilievo — Grossezza del parapetto — Inclinazione del pendio e della scarpa esterna — Fosso e spalto di controscarpa — Particolari interni — Posizione di combattimento e posizione di attesa — Esempi ed applicazioni — Caso nel quale non si abbiano a temere che gli effetti del tiro a shrapnel dei cannoni da campagna.

3. *Del tracciato.* — Forme del tracciato — Esclusione della linea o del trinceramento continuo — Ordinamenti difensivi costituiti da punti d'appoggio, o da gruppi di punti d'appoggio (centri di resistenza) collegati, o non, da tratti di trinceramento

di diversi caratteri — Forme delle opere chiuse costituenti punti d'appoggio — Tracciato delle opere aperte alla gola — Tracciato dei trinceramenti che possono collegare i centri di resistenza.

4. *Delle maschere e dello sgombro del campo di tiro.* — Impiego delle maschere — Maschere naturali e maschere artificiali — Sgombro del campo di tiro — Operazioni occorrenti e limite minimo di profondità.

5. *Delle difese accessorie.* — Valore tattico delle difese accessorie, costituenti l'ostacolo della fortificazione passeggera — Condizioni alle quali devono soddisfare — Loro disposizione per rapporto alle opere — Indicazione delle difese accessorie di impiego pratico (reticolati di fili di ferro — abbattute e tagliate d'alberi — pozzi militari o bocche da lupo) — Mine da campagna — Inondazioni artificiali — Condizioni cui devono soddisfare per costituire un ostacolo.

6. *Ordinamento di taluni elementi di protezione.* — Trincee coprenti — Trincee ricovero: Condizioni cui deve soddisfare il loro ordinamento — Blindamenti — Organizzazione di blindamenti atti a resistere alle schegge delle granate torpedini da campagna — Blindamenti di maggiore robustezza — Organizzazione di blindamenti destinati ad alloggio di truppe — Cenno sui blokhaus — Cenno sugli elementi di protezione delle artiglierie — Ripari destinati a coprire materiali ed uomini.

7. *Ordinamento difensivo degli ostacoli, delle accidentalità del terreno e di elementi locali.* — Enumerazione degli ostacoli, delle accidentalità del terreno degli elementi locali e modo di utilizzarli a scopo difensivo — Ordinamento a difesa di un muro di recinto e di una costruzione isolata — Ordinamento a difesa di gruppi di costruzioni (abitati e villaggi) — Esame delle questioni riguardanti la difesa dei villaggi — Ordinamento difensivo dei boschi — Cenno sull'ordinamento difensivo di un corso d'acqua.

8. *Lavori di comunicazione e di distruzione.* — Comunicazioni stradali e corrispondenze — Distruzione e interruzione di strade ordinarie — Lavori di distruzione sulle ferrovie — Cenni sulla manutenzione, riparazione e costruzione delle vie di comunicazione — Indicazioni relative al ristabilimento dei passaggi di corsi d'acqua — Norme da osservarsi quando i lavori di comunicazione debbono eseguirsi in presenza del nemico o alla portata del suo fuoco — Cenno sull'istruzione e sul ristabilimento dei mezzi di corrispondenza (linee telegrafiche e telefoniche aeree, di filo rivestito, ed interrate).

9. *Eseguimento dei lavori.* — Tracciamento degli elementi della fortificazione passeggera (Trinceramento rettilineo, dente, tenaglia) — Profilamento — Costruzione effettiva dei lavori — Particolari tecnici di eseguimento — Determinazione del numero dei lavoratori — Scompartimenti — Ricambi — Cenno sulla dotazione di strumenti da zappatore alle truppe di fanteria — Condizioni cui devono soddisfare tali strumenti.

10. *Dei rivestimenti.* — Utilità dei rivestimenti — Classificazione — Rivestimenti che resistono pel proprio peso — Rivestimenti che resistono per il punto d'appoggio che prendono sul terreno — Indicazioni sui particolari d'esecuzione delle varie specie di rivestimenti.

Impiego della fortificazione passeggera lungo le linee di comunicazione.

11. *Procedimenti per proteggere le linee di comunicazione.* — Afforzamento delle stazioni di tappa — Organizzazione a difesa dei caseggiati utilizzati pel ricovero delle truppe — Eventuale costruzione di ricoveri difensivi e di blokhaus — Protezione delle stazioni ferroviarie — Disposizioni difensive speciali.

Organizzazione delle teste di ponte. — Piccole teste di ponte — Teste di ponte medie — Grandi teste di ponte — Carattere degli afforzamenti da impiegare nelle accennate organizzazioni.

Difesa delle strette. — Diversi modi di preparare la difesa di una stretta — Afforzamento all'indietro; avanti; e nell'interno di una stretta.

Carattere e disposizioni della fortificazione passeggera in terreno montuoso.

12. *Influenza delle forme e della costituzione del terreno sul quale si devono erigere le opere di fortificazio ne passeggera.* — Condizioni del profilo e del tracciato — Eventuale soppressione dell'ostacolo artificiale — Provvedimenti speciali per l'erezione delle masse coprenti — Cenno sui materiali di più ordinario impiego in montagna.

13. *Disposizioni particolari della fortificazione passeggera in terreno montuoso.* — Norme per sviluppare l'azione della fortificazione sul terreno esterno — Occupazione di un declivio — Attraversamento di una vallata — Afforzamento di un al-

tipiano — Occupazione di uno sperone — Difesa della testata di una valle — Disposizione delle linee di fuoco su diversi piani o ad anfiteatro — Preparazione di appostamenti per artiglieria costituiti da semplici allargamenti di strade che si sviluppano alla cresta di una catena montuosa.

14. *Cenni sull'impiego della fortificazione passeggera nell'attacco e nella difesa delle piazze.* — Investimento — Organizzazione della linea di controvallazione o di blocco — Contro investimento — (Difesa esterna lontana) — Controattacco — (Difesa esterna approssimata) — Ordinamento di linee difensive interne.

Attacco e difesa dei trinceramenti e delle località fortificate.

15. *Attacco.* — Ricognizione — Forza dell'attaccante (artiglieria e fanteria) — Preparazione dell'attacco — Scelta delle posizioni per l'artiglieria e sua azione — Eseguimento dell'attacco — Formazione in linea e formazione in colonna — Compito dell'artiglieria durante la marcia delle colonne di attacco — Condotta del fuoco delle truppe attaccanti — Lotta nell'interno dei trinceramenti — Operazioni da eseguirsi dall'attaccante dopo l'occupazione — Caso dell'attacco respinto — Disposizioni speciali per l'attacco dei villaggi e dei boschi — Cenno sugli attacchi notturni — Loro opportunità nelle guerre avvenire.

16. *Difesa.* — Disposizioni da prendersi dal difensore — Mezzi per respingere gli attacchi — Condotta del fuoco d'artiglieria e di fucileria — Azione contro le colonne d'attacco — Difesa contro l'assalto — Inseguimento — Disposizioni speciali per la difesa di villaggi e di boschi.

Fortificazione permanente.

17. *Generalità. — Idea della fortificazione antica e di quella adottata all'epoca della scoperta del cannone.* — Origine e caratteri generali della fortificazione permanente - Nessità delle piazze di guerra e loro concorso nella guerra offensiva e difensiva.

18. *Fortificazione adottata dopo l'impiego del cannone rigato, e successivamente dopo l'invenzione delle granate mine.* — Sommaria descrizione dei sistemi di fortificazione adottati dopo l'impiego del cannone rigato sino all'invenzione delle granate mine e relativi armamenti — Sistemi e mezzi adottati per raf-

forzare le antiche fortificazioni — Fortificazioni corazzate — Cenni sull'ordinamento delle nuove piazze e sistemi proposti.

19. *Forti isolati o di sbarramento e fortificazioni costiere.* — Forti isolati e forti di sbarramento — Armamento ed ordinamento rispettivi — Idea sulle fortificazioni da costa, forti e batterie costiere, loro armamento ed ordinamento — Difesa delle rade, delle spiaggie e dei passi o stretti.

20. *Fortificazioni miste.* — Fortificazioni miste o semipermanenti — Caratteri delle fortificazioni semipermanenti — Casi d'impiego — Piazze occasionali.

Attacco e difesa dei forti e delle piazze di guerra.

21. *Modi diversi di espugnare una piazza di guerra. — Blocco.* — Dei diversi modi di espugnare un forte od una piazza di guerra — Cenno sulle disposizioni ed operazioni di blocco — Servizio delle truppe — Disposizioni tattiche contro le sortite ed i corpi di soccorso.

22. *Attacchi di piazze forti per sorpresa di viva forza, per bombardamento alla Sauer.* — Sommaria descrizione delle disposizioni ed operazioni per l'attacco di sorpresa di viva forza e per bombardamento — Esempi — Espugnazione a viva forza con la maniera del Sauer — Casi in cui è applicabile — Attacco di un forte isolato.

23. *Assedio di una piazza forte. — Attacco moderno.* — Procedimento dell'assedio regolare dopo gli ultimi progressi delle artiglierie — Attacco moderno — Caratteristiche dell'attacco moderno — Direttive per l'impiego dell'artiglieria — Lavori per l'avvicinamento sotto la piazza, e per l'attacco approssimato — Condizioni nelle quali devono venire eseguiti, in relazione alla potenza delle armi da fuoco odierne.

24. *Difesa delle piazze forti.* — Cenni intorno alla difesa delle piazze — Condizioni necessarie per una buona difesa — Distinzioni in periodi delle operazioni della difesa — Apprestamento a difesa quando una piazza è minacciata — Forza e ripartizione della guarnigione — Disposizioni e servizio di difesa durante e dopo la stretta — Operazioni di difesa nel periodo del combattimento delle artiglierie, ed in quello degli attacchi vicini — Operazioni e lavori di contrapprocci — Ultimo periodo sino all'assalto della breccia — Ordinamento difensivo dei forti distaccati e dei loro intervalli — Difesa della seconda linea e della cinta primaria o corpo della piazza — Disposizioni difensive contro attacchi irregolari, di sorpresa, per bombardamento e di viva forza — Difesa di un forte isolato.

PROGRAMMA V.

Topografia.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Studio del terreno.* — Forme particolari e complessive del terreno e loro nomenclatura (monte, montagna, valle, valico, collina, piano, ecc. ecc.; regioni montane, regioni collinose, regioni pianeggianti) — Idrografia e sua nomenclatura (sorgenti; acque superficiali: correnti, laghi e mare).

2. Rivestimento vegetale e sua nomenclatura (boschi, macchie, cespugli, praterie naturali, paludi, acquitrini, campi, prati, ecc.) — Opere artificiali e loro nomenclatura (caseggiati, vie di comunicazione e specialmente le strade ordinarie, opere di difesa contro le acque, ecc. ecc.).

3. *Rappresentazione grafica del terreno.* — Forme e dimensioni della terra. — Rappresentazione ortogonale e prospettica del terreno. — Planimetria. — Altimetria.

4. Scale di proporzione e loro uso — Carte e piani — Segni convenzionali.

5. Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote, curve di livello, tratteggio, ombreggiature, tinte ipsometriche.

6. Cenno sulle carte in uso presso il regio esercito: Carte dell' Istituto geografico militare — Carte delle dotazioni cartografiche di mobilitazione.

7. *Rilevamento del terreno.* — Rete topografica — Orientamento della rete.

8. Strumenti ottici di ingrandimento ed avvicinamento (microscopi, canocchiali) teoria ed uso.

9. Strumenti di mira (paline, biffe, filo a piombo, alidade a traguardi, canocchiale astronomico col limatore): teoria ed uso.

10. Strumenti di livellazione (livello a pendolo, livello a liquido, livello a bolla d'aria, livello a canocchiale, mire a scopo, barometro di Fortin, barometro olosterico): teoria ed uso.

11. Strumenti di misura di lunghezza (righe metriche, noni, corde, catene, nastri, canocchiali a stadia): teoria ed uso.

12. Strumenti di misure di angoli (goniografi e goniometri, squadro agrimensorio, squadri graduati, sestanti, diottra a canocchiale e tavoletta pretoriana, tavolette portatili, tacheometri, bussole, teodolite): teoria ed uso.

13. Norme pratiche per le levate con strumenti — Norme pratiche per le levate a vista.

14. *Descrizione del terreno.* — Ricognizioni topografico-militari — Norme per l'esecuzione delle ricognizioni topografico-militari speciali — Memoria descrittiva e rappresentazioni grafiche.

PROGRAMMA VI.

Letteratura militare

L'esame scritto verserà sopra un argomento di letteratura militare ed avrà la durata di cinque ore.

L'esame orale durerà 15 minuti. Alcuni minuti saranno impiegati a far conoscere all'esaminando il risultato dell' esame del lavoro scritto, ed il resto del tempo nel fare interrogazioni agli esaminandi, dichiarati idonei nel lavoro scritto, sul programma

1. Della letteratura militare in genere.
2. Determinazione dei generi letterari che possono dirsi di indole militare, e che vanno, per conseguenza, condotti con speciali precetti di stile e di lingua.
3. Doti essenziali dello stile militare.
4. Della lingua militare italiana.

PROGRAMMA VII.

Scienze fisiche e naturali.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte.

PARTE I.

Nozioni di fisica tecnica.

1. Composizione dei moti di un proietto — Tempo impiegato da un proietto per giungere al punto culminante della traiettoria — Momento di rotazione di una forza rispetto ad un asse — Equilibrio di un sistema rigido che può rotare intorno ad un asse. — Coppie; loro composizione.

2. Macchine semplici e loro condizione di equilibrio — Leva; sistemi di leva — Bilancia a ponte — Carrucola fissa e mobile — Taglie — Tornio; argano e verricello.

3. Piano inclinato — Vite; vite perpetua — Cuneo — Molle — Vera utilità delle macchine — Resistenze nocive; attrito;

rigidezza delle funi; inerzia degli ambienti fluidi — Resistenza dell'aria al moto di un corpo di rivoluzione.

4. Lavoro meccanico; misura di esso — Potenza di un motore e sua misura — Lavoro di una forza che comunica velocità ad una massa; forza viva o energia cinetica.

5. Torchio idraulico — Ruote idrauliche e turbine — Pompa a rotazione — Pompa da incendi — Valutazione della spinta dell'aria in un dato areostato — Costituzione di un areostato per usi militari.

6. Altimetria barometrica — Velocità di propagazione del suono dell'aria; applicazione di quella velocità alla misura delle distanze — Intensità dei suoni; condizioni dalle quali dipende — Tubi parlanti; portavoce; cornetto acustico.

7. Potenza di una sostanza esplosiva — Energia propulsiva e dirompente — Densità di caricamento — Riscaldamento delle armi prodotto dal tiro in circostanze diverse.

8. Macchine a vapore, cilindro motore di Watt; organi trasformatori e regolatori del moto — Classificazione delle macchine a vapore.

9. Caldaie per le macchine fisse, locomobili e locomotive — Valvola di sicurezza; indicatori di livello — Cenno dei motori a gas — Riscaldamento e ventilazione degli ambienti abitati.

10. Parti principali di uno strumento ottico composto — Canocchiale astronomico; suo ingrandimento e suo campo visivo — Canocchiale terrestre; reticolo per la misura degli angoli.

11. Canocchiale di Galileo; suo ingrandimento e suo campo visivo — Binocolo — Telemetri — Segnalazioni ottiche (telegrafia ottica).

12. Pile per la telegrafia comune e da campo — Differenti specie di linee telegrafiche — Manipolatore e ricevitore telegrafico di Morse — Apparecchi accessori; para fulmini, commutatore, bussola — Avvisatori elettrici.

PARTE II.

Nozioni di chimica tecnica.

13. Proprietà del ferro — Ghisa e sue varietà — Preparazione dell'acciaio; tempra e ricuocimento di esso — Proprietà del rame, del zinco, del piombo.

14. Proprietà dello stagno, del nichelio, dell'alluminio, del mercurio e del platino — Leghe principali — Bronzo, ottone, tombak, argentana, delta; bronzo di alluminio.

15. Preparazione e proprietà dei carboni artificiali; coke carbone delle storte, carbone di legna, nero di fumo, carbone animale — Speciali poteri assorbenti, disinfettanti e decoloranti del carbone.

16. Caratteri di ogni sostanza esplosiva — Reazione degli elementi — Classificazione degli esplosivi — Nitro e clorato potassico — Infiammazione e combustione — Polveri piriche — Celluloso — Fulmicotone — Dinamiti.

17. Glicerina, nitroglicerina — Gelatina esplosiva — Polveri senza fumo in generale — Balistite — Benzolo — Fenolo, anilina, nitroderivati — Polveri piriche fulminanti di mercurio e di argento.

18. Acque potabili, classificazione in rapporto alla loro composizione — Metodi per riconoscere le loro qualità igieniche — Sostanze usate per disinfettare gli ambienti abitati.

19. Sostanze alimentari, loro classificazione — Cause delle loro alterazioni, metodi per conservarle — Sofisticazioni e metodi per riconoscerle — Principali alimenti per i quadrupedi.

PROGRAMMA VIII.

Geografia (descrittiva).

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Generalità.* — Definizioni, scopi, metodi e ripartizioni della geografia — Oggetti e fattori geografici: il terreno, le acque, il clima, la vegetazione, gli animali, l'uomo — Cenno sull'importanza militare di questi elementi geografici.

2. *Europa geografica fisica.* — *Cenni generali*: Situazione geografica — Limiti ed estensione superficiale — Configurazione planimetrica e principali dimensioni — Configurazione altimetrica — Idrografia marittima e descrizione delle coste — Isole principali e descrizione delle coste rispettive — Clima — Vegetazione naturale.

3. *Sistemi montani.* — *Sistema alpino*: Configurazione generale — Limite — Caratteristiche — Suddivisione e denominazione delle masse montane — Descrizione delle diverse masse montane — Valichi rotabili e ferroviari.

4. *Sistemi montani centrali franco-tedesco e carpatico*: Configurazione generale — Limiti, suddivisione e denominazione delle masse montane — Valichi principali.

5. *Regioni pianeggianti:* Regione pianeggiante fra i sistemi montani alpino e centrali (Bassopiano Rodano Saône, Altipiano svizzero, Altipiano bavarese, Bassipiani danubiani): Limiti — Configurazione — Idrografia terrestre in generale e descrizione dei corsi d'acqua principali (Rodano, Reno svizzero, Danubio e loro affluenti) — Caratteri del paese — Viabilità.

6. *Regione pianeggiante esterna ai sistemi montani centrali (Regione pianeggiante francese e tedesca):* Limiti — Configurazione — Idrografia terrestre in generale e descrizione dei corsi d'acqua principali (Garonna, Loira, Senna, Schelda, Reno tedesco olandese e loro affluenti) — Caratteri del paese — Viabilità.

7. *Regioni pianeggianti della Russia:* Sistemi montani circostanti — Limiti, configurazione e divisione in zone — Idrografia terrestre in generale e cenno sui corsi d'acqua principali — Caratteri distintivi delle diverse zone.

8. *Articolazioni del continente:* Penisola italica: situazione geografica — Configurazione planimetrica ed altimetrica — Idrografia marittima e descrizione delle coste — Clima e vegetazione naturale.

9. *Penisola italica:* Sistema appenninico: configurazione generale — Limiti — Caratteristiche — Suddivisione e denominazione delle masse montane — Descrizione delle diverse masse montane — Valichi rotabili e ferroviari.

10. *Penisola italica:* Regioni pianeggianti della penisola (Bassopiano padano, Bassopiano toscano, Agro Romano, Tavoliere delle Puglie, Bassopiano salentino): Limiti — Configurazione — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi di acqua — Caratteri del paese — Viabilità.

11. *Isole italiche: Sicilia, Sardegna, Corsica, Isole minori.* — Posizione rispetto al continente — Configurazione planimetrica ed altimetrica — Descrizione delle coste — Sistemi montani — Regioni pianeggianti — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua principali — Caratteri del paese — Viabilità — Clima e vegetazione naturale.

12. *Penisola iberica.* — Situazione geografica — Configurazione planimetrica ed altimetrica — Idrografia marittima e descrizione delle coste — Sistemi montani — Regioni pianeggianti — Idrografia terrestre in generale e cenno sui corsi di acqua principali — Cenno sulla viabilità.

13. *Penisola balcanica* (come al n. 12).

14. *Penisola scandinava* (come al n. 12).

15. *Isole britanniche* (come al n. 12).

16. *Europa - Antropogeografia.* — *Cenni generali:* Razze — Lingue — Religioni — Divisioni politiche — Forme di governo.

Dati sommari economici (popolazione, agricoltura, industria, commercio) e sulla difesa del paese per i seguenti Stati: Russia, Austria-Ungheria, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra.

17. *Regione italica:* Suddivisione politica precedente la sua unificazione — Attuali suddivisioni politiche — Frontiere del Regno d'Italia — Ordinamento politico ed amministrativo — Circoscrizione militare territoriale e della marina militare — Organizzazione difensiva — Dati economici (popolazione, agricoltura, industria, commercio).

18. *Asia.* — Situazione geografica — Configurazione generale planimetrica ed altimetrica — Idrografia marittima e cenno sulle coste — Isole principali — Cenno sui sistemi montani, sulle regioni pianeggianti e sui corsi d'acqua più importanti — Stati principali — Colonie e possedimenti europei.

19. *Africa* (come al n. 18).

20. *America* (come al n. 18).

21. *Oceania* (come al n. 18).

PROGRAMMA IX.

Nozioni di diritto.

Esame orale della durata di 15' su due tesi estratte a sorte.

1. *Diritto costituzionale.* — Principii generali — Statuto e plebisciti italiani — Diritti guarentiti dallo Statuto ai cittadini.

2. *Distribuzione dei poteri secondo lo Statuto.* — Il Re — Il Senato — La Camera dei deputati — Cenni sul procedimento parlamentare.

3. *Diritto amministrativo.* — Amministrazione centrale dello Stato — Amministrazione provinciale e comunale.

5. *Amministrazione* finanziaria, di pubblica istruzione, di polizia — Principii giuridici intorno all'ordinamento della forza armata.

5. *Diritto giudiziario.* — Ordinamento giudiziario e competenza delle varie giurisdizioni.

6. *Diritto civile.* — Persone, beni e proprietà — Modi con cui le proprietà si acquistano e si trasmettono — Servitù prediali — Obbligazioni.

7. *Diritto penale.* — Principii generali sul reato, sulla pena e sul giudizio penale — Fondamento e principii del diritto penale militare.

8. *Diritto internazionale.* — Principii generali — Territorio degli Stati — Convenzioni internazionali — Legazioni e consolati.

9. *Conflitti internazionali.* — La guerra — Norme principali che la regolano — Usi di guerra.

10. *Economia politica.* — Principii generali sopra la produzione, la distribuzione ed il consumo della ricchezza.

PROGRAMMA X.

Amministrazione e contabilità militare.

Esame orale della durata di 15' su due tesi estratte a sorte.

1. Cenni sommari sui consigli di amministrazione e sui loro atti.

2. Assegni in contanti — Loro suddivisione — Tasse cui sono soggetti — Stipendi ed assegni fissi.

3. Indennità eventuali ed assegni personali.

4. Somministrazioni in natura.

5. Contabilità delle compagnie.

6. Conteggio degli assegni degli ufficiali e degli uomini di truppa.

7. Amministrazione del corredo per gli uomini di truppa.

8. Materiali in consegna alle compagnie — Servizio del casermaggio.

9. Movimenti di truppa — Cenni sommari sugli obblighi dei comuni.

10. Contabilità di distaccamento.

11. Vaglia postali — Cartoline-vaglia — Libretti postali di risparmio.

12. Cenni sulle matricole dei corpi.

PROGRAMMA XI.

Lingua francese.

Esame scritto: sono concesse 4 ore.

Esame orale della durata di 15'.

L'esame consisterà in una piccola composizione in francese sopra un tema dato ed in un saggio orale che dimostri un sufficiente grado di abilità nell'esprimersi in quella lingua.

È concesso l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA XII.

Lingua tedesca.

(*Materia facoltativa*).

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.

L'esame scritto consisterà in una traduzione di brano d'italiano in tedesco.

Nell'esame orale l'esaminando dovrà dar prova di saper leggere e tradurre in italiano un brano di tedesco.

È consentito l'uso del vocabolario.

N. **56** — **Stabilimenti balneari e idropinici civili.** — (Segretariato generale). — 20 aprile.

Questo Ministero rende noto le facilitazioni accordate ai signori ufficiali dell'esercito e dell'armata, e uomini di truppa, per la stagione balneare 1900, dai seguenti stabilimenti:

a) *Società anonima delle acque alnate in Tivoli.* — Dal 16 maggio a tutto il 15 ottobre ai militari in attività di servizio. Gli ufficiali pagheranno centesimi 90 per il bagno nelle vasche comuni e lire 1,40 per quelli in camerini compresa la biancheria per asciugarsi. Gli uomini di truppa centesimi 60 nella vasca comune, nei camerini come gli ufficiali.

Per godere dei vantaggi suaccennati gli ufficiali dovranno presentare il libretto ferroviario; i militari di truppa uno scontrino o carta di riconoscimento rilasciata dal comandante del corpo o capo dell'ufficio cui sono addetti.

b) *Terme di Valdieri.* — Dal 15 giugno al 15 settembre. Agli ufficiali in effettività di servizio. Riduzione del 10 °/₀ sul prezzo della pensione (vitto e alloggio) — del 20 °/₀ sulle pensioni balneari — del 50 °/₀ sulla tassa medica.

c) *Stabilimento balneare Chiatamone-Manzi in Napoli.* — Riduzione del 20 °/₀ agli ufficiali e militari di truppa, sopra tutti i bagni semplici e medicati in uso nello stabilimento ad eccezione di quelli termali. Per ricevere tale agevolazione il militare dovrà presentarsi con scontrino rilasciato dal comandante del proprio corpo. Gli ufficiali medici avranno sempre libero ingresso nello stabilimento per usare delle acque e del macchinario di cui avessero bisogno per le loro osservazioni ed esperimenti.

d) *Stabilimento balneo terapico Mammini in Napoli, Corso Garibaldi 153.* — Agli ufficiali e truppa ribasso del 20 % sulla tariffa comune tanto per le sezioni idroterapiche, quanto per i bagni d'immersione di qualunque specie.

e) *Sorgenti di Telese, signor Alfredo Minieri.* — A tutti i militari (ufficiali in attività di servizio, in disponibilità od aspettativa e militari di truppa sotto le armi) la riduzione del 40 % sui prezzi individuali ordinari dei bagni presi nelle vasche sulle sorgenti, e la riduzione del 30 % sui prezzi della tariffa per i bagni caldi.

f) *Terme di Casciana, signor Raffaele Maccaferri.* — Ai militari in attività di servizio ed in congedo il ribasso del 33 % sul prezzo di tariffa dei bagni ed il 20 % sul prezzo di tariffa delle pensioni albergo delle Terme e Villa Margherita.

g) *Società delle regie saline — G. Della Rosa e C. in Salsomaggiore.* — A tutti gli ufficiali in servizio, purchè muniti di opportuni documenti di riconoscimento, la riduzione di tariffa sì estiva che invernale già concessa alle società « Unione Militare » e « Società fra gli ufficiali pensionati nel Regno » e cioè:

Un bagno salso iodico L. 1,50, il 50 % della tariffa invernale.
Id. id. id. L. 1,50, il 33 % della tariffa estiva.

Una inalazione acqua madre sterilizzata L. 0,50, il 67 % della tariffa invernale.

Una inalazione acqua madre sterilizzata L. 0,50, il 50 % della tariffa estiva.

I signori ufficiali hanno anche una riduzione sui prezzi di pensione all'Albergo Grande.

h) *Stabilimento idroterapico e climatico Piazzo Bagni* (Biella). — Agli ufficiali e loro famiglie riduzione unica del 25 % sulle tariffe di pensioni vigenti qualunque sia l'epoca nella quale intendono usufruirne. Le tariffe ordinarie sono di L. 10,50 ad 8,50 al giorno secondo le camere.

i) *Reale stabilimento di bagni a vapore naturale della Grotta Giusti in Monsummano presso i bagni di Montecatini* (Lucca). — Ai signori ufficiali del regio esercito e della regia marina in attività di servizio:

1° la riduzione del 20 % sul prezzo ordinario della pensione e del bagno a vapore naturale nella Grotta ai signori pensionari dell'albergo annesso al reale stabilimento della Grotta Giusti, durante la stagione balneare 1° maggio, 30 settembre 1900;

2° la riduzione del 50 % sul prezzo ordinario per l'ac-

cesso e cura nel reale stabilimento della Grotta Giusti a decorrere dal 1° maggio fino al 30 settembre 1900.

I signori ufficiali che desiderassero maggiori notizie potranno rivolgersi al concessionario N. Melani della Grotta Giusti in Monsummano (Toscana).

l) *Bagni di Montecatini.* — Locanda maggiore. Agli ufficiali ed alle loro famiglie:

Il prezzo della pensione che decorre dal 1° maggio ed ha vigore fino al 20 giugno è di L. 6,50 al giorno. La pensione comprende: vitto, alloggio, camera e candela. — Prima visita medica. — Ingresso alle sorgenti dello Stato. — Ingresso al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei bagni. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei ginochi al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie per l'accesso e cura al reale stabilimento della Grotta Giusti di Monsummano.

La pensione speciale non potrà essere di una durata minore di otto giorni, salvo disposizioni dei sanitari delle regie terme le quali prescrivano una cura più breve.

L'ufficiale che dopo qualche giorno di pensione non volesse rimanere più vincolato alla medesima, dovrà pagare i giorni di già passati in pensione in ragione di L. 10 caduno ed in tale misura dovranno pure pagare coloro che troncassero la pensione prima che fossero passati gli otto giorni stabiliti dalle presenti norme, e ciò s'intende nel caso che non vi sia la speciale prescrizione medica sopraccennata.

All'atto della partenza il pensionante, dovrà restituire la tessera nominale statagli rilasciata al suo arrivo. La medesima serve per avere il libero accesso alle sorgenti e per fruire di tutti gli altri ribassi. Dovrà essere esibita ad ogni richiesta fatta dal personale dei Regi stabilimenti e non potrà giammai essere ceduta a chicchessia. In caso di smarrimento, il pensionante sarà tenuto a procurarne l'immediato rinnovo contro pagamento della tassa di lire 4.

Il déjeuner ed il pranzo sono serviti ad ore fisse; in conseguenza i signori pensionanti dovranno procurare di non porre il minimo ritardo alle ore stabilite per non portare intralcio al regolare andamento del servizio. È per questo che il pensionante il quale ritardi anche di dieci minuti, dovrà fare il suo pasto in tavolo separato con l'aumento di lire 0,50 per il déjeuner e di lire 1 per il pranzo

Gli straordinari, pietanze, acque minerali, caffè, bibite, liquori, ecc., dovranno essere pagati volta per volta all'atto della loro consegna, al prezzo delle tariffe ordinarie, dedottovi un ribasso del 20 %.

Orario

Visita medica: conforme le ore stabilite dai sanitari delle RR. Terme.

Déjeuner . . . . . ore 11 ½
Pranzo . . . . . ore 18 ½

Ingresso alle sorgenti.

Tettuccio, Savi, Regina, Olivo . .	dalle 6 alle 11
Rinfresco	dalle 14 alle 19
Bagni	dalle 6 alle 18

Per usufruire di detta pensione i signori ufficiali dovranno produrre il loro libretto di viaggio, od altro documento che chiaramente giustifichi la loro qualità. Per le famiglie degli ufficiali che con essi si recheranno a Montecatini, saranno praticate le stesse facilitazioni, riducendo la pensione a lire 4 giornaliere per i ragazzi al disotto degli anni dieci.

Per ulteriori schiarimenti, rivolgersi al signor N. Melani, direttore e proprietario della Ditta, in Bagni di Montecatini (provincia di Lucca).

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **57**. — **Forza cavalli al 1° maggio p. v.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 aprile.

Tutti indistintamente i consigli di amministrazione permanenti indicheranno a questo Ministero (divisione sussistenza) non più tardi del 10 maggio venturo, il numero dei cavalli effettivi esistenti al 1° detto mese, distinguendo i cavalli di truppa da quelli degli ufficiali.

Il Ministro — C. di San Martino.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª **1900** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

APRILE 23. — Reclute della classe 1880 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente, *pag.* 227.
» 25. — Rassegna della forza sotto le armi, *pag.* 228.
» 26. — Cessione agli archivi di Stato dei bolli d'ufficio fuori d'uso, *pag.* 254.
» 26. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 255.
» 26. — Norme da seguirsi nei versamenti di somme per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo, *pag.* 256.
» 27. — Modificazioni alle circolari n. 36,50 e 51 del corrente anno circa la chiamata alle armi per istruzione di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 258.
» 27. — Modificazioni al preavviso per le chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno, *pag.* 258.
» 27. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1900, *pag.* 260.

CIRCOLARE N. **58. — Reclute della classe 1880 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 aprile.

Per le stesse ragioni per le quali con la Circolare n. 64 del 28 aprile 1899 venne disposto che gli inscritti arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1879 e che, in applicazione dei §§ 567, 568, 572, 578, 579, 590, 593, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 608, 640 e 656 del regolamento sul reclutamento, avrebbero dovuto essere mandati immediatamente sotto le armi, fossero invece inviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di ripresentarsi alla chiamata degli uomini della classe predetta, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Gli inscritti della leva sulla classe 1880 o di leve precedenti, i quali siano dal 25 aprile corrente fino al tempo della chiamata alle armi della classe predetta arruolati in 1ª categoria ed avviati dai consigli di leva, per effetto di alcuno dei succitati paragrafi del regolamento sul reclutamento, ai distretti militari, saranno presso i medesimi sottoposti subito ad accurata visita e, se confermati idonei, rilasciati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi allorchè saranno chiamate alle armi le reclute della stessa classe 1880.

Nell'occasione di tale visita i distretti prenderanno nota delle reclute le quali risultino idonee per le armi a cavallo

(cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), e per l'artiglieria da montagna tenendo presenti le disposizioni contenute nei §§ 40, 64, 66, 67 e 69 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) e scriveranno sul loro foglio di congedo illimitato provvisorio la indicazione: *abile armi a cavallo*, oppure: *abile artiglieria montagna*, onde, nel caso in cui sia disposta anche nella leva sulla classe 1880 la chiamata anticipata degli uomini per le armi e specialità anzidette, possano i distretti provvedere per la loro precettazione.

Quelli invece che nella visita saranno riconosciuti inabili al servizio militare in genere, verranno trattenuti presso il distretto e proposti subito per la rassegna speciale.

2. Le reclute le quali fossero state condannate come renitenti non dovranno scontare la pena mentre trovansi in congedo illimitato provvisorio, ma soltanto dopo che avranno compiuto la loro ferma e saranno state avviate in congedo illimitato; e ciò a mente dell'art. 169, ultimo alinea, della legge sul reclutamento.

3. Le reclute di cui nella presente Circolare saranno riportate dai distretti sul ruolo matricolare modello 57 e saranno dimostrate nelle situazioni della forza come uomini in congedo provvisorio in attesa della chiamata della classe.

4. Nei giorni di permanenza ai distretti le dette reclute verranno amministrate come uomini fuori-forza sotto l'osservanza del disposto dai §§ 1278 e 1279 del regolamento d'amministrazione.

Quelle che vengano mandate in osservazione in ospedali militari saranno da questi amministrate secondo le norme ordinarie, analogamente al prescritto dal § 2458 del regolamento medesimo e dimostrate distintamente dagli altri militari a senso del successivo § 2703.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **59**. — **Rassegna della forza sotto le armi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 aprile.

Visto il § 3144 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi, ho determinato che il giorno 1° giugno 1900 sia passata una rassegna generale della forza sotto le armi nel R. esercito (personale e quadrupedi di truppa), osservando a quest'uopo le norme che seguono.

Disposizioni generali.

§ 1. Saranno passati in rassegna tutti i corpi di truppa, cioè:

a) le legioni dei carabinieri reali;

b) i reggimenti delle varie armi;

c) le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e le compagnie operai d'artiglieria;

d) la brigata ferrovieri del genio.

e) le compagnie di sanità e di sussistenza (uomini di truppa);

f) la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, l'accademia militare, la scuola militare, la scuola d'applicazione di sanità, i collegi militari, la scuola centrale di tiro di fanteria e la scuola di cavalleria;

g) gli stabilimenti militari di pena, compreso il personale del comando in Roma;

h) i distretti militari;

i) il corpo invalidi e veterani.

§ 2. La rassegna sarà passata anche ai riparti distaccati ed ai depositi disgiunti dal reggimento.

I distaccamenti inferiori ad una compagnia verranno però sottoposti alla rassegna solo se si trovino in sedi dove debba già essere comandato un rassegnatore per altri riparti maggiori.

Pei distaccamenti isolati che non vengono passati in rassegna si supplirà a questa coi ruolini di cui al successivo § 36.

§ 3. Alla rassegna debbono intervenire tutti i militari presenti (effettivi ed aggregati), tranne soltanto gli ammalati, e puniti con la sala o con la prigione di rigore, i comandati di guardia, di cucina, quartilieri od impiegati in altri simili servizi. Possono inoltre essere esentati gli attendenti di ufficiali aventi cavallo.

Così pure verranno presentati alla rassegna tutti i quadrupedi di truppa ad eccezione degli ammalati e di quelli occupati in altri servizi all'atto della rassegna.

La presenza di questi uomini e quadrupedi sarà però accertata mediante verifica nei luoghi in cui si trovano (§ 32).

§ 4. Gli ufficiali puniti cogli arresti di rigore od in fortezza sono dispensati, al pari di quelli ammalati in camera, dall'intervenire alla rassegna.

Sono del pari dispensati gli impiegati civili addetti ai corpi che devono essere rassegnati.

Tanto per gli uni quanto per gli altri farà fede della loro

presenza la dichiarazione dei comandanti dei riparti che li hanno in forza.

§ 5. Per gli uomini di truppa effettivi, che sono assenti il giorno della rassegna e non si trovano in aggregazione presso altri riparti o corpi (in servizio isolatamente, in viaggio per servizio, ricoverati in ospedali, in licenza, alle carceri civili, ecc.), si provvederà all'accertamento della loro posizione nei modi stabiliti dal successivo § 37.

Lo stesso dicasi pei quadrupedi di truppa.

Quanto agli ufficiali assenti, basterà la dichiarazione dei rispettivi comandanti di compagnia.

§ 6. Le particolari disposizioni che seguono sono date, in massima, sulla base della rassegna da passarsi ad un reggimento congiunto al proprio deposito. Per gli altri corpi e riparti si osserveranno le medesime norme o norme analoghe secondo che sia consentito dalle loro diverse condizioni.

§ 7. Dei documenti prescritti per la rassegna ed allegati alle presenti istruzioni solo i modelli *A*, *B*, *D* e *H*, saranno stampati a cura del reclusorio militare di Savona, al quale dovranno perciò i corpi rivolgere tosto le richieste per la quantità occorrente a ciascuno (1). Gli altri moduli verranno tracciati a mano.

Ufficiali delegati alla rassegna.

§ 8. Nei capoluoghi di divisione militare la rassegna sarà passata da uno o più ufficiali generali designati dal comandante del corpo d'armata.

Nel caso siano incaricati più ufficiali, sarà cura del comandante del corpo d'armata di indicare altresì quali siano i corpi e riparti di corpo che devono da ciascuno essere passati a rassegna.

Negli altri presidi: se vi hanno sede uno o più reggimenti o depositi, la rassegna sarà passata da un solo ufficiale generale, delegato dal comandante della divisione; se vi sono soltanto battaglioni, o distaccamenti composti di più compagnie od un distretto militare, sarà delegato l'ufficiale di grado più elevato e più anziano del presidio.

§ 9. Ove in qualche corpo d'armata vi sia deficienza di uffi-

(1) Del mod. *A* vengono stampati anche fogli intermedi. I modelli *B* e *H* saranno distribuiti solo a mezzi fogli: il mod. *D* tanto a mezzi fogli quanto a fogli interi.

ciali generali, il comandante del corpo d'armata potrà provvedere perchè anche in taluna delle sedi di reggimento o di deposito, la rassegna sia passata dal comandante del presidio od, occorrendo, da altro ufficiale superiore.

§ 10. Nelle rassegne a reggimenti o corpi (compresi i distretti dei capoluoghi di divisione) ed ai depositi staccati, gli ufficiali rassegnatori sono assistiti da un ufficiale contabile designato dal comandante della divisione, avvertendo però che il detto ufficiale dovrà, sempre che sia possibile, essere tratto da un corpo od ufficio diverso dal corpo che viene passato in rassegna.

Presso gli altri riparti l'ufficiale rassegnatore sarà assistito dall'aiutante di campo, o dall'ufficiale d'ordinanza, o dall'aiutante maggiore del distaccamento passato a rassegna.

§ 11. Nel presidio di Roma taluni degli ufficiali generali delegati alla rassegna dei corpi e riparti, ivi stanziati, verranno pure incaricati della ricognizione dei ruoli (§ 33) presso l'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e presso il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.

In egual modo sarà provveduto nel presidio di Bologna per l'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza.

Rassegna degli uomini.

§ 12. Il comandante della truppa che deve essere passata in rassegna ordina alle compagnie e riparti corrispondenti di preparare, in duplice esemplare, i *Ruolini nominativi* mod. *A*, per dimostrare la posizione dei singoli militari del corpo (effettivi ed aggregati d'altre compagnie) al giorno della rassegna.

Per gli aggregati d'altri corpi, i riparti che li hanno in aggregazione compilano inoltre, in duplice esemplare, un *Ruolino nominativo* mod. *B* per ognuno dei corpi cui gli uomini sono effettivi.

§ 13. Nel giorno stesso in cui deve aver luogo la rassegna viene inoltre preparato dall'ufficio di maggiorità, in duplice esemplare, l'*Elenco* mod. *C* per dimostrare gli uomini che, sebbene presenti, non possono intervenire alla rassegna.

§ 14. La rassegna è passata in luogo adatto, designato dall'ufficiale rassegnatore. Nei presidi nei quali i rassegnatori sono più di uno, la scelta dovrà essere approvata dall'autorità dalla quale i rassegnatori sono stati delegati.

La truppa interverrà alla rassegna in grande uniforme.

Gli uomini delle armi a cavallo intervengono a piedi.

§ 15. Poco prima dell'ora fissata per la rassegna, la truppa è condotta sul luogo dal comandante del corpo e vi prende l'ordine di parata.

Dove è lo stesso comandante di corpo che passa la rassegna, la truppa sarà presentata dall'ufficiale che segue immediatamente in grado ad anzianità il rassegnatore.

§ 16. Sul luogo della rassegna sarà collocato un tavolino con tappeto per deporvi i ruolini e l'occorrente per fare su questi i contrassegni e le annotazioni che abbisognino.

§ 17. Le compagnie si presentano alla rassegna con gli uomini che hanno in forza, disposti secondo l'ordine con cui sono inscritti sui ruolini.

§ 18. Al presentarsi dell'ufficiale rassegnatore gli sono resi gli onori dovuti.

Egli riceve quindi dal comandante della truppa:

a) un esemplare dei *Ruolini nominativi* di ciascuna compagnia da passarsi in rassegna;

b) i due esemplari dell'*Elenco degli uomini presenti che non possono intervenire alla rassegna.*

Gli verranno inoltre presentati i *Rapporti-situazione* mod. 80 della giornata.

§ 19. Il rassegnatore dovrà tosto far verificare dall'ufficiale che lo assiste se la forza nominativa inscritta sui ruolini corrisponda, sia rapporto ai gradi sia rapporto alla posizione degli individui, colla forza numerica risultante dai rapporti-situazione mod. 80.

In caso di discrepanze, inviterà i comandanti di compagnia a dare i necessari schiarimenti e ne farà constare sui ruolini con apposita dichiarazione.

§ 20. Tosto che il rassegnatore avrà dato l'ordine di cominciare la rassegna, la bandiera, accompagnata dall'aiutante maggiore del battaglione presso il quale sta, viene portata a destra del rassegnatore e vi rimane sino al termine della rassegna.

§ 21. Le compagnie si recano successivamente, secondo l'ordine numerico, in prossimità del tavolino occupato dal rassegnatore.

La truppa armata di fucile o moschetto vi si reca a *bilancarm*; i lancieri senza lancia.

I comandanti delle compagnie salutano il rassegnatore, e collocandosi di fronte al medesimo a sei passi di distanza, chiamano, valendosi del secondo esemplare dei ruolini nominativi, per grado, cognome e nome gli ufficiali, sottufficiali, ca-

porali e soldati, enunciando, pei non presenti alla rassegna, la posizione in cui si trovano.

I presenti sfilano innanzi al rassegnatore, volgendo leggermente verso di lui la testa e lo sguardo; gli ufficiali salutano con la sciabola, gli altri rispondono con la parola: *presente*, sfilando a *bilanc-arm*. Gli ufficiali non aventi comando di truppa e i graduati e soldati non armati di fucile o moschetto, o disarmati, sfilando, salutano con la mano.

Gli ufficiali superiori non sono chiamati, nè sfilano innanzi al rassegnatore.

§ 22. La chiamata ha luogo in modo da lasciar campo alle osservazioni che occorressero.

L'ufficiale che assiste il rassegnatore contrassegna sui ruolini gli uomini che sfilano e, quando occorra, esporrà al medesimo le sue osservazioni, pei provvedimenti che fossero necessari.

§ 23. Man mano che le compagnie hanno passata la rassegna, i comandanti delle medesime rimetteranno al rassegnatore anche la seconda copia dei ruolini nominativi e disporranno i rispettivi riparti nel luogo e nella formazione che verranno designati.

Terminata la rassegna di tutte le compagnie, il comandante del corpo o riparto prenderà gli ordini del rassegnatore per far sfilare la truppa in parata.

Lo sfilamento ha quindi luogo con le norme stabilite dall'istruzione per le riviste e parate.

Rassegna dei cavalli.

§ 24. La rassegna dei cavalli e muli di truppa sussegue quella degli uomini e deve essere eseguita nello stesso giorno, coll'intervallo di tempo necessario perchè gli uomini che devono condurre i cavalli sul luogo della rassegna abbiano modo di recarsi in quartiere e mettersi in uniforme di fatica.

§ 25. La rassegna dei cavalli può farsi in terreno diverso da quello stabilito per la rassegna degli uomini, secondo le circostanze e la convenienza pel sollecito suo compimento.

§ 26. Quando la rassegna dei cavalli non sussegue immediatamente quella del personale, il rassegnatore e gli ufficiali ed i sottufficiali che vi intervengono vestono l'uniforme ordinaria.

§ 27. Per la rassegna dei cavalli si compilano dai riparti ed uffici, e si rimettono al rassegnatore dal comandante del corpo o distaccamento, documenti analoghi (mod. *D*, *E*, *F*) a quelli prescritti per la rassegna degli uomini dai §§ 12 e 13

delle presenti norme, con le stesse regole e nello stesso numero di esemplari.

§ 28. I cavalli sono schierati su di una sola fila, secondo l'ordine dei ruolini nominativi, a dorso nudo e col solo filetto abbeveratoio.

§ 29. I comandanti degli squadroni o delle batterie o compagnie, collocatisi di fronte al rassegnatore a sei passi di distanza, fanno, col secondo esemplare dei ruolini nominativi, la chiamata dei cavalli enunciando per ciascuno di essi il *numero di matricola*, il *sesso*, il *nome* ed il *mantello*.

§ 30. Nel far sfilare i cavalli, si avrà cura che ognuno di essi si fermi davanti al tavolino del rassegnatore onde il medesimo possa riconoscerne la corrispondenza coi dati signaletici enunciati dal comandante del riparto.

§ 31. Nei reggimenti di fanteria e negli altri corpi a piedi i quadrupedi, condotti dai rispettivi conducenti, saranno rassegnati al seguito degli uomini della compagnia alla quale sono in forza.

Operazioni complementari.

§ 32. L'ufficiale rassegnatore deve pure visitare, o far visitare da un ufficiale superiore del presidio, con la scorta degli elenchi mod. *C* e *F*, le infermerie uomini e cavalli, i corpi di guardia, le sale e le prigioni di rigore, e gli altri luoghi ove sianvi uomini di truppa e cavalli del corpo rassegnato per accertare la loro presenza in servizio. In questa visita il rassegnatore o l'ufficiale da esso delegato sarà accompagnato da uno degli aiutanti maggiori del corpo. Nelle infermerie uomini sarà inoltre accompagnato da un ufficiale medico, e nelle infermerie cavalli da un ufficiale veterinario.

Per gli attendenti degli ufficiali aventi cavallo che, come è detto al § 3, sono dispensati dallo intervenire alla rassegna, basterà che della loro presenza facciano fede gli ufficiali medesimi presso i quali prestano servizio.

§ 33. Nelle rassegne alle sedi dei consigli permanenti dei corpi, il rassegnatore dovrà per ultimo procedere alla ricognizione dei ruoli della forza (mod. 63, 71-*A* e 172), facendo prendere nota dall'ufficiale contabile da cui è assistito del numero di ufficiali, uomini di truppa e cavalli che ivi risultano esistenti.

Lo stesso ufficiale contabile compilerà poscia, coi dati raccolti, lo specchio mod. *G* in duplice esemplare.

§ 34. Compiute tutte le operazioni della rassegna, il rassegnatore vidima colla propria firma, su ambedue gli esemplari, i ruolini nominativi e lo specchio mod. *G* e trasmette uno degli esemplari al comandante del corpo d'armata, accompagnato, se ne sia il caso, da un rapporto contenente le sue osservazioni.

L'altro esemplare dei documenti viene lasciato al corpo insieme coi rapporti-situazione mod. 80 presentati dalle compagnie.

§ 35. Nel rapporto-situazione del 2 giugno, cioè quello contenente le variazioni avvenute il giorno in cui ebbe luogo la rassegna, le compagnie eseguiscono anche la variazione della rassegna, ponendovi a corredo il secondo esemplare di ruolini nominativi.

§ 36. I distaccamenti isolati che non vengono passati in rassegna compilano egualmente il 1° giugno i ruolini nominativi mod. *A*, *B*, *D*, *E*, e ne trasmettono essi stessi un esemplare al comando del corpo d'armata, unendo poi il secondo esemplare al rapporto-situazione com'è detto nel paragrafo precedente.

Quanto però ai distaccamenti comandati da graduati di truppa, l'invio dei ruolini al comando del corpo d'armata sarà fatto per mezzo del comando da cui immediatamente dipendono.

§ 37. L'ufficio di maggiorità di reggimento, ricevuti i rapporti-situazione delle compagnie e dei distaccamenti isolati, procede tosto alla compilazione degli *Stati di presenza* mod. *H* per gli uomini di truppa effettivi al corpo che al giorno della rassegna si trovavano assenti, senza però essere aggregati ad altri corpi (§ 5), e ne curerà la trasmissione:

a) per i comandati altrove isolatamente, al comando od ufficio da cui direttamente dipendono per il proprio servizio;

b) per gli uomini in viaggio per servizio, al riparto, corpo od ufficio cui erano diretti;

c) per i ricoverati in ospedali militari e civili, all'ospedale militare principale che li ha in forza per la retta;

d) per gli uomini in licenza, ai comandi dei distretti militari o delle stazioni carabinieri dei luoghi in cui si trovano secondo che, a norma del regolamento sulle licenze, debbono aver fatto vidimare il foglio di licenza dagli uni o dagli altri;

e) pei detenuti alle carceri civili, alla direzione dello stabilimento penitenziario;

f) per tutti gli altri uomini assenti, che non siano aggregati ad altri corpi, alla autorità che è in grado di attestare della loro presenza.

Consimili stati di presenza mod. *I* saranno pure compilati e trasmessi in modo analogo per i cavalli di truppa che si trovino altrove isolatamente.

§ 38. Ricevuti gli stati di presenza, i comandanti dei corpi o riparti o i capi degli uffici e stabilimenti, cui sono diretti, vi appongono una dichiarazione constatante la posizione degli individui il giorno della rassegna e poscia li restituiscono al corpo cui gli individui appartengono, il quale li trasmetterà tosto al comando del corpo d'armata.

§ 39. Man mano che pervengono dai rassegnatori i ruolini nominativi e le altre carte relative alla rassegna, i comandanti di corpo d'armata, presa nota di quanto possa interessarli, ne faranno a loro volta la trasmissione al Ministero (*Direzione generale Revisione dei conti*).

Successivamente invieranno del pari gli stati di presenza ricevuti dai corpi.

§ 40. Compiute tutte le operazioni relative alla rassegna, l'amministrazione di ogni corpo metterà a raffronto la forza accertata dal rassegnatore con quella risultante dalle scritture contabili.

A tale effetto sarà compilata la *Dimostrazione comparativa* mod. *L*, sulla quale, riportata la forza al 1° giugno emergente dai rapporti-situazione mod. 80, già parificati coi ruolini nominativi, si verificherà prima se il totale corrisponda con la forza rappresentata sul *Prospetto* mod. 215 e poscia colla forza inscritta sui ruoli quale fu riconosciuta dal rassegnatore e indicata sullo *Specchio* mod. *G*.

Rilevandosi differenze, se ne rintracceranno le cause, rendendone ragione sulla stessa dimostrazione e proponendo ad un tempo il modo di appianarle.

La dimostrazione viene poscia trasmessa, firmata dal consiglio d'amministrazione permanente, al Ministero (*Direzione generale Revisione dei conti*), il quale provvederà per l'eliminazione delle differenze che siansi riscontrate.

Disposizioni speciali per taluni corpi.

§ 41. Nei reggimenti disgiunti dal deposito, spetta a questo di provvedere per la compilazione e trasmissione degli stati di presenza per gli uomini di truppa e cavalli assenti dal corpo (§ 37).

§ 42. Nelle legioni territoriali dei carabinieri la rassegna individuale sul terreno sarà limitata agli uomini e cavalli dello stato maggiore legionale.

Per tutti gli altri individui in servizio presso i dipendenti comandi e presso le stazioni dell'arma si supplirà coi ruolini nominativi, da compilarsi dai comandi di compagnia e da trasmettersi dai medesimi direttamente ai comandi di corpo d'armata nel modo stabilito per i distaccamenti minori isolati (§ 36).

§ 43. Presso i distretti militari, presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e presso il comando degli stabilimenti militari di pena non occorre che la rassegna sia passata nelle forme stabilite dal § 14 e seguenti.

Basterà la semplice presentazione al rassegnatore del personale e dei prescritti documenti.

§ 44. Nell'accademia militare, nella scuola militare e nei collegi militari, saranno compilati per gli allievi separati ruolini nominativi.

§ 45. Presso le truppe distaccate a Creta la rassegna è passata dal comandante delle truppe secondo le norme generali stabilite pei riparti distaccati.

I ruolini nominativi verranno dal comandante trasmessi direttamente al Ministero (*Direzione generale Revisione dei conti*).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MODELLO A

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

RUOLINO *nominativo degli uomini effettivi al suddetto riparto e degli aggregati d'altre compagnie addì 1° giugno 1900, giorno della rassegna della forza passata dal signor* . . . . . .

Matricola		Classe	Grado (3)	Cognome e nome	Posizione degli uomini al giorno della rassegna e, per gli assenti, data dell'assenza (4)	Motivo del non intervento alla rassegna per gli uomini che sebbene presenti non vi possono intervenire	Forza				
							Effettivi				Aggregati ad altre compagnie
							con diritto all'assegno	senza diritto all'assegno			
								in luoghi di cura	aggregati ad altri corpi	per altri motivi	
Numero	Distretto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Totale forza: *Ufficiali*					
						Totale forza: *Truppa*					

(1) Corpo.
(2) Stato maggiore, compagnia, squadrone batteria, deposito, ecc.
(3) Per gli aggregati d'altre compagnie, sotto il grado si segnerà anche la compagnia cui sono effettivi.
(4) Per gli assenti si dirà quindi: *All'ospedale militare di . . . . . dal . . . . . — In licenza ordinaria dal . . . . . .*, ecc. — Per gli aggregati ad altre compagnie o ad altri corpi si noterà pure la compagnia od il corpo presso cui si trovano e, per gli uomini di truppa in aggregazione presso altri corpi, si indicherà altresì, quando ne sia il caso, se aggregati solo agli effetti disciplinari (§ 1274 Regolamento d'amministrazione).

RIEPILOGO *graduale e numerico della forza.*

	Effettivi					Aggregati d'altre compagnie
	con assegno	senza diritto all'assegno			Totale	
		in luoghi di cura	aggregati ad altri corpi	per altri motivi		
UFFICIALI. (1)						
Totale forza: *Ufficiali*						
TRUPPA. (1)						
Totale forza. *Truppa*						

A . . . . . , addì 1° giugno 1900.

IL COMANDANTE DEL RIPARTO

V.° IL (2) . . . . . RASSEGNATORE

(1) Si indicheranno per grado nell'ordine in cui sono inscritti sul *Prospetto* mod. 215.
(2) Grado.

MODELLO **B**

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

RUOLINO *nominativo degli uomini del* (3) . . . . . *aggregati al suddetto riparto addì 1° giugno 1900, giorno della rassegna della forza passata dal signor* . . . . . .

Matricola		Classe	Grado	Cognome e nome	Posizione degli uomini al giorno della rassegna e data dell'aggregazione	Motivo del non intervento alla rassegna per gli uomini che sebbene presenti non vi possono intervenire	Forza	
Numero	Distretto						coll'assegno dallo Stato	con assegno dai corpi rispettivi (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A . . . . . ., *addì 1° giugno 1900.*

IL COMANDANTE DEL RIPARTO

V.° Il (5) . . . . . RASSEGNATORE

(1) Corpo.
(2) Stato maggiore, compagnia, squadrone, batteria, deposito, ecc.
(3) Indicare il corpo al quale gli uomini sono effettivi.
(4) Cioè gli aggregati solo agli effetti disciplinari (§ 1374 Regol. d'amministrazione).
(5) Grado.

MODELLO **C**

(1) . . . . . .

ELENCO *nominativo degli uomini (effettivi ed aggregati), i quali, sebbene presenti, non possono intervenire alla rassegna della forza il giorno 1° giugno 1900.*

Matricola		Classe	Compagnia cui sono effettivi od aggregati	Grado	Cognome e nome	Motivo pel quale non possono intervenire alla rassegna
Numero	Distretto					
1	2	3	4	5	6	7

A . . . . . , addì 1° giugno 1900.

L'AIUTANTE MAGGIORE

(1) Corpo.

MODELLO **D**

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

RUOLINO *nominativo dei cavalli di truppa effettivi al suddetto riparto e degli aggregati d'altri riparti del corpo addì 1° giugno 1900, giorno della rassegna passata dal signor* . . . . . .

Numero di matricola	Specie del quadrupede (se *cavallo* o *cavalla* *mulo* o *mula* (3)	Nome del quadrupede	Mantello	Posizione del quadrupede al giorno della rassegna e, per gli assenti, data dell'assenza (4)	Motivo del non intervento alla rassegna per i quadrupedi che sebbene presenti non vi possono intervenire	Forza		
						Effettivi		Aggregati d'altri riparti
						con assegno	senza assegno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A . . . . . , *addì 1° giugno 1900.*

IL COMANDANTE DEL RIPARTO

V.° IL (5) . . . . RASSEGNATORE

(1) Corpo.
(2) Stato maggiore, squadrone, compagnia, batteria, deposito, ecc.
(3) Per gli aggregati d'altri riparti si notera pure il riparto a cui sono effettivi.
(4) Pei quadrupedi aggregati ad altri riparti o ad altri corpi, si indichera altresì il riparto il corpo presso cui si trovano.
(5) Grado.

MODELLO **E**

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

RUOLINO *nominativo dei cavalli di truppa del* (3). . . . . *aggregati al suddetto riparto addì 1° giugno 1900, giorno della rassegna passata dal signor* . . . . . .

Numero di matricola	Specie del quadrupede (se *cavallo* o *cavalla* *mulo* o *mula*)	Nome del quadrupede	Mantello	Posizione del quadrupede al giorno della rassegna	Motivo del non intervento alla rassegna per i quadrupedi che sebbene presenti non vi possono intervenire	Forza (con assegno dai corpi rispettivi)
1	2	3	4	5	6	7

Addì . . . . . , 1° giugno 1900.

IL COMANDANTE DEL RIPARTO

V.° I. (4) . . . . RASSEGNATORE

(1) Corpo.
(2) Stato maggione, compagnia, squadrone, batteria, deposito, ecc.
(3) Indicare il corpo al quale i quadrupedi sono effettivi.
(4) Grado.

MODELLO **F**

(1) . . . . . .

ELENCO *nominativo dei cavalli di truppa (effettivi ed aggregati), i quali, sebbene presenti, non possono essere presentati alla rassegna il giorno 1° giugno 1900.*

Numero di matricola	Riparto cui sono effettivi od aggregati	Specie del quadrupede (se *cavallo* o *cavalla* *mulo* o *mula*)	Nome del quadrupede	Mantello	Motivo pel quale non può essere presentato alla rassegna
1	2	3	4	5	6

A . . . . . , addì 1° giugno 1900.

L'AIUTANTE MAGGIORE

(1) Corpo.

MODELLO **G**

(1) . . . . . .

SPECCHIO *dimostrativo della forza effettiva inscritta sui ruoli del suddetto corpo addì 1° giugno 1900, giorno della rassegna alla forza passata dal signor* . . . . . .

Ufficiali ed impiegati, come dal *Ruolo* mod. 63. . N.		
Uomini di truppa come dal *Ruolo* mod. 74-A.	Classe 18..... . . . N.	
	» 18..... . . . »	
	» 18..... . . . »	
	. . . . . »	
	. . . . . »	
	. . . . . »	
	TOTALE N.	
Cavalli di truppa come dal *Ruolo* mod. 172. . . N.		

A . . . . ., addì 1° giugno 1900.

IL . . . . CONTABILE (2)

V.° IL (3) . . . . RASSEGNATORE

(1) Corpo.
(2) Firma dell'ufficiale che assiste il rassegnatore.
(3) Grado.

MODELLO **H**

(1) . . . . . .

STATO DI PRESENZA *degli uomini effettivi al suddetto corpo che il 1° giugno 1900, giorno in cui venne passata in rassegna la forza, trovavansi* (2) . . . . . .

Matricola		Classe	Compagnia	Grado	Cognome e Nome	Dichiarazione della posizione in cui gli uomini effettivamente si trovavano il giorno della rassegna coll'indicazione della data da cui passarono in tale posizione (3)
Numero	Distretto					
1	2	3	4	5	6	7

N. . . . di protocollo.

Si spedisce il presente al (4) . . . . . *per essere munito delle dichiarazioni volute dalla colonna 7.*

A . . . . , addì . . . . . 1900.

IL COMANDANTE DEL (1) . . . .

N. . . . di protocollo.

Si ritorna al (4) . . . . . *munito delle richieste dichiarazioni.*

A . . . . . , addì . . . . . 1900.

IL (4) . . . . . .

N.B. — La colonna 7 è riservata per il corpo, ufficio, comando o stabilimento cui lo stato di presenza è diretto.

(1) Corpo.
(2) Si dirà, secondo i casi: *comandati presso il . . . . — in viaggio per recarsi a. . . . — ricoverati nell'ospedale di . . . . — in licenza a . . . .*, ecc.
(3) Si dirà quindi: *Comandato presso quest'ufficio dal . . . . . — Ricoverato nell'ospedale militare* (o *civile*) *di . . . . . dal . . . . . .*, ecc.
(4) Comandante del corpo, capo d'ufficio, direttore dell'ospedale, od altra autorità che deve certificare la posizione degli individui.

MODELLO I

(1) . . . . . .

STATO DI PRESENZA *dei cavalli di truppa effettivi al suddetto corpo, che al 1° giugno 1900, giorno in cui venne passata in rassegna la forza, trovavansi* (2) . . . . . .

Numero di matricola	Specie del quadrupede (se *cavallo* o *cavalla* *mulo* o *mula*)	Nome del quadrupede	Mantello	Dichiarazione della posizione in cui i quadrupedi effettivamente si trovavano il giorno della rassegna
1	2	3	4	5

N. . . . di protocollo.

Si spedisce il presente al (3) . . . . . *per essere munito delle dichiarazioni volute dalla colonna 5.*

A . . . . . addì . . . . . 1900.

IL COMANDANTE DEL (1) . . . .

N. . . . di protocollo.

Si ritorna al (1) . . . . . *munito delle richieste dichiarazioni.*

A . . . . . addì . . . . . 1900.

IL (3) . . . . . .

N.B. — La colonna 5 è riservata pel corpo, stabilimento, ecc. cui lo stato di presenza è diretto.

(1) Corpo.
(2) Si dirà, secondo i casi: *in servizio presso il . . . . .* oppure *in viaggio per recarsi a . . . . . .* ecc.
(3) Comandante del corpo o stabilimento, ecc., che deve certificare la posizione dei quadrupedi.

MODELLO L.

N. . . . . di protocollo

AL MINISTERO DELLA GUERRA
(*Direzione Generale Revisione dei Conti*)
Roma.

(1) . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

DIMOSTRAZIONE *comparativa della forza sotto le armi del suddetto corpo alla data del 1° giugno 1900, giorno in cui venne passata la rassegna.*

(1) Indicazione del corpo.

QUADRO A. — *Comparazione colla forza*

Ufficiali effettivi												Uomini e cavalli di
Designazione della forza (1)	Forza risultante dai *Rapporti-situazione* delle compagnie del giorno della rassegna								in totale	Forza risultante dal *Prospetto* mod. 245 del mese di maggio (col. 9 del quadro A)	Differenze nel confronto		Designazione della forza (1)	Forza dai *Rapporti* delle del della
	Stato magg.	1ª comp.	2ª comp.	3ª comp.							Ufficiali in più sul prospetto	Ufficiali in meno sul prospetto		Stato magg. 1ª comp. 2ª comp. 3ª comp.
1	2								3	4	5	6	1	
Con stipendio intero													*Con diritto all'assegno*	
. . . . .													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
Con stipendio ridotto													. . . . .	
. . . . .													. . . . .	
Totale ufficiali con stipendio													. . . . .	
Ufficiali senza stipendio . .													Totale uomini con assegno .	
Totale generale. . .													*Uomini senza assegno*	
IMPIEGATI													In luoghi di cura.	
Con stipendio intero													Aggregati ad altri corpi . .	
. . . . .													Per altri motivi	
. . . . .													Totale gen. uomini effettivi	
Con stipendio ridotto														
. . . . .													CAVALLI DI TRUPPA	
. . . . .													Con assegno.	
Totale impiegati con stipendio													Senza assegno	
Impiegati senza stipendio .													Totali. . .	
Totale generale. . .														

(1) I gradi, le cariche e gli impieghi saranno descritti secondo l'ordine con cui sono stampati sul *Prospe*

rappresentata sul Prospetto *mod. 215.*

truppa effettivi				Uomini di truppa aggregati di altri corpi																
risultante *Rapporti-situazione* compagnie giorno rassegna		Forza risultante dal *Prospetto* mod. 215 del mese di maggio (col. 9 del quadro E)	Differenze nel confronto		Designazione della forza (1)	Forza risultante dai *Rapporti-situazione* delle compagnie del giorno della rassegna								Forza risultante dal *Prospetto* mod. 215 del mese di maggio (col. 9 del quadro H)	Differenze nel confronto					
			Individui in più sul prospetto	Individui in meno sul prospetto		Stato magg.	1ª comp.	2ª comp.	3ª comp.											
	In totale													In totale						
3		4	5	6	1	2								3	4		5		6	

Segue: QUADRO **A**.

Indicazione delle singole differenze (Col. 5 e 6)			Origine e causa delle differenze	Proposte per appianarle
Forza		Gradi		
in più sul *Prospetto* mod. 215	in meno			

QUADRO B. — *Comparazione colla forza inscritta sui ruoli.*

Designazione della forza	Forza risultante dai *Rapporti-situazione* (totali gen. col. 3 del quadro A)	Forza rappresentata sul *Prospetto* mod. 215 (totali gen. col. 5 ivi)	Forza inscritta sui ruoli come dallo *Specchio* mod. 5.	Differenza tra i *Rapporti-situazione* e i ruoli		Differenza tra il *Prospetto* mod. 215 ed i ruoli	
				in più sui ruoli	in meno sui ruoli	in più sui ruoli	in meno sui ruoli
1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali ed impiegati							
Uomini di truppa. .							
Cavalli di truppa . .							

Designazione delle singole differenze	Origine e causa delle differenze	Proposte per appianarle

Differenze tra i *Rapporti-situazione* ed i ruoli

Differenze tra il *Prospetto* mod. 215 e i ruoli

A . . . . . , *addì* . . . . . *1900.*

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

N. **60.** — **Cessione agli archivi di Stato dei bolli d'ufficio fuori uso.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 aprile.

Il Ministero dell'interno ha diramato alla direzione degli archivi di Stato del Regno la seguente Circolare in data 12 gennaio 1900.

« In taluni archivi di Stato è stata compiuta la raccolta dei sigilli fuori d'uso delle autorità ed uffici governativi, e la importanza scientifica e utilità pratica di tale lavoro ha consigliato il Ministero ad estenderlo a tutti gli archivi del Regno che ancora non ne hanno presa iniziativa.

Gli inconvenienti a cui può dar luogo la dispersione di tali sigilli è sufficiente a dimostrare la necessità di una rigorosa custodia di essi, la quale a nessun altro ufficio potrebbe essere meglio affidata che agli archivi di Stato, trattandosi di materia intimamente connessa alla conservazione dei pubblici documenti che è propria degli archivi stessi.

Il Ministero prega perciò le SS. LL. di fare le opportune indagini presso gli uffici governativi, nel territorio delle rispettive giurisdizioni archivistiche, allo scopo di raccogliere tutti i sigilli fuori d'uso di questo e dei cessati governi, non omettendo quelli pure che per la loro antichità abbiano una importanza puramente storica ».

Le disposizioni sovra riportate interessano, naturalmente, anche i corpi ed uffici militari; epperò, ove essi ricevano dagli archivi di Stato, nelle cui circoscrizioni risiedono, richiesta di versare i « sigilli fuori d'uso » presso di essi esistenti, procederanno al versamento dei vecchi bolli d'ufficio (comprese anche le stampiglie per il contrassegno del carteggio in esenzione di tassa) che posseggano e non siano più servibili; cioè di quelli già in uso per comandi, riparti ed altri enti stati aboliti e quelli di tipo vecchio non più utilizzabili. Dovranno pertanto essere in ogni caso esclusi i bolli che, avendo diciture e forme non molto diverse dalle regolamentari ed essendo in condizioni di poter ancora utilmente servire, siano tuttavia da usarsi fino a consumazione a norma di quanto è stabilito dall'*Atto* 201 della *Raccolta* (n. 5) e dagli *Atti* susseguenti relativi alla stessa materia.

Dei bolli versati sarà ritirata dagli archivi regolare ricevuta.

Per meglio assicurare l'esatta applicazione del provvedimento, i comandanti di corpo e i capi di servizio avranno cura di procedere tosto alla ricognizione dei bolli vecchi esistenti, e qualora ne rinvengano di utilizzabili, disporranno che siano

subito rimessi in opera in sostituzione di quelli attuali, che dovranno esser ritirati e custoditi sotto chiave, sotto la loro diretta responsabilità, fino a che gli altri possano rimanere in uso.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **61. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 aprile.

1. Il Ministero della guerra fa noto che è aperto un concorso per titoli per la nomina di 40 sottotenenti medici nel corpo sanitario militare.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) avere ottenuta la nomina a sottotenente medico di complemento;

b) non aver oltrepassato l'età di anni 30 al 15 agosto p. v.;

c) essere celibi, o se ammogliati, trasmettere i titoli legali per la costituzione a favore della moglie e della prole nata e nascitura dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali;

d) aver superato gli esami di cui al § 73 del regolamento 19 maggio 1898, n. 172 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

2. Gli aspiranti attualmente in servizio trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per via gerarchica al Ministero.

I comandanti di corpo nel trasmettere queste domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

In tal rapporto dovrà essere specificata la qualifica di mediocre, o buono (con punti 1, 2 o 3) o di ottimo, di cui l'aspirante sarà ritenuto degno per il servizio prestato sotto le armi.

3. Gli aspiranti in congedo illimitato trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per mezzo dei distretti militari nella cui giurisdizione sono domiciliati.

I comandanti dei distretti nel trasmettere tali domande,

dovranno corredarle di copia dello stato di servizio del concorrente.

4. Le domande suindicate dovranno pervenire al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) non più tardi del 20 luglio 1900.

I comandanti di corpo o di distretto dovranno astenersi in modo assoluto dall'inviare al Ministero le domande presentate dai candidati i quali non riuniscono tutte le condizioni stabilite nella presente Circolare per essere ammessi al concorso.

5. Nel termine di venti giorni dopo la pubblicazione del *Bollettino ufficiale delle nomine*, gli ufficiali medici di complemento in congedo illimitato dovranno raggiungere la destinazione che loro sarà stata assegnata.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **62**. — **Norme da seguirsi nei versamenti di somme per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 26 aprile.

Il Ministero del tesoro con sua Circolare in data 17 gennaio 1900, n. 250, nel determinare le norme di procedimento alle quali dovranno attenersi le amministrazioni centrali nelle domande di reintegrazioni di somme nel bilancio passivo che loro occorra di proporre ai sensi degli articoli 187, 188, 378, 453 e 454 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e la documentazione da prodursi a corredo di tali domande perchè la Corte dei conti possa esercitare il controllo demandatole dalla legge, ha, fra l'altro, fatta presente la necessità che, nelle quietanze di tesoreria, risulti, oltre al capitolo dell'entrata, anche la causale del versamento esposta in modo chiaro e preciso.

Affinchè possa soddisfarsi a quanto nella suddetta Circolare viene stabilito, questo Ministero a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti in vigore pei diversi servizi dell'amministrazione militare in ordine ai versamenti, nelle sezioni di tesoreria provinciale, di somme da reintegrarsi nel bilancio della guerra, determina che, quando alle amministrazioni dipendenti occorra di fare versamenti della specie, nella fattura da presentarsi alle tesorerie del regno, giusta il disposto dell'art. 140 delle norme generali provvisorie per il servizio del tesoro, vengano apposte le seguenti indicazioni:

1. Se trattasi del prezzo di merci o di materiali ceduti a pagamento immediato, dovrà indicarsi la specie, qualità e quantità dei medesimi ed il loro prezzo, non che la disposizione o la tariffa in base alla quale venne determinato il prezzo stesso.

Ove le suddette indicazioni, per la loro molteplicità non potessero tutte essere contenute nella fattura di versamento, verranno ivi segnalate in via sommaria.

2. Se trattasi di somma versata come residuo di anticipazione o come ricupero di indebito pagamento, dovrà essere indicato il numero del mandato, il capitolo, il bilancio e l'esercizio su cui fu disposto l'originario pagamento.

Per le anticipazioni corrisposte per servizi continuativi sarà citato l'ultimo mandato ricevuto dal funzionario.

Il prelodato Ministero poi nei casi di versamenti eseguiti da enti morali o da privati che non possano o non vogliano privarsi delle quietanze loro rilasciate dalle sezioni di tesoreria ed in base alle quali di regola debbono essere emessi i decreti di reintegro, ovvero da funzionari che ricevettero anticipazioni, ai quali è fatto obbligo dall'art. 378 del regolamento di contabilità di allegare le quietanze ai rispettivi rendiconti, ha ammesso in via d'eccezione, e limitatamente ai casi oradetti, che in luogo della quietanza siano prodotti appositi certificati conformi al modulo da esso stabilito, da rilasciarsi alle amministrazioni alle quali occorra promuovere i decreti di reintegro, su domanda che ne facciano con lettera d'ufficio alla delegazione del tesoro presso la tesoreria che emise la relativa quietanza, indicando lo scopo di tale domanda.

Nei casi pertanto in cui le dipendenti amministrazioni non possano, per una delle cause sopra indicate, trasmettere a questo Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) la quietanza di versamenti delle somme da reintegrarsi al bilancio passivo, vorranno tosto richiedere con nota d'ufficio alla competente delegazione del tesoro il rilascio del certificato, di cui sopra, giustificando i motivi della domanda stessa, ed inviare quindi a questo Ministero (*Direzione generale oradetta*) cosiffatto certificato, indicando pure i motivi pei quali viene questo rimesso in luogo della normale quietanza.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **63**. — **Modificazioni alle Circolari n. 36, 50 e 51 del corrente anno circa la chiamata alle armi per istruzione di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato generale). — 27 aprile.

Alle Circolari n. 36, 50 e 51 del corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

N. 8, 9, 10 della Circolare n. 36, *alla data* « 21 agosto » *sostituire quella* « 30 agosto ».

Ultimo capoverso della Circolare n. 50, *alla data* « 24 agosto » *sostituire quella* « 4 settembre ».

Ultimo capoverso della Circolare n. 51, *alla data* « 21 agosto » *sostituire quella* « 30 agosto ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **64**. — **Modificazioni al preavviso per le chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1900.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 aprile.

A parziale modificazione di quanto fu stabilito nei manifesti annessi alle Circolari n. 37 e n. 52 del corrente anno, questo Ministero ha determinato, in vista di speciali esigenze di servizio, che la chiamata alle armi per istruzione dei militari di milizia territoriale, appartenenti alle classi ed ai distretti sottoindicati, abbia luogo nei giorni rispettivamente per essi ora stabiliti, anzichè in quelli fissati nei detti manifesti.

Per il giorno 30 agosto.

Per un periodo di 15 giorni:

1° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, ed appartenenti al distretto di Gaeta;

2° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1864 e 1865 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, ed appartenenti ai distretti di Caserta e Napoli;

3° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza, ed appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta.

Pei sottufficiali e caporali maggiori, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

4° i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale del genio, ed appartenenti ai distretti di Benevento, Caserta, Gaeta e Napoli.

Per il giorno 4 settembre.

Per un periodo di 10 giorni:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 e ascritti alla milizia territoriale di fanteria, precettati per le compagnie costiere, ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Napoli e Nola.

Il Ministero ha provveduto direttamente presso i distretti militari per la pubblicazione in tutti i comuni di un apposito manifesto che renda note, per norma di chi può averne interesse, le nuove date state ora stabilite per la chiamata alle armi dei militari di sovra indicati.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. 65. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	490	704	1194
Novara	219	279	498
Alessandria	342	569	911
Cuneo	187	483	670
Milano	492	505	997
Brescia	148	218	366
Genova	185	408	593
Piacenza	312	760	1072
Verona	254	393	647
Padova	207	336	543
Bologna	177	320	497
Ravenna	86	258	344
Ancona	125	130	255
Chieti	157	194	351
Firenze	277	244	521
Livorno	226	234	460
Roma	473	668	1141
Perugia	130	83	213
Napoli	514	612	1126
Salerno	114	145	259
Bari	113	105	218
Catanzaro	114	131	245
Palermo	287	242	529
Messina	205	122	327
Cagliari	139	72	211
TOTALE DELL'ESERCITO	5973	8215	14188

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

gennaio 1909 — (Segretariato generale). — 27 aprile.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
»	»	1	1	8028	3866	11894	32,3	2.9
»	»	1	1	4281	2198	6479	33,1	2.9
»	»	»	»	6974	3686	10660	35,1	2.7
2	»	»	2	4622	3466	8088	33,3	2.6
»	»	1	1	7005	2604	9609	31,9	3.0
4	»	1	5	3502	1573	5075	34,6	2.3
2	»	»	2	3513	2489	6002	26,5	2.5
3	»	1	4	7596	3545	11141	42,5	4.3
4	»	2	6	5186	3040	8206	29,1	2.1
2	»	»	2	5333	2605	7938	26,8	1.7
3	»	»	3	4281	2108	6389	32,3	2.2
1	»	»	1	2219	2126	4345	32,7	2.3
2	»	»	2	2661	851	3512	27,2	1.9
1	»	1	2	3948	2106	6054	35,4	1.9
2	»	»	2	5423	2372	7795	41,9	2.6
1	»	2	3	4762	2007	6769	29,5	1.8
3	»	1	4	8869	3477	12346	31,2	2.6
1	»	»	1	2151	588	2739	26,9	2.0
5	»	1	6	12558	4703	17261	42,7	2.5
»	»	1	1	2528	1271	3799	32,2	1.9
2	»	1	3	3382	816	4198	29,5	1.4
»	»	»	»	2487	1060	3547	31,0	2.6
2	»	2	4	6219	1698	7917	33,1	2.6
»	»	2	5	4438	788	5226	31,7	1.8
»	»	»	3	3064	675	4639	34,3	1.5
46	»	18	64	125010	55718	181628	33,9	2.4

della forza media = 0.30.

Il Sottosegretario di Stato — B. ABELLI.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

MAGGIO 3. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari dell'isola di Sardegna, *pag.* 263.
» 3. — Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici, *pag.* 276.

CIRCOLARE N. **66**. — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 3 maggio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto del 22 marzo u. s. (Circolare n. 36 del corrente anno), saranno il 29 maggio chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri ed ai minatori del genio, che nel giorno 29 maggio detto si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e Sassari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo; trasmettendone prontamente una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1). Ciò sarà fatto secondo le speciali istruzioni che questo Ministero ha già date direttamente ai comandi di distretto interessati.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente i comandanti dei menzionati due distretti faranno compilare e trasmetteranno ai sindaci dei comuni di loro circoscrizione l'elenco prescritto dal § 621 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo che in tale elenco dovranno pure essere compresi, distinti dagli altri, quei militari di altre classi che abbiano obbligo di rispondere alla presente chiamata, perchè rinviati da chiamate precedenti. I detti comandanti di distretto avvertiranno inoltre i sindaci che debbono anche presentarsi quei militari della classe e corpi compresi nella chiamata, che sebbene non appartenenti ai distretti della Sardegna, si trovino però nel territorio di questi distretti il giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Nell'elenco stesso i distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 e sulle istruzioni che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l' invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi.

Inoltre avvertiranno i sindaci che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta la anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all' istru-

zione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti ai distretti della Sardegna, che si presentino a questa chiamata, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal deposito o centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, ben inteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2487); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai nn. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari dell'isola.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del corrente anno. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno non più tardi del 25 maggio segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 25 maggio, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il deposito o centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe dell'arma di fanteria.

I militari ai quali spetta la dispensa per questo titolo non dovranno essere compresi nell'elenco dei richiamati, che i comandanti dei distretti della Sardegna sono tenuti a spedire ai sindaci.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di deposito o centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che senza giustificato motivo non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi, possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti di deposito o centro di mobilitazione, avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non appartenenti ai distretti della Sardegna, abbiano risposto alla chiamata, onde

possano così essere considerati come dispensati da quella stabilità pel giorno 26 agosto p. v., o pel 1° dello stesso mese se trattisi di minatori del genio.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i comandanti dei centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possono essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del bollettino:

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875 effettivi ai reggimenti di fanteria di linea stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera;

b) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875, effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno), residenti nel territorio degli stessi distretti, ai quali appartengono i militari di truppa del genio della detta classe e specialità richiamati alle armi.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di deposito, di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, del deposito o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo, di deposito o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita due giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi e i depositi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo, di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

15. L'assegnazione ai corpi dei richiamati appartenenti per fatto di leva ai distretti della Sardegna sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione; quindi per quelli di fanteria sarà fatto luogo alla ripartizione stabilita dal n. 211 del nuovo tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione.

Quei militari appartenenti per fatto di leva ai distretti del continente o della Sicilia, e che si presentassero ai centri di mobilitazione della Sardegna, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

16. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i comandanti dei centri di

mobilitazione della Sardegna si varranno degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

17. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle manovre di campagna, ed eseguiranno inoltre due lezioni di tiro col fucile modello 91, prima dell' inizio delle manovre di campagna o durante le manovre stesse.

I richiamati del genio ascritti ai minatori rimarranno tutti alla sede del rispettivo centro di mobilitazione a svolgervi le istruzioni più importanti della loro specialità, ed anche, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col moschetto.

Art. 5. — *Congedamento.*

18. I richiamati, verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 17 giugno.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

Art 6. — *Disposizioni varie.*

19. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 2).

20. A tutti i richiamati sarà distribuito l'armamento mod. 91.

21. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

22. Il n. 8 dell'*Atto* n. 131 dello scorso anno, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabilisce che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono chiedere altre relative

informazioni per poterle poi comunicare subito al sindaco rispettivo cui spetta di decidere sulla concessione del soccorso.

Ora consta al Ministero che non tutti i corpi hanno adempiuto alle dette prescrizioni con quella sollecitudine che è assolutamente necessaria per fare che il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministero pertanto richiama l'attenzione dei corpi sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile.

I comandanti dei distretti richiameranno l'attenzione dei sindaci sul disposto del n. 9 del manifesto di chiamata, inteso a rendere più sollecite le formalità necessarie per la concessione del soccorso.

23. Il comandante delle divisione militare di Cagliari dovrà poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

24. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro — C. di S. Martino

ALLEGATO N. 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1875 dell'esercito permanente.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1875 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri ed ai minatori del genio, che alla data 29 maggio si trovano nel territorio dei dei distretti militari di Cagliari e Sassari;

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri ed ai minatori del genio, ed appartenenti a qualunque distretto militare, i quali nel detto giorno 29 maggio si trovino nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari e che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nel 1875, effettivi ai reggimenti di fanteria stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera, non che quelli effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno) residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari; fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il 29 maggio nelle ore antimeridiane.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 29 maggio, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno 29 maggio, metà dell' indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l' indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all' istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe

di 1ª categoria quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1875 che, non più tardi del 25 maggio, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 °/₀ degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 11 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro non più tardi del 24 maggio.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dichiarati dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta* qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender

parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

		Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie	L.	0.50	0.40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro	»	0.25	0.20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso potranno presentarsi al Sindaco prima del giorno stabilito per la chiamata, fornendo tutte le indicazioni necessarie, affinchè si possano assumere le informazioni, circa la composizione o la indigenza delle famiglie anche prima che il corpo al quale il militare sarà assegnato trasmetta ai sindaci l'elenco dei richiamati che chiedono il soccorso.

10. Coloro, che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Genio
Asciugatoi	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1
Berretti (feltz) con fiocco	»	1	»
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»
Cappotti	1	»	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette	1	1	1
Ginocchielli	1	1	»
Giubbe di panno	»	1	»
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1	1
Mantelline	»	1	»
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 5 bottoni gemelli (paia)	1	1	1
Spazzole	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	1
Zaini	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta (1)	»	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose ed i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere unte con vaselina gialla colle norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

N. **67.** — **Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 maggio.

Nel mese di novembre prossimo venturo ed in quei giorni che verranno in seguito indicati, saranno chiamati a sostenere l'esame d'avanzamento ad anzianità i capitani medici i quali, non essendo nelle condizioni di esclusione previste dal regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si trovino ad avere l'anzianità fino a tutto il 30 dicembre 1887.

Contemporaneamente verranno chiamati agli esami per l'avanzamento a scelta i capitani medici, i quali, trovandosi nelle condizioni richieste dal § 142 del regolamento suddetto, presentino la prescritta domanda non più tardi del 20 settembre p. v.

I programmi di esame saranno quelli stabiliti all'*Atto* 121 del 1898.

I capi di corpo, uffici, ecc. che hanno alla loro dipendenza capitani medici i quali si trovino nelle condizioni volute, si atterranno, nel compilare e trasmettere gerarchicamente i vari elenchi di proposta e le domande di cui sopra è cenno, alle disposizioni contenute nel precitato regolamento e nelle norme speciali stabilite con l'*Atto* 121 predetto, *Atto* di cui, in applicazione dell'articolo 58 del R. Decreto 11 febbraio 1900 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea, è soppresso il n. 5 riguardante le disposizioni speciali per i capitani medici che al momento dell'esame si trovino a prestar servizio nelle Regie truppe d'Africa.

Tutti i documenti di cui sopra è cenno, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 1° ottobre p. v.

Il Ministro — C. di San Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 maggio.

MAGGIO 16. — Cessione di mobili per le camere degli ufficiali di picchetto al servizio del casermaggio, *pag.* 279.

» 16. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, *pag.* 280.

CIRCOLARE N. **68**. — **Cessione di mobili per le camere degli ufficiali di picchetto al servizio del casermaggio**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 maggio.

Secondo il principio sancito dal § 1834 del Regolamento di amministrazione, anche le spese per l'arredamento delle camere degli ufficiali di picchetto essendo ora a carico del bilancio, il Ministero ha determinato che i mobili per tali camere, attualmente compresi fra le masserizie di proprietà dei corpi, siano passati fra i materiali di proprietà dello Stato e ceduti gratuitamente al servizio del casermaggio.

La cessione avrà luogo sotto la data del 1° luglio p. v., osservando all'uopo le disposizioni che seguono:

1. Non più tardi del 15 giugno le amministrazioni dei corpi trasmetteranno alla direzione di commissariato del rispettivo corpo d'armata un elenco dei mobili esistenti, per gli ufficiali di picchetto, tanto alla sede del corpo quanto presso i distaccamenti, colla indicazione delle località e delle caserme ove si trovano. Pei riparti distaccati in altri corpi d'armata si faranno però elenchi separati, che saranno trasmessi alle direzioni di commissariato nelle cui circoscrizioni i riparti hanno sede.

2. Ricevuti gli elenchi delle robe, le direzioni di commissariato disporranno che un ufficiale commissario, nei presidi ove hanno sede uffici di commissariato, e l'ufficiale incaricato del servizio del casermaggio, negli altri, si rechino nelle caserme indicate per visitare e classificare i materiali a norma dell'art. 7 dell'istruzione sul servizio del casermaggio ad economia. Provvederanno inoltre che i magazzini principali di casermaggio assumano i materiali in carico sotto la data del 1° luglio, compilando all'uopo gli occorrenti processi verbali e

le *Richieste di carico* mod. 788-A (art. 12 ivi), e che gli oggetti vengano muniti dei prescritti bolli (art. 10 ivi) ed inscritti nei registri dei singoli magazzini di presidio.

Delle robe cedute i consegnatari dei magazzini principali rilasceranno contemporaneamente ricevuta ai corpi interessati, i quali se ne varranno per giustificare la corrispondente operazione di scarico sul *Registro delle masserizie* mod. 328.

3. Eseguita la cessione, i corpi rilasceranno a loro volta ai locali magazzini del casermaggio la consueta *Richiesta* modello 888 (art. 14 ivi) per i mobili ceduti e che rimangono presso di essi in distribuzione.

Le disposizioni della presente Circolare non riguardano i mobili per le camere degli ufficiali medici di guardia, dovendo tali materiali, al pari di quelli ad uso degli ufficiali destinati ad alloggiare negli ospedali, continuare ad essere provveduti a spese degli ospedali stessi (§ 2727 del Regolamento d'amministrazione) come robe di loro proprietà.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **69**. — **Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 maggio.

A parziale modifica di quanto venne stabilito con l'*Atto* 92 del corrente anno, col quale venne annunciata la pubblicazione dell'elenco sopracitato, il Ministero determina che la sua distribuzione ai comandi, corpi ed uffici dell'arma d'artiglieria, sia fatta direttamente dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, senza che all'uopo siano inoltrate le richieste previste dall'*Atto* 183 del 1896. Saranno però sempre inoltrate, come di consueto, le richieste della detta pubblicazione per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a loro spese.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 maggio.

MAGGIO 23. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1880, *pag.* 281.
» 23. — Cambio di denominazione di caserma in Campobasso, *pag.* 294.
» 23. — Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri e manovre coi quadri per il 1900, *pag.* 294.
» 24. — Proroga della chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 295.
» 24. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1871, *pag.* 295.
» 24. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 296.
» 24. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1872 di cavalleria, *pag.* 296.
» 25. — Attestazioni per l'elettorato politico, *pag.* 297.
» 25. — Rassegna della forza sotto le armi, *pag.* 297.
» 25. — Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici e corso preparatorio agli esami stessi da tenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 297.

CIRCOLARE N. **70. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 maggio.

Col giorno 18 giugno p. v. dovendo aver principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1880, questo Ministero, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni suddette, stima opportuno di ricordare in proposito alcune istruzioni ed avvertenze fatte nelle precedenti leve e di aggiungerne alcune altre.

Formazione del contingente.

1. In relazione al disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati per la leva sulla classe dei nati nel 1880, ed in attesa che su di esso sia espresso il voto del Parlamento, il Ministero determina che, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878 e 1879, anche nella corrente leva i consigli di leva arruolino in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria. Il Ministero si riserva poi di provvedere, qualora fosse necessario, perchè gl'inscritti che risultassero assegnati alla 1ª categoria in eccedenza del contingente, vengano trasferiti alla 2ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a

quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Assegnazioni alla 3ª categoria.

2. Affinchè i consigli di leva possano, come è opportuno, e giusta il disposto del § 153 del regolamento sul reclutamento, pronunciarsi circa le domande di assegnazione alla 3ª categoria e circa le altre questioni relative alla leva nella seduta stessa in cui gl'inscritti si presentano all'esame definitivo ed arruolamento, è indispensabile un preventivo esame dei documenti relativi per parte degli uffici di leva.

Sarà perciò necessario che i documenti in parola non vengano presentati ai consigli di leva nel giorno stesso in cui questi debbono pronunciare su di essi, ma siano trasmessi agli uffici di leva di mano in mano che vengono allestiti, o *almeno dieci giorni prima* del giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento.

3. Anche nella leva scorsa fu rilevante il numero degli iscritti aventi diritto all'esenzione i quali decaddero dall'esercizio del diritto stesso per l'inosservanza del termine.

Il Ministero raccomanda perciò alla diligenza dei consigli e delle autorità tutte, alle quali è affidato il servizio del reclutamento l'assistenza assidua delle ragioni degli iscritti e l'azione energica verso gli uffici oscitanti o negligenti, affinchè, per quanto è possibile, sia evitato il danno che da tale fatto deriva.

Si raccomanda a tal uopo l'osservanza dei criteri seguenti:

a) Giusta il disposto dell'ultimo capoverso del § 363 del regolamento, i sindaci debbono, prima che abbiano luogo le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, trasmettere ai prefetti o sottoprefetti un elenco nominativo degli inscritti ai quali furono rilasciati documenti per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè essi possano essere tenuti presenti dai consigli di leva.

In tale elenco dovranno i sindaci comprendere anche gli inscritti nell'interesse dei quali siano stati anche semplicemente richiesti documenti allo scopo suddetto;

b) I presidenti dei consigli di leva debbono interrogare

individualmente tutti gli inscritti che vengono riconosciuti idonei alle armi se si trovano nelle condizioni per ottenere l'assegnazione suddetta: e della risposta, sia affermativa che negativa, debbono far prendere menzione sul registro sommario e sulle liste di estrazione;

c) Nel caso che l'inscritto dichiari di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria ma non presenti i documenti necessari a comprovare il diritto stesso, o li presenti incompleti, il presidente del consiglio di leva dovrà richiedere all'inscritto o a chi lo rappresenti legittimamente un'esplicita dichiarazione verbale sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente ma esplicitamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio con richiamo nella lista d'estrazione.

Il presidente del consiglio di leva deve pure avvertire gli inscritti di cui sopra che i documenti medesimi dovranno essere prodotti al consiglio di leva prima del giorno fissato per la chiusura della sessione, e che ove lasciassero scadere questo termine essi rimarrebbero decaduti dal chiesto benefizio; e deve parimenti invitare, seduta stante, i sindaci a rilasciare i documenti in parola, ed a curare che questi siano, ove del caso, sollecitamente regolarizzati o rettificati in guisa da poter essere presentati al consiglio prima della chiusura della sessione;

d) Ove poi la mancata presentazione dei documenti dipenda dalla riconosciuta necessità di promuovere prima la rettificazione o costituzione di atti dello stato civile, da pratiche in corso per la ricerca di atti all'estero, o da cause di forza maggiore, il presidente del consiglio di leva dovrà invitare gli interessati e l'autorità municipale a produrre subito almeno quegli atti che sono disponibili, salvo a completarli al più presto possibile, eccitando nel tempo stesso l'autorità municipale ad iniziare sollecitamente le pratiche necessarie per tali rettificazioni.

Per gli eventuali procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile i prefetti e sottoprefetti vorranno ricordare ai sindaci quanto fu già detto nel n. 12 della Circolare di chiamata alla leva (29 marzo 1900 n. 40), ammonendoli della grave responsabilità che ad essi incombe nel caso che gl'inscritti, per negligenza degli uffici comunali nel promuovere tali procedimenti, incorrano nella decadenza dei diritti di esenzione;

e) *Un mese prima della chiusura della sessione* i signori prefetti e sottoprefetti cureranno che tutti gl'inscritti dei quali consti, per effetto delle disposizioni di cui alle precedenti

lettere *a*) e *b*), che abbiano esposto ai sindaci od al consiglio di leva di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria e non abbiano peranco prodotto i documenti necessari a comprovarlo, siano sollecitati individualmente a presentarli e avvertiti nuovamente che, ove i documenti suddetti non fossero presentati al consiglio di leva prima della chiusura della sessione essi rimarrebbero decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

4. Nelle scorse leve si è rilevato che taluni uffici di leva omettono frequentemente di sottoporre al consiglio di leva i documenti per l'assegnazione alla 3ª categoria di inscritti in capolista stati da questi presentati durante la sessione della leva da cui provengono.

Il Ministero pertanto prega i signori prefetti e sottoprefetti di porre la massima cura, facendo all'uopo procedere alle opportune ricerche, affinchè nelle deliberazioni dei consigli di leva siano tenuti presenti tutti i documenti prodotti allo scopo suddetto, in leve anteriori, nell'interesse dei capilista.

5. I renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva. Si avverte quindi che i detti renitenti possono, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, far valere tali diritti innanzi al consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

Lo stesso trattamento spetta anche agli inscritti rimandati a senso del § 153, lettera *c*, del regolamento, quando vengano arruolati nel secondo periodo della leva in applicazione del successivo § 155, per essere venuta a cessare la causa del rimando.

Certificati di iscrizione ai ruoli degli ufficiali di complemento.

6. Il Ministero riferendosi alle disposizioni contenute nel n. 8 della Circolare n. 67 del 1899, ricorda che, sebbene con la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, siasi formato per tutti indistintamente gli ufficiali di complemento di ciascuna arma e corpo un unico ruolo di anzianità,

nulla è tuttavia innovato all'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, giusta il quale gli ufficiali di complemento, al compiere del loro 32° anno di età, fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile.

In conseguenza, i comandanti dei distretti militari nel redigere, agli effetti dei §§ 413, 414 (comma *c*) e 432 del regolamento (modificato quest'ultimo dal R. Decreto 8 giugno 1893, n. 277), i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 34) richiesti per gli ufficiali in parola nell'interesse di loro fratelli inscritti di leva aspiranti alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno riconoscere se *nel giorno stabilito per l'apertura della presente leva* l'ufficiale avesse o non compiuto i 32 anni, e dovranno indicare nel certificato stesso, a seconda dei casi, la conseguente ascrizione alla milizia mobile od all'esercito permanente, a norma del succitato articolo 6 della legge 29 giugno 1882.

Circa il rilascio di tali documenti è necessario tener presente l'*Atto* 195 del 1898.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

7. Ogni qualvolta siano presentati sia direttamente che per mezzo dei sindaci ricorsi contro le decisioni del consiglio di leva a norma e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge sul reclutamento, i prefetti o sottoprefetti apporranno in calce al ricorso il loro visto allo scopo precipuo di stabilire la data certa della presentazione.

Nel compilare inoltre il rapporto previsto dal § 469 del regolamento le stesse autorità avranno cura di illustrare tutte le circostanze di fatto e di diritto che motivarono la decisione del Consiglio e che valgano a chiarire i motivi pei quali si ricorre contro la decisione stessa.

Nei casi nei quali col ricorso non s'impugna la decisione del consiglio nella legittimità o nel merito, ma solo si chiede la assegnazione alla 3ª categoria, il cui diritto non fu comprovato innanzi al consiglio con la produzione dei prescritti documenti o perchè i documenti presentati erano incompleti, i prefetti o sottoprefetti, unitamente ai documenti prodotti ed al rapporto, trasmetteranno un estratto della lista di estrazione nella quale dovrà essere annotata la dichiarazione circa i motivi della mancata od incompleta costituzione della prova inserita nel registro sommario a norma del n. 3, lettera *c*) della presente Circolare.

In tutti i casi nell'estratto della lista d'estrazione da trasmettersi con i ricorsi dovrà pure essere annotato se l'iscritto fu riconosciuto idoneo per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna.

Arruolamento per procura di inscritti residenti all'estero, e visite all'estero.

8, A proposito degli arruolamenti per procura, questo Ministero ha rilevato che parecchi degli inscritti stati in tal modo arruolati in 1ª categoria trascurano di rimpatriare al tempo della chiamata alle armi della loro classe, ritenendo forse di poter ottenere una dilazione alla loro presentazione, come di fatti viene per alcuno di essi domandato.

Se, pel disposto nel § 157 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato con l'*Atto* 221 del 1894, è data facoltà ai comandanti dei distretti militari di concedere una dilazione a presentarsi agli inscritti suddetti quando fra la chiusura della sessione della leva di una classe e la chiamata della classe medesima alle armi non intercede un periodo di tempo maggiore di tre mesi, non esiste però alcuna disposizione per la quale si possa accordare una consimile dilazione allorchè la chiamata della classe alle armi avviene dopo che sia trascorso il suaccennato periodo di tempo, come appunto ora si verifica, poichè, mentre la sessione della leva si chiuderà in ottobre prossimo, la chiamata generale degli inscritti alle armi avrà luogo, presumibilmente, nel mese di febbraio dell'anno successivo: e quindi gli inscritti che vengono arruolati per procura in 1ª categoria quali dimoranti all'estero dovranno imprendere effettivamente servizio con gli altri inscritti della loro classe, come è esplicitamente prescritto nel § 203 *bis* aggiunto al regolamento sul reclutamento con R. Decreto 16 agosto 1891, n. 503.

Laonde, ad evitare l'inconveniente di sopra lamentato, questo Ministero prescrive che, ogni qualvolta i consigli di leva arruolino per procura nella 1ª categoria inscritti residenti all'estero, i presidenti dei consigli stessi debbano fare ben conoscere ai procuratori che rappresentano quegli inscritti pel detto arruolamento, onde ne li rendano informati, che essi inscritti sono obbligati a rimpatriare in tempo per imprendere il servizio militare nel giorno stabilito per la loro classe, il che avrà luogo, presumibilmente, in febbraio 1901; e che, ove non adempiano

a tale dovere, saranno senza altro dichiarati disertori e poi denunciati come tali a la autorità giudiziaria militare.

9. I presidenti dei consigli di leva si compiaceranno di manifestare inoltre ai detti procuratori che, ove gli inscritti di cui trattasi rimpatriassero prima del tempo in cui debbono presentarsi alle armi, potranno, come è indicato nel n. 22 della presente Circolare, essere ammessi subito in servizio, se ne faranno domanda al comandante del distretto militare e se sono indigenti.

10. Faranno altresì presente ai detti procuratori, che qualora i mentovati inscritti intendessero di essere ammessi al volontariato di un anno, sia per imprendere il servizio al 1° novembre dell'anno corrente, sia per ritardarne la prestazione fino al 26° anno di età, potranno fare le relative pratiche presso il R. console del luogo in cui dimorano all'estero ed ottenere tale ammissione, purchè, beninteso, abbiano i voluti requisiti e paghino la tassa prescritta.

11. Il Ministero ha dovuto nelle scorse leve rilevare che riguardo agli inscritti che chiesero di essere ammessi all'arruolamento per procura od a visita all'estero, taluni consigli di leva emisero decisioni non conformi a quelle dei §§ 195 e seg. e 242 e seg. del regolamento quali furono modificati col R. Decreto n. 503 del 16 agosto 1891, ed a quelle di cui ai n. 8 e 9 della Circolare 19 agosto 1895, n. 20654: decisioni che dovettero poi, in seguito a ricorso degli interessati, essere rettificate dal Ministero.

Ad evitare il rinnovarsi di tali inconvenienti, il Ministero crede necessario di rammentare:

a) che gli atti di procura per l'arruolamento e le domande di visita all'estero devono essere accolti anche se giungano dopo il giorno 30 settembre stabilito nel manifesto per l'ordine sulla leva, purchè prima della chiusura della sessione; e che devono aver corso anche se non siano corredati dal certificato di regolare residenza all'estero, salvo ai signori prefetti e sottoprefetti a provvedere in seguito presso la competente autorità consolare perchè la posizione degli interessati sia regolata a senso del R. Decreto delli 11 giugno 1891, n. 279;

b) che relativamente agli inscritti che nella visita subita all'estero siano stati riconosciuti idonei al servizio militare non potrà pronunciarsi la decisione di arruolamento in 1ª categoria, a meno che gli atti relativi alla visita non siano accompagnati dall'atto di procura per l'arruolamento;

c) che i giovani i quali siano stati ammessi a visita all'estero

e risiedano in lontane contrade, se alla chiusura della sessione non sia giunto il risultato della visita, dovranno, giusta il § 256 del regolamento, essere rimandati alla leva ventura e non potranno perciò essere dichiarati renitenti.

12. È poi accaduto anche che qualche consiglio di leva abbia dichiarato renitenti inscritti che entro la sessione avevano fatto pervenire gli atti della visita subita presso i regi consolati, dai quali risultavano inabili al servizio militare, sulla considerazione che la visita stessa non era stata previamente autorizzata dal prefetto o sottoprefetto per mancanza di tempo necessario a richiedere tale autorizzazione.

Il Ministero avverte perciò che riguardo ai giovani che si trovino nelle condizioni anzidette — sempre che, bene inteso, non sorga dubbio circa l'autenticità dei prodotti documenti — i consigli di leva potranno prendere senz'altro le decisioni conformi al risultato della visita all'estero, astenendosi perciò dal dichiararli renitenti.

Inscritti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

13. Analogamente a quanto fu stabilito per gli inscritti della classe 1879 col n. 14 della Circolare 67 del 4 maggio 1899, questo Ministero determina che, in occasione della visita presso i consigli di leva, vengano, per cura degli ufficiali delegati, e sentito il parere dell'ufficiale medico, prenotati tutti gli inscritti arruolati in 1ª categoria (fatta eccezione di quelli provenienti dai rivedibili di due leve), i quali risultino fisicamente idonei pel servizio nelle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna.

Per agevolare tale prenotazione il Ministero provvederà affinchè per taluni consigli di leva uno degli ufficiali delegati sia scelto fra gli ufficiali appartenenti alle armi e specialità ora dette.

Nel fare poi la prenotazione di cui trattasi dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nei §§ 40, 64, 66, 67 e 69 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) relative alle assegnazioni degli inscritti di 1ª categoria alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria a cavallo ed all'artiglieria da montagna, disposizioni che si riportano qui appresso:

« Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere « larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili e

« conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il « che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga in- « forcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non con- « vergenti.

« La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve « essere:

« pei reggimenti lancieri da m. 1,63 a m. 1,74;

« pei cavalleggeri da m. 1,58 a m. 1,70;

« per gli squadroni palafrenieri da m. 1,58 a m. 1,74.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da campagna (bat- « terie), devono essere forniti di sufficiente robustezza, avere la « statura da metri 1,63 a metri 1,77, ed essere scelti fra i car- « rettieri, ed in massima fra quelli addetti al governo di cavalli « e muli e fra gli operai per lavori in legno o in ferro, i sellai « e i maniscalchi.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria a cavallo (batterie) « devono avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria « ed in quanto alla statura ed ai mestieri sono ad essi appli- « cabili le disposizioni relative all'artiglieria da campagna.

« Non sono di ostacolo per l'assegnazione alle armi a cavallo, « purchè gli inscritti posseggano i requisiti suaccennati, i di- « fetti nei piedi, quali sono le dita a martello o accavallate o « riunite od aderenti, nonchè l'unghia incarnata od i piedi piatti, « o schiacciati e la mancanza di due falangi all'indice della « mano destra.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da montagna de- « vono essere di statura non inferiore a metri 1,70, di ben « constatata robustezza fisica. Essi debbono essere scelti tra « i mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno e operai « in ferro.

« I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla caval- « leria ed all'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna, « qualunque sia la loro statura. »

Le prenotazioni per le armi a cavallo saranno eseguite presso i consigli di leva di tutti i circondari del Regno.

Quelle per l'artiglieria da montagna saranno invece eseguite soltanto presso i consigli di leva dei circondari designati per il reclutamento di detta specialità e precisamente presso tutti i circondari della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nonchè presso i seguenti circondari della Toscana: Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Lucca, Castelnuovo, Massa, Pontremoli, Pisa e presso i seguenti circondari della Sicilia: Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova,

Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, Castroreale, Messina, Mistretta, Patti, Cefalù, Termini Imerese, Modica, Noto, Siracusa.

14. Interessando di poter fornire tutto intero il contingente di cui i corpi a cavallo e l'artiglieria da montagna hanno bisogno in occasione della chiamata anticipata alle armi, senza ricorrere ad assegnazioni supplettive nel tempo della chiamata generale della classe, gli ufficiali delegati ai consigli di leva, in relazione a quanto fu avvertito anche col n. 15 della circolare 67 del 1899, avranno cura che nelle prenotazioni di cui trattasi siano compresi tutti effettivamente gli inscritti che posseggono la idoneità voluta per le armi a cavallo o per la artiglieria da montagna.

15. Per gli inscritti giudicati abili per il servizio nelle armi e specialità stesse (compresi quelli visitati per delegazione) sarà sul modello 12 o 15 e nel foglio provvisorio di congedo illimitato posta l'annotazione *abile armi a cavallo* per quelli aventi i requisiti per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo, meno il treno, e l'artiglieria da campagna, meno il treno; e l'annotazione *abile artiglieria montagna* per gli inscritti aventi i requisiti per l'artiglieria da montagna.

Al termine delle sedute ordinarie l'ufficiale delegato in 1ª a ciascun consiglio di leva compilerà e trasmetterà con la massima sollecitudine, per mezzo del presidente del consiglio stesso, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un prospetto nel quale saranno rappresentati numericamente, per ogni mandamento, gli inscritti che furono giudicati idonei per le armi e specialità ora dette.

Quelli fra gl'inscritti stessi che furono visitati per delegazione saranno portati in elenco a parte e, allo scopo di evitare duplicazioni, dovranno essere dati in nota al Ministero solamente dal consiglio di leva che eseguì la visita, non già anche dal consiglio di leva del circondario al quale appartengono gli inscritti.

Nel giorno poi in cui si chiuderà la sessione della leva, l'ufficiale delegato in 1ª trasmetterà, con lo stesso mezzo su indicato, un prospetto supplettivo degli inscritti riconosciuti idonei per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna dal termine delle sedute ordinarie alla chiusura della sessione.

Surrogazioni di fratello.

16. Il Ministero rammenta che, giusta quanto venne disposto col n. 17 della Circolare del 4 maggio 1899, n. 67, allo scopo di evitare, per quanto sia possibile, che gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello avanti ai consigli di leva omettano di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nella leva in cui debbono rappresentare il fratello surrogato e vengano quindi dichiarati renitenti, deve per cura degli uffici di leva essere rilasciato agli inscritti fattisi surrogare avanti al consiglio di leva il certificato di esito di leva mod. n. 35, nel quale si farà risultare che l'inscritto « fu ammesso a farsi surrogare dal fratello nato il....., con l'obbligo di presentarsi nella leva sulla classe..... al consiglio di leva, nel giorno designato per l'esame definitivo del predetto fratello, per rappresentarlo tanto nei diritti quanto nelle obbligazioni, ai termini del disposto dell'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento ».

17. Gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello non avendo obbligo, come è noto, di presentarsi al consiglio di leva all'atto della surrogazione, accade sovente che essi restano inscritti sulle liste di leva e sono poi riportati sui modelli 12 e 15 senza la indicazione dei *contrassegni personali*, prescritti dal § 162 del regolamento sul reclutamento.

Ad evitare tale omissione gli ufficiali delegati terranno presente che i contrassegni personali dei giovani che non si presentarono al consiglio di leva al momento in cui furono ammessi alla surrogazione dovranno essere determinati allorquando i detti giovani saranno chiamati avanti al consiglio a rappresentare il fratello surrogato.

18. I signori presidenti del consiglio di leva avvertiranno gli inscritti arruolati in prima categoria, che, ove desiderassero di farsi surrogare da un loro fratello, non occorrerà che per compiere le relative pratiche attendano la chiamata della classe alle armi, ma potranno farne domanda anche prima di quel tempo al comandante del distretto militare.

Elenchi modello n. 12 e 15.

19. Il Ministero rammenta che gli elenchi modello 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: e che in essi, per quanto con-

cerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengono arruolati nella leva in corso, è necessario che siano segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno nel § 185 del regolamento e nel n. 15 della presente Circolare, anche quelle altre indicazioni che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

20. Ad evitare che nel trascrivere sui detti elenchi modello 12 e 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come talvolta è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, i signori ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

21. I signori ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi mod. 12 e 15, dell'arruolamento per procura degli inscritti residenti all'estero che si fecero rappresentare avanti al consiglio di leva ai termini dei §§ 195 e seguenti del regolamento quali furono modificati col regio decreto 16 agosto 1891, n. 503: e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Dovranno pure indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria quali rimandati di leve precedenti, i motivi del rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento in base ai quali il rimando stesso fu pronunciato e ciò in conformità e per gli effetti del n. 5 della circolare 40 del corrente anno.

Iscritti indigenti reduci dall'estero arruolati in 1ª categoria.

22. Analogamente a quanto fu stabilito nelle scorse leve, questo Ministero determina che anche agli inscritti della corrente leva, compresi quelli già arruolati per procura, i quali rimpatriano dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non hanno mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che corre tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, sia concesso, ove ne facciano domanda, di essere subito inviati al distretto di residenza, e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Certificati di penalità.
Decisioni di esclusione dal servizio militare.

23. Relativamente ai certificati di penalità degli inscritti della classe 1880 dovranno tenersi presenti le seguenti avvertenze:

a) Per gli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria e designati per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna i certificati di penalità dovranno essere dai prefetti e sottoprefetti richiesti al procuratore del Re presso il Tribunale competente man mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento siccome è prescritto dal § 213 del regolamento;

b) Per gli altri inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, i certificati di penalità dovranno invece essere richiesti subito dopo la chiusura della sessione.

24. Il Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante la raccomandazione già fatta nelle leve precedenti, vennero arruolati ed avviati alle armi inscritti che dal certificato di penalità risultavano condannati ad alcuna delle pene per le quali, a termini dell'art. 3 della legge di leva e del combinato disposto dai §§ 298 e 299 del regolamento, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare.

Si rammenta quindi che è assolutamente indispensabile di evitare che abbia a rinnovarsi tale gravissimo inconveniente per il quale non solo vengono ad introdursi nelle file dell'esercito individui che la legge dichiara indegni di appartenervi, ma si reca altresì all'erario un non lieve ed ingiustificato aggravio: e a tale scopo il Ministero rinnova ai signori prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di volere, prima di trasmettere ai distretti militari i certificati di penalità di cui al numero precedente, verificare colla massima diligenza se in essi figuri qualche condanna per cui l'inscritto debba essere escluso dal servizio, e, in caso affermativo, di riferirne subito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

La medesima verificazione dovrà, per maggior sicurezza, essere eseguita anche dai comandanti dei distretti militari, i quali, nel dar partecipazione al Ministero dell'avvenuta trasmissione ai corpi dei certificati in parola, dovranno assicurare che da essi non si rilevò nessuna condanna per cui debba farsi luogo alla esclusione dal servizio.

Visite in osservazione
dei membri delle famiglie degli inscritti.

25. A chiarimento di quanto fu avvertito col n. 23 della Circolare n. 62 del 28 aprile 1897 e col n. 25 della Circolare n 83 del 4 maggio 1898, il Ministero rende noto che ai membri delle famiglie degli inscritti mandati in osservazione dai consigli di leva presso gli ospedali militari per l'accertamento di qualche infermità da cui dipenda il diritto all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria ed alle persone incaricate di accompagnarli, competono, a carico dell'Amministrazione militare (*fondo per le spese di leva*), il rimborso delle *spese di viaggio* di andata e ritorno *a tariffa ordinaria* e *l'indennità di trasferta da soldato.*

Visite per delegazione
Reclami contro le decisioni dei consigli di leva.

26. I signori prefetti e sottoprefetti vorranno dar corso senza verun indugio a tutte le domande di visita per delegazione ed a tutti i reclami contro le decisioni dei consigli di leva, accompagnandoli con le informazioni e i documenti necessari per la loro risoluzione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

N **71.** — **Cambio di denominazione di caserma in Campobasso.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 maggio.

A perpetuare il ricordo del generale GABRIELE PEPE, la cui vita è esempio di preclare virtù civili e militari, il Ministero accogliendo il voto del Consiglio comunale di Campobasso, determina che la caserma distrettuale di quella città, sia denominata: *Caserma* GABRIELE PEPE.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **72.** — **Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri e manovre coi quadri per il 1900.** — (Segretariato generale). — 23 maggio.

Alla Circolare n. 39 del corrente anno è apportata la seguente variante:

N. 1, *Alla data*: dal 4 al 15 giugno, indicata per le manovre di campagna in Sardegna, *sostituire*: dal 14 al 25 giugno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **73**. — **Proroga della chiamata alle armi per istruzione nell'Isola di Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppe). — 24 maggio.

A parziale modificazione di quanto venne stabilito con la Circolare n. 66 del corrente anno, ho determinato che la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1875, ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri ed ai minatori del genio, residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari, anzichè pel 29 maggio volgente, abbia luogo pel giorno 11 giugno p. v. e che quindi il loro rinvio in congedo illimitato avvenga il 30 stesso mese.

Dai comandanti dei distretti militari di Cagliari e Sassari è stato già pubblicato colle consuete norme apposito manifesto, nel quale è indicato che la presentazione alle armi dei detti militari è rimandata all'11 giugno venturo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **74** — **Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1871.** — (Direzione generale leve e truppe). — 24 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v. facciamo passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1871, ad eccezione:

1. dei militari appartenenti alle compagnie operai di artiglieria;

2. dei militari (non sottufficiali) appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3. dei militari che prestarono servizio colla ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, stati poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, e tenendo presenti le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, nonchè quelle impartite con l'*Atto* 24 del 1897, in applicazione del quale i militari della classe 1871 che furono ammessi volontariamente in cavalleria con la ferma di anni tre, dovranno far passaggio alla milizia mobile con la data predetta, pur rimanendo effettivi ai reggimenti di artiglieria e genio ai quali debbono essere stati trasferiti.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **75.** — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria.** — Direzione generale leve e truppa. — 24 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1867 a qualunque arma appartengono;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1870 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1870, già appartenenti alla cavalleria e trasferiti poscia ai reggimenti d'artiglieria e genio, eccettuati i sottufficiali.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, e tenendo presenti le prescrizioni contenute nei numeri 1 e 3 della Circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **76.** — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1872 di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1872 dell'arma di cavalleria siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XIX dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quali furono modificate con l'*Atto* 24 del 1897, nonchè le avvertenze contenute nel n. 3 della Circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 77. — **Attestazioni per l'elettorato politico.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 maggio.

Si avvertono i corpi che i nuovi moduli a madre-figlia per le attestazioni per l'elettorato politico da rilasciarsi ai militari di truppa dovranno essere messi in uso, a senso del § 1425 del regolamento d'amministrazione, soltanto dopo esauriti i moduli vecchi (n. 35 del catalogo) in fondo presso i corpi stessi e presso il reclusorio militare di Savona.

Quantunque questi ultimi moduli non abbiano matrice, resterà sempre traccia del loro rilascio, dovendo le attestazioni che si rilasciano formare oggetto, in ogni caso, di apposita variazione matricolare.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 78. — **Rassegna della forza sotto le armi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 maggio.

Il Ministero ha determinato che la rassegna della forza sotto le armi che, a senso della precedente Circolare n. 59 doveva aver luogo il 1° giugno, sia rimandata ad altra data, che il Ministero si riserva di stabilire.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 79. — **Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici e corso preparatorio agli esami stessi da tenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 maggio.

Nel mese di dicembre prossimo venturo ed in quei giorni che verranno in seguito indicati, saranno chiamati a sostenere l'esame d'avanzamento ad anzianità i tenenti medici i quali non essendo nelle condizioni di esclusione previste dal regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si trovino ad avere l'anzianità a tutto il 22 agosto 1891.

Contemporaneamente verranno chiamati agli esami per l'avanzamento a scelta i tenenti medici i quali, trovandosi nelle condizioni richieste dal § 142 del suddetto regolamento, presentino la prescritta domanda non più tardi del 15 ottobre p. v.

I programmi di esame saranno quelli stabiliti dall'*Atto* 209 del 1898.

I capi di corpo, uffici, ecc. che hanno alla loro dipendenza tenenti medici i quali si trovino nelle condizioni volute, si

atterranno, nel compilare e trasmettere gerarchicamente i vari elenchi di proposta e le domande di cui sopra è cenno, alle disposizioni contenute nel precitato regolamento e alle norme speciali stabilite coll'*Atto* 121 del 1898, modificato dall'*Atto* 209 predetto.

In applicazione poi dell'articolo 58 del R. Decreto 11 febbraio 1900, che approva l'ordinamento organico della colonia Eritrea — *Atto* 52 del corrente anno — è soppresso il n. 5 del ripetuto *Atto* 121 del 1898 riguardante le disposizioni speciali per i capitani medici che al momento dell'esame si trovino a prestare servizio nelle Regie truppe d'Africa, disposizioni estese ai tenenti medici coll'*Atto* 209 surriferito, e che quindi anche a loro riguardo rimangono abolite.

Tutti i documenti di cui sopra è cenno dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 1° novembre p. v.

Inoltre, nel corrente anno dal 1° ottobre al 15 novembre, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di sanità militare un corso d'istruzione preparatoria all'esame predetto per i tenenti medici con anzianità a tutto il 22 agosto 1891 che ne facciano speciale domanda al Ministero non più tardi del 1° settembre p. v.

Tale corso d'istruzione riguarderà i n. 16 e 17 del programma *C* e tutti i numeri dei programmi *D* ed *E* descritti nell'*Atto* 209 del 1898.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 giugno.

GIUGNO 6. — Attrezzi ed ostacoli per ginnastica, *pag.* 299.
» 7. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1900, *pag.* 300.
» 7. — Bacchette per la pulitura delle armi, *pag.* 302.

CIRCOLARE N. **80**. — **Attrezzi ed ostacoli per ginnastica**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 giugno.

A complemento della Circolare n. 25 del corrente anno, il Ministero dispone quanto appresso:

1. Ogni brigata d'artiglieria da campagna, da montagna, a cavallo, da fortezza e da costa deve provvedere all'acquisto di una serie completa d'attrezzi da ginnastica uguale a quella prescritta per i battaglioni di fanteria nella tabella riportata nella terza parte dell'istruzione di ginnastica militare.

2. Per la dotazione, la imputazione della spesa d'acquisto e di mantenimento e le altre norme relative agli attrezzi da ginnastica di cui sopra dovrà osservarsi quanto venne stabilito con la surricordata Circolare.

3. Gli ostacoli di cui al capo IV della terza parte della summentovata istruzione, da eseguirsi in ogni caso con la spesa minima (n. 159 ivi), vanno provveduti soltanto per i corpi di fanteria, a carico della loro massa generale.

4. La consegna e la manutenzione dei detti ostacoli si effettuerà secondo il disposto dal nuovo « Regolamento per l'uso e il minuto mantenimento degli immobili militari » (§ 24 e n. 25 e 26 dello specchio che fa seguito al § 59).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 81. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	366	530	896
Novara	182	282	464
Alessandria	280	456	736
Cuneo	194	465	659
Milano	329	525	854
Brescia	154	218	372
Genova	193	411	604
Piacenza	237	573	810
Verona	215	289	504
Padova	207	368	575
Bologna	174	266	440
Ravenna	91	304	395
Ancona	112	143	255
Chieti	158	235	393
Firenze	205	181	386
Livorno	251	263	514
Roma	371	469	840
Perugia	114	115	229
Napoli	488	546	1034
Salerno	101	138	239
Bari	117	104	221
Catanzaro	77	106	183
Palermo	225	166	391
Messina	212	113	325
Cagliari	142	88	230
TOTALE DELL'ESERCITO	5195	7354	12549

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Febbraio 1900 — (Segretariato generale). — 7 giugno.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	»	»	4	8318	3457	11775	35,4	2.5
2	»	»	2	4442	3136	7578	42,9	2.4
»	»	»	»	6615	3569	10214	37,3	2.5
3	»	»	3	4788	4049	8837	41,0	2.8
3	»	1	4	6987	3466	10453	39,3	3.0
»	»	»	»	3385	1451	4836	35,6	2.5
1	»	»	1	4255	2812	7067	35,1	2.7
2	»	»	2	6969	3871	10840	45,5	3.1
2	»	»	2	5278	2352	7630	29,9	1.8
2	»	»	2	5562	2515	8077	30,0	2.0
»	»	»	»	3984	2247	6231	34,7	2.2
1	»	»	1	1919	2367	4286	35,5	3.1
1	»	»	1	2389	921	3310	27,9	2.5
1	»	»	1	4121	2549	6670	43,1	2.3
1	»	1	2	5505	1946	7451	44,8	2.2
1	»	»	1	4881	2402	7283	35,4	2.3
1	»	2	3	9198	3053	12251	35,4	2.2
»	»	»	»	2331	748	3079	33,7	2.4
4	»	2	6	13526	4595	18121	54,6	2.6
1	»	»	1	3105	1159	4264	41,9	2.6
»	»	»	»	3172	872	4044	31,3	1.6
»	»	1	1	2146	948	3094	31,7	1.7
1	1	1	3	574	1643	7357	34,6	1.7
1	»	1	2	4104	792	4896	33,3	2.2
2	»	»	2	3175	782	3957	32,4	1.8
34	1	9	44	120759	57702	178461	36,3	3.1

della forza media = 0.25.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **82. — Bacchette per la pulitura delle armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 giugno.

A modificazione di quanto è prescritto al n. 47 dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, vol. 1° ed al n. 36 della corrispondente istruzione per la cavalleria, il Ministero determina che la dotazione di bacchette di ottone per la pulitura interna delle canne d'armi mod. 91 venga stabilita in ragione di venti per ogni compagnia o squadrone.

In tal senso dovranno essere corretti i dati corrispondenti contenuti nelle istruzioni su citate.

I corpi che avessero in carico bacchette di ottone in eccedenza all'assegno ora stabilito, ne effettueranno il versamento alle competenti direzioni d'artiglieria.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 20ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

GIUGNO 14. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini ed all'artiglieria da montagna, *pag.* 303.

» 14. — Cambio dei biglietti di banca privi di corso legale, *pag.* 320.

CIRCOLARE N. **83**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini e all'artiglieria da montagna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 14 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto del 22 marzo u. s. (Circolare n. 36 del corrente anno), saranno il 15 luglio p. v. chiamati alle armi per un periodo di istruzione di 30 giorni:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti agli alpini;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1870 ascritti alla milizia mobile degli alpini;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da montagna.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1); contemporaneamente sarà pure pubblicato per cura dei comandanti dei reggimenti alpini e nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

I detti comandanti cureranno che i manifesti stessi vengano affissi per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*); trasmetteranno inoltre una copia del manifesto (allegato n. 1) anche alle presidenze delle società di tiro a segno che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

22.GIU.00

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti che sono di complemento per l'artiglieria da montagna, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione di tale specialità al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno inoltre preparare speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1). Ciò sarà fatto secondo le speciali istruzioni che questo Ministero ha già date direttamente ai comandi di distretto.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 e sulle istruzioni che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del corrente anno circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta la anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai

militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, esser proposti dal deposito o centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo sia dipeso da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2487); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del corrente anno. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno non più tardi del 10 luglio segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 10 luglio, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1875, i quali, essendo stati nei presidî d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che senza giustificato motivo non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i comandanti dei centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possono essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino:*

a) gli ufficiali di complemento degli alpini nati negli anni 1875 e 1870 per prestare servizio sia nelle compagnie permanenti, sia in quelle di milizia mobile, conservando per quanto possibile le assegnazioni di mobilitazione;

b) gli ufficiali di complemento nati nel 1875 effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi,* semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione, ovvero una delle posizioni indicate nel capitolo 7 della detta Istruzione;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita due giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo, di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

15. Gli ufficiali di complemento effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna, i quali risiedono nelle vicinanze di un distretto di complemento del reggimento stesso, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo; concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati, ed accompagneranno poi questi ultimi al corpo cui sono destinati.

Il comando del predetto reggimento, qualora abbia effettivi ufficiali di complemento richiamati che si trovino nelle suindicate condizioni, nel far loro le partecipazioni, di cui è parola al n. 12, dovrà pertanto anche avvertirli che essi devono presentarsi al distretto di complemento, spiegandone loro le ragioni, e dovrà dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto cui gli ufficiali stessi si presenteranno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

16. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

17. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i comandanti di centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti numeri 14 e 15, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

18. Coi richiamati alpini della classe 1870 si costituiranno compagnie di milizia mobile, in ragione di una per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, a seconda che il reggimento cui appartengono comprenda tre o quattro battaglioni permanenti; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme indicate nella Circolare n. 110 del *Giornale militare* del 1897.

Art. 4. — *Istruzione.*

19. I richiamati alpini della classe 1875 prenderanno parte alle grandi escursioni con le rispettive compagnie; quelli della classe 1870 con uno dei battaglioni del reggimento, come sarà stabilito dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

Tutti i richiamati alpini eseguiranno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 91, prima o durante le grandi escursioni.

I richiamati d'artiglieria, appena inquadrati nel reggimento da montagna, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle batterie cui sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d' istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

20. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 13 agosto.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile, i comandanti di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

21. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 3).

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

22. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

23. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1870 e 1875, avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

24. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

25. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del corrente anno, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

26. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

27. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro — C. di San Martino.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzioni di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti agli alpini e all'artiglieria da montagna.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 30 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria delle classi 1870 e 1875 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti agli alpini;

b) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1875, compresi i sott'ufficiali, appartenenti all'artiglieria da montagna;

c) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile ascritti agli alpini, e quelli dell'esercito permanente ascritti all'artiglieria da montagna, che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

d) gli ufficiali di complemento degli alpini nati negli anni 1870 e 1875, e quelli nati nell'anno 1875 effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna, fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il 15 luglio nelle ore antimeridiane.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 15 luglio, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno 15 luglio, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l' indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare; ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata co-

loro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa delle classi 1875 e 1870 che, non più tardi del 10 luglio, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 11 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Questi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro non più tardi del 10 luglio.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati

a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1875, dell'esercito permanente e della classe 1870, di milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di giorni 30:

a) gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1875, ascritti all'esercito permanente;

b) gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1870, ascritti alla milizia mobile.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, ascritti ai reggimenti anzidetti, che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di complemento nati negli anni 1870 e 1875, eccettuati quelli che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di questi ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del *giorno 15 luglio* prossimo.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale* se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno 15 luglio suindicato; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere lo scontrino di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del 15 luglio, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Tale rimborso però spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento

delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno il 15 luglio al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, al sindaco del comune di residenza per ricevere gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl' interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

Li . . . . . .

Il Comandante del Reggimento.

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Alpini	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	2	2
Berretti con fregio	1	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	1	»
Cappotti	»	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	»	1
Coregge per pantaloni	1	1
Coreggiuole per zaini	4	»
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	1	1
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1
Mantelline	1	»
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	3	3
Scatolette per nero da scarpe	1	1
Spazzole	1	1
Tasche per pane	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli per tenda	1	1
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta (1)	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

N.B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire le *coperte da campo* e anche i *cappucci* ed i *guanti* di flanella (alphetik) qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'*alpenstok*, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria da montagna saranno distribuiti la valigia con relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto e la gavetta piccola.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi o cappello.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Ai richiamati degli alpini potrà essere distribuito, ove sia necessario, anche il ginocchiello.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente unte con vaselina gialla colle norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

N. **84.** — **Cambio di biglietti di banca privi di corso legale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 giugno.

Per norma delle amministrazioni dell'esercito, si riporta la circolare emanata dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) in data 26 maggio 1900, n. 37656 circa il cambio dei biglietti di banca privi di corso legale:

« Essendo stato determinato che, a partire dal 1° luglio prossimo venturo, i biglietti delle cessate banca nazionale nel Regno, banca nazionale toscana e banca toscana di credito, nonchè quelli di vecchio tipo del banco di Napoli e del banco di Sicilia, di qualunque valore, compresi quelli da lire 25, passati a debito dello Stato, non debbano essere più ricevuti dalle casse pubbliche per esserne cessato il corso legale, si avvertono i contabili ed i cassieri pubblici del Regno che i detti biglietti, dal giorno suindicato, non potranno essere accettati nei versamenti.

Si avverte peraltro che i biglietti medesimi saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1904, se di valore da

lire 50 in più contro biglietti di nuovo tipo, emessi in conformità alla legge 10 agosto 1893, n. 449, presso tutti gli stabilimenti dei rispettivi istituti o presso le loro legali rappresentanze, e se del valore di lire 25 presso la tesoreria centrale del Regno e presso tutte le sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Si avverte poi che tanto gli uni, quanto gli altri, a termini dell'art. 4 della legge 2 luglio 1896, n. 253, cadranno in prescrizione col 1° luglio 1904 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno.

GIUGNO 21. — Parti d'armi ed accessori per le riparazioni e sostituzioni, *pag.* 323.
» 21. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 323.
» 21. — Medaglie e diplomi, per gare, *pag.* 324.
» 22. — Corso d'istruzione per i soldati arcionisti, *pag.* 326.

CIRCOLARE N. **85**. — **Parti d'armi ed accessori per le riparazioni e sostituzioni**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 giugno.

Risulta al Ministero che taluni corpi, basandosi tuttora sulle disposizioni contenute nell'*Atto* 200 del 1895, continuano a rivolgere alle fabbriche d'armi le richieste di prelevamento di parti d'armi mod. 81 ed accessori ad essi abbisognevoli per le riparazioni e sostituzioni.

A norma del § 402 del regolamento d'amministrazione, le richieste in questione debbono essere rivolte esclusivamente alle direzioni d'artiglieria nei modi e nei termini nel paragrafo stesso indicati. Si fa però eccezione per i corpi e distaccamenti aventi sede nella stessa località in cui trovasi una fabbrica d'armi, i quali effettueranno il detto prelevamento dalla fabbrica stessa.

Per lo scopo suddetto le direzioni d'artiglieria terranno nei loro magazzini un congruo fondo di parti d'armi ed accessori bastevole per i presumibili bisogni di un semestre, curandone il rifornimento dalla fabbrica d'armi competente.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **86**. — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma**. — (Segretariato generale). — 21 giugno.

Col 15 settembre p. v. s'inizierà presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti istruttori di scherma, che procederà a norma del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto del 26 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola magistrale in data del 5 maggio 1897.

A tale corso saranno ammessi 25 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dal n. 4 della parte V del già citato regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 15 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti.

Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero uno solo dei sottufficiali concorrenti, prescegliendo quello che, a suo giudizio, riunisca i migliori requisiti fisici e morali, e inoltrando le carte ad esso relative.

Si avverte che, a senso dei regolamenti menzionati, i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno assumere una nuova ferma di cinque anni, decorrenti dal giorno del loro arrivo alla scuola stessa, e qualora abbiano il grado di furiere o furiere maggiore, dovranno rinunciarvi e riprendere quello di sergente.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **87**. — **Medaglie e diplomi per gare**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 giugno.

Il Ministero ha determinato:

a) che le disposizioni relative ai premi da assegnarsi alle gare di tiro degli ufficiali e dei sottufficiali delle armi di fanteria e cavalleria siano estese anche alle armi di artiglieria e del genio;

b) che anche le medaglie di bronzo, al pari delle medaglie d'oro e d'argento, siano per lo innanzi, sempre accompagnate da diploma, che ne attesti il conferimento.

In relazione a quanto sopra, e in seguito all'avvenuta pubblicazione della nuova istruzione sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria, il Ministero, mentre si riserva di dare a suo tempo disposizioni definitive che regolino il prelevamento di tutte le varie specie di medaglie e relativi diplomi, determina intanto quanto segue:

1. A datare dalla pubblicazione della presente Circolare i corpi, ogni qualvolta richiedono all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari medaglie di bronzo, dovranno richiedere altresì il corrispondente numero di diplomi.

Il prezzo di tali diplomi è stabilito in lire 0,15;

2. Per le gare di tiro con la pistola eseguite o da eseguirsi dal 1° gennaio 1900 in poi, i sotto indicati corpi d'artiglieria e del genio sono autorizzati a prelevare annualmente dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con le norme ed ai prezzi stabiliti dall'*Atto* 177 del 1899, il seguente numero di medaglie e relativi diplomi:

a) I reggimenti d'artiglieria da campagna ed il reggimento d'artiglieria a cavallo: per gli ufficiali: una medaglia d'oro, una d'argento e due di bronzo: per i sottufficiali: una medaglia d'oro, tre d'argento e sei di bronzo.

Il reggimento d'artiglieria da montagna: per gli ufficiali: una medaglia d'oro, quattro d'argento e quattro di bronzo; per i sottufficiali: una medaglia d'oro, quattro d'argento, otto di bronzo;

b) Gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza:

per le sedi ove sia una sola brigata, al massimo:

per gli ufficiali: due medaglie d'argento e due di bronzo;

per i sottufficiali: due medaglie d'argento e tre di bronzo;

per le sedi ove siano riunite due o più brigate, al massimo:

per gli ufficiali: una medaglia d'oro, due d'argento e quattro di bronzo;

per i sottufficiali: una medaglia d'oro, due d'argento e cinque di bronzo;

c) Ogni reggimento del genio: per gli ufficiali: una medaglia d'oro, sei d'argento e nove di bronzo; per i sottufficiali: una medaglia d'oro, più tante volte una medaglia d'argento e due di bronzo quante sono le brigate del reggimento alla sede o distaccate.

La brigata ferrovieri del genio potrà prelevare al massimo: per gli ufficiali: una medaglia d'oro, tre d'argento e quattro di bronzo; per i sottufficiali sarà considerata come un reggimento su due brigate.

3. Ogni reggimento di fanteria (fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini) oltre alle medaglie per gare di tiro e relativi diplomi di cui all'*Atto* 177 del 1899, potrà prelevare, al massimo, per le gare di tiro con la pistola dei sottufficiali, due medaglie d'argento e tre di bronzo, coi relativi diplomi.

4. Le richieste per le medaglie non ancora prelevate ed occorrenti per le gare già eseguite o da eseguirsi nel corrente anno dovranno farsi entro il mese di agosto p. v.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **88.** — **Corso d'istruzione per i soldati arcionisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 luglio.

Il 1° agosto p. v. avrà principio presso l'arsenale di costruzione di Torino, come di consueto, un corso pratico d' istruzione sul modo di riparare gli arcioni di selle.

A tale corso dovranno intervenire due soldati per ogni reggimento di cavalleria e tre del reggimento d'artiglieria a cavallo ripartiti in quattro gruppi come è qui appresso indicato :

1°) dal 1° al 20 agosto per i primi sei reggimenti di cavalleria e per il reggimento d'artiglieria a cavallo.

2°) dal 21 agosto al 9 settembre per i reggimenti di cavalleria dal 7° al 12° incluso.

3°) dal 10 al 30 settembre per i reggimenti di cavalleria dal 13° al 18° incluso.

4°) dal 1° al 20 ottobre per gli ultimi sei reggimenti di cavalleria.

I soldati da inviarsi al corso arcionisti dovranno essere scelti tra quelli di mestiere falegnami, bottai, arcionisti ed arti affini e che non appartengano alla classe più anziana.

Detti soldati dovranno, per cura dei rispettivi reggimenti, essere inviati in aggregazione alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, alla quale si presenteranno il giorno precedente all'inizio delle istruzioni per ciascuno dei gruppi sopraindicati.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

GIUGNO 26. — Passaggio dalla marina all'esercito di talune categorie di militari in congedo, *pag.* 327.
» 26. — Dotazione di cartucce per pistola e relative scatole di latta, da trasportarsi col carreggio dei corpi di fanteria e cavalleria, *pag.* 327.
» 28. — Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, *pag.* 328.
» 28. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare, *pag.* 329.

CIRCOLARE N. **89**. — **Passaggio dalla marina all'esercito di talune categorie di militari in congedo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 giugno.

A senso dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, pubblicata coll'*Atto* 29 del corrente anno, il Ministero della guerra sta compilando, d'accordo con quello della marina, le norme regolamentari per eseguire il passaggio nell'esercito dei militari in congedo della regia marina, contemplati nella legge suddetta.

In attesa della pubblicazione delle norme suaccennate si dovrà soprassedere a qualunque operazione inerente a detto passaggio, e qualora qualche distretto abbia già eseguito pratiche in proposito, dovrà riferirne al Ministero, indicando particolareggiatamente le pratiche compiute.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **90**. — **Dotazione di cartucce per pistola e relative scatole di latta, da trasportarsi col carreggio dei corpi di fanteria e cavalleria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 giugno.

Il Ministero ha determinato che col carreggio dei corpi di fanteria e cavalleria sia trasportato un certo quantitativo di cartucce a pallottola per pistola a rotazione, da servire quali rifornimenti in campagna.

Per provvedere a tale trasporto verrà, con un prossimo fascicolo di aggiunte al tomo II delle istruzioni di mobilitazione, assegnato ai corpi di fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria e carabinieri reali mobilitati (reggimenti e squadroni) un certo

numero di « scatole di latta per cartucce di pistola » ciascuna capace di contenere 20 pacchetti di dette cartucce.

Come risulterà poi dall'istruzione sul caricamento del carreggio per i corpi di fanteria e cavalleria, di prossima pubblicazione, le scatole di cui sopra dovranno essere allogate in numero di *due* nel cassettino di ciascuna delle carrette da battaglione sottoindicate:

a) carretta n. 5 per cartucce di ogni battaglione di fanteria di linea, bersaglieri e carabinieri reali mobilitati;

b) carrette n. 1 (sanità), n. 2 (viveri e cucina), n. 3 (bagaglio), dello stato maggiore di reggimento di cavalleria;

c) carretta da battaglione di uno squadrone di cavalleria;

d) le 3 carrette da battaglione di uno squadrone di carabinieri a cavallo mobilitato.

Ogni scatola, piena dei 20 pacchetti di cartucce di cui è capace ed allogata nel detto cassettino, dovrà avere il coperchio assicurato al fondo con una legatura di spago e portare incollata sul coperchio stesso una etichetta di carta con l'iscrizione: « Cartucce per pistole ».

I corpi e reparti interessati costituiranno senz'altro la dotazione di scatole di latta e di cartucce per pistola che loro competono a seconda di quanto è detto sopra, richiedendo le scatole occorrenti all'arsenale di costruzione di Torino e le cartucce alla direzione d'artiglieria della rispettiva circoscrizione.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **91**. — **Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 giugno.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che coloro i quali intendono di presentarsi al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, stato aperto il 10 del corrente mese possono, analogamente a quanto fu disposto colle Circolari n. 162, 185 e 209 del 1898, essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare nella cui sede esista un ufficiale medico, nonchè presso tutti i comandi dei corpi del regio esercito, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite, quanto pel rilascio

dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nelle Circolari avanti accennate.

Le spese di viaggio per l'andata ai distretti o ai corpi e pel ritorno saranno, conformemente a quanto fu stabilito nelle dette Circolari, ad esclusivo carico degli interessati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **92**. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 giugno.

In conformità delle disposizioni emanate coll'*Atto* 121 di quest'anno il Ministero ha compilato i programmi, che fanno seguito alla presente Circolare, per l'esame preliminare, e quelli pel corso teorico-pratico, cui dovranno d'ora innanzi venir sottoposti tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare.

I sottufficiali che alla data del R. Decreto 13 maggio p. p. pubblicato coll'*Atto* su riferito, si trovano già in nota per l'impiego di assistente locale del genio militare non sono tenuti a subire l'esame preliminare, ma dovranno, quando vi siano chiamati, prender parte al corso teorico-pratico stabilito col precitato R. Decreto.

Siccome poi detto impiego non è a sede fissa questo Ministero, in conformità dell'art. 16 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali e a conferma del disposto dal n. 3 del dispaccio circolare 19 aprile u. s. n. 4113 diretto ai comandanti di corpo d'armata, avverte nuovamente che i sottufficiali che vi aspirano dovranno accettarlo dovunque e quindi non si terrà alcun conto delle domande d'opzione per determinate residenze.

Soggiunge altresì che per le mutate condizioni d'ammissione all'impiego di assistente locale del genio militare, viene fatta facoltà ai sottufficiali, già in nota per questo impiego, di rinunciarvi, e non dovrà quindi applicarsi loro il disposto del dispaccio circolare dianzi citato per quanto riguarda il divieto di rinunciare a qualcuno degli impieghi chiesti.

In tal caso essi potranno chiederne altro pel quale saranno presi in nota dalla data della domanda di quello rinunciato.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

RECLUTAMENTO DEGLI ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO MILITARE

ESAMI PRELIMINARI

INDICE DEGLI ESAMI, LORO DURATA COEFFICIENTI E PROGRAMMI.

MATERIE D'ESAME	N. d'ordine dei programmi	SCRITTO o VERBALE	Durata dell'esame ore	Coefficiente d'importanza	*Annotazioni*
Composizione italiana e calligrafia	1	Scritto	4	14	
Matematica elementare . .	2	Verbale	0,20'	16	
Nozioni di fisica	3	Id.	0,20'	12	
Elementi di topografia . .	4	Id.	0,20'	12	
Nozioni sui materiali da costruzione	5	Id.	0,20'	14	
Disegno geometrico ed architettonico	6	Scritto	6	16	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana e calligrafia.

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto.

Nel voto sarà tenuto conto *anche della calligrafia.*

PROGRAMMA N. 2.

Matematica elementare.

Aritmetica. — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice.

Geometria piana. — Definizione delle principali figure geometriche piane. Misura degli angoli. Misura delle aree delle figure piane.

Geometria solida. — Definizione dei principali corpi geometrici. Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

Programma N. 3.

Nozioni elementari di fisica.

Gravità. Peso specifico dei corpi.
Proprietà caratteristiche dei liquidi. Principio di Archimede.
Proprietà caratteristiche degli aereiformi. Barometri e manometri.
Pompe. Sifoni. Fontane.
Termometri.
Parafulmini.
Bussola.

Programma N. 4.

Elementi di topografia.

Filo a piombo. Archipenzolo, rettifiche ed uso. Allineamenti e mezzi per determinarli.
Misura diretta delle distanze con le canne metriche.
Squadro agrimensorio. Requisiti. Prove. Problemi pratici risolti con lo squadro agrimensorio.
Squadro graduato con bussola. Suo impiego nella misura degli angoli.
Differenza di livello fra due punti. Pendenza di una retta e di un piano.
Livello a tubi comunicanti. Livello a bolla d'aria. Livellazione semplice. Livellazione composta.

Programma N. 5.

Nozioni sui materiali da costruzione.

Legnami. — Requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Usi speciali di ciascuna qualità. Lavorazione dei legnami.
Pietre naturali. — Loro classificazione. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. Lavorazione delle pietre.

Pietre artificiali. Laterizi. — Loro forma e dimensioni più comuni. Difetti dei laterizi.

Gesso. — Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra di gesso. Modo di impiegarlo Suoi usi principali.

Calce. — Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calce viva. Sua estinzione. Limite di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata Calci comuni e calci idrauliche, loro proprietà, caratteri che distinguono le une dalle altre.

Arena. — Distinzione delle arene. Loro qualità. Modo di accertarne la purezza.

Pozzolana. — Sue proprietà ed uso. Caratteri dai quali si può riconoscerne la bontà.

Malte. — Malte comuni. Malte idrauliche. Nutura e proporzioni dei componenti. Loro usi. Modo di impastare le malte.

Cementi. — Loro proprietà. Modo di usarli. Composizione dei calcestruzzi.

Asfalti. — Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti.

Materiali ferrei. — Ferro. Ghisa. Acciaio. Loro proprietà, forme dei materiali ferrei da costruzione.

Tinte e Vernici. — Coloritura dei muri.

Delle funi. — Unioni delle funi. Loro resistenza. Nodi, fibbie e corone Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

Programma N. 6.

I candidati saranno chiamati a disegnare a matita la pianta, o lo spaccato o la facciata di un fabbricato a scala differente dal modello che verrà dato all'esame.

CORSO TEORICO-PRATICO

MATERIE D'INSEGNAMENTO, PROGRAMMI, ORARI DELLE LEZIONI.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Programma N.	Ore di lezione alla settimana	*Annotazioni*
Meccanica pratica	7	6	
Costruzioni e relativo disegno . .	8	6	
Elementi di fortificazione ed esercitazioni pratiche di topografia .	9	6	
Materiali del genio — Contabilità dei lavori — Leggi e regolamenti	10	6	

Programma N. 7.

Meccanica pratica.

Macchine semplici. — Leve di 1ª, 2ª e 3ª specie. Leva angolare. Piano inclinato. Rulli. Bilancia. Stadere. Peso a ponte.

Carrucole. Uso delle funi con le carrucole. Taglie. Paranchi. Taglie differenziali. Loro uso. Argano. Burbera.

Falcone. Caprone. Collo di grue. Capra. Loro costruzione con materiali di circostanza.

Battipalo a mano. Berta. Infissione di pali. Martinello a dentiera. Martinello a vite.

Programma N. 8.

Costruzioni e relativo disegno.

Lavori di terra. — Sterri e riporti, attrezzi e modo di eseguirli; precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri. Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni. Trasporti di terra.

Struttura delle strade. — Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza

nei casi ordinari e modo di eseguirle ; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle. Opere d'arte necessarie più usuali.

Opere di fondazione. — Scopo. Assaggio. Classificazione dei lavori. Fondazioni sulle roccie, su terreni sabbiosi e ghiaiosi, su terreni argillosi. Palafitte di costipamento. Palafitte di sostegno, zatteroni. Gittate in calcestruzzo. Fondazioni con pile di calcestruzzo, pilastri in muratura, archi dritti, archi rovesci, volte rovescie, platee.

Fondazioni sott'acqua. Gittate di calcestruzzo con cassoni senza fondo ; a scogliera, con pietrame, con prismi di calcestruzzo. Paratie. Ture e prosciugamenti.

Cenni sulle fondazioni ad aria compressa.

Escavazioni. — Escavo generale. Escavo ristretto. Sbadacchiature e puntellature. Scavi subacquei. Diversi sistemi di prosciugamento.

Muri. — Muri di pietra concia, di pietrame, di ciottoli (muri a secco). Muri laterizi. Disposizione dei mattoni. Tegole. Muri di getto. Muri di struttura mista, a strati distinti (listati), misti a pilastri, imbottiti, rivestiti. Muri a secco.

Muri di fondamento. Dimensioni; strutture. Intercapedini.

Muri fuori terra. Spessori. Riseghe.

Collegamento dei muri con chiavi di ferro, con travi ecc.

Vani e incassature da lasciarsi in costruzione di muro.

Piattabande ed arcate. — Forme geometriche. Struttura. Modi di impostare. Archi di scarico, archivolti, architrave. Centinature per le arcate.

Diversi modi per contrastare alle spinte delle arcate.

Pilastri. — Pilastri quadrati, rettangoli, con lesene, ecc. disposizione dei mattoni.

Volte. — Regole generali per la costruzione delle volte. Regole particolari a seconda dei diversi materiali impiegati; pietre da taglio, mattoni, getto; miste con costolature e ripieni o cassettoni: regole particolari a seconda delle diverse forme geometriche.

Centinatura ed armatura delle volte per le diverse forme.

Costruzione di volte senza armatura.

Costruzione delle lunette. Impiego del ferro nelle volte. Chiavi e costolature,

Cappe delle volte.

Armature da solaio. — Impalcature in legname. Disposizione all'incontro delle canne di camino. Travi maestre. Diversi modi di appoggiare i travicelli sulle travi maestre.

Impalcature miste in legno e ferro.

Impalcature a voltine od in mattoni, od in getto impostate su travicelli di ferro. Simili con tavelloni forati. Solai di cemento armato.

Travi maestre in ferro.

Armature da tetto. — Forme geometriche dei tetti. Semplificazione adottando diverse inclinazioni o superfici non piane.

Capriate. Semplici e complesse tanto in legno quanto miste, o tutte in metallo. Disposizioni dei cantonali, dei paradossi, delle terzere.

Diversi generi delle coperture e loro accessori (torrette pei camini, sfiatatoi, abbaini). Tegole comuni a canale, tegole piane, ardesie, pietre. Copertura in metallo. Coperture a vetri. Vetri retinati. Cartone cuoio. Coperture in cemento.

Tettoie.

Scale. — Configurazioni. Dimensioni delle parti. Rampe rettilinee, rampe curvilinee. Studio delle scale Gradini in pietra, in legno, in metallo. Sostegni dei gradini. Formazione dei pianerottoli. Strutture speciali delle scale a chiocciola.

Tramezze. — Tramezze di mattoni, di una testa, di quarto, in mattoni piani, in mattoni o tavelloni forati.

Armature di sostegno. Tramezze doppie con cassa d'aria. Tramezze in graticci, ecc.

Opere di finimento. — Finimenti dei soffitti. In legno. In soffitti di cannette. Soffitti centinati, ecc.

Pavimenti sterrati, lastricati, selciati, pavimenti di mattoni in coltello, in quadrucci di pietra; idem di legno, di pinoli di legno, in calcestruzzo di cemento, in asfalto o in lava.

Pavimenti in pianelle comuni e speciali di terra cotta, in pianelle di cemento, di marmo, ecc.

Pavimenti a smalto con scaglie di marmo. Pavimenti a mosaico (alla veneziana).

Pavimenti in legno, massicci, impiallicciati.

Intonachi e rivestimenti. Intonachi di malta di calce, di cemento, di stucchi. Rivestimenti di legname, in pietra, in marmo, in tavolette, in materiali diversi. Tappezzerie.

Cornici. Cornicioni di gronda. Cornici diverse esterne. Cornici all'interno. Decorazioni delle facciate.

Opere di legname e ferro minuto. Loro ferramenta ed accessori. Ferramenta da legno per porte e finestre, per portoni, ecc.

Opere di ferro minuto. Chiusure speciali tanto di legno quanto di ferro.

Accessori dei fabbricati.

Latrine. — Apparecchi di latrine. Loro accessori. Condotti. Pozzo nero. Fogna Mouras. Fogne mobili. Scarico alla fognatura stradale.

Letamai e mondezzai.

Fognature e scarichi diversi delle acque di una fabbrica. Chiusini. Pozzetti. Sifoni. Canaletti, ecc. Pozzi perduti.

Cucine e apparecchi di riscaldamento. — Camini. Fornelli. Cucine economiche. Fornelli tipo Choumara. Requisiti speciali e costruzione delle cucine militari. Caminetti. Caminetti con tubi. Stufe in muratura. Stufe metalliche.

Scuderie. Pavimentazione. Intonachi delle pareti. Attrezzi speciali nelle scuderie militari.

Ponti di servizio. — Stabili, pensili, a sbalzo. Ponti mobili. Scala Porta.

Restauri e puntellature. — Restauri alle opere di finimento. Restauri all'ossatura di un edificio, cambio di travi, di parti di muro, sottomurazioni, ecc.

Opere in rottura di muro.

Puntellature, armature, ecc.

Disegno delle costruzioni.

Illustrazioni grafiche delle lezioni orali.

PROGRAMMA N. 9.

Elementi di fortificazione ed esercitazioni pratiche di topografia.

Elementi della fortificazione. — Tracciato. Profilo. Nomenclatura delle loro varie parti.

Particolari di costruzione delle opere di fortificazione. Piazzuole, traverse, ricoveri, riservette, gallerie, casematte, capponiere, difese accessorie.

Magazzini da polvere alla prova.

Elevatori per munizioni,

Tracciamento di allineamenti sul terreno. Misurazione di angoli. Impiego degli squadri. Curve stradali. Esecuzione di profili. Misura con la catena e con le canne metriche. Livellazione col livello a tubi comunicanti.

Programma N. 10.

Materiali del genio.

Classificazione dei materiali ed attrezzi usati dal genio militare nelle camerate, nelle scuderie e negli accampamenti.

Descrizione dei materiali di maggiore importanza.

Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare.

Degli assistenti locali. Esecuzione dei lavori ad appalto. Contabilità dei lavori e delle provviste ad appalto. Lavori ad economia. Contabilità dei lavori e delle provviste ad economia.

Capitolato tipo. Capitolato speciale (capitolati a quantità determinate, capitolati a quantità indeterminate, capitolati per lavori e provviste).

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Legge per l'assicurazione degli operai.

Legge 17 marzo 1898, n. 80, per l'assicurazione degli operai per gli infortuni sul lavoro, e regolamento relativo, approvato con R. Decreto 27 settembre 1898, n. 411 (per la parte che riguarda la responsabilità che incombe a chi assiste ai lavori).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio.

LUGLIO 5. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da fortezza, ai minatori ed ai pontieri del genio, *pag.* 339.
» 5. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria, *pag.* 353.
» 6. — Concorso al premio Henry, *pag.* 355.
» 6. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1900, *pag.* 356.

CIRCOLARE N. **98**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da fortezza, ai minatori ed ai pontieri del genio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto del 22 marzo u. s. (Circolare n. 36 del corrente anno), saranno il 1° agosto p. v. chiamati alle armi per un periodo di istruzione di 20 giorni:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da fortezza.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

b) i militari di 1ª categoria della stessa classe 1875 ascritti al genio, specialità minatori e pontieri, escluso il treno, ad eccezione di coloro che all'epoca della chiamata si trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari, o che già risposero alla chiamata dell' 11 giugno in Sardegna.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo; trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle

10 LUG 00

presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto,

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti, che sono di complemento pel corpo o specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1).

Ciò sarà fatto secondo speciali istruzioni che questo Ministero ha date direttamente ai comandi di distretto.

Una copia del manifesto speciale di cui sopra è cenno dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 e sulle istruzioni che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del corrente anno circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli

indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del corrente anno. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno non più tardi del 26 luglio segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 26 luglio, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1875, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento

e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva riguardo a quei militari che, sebbene non appartenenti al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari effettivi al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possono essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino:*

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875 effettivi alle brigate d'artiglieria da fortezza;

b) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875 dell'arma del genio ascritti alle specialità minatori e pontieri (escluso il treno), dipendenti tutti dagli stessi distretti ai quali appartengono i militari di truppa richiamati delle dette specialità.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi,* semprechè

per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione, od una delle posizioni indicate nel capitolo 7 della Istruzione predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e del genio*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali di complemento di artiglieria, i quali, in analogia al disposto del R. Decreto 22 marzo u. s. n. 106, devono presentarsi alle armi otto giorni prima dei soldati richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo.

Gli ufficiali di complemento dell'arma del genio saranno chiamati due giorni prima dei militari di truppa per lo scopo ora detto.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di disimpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

15. Gli ufficiali di complemento del genio i quali risiedono nelle vicinanze di uno dei *distretti di complemento* del corpo cui sono effettivi, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo, concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati, ed accompagneranno poi questi ultimi al corpo.

Il comando del corpo al quale sono effettivi ufficiali di complemento che si trovino nelle suindicate condizioni, dovrà avvertirli che essi devono presentarsi al distretto di complemento, spiegandone le ragioni, e dovrà dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto ai quali gli ufficiali stessi si presenteranno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

16. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

Quei militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

17. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti numeri 14 e 15, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle compagnie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d' istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 20 agosto.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 2).

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione. Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non sarà loro distribuita.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del corrente anno, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

24. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

25. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da fortezza, ai minatori ed ai pontieri del genio.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1875 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da fortezza.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

b) i militari di truppa di 1ª categoria della stessa classe 1875 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti al genio, specialità minatori e pontieri, escluso il treno, ad eccezione di coloro che all'epoca della chiamata si trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari o che già risposero alla chiamata dell'11 giugno in Sardegna.

c) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da fortezza ed alle specialità minatori e pontieri del genio, escluso il treno, che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

d) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875, effettivi alle brigate d'artiglieria da fortezza e quelli del genio ascritti ai minatori ed ai pontieri (escluso il treno); fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali predetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 1° agosto p. v. nelle ore del mattino;

i sottufficiali e caporali maggiori richiamati dell'artiglieria da fortezza si presenteranno invece il mattino del giorno 24 luglio.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 24 luglio o del 1° agosto, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare; ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune, che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinno-

vata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1875 che, non più tardi del 26 luglio, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti

i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da fortezza	Genio
Asciugatoi	2	2
Berretti con fregio	1	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappotti	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	1	»
Giubbe di tela	1	1
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2)	1	1
Spazzole	1	1
Tasche per pane	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia) (2)	1	1
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta (1)	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

(2) Non saranno distribuite ai pontieri.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

2. Ai caporali maggiori di detta arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino e 2 coregge per pastrano.

3. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1889 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cheri.

4. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

8. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere unte con vaselina gialla colle norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

N. 94. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 luglio.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nella Circolare n. 46 del *Giornale militare* corrente anno, il Ministero ha determinato di ammettere in servizio con assegni, per giorni 15, durante le scuole di tiro a mare delle brigate da costa qui in appresso indicate, un certo numero di ufficiali di complemento della specialità da costa e di ufficiali di milizia territoriale a datare dai giorni qui appresso indicati:

a) dal 28 luglio, per quelli che verranno assegnati alla 7ª brigata da costa;

b) dal 1° agosto, per quelli che verranno assegnati alla 3ª, 4ª e 10ª brigata da costa;

c) dal 10 agosto, per quelli che verranno assegnati alla 1ª, 2ª, 9ª e 11ª brigata da costa;

d) dal 15 agosto per quelli che verranno assegnati alla 8ª brigata da costa.

2. Possono far domanda di prendere parte a dette scuole di tiro gli ufficiali di complemento effettivi alle brigate da costa e gli ufficiali inferiori di milizia territoriale effettivi alle seguenti brigate: 1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª costa, 8ª fortezza, e quelli della milizia stessa che essendo effettivi alla 2ª e 3ª brigata costa ed alla 3ª fortezza sono assegnati a compagnie che, in caso di guerra, sono destinate a presidiare piazze marittime.

3. Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che aderiscono a prendere parte alle scuole predette, se effettivi alle brigate 1ª, 2ª, 3ª 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, saranno assegnati esclusivamente alle rispettive brigate. Quelli effettivi alla 3ª ed 8ª brigata fortezza potranno indicare la brigata da costa a cui preferiscono di essere assegnati.

4. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione della brigata a cui vengono assegnati e del giorno di presentazione in servizio.

5. Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti e forniti gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, per raggiungere la destinazione.

6. Durante la loro permanenza alle armi, sarà, dove è possibile, concesso a detti ufficiali l'alloggio militare.

7. Saranno esclusi dalla chiamata gli ufficiali che siano stati ripetutamente classificati *mediocri* o *cattivi*, e che perciò non lasciano presumere che potrebbero ricavare alcun utile da un ulteriore periodo d'istruzione.

8. I comandanti delle brigate di cui al n. 2 della presente Circolare, comunicheranno a tutti gli ufficiali interessati le disposizioni sopraccennate, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio, e trasmetteranno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) man mano che loro pervengono, e ad ogni modo non più tardi del 20 luglio, le dichiarazioni di adesione, le quali dovranno essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da lire 1.20 dagli ufficiali che saranno chiamati in servizio. Tali domande dovranno essere inoltrate, a suo tempo, al Ministero, dalla brigata presso la quale gli ufficiali si troveranno a prestar servizio.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 95. — Concorso al premio Henry. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 luglio.

Conforme al disposto della lettera *h*) delle norme pel concorso al premio Henry, oggetto della Circolare n. 114 del 27 luglio 1899, si partecipa che nel limite di tempo prescritto, è pervenuta al Ministero una memoria contrassegnata col seguente motto:

« . . . *l'aspro integumento*
affaticando de la terra ».

Il Ministro — C. di San Martino.

N. 96 — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	417	504	921
Novara	306	286	592
Alessandria	326	355	681
Cuneo	196	385	581
Milano	391	444	835
Brescia	162	188	350
Genova	214	301	215
Piacenza	366	332	698
Verona	246	253	499
Padova	364	308	672
Bologna	180	270	450
Ravenna	147	239	386
Ancona	185	148	333
Chieti	261	296	557
Firenze	230	180	410
Livorno	274	175	449
Roma	507	361	868
Perugia	143	127	270
Napoli	588	602	1190
Salerno	180	89	269
Bari	208	96	304
Catanzaro	230	123	353
Palermo	364	184	548
Messina	255	114	369
Cagliari	128	58	186
TOTALE DELL'ESERCITO	6868	6418	13286

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

arzo 1900. — (Segretariato generale). — 6 luglio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli spedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
3	»	2	5	9409	3433	12842	36,6	2.4
4	»	1	5	4891	2590	7481	38,4	2.8
4	»	2	6	6089	2983	9072	30,5	2.9
»	»	1	1	4530	3268	7798	33,3	2.3
5	»	»	5	6811	2800	9611	32,4	2.6
1	»	»	1	3308	1343	4651	35,7	2.1
1	»	»	1	4562	2222	6784	31,7	2.2
3	»	»	3	7914	2427	10341	39,4	2.4
»	»	1	1	4754	1915	6669	23,4	1.6
5	»	1	6	6088	3364	8452	27,8	2.7
»	»	1	1	3733	1500	5233	26,7	2.8
»	»	»	»	2159	1938	4097	29,9	2.6
»	»	»	»	3109	1048	4157	31,8	2.4
2	»	»	2	4086	2516	6602	35,4	2.9
2	»	»	2	4999	2033	7032	39,7	2.3
»	»	2	2	4743	2120	6863	30,0	1.8
4	»	1	5	9269	2245	11514	31,8	2.6
1	»	»	1	2555	905	3460	33,8	2.5
3	»	»	3	15007	4700	19707	51,8	2.8
»	»	»	»	2981	1179	4160	33,3	2.2
»	»	»	»	3187	869	4056	26,5	1.9
»	1	»	1	2667	867	3534	33,5	2.9
2	»	2	4	5665	1319	6984	21,0	2.2
1	»	1	2	4756	860	5616	32,8	1.5
»	»	»	»	3375	621	3996	32,5	1.5
41	1	15	57	130647	50065	180712	33,2	2.3

la forza media = 0.32.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 24ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

LUGLIO 10 — Concorso a posti di aiutante topografo di 2ª classe nell'istituto geografico militare. *pag.* 359.
» 10 — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 362.
» 11 — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 367.
» 12 — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1899, *pag.* 367.
» 12 — Assegno mantenimento delle caserme, *pag.* 376.
» 12 — Truppe destinate nell'Estremo Oriente, *pag.* 376.
» 14 — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 377.

CIRCOLARE N. **97**. — **Concorso a posti di aiutante topografo di 2ª classe nell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 10 luglio.

1. Il Ministero della guerra notifica che all'istituto geografico militare è aperto un concorso ad esami per l'assunzione in esperimento della durata di 6 mesi di n. 6 artisti, di cui:

4 della specialità litografi;
1 » incisori su rame;
1 » pastellisti.

Dopo tale periodo di tempo, quelli dichiarati idonei conseguiranno subito la nomina di aiutanti topografi di 2ª classe, oppure saranno trattenuti in servizio nell'istituto geografico militare per attendere in seguito tale nomina, com'è detto al n. 13 che segue.

2. Coloro che intendono concorrere dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da 1 lira, al direttore dell'istituto geografico militare per mezzo del comando del distretto militare nella cui giurisdizione essi risiedono. Tale domanda dovrà giungere al comando del distretto non più tardi del giorno 1° ottobre p. v.

3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita debitamente legalizzato, dal quale risulta che il candidato ha raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 25, al 31 dicembre corrente anno. Per i concorrenti che avessero servizi militari antecedenti, o servizio straordinario prestato all'istituto, il limite massimo di anni 25 potrà essere aumentato del numero di anni di servizio prestato;

b) Documenti comprovanti i servizi resi nell'esercito o nell'istituto geografico militare, di cui al precedente alinea, quando il concorrente trovisi in tali condizioni;

c) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il concorrente è nato;

d) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza del concorrente;

e) Certificato di buona condotta e di buoni costumi rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente risiede;

f) Diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico quando il concorrente ne sia provvisto; ovvero certificato di studi fatti.

I documenti *c*) ed *e*) non potranno essere datati più di 30 giorni avanti il giorno in cui la domanda viene consegnata al distretto.

Il concorrente potrà, inoltre, unire tutti quei documenti, disegni, saggi di lavoro o certificati, atti ad attestare la propria abilità tecnica nella specialità di servizio alla quale aspira.

4. I comandanti di distretto, verificati i documenti inviati e constatata la loro validità, li trasmetteranno tosto, unitamente alle relative domande, alla direzione dell'istituto geografico militare.

5. La direzione dell'istituto geografico, esaminati i documenti, farà conoscere ai concorrenti l'esito della loro domanda per mezzo degli stessi comandanti di distretto, indicando, per gli ammessi all'esame, il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla sede dell'istituto in Firenze, via della Sapienza, n. 8.

I documenti di coloro che non potranno essere ammessi all'esame verranno restituiti unitamente alle domande.

6. Non verrà accordata alcuna indennità, nè per recarsi a Firenze, nè per il soggiorno in questa città durante gli esami, nè per rimpatriare.

7. I concorrenti prima di subire l'esame verranno sottoposti a visita medica a fine di constatare che siano di sana e robusta costituzione e dotati di buona vista. I dichiarati non idonei non saranno ammessi all'esame.

8. Gli esami a cui i concorrenti saranno assoggettati consistono, a mente della Istruzione 12 giugno 1898 per l'impiego, il reclutamento e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare, nelle prove seguenti:

A) Un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialità di servizio, comprendente:

a) Composizione italiana;

b) Aritmetica pratica ed elementi di geometria;

c) Nozioni elementari di cosmografia, di geografia e di topografia;

d) Saggio di calligrafia;

B) Un esame speciale od esperimento pratico inerente alla specialità di servizio a cui il concorrente aspira, e cioè:

a) per gli artisti della specialità litografi: la esecuzione di un disegno topografico completo, con scrittura e tratteggio, su pietra o zinco. Si terrà conto, nella classificazione, della abilità di fare tale lavoro anche in incisione su pietra;

b) per gli artisti della specialità pastellisti: la esecuzione di un disegno topografico a sfumo su carta, pietra, vetro o rame;

c) per gli artisti della specialità incisori su rame: la esecuzione di un disegno topografico completo, con scrittura e tratteggio, su rame; oppure la esecuzione d'un complesso ritocco di rame già foto-inciso, e rappresentante un disegno topografico.

9. Le modalità d'esecuzione degli esami da tenersi presso l'istituto geografico militare sono dettagliatamente esposte nei numeri 17 e seguenti della Istruzione succitata che fa seguito al R. Decreto 1° giugno 1898, inserta nel *Giornale militare* di quell'anno, e di cui gli interessati potranno prendere visione presso il locale distretto militare.

Gli esami suddetti saranno fatti nel mese di novembre corrente anno, nei giorni che saranno indicati ai comandanti di distretto dalla direzione dell'istituto, affinchè questi li possano comunicare, a loro volta, ai concorrenti.

10. Per ogni specialità (litografi, incisori, pastellisti) verrà fatta la classificazione dei candidati in base alla media generale; e quelli dichiarati idonei, fino a raggiungere nella specialità stessa il numero prefissato pel concorso al numero 1, di:

4 litografi,
1 incisore su rame,
1 pastellista,

saranno sottoposti ad esperimento per un periodo di 6 mesi presso l'istituto geografico militare, con obbligo di dimora a Firenze.

11. Durante il detto esperimento essi avranno una retribuzione mensile di lire cento, come è detto al n. 27 della già citata Istruzione.

12 Ultimato l'esperimento, si riunirà nuovamente la commissione d'esami e giudicherà se ogni singolo candidato me-

rita di essere proposto per la nomina ad aiutante topografo di 2ª classe, formulando il suo giudizio sull'esame dei lavori eseguiti e sulla condotta tenuta dai candidati in ufficio durante i sei mesi trascorsi all'istituto.

Ai giudicati meritevoli verrà assegnato un punto di attitudine professionale; il quale, sommato colla media generale degli esami, stabilirà il punto definitivo di classificazione secondo il quale verrà stabilito l'ordine d'ammissione in organico dei candidati indipendentemente dalla loro specialità.

13. Di coloro che subirono con esito favorevole l'esperimento, i primi classificati nel numero delle vacanze esistenti saranno subito nominati aiutanti topografi di 2ª classe collo stipendio di annue lire 1500, gli altri continueranno ad essere trattenuti in servizio all'istituto geografico militare colla mensile retribuzione di lire cento (da pagarsi sui fondi della massa generale dell'istituto), finchè non venga il loro turno di ammissione a ruolo per successive vacanze; sempre quando però non siano intanto intervenuti fatti che abbiano indotta la direzione dell'istituto stesso a determinare il loro licenziamento o per cattiva condotta o per infermità sopravvenuta; nel qual caso il candidato licenziato non potrà pretendere alcuna gratificazione.

14 Il Ministero della guerra pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* i nomi di coloro che in seguito all'esperimento risultarono classificati idonei secondo il punto di merito ottenuto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **98**. — **Corso ferroviario di stazione**. — (Segretariato generale). — 10 luglio.

1. Il 20 agosto p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione, della durata di 50 giorni, al quale saranno comandati capitani ed ufficiali subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e saranno ammessi alcuni capitani in posizione di servizio ausiliario.

2 Il numero complessivo degli ufficiali da destinarsi al corso è di 76, dei quali 56 saranno ufficiali subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in attività di servizio da comandarsi colle norme del seguente n. 5.

I rimanenti 20 ufficiali saranno in ordine di precedenza scelti, prima fra quelli indicati al n. 6, quindi fra quelli contemplati al n. 7.

3. Nello specchio numerico, annesso alla presente, sono in-

dicate le stazioni alle quali i singoli ufficiali saranno assegnati, ed il reparto di quelle e di questi in tre gruppi la cui direzione e sorveglianza per l'istruzione saranno affidate ad ufficiali capi-gruppi designati da questo Ministero.

4. Il corso consisterà in due distinti periodi: uno preparatorio o teorico e l'altro pratico.

Nel primo, della durata di 10 giorni circa, l'istruzione si farà per ciascun gruppo presso il comando del presidio del luogo designato come sede del gruppo.

Nel secondo periodo, della durata di circa 40 giorni, gli ufficiali saranno ripartiti nelle stazioni cui sono rispettivamente assegnati dallo specchio succitato, od in quelle che potessero eccezionalmente venire in seguito stabilite per ragioni d'istruzione, dalla direzione del corso.

5. Gli ufficiali subalterni dei reggimenti saranno scelti, nella quantità indicata dal detto specchio, per cura dei rispettivi comandanti, i quali dovranno far cadere la loro scelta su coloro che presentano la maggiore attitudine e trar profitto dell'istruzione ed avvertire che, se tenenti, abbiano anzianità posteriore al 1895.

6. Tutti i reggimenti di fanteria o di cavalleria anche se non compresi nel citato specchio, designeranno ciascuno quei capitani i quali, trovandosi in condizioni per ottenere il collocamento in posizione di servizio ausiliario, desiderino di frequentare il corso, affinchè il Ministero possa sceglierne fra essi un numero limitato da ammettersi al corso stesso.

I distretti militari designeranno anch'essi quei capitani che si trovano nelle suddette condizioni.

7. I capitani in posizione di servizio ausiliario, da ammettersi al corso, dovranno essere scelti fra quelli che vennero collocati in tale posizione non prima dell'anno 1899, che hanno domicilio in una delle città che sono sedi delle stazioni comprese nello specchio suddetto, e che, non avendo frequentato corsi ferroviari mentre erano in attività di servizio, ne facciano ora regolare domanda.

Detti capitani saranno perciò interpellati in proposito dai rispettivi comandanti di distretto, i quali compileranno un elenco nominativo di quelli che chiederanno l'ammissione al corso.

8. Gli elenchi nominativi degli ufficiali mentovati ai n. 5, 6 e 7 dovranno pervenire a questo Ministero (anche se negativi) non più tardi del 1° agosto p. v.; quelli degli ufficiali di cui al n. 7 saranno corredati dell'indicazione del domicilio degli ufficiali stessi.

9. Colla scorta degli elenchi suddetti il Ministero sceglierà quegli ufficiali delle categorie indicate ai n. 6 e 7 i quali dovranno ammettersi al corso, e ne pubblicherà i nomi nel *Bollettino delle nomine* insieme alla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

10. Tanto gli ufficiali in attività di servizio, quanto quelli in congedo, che verranno nei modi suddetti comandati od ammessi al corso, si presenteranno il 20 agosto p. v. al comando del presidio del luogo designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo-gruppo gli ordini e le istruzioni.

11. Se taluno ufficiale, per qualsiasi impedimento, non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto dal numero precedente, e si presumesse potere tale impedimento durare oltre il 25 agosto, l'ufficiale stesso dovrà senz'altro essere surrogato per cura del rispettivo comandante di corpo, a meno si tratti di capitani in posizione di servizio ausiliario, per i quali dovrà essere sollecitamente riferito al Ministero. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il quinto giorno dacchè esso fu iniziato.

12. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandati al medesimo dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto ciò che ha tratto al servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

13. Ai capitani richiamati dalla posizione di servizio ausiliario sarà corrisposto il supplemento indennità annua.

14. Tutti indistintamente gli ufficiali che prendono parte al corso, quando siano destinati a prestare servizio fuori del loro domicilio, avranno diritto:

a) durante il periodo preparatorio alla indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) durante il periodo pratico alla indennità di trasferta di 2ª categoria.

15. Tanto gli ufficiali in servizio attivo, quanto quelli richiamati dal congedo, che debbano allontanarsi dalla loro sede ordinaria o dal luogo di domicilio hanno diritto per le giornate di viaggio nell'andata e nel ritorno all'indennità di trasferta di 1ª categoria e al rimborso delle spese di trasporto come è stabilito dai regolamenti.

16. A tutti gli ufficiali del corso ferroviario, i quali durante il corso pratico vengono comandati al servizio di stazione in occasione di passaggio di truppe o di agglomeramento di uomini isolati in viaggio, sarà corrisposto uno speciale sopras-

soldo di L. 2,50 al giorno, sempre quando la necessità di tale servizio venga riconosciuta dal comandante del presidio, e gli ufficiali non abbiano già diritto all'indennità di trasferta.

Agli ufficiali richiamati dal congedo tale soprassoldo è dato in più dell'indennità speciale di cui al precedente n. 14.

17. Durante il corso gli ufficiali in servizio attivo che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria, saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio al distretto del luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo-gruppo.

Agli effetti amministrativi, gli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati dal congedo saranno considerati, durante l'intero corso, come in servizio presso i distretti esistenti nei presidi designati quali sede dei singoli gruppi; epperciò il conteggio degli assegni loro dovuti sarà fatto dagli stessi distretti o se di 2ª classe dal rispettivo distretto del capoluogo di divisione, con le norme del § 278 del regolamento d'amministrazione; e durante il corso pratico gli ufficiali verranno aggregati ad altri distretti o corpi per conto dei distretti medesimi che devono fare il conteggio.

Per tutti i predetti ufficiali l'importo delle indennità di viaggio e degli altri maggiori assegni di cui al n. precedente, sarà dai distretti e corpi che ne fanno i pagamenti, chiesto in rimborso al corpo di stato maggiore, il quale lo comprenderà nel proprio rendiconto mod. 224 a senso del § 245 del prementovato regolamento.

18. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione, e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore.

19. I comandanti dei presidi designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Su richiesta dei capi-gruppo forniranno pure drappelli di truppa delle varie armi con quadrupedi e carri per esperimenti di caricamento e scaricamento di singoli veicoli ferroviari.

Il Ministro. — C. DI S MARTINO.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo il corso di stazione, colla indicazione del numero di ufficiali subalterni dei reggimenti fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da comandarsi alle stazioni stesse.*

1° GRUPPO A TORINO			2° GRUPPO A BOLOGNA			3° GRUPPO A ROMA		
Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali	Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali	Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali
8° fanteria	Cuneo	2	1° fanteria	Ravenna	1	29° fanteria	Palermo	1
22° id.	Piacenza	1	4° id.	Ascoli Piceno	1	40° id.	Caserta	1
57° id.	Milano	2	16° id.	Bari	1	49° id.	Napoli	1
58° id.	Milano	1	18° id.	Venezia	1	63° id.	Roma	1
70° id.	Ivrea	1	34° id.	Reggio Emilia	1	80° id.	Salerno	1
83° id.	Genova	2	56° id.	Foggia	1	93° id.	Roma	2
84° id.	Genova	2	61° id.	Padova	2	10° cavalleria	Napoli	1
4° cavalleria	Milano	1	85° id.	Modena	1	11° id.	Caserta	1
5° artigl.	Torino	1	12° cavalleria	Udine	2	13° id.	Roma	1
6° id.	Milano	1	8° artigl.	Verona	1	16° id.	Napoli	1
11° id.	Alessandria	1	14° id.	Ferrara	1	7° artigl.	Pisa	1
17° id.	Novara	1	15° id.	Reggio Emilia	1	10° id.	Caserta	1
23° id.	Alessandria	1	16° id.	Brescia	1	12° id.	Capua	1
Art. da mont.	Torino	1	19° id.	Firenze	1	18° id.	Aquila	1
Id. a cavallo	Milano	1	3° genio	Firenze	1	24° id.	Napoli	1
1° genio	Pavia	1						
2° id.	Casale	1						
4° id.	Piacenza	1						
5° id.	Torino	1						

N. **99.** — **Pubblicazioni dell' Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 11 luglio.

L'istituto geografico militare pubblicherà nel corrente mese di luglio una nuova edizione del Catalogo delle proprie pubblicazioni.

Ad ogni comando, corpo ed ufficio ne sarà distribuita una copia gratuitamente.

Il prezzo è di L. 0,56 (dedotto lo sconto) per coloro che intendessero acquistarlo per conto proprio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **100.** — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1899.** — (Segretariato generale). — 12 luglio.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), durante l'anno 1899, per le cause sottoindicate.*

CORPI		STANZA DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ai macelli di carne eguina o per riduzione di numero	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimento lancieri	Nizza cavalleria (1°)	Padova	775	3	7	»	10	1,29	42	5,41	52	6,70
	Piemonte R. cav. (2°)	Vercelli	752	7	11	1	19	2,53	82	10,90	101	13,43
	Savoia cavalleria (3°)	S. Maria Capua Vet.	766	5	6	»	11	1,43	77	10,05	88	11,48
	Genova cavalleria (4°)	Vicenza-Milano	768	»	6	»	6	0,78	55	7,16	61	7,94
	di Novara (5°)	Firenze	772	5	10	»	15	1,94	65	8,42	80	10,36
	di Aosta (6°)	Savigliano	763	5	6	»	11	1,44	101	13,23	112	14,67
	di Milano (7°)	Parma	765	3	13	»	16	2,09	68	8,89	84	10,98
	di Montebello (8°)	Brescia	764	1	10	»	11	1,46	77	10,21	88	11,67
	di Firenze (9°)	Milano-Vicenza	762	4	6	»	10	1,31	86	11,28	96	12,59
	Vittorio Eman. (10°)	Nola	751	1	15	»	16	2,13	76	10,12	92	12,25
Reggimento cavalleggeri	di Foggia (11°)	Caserta	781	4	11	1	16	2,05	58	7,42	74	9,47
	di Saluzzo (12°)	Udine	753	3	9	»	12	1,59	64	8,50	76	10,09
	di Monferrato (13°)	Napoli-Roma	768	4	11	»	15	1,95	72	9,37	87	11,32
	di Alessandria (14°)	Aversa-Verona	769	3	4	»	7	0,91	64	8,32	71	9,23
	di Lodi (15°)	Milano	771	1	13	1	15	1,94	89	11,54	104	13,48
	di Lucca (16°)	Verona-Napoli	756	»	11	»	11	1,45	85	11,24	96	12,69
	di Caserta (17°)	Voghera	741	1	16	»	17	2,29	77	10,39	94	12,68
	di Piacenza (18°)	Saluzzo	773	1	12	»	13	1,68	77	9,96	90	11,64
	Guide (19°)	Faenza	780	4	7	»	11	1,41	55	7,05	66	8,46
	di Roma (20°)	Torino	762	3	10	1	14	1,83	64	8,40	78	10,23
	di Padova (21°)	Lucca	763	4	5	»	9	1,18	62	8,12	71	9,30
	di Catania (22°)	Roma-Aversa	762	3	10	»	13	1,70	82	10,75	95	12,45
	Umberto I (23°)	Lodi	763	2	11	»	13	1,70	69	9,04	82	10,74
	di Vicenza (24°)	Bologna	786	»	3	»	3	0,38	85	10,81	88	11,19
Scuola di cavalleria		Pinerolo	699	2	10	»	12	1,71	68	9,73	80	11,44

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	Foligno	413	2	10	»	12	2,91	43	10,41	55	13,32
	2° id.	Pesaro	391	5	9	»	14	3,58	31	7,93	45	11,51
	3° id.	Bologna	429	»	1	1	2	0,47	87	20,28	89	20,75
	4° id.	Cremona	402	3	10	»	13	3,23	41	10,20	54	13,43
	5° id.	Venaria Reale	377	1	6	»	7	1,85	47	12,47	54	14,32
	6° id.	Vigevano	385	»	7	»	7	1,82	50	12,99	57	14,81
	7° id.	Pisa	416	5	17	»	22	5,29	62	14,90	84	20,19
	8° id.	Verona	425	5	10	»	15	3,53	70	16,47	85	20,00
	9° id.	Pavia	397	»	5	»	5	1,26	50	12,59	55	13,85
	10° id.	Caserta	418	16	15	»	31	7,41	41	9,81	72	17,22
	11° id.	Alessandria	402	2	4	»	6	1,49	32	7,96	38	9,45
	12° id.	Capua	401	5	5	»	10	2,49	57	14,21	67	16,70
	13° id.	Roma	440	5	9	»	14	3,18	54	12,27	68	15,45
	14° id.	Ferrara	401	»	6	»	6	1,50	57	14,21	63	15,71
	15° id.	Reggio Emilia	403	1	6	»	7	1,74	62	15,38	69	17,12
	16° id.	Brescia	415	1	9	»	10	2,41	48	11,57	58	13,98
	17° id.	Novara	409	2	5	»	7	1,71	34	8,31	41	10,02
	18° id.	Aquila	422	11	11	»	22	5,21	19	4,50	41	9,71
	19° id.	Firenze	398	2	10	»	12	3,02	48	12,06	60	15,08
	20° id.	Padova	396	»	6	»	6	1,52	49	12,37	55	13,89
	21° id.	Piacenza	422	2	9	»	11	2,61	39	9,24	50	11,85
	22° id.	Palermo	431	4	8	»	12	2,78	39	9,05	51	11,83
	23° id.	Acqui	403	2	5	»	7	1,74	46	11,41	53	13,15
	24° id.	Napoli	401	9	25	2	36	8,98	48	11,97	84	20,95
Reggimento d'artiglieria a cavallo		Milano	641	»	10	»	10	1,56	73	11,39	83	12,95
Reggimento d'artiglieria da montagna		Torino	857	4	20	»	24	2,80	9	1,05	3	3,85
Totali artiglieria			11295	87	238	3	328	2,90	1236	10,94	1564	13,84
TOTALI GENERALI			30350	156	471	7	634	2,09	3036	10,00	3670	12,09
Confronto coll'anno 1898:												
TOTALI GENERALI NEL 1898			30412	257	561	6	824	2,71	2858	9,39	3682	12,10
Differenza	in più		»	»	»	1	»	»	178	0,61	»	»
	in meno		62	101	90	»	190	0,62	»	»	12	0,01

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante l'anno 1899, divisi*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	Ignoto	1880	1881	1882	1883	1884	1885
Arma di cavalleria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1899.	»	»	»	»	1	»	»
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria.	»	»	»	»	»	»	»
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	»	»
Venduti.	»	»	»	»	»	»	»
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	»	»
Totale generale delle perdite nell'arma di cavalleria.	»	»	»	»	»	»	»
Conguaglio generale per % . .	»	»	»	»	»	»	»
Arma di artiglieria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1899.	1	4	2	8	55	131	244
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria.	»	»	»	»	»	2	6
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	1,53	2,46
Venduti.	»	3	2	5	44	83	125
Conguaglio per % . .	»	75,00	100,00	62,50	80,00	63,36	51,23
Totale generale delle perdite nell'arma di artiglieria.	»	3	2	5	44	85	131
Conguaglio generale per % . .	»	75,00	100,00	62,50	80,00	64,89	53,69
Totale generale delle perdite nelle due armi	»	3	2	5	44	85	131

ni di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) ndo gli anni di loro rimonta.

ANNI DI RIMONTA														
1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	Totale
53	386	1024	1144	1337	1380	32	2255	1050	2800	1272	2516	3972	3084	22306
»	6	18	10	20	18	»	32	17	34	19	36	61	35	306
»	1,55	1,76	0,87	1,49	1,30	»	1,42	1,62	1,21	1,49	1,43	1,54	1,13	1,37
33	209	335	177	184	159	6	193	80	139	65	122	86	12	1800
26	54,14	32,71	15,47	13,76	11,52	18,75	8,55	7,61	4,96	5,11	4,84	2,16	0,39	8,07
33	215	353	187	204	177	6	225	97	173	84	158	147	47	2106
26	55,69	34,37	16,34	15,25	12,82	18,75	9,97	9,23	6,17	6,60	6,27	3,70	1,52	9,44
49	1040	1173	677	473	539	480	878	974	707	1591	511	1467	1318	12722
13	34	32	15	10	11	10	23	20	11	43	27	41	30	328
10	3,27	2,73	2,21	2,11	2,04	2,08	2,62	2,05	1,55	2,70	5,28	2,79	2,28	2,58
51	223	172	97	44	38	33	55	47	19	48	24	16	7	1236
53	21,44	14,66	14,33	9,30	7,05	6,88	6,26	4,83	2,69	3,02	4,70	1,09	0,53	9,71
34	257	204	112	54	49	43	78	67	30	91	51	57	37	1564
38	24,71	17,39	16,54	11,41	9,09	8,96	8,88	6,88	4,24	5,72	9,98	3,88	2,81	12,29
07	472	557	299	258	226	49	303	164	203	175	209	204	84	3670

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa alle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'anno 1899, distinti secondo l'origine*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma d'artiglieria			Per le due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1899	17598	1760	19358	7073	4029	11102	24671	5789	30460
Aumentati durante l'anno	2584	364	2948	872	748	1620	3456	1112	4568
Totali	20182	2124	22306	7945	4777	12722	28127	6901	35028
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	257	49	306	172	156	328	429	205	634
Conguaglio per %	1,27	2,31	1,37	2,16	3,27	2,58	1,52	2,97	1,81
Venduti	1706	91	1800	761	475	1236	2467	569	3036
Conguaglio per %	8,45	4,42	8,07	9,58	9,94	9,71	8,77	8,25	8,67
Totale generale delle perdite	1963	143	2106	933	631	1564	2896	774	3670
Conguaglio generale per %	9,72	6,73	9,41	11,74	13,21	12,29	10,30	11,21	10,48
Confronto delle perdite coll'anno 1898:									
Totale generale delle perdite nel 1899	1963	143	2106	933	631	1564	2896	774	3670
Totale generale delle perdite nel 1898	2046	202	2248	825	609	1434	2871	811	3682
Differenza in più	»	»	»	108	22	130	25	»	»
Differenza in meno	83	59	142	»	»	»	»	37	12

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli durante l'anno 1899.*

CORPI		Media della forza	PERDITE			Totale delle perdite	Conguaglio per %
			Morti	Abbattuti	Venduti per riforma al macelli equini		
Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.		543	13	2	36	51	9,39
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto.	2531	140	21	32	193	7,62
	Persano.	1620	98	7	31	136	8,40
	Palmanova. . . .	918	16	»	14	30	3,27
	Bonorva.	951	23	1	15	39	4,10
Totali . .		6563	290	31	128	449	6,38
Confronto coll'anno 1898:							
Totali del 1898 . .		5899	277	44	127	448	7,59
Differenza	in più . . .	664	13	»	1	1	»
	in meno . .	»	»	13	»	»	1,21

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alla scuola veterinaria e la vendita dei quadrupedi di truppa dell'arma di cavalleria, di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), nonché dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'anno 1899.*

CORPI	MORTI PER						Abbat. e passati alla sc. vet. per					VENDUTI PER								Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Diarrea	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e connettivo sottocutaneo	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e moccio	Farcino	Morti gravi croniche inguaribili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie dell'occhio	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle ossa	Ticchio e rusticheza	Cause diverse	Totale	
Reggimento lancieri Nizza cavalleria (1°)	5	»	2	»	»	7	2	1	»	»	3	6	14	2	»	»	15	»	5	42	52
Reggimento lancieri Piemonte Reale cav. (2°)	8	»	3	»	»	11	7	»	1	»	8	8	8	14	»	3	38	5	6	82	101
Reggimento lancieri Savoia cavalleria (3°)	2	»	4	»	»	6	»	1	1	3	5	12	4	5	»	2	49	5	»	77	88
Reggimento lancieri Genova cavalleria (4°)	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	10	1	1	»	1	38	2	2	55	61
Reggimento lancieri di Novara (5°)	8	»	2	»	»	10	»	»	1	4	5	19	8	1	»	3	34	»	»	65	80
Reggimento lancieri di Aosta (6°)	5	1	»	»	»	6	2	1	1	1	5	46	16	8	»	2	26	»	3	101	112
Reggimento lancieri di Milano (7°)	6	»	7	»	»	13	1	1	»	1	3	9	8	1	»	6	37	1	6	68	84
Reggimento lancieri di Montebello (8°)	9	»	1	»	»	10	»	»	»	1	1	18	13	6	»	3	31	2	4	77	88
Reggimento lancieri di Firenze (9°)	5	»	»	»	1	6	»	»	3	1	4	34	8	1	»	3	34	»	6	86	96
Reggimento lancieri Vittorio Eman. (10°)	11	»	3	»	1	15	»	»	1	»	1	18	8	»	»	2	45	3	»	76	92
Reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)	7	»	4	»	»	11	1	»	2	2	5	31	5	2	»	1	16	3	»	58	74
Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°)	7	»	1	»	1	9	»	»	1	2	3	16	9	2	»	1	28	6	2	64	76
Reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°)	8	»	3	»	»	11	1	1	»	2	4	21	11	1	»	4	35	»	»	72	87
Reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°)	4	»	»	»	»	4	»	»	1	2	3	14	7	6	»	4	29	2	2	64	71
Reggimento cavalleggeri di Lodi (15°)	10	»	2	»	1	13	»	»	2	»	2	42	7	4	»	2	28	3	3	89	104
Reggimento cavalleggeri di Lucca (16°)	7	»	»	»	4	11	»	»	»	»	»	42	10	2	»	1	30	»	»	85	96
Reggimento cavalleggeri di Caserta (17°)	14	»	1	»	1	16	»	»	1	»	1	20	24	3	»	8	22	»	»	77	94
Reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°)	10	»	[illegible]	»	»	12	»	»	»	1	1	32	8	6	»	4	26	»	1	77	90
Reggimento cavalleggeri Guide (19°)	4	»	2	»	1	[illegible]	»	»	2	2	4	19	14	1	»	1	20	»	»	55	66
Reggimento cavalleggeri di Roma (20°)	3	»	7	»	»	10	»	»	4	»	4	26	4	1	»	2	23	»	8	64	78
Reggimento cavalleggeri di Padova (21°)	3	»	»	»	2	5	»	»	1	3	4	28	5	3	»	»	25	1	»	62	71
Reggimento cavalleggeri di Catania (22°)	10	»	»	»	»	10	»	»	3	»	3	42	3	1	»	4	28	2	2	82	95
Reggimento cavalleggeri Umberto I (23°)	10	»	1	»	»	11	»	»	2	»	2	10	7	»	»	1	44	3	4	69	82
Reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°)	2	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	21	14	10	»	2	32	3	3	85	88
Scuola di cavalleria	8	»	2	»	»	10	»	»	1	1	2	15	7	4	»	3	38	1	»	68	80
Totali cavalleria	172	1	48	»	12	233	14	5	28	26	73	550	223	85	»	63	771	42	57	1800	2106

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	9	»	1	»	»	10	»	»	»	2	3	23	2	1	»	»	17	»	»	43	55
	2° id.	5	2	2	»	»	9	2	»	1	2	3	14	4	1	»	3	6	3	»	31	45
	3° id.	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	61	7	4	»	»	9	2	1	87	89
	4° id.	10	»	»	»	»	10	»	1	1	1	3	24	2	1	»	»	7	1	6	41	54
	5° id.	4	»	2	»	»	6	»	»	»	1	1	30	5	1	»	1	6	4	»	47	54
	6° id.	7	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	26	4	1	»	1	16	»	2	50	57
	7° id.	13	1	3	»	»	17	»	»	»	5	5	31	9	3	»	»	19	»	»	62	84
	8° id.	10	»	»	»	»	10	2	»	3	»	5	36	8	1	»	1	19	1	4	70	85
	9° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	22	8	4	1	2	8	3	2	50	55
	10° id.	14	»	1	»	»	15	11	1	1	3	16	28	8	1	»	1	3	»	»	41	72
	11° id.	4	»	»	»	»	4	2	»	»	»	2	18	3	»	»	1	8	1	1	32	38
	12° id.	4	»	1	»	»	5	»	»	1	4	5	42	»	2	»	»	10	3	»	57	67
	13° id.	5	»	4	»	»	9	»	»	4	1	5	37	1	1	»	1	12	2	»	54	68
	14° id.	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	41	3	»	»	»	8	3	2	57	63
	15° id.	4	1	1	»	»	6	»	»	»	1	1	26	7	1	»	2	20	1	5	62	69
	16° id.	8	»	1	»	»	9	»	»	1	»	1	16	4	2	»	1	18	2	5	48	58
	17° id.	4	»	1	»	»	5	»	»	1	1	2	15	4	4	»	1	6	4	»	34	41
	18° id.	7	»	4	»	»	11	7	»	2	2	11	9	2	2	»	»	5	1	»	19	41
	19° id.	7	»	3	»	»	10	»	»	»	2	2	30	3	2	»	3	7	3	»	48	60
	20° id.	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	25	5	»	»	1	9	6	3	49	55
	21° id.	8	»	1	»	»	9	1	»	1	»	2	25	1	»	»	»	11	»	2	39	50
	22° id.	6	»	2	»	»	8	2	»	2	»	4	22	7	»	»	»	10	»	»	39	51
	23° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	2	»	2	33	6	1	»	1	3	»	2	46	53
	24° id.	19	3	3	»	»	25	8	»	1	2	11	43	1	1	»	»	3	»	»	48	84
	Regg. artiglieria a cavallo.	10	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	34	6	»	»	1	23	3	6	73	83
	Id. da mont.	8	»	1	»	11	20	»	»	2	2	4	5	1	1	»	»	2	»	»	9	33
Totali artiglieria. . .		189	7	31	»	11	238	35	2	24	29	90	719	111	35	1	21	265	43	41	1236	1564
Depositi allevamento cavalli	Grosseto	49	2	87	»	2	140	9	»	10	2	21	7	4	2	»	»	19	»	»	32	193
	Persano	21	1	70	»	6	98	»	»	4	3	7	13	4	3	»	1	10	»	»	31	136
	Palmanova	9	2	5	»	»	16	»	»	»	»	»	4	2	4	»	»	4	»	»	14	30
	Bonorva	17	2	3	»	1	23	»	»	»	1	1	5	2	»	»	»	8	»	»	15	39
Totali dei depositi . .		96	7	165	»	9	277	9	»	14	6	29	29	12	9	1	1	41	»	»	92	398
TOTALI GENERALI . .		457	15	244	»	32	748	58	7	66	61	192	1307	346	129	1	85	1077	85	98	3128	4068
Confronto con l'anno 1898:																						
TOTALI GENERALI DEL 1898		531	16	252	»	29	828	151	11	85	60	307	1132	323	105	»	89	1039	73	93	2904	4039
Differenza	in più . . .	»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	»	175	23	24	1	»	»	12	5	224	29
	in meno . .	74	1	8	»	»	80	93	4	19	»	115	»	»	»	»	4	12	»	»	»	»

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **101**. — **Truppe destinate nell'Estremo Oriente.** — (Segretariato generale). — 12 luglio.

Questo Ministero ha determinato che il corpo di spedizione in Cina assuma la denominazione di: *R. truppe italiane nell'Estremo Oriente*, e che i vari riparti di truppa che lo compongono assumano quelle di:

1° battaglione fanteria

quello formato dalle compagnie: 10ª dell'8° reggimento fanteria, 10ª del 41° reggimento, 6ª del 43° reggimento, 12ª del 69° reggimento, le quali assumeranno rispettivamente la numerazione di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª compagnia.

1° battaglione bersaglieri

quello formato dalle compagnie: 11ª del 2° reggimento bersaglieri, 8ª del 4° reggimento, 7ª del 5° reggimento, 7ª dell'8° reggimento, le quali assumeranno rispettivamente la numerazione di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª compagnia.

Batteria di mitragliatrici.
Distaccamento misto del genio.
Ospedaletto da campo.
Drappello sussistenze.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **102**. — **Assegno mantenimento delle caserme.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 luglio.

In seguito alla pubblicazione del nuovo regolamento pel minuto mantenimento degli immobili militari, messo in esperimento dal 1° corrente luglio, si avverte che le corrispondenti disposizioni del regolamento d'amministrazione dei corpi vanno ora applicate in relazione al nuovo regolamento medesimo.

Ne consegue che la quota assegnata dal Ministero per la manutenzione delle caserme non va più detratta sulla dimostrazione mod. 219 (§ 194), nè inscritta fra le partite a debito sul rendiconto generale (§ 234), e che nel conto per la manutenzione delle caserme (§ 2221) vanno inscritti in entrata, a contrapposto delle corrispondenti spese, i fondi assegnati dalle direzioni del genio pei singoli immobili che, a senso del § 69 del nuovo regolamento su mentovato, vengono accreditati ai corpi dell'ufficio d'amministrazione di personali vari. Tanto questo accredito quanto l'addebito della suindicata quota da imputarsi alle masse generali (§ 63 ivi) vanno fatti, in ogni

caso, soltanto dopo incominciato l'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Alla fine dell'esercizio, qualora dal conto per la manutenzione delle caserme risultasse un avanzo, verrà passato, nella gestione del 4° trimestre, a favore della massa generale; se invece risultasse eventualmente qualche differenza a scapito, se ne renderà ragione nella relazione amministrativa prescritta dal § 2253 del regolamento d'amministrazione, e il Ministero determinerà poi per la liquidazione della partita.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **103**. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare**. — (Segretariato generale). — 14 luglio.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1900-901, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana, i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 6 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente, i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del § 236 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al § 241 del regolamento predetto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Aspiranti alle armi combattenti.

Comotto Giovanni, furiere reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).
Bortolani Umberto, id. id. Savoia id. (3°).
Spilimbergo Rizzardo, sergente id. Genova id. (4°).
Blanchi Alessandro, id. id. lancieri Vittorio Emanuele (10°).
Ruotolo Nicola, id. id. cavalleggeri Monferrato (13°).
Mazza Salvatore, sergente regg. cavall. Monferrato (13°).
Berrino Giovanni, id. id. id. Caserta (17°).
Molo Alessandro, id. id. id. Caserta (17°).
Montaldo Umberto, id. id. id. Roma (20°).
Bracco Salvatore, id. id. id. Catania (22°).
Innocenti Alberto, id. id. id. Catania (22°).

Fogli Torquato, sergente reggim. cavall. Umberto I (23°).
Sportoletti Filippo, id. id. id. Umberto I (23°).
Maggio Tommaso, id. 2° artiglieria.
Pernigotti Pietro, id. 4° id.
Della Fera Michele, id. 5° id.
Trombotto Umberto, id. 6° id.
Franceschi Giuseppe, id. 8° id.
Pratolongo Armando, id. 9° id.
Esposito Filiberto, id. 10° id.
Ferrero Luigi, id. 11° id.
Lugli Francesco, id. 12° id.
De Virgiliis Alessandro, id. 16° id.
Pozzetti Vittorio, id. 17° id.
Lucrezi Raffaele, furiere 18° id.
Carota Luigi, sergente 18° artiglieria.
Padula Francesco, id. 20° id.
Roncaglio Ettore, furiere 21° id.
Delfuria Alfredo, serg. 24° id.
Silicani Abramo, id. 8° brigata artiglieria da costa.
Barocelli Ettore, id. 10° id. id.
Locascio Eugenio, id. comando locale artiglieria R. truppe d'Africa.
Buscarini Alfonso, id. 1° genio.
Chini Romolo, id. 3° id.
Prono Luigi, id. 3° id.
Lamponi Angelo, id. 3° id.
Bonavita Francesco, id. 3° id.
Alberici Alberigo, id. brigata ferrovieri.

Aspiranti al corpo contabile.

Zaccagnini Gaetano, furiere 2° granatieri.
Masiello Licurgo, id. 2° fant.
Cantelli Paolo, id. 3° id.
Demaria Carlo, id. 8° id.
Donadeo Alfredo, serg. 13° id.
Pincelli Giovanni, fur. 29° id.
Barutti Emilio, id. 31° id.
Doletti Giuseppe, id. 34° id.
Renzanigo Enrico, serg. 34° id.
Guerra Vincenzo, fur. 36° id.
Franceschi Giuseppe, sergente 37° id.
Malagoli Umberto, fur. 42° id.
Bernier Priamo, id. 45° id.
Destefanis Luigi, id. 46° id.
Rezza Carlo, id. 47° id.
Santoro Nicola, id. 51° id.
Dominici Arturo, id. 53° id.
De Simone Aristide, sergente 55° id.
Bertini Enrico, id. 62° id.
Garbellotto Carlo, id. 62° id.
Long Giovanni, fur. 67° id.
Mancardi Giuseppe, sergente 67° fanteria.
Broglio Eugenio, id. 72° id.
Massidda Gio. Battista, furiere 76° id.
Fusco Erasmo, serg. 83° id.
Rossi Edoardo, furiere 85° id.
Perna Enrico, serg. 2° bers.
Defraia Gavino, id. 7° id.
Orelli Giovanni, id. 7° id.
Campanelli Nicola, serg. 11° id.
Rossi Nemesio, id. 11° id.
Masella Domenico, fur. 12° id.
Monticone Felice, serg. 2° alp.
Poli Raimondo, furiere 6° id.
Colloredo Francesco, sergente reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Bentivoglio Paolo, id. 9° art.
Lavino Ettore, id. 2° genio.
Matellicani Giuseppe, id. 3° id.
D'Erchia Pietro, id. 3° id.
Berto Secondo, id. 5° id.
Marchetti Norberto, id. 5° id.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 25ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio.

LUGLIO 14. — Cambio dei biglietti di banca privi di corso legale, *pag.* 379.
» 17. — Servizio postale con le truppe nell'Estremo Oriente (Cina), *pag.* 379.

CIRCOLARE N. **104. — Cambio dei biglietti di banca privi di corso legale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 luglio.

Si avvertono le amministrazioni militari che il Ministero del tesoro con Circolare 30 giugno u. s., modificando le disposizioni contenute nell'altra del 26 maggio scorso (Circolare n. 84 del *Giornale militare* corrente anno), ha determinato che i biglietti delle cessate Banca Nazionale nel regno, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di credito, nonchè quelli di vecchio tipo del Banco di Napoli e Banco di Sicilia di qualunque valore, compresi quelli da lire 25, passati a debito dello Stato, continuino ad essere ricevuti dalle sezioni di R. tesoreria provinciale e da tutti i contabili e cassieri pubblici del regno sino a nuova disposizione.

Peraltro, i biglietti medesimi, ricevuti nei versamenti, non potranno più, in nessun caso e per nessuna contingenza, esser rimessi in circolazione nei pagamenti che dalle casse pubbliche si debbono fare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **105. — Servizio postale con le truppe nell'Estremo Oriente (Cina).** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle poste e dei telegrafi e col Ministero della marina per regolare il servizio postale nei rapporti colle truppe inviate nell' Estremo Oriente (Cina), si reca a conoscenza dei corpi ed uffici militari, per norma degli interessati, quanto segue:

1. Allo scopo di non aumentare la tassazione delle lettere dirette ai militari delle truppe nell'Estremo Oriente, è stato disposto che sieno ad esse applicate le norme in vigore per le lettere dirette ai marinai imbarcati sulle regie navi all'estero.

Tali corrispondenze venendo quindi considerate come circo-

lanti nell'interno del regno sono soggette alle sole tasse interne per le corrispondenze dirette a militari.

2. Le corrispondenze verranno impostate secondo le norme ordinarie e saranno dagli uffici postali, a norma delle speciali disposizioni emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, concentrate nell'ufficio centrale delle poste in Roma, il quale le rimetterà a sua volta all'ufficio postale istituito nel Ministero della marina per l'ulteriore loro invio a destinazione.

Si avverte però che a tale trattamento sono ammesse le sole cosrispondenze ordinarie che siano regolarmente affrancate e le raccomandate, escluse, cioè, le lettere non affrancate o insufficientemente affrancate e quelle con dichiarazione di valore, come pure i pacchi postali (1).

3. Anche per le corrispondenze da inviarsi in Italia dai militari delle truppe nell'Estremo Oriente sono applicabili, limitatamente alle ordinarie e raccomandate, le tasse postali interne.

La francatura dovrà sempre essere fatta con francobolli italiani di cui i militari si provvederanno presso i rispettivi riparti, i quali se ne forniranno, contro pagamento diretto, dai comandi delle regie navi con cui si trovano in contatto. Avranno però corso anche le corrispondenze dirette in Italia che non vengano affrancate, salvo la successiva tassazione a carico dei destinatari.

Per le spedizioni in Italia, sarà cura del comandante delle truppe di disporre che le corrispondenze ordinarie e raccomandate vengano raccolte e consegnate ai comandi delle regie navi, avvertendo che i pieghi da raccomandarsi devono essere rimessi a parte per la necessaria registrazione, accompagnandoli con l'importo della tassa di francatura, ove non fossero stati affrancati. I comandi delle regie navi provvederanno poscia per l'invio delle corrispondenze in Italia nei modi consueti.

4. La corrispondenza ufficiale tra i corpi ed uffici militari in Italia ed i riparti nell'Estremo Oriente sarà pure inviata a destinazione per mezzo del Ministero della marina come le lettere private ed avrà corso in esenzione di tassa sotto l'osservanza delle norme ordinarie stabilite per tale carteggio.

5. I vaglia postali emessi nel regno a favore di militari delle truppe nell'Estremo Oriente sono dagli uffici di posta trasmessi al Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale li farà tenere

---

(1) Le corrispondenze non affrancate od insufficientemente affrancate saranno rinviate ai mittenti secondo le norme dei regolamenti postali.

all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, versandone ad un tempo l'importo nella cassa dell'ufficio stesso e ritirando i vaglia esibiti debitamente quitanzati dal relatore dell'ufficio. I vaglia saranno accompagnati con un elenco descrittivo dal quale dovrà risultare il nome, cognome e grado dei destinatari, il riparto del corpo di spedizione cui sono ascritti e la somma dovuta ad ognuno.

Fatta la riscossione, l'ufficio di personali vari trasmetterà copia dell'elenco dei vaglia al comando delle truppe nell'Estremo Oriente, affinchè ne disponga il pagamento ai destinatari, e altra copia al distretto militare di Napoli, accreditandogliene l'importo in conto corrente.

Il comando delle truppe farà compilare a sua volta tanti stralci dell'elenco quanti sono i distaccamenti cui i destinatari dei vaglia appartengono e li trasmetterà ai riparti interessati, i quali, pagate le somme ai creditori, le inscriveranno in ispesa sui propri rendiconti di cassa, allegandovi gli stralci ricevuti, quitanzati dai militari.

Nel caso che qualche vaglia non potesse essere pagato al destinatario, il comando delle truppe avrà cura di informarne l'ufficio di personali vari, che ne restituirà tosto l'importo al Ministero delle poste, affinchè possa disporne il rimborso al mittente, salvo poi ad addebitare la partita al distretto di Napoli.

6. Pei vaglia postali che i militari in Cina desiderino di fare — all'infuori delle assegnazioni alle famiglie di cui al § 1974 e seg. del regolamento d'amministrazione — a favore di terzi in Italia, le compagnie cui appartengono raccoglieranno e verseranno le somme nella cassa del distaccamento, presentando una nota sulla quale sia indicato in modo chiaro il cognome, nome e grado del mittente, il cognome, nome, paternità e comune di residenza del destinatario, e l'importo dei singoli vaglia da emettere. Le note saranno allegate ai rendiconti come titoli giustificativi delle riscossioni.

Ricevendo dai riparti i rendiconti di cassa, il distretto di Napoli ne estrarrà le note anzidette e le invierà all'ufficio di personali vari, che le rimetterà al Ministero delle poste insieme col relativo importo per la emissione dei corrispondenti vaglia in esenzione di tassa.

7. Le disposizioni contenute nella presente Circolare sono pure applicabili ai personali civili al seguito delle truppe nell'Estremo Oriente.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio.

LUGLIO 25. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1900-1901, *pag.* 383.
» 26. — Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltre dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, *pag.* 384.
» 26. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-1901 cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 393.
» 26. — Corso militare di maniscalchi presso la scuola di cavalleria, *pag.* 392.
» 26. — Scuole di tiro d'assedio delle brigate d'artiglieria da costa, *pag.* 393.

CIRCOLARE N. **106**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1900-1901**. — (Segretariato generale). — 25 luglio.

In conformità del n. 8 del manifesto che fa seguito alla Circolare n. 12 del corrente anno, si rende noto che l'esame complementare di matematica, per l'ammissione all'accademia militare, comincerà a Torino nella sede dell'accademia medesima il giorno 10 settembre p. v, e che la commissione esaminatrice si trasferirà poi successivamente, per continuare il detto esame, a Modena presso la scuola militare, a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **107**. — **Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltre dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 luglio.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni dei materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti e di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

1. Le linee e i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati all'*Allegato* 9 delle tariffe e condizioni pei trasporti (Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive) al comma *d*) delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Susa-Bussoleno.
Trofarello-Chieri.
Savigliano-Saluzzo.
Cuneo-Limone (1).
Airasca-Saluzzo-Cuneo.
Bastia-Cuneo.
Bricherasio-Barge.
Ceva-Ormea.
Moretta-Cavallermaggiore.
Asti-Castagnole.
Mortara-Casale (1).
Arona-Oleggio.
Laveno-Gallarate (1).
Vercelli-Mortara.
Pavia-Torreberetti (1).
Carrara-Avenza.
Viareggio-Bagni di Lucca.
Livorno-Colle Salvetti.
Cecina-Volterra.
Campiglia-Piombino.
Asciano-Montepescali.
Empoli-Poggibonsi (1).
Asciano-Chiusi (1).
Viterbo P. R.-Roma S. Pietro.
Ronciglione-Capranica.
Ciampino-Frascati.
Albano Laziale-Cecchina.

e viceversa.

Velletri-Segni Paliano.
Gaeta-Sparanise.
Benevento-Avellino (1).
Cancello-Torre Ann. C.le
Torre Ann. C.le-Castellammare.
Potenza-Metaponto (1) (2).
Metaponto-Taranto (1) (2).
Taranto-Brindisi.
Sicignano-Lagonegro.
Metaponto-Roccella (1) (2)
Roccella-Reggio C. C.le
Sibari-Cosenza.
Cosenza-Pietrafitta.
Rocchetta S. A.-Conza.

e viceversa.

Carmagnola-Bra (1).
Broni-Bressana-Bott. (1).
Siena-Poggibonsi (1).
Castellammare-Gragnano.
Reggio Porto-Reggio Cal. C.

e non viceversa.

NB. Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d*) dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni), perchè con detti treni si trasportano anche viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi, possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Cotrone nel mercoledì; da Metaponto a Potenza e da Cotrone a Roccella nel giovedì.

Sui tronchi: Roma Trastevere-Roma S. Paolo, Roma Termini-Albano Laziale, Cecchina-Nettuno, Roccasecca-Balsorano, Velletri-Terracina, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Conza, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Nocera-Codola, Cajanello-Isernia, S. Eufemia B.-Catanzaro Marina e viceversa, Gragnano-Castellammare, Reggio Cal. C.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Rete Adriatica.

Chiavenna-Colico.	e viceversa.	Perugia-Foligno.	e viceversa.
Seregno-Usmate-Carnate.		Terontola-Perugia (1).	
Paratico-Palazzolo.		Urbino-Fabriano.	
Treviglio-Bergamo.		Terni-Orte (1).	
Treviglio-Cremona.		Terni-Rieti.	
Brescia-Cremona.		Aquila-Solmona.	
Iseo-Brescia.		Castellammare Adr.-Chieti.	
Cormons-Udine.		B. Bosco Redole-Isernia.	
Spilimbergo-Casarsa.		Foggia-Lucera.	
Motta di Livenza-Treviso (1).		Foggia-Manfredonia.	
Rovigo-Chioggia.		Cervaro-Potenza di Basilicata.	
S. Felice-Bologna.		Rocchetta S. A.-Gioia del Colle.	
Lavezzola-Lugo.		Cerignola staz.-Cerignola città.	
Faenza-Marradi.		Barletta-Spinazzola.	
Borgo S. Lorenzo-Firenze.		Bari-Taranto.	
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.		Brindisi-Gallipoli.	
Giulianova-Teramo.		Zollino-Otranto.	
Viterbo-Attigliano.			

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano su questo tronco, trasportano anche i viaggiatori e quindi coi medesimi non si possono inoltrare spedizioni di materie esplosive delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, salvo la eccezione di cui all'art. 8 dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti.

OSSERVAZIONI.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, nel senso Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Solmona-Isernia, Portocivitanova-Fabriano e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina, trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Modena e Carpi i treni merci fanno servizio viaggiatori nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castel Bolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Sul tronco Tivoli-Avezzano i treni merci trasportano i viaggiatori in tutti i giorni della settimana meno il venerdì.

Rete Sicula.

Palti-Termini.	e viceversa.	Palermo C.-Palermo Lolli.	e viceversa.
Valsavoia-Gallagirone.		Licata-Bicocca (Via Siracusa).	
Caltanissetta-Aragona Caldare.		Messina Porto-Reggio C. Porto transito.	
Canicatti-Licata.		Messina Porto-Villa S. Giovanni (1).	
Castelvetrano-Trapani.			

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio a P. V.

ALTRE FERROVIE.

Ferrovia Nord Milano.

Seregno-Saronno e viceversa. | S. Pietro-Camnago e viceversa.

Ferrovia Santhià-Biella.

Santhià-Biella e viceversa.

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.	e viceversa.	Arezzo-Pratovecchio-Stia.	e viceversa
Padova-Bassano.		Parma-Suzzara.	
Conegliano-Vittorio.		Portogruaro-Udine-Cividale.	
Padova-Montebelluna.		Portogruaro-S. Giorgio Nogaro-Cervignano.	
Bologna-Portomaggiore.			
Bologna-Massalombarda.		Vicenza-Schio.	

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Sulla ferrovia Rezzato-Vobarno si possono inoltrare i trasporti delle materie esplosive previ accordi con quella direzione.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica.

2° Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli merci ordinari e di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali, rispettivamente per l'inoltro in genere dei trasporti di merci in vagoni congiunti, ovvero soltanto di quelli che richiedono più di due vagoni congiunti, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Vernante-Limone.	e viceversa.	Vernante-Robilante.	e non viceversa.
Costigliole-Villafalletto.		Verzuolo-Saluzzo.	
Ciampino-Frascati.		Piombino-Portovecchio.	
Albano Laziale-Cecchina.		Ontanese-Segni.	
Sparanise-Cellole-Fasani.		Boscoreale-Torre Ann. C.	
Formia-Gaeta.		Castellammare-Gragnano.	
Grottaglie-Francavilla.		Petina-Auletta.	
Sicignano-Galdo.		Cutro-Cotrone (1).	
Auletta Polla.		Cutro-Isola Capo Riz. (1).	
Cosenza-Pietrafitta.			
S. Marco-Mongrassano.			

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti:*

Trofarello-Chieri.	e viceversa.	Varallo Pombia-Oleggio.	e non viceversa.
Airasca-Saluzzo.		Varallo Pombia-Arona.	
Bricherasio-Barge.		Besnate-Laveno.	
Villafalletto-Busca.		Pavia-Torreberetti.	
Savigliano-Saluzzo.		Ponte a Mor.-Viareggio.	
Moriara-Casale.		Volterra-Cecina.	
Livorno S. M.-Collesalv.		S. Giovanni d'Asso-Asciano.	
S. Giov. d'Asso-Roccastr.		Roccastrada-Montepesc.	
La Storta-Anguillara.		Siena-Empoli.	
Vetralla-S. Martino.		La Storta-Roma S. Pietro.	
Capranica-Ronciglione.		Oriolo-Anguillara.	
Taranto-Grottaglie.		Oriolo-Bassano.	
Francavilla-Brindisi.		Barbarano-Bassano.	
Roccella-Reggio C. Cent.		Barbarano-Vetralla.	
Conza-Rocchetta-S. Antonio.		S. Martino-Viterbo P. R.	
		Cancello-Marigliano.	
Susa-Bussoleno.	e non viceversa	Avellino-Benevento.	
Costigliole-Verzuolo.		Badolato-Roccella (1).	
Busca-Cuneo.			
Cavallermaggiore-Moretta.			
Ormea-Ceva.			

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Susa-Bussoleno.	e viceversa.	Bricherasio-Barge.	e viceversa.
Trofarello-Chieri.		Ceva-Ormea.	
Savigliano-Saluzzo.		Moretta-Cavallermaggiore.	
Cuneo-Limone.		Asti-Castagnole.	
Airasca-Saluzzo-Cuneo.		Mortara-Casale.	
Bastia-Cuneo.		Arona-Oleggio.	

Segue **Rete Mediterranea.**

Laveno-Gallarate.	e viceversa	Cancello-Torre Ann. C.	e viceversa.
Vercelli-Mortara.		Torre Ann. C.-Castellammare	
Pavia-Torreberetti.		Potenza Metaponto (1).	
Carrara-Avenza.		Metaponto-Taranto (1).	
Viareggio-Bagni di Lucca.		Taranto Brindisi.	
Livorno-Colle Salvetti.		Sicignano-Lagonegro.	
Cecina-Volterra		Metaponto-Roccella (1).	
Campiglia-Piombino.		Roccella-Reggio Cal. C.	
Asciano-Montepescali.		Sibari-Cosenza.	
Empoli-Poggibonsi.		Cosenza-Pietrafitta.	
Asciano-Chiusi.		Rocchetta S. A.-Conza.	
Viterbo P. R.-Roma S. Pietro			
Ronciglione-Capranica.		Carmagnola-Bra.	e non viceversa.
Ciampino-Frascati.		Broni-Bressana Bott.	
Velletri-Segni-Paliano.		Siena-Poggibonsi.	
Sparanise-Gaeta.		Castellammare-Gragnano.	
Benevento-Avellino.		Reggio Porto-Reggio Calab. C.	

OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, sui tronchi seguenti:

Potenza-Metaponto	e non viceversa	il	martedì
Cotrone-Roccella	» »	il	giovedì
Roccella-Cotrone	» »	il	martedì
Metaponto-Potenza	» »	il	giovedì
Metaponto-Taranto	e viceversa	il	mercoledì
Metaponto-Cotrone	»	il	mercoledì

N.B. Sui tronchi: Roma Trast.-Roma S. Paolo, Roma-Albano Laziale, Cecchina-Nettuno, Roccasecca-Balsorano, Velletri-Terracina, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Conza, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio Cal. Centr., Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Nocera-Codola, Cajanello-Isernia, S. Eufemia Bif.-Catanzaro Marina e viceversa, Gragnano-Castellammare, Reggio Cal. Cent.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *NNNo*, della portata di 25 tonnellate ed eseguite in servizio interno.

Rete Adriatica.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

San Felice-Bologna.	e viceversa.	Bivio Bosco Redole-Isernia.	e viceversa.
Bagni della Porretta-Pistoia		Iseo-Paderno Franciacorta.	
Viterbo-Sipicciano.		Acquatetta-Spinazzola.	
Terni-Marmore.		Aquila-Rieti.	
Urbino-Fabriano.			
Rocchetta S. A.-Barile.		Minervino Murge-Canosa di Puglia.	e non viceversa.
Cerignola-Cerignola Città.		Barile-Potenza di Basil. (1).	

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti:*

Treviglio-Bergamo.	e viceversa.	Cervaro-Rocchetta S. A.	e viceversa.
Seregno-Usmate-Carnate.		Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.	
Samolaco-Colico (2).		Brindisi-Gallipoli.	
Treviglio-Cremona.		Minervino Murge-Acquatetta.	
Brescia-Cremona.		Gioja del Colle-Taranto.	
Spilimbergo-Casarsa.		Barletta-Canosa di Puglia.	
Borgo S. Lorenzo-Vaglia (3).		Zollino-Otranto.	
Perugia-Foligno.			
Sipicciano-Attigliano.		Paratico-Palazzolo (4).	e non viceversa.
Castellammare Adriat.-Chieti		Udine-Cormons (4).	
Aquila-Solmona.		Perugia-Terontola (5).	
Marmore-Rieti.		Lucera-Foggia (6).	
Lavezzola-Lugo.		Gioja del Colle-Bari (4).	
Foggia-Manfredonia.			

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per il trasporto di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Chiavenna-Colico.	e viceversa.	Faenza-Marradi.	e viceversa.
Seregno-Usmate-Carnate.		Borgo S. Lorenzo-Firenze.	
Treviglio-Bergamo.		Lavezzola-Lugo.	
Treviglio-Cremona.		Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.	
Paratico-Palazzolo.		Giulianova-Teramo.	
Iseo-Brescia.		Terontola-Foligno.	
Brescia-Cremona.		Viterbo-Attigliano.	
Cormons-Udine.		Terni-Solmona.	
Spilimbergo-Casarsa.		Castellammare Adriat.-Chieti.	
Rovigo-Chioggia.		B. Bosco Redole-Isernia.	
S. Felice-Bologna.		Foggia-Manfredonia.	
Bagni della Porretta-Pistoia.		Foggia-Lucera.	

Segue **Rete Adriatica** (Quadro *C*).

Cervaro-Potenza di Basilicata.	e viceversa.	Cerignola-Cerignola Città.	e viceversa.
Barletta-Spinazzola.		Urbino-Fabriano.	
Terni-Orte (7).		Brindisi-Gallipoli.	
Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.		Zollino-Otranto.	
Bari-Taranto.			

(1) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.
(2) I treni misti della linea Chiavenna-Colico sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.
(3) Tra Borgo S. Lorenzo e Firenze potranno essere inoltrati *tre* carri congiunti coi treni misti atti a tale trasporto.
(4) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.
(5) Nell'altro senso il treno merci con viaggiatori 1601 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.
(6) Nell'altro senso il treno misto 921 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.
(7) I treni merci che si effettuano su questa linea trasportano anche i viaggiatori.

ALTRE FERROVIE.

Quadro **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Ferrovia Sicula Occidentale.

Castelvetrano-Trapani e viceversa.

Quadro **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti:*

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Verona-Caprino Garda.

Verona-Caprino Garda e viceversa (1).

Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Rezzato-Vobarno e viceversa (2).

Ferrovie Sicule.

Messina Porto-Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Tutte quelle indicate nei quadri **A** *e* **B** *più le seguenti:*

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.	e viceversa.	Arezzo-Pratovecchio-Stia.	e viceversa.
Padova-Bassano.		Parma-Suzzara.	
Conegliano-Vittorio.		Portogruaro-Udine-Cividale.	
Padova-Montebelluna.		Portogruaro-San Giorgio Nogaro-Cervignano.	
Bologna Portomaggiore.			
Bologna-Massalombarda.		Vicenza-Schio.	

OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio comulativo colla ferrovia Verona-Caprino Garda sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza. Queste tuttavia possono essere eccettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

(2) Sulla ferrovia Rezzato-Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della ferrovia Nord-Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere eccettati, senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia, sulla Santhià-Biella e sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti, o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi convogli ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano-Trapani e viceversa più sopra indicato.

La presente Circolare abroga quella n. 176 del 1899.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **108.** — **Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-1901 cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 26 luglio.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
50	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1°. Concorso della cassa depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2°. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Art. 3°. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito.
64	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, aggi e pensioni.
75	Vendita di oggetti fuori uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro).
77	Entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo.
94	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo.
116	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **109.** — **Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 26 luglio.

Il giorno 24 del mese di settembre prossimo, avrà principio presso la scuola di cavalleria un nuovo corso di mascalcia, colle norme contenute nell'*Atto* 500 della *Raccolta*, quale fu modificato dall'*Atto* 142 del 1898.

Le domande d'ammissione saranno trasmesse direttamente dai corpi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 31 agosto p. v., e dovranno essere corredate

del foglio matricolare e caratteristico, nonchè dalla relativa proposta motivata dal comandante il reggimento, il quale si accerterà che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dall'*Atto* suddetto.

Essi non dovranno però contrarre la ferma di 5 anni prescritta dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **110. — Scuole di tiro d'assedio delle brigate d'artiglieria da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 luglio.

Il colonnello CAMPANELLI cav. Arturo non potendo assumere, per motivi di servizio, la direzione della scuola di tiro delle brigate da costa al poligono di Cecina, di cui allo specchio *A* annesso alla precedente Circolare n. 21 del corrente anno, sarà sostituito in tale incarico dal tenente colonnello LANZAVECCHIA cav. Vincenzo, direttore d'artiglieria di Genova.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 agosto.

LUGLIO 23. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 395.

» 29. — R. Decreto n. 288 che modifica il R. Decreto 22 marzo 1900, n. 106, di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 397.

» 31. — Preavviso per la rivista generale dei cavalli e muli, *pag.* 397.

AGOSTO 2. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, *pag.* 446.

» 2. — Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento, *pag.* 437.

» 3. — Trasporto a tariffa militare di personale e materiale della Croce Rossa durante le manovre di campagna, *pag.* 438.

» 3. — Richieste di stampati al reclusorio militare di Savona, *pag.* 439.

» 3. — Rilascio dei documenti pei viaggi sul mare agli ufficiali ed agli impiegati della R. marina, in pensione, *pag.* 440.

CIRCOLARE N. **111**. — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 12 luglio 1900, n. 248, che approva l'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa per l'esercizio finanziario 1900-1901 a tutto dicembre 1900;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente Decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dello specchio IV medesimo.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901.*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED UFFICI	Somma per 6 mesi
11	1°	Comando del corpo di stato maggiore	18000
22	unico	Istituto geografico militare	3500
26	3°	Magazzino centrale di Torino . . .	3500
26	3°	Id. di Firenze. . .	1500
26	3°	Id. di Napoli . . .	1500
18	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	3000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.

1ª categoria. — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Bologna — Roma — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Brescia — Piacenza — Padova — Forlì — Ancona — Firenze — Lucca — Foligno — Caserta — Bari — Palermo — Messina.
Molino militare di Alifreda (Caserta).

3ª categoria. — *Panifici militari di:* Novara — Savigliano — Cuneo — Treviso — Pescara — Spezia — Cagliari — Salerno.
Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva di Casaralta (Bologna).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **112.** — **R. Decreto n. 288 che modifica il R. Decreto 22 marzo 1900, n. 106, di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato generale). — 29 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 22 marzo 1900, n. 106, per la chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. Decreto n. 106 sopracitato, è sostituito il seguente:

Per i sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa e da fortezza e del genio, compresi nel precedente n. 2, la chiamata avrà una maggior durata di giorni 5; per quelli dell'artiglieria da costa e da fortezza, compresi nel precedente n. 3, una maggior durata di giorni 8.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 luglio 1900.

UMBERTO.

C. di S. Martino.

N. **113.** — **Preavviso per la rivista generale dei cavalli e muli.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 31 luglio.

A norma dell'articolo 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, nel prossimo

mese di ottobre si procederà alla rivista generale dei cavalli e muli esistenti nel regno, colle modalità prescritte dal titolo 2° della relativa istruzione.

Il numero delle commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto, alquanto inferiore a quello normalmente stabilito per le commissioni di requisizione, risulta dallo specchio che fa seguito alla presente Circolare, nel quale sono pure indicati i numeri d'ordine che assumeranno le varie commissioni ed i comuni a ciascuna di esse assegnati.

Le commissioni di rivista, che in taluni distretti si costituiscono in più di quelle di requisizione assegnate ai distretti stessi, faranno uso durante la rivista delle cassette di cancelleria, bolli d'ufficio e misure metriche delle commissioni di requisizione indicate nella colonna n. 5. I comandanti di corpo d'armata daranno le occorrenti disposizioni per la rimessa di tali oggetti, i quali a rivista ultimata dovranno essere restituiti in buono stato ai distretti che li hanno effettivamente in consegna.

Perchè la tipografia del reclusorio militare di Savona possa avere i dati necessari relativi alla quantità di esemplari da stampare dei modelli da impiegarsi nella rivista, i distretti militari, basandosi sul numero delle commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza, invieranno alla tipografia suddetta la richiesta mod. 311 degli stampati, non più tardi del 20 agosto venturo.

Il Ministero si riserva di far conoscere il giorno in cui le operazioni della rivista dovranno iniziarsi, e di emanare le ulteriori disposizioni esecutive.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Specchio delle commissioni per la rivista generale dei cavalli e muli del 1900.

DISTRETTO MILITARE da cui ogni commissione dipende	Numero progressivo delle commissioni di rivista	Numero da assumersi da ciascuna commissione di rivista	TERRITORIO assegnato a ciascuna commissione di rivista	*Annotazioni*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			I Corpo d'armata.	
Torino . . .	1	1	Territorio della 1ª, 2ª e 3ª commissione di requisizione.	
Torino . . .	2	4	Id. id. 4ª id. id.	
Torino . . .	3	5	Id. id. 5ª id. id.	
Torino . . .	4	6	Id id. 6ª e 7ª id. id.	
Pinerolo . . .	5	8	Id. id. 8ª e 9ª id. id.	
Pinerolo . . .	6	10	Id. id. 10ª id. id.	
Ivrea	7	11	Id. id 11ª e 12ª id. id.	
Vercelli . . .	8	13	Id. id. 13ª id. id. e parte di quello della 14ª.	
Vercelli . . .	9	15	Id. id. 15ª commissione di requisizione e parte di quello della 14ª.	
Novara . . .	10	16	Id. id. 16ª commissione di requisizione e parte di quello della 17ª.	
Novara . . .	11	18	Id id. 18ª commissione di requisizione e parte di quello della 17ª.	
			II Corpo d'armata.	
Alessandria. .	12	19	Territorio della 19ª commissione di requisizione (circondario di Alessandria in parte) mandamenti di: Alessandria, Bassignana, Boscomarengo, Felizzano, Oviglio, S. Salvatore, Solero e Valenza.	

Alessandria. .	13	20	Territori della 20ª commissione di requisizione circondario di Acqui, e mandamenti di: Cassine, Sezze e Castellazzo Bormida del circondario di Alessandria.
Casale. . . .	14	21	Id. id. 21ª commissione di requisizione.
Casale. . . .	15	22	Id. id. 22ª id. id.
Casale. . . .	16	23	Id. id. 23ª id. id.
Voghera . . .	17	24	Id. id. 24ª id. id.
Voghera . . .	18	25	Id. id. 25ª id. id.
Cuneo. . . .	19	26	Id. id. 26ª id. id.
Cuneo . . .	20	27	Id. id. 27ª id. id.
Mondovì . . .	21	28	Id. id. 28ª id. id.
Mondovì . . .	22	29	Id. id. 29ª id. id.
Pavia	23	30	Id. id. 30ª id. id.
Pavia	24	31	Id. id. 31ª id. id.
Pavia	25	32	Id. id. 32ª e 33ª id. id.
Pavia	26	34	Id. id. 34ª id. id.
			III Corpo d'armata.
Milano. . . .	27	35	Territorio della 35ª e 38ª commissione di requisizione.
Milano . . .	28	36	Id. id. 36ª e 37ª id. id.
Milano . . .	29	39	Id. id. 39ª id. id.
Monza. . . .	30	40	Id. id. 40ª id. id.
Milano . . .	31	41	Id. id. 41ª id. id.
Varese . . .	32	42	Id. id. 42ª e 43ª id. id.
Como	33	44	Id. id. 44ª id. id.
Bergamo. . .	34	45	Id. id. 45ª id. id.
Milano . .	35	46	Id. id. 46ª id. id.
Lecco	36	47	Id. id. 47ª e 48ª id. id.
Lodi	37	49	Id. id. 49ª e 50ª id. id.
Lodi	38	51	Id. id. 51ª e 52ª id. id.
Lodi	39	53	Id. id. 53ª id. id.
Brescia . . .	40	54	Id. id. 54ª id id.
Brescia . . .	41	55	Id. id. 55ª id. id.
Brescia . . .	42	56	Id. id. 56ª id. id.
			IV Corpo d'armata.
Piacenza. . .	43	57	Parte del territorio della 57ª commissione di requisizione e parte di quello della 59ª (Alta valle della Staffora, valli del Tidone e Trebbia).
Piacenza. . .	44	58	Territorio della 58ª commissione di requisizione e parte di quello della 57ª e 59ª (Valli della Nure e della Arda e media valle del Ceno).

Cremona. . .	45	60	Territorio della 60ª commissione di requisizione, più i comuni di Persico, Pieve Delmona, Carpeneta, Corte dei Frati, Robecco d'Oglio, Binanova, Scandolara e Grontardo della 61ª.
Cremona. . .	46	62	Id. id. 62ª commissione di requisizione, più il comune di Cremona della 61ª.
Cremona. . .	47	63	Id. id. 63ª e 61ª commissione di requisizione, meno il comune di Cremona, Persico, Pieve Delmona, Carpeneta, Corte dei Frati, Robecco d'Oglio, Binanova, Scandolara e Grontardo
Parma . . .	48	64	Id. id. 64ª e 65ª commissione di requisizione, meno i comuni di S. Pancrazio, Varsi, Fornovo, Solignano, Felino, Sala, Collecchio, Vigatto, Langhirano, Lesignano Bagni, Tizzano, Noceto, Medesano, Borgo S. Donnino, Salsomaggiore, Pellegrino Parmense e Varano Melegari.
Parma . . .	49	66	Id. id. 66ª commissione di requisizione, più i comuni di San Pancrazio, Varsi, Fornovo, Solignano, Felino, Sala, Collecchio, Vigatto, Langhirano, Lesignano Bagni e Tizzano (della 64ª) ed i comuni di Noceto, Medesano, Borgo S. Donnino, Salsomaggiore, Pellegrino Parmense e Varano Melegari (della 65ª).
Reggio Emilia.	50	67	Id. id. 67ª commissione di requisizione, meno i comuni di S. Ilario, Cadelbosco di sopra e Reggio Emilia.
Reggio Emilia.	51	68	Id. id. 68ª commissione di requisizione, più i comuni di S. Ilario, Cadelbosco di sopra e Reggio Emilia (della 67ª).
Genova . .	52	69	Id. id. 69ª e 72ª commissione di requisizione.
Genova . . .	53	70	Id. id. 70ª e 71ª id. id.

Savona . . .	54	73	Territorio della 73ª commissione di requisizione, più i mandamenti di Bordighera e San Remo ed il comune di Bussana del mandamento di Taggia.	
Savona . . .	55	74	Id id. 74ª commissione di requisizione, meno i mandamenti di Bordighera e S. Remo ed il comune di Bussana del mandamento di Taggia.	
			V Corpo d'armata.	
Verona . . .	56	75	Parte del territorio della 75ª commissione di requisizione (i comuni del distretto governativo di Verona, meno i comuni di: S. Martino, Marcellise, Lavagno e Zevio).	
Verona . . .	57	37	Id. id. id. 75ª commissione di requisizione (i comuni dei distretti governativi di: Tregnago e S. Bonifacio ed i comuni di: S. Martino, Marcellise, Lavagno e Zevio).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 37ª commissione di requisizione (Distretto militare di Milano).
Verona . . .	58	76	Territorio della 76ª commissione di requisizione.	
Verona . . .	59	77	Parte del territorio della 77ª commissione di requisizione (i comuni dei distretti governativi di: Legnago, Cologna Veneta e Badia Polesine).	
Verona . . .	60	61	Id. id. id. id. 77ª commissione di requisizione (i comuni dei distretti governativi di: Massa superiore e Sanguinetto, ed i comuni di: Palù, Ronco all'Adige, Bovolone, Isola Rizza, Nogara, Oppeano e Salizzole del distretto governativo di Isola della Scala).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 61ª commissione di requisizione (Distretto militare di Cremona).
Vicenza . . .	61	78	Id. id. id. id. 78ª commissione di requisizione (i comuni dei distretti governativi di: Vicenza (meno Longara, Altavilla, Brendola, Montec-	

			chio Maggiore, Grisignano, Montegalda e Montegaldella) Valdagno ed i comuni di: Breganze, Sandrigo e Schiavon della 79ª]	
Vicenza . . .	62	50	Parte del territorio della 78ª commissione di requisizione (i comuni dei distretti governativi di: Barbarano, Lonigo e Arzignano, più i comuni di: Longare, Altavilla, Brendola, Montecchio, Grisignano, Montegalda e Montegaldella).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 50ª commissione di requisizione (Distretto militare di Lodi).
Vicenza . . .	63	79	Territorio della 79ª commissione di requisizione (meno i comuni di: Breganze, Sandrigo e Schiavon).	
Mantova . . .	64	80	Parte del territorio della 80ª commissione di requisizione [Mantova, Volta Mantovana e Castiglione delle Stiviere (meno i comuni di: Borgoforte e Curtatone) il comune di Castelgoffredo, più il comune di Villimpenta della 81ª]	
Mantova . . .	65	65	Id. id. id. id. 80ª commissione di requisizione [i comuni dei distretti governativi di: Asola, Canneto, Bozzolo e Viadana (meno i comuni di: Dosolo, Pomponesco e Castelgoffredo) ed il comune di Curtatone].	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 65ª commissione di requisizione (Distretto militare di Parma).
Mantova . . .	66	81	Territorio della 81ª commissione di requisizione, più i comuni di: Dosolo, Pomponesco, Borgoforte dell'80ª, meno Villimpenta.	
Rovigo . . .	67	82	Territorio della 82ª commissione di requisizione.	
Rovigo . . .	68	83	Id. id. 83ª id. id.	
Padova . . .	69	84	Id. id. 84ª id. id. meno i comuni di: Vigonza, Cadoneghe, Vigodarzere, Limena e Piazzola.	
Venezia . . .	70	85	Id. id. 85ª commissione di requisizione.	
Padova . . .	71	86	Id. id. 86ª id. id. più i comuni di: Vigonza, Cadoneghe, Vigodarzere, Limena e Piazzola della 84ª.	

Padova . . .	72	87	Territorio della 87ª commissione di requisizione.
Treviso . . .	73	88	Id. id. 88ª id. id.
Treviso . . .	74	89	Id. id. 89ª id. id.
Udine. . . .	75	90	Id. id. 90ª id. id. meno i comuni dei distretti governativi di: Codroipo e Latisana.
Udine. . . .	76	91	Id. id. 91ª commissione di requisizione, più i comuni dei distretti governativi di: Codroipo e Latisana.
Belluno . . .	77	92	Id. id. 92ª commissione di requisizione.
			VI Corpo d'armata.
Bologna . . .	78	93	Territorio della 93ª commissione di requisizione.
Bologna . . .	79	94	Id. id. 94ª id. id.
Bologna . . .	80	95	Id. id. 95ª id. id.
Modena . . .	81	96	Id. id. 96ª id. id. meno i comuni del mandamento di Nonantola.
Modena . . .	82	97	Id. id. 97ª commissione di requisizione, più i comuni del mandamento di Nonantola della 96ª.
Ferrara . . .	83	98	Id. id. 98ª e 99ª commissione di requisizione.
Ferrara . . .	84	100	Id. id. 100ª e 101ª id. id.
Ravenna. . .	85	102	Id. id. 102ª id. id. più i comuni di: Bagnacavallo, Fusignano e Lugo della 103ª.
Ravenna. . .	86	103	Id. id. 103ª commissione di requisizione, meno i comuni di: Bagnacavallo, Fusignano e Lugo.
Forlì	87	104	Parte del territorio della 104ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Forlì, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna, Rocca S. Casciano, Modigliano, Galeata e Bagno di Romagna).
Forlì	88	99	Id. id. id. 104ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Cesena, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Sogliano al Rubicone, Rimini e S. Arcangelo di Romagna).

Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 99ª commissione di requisizione (Distretto militare di Ferrara)

			VII Corpo d'armata	
Ancona . . .	89	105	Territorio della 105ª commissione di requisizione.	
Macerata . .	90	106	Id. id. 106ª id. id.	
Macerata . .	91	107	Id. id. 107ª id. id.	
Pesaro . . .	92	108	Id. id. 108ª e 109ª id. id.	
Ascoli Piceno .	93	110	Id. id. 110ª e 111ª id. id.	
Chieti	94	112	Id. id. 112ª id. id.	
Chieti	95	111	Parte del territorio della 113ª commissione di requisizione (i soli mandamenti di: Lanciano, S. Vito Chietino, Paglieta, Celenza sul Trigno, Castiglione, Messer Marino, S. Buono, Gissi, Casalbordino e Vasto).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 111ª commissione di requisizione (Distretto militare di Ascoli Piceno)
Chieti	96	113	Id. id. id. 113ª commissione di requisizione (i soli mandamenti di: Orsogna, Casoli, Atessa, Torricella Peligna, Lama dei Peligni, Palena, Villa S. Maria e Bomba).	
Foggia . . .	97	114	Territorio della 114ª, 115ª e 116ª commissione di requisizione.	
Foggia . . .	98	117	Id. id. 117ª e 118ª id. id.	
Foggia . . .	99	119	Id. id. 119ª id. id.	
Foggia . . .	100	120	Id. id. 120ª e 121ª id. id.	
Foggia . . .	101	122	Id. id. 122ª e 123ª id. id.	
Foggia . . .	102	124	Id. id. 124ª e 125ª id. id.	
Teramo . . .	103	126	Id. id. 126ª id. id.	
Aquila. . . .	104	123	Parte del territorio della 127ª commissione di requisizione (i soli mandamenti di: Pizzoli, Paganica, Aquila, S. Demetrio ne' Vestini, Barisciano, Capestrano e Castelvecchio Subequo).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 123ª commissione di requisizione (Distretto militare di Foggia).
Aquila. . . .	105	127	Id. id. id. 127ª commissione di requisizione (i soli mandamenti di: Sassa, Antrodoco, Cittaducale, Montereale, Amatrice, Accumoli, Borbona e Leonessa).	
Solmona . . .	106	128	Id. id. id. 128ª commissione di requisizione (i soli mandamenti di: Fiamignano, Borgocollefegato, Tagliacozzo, Carsoli ed Avezzano).	

Solmona . . .	107	125	Parte del territorio della 128ª commissione di requisizione (i soli mandamenti di: Celano, Pescina, Gioia de' Marsi, Trasacco e Civitellaroreto).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 125ª commissione di requisizione (Distretto militare di Foggia).
Solmona . . .	108	129	Territorio della 129ª commissione di requisizione.	
Campobasso .	109	130	Id. id. 130ª id. id.	
Campobasso .	110	131	Id. id. 131ª id. id.	
Campobasso .	111	132	Id. id. 132ª id. id.	
			VIII Corpo d'armata.	
Firenze . . .	112	133	Territorio della 133ª commissione di requisizione, più il mandamento di S. Spirito (Firenze) ed il comune di Bagno a Ripoli.	
Firenze . . .	113	134	Id. id. 134ª commissione di requisizione, meno il mandamento di S. Spirito (Firenze) ed il comune di Bagno a Ripoli.	
Pistoia . . .	114	135	Id. id. 135ª commissione di requisizione, meno i comuni di Cerreto Guidi e Vinci.	
Pistoia . . .	115	136	Id. id. 136ª commissione di requisizione, più i comuni di Cerreto Guidi e Vinci.	
Arezzo . . .	116	137	Id. id. 137ª commissione di requisizione, meno i comuni di: Marciano, Lucignano, Foiano, Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte S. Savino, Civitella, Val di Chiana, Bucine, Laterina e Pergine.	
Arezzo . . .	117	138	Id. id. 138ª commissione di requisizione, più i comuni di: Marciano, Lucignano, Foiano, Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte S. Savino, Civitella, Val di Chiana, Bucine, Laterina e Pergine.	
Siena	118	139	Id. id. 139ª commissione di requisizione, più i comuni dei mandamenti di: Roccastrada, Arcidosso e Santa Fiora e il comune di Montieri.	

Siena	119	140	Territorio della 140ª e 141ª commissione di requisizione, meno i comuni dei mandamenti di: Roccastrada, Arcidosso e Santa Fiora e il comune di Montieri.
Livorno . . .	120	142	Id. id. 142ª commissione di requisizione, più il comune di Orciano Pisano e quello di Casale marittimo.
Livorno . . .	121	143	Id. id. 143ª commissione di requisizione, meno il comune di Orciano Pisano e quello di Casale Marittimo.
Lucca	122	144	Id. id. 144ª commissione di requisizione, meno i comuni di: Massarosa, Viareggio e Pescaglia.
Lucca	123	145	Id. id. 145ª commissione di requisizione, più i comuni di: Massarosa, Viareggio e Pescaglia.
Massa. . . .	124	146	Id. id. 146ª commissione di requisizione.
			IX Corpo d'armata.
Roma	125	147	Territorio della 147ª commissione di requisizione.
Roma	126	148	Id. id. 148ª e 149ª id. id.
Roma	127	150	Id. id. 150ª id. id.
Roma	128	151	Id. id. 151ª id. id.
Roma	129	152	Id. id. 152ª id. id.
Roma	130	153	Id. id. 153ª id. id.
Roma	131	154	Id. id. 154ª id. id., meno i mandamenti di Palombara Sabina e Monterotondo.
Roma	132	155	Id. id. 155ª commissione di requisizione, meno il mandamento di Bracciano, più i mandamenti di Palombara Sabina e Monterotondo della 154ª.
Roma	133	156	Id. id. 156ª commissione di requisizione, più il mandamento di Bracciano della 155ª.
Roma	134	157	Id. id. 157ª commissione di requisizione.

Frosinone . .	135	158	Parte del territorio della 158ª commissione di requisizione (i mandamenti di: Frosinone, Veroli, Alatri, Guarcino, Monte S. Giovanni Campano, Ferentino, Anagni e Paliano).	
Frosinone . .	136	149	Id. id. id. 158ª commissione di requisizione (i mandamenti di: Terracina, Vallecorsa, Ceprano, Ceccano, Piperno e Sezze).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 149ª commissione di requisizione (Distretto militare di Roma).
Frosinone . .	137	159	Id. id. id. 159ª commissione di requisizione (i mandamenti di: Cassino, Cervaro, Mignano, Roccasecca, Arce, Arpino, Sora, Alvito e Atina).	
Frosinone . .	138	141	Id. id. id. 159ª commissione di requisizione (i mandamenti di: Pontecorvo, Pico Esperia, Fondi, Gaeta, Minturno e Roccamonfina).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 141ª commissione di requisizione (Distretto militare di Siena).
Frosinone . .	139	160	Territorio della 160ª commissione di requisizione.	
Perugia . . .	140	161	Id. id. 161ª id. id.	
Spoleto . . .	141	162	Id. id. 162ª id. id., più i comuni di: Monteleone, Cascia, Poggiodomo, Norcia, Preci, Cerreto e Castel Ritaldi della 163ª.	
Spoleto . . .	142	163	Id. id. 163ª commissione di requisizione, meno i comuni di: Monteleone, Cascia, Poggiodomo, Norcia, Preci, Cerreto e Castel Ritaldi.	
Orvieto . . .	143	164	Id. id. 164ª commissione di requisizione, più i comuni di: Toscanella, Canino e Cellere della 165ª.	
Orvieto . . .	144	165	Id. id. 165ª commissione di requisizione, meno i comuni di: Toscanella, Canino e Cellere.	
Cagliari . . .	145	166	Id. id. 166ª commissione di requisizione, meno i comuni dei mandamenti di: S. Gavino Monreale, Lunamatrona e Barumini.	

Cagliari . . .	146	167	Territorio della 167ª commissione di requisizione, più i comuni dei mandamenti di: S. Gavino Monreale, Lunamatrona e Barumini della 166ª e Ales, Baressa, Mogoro e Terralba della 168ª.	
Cagliari . . .	147	168	Parte del territorio della 168ª commissione di requisizione [mandamenti di: Oristano, Busachi, Fordongianus, Simaxis, Solorussa, Milis (meno i comuni di: Assolo, Nureci, Senis e Setzu), il comune di Bonarcado, più i comuni dei mandamenti di Sorgono e Tonara della 169ª].	
Cagliari . . .	148	221	Id. id. id. 168ª commissione di requisizione [mandamenti di: Ghilarza, Sedilo, Macomer, Bosa, Tresnuraghes, Cuglieri e Santu Lussurgiu (meno il comune di Bonarcado)].	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 221ª commissione di requisizione (Distretto militare di Palermo).
Cagliari . . .	149	169	Territorio della 169ª commissione di requisizione, meno i comuni dei mandamenti di Sorgono e Tonara, più i comuni dei mandamenti di Barumini e Mandas della 166ª ed i comuni di Assolo, Nureci, Senis e Setzu della 168ª.	
Sassari . . .	150	170	Parte del territorio della 170ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Sassari, Osilo, Ploaghe e Ittiri).	
Sassari . . .	151	72	Id. id. id. 170ª commissione di requisizione [i comuni dei mandamenti di: Nulvi, Castelsardo, Sorso, Portotorres e Ossi (meno i comuni di: Chiaramonti, Laerru, Martis, Perfugas e Putifigari), i comuni di: Banari, Bessude e Siligo].	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 72ª commissione di requisizione (Distretto militare di Genova).

Sassari . . .	152	71	Parte del territorio della 170ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Alghero, Villanova Monteleone, Pozzomaggiore e Bonorva ed i comuni di: Cheremule, Tiesi, Borutta, Bonannaro, Torralba e Putifigari).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 74ª commissione di requisizione (Distretto militare di Genova).
Sassari . . .	153	171	Territorio della 171ª commissione di requisizione, più i comuni di: Chiaramonti, Laerru, Martis e Perfugas della 170ª.	
Sassari . . .	154	172	Id. id. 172ª commissione di requisizione.	
Sassari . . .	155	173	Id. id. 173ª id. id.	
			X Corpo d'armata.	
Napoli. . .	156	174	Territorio della 174ª commissione di requisizione.	
Napoli. . . .	157	175	Id. id. 175ª e 176ª id. id. meno parte del mandamento di S. Giuseppe.	
Napoli. . . .	158	176	Parte del territorio della 177ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Barra, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaiano, Torre del Greco e Portici, più parte del mandamento di S. Giuseppe della 175ª.	
Napoli. . . .	159	177	Id. id. id. 177ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Boscotrecase, Gragnano, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massalubrense, Agerola e Capri).	
Salerno . . .	160	178	Territorio della 178ª commissione di requisizione.	
Salerno . . .	161	179	Id. id. 179ª id. id.	
Caserta . . .	162	180	Parte del territorio della 180ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Caserta, Piedimonte d'Alife, Cuiazzo, Maddaloni, Arienzo e Marcianise).	

Caserta . . .	163	187	Parte del territorio della 180ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: S. Maria C. V., Capua, Pignataro Maggiore, Formicola, Teano, Pietramelara, Sessa Aurunca e Carinola).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 187ª commissione di requisizione (Distretto militare di Campagna).
Napoli. . . .	164	181	Id. id. id. 181ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Acerra, Pomigliano d'Arco, Afragola, Caivano, S. Antimo, Giuliano, Frattamaggiore. Mugnano e Casoria).	
Napoli. . . .	165	176	Id. id. id. 181ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Aversa, Trentola, Succivo, Nola, Cicciano, Marigliano, Saviano e Palma Campania)	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 176ª commissione di requisizione.
Benevento . .	166	182	Territorio della 182ª commissione di requisizione.	
Avellino . . .	167	183	Id. id. 183ª id. id.	
Avellino . . .	168	184	Id. id. 184ª id. id.	
Campagna . .	169	185	Id. id. 185ª commissione di requisizione, più i comuni del mandamento di S. Angelo a Fasanella della 187ª.	
Campagna . .	170	186	Id id 186ª e 187ª commissione di requisizione, meno i comuni del mandamento di S Angelo a Fasanella.	
			XI Corpo d'armata.	
Bari.	171	188	Territorio della 188ª commissione di requisizione, meno i mandamenti di Turi, Casamassima, Acquaviva delle Fonti e Canneto di Bari.	
Bari.	172	189	Id. id. 189ª commissione di requisizione, meno il mandamento di Conversano, più il mandamento di Locorotondo della 191ª.	
Bari.	173	190	Id. id. 190ª commissione di requisizione.	
Bari.	174	191	Id. id. 191ª commissione di requisizione, meno il mandamento di Locorotondo, più il mandamento di Santeramo della 193ª.	

Bari.	175	192	Territorio della 192ª commissione di requisizione, più il mandamento di Altamura della 193ª.
Bari.	176	193	Id. id. 193ª commissione di requisizione, meno i mandamenti di Altamura e Santeramo, più i mandamenti di: Canneto, Acquaviva, Turi e Casamassima della 188ª e Conversano della 189ª.
Barletta . . .	177	194	Id. id. 194ª commissione di requisizione.
Barletta . . .	178	195	Id. id. 195ª id. id.
Barletta . . .	179	196	Id. id. 196ª id. id.
Barletta . . .	180	197	Id. id. 197ª id. id.
Potenza . . .	181	198	Id. id. 198ª id. id.
Potenza . . .	182	199	Id. id. 199ª id. id.
Taranto . . .	183	200	Id. id. 200ª id. id., più il mandamento di Taranto (esclusa la frazione di Talsano).
Taranto . . .	184	201	Id. id. 201ª commissione di requisizione
Taranto . . .	185	202	Id. id. 202ª (Del mandamento di Taranto solamente la frazione di Talsano).
Taranto . . .	186	203	Id. id. 203ª commissione di requisizione.
Lecce	187	204	Id. 204ª e 205ª id. id., meno il mandamento di Mesagne.
Lecce	188	206	Id. id. 206ª commissione di requisizione.
Lecce	189	207	Id. id. 207ª id. id., più il mandamento di Mesagne della 204ª.
Lecce	190	208	Id. id. 208ª commissione di requisizione
Lecce	191	209	Id. id. 209ª id. id.
Castrovillari. .	192	210	Id. id. 210ª id. id.
Castrovillari. .	193	211	Id. id. 211ª e 212ª.
Cosenza . . .	194	213	Id. id. 213ª id. id.
Catanzaro . .	195	214	Id. id. 214ª id. id
Catanzaro . .	196	215	Id. id. 215ª e 216ª id. id
Reggio C. . .	197	217	Id. id. 217ª commissione di requisizione, meno i comuni dei mandamenti di: Melito, Bova, Laureana, Cinquefrondi e Polistena.
Reggio C. . .	198	218	Id. id. 218ª commissione di requisizione, più i comuni dei mandamenti di: Melito, Bova, Laureana, Cinquefrondi e Polistena della 217ª.

			XII° Corpo d'armata.
Palermo . . .	199	219	Territorio della 219ª commissione di requisizione, più i comuni di Monreale e Parco della 220ª.
Palermo . . .	200	220	Id. id. 220ª commissione di requisizione, più i comuni di: Piana dei Greci, S. Cristina Gela, S. Cipirello e S. Giuseppe Iato della 221ª.
Palermo . . .	201	222	Id. id. 222ª commissione di requisizione, più i comuni di Corleone e Roccamena della 223ª.
Palermo . . .	202	223	Id. id. 223ª commissione di requisizione, meno i comuni di Corleone e Roccamena.
Cefalù. . . .	203	224	Id. id. 224ª commissione di requisizione, meno i comuni di Cerda e Sciara, più i comuni di: Alia, Castronovo, Lercara-Friddi, Roccapalumba e Vicari della 225ª.
Cefalù. . . .	204	228	Id. id. 228ª commissione di requisizione, più i comuni di Cerda e Sciara della 224ª, Aliminusa, Calvaturo, Montemaggiore Belsito, Scalafani, Valledolmo della 225ª, Campo Felice, Colesano, Gratteri, Isnello, Polizzi-Generosa della 226ª e Gangi della 227ª.
Trapani . . .	205	229	Id. id. 229ª commissione di requisizione.
Trapani . . .	206	230	Id. id. 230ª e 232ª commissione di requisizione, meno i comuni di Favignana e Pantelleria.
Trapani . . .	207	231	Id. id. 231ª e 233ª commissione di requisizione, meno il comune di Castelvetrano, più i comuni di Favignana e Pantelleria della 232ª.
Trapani . . .	208	234	Id. id. 234ª commissione di requisizione, più il comune di Castelvetrano della 233ª.

Girgenti . . .	209	235	Territorio della 235ª commissione di requisizione, meno i comuni di Licata, Palma di Montechiaro, Camastra e Castrofilippo.
Girgenti . . .	210	236	Id. id. 236ª commissione di requisizione, più i comuni di: Licata, Palma di Montechiaro, Camastra e Castrofilippo della 235ª.
Girgenti . . .	211	237	Id. id. 237ª commissione di requisizione, più i comuni di: Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula e Calamonaci della 238ª.
Girgenti . . .	212	238	Id. id. 238ª commissione di requisizione, meno i comuni di: Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula e Calamonaci.
Caltanissetta .	213	239	Parte del territorio della 239ª, 240ª e 242ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Caltanissetta, S. Cataldo, Villarmosa e Alimena).
Caltanissetta .	214	240	Id. id. id. 240ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Resultano, S. Caterina Villarmosa, Marianopoli, Mussomeli, Villalba e Vallelunga).
Caltanissetta .	215	242	Id. id. id. 242ª e 243ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera e Calascibetta).
Caltanissetta .	216	244	Id. id. id. 241ª e 244ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Terranova, Niscemi, Butera e Riesi).
Caltanissetta .	217	241	Id. id. id. 239ª, 240ª, 241ª e 242ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Castrogiovanni, Delia, Montedoro, Acquaviva, Sutera e Campofranco).

Caltanissetta . .	218	243	Parte del territorio della 239ª, 241ª e 243ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Mazzarino, Barrafranca, Pietraperzia, Sommatino e Serradifalco).
Siracusa . . .	219	245	Territorio della 245ª commissione di requisizione.
Siracusa . . .	220	246	Id. id. 246ª id. id.
Siracusa . . .	221	247	Parte del territorio della 247ª, 248ª e 249ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Avola, Noto, Rosolino, Pachino, Spaccaforno e Scicli).
Siracusa . . .	222	250	Id. id. id. 249ª, 250ª e 251ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Modica, Comiso, Vittoria, Chiaromonte Gulfi e comune di Pozzallo).
Siracusa . . .	223	251	Id. id. id. 251ª, 252ª e 253ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Ragusa, Monterosso, Licodia e comune di Mirabella Imbaccari).
Siracusa . . .	224	252	Id. id. id. 252ª e 253ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Mineo, Vizzini, Granmichele, Caltagirone e i comuni di S. Michele di Ganzaria e San Cono).
Catania . . .	225	254	Id. id. id. 254ª e 257ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Scordia, Militello in Val di Catania, Palagonia, Rammacca, Assoro, Centuripe, Regalbuto e comune di Gagliano Castelferrato).
Catania . . .	226	255	Territorio della 255ª commissione di requisizione.
Catania . . .	227	256	Id. id. 256ª id. id.
Catania . . .	228	257	Id. id. 257ª commissione di requisizione meno i comuni di: Regalbuto, Assoro e Centuripe.
Cefalù . . .	229	258	Id. id. 258ª commissione di requisizione, più i comuni di: Castelbuono, Cefalù, Pollina e S. Mauro Castelverde della 226ª e Gangi della 227ª.

Messina . . .	230	259	Territorio della 259ª e 261ª commissione di requisizione, meno i comuni dei mandamenti di Barcellona, Castroreale e S. Lucia del Mela, più il comune di S. Domenica della 260ª.
Messina . . .	231	260	Id. id. 260ª commissione di requisizione, meno il comune di S. Domenica, più i comuni dei mandamenti di Barcellona, Castroreale e S. Lucia del Mela della 259ª.

N. **114. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 2 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. Ad esecuzione di quanto prescrivono i R. Decreti del 22 marzo, n. 106, dell'8 aprile, n. 132 e del 29 luglio, n. 288, (Circolari n. 36, 51 e 112 del corrente anno) saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) il 21 agosto p. v., per un periodo di giorni 25, i militari di 1ª categoria delle classi 1868, 1869 e 1870 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Cefalù, Girgenti, Palermo e Trapani;

b) il 26 agosto detto, per un periodo di giorni 20, i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla specialità zappatori del genio di tutti i distretti del regno, eccettuati, ben inteso, quelli che trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari già risposero alla chiamata dell'11 giugno.

Debbono pertanto rispondere a questa chiamata anche quelli dei detti militari ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Cagliari e Sassari, i quali non risposero alla chiamata avvenuta l'11 giugno detto, non risiedendo a quel tempo nel territorio dei menzionati due distretti;

c) il 30 agosto predetto, per un periodo di 15 giorni:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di fan-

teria ed appartenenti al distretto di Gaeta, esclusi beninteso quelli che, quali precettati per le compagnie costiere, hanno obbligo di rispondere alla chiamata del 4 settembre venturo;

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1864 e 1865 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, appartenenti ai distretti di Caserta e Napoli, eccettuati s'intende quelli del distretto di Napoli pure compresi nella chiamata del 4 settembre anzidetto;

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza, appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta; pei sottufficiali e caporali maggiori la chiamata alle armi avrà una maggior durata di 5 giorni, quindi la loro presentazione alle armi sarà anticipata di altrettanti giorni.

I militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale del genio, appartenenti ai distretti di Gaeta, Benevento, Caserta e Napoli; pei sottufficiali e caporali maggiori la chiamata alle armi avrà una maggior durata di 5 giorni, quindi la loro presentazione alle armi sarà anticipata di altrettanti giorni.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (*allegato* n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione (o il distretto se di completamento) al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (*allegato* n. 1). Ciò sarà fatto secondo le speciali istruzioni che questo Ministero ha già date direttamente ai comandi di distretto.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune, in

cui ha sede il centro di mobilitazione o il distretto, dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 e sulle istruzioni che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del corrente anno circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898) dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e

50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, esser proposti dal deposito o centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Ai militari di milizia territoriale compresi nella chiamata non sarà, per nessuna causa, concesso il rinvio ad altra chiamata; però quelli di essi che si troveranno in alcuna delle condizioni previste per ottenere di essere rinviati ad altra chiamata, verranno senz'altro dispensati.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Alto* 85 del corrente anno. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, o la dispensa se trattisi di militari di milizia territoriale, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, o nella dispensa, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio o di dispensa saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il deposito o centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1875, i quali essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun deposito o centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che senza giustificato motivo non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi, possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati,

i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possono essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati, beninteso, quelli che già risposero alla chiamata avvenuta in Sardegna l'11 giugno u. s.;

b) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno), che saranno possibilmente ripartiti fra le compagnie che prenderanno parte alle manovre di campagna.

c) gli ufficiali di complemento ascritti alla fanteria di linea, al corpo sanitario e a quello contabile, nati negli anni 1868, 1869 e 1870 e residenti nel territorio dei distretti di Palermo, Trapani, Girgenti e Cefalù.

Sarà però cura del comandante del XII corpo d'armata il proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati suddetti, quelli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

I quadri dei detti riparti di milizia mobile comprenderanno beninteso, come nel caso di mobilitazione, anche ufficiali in servizio attivo, ai quali saranno affidate le cariche di comandante di battaglione, comandante di compagnia, di aiutante maggiore in primo ed in secondo e di ufficiale di vettovagliamento.

d) gli ufficiali in congedo assegnati ai riparti della milizia territoriale, che dovranno costituirsi nel X corpo d'armata coi militari della milizia stessa.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di deposito, di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14, e nel successivo n. 15 se trattisi di ufficiale di milizia territoriale, dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, del deposito o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo, di deposito o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali di milizia territoriale di artiglieria e del genio, i quali, in analogia al disposto dei R. Decreti 22 marzo u. s. n. 106 e 29 luglio u. s. n. 288, devono presentarsi alle armi cinque giorni prima dei soldati richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Tutti gli altri ufficiali in congedo saranno chiamati due giorni prima dei militari di truppa per lo scopo ora detto.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita

un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di disimpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

15. Gli ufficiali di complemento effettivi ad un corpo o deposito che ha distretti di complemento, i quali risiedono nel territorio di uno dei *distretti* oradetti, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo o deposito, concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati, ed accompagneranno poi quest'ultimi ai corpi o depositi.

I comandi dei corpi ai quali sono effettivi ufficiali di complemento che si trovino nelle suindicate condizioni, debbono avvertirli che essi dovranno presentarsi al distretto di complemento, spiegandone le ragioni, e dovranno dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto ai quali gli ufficiali stessi si presenteranno.

16. Il comandante del XII corpo d'armata disporrà perchè, nel mattino del giorno 19 agosto, si trovino alla sede dei depositi gli ufficiali in servizio attivo assegnati a quei reparti di milizia mobile di fanteria che si costituiscono con la presente chiamata.

Nel fare tale assegnazione si terrà presente di impiegare il massimo numero di capitani a disposizione.

Qualora gli ufficiali dianzi accennati, insieme a quelli richiamati dal congedo, non fossero sufficienti ad inquadrare i riparti di milizia mobile che si costituiscono, il detto comandante di corpo d'armata ripianerà la deficienza con ufficiali in servizio attivo dei dipendenti reggimenti.

Per norma si avverte che ciascuna compagnia di milizia mobile dovrà avere un comandante ed almeno tre ufficiali subalterni.

Delle suddette sostituzioni dovrà essere dato avviso al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*).

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi e riparti dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali date dal Ministero alle autorità militari interessate per l'assegnazione dei richiamati di fanteria della classe 1875 del distretto di Castrovillari.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, cui si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi, ai soli effetti amministrativi.

Nell'assegnazione dei richiamati di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, non si darà alcun contingente ai battaglioni ed alle compagnie distaccate, a meno che detti riparti intervengano alle manovre di campagna.

18. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti n. 14 e 15, degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale richiamati che ad essi si presentano.

Formazione di riparti di milizia mobile e di milizia territoriale.

19. Coi militari di fanteria richiamati alle armi delle classi 1868, 1869 e 1870, appartenenti ai distretti di Cefalù, Girgenti, Palermo e Trapani, si costituirà una brigata di fanteria di milizia mobile, formata nel modo indicato dagli appositi specchi che sono stati comunicati dal Ministero alle autorità interessate.

La detta brigata prenderà parte alle manovre di campagna del XII corpo d'armata, ed alla sua costituzione ed adunata sarà provveduto conforme le disposizioni che verranno date dal comando del corpo d'armata stesso.

20. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

21. Coi richiamati di milizia territoriale delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio, appartenenti ai distretti di Benevento, Caserta, Gaeta, Napoli e Nola, saranno rispettivamente costituiti tre battaglioni di fanteria, due compagnie d'artiglieria da fortezza e due compagnie del genio di milizia territoriale, quali riparti saranno formati nel modo indicato da appositi specchi che sono stati parimenti comunicati dal Ministero alle autorità interessate.

Tutti i detti riparti di M. T. interverranno alle manovre di campagna del X corpo d'armata, secondo le disposizioni che saranno date dal comando del corpo d'armata medesimo.

Art. 4. — *Istruzione.*

22. I richiamati dell'esercito permanente e della milizia, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle manovre di campagna, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile mod. 91.

I richiamati del genio ascritti agli zappatori, saranno preferibilmente ripartiti fra le compagnie che devono prendere parte alle manovre di campagna; eseguiranno anche, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col moschetto 1891.

I riparti di milizia territoriale, nei quali debbono essere inquadrati i militari di truppa della milizia stessa richiamati alle armi, saranno messi a disposizione del comanno del X corpo d'armata, per prendere parte alle manovre di campagna del corpo d'armata stesso.

Art. 5. — *Congedamento.*

23. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono, dove i richiamati stessi saranno trasportati al termine delle manovre di campagna, in base ad ordini di movimento, pei trasporti in ferrovia, che emanerà il Ministero. Dai depositi e dagli altri centri di mobilitazione i richiamati saranno rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano possibilmente non più tardi del giorno 14 settembre; quest'ultimo movimento verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito siano state comunicate dal Ministero alle autorità interessate.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile e di milizia territoriale, gli ufficiali contabili, i comandanti di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

24. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati negli specchi annessi alla presente Circolare (*allegati* n. 2 e 3).

25. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale e di cancelleria per i riparti e comandi di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli, con le seguenti eccezioni:

a) il carreggio sarà dato secondo le norme che verranno stabilite per le manovre di campagna del XII corpo d'armata;

b) i reggimenti di milizia mobile porteranno una sola coppia cofani di sanità e metà degli zaini da cartucce;

c) non si trasporteranno le casse da armaiuolo e da vestiario, ma in luogo di queste ultime verranno trasportate, chiuse in sacchi, 40 paia scarpe per ciascuna compagnia, scelte dei numeri di lunghezza ritenuti meglio adatti.

Fra gli oggetti di equipaggiamento dovrà comprendersi la completa dotazione dei colli per riparazioni da sarto e da calzolaio.

Ai riparti di milizia territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per i medesimi prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno i riparti stessi all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

26. Ai richiamati dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II della istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio ai quali spetterebbe l'armamento di pistola che non verrà loro distribuita.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

27. I richiamati di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

28. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

29. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del corrente anno, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere

subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

30. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

31. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO N. 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) Il 21 agosto p. v., per un periodo di giorni 25, i militari di truppa di 1ª categoria delle classi 1868, 1869 e 1870, compresi i sottufficiali, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Cefalù, Girgenti, Palermo e Trapani;

b) Il 26 agosto detto, per un periodo di giorni 20, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1875, compresi i sottufficiali, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla specialità zappatori del genio, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati, beninteso, quelli che trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari già risposero alla chiamata dell'11 giugno.

Debbono pertanto rispondere a questa chiamata anche quelli dei detti militari ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Cagliari e Sassari, i quali non risposero alla chiamata avvenuta l'11 giugno scorso, non risiedendo a quel tempo nel territorio dei menzionati due distretti.

Il *30 agosto predetto*, per un periodo di 15 giorni:

i militari di truppa di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, ascritti alla milizia territoriale di fanteria ed appartenenti al distretto di Gaeta, esclusi beninteso quelli che, quali precettati per le compagnie costiere, hanno obbligo di rispondere alla chiamata del 4 settembre venturo;

i militari di truppa di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, nati negli anni 1864 e 1865, ascritti alla milizia territoriale di fanteria ed appartenenti ai distretti di Caserta e Napoli,

eccettuati parimenti quelli del distretto di Napoli che, quali precettati per le compagnie costiere, debbono rispondere alla chiamata del 4 settembre detto;

i militari di truppa di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria ed appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta; per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di 5 giorni (R. Decreto 29 luglio u. s.); la loro presentazione alle armi sarà anticipata di altrettanti giorni ed avrà quindi luogo il 25 agosto detto;

i militari di truppa di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867, ascritti alla milizia territoriale del genio ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Benevento, Caserta e Napoli; pei sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di giorni 5 (R. Decreto 29 luglio u. s.); la loro presentazione alle armi sarà anticipata di altrettanti giorni ed avrà quindi luogo il 25 agosto detto.

Sono pure chiamati i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed ai zappatori del genio, e i militari di 1ª categoria di classi ascritte alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai menzionati distretti di Cefalù, Girgenti, Palermo e Trapani, i quali non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

a) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1875, appartenenti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli di essi che già risposero alla chiamata dell'11 giugno in Sardegna, e gli ufficiali di complemento, nati nello stesso anno 1875, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

b) Gli ufficiali di complemento di fanteria, del corpo sanitario e di quello contabile, nati negli anni 1868, 1869 e 1870 residenti nel territorio dei distretti di Cefalù, Girgenti, Palermo e Trapani.

Il comandante del XII corpo d'armata potrà proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati suddetti, quegli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati;

c) gli ufficiali in congedo assegnati ai riparti di milizia territoriale che debbono costituirsi coi richiamati di truppa della milizia stessa.

Sono esenti dalla chiamata quelli dei detti ufficiali di complemento che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del giorno per essi stabilito, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno fissato metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare; ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente o di milizia mobile della rispettiva arma e specialità; se appartenenti alla milizia territoriale verranno senz'altro dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari di classi dell'esercito permanente e della milizia mobile i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa delle classi 1875 e 1868, 1869 e 1870 che, non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice all'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini delle dette classi effettivamente chiamati alle armi.

Quei richiamati appartenenti alla milizia territoriale che si trovino in uno dei casi suindicati potranno conseguire, con le stesse norme, la dispensa dalla chiamata, invece del rinvio.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'art. 13 se di milizia territoriale) e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 11 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare se militari dell'esercito permanente o di milizia mobile: si trovino all'estero se di milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Questi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro almeno cinque giorni prima a quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati alla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati appartenenti all'esercito permanente (fanteria, bersaglieri e genio) e alla milizia mobile di fanteria di linea.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Esercito permanente			Milizia mobile
	Fanteria	Bersaglieri	Genio	
Asciugatoi	2	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1	1
Berretti (feltz) con fiocco	»	1	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»	»
Cappotti	1	»	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	»	»
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1	1	1
Mantelline	»	1	»	»
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	1	1
Spazzole	1	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	1	1
Zaini	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta (1)	»	»	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione.

NB. I comandanti di corpo d'armata potranno, *quando lo ravvisino necessario*, far distribuire le coperte da campo, e disporre che tanto i richiamati quanto i militari sotto le armi che prendono parte ad esercitazioni in zone montane ove si richieda l'uso di una robusta calzatura, vengano forniti di un paio di scarpe comuni cui siano state applicate esternamente le mezze suole di rinforzo e la chiodatura che sarà ritenuta meglio adatta per la circostanza, avvertendo che pei militari sotto le armi deve essere fatto eseguire il rinforzo a quello, delle due paia scarpe in uso, in migliori condizioni o ad un paio nuove da distribuirsi qualora nessuno delle due ora dette comporti, per lo stato d'uso, siffatto lavoro.

L'occorrente spesa verrà posta a carico delle masse vestiario, sulla considerazione che al servizio delle riparazioni durante le manovre provvedesi dai corpi ad economia. (§ *1745 del regolamento d'amministrazione*).

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco, e presentandosi alle armi, della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose ed i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Per i puastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere unte con vaselina gialla colle norme dall'*Atto* 79 della *Raccolta* ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati appartenenti alla milizia territoriale.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Camicie di cotone	2
Cappelli per milizia territoriale con fregio (senza penna)	1
Controspallini di panno colorato (paia)	1
Coregge per pantaloni	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di tela con sparati laterali	1
Mutande di tela	1
Pantaloni di tela	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scarpe comuni (paia)	1
Spazzole	1
Tasche per pane	1
Tazze di latta	1
Uose di tela complete (paia)	1
Zaini di tela olona	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi, nonchè della calzatura da borghese, semprechè venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti troppo da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

2. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria saranno egualmente somministrate le *uose*.

3. Potrà essere somministrata ai richiamati, qualora si ritenga necessaria, anche la fascia di lana.

4. Ai graduati verranno distribuiti i prescritti distintivi di grado (compresi quelli da appuntato).

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati, portando particolare attenzione sulle calzature, le quali dovranno essere unte con vasellina gialla, colle norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*.

6. I distretti preleveranno dai locali depositi o corpi, che ne avessero disponibili, le robe usate all'uopo necessarie, nonchè le fasce di lana che eventualmente dovessero esser distribuite.

7. Occorrendo di dover distribuire calzature nuove, i distretti che non avessero più in magazzino scarpe *comuni*, le preleveranno dai depositi o corpi predetti.

8. Ad istruzione ultimata, gli oggetti ricevuti da altre amministrazioni saranno dai distretti riattati, sottoposti a nuova classificazione e restituiti mediante regolare cessione.

N. **115. — Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 agosto.

Il Ministero ha determinato, in applicazione al disposto colla Circolare n. 122 del 7 settembre 1897, che nell'anno scolastico 1900-901 abbiano luogo presso la scuola di guerra altri due corsi speciali di istruzione di tre mesi ciascuno, pei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti commissari già inscritti sul quadro d'avanzamento che non presero parte a consimili corsi precedenti e pei tenenti commissari, non per anco inscritti nel quadro stesso, aventi anzianità dal 1° gennaio 1892 a tutto il 17 luglio 1893.

I tenenti colonnelli ed i maggiori di commissariato vi prenderanno parte come uditori colle norme stesse contenute nella Circolare n. 157 del 12 settembre 1898.

Detti corsi avranno principio rispettivamente il 1° novembre 1900 ed il 15 febbraio 1901.

Le proposte per l'ammissione al 1° corso dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° settembre p. v., quelle pel 2° non più tardi del 1° gennaio 1901.

I comandanti di corpo d'armata, nelle proposte che faranno degli ufficiali commissari dipendenti da ammettersi a ciascuno di detti corsi, avranno presenti le esigenze del servizio.

Tutte le altre norme emanate per consimili corsi con le circolari su riferite dovranno essere osservate anche per quelli ora indetti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **116**. — **Trasporto a tariffa militare di personale e materiale della Croce Rossa durante le manovre di campagna**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 agosto.

Durante le manovre di campagna, che si svolgeranno nel venturo settembre l'associazione della Croce Rossa italiana, adibirà, come negli scorsi anni, al servizio sanitario taluni ospedali da guerra.

Le società ferroviarie hanno consentito che i trasporti del personale e dei materiali di quell'associazione, che hanno luogo nell'interesse dell'amministrazione militare ed a sue spese, si eseguiscano a tariffa militare.

All'uopo la Croce Rossa, pei movimenti collettivi di persone, quadrupedi e materiali, produrrà alle stazioni ferroviarie di partenza la « Richiesta per trasporto di drappelli superiori a 10 individui », che corrisponde a quella mod. *C*, stabilita dal § 49 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.

Invece per le spedizioni di soli materiali a grande o a piccola velocità le direzioni degli ospedali o le sezioni di sanità, destinate al servizio durante le dette esercitazioni, rilasceranno alla detta associazione la richiesta mod. *H*, di cui al § 64 del regolamento citato, specificandovi che trattasi di materiale dell'associazione stessa al servizio dell'amministrazione militare durante le manovre di campagna.

Affinchè poi si possa provvedere al trasporto in ferrovia dei militari uscenti dagli ospedali da campo predetti, questo Ministero autorizza le menzionate sezioni di sanità a fornire a ciascun ospedale un registro mod. *F* firmato e timbrato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per tali trasporti e restituito a manovre ultimate colle matrici debitamente compilate.

L'associazione della Croce Rossa richiederà rimborso alle direzioni di sanità, nella cui giurisdizione si saranno svolte le manovre, di tutte le spese sostenute, producendo loro rendiconti corredati dai titoli giustificativi.

Le dette direzioni trasmetteranno poi tali rendiconti a questo Ministero (Direzione generale revisione dei conti), che provvederà al pagamento in loro favore.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **117. — Richieste di stampati al reclusorio militare di Savona.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 agosto.

Consta al Ministero che il numero delle richieste d'urgenza di stampati inviate dai corpi al reclusorio militare di Savona è venuto da qualche tempo aumentando per modo da oltrepassare, nel solo anno 1899, la ingente cifra di *settemila*, senza che nessuna circostanza speciale giustifichi un siffatto aumento.

Consta inoltre:

1° che nella compilazione delle *Richieste* mod. 311 non sono sempre osservate le avvertenze inserte sul modulo stesso e che in special modo si omette di indicarvi il numero di fogli di cui debbono essere composti i registri rilegati, quaderni, fascicoli, ecc.;

2° che, dopo l'invio delle richieste ordinarie semestrali, talune amministrazioni domandano talvolta di poterle modificare ed altre chiedono l'anticipato invio di una parte dei moduli compresivi;

3° che quando i corpi ricevono gli stampati non sempre li verificano con la dovuta cura, e reclamano al reclusorio per moduli mancanti, che dopo più diligenti verifiche vengono poi rinvenuti.

Tutte queste ed altre irregolarità state segnalate, oltre turbare il regolare andamento del servizio presso il reclusorio di Savona, aumentano senza necessità i lavori della tipografia ed il relativo carteggio; come pure — ciò che è ancora più grave — sono cause di maggiori spese per le troppe spedizioni di stampati.

Importando perciò che siffatti inconvenienti cessino al più presto, si invitano i comandanti di corpo a prendere efficaci misure perchè da cui spetta siano meglio osservate le tassative disposizioni dell'art. 181 del regolamento d'amministrazione, e segnatamente perchè nella compilazione delle richieste ordinarie il fabbisogno degli stampati venga calcolato con giusto criterio, per guisa da non dover ricorrere alle richieste d'urgenza se non in casi veramente eccezionali.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **118.** — **Rilascio dei documenti pei viaggi sul mare agli ufficiali ed agli impiegati della R. marina, in pensione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 agosto.

Il § 50 dell'istruzione pei trasporti sul mare, pubblicato con l'*Atto* 77 del corrente anno, il quale determina i documenti da rilasciarsi dai distretti militari agli ufficiali ed agli impiegati in pensione perchè possano godere della tariffa militare nei viaggi sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana, è applicabile non solo agli ufficiali ed agli impiegati dipendenti da questo Ministero, ma anche a quelli dipendenti dal Ministero della marina.

Ora, siccome risulta che alcuni distretti militari si sono rifiutati di rilasciare i documenti in parola ad ufficiali in pensione della R. marina, che risiedono nella loro circoscrizione, questo Ministero interessa tutti i distretti a soddisfare per l'avvenire le domande che loro vengono fatte, dopo essersi beninteso accertati che le persone che chiedono il rilascio dei documenti di viaggio hanno titolo a godere della facilitazione accordata.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

AGOSTO 2. — Lutto per la morte di S. M. Umberto I, *pag.* 441.
» 9. — Ammissione alle cure Kinesiterapiche, *pag.* 441.
» 9. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1900, *pag.* 442.

CIRCOLARE N. **119**. — **Lutto per la morte di S. M. il Re Umberto I.** — (Segretariato generale). — 2 agosto.

S. M. il Re Vittorio Emanuele III, penetrato dal più vivo dolore per la morte del suo amatissimo Padre, Re Umberto I, avvenuta il 29 luglio u. s., ha ordinato un lutto di sei mesi, a partire dal giorno stesso della morte. Si osserveranno al riguardo le disposizioni del § 77 del regolamento di disciplina militare.

Inoltre per tutta la durata del lutto, sarà listata a nero la carta per la corrispondenza d'ufficio (lettere ed elenchi di trasmissione).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **120**. — **Ammissione alle cure Kinesiterapiche.** — (Segretariato generale). — 9 agosto.

In relazione alla Circolare 131 del 1898, il Ministero fa noto che la convenzione con l'Istituto Kinesiterapico di sede in Roma per l'ammissione alle cure, che ivi si praticano, dei militari e degl'impiegati civili del Regio esercito e della Regia marina in effettività di servizio è prorogata per un altro anno, e cioè sino al 30 giugno 1901.

Le condizioni dell'ammissione sono le stesse che si contengono nella Circolare sopraindicata, fatta eccezione della retta, che nell'attuale convenzione è stata stabilita come appresso;

per gli ufficiali ed impiegati in L. 1,50 per ogni seduta, escluse quelle delle serie di cura indicate nei numeri VIII, IX, X e XI della *Tariffa della Società kinesiterapica*, per le quali resta fissato lo sconto del 40 % sul prezzo della tariffa medesima;

pei militari di truppa, in L. 1 fino a mille sedute; L. 0,90 da 1000 a 2000 e L. 0,80 oltre le 2000 sedute.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 121. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	872	769	1641
Novara	475	333	808
Alessandria	469	567	1036
Cuneo	403	522	925
Milano	718	487	1205
Brescia	195	222	417
Genova	414	461	875
Piacenza	526	504	1030
Verona	459	359	818
Padova	556	420	976
Bologna	381	336	717
Ravenna	243	266	509
Ancona	256	167	423
Chieti	373	212	585
Firenze	380	247	627
Livorno	565	347	912
Roma	863	521	1384
Perugia	339	204	543
Napoli	659	618	1277
Salerno	252	133	385
Bari	341	155	496
Catanzaro	373	191	564
Palermo	420	260	680
Messina	417	147	564
Cagliari	208	167	375
TOTALE DELL'ESERCITO	11157	8615	19772

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

aprile 1900 — (Segretariato generale). — 9 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
5	»	»	5	12270	4023	16293	33,7	3.1
2	»	1	3	6431	2202	8636	33,7	2.9
4	»	»	4	8180	3272	11452	28,4	2.3
5	»	»	5	6044	3286	9330	29,3	2.6
6	»	»	6	9579	2478	12057	29,6	2.7
2	»	1	3	3344	1411	4755	26,9	2.2
2	1	1	4	6943	2454	9397	29,5	2.5
8	»	»	8	10338	2666	13004	37,4	2.6
7	»	»	7	7619	2352	9971	27,1	2.1
5	»	2	7	9348	2403	11751	30,5	2.4
1	»	1	2	6403	2203	8606	35,2	2.6
»	»	»	»	3859	1919	5778	32,5	2.7
2	»	2	4	3648	1103	4751	28,8	2.4
1	»	1	2	6395	1713	8108	32,2	2.2
1	»	»	1	6683	2031	8714	34,8	2.3
3	»	»	3	6990	2433	9423	31,3	2.7
5	»	»	5	12156	2608	14764	32,3	2.8
3	»	»	3	3758	1029	4787	31,6	3.3
7	»	»	7	15273	4502	19775	42,0	2.5
2	»	»	2	4427	942	5369	34,0	2.3
2	»	»	2	5096	957	6053	28,4	2.2
1	1	»	2	5273	1131	6404	39,3	3.3
5	»	1	6	7306	1564	8870	29,7	2.1
»	»	»	»	5880	955	6835	29,8	2.4
1	»	1	2	3567	976	4543	27,0	2.1
80	2	11	93	176813	52613	229426	32,0	2.6

della forza media = 0.38.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª **1900** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 agosto.

AGOSTO 16. — R. Decreto n. 296 che revoca le chiamate alle armi per istruzione di militari in congedo ascritti alla milizia territoriale, *pag.* 445.

» 16. — Disposizioni per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione di militari di milizia territoriale, *pag.* 456.

» 16. — Scuola di tiro d'assedio della 9ª brigata d'artiglieria da costa, *pag.* 448.

» 17. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da costa, *pag.* 448.

» 17. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 464.

CIRCOLARE N. **132**. — **R. Decreto n. 296 che revoca le chiamate alle armi per istruzione di militari in congedo ascritti alla milizia territoriale.** — (Segretariato generale). — 16 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visti i Regi Decreti n 106 in data 22 marzo 1900 e n. 132 in data 8 aprile 1900, per la chiamata alle armi per istruzione di classi di 1ª categoria in congedo illimitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le chiamate alle armi per istruzione decretate coi numeri 1 e 2 dell'art. 1 del R. Decreto n. 106 in data 22 marzo 1900, e col R. Decreto n. 132 in data 8 aprile 1900, non avranno più luogo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **123.** — **Disposizioni per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione di militari di milizia territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 agosto.

In conformità di quanto prescrive il R. Decreto 16 agosto 1900, n. 296, non avranno più luogo le chiamate alle armi per istruzione dei militari di milizia territoriale di fanteria, d'artiglieria e del genio che, a senso delle disposizioni contenute nelle Circolari 36, 51, 64 dello scorso aprile e 114 del corrente agosto, avrebbero dovuto effettuarsi nei giorni 30 agosto oradetto e 4 settembre successivo.

I comandanti dei distretti militari faranno subito stampare e pubblicare, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello, del quale trasmetteranno pure una copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione di militari della milizia territoriale indette nel corrente anno 1900.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può avervi interesse, che in conformità del R. Decreto in data 16 corrente, **non avranno più luogo** le chiamate alle armi per istruzione dei sottoindicati militari di milizia territoriale che, a senso delle disposizioni state già emanate, avrebbero dovuto effettuarsi nei giorni 30 agosto corrente e 4 settembre successivo.

Militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di fanteria ed appartenenti al distretto di Gaeta;

Militari di 1ª categoria nati negli anni 1864 e 1865 ascritti alla milizia territoriale di fanteria ed appartenenti ai distretti di Caserta e Napoli;

Militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza ed appartenenti ai distretti di Benevento e Gaeta;

Militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867 ascritti alla milizia territoriale del genio ed appartenenti ai distretti di Benevento, Caserta, Gaeta e Napoli;

Militari di 1ª categoria nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 ascritti alla milizia territoriale di fanteria, precettati per le compagnie costiere, ed appartenenti ai distretti di Gaeta, Napoli e Nola.

In conseguenza, restano abrogate le disposizioni esecutive per la chiamata del 30 agosto detto contenute nel manifesto pubblicato in data .... stesso mese.

A. . . . . agosto 1900.

Il Comandante del distretto.

N. **124.** — **Scuola di tiro d'assedio della 9ª brigata d'artiglieria da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 agosto.

A parziale modificazione dello specchio *A* della Circolare n. 21 del 22 febbraio corrente anno la scuola di tiro d'assedio della 36ª compagnia da fortezza e della 9ª brigata da costa dovrà effettuarsi come appare dal seguente specchietto:

POLIGONO	RIPARTI D'ARTIGLIERIA	DATA	
		arrivo	partenza
Sorau (Sardegna)	36ª compagnia da fortezza. Due compagnie della 9ª brigata.	11 settembre	20 settembre
	Tre compagnie della 9ª brigata.	21 settembre	30 settembre

La scuola di tiro sarà diretta dal Colonnello Amaretti cav. Carlo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **125.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da costa.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto del 22 marzo u. s. (Circolare n. 36 del corrente anno), saranno il 12 settembre p. v. chiamati alle armi, per un periodo di istruzione di 20 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da costa.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

Si avverte, per ogni buon fine, che i militari della classe 1871 ascritti all'artiglieria da costa i quali, chiamati lo scorso anno alle armi per istruzione, ottennero il rinvio ad una successiva chiamata, non hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta pel 12 settembre detto, avendo essi fatto passaggio col 15 giugno u. s. alla milizia mobile.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo; trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti, che sono di complemento per la specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1).

Ciò sarà fatto secondo speciali istruzioni che questo Ministero ha date direttamente ai comandi di distretto.

Una copia del manifesto speciale di cui sopra è cenno dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 e sulle istruzioni che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del corrente anno circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento od al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto, dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta

(§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari. Si fa notare ad ogni buon fine che, pel disposto dei detti due numeri 6 e 7 del manifesto, non può più dar luogo a dispensa dalla chiamata il fatto dell'avere un fratello sotto le armi.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Allo* 85 del corrente anno. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno non più tardi dell' 8 settembre segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affichè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 8 settembre onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobi-

litazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1875, i quali, essendo stati nei presidî d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva riguardo a quei militari che, sebbene non appartenenti al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari effettivi al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possono essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875 effettivi alle brigate d'artiglieria da costa.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali anzidetti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione, od una delle posizioni indicate nel capitolo 7 della Istruzione predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e del genio*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali di complemento richiamati, i quali, in analogia al disposto del R. Decreto 22 marzo u. s., n. 106, devono presentarsi alle armi otto giorni prima dei soldati richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di disimpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

15. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

Quei militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

16. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nel precedente numero 14, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

17. I richiamati, appena inquadrati nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle compagnie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

18. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 1° ottobre.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Art 6. — *Disposizioni varie.*

19. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 2).

20. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione.

21. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

22. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del corrente anno, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presen-

tazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

23. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull' operato degli uffici municipali.

24. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro. — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da costa.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1875 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da costa;

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 8 giorni.

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da costa che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875, effettivi alle brigate d'artiglieria da costa; fatta eccezione, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione degli ufficiali predetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 12 settembre p. v. nelle ore del mattino; i sottufficiali e caporali maggiori richiamati si presenteranno invece il mattino del giorno 4 settembre detto.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 4 o del 12 settembre al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare; ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune, che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente ascritti all'artiglieria da costa.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della stessa arma e specialità quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1875 che, non più tardi del giorno 8 settembre comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà*

quindi senza risposta, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti con fregio	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Cappotti	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1
Coregge per pantaloni	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela	1
Mutande	1
Paletti per teli da tenda	2
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Parti di bastone per telo da tenda	2
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1
Spazzole	1
Tasche per pane	1
Tazze di latta	1
Teli per tenda	1
Uose di tela complete (paia)	1
Zaini	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

2. Ai caporali maggiori verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino e 2 coregge per pastrano.

3. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi.

4. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose e i sottopiedi di riserva.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

8. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere unte con vaselina gialla colle norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

N. **126**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari**. — (Direzione generale leve e truppa). — 16 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento di militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del 14 settembre avranno principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1877 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 187 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1879, di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come

omessi, renitenti ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i corpi e riparti che prenderanno parte alle manovre di campagna e alle esercitazioni di cavalleria, eseguiranno, in massima, il congedamento dopo che saranno rientrati alle rispettive sedi, eccezione fatta di taluni dei reggimenti destinati a cambiare di guarnigione che, dovendo dal luogo di scioglimento delle manovre di campagna partire subito per le nuove sedi, effettueranno il congedamento nel luogo stesso di scioglimento delle manovre;

b) i corpi che non prendono parte alle manovre di campagna, eseguiranno il congedamento incominciando dal giorno 14 settembre fatta eccezione per quelli stanziati nell'isola di Sardegna che inizieranno il congedamento il giorno 11;

c) il reggimento d'artiglieria da montagna effettuerà il congedamento dopo le esercitazioni estive, a cominciare dal 14 settembre e secondo gli ordini che gli saranno dati dal comandante di corpo d'armata;

d) le brigate d'artiglieria da costa effettueranno il congedamento al compimento della scuola di tiro e le brigate d'artiglieria da fortezza al termine delle esercitazioni estive, secondo gli ordini che verranno dati dai comandanti di corpo d'armata, però non oltre il 30 settembre;

e) i battaglioni alpini della frontiera orientale i quali compiono le escursioni estive sulla frontiera occidentale, eseguiranno il congedamento dopo rientrati alle loro sedi normali, secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo di armata;

f) le compagnie di sanità e di sussistenza, le scuole ed istituti militari effettueranno il congedamento sotto la data che sarà stabilita dai comandi di corpo d'armata, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Col detto giorno 14 settembre e con le stesse norme suindicate sarà anche iniziato il licenziamento anticipato dalle armi delle seguenti categorie di militari.

a) Saranno inviati in congedo illimitato per anticipazione, mediante sorteggio, da ogni reggimento di cavalleria 90 uomini della classe 1877; tale congedamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre detto e verrà effettuato con le stesse modalità stabilite dal dispaccio-circolare 29 agosto 1899 n. 18671

(Divisione truppa) relativo al congedamento di novanta uomini della classe 1876 per ogni reggimento di cavalleria;

b) Verranno parimenti inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve;

c) Saranno inviati in licenza illimitata in attesa del congedo i militari della classe 1879 ascritti alla ferma di due anni, perchè provenienti dai rivedibili di una leva.

4. Collo stesso giorno 14 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1879 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma ed arma, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui ai §§ 692 e 693 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed alla Circolare 1° maggio 1892 n. 29, sebbene non abbiano compiuto gli otto mesi di servizio all'uopo prescritti.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

5. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che debbano ricevere due o più razioni di pane, il tascapane;

b) che la distribuzione del pane (§ 1817) dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni. Coloro che debbano viaggiare per più di tre giorni saranno riforniti di pane, pei giorni successivi al terzo, nei luoghi di sosta; in conseguenza le autorità militari locali provvederanno in tempo perchè al giungere dei congedandi, sia provveduto il pane occorrente per la prosecuzione del viaggio, dovendone, in qualunque caso, essere escluso il pagamento in contanti.

Nel licenziamento si osserveranno inoltre le disposizioni del Capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della correlativa Istruzione complementare (quale fu modificata dagli *Atti* 198 del 1891, 50 e 204 del 1892 e 180 del 1895) in quanto tali disposizioni non siano contrarie

a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, ed osservate, quanto al rilascio del foglio di congedo e dell'attestazione per l'elettorato politico, le norme stabilite con l'*Atto* 87 del 1894, e col dispaccio-circolare 16 marzo 1900, n. 601.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del 1° aprile 1898 colle varianti 1° agosto successivo, non che le norme date con la Circolare n. 26 del 15 gennaio 1898, per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo, conforme le tabelle di mobilitazione anzidette; avvertendo che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel n. 3 di detta Circolare n. 26, riprodotte nel § 674 del citato regolamento d'amministrazione, sulle quali si richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna.

I comandanti di corpo provvederanno però, affinchè i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza, onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano; e se in tale visita fossero giudicati non in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

6. I militari congedandi, i quali, già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati.

All'uopo, se il congedando deve recarsi all'estero per via di terra, sarà per lui considerato come comune di destinazione quello in cui trovasi la stazione ferroviaria di confine, nella quale egli dovrà cominciare il viaggio per l'estero. Se, invece, deve recarsi all'estero per via di mare, egli sarà avviato al porto d'imbarco più conveniente, e se la linea di navigazione ch'egli deve percorrere è servita dalla Società di navigazione generale italiana o dalla Società di navigazione generale « La Veloce » (*Atto* 624 della Raccolta delle disposizioni in vigore), il congedando sarà pel percorso marittimo munito dello scontrino mod. F^{bis}, affinchè possa fruire della tariffa ridotta pel viaggio in 3ª classe sui piroscafi di dette Società.

A quei congedandi, pei quali consti in qualunque modo al comandante di corpo l'*indigenza*, sarà rilasciata la dichiarazione d'indigenza nei casi, nella forma e per gli effetti di cui

ai numeri 2, 4 e 5, lettera *b*) della Circolare n. 97 del 16 maggio 1898.

I militari congedandi dovranno essere avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non dovranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro lasciato all'atto del congedo, per effetto del § 1786 del *Regolamento d'amministrazione* e del precedente n. 5.

7. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

8. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi anziane suindicati quella del 14 settembre p. v.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà essere compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250 e 214.

9. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, secondo sarebbe prescritto dal § 22 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali 15 maggio 1884, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

10. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia concessa col R. Decreto del 3 marzo 1898, n. 42 e R. Decreto 11 giugno 1899, n. 206.

11. I movimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 2 e *b)* e *c)* del n. 3, per quanto riguarda i congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a ca-

vallo e genio verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite; è fatta però eccezione per le compagnie operai d'artiglieria e gli stabilimenti militari di pena, pei quali corpi valgono anche le speciali disposizioni di cui è oggetto il comma seguente.

Invece, i movimenti di cui alla lettera *c*) e seguenti del n. 2 anzidetto e quelli di cui ai n. 3 lettera *a*) e 4 successivi saranno stabiliti dai comandanti di corpo d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi, compilato conforme al modello prescritto (Circolare n. 4131 del 2 luglio 1900, Divisione Stato maggiore).

12. Gli uomini da inviarsi in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo dovranno, come è detto nel § 1784 del citato regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e a senso di quanto è stabilito dall'articolo 227 di detto regolamento, dovranno loro essere corrisposte le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare fino al comune di residenza, purchè tale comune sia in un mandamento differente da quello in cui il corpo ha sede.

Il pagamento dei trasporti tanto per ferrovia che per mare verrà fatto all'atto in cui si effettua il trasporto, tenute presenti le norme contenute nel precitato articolo 227.

13. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni del libro II del regolamento pel servizio territoriale.

Ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre, sebbene già vi sia accennato nel n. 4, si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel già citato *Atto* n. 87 del 1894 circa i vincoli disciplinari ai quali i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal n. 4 di detto *Atto*, di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

14. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi ven-

gano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 11; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico, per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandanti stessi disporranno inoltre che i drappelli dei congedandi siano, durante il viaggio, sottoposti ad attiva sorveglianza da parte degli ufficiali e graduati che li accompagnano.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazione in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

15. Effettuati i licenziamenti di cui nella presente Circolare, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) *tre* prospetti, nel primo dei quali sarà indicato il numero dei congedati delle classi anziane distinti per classi e per gradi; nel secondo il numero di quelli di cui è oggetto il n. 3, e nel terzo il numero di quelli di cui è parola al n. 4.

I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 agosto.

AGOSTO 22. — Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 469.
» 23. — Rivista generale dei cavalli e muli, *pag.* 470.
» 23 — Rimborso alla Croce Rossa delle rette di ricovero per i militari ammalati durante le manovre di campagna, *pag.* 471.
» 24. — Modificazione da farsi ai libretti personali di vecchia edizione, *pag.* 471.
» 24. — Operazioni di conto corrente e carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente, *pag.* 472.
» 25. — Disposizioni speciali per la rivista generale dei cavalli e muli da eseguirsi nel corrente anno, *pag.* 473.

CIRCOLARE N. **127. — Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 22 agosto.

Al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, di cui nella Circolare n. 86 del 21 giugno u. s., sono ammessi i sottufficiali sottoindicati.

Essi dovranno presentarsi il giorno 14 settembre p. v. al comando del distretto militare di Roma, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi dopo compiuto il mese di esperimento, prescritto dal n. 6 della parte V del regolamento organico per le scuole militari.

I rispettivi corpi cureranno che i sottufficiali in parola siano avviati a destinazione, disarmati, tranne quelli di cavalleria e artiglieria che saranno armati di sola sciabola.

Cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro arredo personale e che tali oggetti siano in buono stato, provvedendo, secondo è prescritto dal n. 935 del regolamento d'amministrazione, per le necessarie sostituzioni di quelli che non fossero in condizioni di poter fare ancora un utile servizio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Damigella Michele, sergente 3° fanteria.
Ottaviano Vincenzo, id. 7° id.
Bucci Amelio, furiere 12° id.
Baldrati Angelo, furiere 15° fanteria.
Campani Ezio, sergente 21° id.
Abita Giovanni, furiere 38° id.

Battagliese Enrico, sergente 50° fanteria.
Molaioli Dante, id. 59° id.
Laudati Domenico, furiere 63° id.
Nappi Carlo, sergente 69° id.
Scarano Carmine, id. 72° id.
Canfora Alessandro, furiere 73° id.
Anzilotti Demostene, id. 78° id.
Valletta Giovanni, sergente 80° fanteria.
Milano Raffaele, furiere 83° id.
Barucca Oreste, sergente 87° fanteria.
Gandini Carlo, id. 4° bersaglieri.
Zini Aurelio, id. 5° id.
Tancredi Ernesto, id. 7° id.
Pielli Giacomo, id. 6° alpini.
Rinaldi Amilcare, id. 7° id.
Bonioli Paolo, id. reggimento cavalleggeri di Lucca.
Scandellari Pietro, id. id. id. Umberto I.
Pachi Ilario, id. 7ª brigata artiglieria da costa.
Eccheri Erminio, id. 3° genio.

N. **128. — Rivista generale dei cavalli e muli.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 agosto.

Nello specchio che andava annesso alla circolare 113 del corrente anno le indicazioni relative alle commissioni n. 157, 158 e 165 d'ordine progressivo, del X corpo d'armata, dovranno essere sostituite colle seguenti:

Napoli. . . .	157	175	Id. id. 175ª e 176ª id. id	
Napoli. . . .	158	176	Parte del territorio della 177ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Barra, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaiano, Torre del Greco e Portici).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 176ª commissione di requisizione.
Napoli. . . .	165	205	Id. id. id. 181ª commissione di requisizione (i comuni dei mandamenti di: Aversa, Trentola, Succivo, Nola, Cicciano, Marigliano, Saviano e Palma Campania).	Fa uso del bollo d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 205ª commissione di requisizione (Distretto militare di Lecce).

Il Ministro. — C. di S. Martino.

N. **129**. — **Rimborso alla Croce Rossa delle rette di ricovero per i militari ammalati durante le manovre di campagna**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 agosto.

A complemento della Circolare n. 16 del corrente anno, si fa noto che l'Associazione della Croce Rossa, per ottenere il rimborso delle rette di ricovero dei militari ricoverati nei propri ospedali di guerra (L. 1 per gli uomini di truppa e secondo la tariffa normale per gli ufficiali), trasmetterà il relativo rendiconto alla direzione dell'ospedale militare principale nella cui circoscrizione si svolgono le manovre, la quale dovrà poi conteggiarle sul proprio rendiconto generale nelle forme consuete, cioè come se gli uomini fossero stati ricoverati in uno stabilimento da essa dipendente.

Dal rendiconto della Croce Rossa dovranno però essere stralciate, se ve ne siano state, le giornate di degenza degli ufficiali, e dello ammontare di queste dovrà l'ospedale militare curare il rimborso dai corpi cui gli ufficiali appartengono, secondo le norme ordinarie.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

N. **130**. — **Modificazioni da farsi ai libretti personali di vecchia edizione**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 agosto.

Sui *Libretti personali* (mod. 339 *A* e 339 *B*) di vecchia edizione le norme riguardanti la presentazione dei militari in congedo in caso di richiamo, riprodotte nella rubrica « Ricordi del soldato », non corrispondono più, in vari punti, a quelle attualmente in vigore.

Importando di eliminare siffatta sconcordanza, i corpi dovranno provvedere che sui libretti di ristampe anteriori a quella del 1899 in distribuzione ai militari sotto le armi od in fondo nei rispettivi magazzini (compresi quelli delle dotazioni di mobilitazione) vengano cancellate con tratti di penna le disposizioni comprese sotto i due titoli « Richiamo alle armi per mobilitazione » e « Richiamo alle armi per istruzione » e si aggiunga invece apposito foglietto a stampa (da cucirsi alla fine della rubrica) contenente quelle da sostituire e che sono conformi all'ultima edizione del libretto.

Eguale sostituzione verrà poi fatta successivamente nei libretti personali degli uomini in congedo man mano che ven-

gano richiamati alle armi per istruzione o per qualsiasi altro motivo.

È stato già disposto per la stampa degli accennati foglietti presso il reclusorio militare di Savona, al quale i corpi dovranno perciò rivolgersi come per gli ordinari stampati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **131.** — **Operazioni di conto corrente e carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 agosto.

Per effetto del R. Decreto 12 luglio 1900 (*Atto* 135) il distretto militare di Napoli dovendo pure tenere due separate contabilità interne, cioè una per la gestione propria del distretto ed una per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente, è mestieri che anche la liquidazione delle operazioni di conto corrente sia da esso fatta separatamente per ciascuna gestione.

Il Ministero determina quindi che, per quanto concerne le operazioni di conto corrente fra il distretto militare di Napoli e i vari corpi, siano pure osservate le speciali norme che seguono:

1° Per gli accreditamenti e addebitamenti, che debbano fare al distretto di Napoli, i corpi spediranno a questo distinti *Avvisi* mod. 316 (§ 1114 del *Regolamento d'amministrazione*) secondo che riguardino la gestione propria del distretto o quella delle truppe nell'Estremo Oriente.

2° Nei registri di conto aperto mod. 315 tenuti dai corpi saranno aperti verso il distretto di Napoli, quando abbiansi crediti o debiti per l'una e l'altra gestione, due conti distinti.

Al termine del trimestre le rimanenze di ciascun conto sarannno comunicate al distretto con separate *Note di partecipazione* mod. 318 (§ 1116 *ivi*) e segnate distintamente nella *Nota speciale* (§ 1125 *ivi*) da trasmettersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per la liquidazione finale.

3° Anche l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari terrà due conti correnti col distretto di Napoli analogamente a quanto è detto pei corpi in genere nel numero precedente.

Il distretto dovrà pertanto inviargli, per le operazioni che gli commette, separate *Note* mod. 317 (§ 1121 *ivi*) per ciascun

conto, regolandosi in egual modo, alla fine del trimestre, anche per le *Note speciali* relative alle operazioni cogli altri corpi.

4° Nei vari documenti che vengono scambiati tra i corpi, il distretto militare di Napoli e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le operazioni di conto corrente si avvertirà che accanto alla indicazione: *Distretto militare di Napoli* cui sono diretti o dal quale vengono spediti sia sempre aggiunto « *gestione del distretto* » o « *Truppe in Cina* » secondo il servizio cui si riferiscono.

Egnale aggiunta sarà fatta altresì nella intestatura dei relativi conti aperti sul registro mod. 315.

Si avverte inoltre che nella corrispondenza di qualunque genere col distretto di Napoli per gli affari relativi alle truppe nell'Estremo Oriente, i corpi ed i vari uffici militari dovranno sempre aggiungere nell'indirizzo interno l'indicazione « *Truppe in Cina* ».

Il Ministro. — C. DI S. MARTINO.

N. **132**. — **Disposizioni speciali per la rivista generale dei cavalli e muli da eseguirsi nel corrente anno.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 agosto.

1. La rivista generale dei cavalli e muli annunziata colla Circolare n. 113 del corrente anno, sarà iniziata in tutto il Regno il 1° ottobre p. v.

2. I distretti militari, appena ricevuti dai comandanti di divisione militare territoriale gli itinerari da percorrersi dalle commissioni, faranno stampare e trasmetteranno ai sindaci dei comuni compresi nel rispettivo territorio un numero sufficiente di manifesti modello n. 4, colle norme stabilite dal n. 22 della Istruzione per la requisizione dei quadrupedi.

3. La nomina delle commissioni di rivista verrà effettuata dai comandanti di corpo d'armata, in base alle speciali disposizioni che saranno all'uopo emanate dal Ministero.

A presiedere le singole commissioni saranno destinati ufficiali delle armi a cavallo dell'esercito permanente od in congedo, e come membri si assegneranno ufficiali veterinari dell'esercito permanente od in congedo, ed, in deficienza di questi, veterinari borghesi od ufficiali subalterni di cavalleria o di artiglieria che abbiano la necessaria attitudine a quel servizio.

4. I nomi degli ufficiali richiamati temporaneamente in ser-

vizio per la rivista, saranno pubblicati sul *Bollettino ufficiale delle nomine*, coll'indicazione del giorno in cui dovranno presentarsi ai distretti. Se pel giorno fissato gli ufficiali non si presentassero, i comandanti di distretto ne riferiranno, occorrendo telegraficamente, al comandante di corpo d'armata da cui dipendono.

I comandanti di corpo d'armata provvederanno, secondo le speciali istruzioni che saranno impartite dal Ministero, perchè gli ufficiali che per qualsiasi motivo non si fossero presentati siano sostituiti con altri ufficiali dell'esercito permanente.

5. Gli ufficiali richiamati in servizio per la rivista saranno rinviati in congedo non appena avranno adempiuto al mandato ricevuto, ed i comandanti di distretto notificheranno allora al Ministero (Direzione generale competente) la data precisa del congedamento di tali ufficiali.

6. Ai veterinari civili designati dai comandanti di corpo d'armata a far parte delle commissioni di rivista verrà corrisposto il trattamento giornaliero di L. 10, a senso del § 287 della Istruzione per la requisizione dei quadrupedi.

7. Gli scrivani occorrenti alle commissioni operanti nel territorio situato nella circoscrizione dei distretti militari di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Castrovillari, Lecce e Taranto saranno forniti dai corpi a cavallo stanziati nel territorio del X corpo d'armata, e quelli occorrenti alle commissioni dipendenti dai distretti di Bari, Barletta e Potenza saranno provveduti dai reggimenti di cavalleria e di artiglieria dell'VIII corpo d'armata.

Il comandante del XII corpo d'armata sceglierà gli scrivani occorrenti alle commissioni dipendenti, fra i riparti di tutte le armi stanziati in Sicilia ed, in caso di bisogno, si varrà dell'opera di scrivani borghesi, corrispondendo loro una retribuzione giornaliera non superiore alle lire 5. A quest'ultimo ripiego potranno anche ricorrere gli altri comandanti di corpo d'armata per sostituire gli scrivani militari che si ammalassero improvvisamente nel corso della rivista.

8. Le esenzioni di cui all'alinea *h*) del paragrafo 48 verranno accordate a tutti i cavalli iscritti alle società di corse al trotto od al galoppo, indicate nell'elenco annesso alla presente circolare.

9. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto mod. 4 e compreso il prospetto mod. 6bis somministrato ai comandi dei carabinieri reali) saranno somministrati dal reclusorio militare di Savona. Le spese per la provvista degli stampati saranno dai distretti contabilizzate sui rendiconti com-

plessivi della rivista, i quali dovranno essere inviati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari entro il mese di gennaio del venturo anno.

10. Mentre per ciascuna commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiuto le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole, pei distretti invece, per l'applicazione delle norme del paragrafo 80 dell'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi, s'intenderà ultimata la rivista in tutto il Regno il 30 novembre corrente anno.

11. I comandanti di corpo d'armata si varranno di tutti i mezzi da essi ritenuti più adatti, per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla rivista, ed, in special modo, agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge pei trasgressori. Le spese di stampa occorrenti a tale uopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandanti, sui loro rendiconti complessivi.

12. I rapporti indicati al paragrafo 86 della summenzionata Istruzione dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) per il 15 dicembre venturo.

Elenco delle società di corse al trotto ed al galoppo legalmente costituite e riconosciute.

Società di corse al galoppo. (Riconosciute dal Jockey Club).

1ª	Società	Alfea per le corse	Pisa
2ª	Id.	per le corse dei cavalli	Palermo
3ª	Id.	id.	Napoli
4ª	Id.	id.	Roma
5ª	Id.	id.	Firenze
6ª	Id.	Lombarda per le corse dei cavalli	Milano
7ª	Id.	Torinese id. .	Torino
8ª	Id.	del Lario id. .	Milano
9ª	Id.	Varesina per le corse	Milano
10ª	Id.	Livornese per le corse dei cavalli.	Livorno

Società di corse al trotto. (Riconosciute dall'Unione Ippica).

1ª	Trotter	Italiano	Milano
2ª	Società	Fiorentina per le corse al trotto .	Firenze
3ª	Id.	Torinese id. .	Torino
4ª	Id.	Livornese per le corse dei cavalli	Livorno

5ª	Società	Veronese per le corse al trotto .	Verona
6ª	Id.	di corse e fiere.	Bologna
7ª	Id.	di corse ed esposizioni. . . .	Modena
8ª	Id.	Cremonese per le corse al trotto.	Cremona
9ª	Id.	Ippica.	Legnago
10ª	Id.	per le corse dei cavalli	Lonigo
11ª	Id.	Mantovana per le corse al trotto.	Mantova
12ª	Id.	Pistoiese id. .	Pistoia
13ª	Id.	Ippica provinciale del Polesine .	Rovigo
14ª	Id.	Ippica Veneta.	Sandrigo
15ª	Id.	Ippica provinciale	Treviso
16ª	Id.	Berga per le corse	Vicenza
17ª	Id.	Livornese per le corse dei cavalli	Livorno
18ª	Id.	del Lario id.	Milano
19ª	Id.	Ippica Pavese	Pavia

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre.

AGOSTO 29. — Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio, *pag.* 477.
» 29. — Trasporti militari sulla ferrovia Circumetnea, *pag.* 477.
» 30. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 478.
» 30. — Richieste ordinarie di stampati pel 2° semestre 1900-1901, *pag.* 480.
» 30. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 480.
» 24. — Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1900, *pag.* 480.
» 30. — Disposizioni pei militari di truppa invitati in licenza illimitata in attesa del congedo, *pag.* 481.

CIRCOLARE N. **133**. — **Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 agosto.

Il concorso al premio Henry pubblicato con Circolare n. 114 del 27 luglio 1899 (*Giornale militare* parte 2ª) ha avuto il seguente risultato:

La memoria presentata e della quale venne riportata l'epigrafe con la circolare n. 95 del 6 luglio 1900, si riferisce al tema: *Manuale di fortificazione campale.*

La commissione nominata dal Ministero, esaminata la predetta memoria, l'ha giudicata meritevole della *menzione onorevole* a senso dell'art. 8 del regolamento organico approvato con R. Decreto 27 febbraio 1898.

Aperta la relativa scheda suggellata, si è rilevato che l'autore della predetta memoria è il capitano MAGGIOROTTI cav. Andrea professore titolare della scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **134**. — **Trasporti militari sulla ferrovia Circumetnea.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 agosto.

Per norma delle autorità militari nel pagamento dei trasporti, si avverte che la società esercente la ferrovia Circumetnea (Catania-Randazzo-Giarre-Riposto) applica ai trasporti

militari la convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda e il relativo regolamento 15 luglio 1890.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **135. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 30 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo, nell'esperimento scritto di cui nella Circolare n. 103 del 14 luglio u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali, che avranno principio il 2 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno essere inviati alla scuola stessa, in modo di potervisi presentare nelle ore antimeridiane del giorno 1° ottobre; e saranno presi in aggregazione da quell'istituto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Aspiranti alle armi combattenti.

Comotto Giovanni, furiere reggimento Piemonte Reale cavalleria.
Bortolani Umberto, id. id. Savoia cavalleria.
Spilimbergo Rizzardo, sergente id. Genova cavalleria.
Blanchi Alessandro, id. id. lancieri Vittorio Emanuele.
Ruotolo Nicola, id. id. cavalleggeri di Monferrato.
Mazza Salvatore, id. id. id. di Monferrato.
Berrino Giovanni, id. id. id. di Caserta.
Molo Alessandro, id. id. id. di Caserta.
Montalto Umberto, id. id. id. di Roma.
Bracco Salvatore, id. id. id. di Catania.
Innocenti Alberto, sergente reggimento cavalleggeri di Catania.
Fogli Torquato, id. id. id. Umberto I.
Sportoletti Filippo, id. id. id. Umberto I.
Maggio Tommaso, id. 2° artiglieria.
Pernigotti Pietro, id. 4° id.
Della Fera Michele, id. 5° id.
Trombotto Umberto, id. 6° id.
Franceschi Giuseppe, id. 8° id.
Pratolongo Armando, id. 9° id.
Esposito Filiberto, id. 10° id.
Ferrero Luigi, id. 11° id.
Lugli Francesco, id. 12° id.
De Virgiliis Alessandro, id. 16° id.
Pozzetti Vittorio, id. 17° id.
Lucrezi Raffaele, furiere 18° id.

Carota Luigi, sergente 18° artiglieria.
Padula Francesco, id. 20° id.
Delfuria Alfredo, id. 24° id.
Silicani Abramo, id. 8° brigata artiglieria da costa.
Barocelli Ettore, id. 10° id. id. id.
* Locascio Eugenio, sergente comando locale artiglieria R. truppe Africa.
Chini Romolo, id. 3° genio.
Prono Luigi, id. 3° id.
Alberici Alberigo, id. brigata ferrovieri.

Aspiranti al corpo contabile.

Zaccagnini Gaetano, furiere 2° granatieri.
Masiello Licurgo, id. 2° fanteria.
Cantelli Paolo, id. 3° id.
Demaria Carlo, id 8° id.
Donadeo Alfredo, sergente 13° id.
Pincelli Giovanni, furiere 29° id.
Barutti Emilio, id. 31° id.
Doletti Giuseppe, id. 34° id.
Renzanigo Enrico, sergente 34° id.
Franceschi Giuseppe, id. 37° id.
Malagoli Umberto, furiere 42° id.
Bernier Priamo, id. 45° id.
Rezza Carlo, id. 47° id.
Santoro Nicola id. 51° id.
Dominici Arturo, id. 53° id.
De Simone Aristide, sergente 55° id.
Bertini Enrico, id. 62° id.
Garbellotto Carlo, id. 62° id.
Long Giovanni, furiere 67° fanteria.
Mancardi Giuseppe, sergente 67° id.
Broglio Eugenio, id. 72° id.
Fusco Erasmo, id. 83° id.
Rossi Edoardo, furiere 85° id.
Perna Enrico, sergente 2° bersaglieri
Defraia Gavino, id. 7° id.
Orelli Giovanni, id. 7° id.
Campanelli Nicola, id. 11° id.
Masella Domenico, furiere 12° id.
Monticone Felice, sergente 2° alpini.
Poli Raimondo, furiere 6° id.
Colloredo Francesco, sergente reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
Bentivoglio Paolo, id. 9° artiglieria.
Matellicani Giuseppe, id. 3° genio.
D'Erchia Pietro, id. 3° id.
Marchetti Norberto, id. 5° id.

(*) Sosterrà gli esami orali in Africa, secondo le istruzioni date al comando delle Regie truppe.

N. **136.** — **Richieste ordinarie di stampati pel 2° semestre 1900-901.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 agosto.

Affinchè i corpi che cambiano guarnigione possano, nello stabilire il fabbisogno degli stampati occorrenti pel 2° semestre 1900-901, tener conto anche dei moduli che verranno loro ceduti alle nuove sedi (§ 1432 del regolamento d'amministrazione), il Ministero li autorizza a disporre che la relativa richiesta, che dovrebbe essere spedita al reclusorio militare di Savona nel prossimo mese di settembre (§ 1427 ivi), sia trasmessa soltanto nella prima quindicina di ottobre.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **137.** — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenii di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1878 nei corsi allievi ufficiali della durata di nove mesi stati iniziati col 1° novembre 1898, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **138.** — **Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1900.** — (Segretariato generale). — 30 agosto.

Il Ministero determina che le note caratteristiche e le proposte di avanzamento degli ufficiali di tutti i corpi, comandi ed uffici, debbano pervenirgli non più tardi del giorno 15 del venturo novembre.

Il limite di tempo sopra indicato dovrà considerarsi come massimo pei reggimenti destinati a cambiare di guarnigione, i quali inizieranno i lavori per la compilazione dei detti documenti nelle attuali o nelle nuove sedi, a seconda del tempo

disponibile e degli ordini che a tale riguardo emaneranno i comandanti di corpo d'armata.

Tutti gli altri corpi, comandi ed uffici trasmetteranno i relativi documenti alle competenti autorità man mano che saranno compilati.

L'anzianità dei maggiori generali e dei colonnelli, sul conto dei quali le commissioni dovranno pronunciarsi circa all'avanzamento, è stabilita al 30 giugno 1898.

Per tutti gli altri ufficiali valgono i limiti d'anzianità fissati dalla Circolare del *Giornale militare* in data 23 febbraio corrente anno n. 23.

I comandanti di corpo d'armata e le altre autorità interessate daranno, per la parte che li riguarda, le disposizioni occorrenti per la esecuzione delle suespresse determinazioni.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **139**. — **Disposizioni pei militari di truppa inviati in licenza illimitata in attesa del congedo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

Per la regolare ed uniforme applicazione del disposto dal n. 3, comma *c*) della Circolare n. 126 del corrente anno, relativo all'invio in licenza illimitata in attesa del congedo dei militari della classe 1879 ascritti alla ferma di due anni, perchè provenienti dai rivedibili di una leva, questo Ministero stabilisce quanto in appresso.

1. All'atto dell'invio in licenza illimitata in attesa del congedo, i detti militari debbono rimanere effettivi ai corpi cui appartengono, e soltanto allorchè sarà effettuato il loro invio in congedo illimitato, i corpi interessati procederanno ai trasferimenti occorrenti per la sistemazione dei militari stessi conforme le vigenti tabelle di mobilitazione.

2. La variazione matricolare relativa alla condotta tenuta sotto le armi dai menzionati militari sarà fatta dai corpi all'atto dell'invio in licenza illimitata.

Quando poi dovrà esser loro rimesso in patria il foglio di congedo illimitato, i corpi che debbono rilasciarlo, avranno modo, con la scorta della detta variazione, di conoscere se si possa o non aggiungere sul foglio stesso la dichiarazione di buona condotta.

3. Trattandosi di militari inviati in licenza illimitata in attesa del congedo, i corpi non dovranno far luogo all'applicazione di quanto è prescritto dal § 79 dell' istruzione per le matricole, dovendo i corpi stessi continuare a tenere i fogli matricolari dei militari di cui trattasi sino all'atto del loro invio in congedo illimitato, e soltanto allora si applicherà il disposto dal § 79 succitato.

4. La formula matricolare relativa all'invio in licenza illimitata dei predetti militari sarà la seguente:

« Mandato in licenza illimitata in attesa del congedo, a senso del n. 3, comma *c*), della Circolare 126 del 16 agosto 1900 . . . Li . . . . . ».

5. I militari in licenza illimitata in attesa del congedo possono chiedere ed ottenere dai comandanti dei distretti il *nulla-osta* pel rilascio del passaporto per l'estero, sempre che beninteso comprovino nei modi voluti di trovarsi in uno dei casi enumerati dal § 677 del regolamento sul reclutamento.

6. I militari stessi possono pure essere ammessi, dalle varie amministrazioni governative e municipali, nei corpi delle guardie di finanza, di città, carcerarie, degli scavi e municipali, ed anche a qualsiasi altro impiego, non esclusi quelli ferroviari.

A tale uopo i comandanti dei corpi non si rifiuteranno di rilasciare alle autorità competenti, che ne facessero richiesta, la copia del foglio matricolare, nel quale sarà già stata apposta, a senso del precedente n. 2, la variazione relativa alla condotta.

7. I militari che trovansi in licenza illimitata in attesa del congedo e domandassero di rientrare in servizio sotto le armi, potranno dai corpi esservi ammessi, purchè si trovino in una delle condizioni previste dal capo XXXIII del regolamento sul reclutamento e soddisfino a tutti i requisiti richiesti per la riammissione in servizio dei militari in congedo illimitato, e si obblighino beninteso alla ferma di cinque anni.

8. I detti militari, mentre trovansi nella posizione di licenza illimitata in attesa del congedo, continuando ad essere sottoposti alla giurisdizione militare come militari in licenza, non potranno essere ammessi a votare quali elettori politici ed amministrativi; nè potranno essere ammessi a contrarre matrimonio a senso della Circolare del Ministero di grazia e giustizia riportata nell'*Atto* n. 392 della *Raccolta del Giornale militare*.

9. Pei militari inviati in licenza illimitata in attesa del congedo si osserveranno dai corpi tutte le disposizioni *amministrative* in vigore pei congedamenti, se non che:

a) essi verranno provvisti del *biglietto di licenza* mod. 96, anzi che del foglio di viaggio;

b) dal giorno successivo a quello della partenza gli uomini saranno passati nella forza senza assegno e mantenuti in questa posizione sino a quando verranno definitivamente congedati;

c) i corpi non chiederanno per essi l' indennità fissa spese di viaggio se non quando se ne effettuerà il congedamento e non faranno luogo, per contro, alla restituzione allo Stato della metà dell'assegno di primo corredo (§ 110 del regolamento sugli assegni) se non per coloro che durante la licenza illimitata cessassero dal servizio, per morte od altro, prima che sia trascorso un anno dalla loro incorporazione.

10. Nei rapporti-situazione mod. 80 gli uomini in licenza illimitata saranno dimostrati, nella forza senza assegno, in apposita colonna.

11. Coloro che durante la licenza illimitata si ammalassero e fossero assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi saranno fatti ricoverare negli ospedali militari o negli ospedali civili come ogni altro militare in licenza, e verranno dagli stabilimenti sanitari considerati, pel conteggio della retta, come uomini fuori-forza.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1900** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 5. — Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1901, *pag.* 485.
» 5. — Concorso per un posto di maestro di ginnastica nella Regia accademia navale, *pag.* 496.
» 5. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno), *pag.* 497.
» 6. — Rassegne semestrali di rimando, *pag.* 510.
» 6. — Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie delle grandi reti, *pag.* 512.
» 6. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1900, *pag.* 514.

CIRCOLARE N. **140. — Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1901.** — (Segretariato generale). — 5 settembre.

1. Potranno essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1901 gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, arma e corpo, aventi le anzianità indicate qui appresso:

Colonnelli	a tutto	il 1892
Tenenti colonnelli	»	» 1896
Maggiori	»	luglio 1895
Capitani	»	il 1887
Tenenti	»	» 1888
Sottotenenti	»	» 1895

Ufficiali di complemento e di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e contabile.

2. A senso del § 201 del regolamento per l'avanzamento, gli ufficiali di complemento (1) e di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, compreso il personale permanente dei distretti e delle fortezze, e dei corpi di commissariato e contabile, per potere essere inscritti sui rispettivi quadri d'avanzamento, devono superare esami teorico-pratici

(1) Le disposizioni relative agli ufficiali di complemento s'intendono estese, per gli effetti della presente Circolare, agli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'articolo 20 della legge 29 giugno 1882.

od esperimenti, in base ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

Gli ufficiali che nel giudizio complessivo delle ultime note caratteristiche siano stati classificati *cattivi* o *mediocri*, debbono essere esclusi dall'avanzamento, epperò non saranno ammessi agli esami od esperimenti di cui nella presente Circolare.

Per questi ufficiali, le commissioni d'avanzamento indicheranno chiaramente, tanto sugli *specchi di proposta*, quanto sugli *specchi d'avanzamento*, il motivo della esclusione.

3. In conformità del § 202 del regolamento predetto, sono dispensati da detti esami o esperimenti gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale:

a) che già si trovano iscritti nel quadro di avanzamento;

b) che provengano dal servizio attivo permanente da meno di quattro anni ed abbiano riportato durante il servizio stesso la dichiarazione di idoneità all'avanzamento al grado cui aspirano;

c) che in seguito a servizio prestato, anche senza assegni, (escluso quello di prima nomina) siano stati giudicati idonei all'avanzamento dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche;

d) che abbiano riportato la classificazione di *ottimo* nei corsi di istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero.

La esenzione di cui al comma *b*) potrà essere concessa solo allorquando la cessazione dal servizio attivo sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1896, e quelle di cui al comma *c*) e *d*) avranno luogo soltanto quando l'ufficiale abbia prestato i servizi o frequentato i corsi d'istruzione dopo il 1° luglio 1898.

4. Gli esami e gli esperimenti, di cui al precedente n. 2, potranno aver luogo nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno.

I comandanti di corpo d'armata, tenute presenti le esigenze dei vari servizi, stabiliranno in che giorni e presso quali corpi dovranno aver luogo gli esami.

Per quanto riguarda gli esperimenti provvederà il Ministero, e perciò i comandanti di corpo d'armata dovranno fargli pervenire, non più tardi del 1° ottobre, gli elenchi degli ufficiali residenti nel territorio del corpo d'armata che aderiscono ad essere chiamati in servizio per l'esperimento.

5. Le autorità militari dalle quali, a senso del n. 2 dell'*Atto* 106 del 1898, dipendono gli ufficiali in congedo che, senza o previo esame od esperimento potranno concorrere all'avanzamento, dopo aver accertato i titoli alla dispensa dagli

esami o dagli esperimenti di quelli che ne hanno diritto, giusta il precedente n. 3, inviteranno gli altri a sostenere le prove di cui nella presente Circolare, prevenendoli degli effetti della rinuncia, contemplati nei seguenti numeri 6 e 7, e facendosi rilasciare per iscritto esplicita dichiarazione di adesione o di rinuncia. Per tale rinuncia sarà tenuto presente il disposto dal § 152 del regolamento per l'avanzamento del Regio esercito.

Della rinuncia sarà presa nota sulle carte personali degli ufficiali.

6. S'intendono esclusi definitivamente dall'avanzamento, a tenore del § 188 del citato regolamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che, per due volte e nella categoria cui appartengono, siano stati dichiarati non idonei nei precedenti esami o esperimenti, o abbiano per due volte rinunciato volontariamente a presentarsi alle prove, ovvero siano stati dichiarati non idonei in un esame e abbiano rinunziato a presentarsi ad un altro.

7. Gli ufficiali che, senza giustificato motivo, non avranno rilasciato la dichiarazione di adesione di cui al n. 5, ovvero avendola rilasciata non si presentassero agli esami o agli esperimenti, saranno considerati come se avessero rinunziato agli esami o esperimenti stessi.

8. **Le commissioni d'avanzamento non si pronuncieranno, in analogia al disposto del § 179 del regolamento per l'avanzamento, sulla idoneità degli ufficiali già esclusi definitivamente negli anni precedenti e nel 1900.**

Questi ufficiali potranno però essere dispensati dalle prove, quando vi abbiano titolo, od essere ammessi a sostenere gli esami, di cui nella presente Circolare, quando essi provino all'autorità militare, da cui direttamente dipendono, che una delle rinuncie precedenti avvenne per infermità accertata mediante certificato medico.

Tanto la dispensa quanto l'ammissione di cui nel precedente comma saranno determinate dal comandante di corpo d'armata.

9. Saranno esclusi dagli esami e dagli esperimenti di cui nella presente Circolare, pur essendo sottoposti però sempre al giudizio delle commissioni d'avanzamento, gli ufficiali che, raggiungendo nel secondo semestre del corrente anno il prescritto limite di età, faranno passaggio entro il 31 dicembre p. v. alla riserva.

Saranno invece invitati a sostenere le prove quegli ufficiali di complemento che, trovandosi nelle condizioni ora dette, face-

sero preventivamente domanda di passaggio, al raggiungimento del limite di età, alla milizia territoriale.

Nessun giudizio sarà emesso sugli ufficiali che entro il 31 dicembre p. v. cesseranno dai ruoli per ragioni di età.

10. In relazione al disposto dell'art. 47 della legge per l'avanzamento, sono parimenti esclusi dagli esami ed esperimenti i tenenti di complemento non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente. Saranno peraltro invitati a sostenere le prove coloro fra detti tenenti, che prima del 1° luglio 1902 raggiungessero il 40° anno di età, e dichiarassero per iscritto di voler far passaggio, al raggiungimento di tale limite d'età, alla milizia territoriale.

Dovranno, per altro, i tenenti non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente essere posti in avvertenza dalle autorità competenti che, non appena la loro classe sia passata nella milizia territoriale, essi, per l'art. 15 della legge per l'avanzamento, potranno chiedere la inscrizione nei ruoli della detta milizia e quindi, se idonei all'avanzamento, essere promossi capitani, insieme ai tenenti di milizia territoriale di pari anzianità.

11. Saranno esclusi dagli esami od esperimenti gli ufficiali indisponibili alle chiamate alle armi.

Esami (arma di fanteria e corpi di commissariato e contabile).

12. I comandanti di corpo d'armata ripartiranno gli ufficiali stati ammessi agli esami, e daranno le necessarie disposizioni per la composizione e per la sede delle commissioni esaminatrici.

13. Queste commissioni saranno composte:

per gli ufficiali superiori: di un maggiore generale, presidente, e di due colonnelli o di un colonnello e di un tenente colonnello, membri;

per i capitani: di un comandante di reggimento o di distretto, presidente, e di due ufficiali superiori, membri;

per i subalterni: di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani, membri.

14. Qualora dette commissioni non potessero essere costituite come sopra è detto, specialmente per gli ufficiali commissari e contabili, i comandanti di corpo d'armata provvederanno nel modo più conveniente, prendendo gli opportuni accordi coi comandanti dei corpi d'armata viciniori.

15. Le commissioni esaminatrici, prima degli esami, prenderanno conoscenza delle carte personali di ciascun ufficiale, le quali dovranno essere loro trasmesse dalle autorità che le hanno in consegna.

16. Gli esami, per ciascun candidato, avranno la durata di circa mezz'ora, tanto per l'esame teorico quanto per quello pratico, e consisteranno:

a) per gli ufficiali di fanteria in una prova teorica ed in una prova pratica sul programma che fa seguito alla presente Circolare;

b) per gli ufficiali commissari e contabili nel dare prova di idoneità nel disimpegno delle funzioni inerenti al grado cui aspirano.

Tutti poi dovranno dimostrare di conoscere le parti del regolamento di disciplina, del regolamento pel servizio territoriale e del codice penale militare, indicate nel programma.

17. Per ogni ufficiale, che si presenterà all'esame, sarà compilato apposito verbale, in cui verrà indicato il risultato della votazione sulla sua idoneità all'avanzamento, eseguita nel modo prescritto dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'avanzamento.

Ultimati gli esami, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè dei risultati delle prove sia data immediata comunicazione alle autorità presso cui, giusta il n. 67 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, sono conservate le carte personali degli ufficiali esaminati.

18. Gli ufficiali che si presentano agli esami non hanno diritto ad alcun assegno, salvo se dovessero allontanarsi per più di cinque chilometri dal luogo di loro residenza, nel qual caso saranno loro corrisposti gli assegni stabiliti dal § 135 del regolamento sulle indennità eventuali.

Esperimenti (armi di cavalleria, artiglieria e genio).

19. Gli ufficiali in congedo che, giusta il disposto dal precedente n. 5, sono stati invitati a dichiarare se accettano, oppur no, di prendere parte all'esperimento, devono obbligarsi per iscritto a prestare 15 giorni di servizio durante i mesi stabiliti al n. 4, indicando altresì la quindicina nella quale preferirebbero di essere chiamati.

Le commissioni composte come in appresso, dovranno accertarsi:

a) che gli ufficiali di cavalleria posseggano sufficiente istruzione militare in genere, in base al programma stabilito per

gli ufficiali di fanteria, sostituendo alle istruzioni per quest'arma quelle analoghe per la cavalleria ed aggiungendo quelle parti del regolamento di servizio in guerra che si riferiscono alle scorte ed all'avanscoperta; che diano prova di abilità nell'equitazione di maneggio e di campagna e nel comando di un reparto a cavallo, adeguato al grado a cui aspirano;

b) che gli ufficiali d'artiglieria posseggano sufficiente istruzione militare in genere e conoscenza dei regolamenti comuni alle varie armi, in base a quanto si richiede per gli ufficiali di fanteria nel programma annesso alla presente Circolare; che conoscano teoricamente e praticamente i materiali, le istruzioni, le regole di tiro e di puntamento, la condotta del fuoco relative alla specialità rispettiva, che siano insomma abili a dirigere e comandare un reparto adeguato al grado, a cui aspirano, e nella specialità di servizio, a cui sono assegnati;

c) che gli ufficiali del genio posseggano sufficiente istruzione militare in genere e conoscenza dei regolamenti comuni alle varie armi, in base a quanto si richiede per gli ufficiali di fanteria, nel programma annesso alla presente Circolare; e che conoscano teoricamente e praticamente la composizione dei parchi della rispettiva specialità, nonchè l'impiego dei principali materiali dei parchi stessi, le istruzioni pratiche comuni a tutte le specialità e quelle della rispettiva specialità prescritti dal regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio; che siano insomma abili a comandare ed impiegare un reparto adeguato al grado, a cui aspirano, e nella specialità di servizio cui sono assegnati.

Le dette commissioni, per gli ufficiali inferiori, saranno composte dai capitani e dall'ufficiale superiore, che furono incaricati della direzione dell'esperimento, e, per i maggiori, dagli ufficiali superiori e dal comandante del corpo; quando però il comandante del corpo (come si può verificare per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza) ha il grado di maggiore, la commissione è presieduta dal comandante d'artiglieria competente.

Durante i 15 giorni d'esperimento pratico gli ufficiali avranno diritto alle ordinarie competenze stabilite dai vigenti regolamenti.

20. Ultimati gli esperimenti, le commissioni dei corpi, presso i quali questi ebbero luogo, inscriveranno senz'altro nelle carte personali degli ufficiali il risultato degli esperimenti stessi.

Corsi preparatori.

21. Gli ufficiali che, allo scopo di meglio prepararsi all'esame o all'esperimento, desiderassero frequentare, senza diritto ad alcun assegno, un corso d'istruzione presso un corpo od ufficio, potranno farne domanda, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo con la maggiore larghezza possibile, purchè non vi si oppongano esigenze di servizio.

Gli ufficiali di cavalleria dovranno essere provveduti di cavallo di loro proprietà.

Per questi corsi non devono essere compilate note caratteristiche.

Proposte d'avanzamento.

22. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè nella seconda quindicina del mese di dicembre siano compilate le *proposte d'avanzamento* di cui all'art. 30 della legge per l'avanzamento e § 203 del relativo regolamento, le quali proposte dovranno essere fatte, conformemente al regolamento stesso, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche dei corpi, uffici, comandi, presso cui trovansi conservate le carte personali dei singoli ufficiali.

La compilazione delle proposte di avanzamento dei colonnelli dovrà invece aver luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

23. Le commissioni stesse, nel formulare le dette proposte, si atterranno alle norme stabilite dai §§ 205 e 206 del regolamento per l'avanzamento, astrazione fatta, bene inteso, di quanto si riferisce all'avanzamento a scelta, che non ha luogo per gli ufficiali in congedo.

24. I giudizi espressi dalle commissioni proponenti saranno riportati, dalle commissioni stesse, in appositi *specchi di proposte d'avanzamento* da compilarsi per ogni categoria di ufficiali e per ciascun'arma o corpo e grado, analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del § 153 del citato regolamento per l'avanzamento.

Gli specchi di proposte (eccettuati quelli dei colonnelli che dovranno inviarsi direttamente al Ministero) saranno quindi rimessi alle superiori autorità indicate al § 209 del regolamento stesso, restando inteso che per gli ufficiali effettivi ad un corpo

o distretto, ma residenti fuori del territorio di loro stanza o giurisdizione, detti specchi di proposte verranno trasmessi, per gli ufficiali inferiori, ai comandanti di divisione nel cui territorio risiedono gli ufficiali stessi.

25. Nella prima quindicina del mese di gennaio 1901 saranno, per cura dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, convocate le *commissioni d'avanzamento di grado superiore* di cui ai §§ 210 e 211 del regolamento per l'avanzamento, le quali procederanno analogamente a quanto è stabilito dai §§ 161 e 164 del regolamento stesso.

26. I giudizi espressi dalle commissioni di avanzamento di grado superiore saranno riportati in appositi *specchi d'avanzamento*, i quali dovranno essere distinti per categorie di ufficiali, per armi e corpi e per gradi.

Gli specchi saranno trasmessi al Ministero per via gerarchica nella seconda quindicina del mese di gennaio 1901.

27. **Agli specchi ora detti dovranno essere uniti gli specchi di proposta d'avanzamento, le dichiarazioni di rinuncia degli ufficiali coi documenti relativi, i verbali degli esami od esperimenti per quelli che sostennero le prove, e, per gli ufficiali già esclusi dall'avanzamento e quindi ammessi alle prove, a tenore del precedente n. 8, i documenti comprovanti la malattia che li costrinse a rinunciare ai precedenti esami o esperimenti.**

Ufficiali medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale ed ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi

28. Analogamente a quanto è disposto nel precedente numero 22 e seguenti, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè siano compilati dalle competenti autorità gli specchi di proposte d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento per gli ufficiali medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi compresi nei limiti di anzianità indicati al n. 1 della presente Circolare, residenti nel territorio di loro giurisdizione, pei quali ufficiali non occorrono esami o esperimenti per essere inscritti sui rispettivi quadri di avanzamento.

Per gli ufficiali medici di milizia territoriale indisponibili perchè appartenenti all'associazione della Croce Rossa italiana ed a quella dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine

di Malta, dovranno egualmente essere compilate le proposte d'avanzamento, potendo essi venire promossi, a senso del disposto del n. 8 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Per i colonnelli in posizione ausiliaria appartenenti al personale permanente dei distretti ed a quello delle fortezze dovranno essere compilate le proposte di avanzamento tendenti ad accertare la loro idoneità all'avanzamento nella riserva, in modo che essi possano essere iscritti sul quadro d'avanzamento per l'eventualità del loro passaggio in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo, appartenendo alla quale possono venire promossi al grado superiore.

29. S'intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali delle suddette categorie, armi e corpi, che per due volte vennero giudicati non idonei, o che per due volte rinunziarono all'avanzamento nella categoria cui appartengono, giusta il disposto del § 188 del regolamento.

30. Nel dare il proprio giudizio sugli ufficiali di riserva, le commissioni di avanzamento non debbono fondarsi esclusivamente sulle note caratteristiche, che per taluno di essi possono risalire a una data troppo remota, ma anche sulla conoscenza personale degli ufficiali o sulle informazioni che sul conto dei medesimi possono essere loro fornite dalle autorità competenti.

31. **Non saranno compilati specchi d'avanzamento per gli ufficiali:**

a) **già esclusi definitivamente negli anni precedenti e nel 1900;**

b) **che non possono ottenere promozione per gli articoli 19 o 47 della legge sull'avanzamento.**

Disposizioni varie.

32. Se taluno ufficiale fosse ritenuto non possedere la necessaria idoneità fisica pel servizio militare, esso dovrà, prima di venire ammesso all'esame o all'esperimento, essere sottoposto a visita medica militare. Ove realmente fosse riconosciuto non più atto a prestar servizio, sarà lasciato in libertà e ne sarà riferito al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

33. Il Ministero, compilati i *quadri d'avanzamento* per le promozioni ai vari gradi in ciascun ruolo ed in ciascuna categoria di ufficiali in congedo, darà corso ai provvedimenti contemplati dal § 216 del regolamento per l'avanzamento.

34. Quando l'ufficiale già inscritto nel quadro d'avanzamento

divenisse non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, ovvero in servizi cui fosse chiamato posteriormente alla detta inscrizione riportasse note caratteristiche sfavorevoli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento dovranno attenersi al disposto del § 170 del regolamento per l'avanzamento.

PROGRAMMA.

Esame teorico.

Regolamento di disciplina militare.

Doveri generali d'ogni militare (capo I del libro I).
Doveri propri dei superiori (articoli 21 e 24).
Doveri propri degli inferiori (capo III del libro I).
Del comandante di compagnia (capo XIII del libro I).
Degli ufficiali subalterni di compagnia (capo XIV del libro I).
Dei militari di truppa (capi XV, XVI, XVII e XVIII del libro I).
Giuramento degli ufficiali e della truppa (N. III dell'Appendice al libro I).
Delle punizioni disciplinari (libro II).
Delle ricompense militari (libro III).

Istruzione sulle armi per la fanteria. (Edizione 1891) (1).

Fucile mod. 70/87.
Sciabola-baionetta mod. 1870.
Accessori e bufetterie per armi mod. 70/87.
Munizioni per armi mod. 70/87.
Scomposizione e ricomposizione.
Pulitura e conservazione.

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. (Edizione 1898).

Fucile mod. 1891. (La parte I del volume primo, meno i capi 1°, 3° e 13°).
Pratica del fucile e tiro delle reclute. (Parte II del volume primo).

---

(1) Solamente per gli ufficiali di milizia territoriale.

Tiro di classificazione e tiro individuale di campagna. (Capi 2° e 3° della parte III del volume primo).
Stima delle distanze. (Parte IV del volume primo).
Pistola a rotazione mod. 1889. (Parte I del volume secondo).

Regolamento pel servizio territoriale e relativa Appendice. (Edizione 1899).

Servizio di presidio: generalità, servizio di guardia ed ispezioni alle guardie (capi 1°, 2° e 3° della parte II).
Onori e precedenze. (Parte III, esclusone il n. 350).
Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza. (Appendice).

Regolamento di servizio interno per la fanteria. (Edizione 1892).

Ordinamento della caserma.
Servizio di caserma.
Servizio del rancio.
Operazioni ordinarie di caserma.

Codice penale per l'esercito (Edizione 1882).

Delle pene.
Del tradimento.
Dei reati in servizio.
Disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione.
Della diserzione.
Dell'abuso di autorità.

Regolamento di servizio in guerra. (Edizione 1896, parte I).

Generalità sul servizio di sicurezza.
Servizio di sicurezza in marcia.
Avamposti.
Norme relative alle marce in lontananza ed in vicinanza del nemico.
Combattimenti.
Usi di guerra.

Ufficiali in congedo.

Reclutamento. — Avanzamento. — Obblighi di servizio. — Cessazione. — Leggi 29 giugno 1882, n. 830 e 25 gennaio 1888, n. 5177 e legge 2 luglio 1896, modificata con legge 6 marzo 1898).

Dipendenza e residenza. (*Atto* 106 del 1898, modificato dall'*Atto* 34 del 1899, dispensa 20ª, *Giornale militare* 1898, e dispensa 22ª, *Giornale militare* 1899).

Ufficiali sprovvisti di divisa ed irreperibili. (*Atto* 220, dispensa 44ª, *Giornale militare* 1891, riportato anche all'*Atto* 654 della *Raccolta*; *Atto* 159, dispensa 39ª, *Giornale militare* 1893, riportato anche all'*Atto* 655 della *Raccolta*; *Atto* 160, dispensa 39ª, *Giornale militare* 1893, riportato con leggere varianti all'*Atto* 656 della *Raccolta* e modificato dall'*Atto* 109 del 1898, dispensa 20ª, *Giornale militare* 1898).

Esame pratico.

Esercizi in ordine chiuso ed esercizi per il combattimento con riparti corrispondenti al grado cui i candidati aspirano.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **141**. — **Concorso per un posto di maestro di ginnastica nella Regia accademia navale.** — (Segretariato generale). — 5 settembre.

Si reca a conoscenza dei sottufficiali del regio esercito (sotto le armi o in congedo), provvisti del diploma d'abilitazione allo insegnamento della ginnastica, la seguente notificazione di concorso per un posto di maestro di ginnastica nella Regia accademia navale, indetto dal Ministero della marina (Divisione ufficiali e servizio militare).

È aperto un concorso per titoli al posto di maestro di ginnastica nella Regia accademia navale, col grado di maestro aggiunto di 2ª classe e coll'annuo stipendio di L. 1000.

Gli aspiranti a tale concorso, per i quali si richiede che non abbiano oltrepassato il 40º anno di età al 1º novembre 1900, dovranno far pervenire, non più tardi del 1º novembre 1900, al comando della Regia accademia navale in Livorno, regolare

domanda in carta bollata da L. 0,50, unitamente ai seguenti documenti:

1. Copia legalizzata dell'atto di nascita;

2. Certificato dell'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita, da cui risulti che il candidato è cittadino dello Stato, legalizzato dal presidente del tribunale civile e penale;

3. Certificato penale con data non anteriore al 1° agosto 1900;

4. Attestato di sana e vigorosa costituzione fisica;

5. Diploma di abilitazione all'insegnamento della ginnastica;

6. Attestati dimostranti i corsi seguiti e gli insegnamenti impartiti precedentemente;

7. Tutti i titoli che il concorrente possiede, per dimostrare la sua idoneità ed abilità.

Le domande ed i documenti, che pervenissero al comando della Regia accademia navale dopo il 1° novembre 1900 non saranno prese in considerazione e verranno respinte ai mittenti.

I concorrenti, qualora il comando dell'accademia lo richieda, dovranno presentarsi in Livorno nel giorno, che sarà loro indicato, alla commissione giudicatrice: coloro, cui verrà inviato l'avviso di presentarsi, e che non aderiranno all'invito ricevuto, qualunque ne sia il motivo, saranno esclusi dal concorso.

Il candidato prescelto dovrà recarsi a Livorno a prendervi dimora stabile appena ricevuta la nomina a maestro.

Egli dovrà prestar servizio nella Regia accademia navale, attenendosi alle disposizioni in tale istituto vigenti.

La nomina non sarà definitiva che dopo il primo anno di esperimento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 142. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno). — (Direzione generale leve e truppa). — 5 settembre.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto del 22 marzo u. s. (Circolare n. 36 del corrente anno), saranno il 1° ottobre p. v. chiamati alle armi, per un periodo di istru-

zione di 20 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno).

Si avverte, per ogni buon fine, che i militari della classe 1871 ascritti all'artiglieria da campagna i quali, chiamati lo scorso anno alle armi per istruzione, ottennero il rinvio ad una successiva chiamata, non hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta pel 1° ottobre detto, avendo essi fatto passaggio col 15 giugno u. s. alla milizia mobile.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (*allegato* n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti, che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (*allegato* n. 1).

Ciò sarà fatto secondo speciali istruzioni che questo Ministero ha date direttamente ai comandi di distretto.

Una copia del manifesto speciale di cui sopra è cenno dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 e sulle istruzioni che ai medesimi fanno seguito, in

quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del corrente anno circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898) dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di batteria, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore,

all' uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai n, 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari,

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del corrente anno. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno non più tardi del 25 settembre segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 25 settembre, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero

aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1875, i quali essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva riguardo a quei militari che, sebbene non appartenenti al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari effettivi al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possono essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875 effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed al reggimento artiglieria a cavallo (escluso il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali anzidetti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro

partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione, od una delle posizioni indicate nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e del genio*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali di complemento di artiglieria, i quali, devono presentarsi alle armi due giorni prima dei militari di truppa richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di disimpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

15. Gli ufficiali di complemento i quali risiedono nelle vicinanze di uno dei *distretti* [illegible] *di completamento* del corpo cui sono

effettivi, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo, concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati, ed accompagneranno poi questi ultimi ai corpi.

Il comando del corpo al quale sono effettivi ufficiali di complemento che si trovino nelle suindicate condizioni, dovrà avvertirli che essi devono presentarsi al distretto di complemento, spiegandone le ragioni, e dovrà dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto ai quali gli ufficiali stessi si presenteranno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

16. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

Quei militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi, ai soli effetti amministrativi.

17. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti n. 14 e 15, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle batterie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 20 ottobre.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 2).

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del corrente anno, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

24. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

25. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1875 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno)

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1875 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno);

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno) che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1875, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno); fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione dei detti ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 1° ottobre p. v. nelle ore del mattino.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 1° ottobre detto al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare; ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente della stessa arma e specialità.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della medesima arma e specialità quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1875 che, non più tardi del 25 settembre, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti completi	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto)	1
Coregge per pantaloni	1
Coregge per pastrani	2
Coregge porta-gavetta e valigia	1
Coregge porta-valigia	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela senza sparati	1
Mutande di cotone a maglia	1
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Pastrani con cintolo	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe	1
Spazzole	1
Speroni con coreggiuole (paia)	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1
Valigie	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), verranno somministrati anche quelli da chepi.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, semprechè venga accertato che questa sia in buono stato d'uso e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso ed ove occorra anche il telo per tenda colle parti di bastone ed i relativi paletti.

5. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati.

N. **143. — Rassegne semestrali di rimando.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 settembre.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso, con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando che, ai termini del disposto nel paragrafo 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, tranne le indennità di viaggio per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case, e solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il distretto ha sede.

Quando invece dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti al distretto oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal paragrafo 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da cent. 50, e trasmetterla, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Coloro che risiedono nei comuni del mandamento in cui ha sede il comando del distretto militare dovranno presentarsi direttamente ad esso comando e non avranno diritto, in ogni caso, ad alcuna indennità di viaggio.

Coloro che risiedono negli altri comuni del distretto militare, se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare

si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto.

Giunti alla sede del distretto i detti militari riceveranno dal comando del distretto stesso l'indennità di trasferta da soldato per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare nei casi in cui spetta a norma dei regolamenti. Dallo stesso comando riceveranno poi eguali indennità di viaggio pel ritorno alle case loro.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi infine che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, settembre 1900.

N. **144.** — **Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie delle grandi reti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 settembre.

Le Società ferroviarie esercenti le grandi reti (Mediterranea, Adriatica e Sicula) hanno pubblicato un nuovo prontuario dei prezzi fatti pel trasporto dei viaggiatori, non esclusi quelli fruenti della tariffa militare, prezzi che comprendono la imposta erariale del 16 °/₀ di cui all'*Atto* 86 del corrente anno.

Tale prontuario è in vigore dal 1° corrente.

Per quanto poi concerne i trasporti di materiali, veicoli, quadrupedi, ecc., da eseguirsi in base alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda ed al relativo regolamento 15 luglio 1890, le Società stesse pubblicheranno un prontuario, che andrà in vigore il 10 corrente, contenente i prezzi portati dal prontuario 1° agosto 1890 coll'aumento del 3 °/₀ pei bagagli e la grande velocità e dell'1 °/₀ per la piccola velocità ordinaria ed accelerata.

Il Ministero riservasi di pubblicare, d'accordo colle dette Società, il nuovo prontuario dei prezzi pei trasporti militari, da sostituire quello attualmente in vigore.

Le autorità militari intanto continueranno, nel calcolare i prezzi di trasporto, a valersi delle norme loro impartite coll'*Atto* 86, di sopra ricordato, salvo a segnalare al Ministero le eventuali differenze che riscontrassero fra le somme che ritenevano di dover pagare e quelle riscosse dalle Società ferroviarie delle tre grandi reti in base ai nuovi prontuari di cui sopra è parola.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 145. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	699	809	1508
Novara	406	398	804
Alessandria	374	548	922
Cuneo	353	472	825
Milano	510	548	1058
Brescia	218	266	484
Genova	381	533	914
Piacenza	354	496	850
Verona	413	378	791
Padova	407	452	859
Bologna	241	329	570
Ravenna	173	311	484
Ancona	203	133	336
Chieti	228	268	496
Firenze	332	280	612
Livorno	493	380	873
Roma	669	618	1287
Perugia	190	161	351
Napoli	620	743	1363
Salerno	156	130	286
Bari	279	187	466
Catanzaro	357	220	577
Palermo	390	257	647
Messina	339	167	506
Cagliari	185	145	330
TOTALE DELL'ESERCITO	8970	9229	18199

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Inclusi i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

...ggio 1900. — (Segretariato generale) — 6 settembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
...egli ...pedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
8	»	»	8	14983	5092	20075	39.5	2.7
9	»	1	10	7334	3205	10539	39.5	2.7
2	»	1	3	8063	3881	11944	29.4	2.7
9	»	»	9	7814	3529	11343	34.8	2.3
4	»	1	5	10120	3371	13491	34.8	2.6
1	»	»	1	3960	2098	6058	29.1	2.1
»	»	»	»	8277	3250	11527	33.4	2.4
4	»	»	4	9437	3355	12792	35.6	3.2
2	»	1	3	8231	2791	11022	30.1	1.2
1	»	1	2	10070	2965	13035	31.1	1.8
3	1	1	5	6543	2199	8742	35.8	2.1
1	»	1	2	3986	2506	6492	32.0	2.2
1	»	»	1	3997	1006	5003	30.7	1.9
2	»	»	2	5695	2372	8067	36.1	2.1
2	»	»	2	8027	2371	10398	43.9	2.4
1	»	1	2	8891	2892	11783	36.4	2.5
6	»	5	11	14413	3573	17986	36.8	2.4
1	»	1	2	4208	1390	5598	37.2	2.0
8	»	1	9	16971	5769	22740	44.9	2.5
1	»	»	1	3859	972	4831	33.8	1.9
3	»	1	4	5794	1426	7220	34.9	2.1
1	»	1	2	5897	1389	7286	45.8	3.4
»	»	1	1	8061	1873	9934	30.9	1.9
»	»	»	»	6799	1237	8036	34.3	2.1
2	»	2	4	4673	1623	6296	32.8	1.7
72	1	20	93	196103	66135	262238	35.5	2.2

...lla forza media = 0.39.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre.

SETTEMBRE 12. — Modificazioni alle condizioni di età per l'ammissione, per titoli, al 1° e 2° anno di corso nei collegi militari, per l'anno scolastico 1900-1901, *pag.* 517.
» 13. — Carta intestata e bolli d'ufficio per il tempo di guerra, *pag.* 517.
» 14. — Conteggio delle spese per manovre coi quadri, *pag.* 518.
— Avviso — Pubblicazione dell'*Atlante del materiale d'artiglieria* per il biennio 1900-1901 *pag.* 518.

CIRCOLARE N **146**. — **Modificazioni alle condizioni di età per l'ammissione, per titoli, al 1° e 2° anno di corso nei collegi militari, per l'anno scolastico 1900-901.** — (Segretariato generale). — 12 settembre.

A parziale modificazione di quanto è disposto nel n. 3 della Circolare del febbraio u. s. n. 11, si è determinato di ammettere, eccezionalmente, al concorso per titoli, per l'inscrizione al 1° o al 2° anno di corso dei collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1900-901, anche quei giovani che, al 1° agosto del corrente anno, abbiano superato di non più di *sei mesi* l'età massima di 16 o 17 anni rispettivamente prescritta pel 1° o pel 2° corso.

In pari tempo si è prorogato, sino alla fine del corrente mese, il termine per la presentazione delle relative domande d'ammissione.

I comandanti di distretto sono invitati a dare pubblicità, per mezzo della stampa, alla presente determinazione, ricordando che le altre condizioni del concorso risultano dal Manifesto del 2 febbraio u. s. e dall'apposito regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola e all'accademia militare.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **147**. — **Carta intestata e bolli d'ufficio per il tempo di guerra**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 settembre.

In relazione all'*Atto* 156 del corrente anno, i comandi, corpi ed uffici che hanno in consegna dotazioni di cancelleria per la mobilitazione dovranno provvedere perchè, ove occorra, vi sia sostituita la carta da corrispondenza con altra intestata secondo le indicazioni della *Tabella B* annessa all'*Atto* medesimo, utilizzando quella che ne verrà estratta nell'ordinario servizio d'ufficio, anche per minute.

Provvederanno inoltre per la sistemazione dei bolli di ufficio, facendo opportunamente adattare le leggende di quelli esistenti che abbiano subito sostanziali modificazioni e acquistando gli altri dei quali le dotazioni fossero ancora sprovviste.

Si avverte però che non occorre la sostituzione della carta o dei bolli quando abbiano soltanto lo stemma dello Stato di tipo differente da quello prescritto (n. 2), e che i bolli sostituiti dovranno essere inviati a questo Ministero.

Quanto alla carta per gli ospedali da campo e per i treni trasporto feriti e malati, dovrà essere sostituita solo dopo che questi stabilimenti sanitari siano stati riordinati secondo i nuovi specchi di caricamento ed abbiano ricevuto il numero d'ordine.

Le spese occorrenti saranno poste a carico della massa generale delle amministrazioni che hanno le dotazioni in consegna.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **148.** — **Conteggio delle spese per manovre coi quadri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 settembre.

Si avvertono i corpi e gli uffici militari interessati che, per effetto delle varianti apportate al bilancio della guerra collo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901, i fondi destinati al pagamento delle spese per le manovre coi quadri, da qualunque autorità siano esse ordinate, sono stati trasportati al capitolo 25 del bilancio (indennità eventuali); e che perciò, a partire dal 1° luglio scorso, anche quelle spese devono essere conteggiate dalle stesse amministrazioni che le hanno sostenute sul rendiconto degli assegni di viaggio modello 224.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

AVVISO

Pubblicazione dell'*Atlante del materiale d'artiglieria* per il biennio 1900-1901.

A modificazione dell'avviso pubblicato nel *Giornale militare* del 1899, parte 2ª, pagina 603, l'*Atlante del materiale d'artiglieria*, che doveva essere pubblicato per l'annata 1900, sarà invece pubblicato per il biennio 1900-1901; e gli abbonamenti presi per l'annata suddetta, saranno valevoli per questo biennio. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nell'avviso stesso.

DISPENSA 34ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

LUGLIO 23. — Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901, *pag.* 519.
AGOSTO 17. — Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio 1900-901, *pag.* 521.
SETTEMBRE 16. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria, *pag.* 522.
» 18. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi, *pag.* 523.

CIRCOLARE N. **149**. — **Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri RR. Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 12 luglio 1900 n. 248, colla quale si estende a tutto il 31 dicembre 1900 l'esercizio provvisorio dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra, autorizzato prima fino al 31 luglio 1900 con la legge 30 giugno 1900 n. 230.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1900-901 per le direzioni di artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 23 luglio 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	1150 00
	Ancona	700 00
	Genova	1400 00
	Maddalena	700 00
	Mantova	1200 00
	Messina	1000 00
	Napoli	1200 00
	Piacenza	1500 00
	Roma	1000 00
	Spezia	1300 00
	Taranto	620 00
	Torino	1450 00
	Venezia	1200 00
	Verona	1200 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	1000 00
	Torino	1200 00
Officina di costruzione di	Genova	900 00
	Napoli	900 00
	Torino	1300 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	1050 00
	Terni	1150 00
	Torino	900 00
	Torre Annunziata	850 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	1100 00
	Capua	900 00
Laboratorio di precisione di Roma		1780 00
Polverificio di	Fontana Liri	800 00
	Fossano	700 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		500 00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria di Ciriè		1350 00
	Totale . . L.	32000 00

N. **150**. — **Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio 1900-901**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e gli altri RR. Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898 e 5 gennaio 1899, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 12 luglio 1900, n. 248, che estende a tutto il mese di dicembre l'esercizio provvisorio già approvato per un mese dalla legge 30 giugno 1900 n. 230;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio 1900-901, per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 17 agosto 1900.

Pel Ministro — CAMERANI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1100 00
	Ancona	2500 00
	Bari	1700 00
	Bologna	1900 00
	Firenze	900 00
	Genova	1500 00
	Messina	1400 00
	Milano	1600 00
	Napoli	2250 00
	Palermo	1100 00
	Roma	4300 00
	Spezia	1650 00
	Torino	1900 00
	Venezia	1900 00
	Verona	2500 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	1000 00
	Cuneo	1000 00
	Novara	850 00
	Piacenza	1600 00
	Taranto	800 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia		400 00
	Totale . . L.	33850 00

N. **151. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 settembre.

A senso dell'*Atto* 500 della *Raccolta*, modificato dall'*Atto* 142 del 1898, ed in relazione alla Circolare 109 del 26 luglio scorso, sono ammessi al corso militare di mascalcia, che avrà principio presso la scuola di cavalleria il 24 settembre 1900, i sottonotati soldati:

Pitacco Domenico, Nizza cavalleria.
Sassi Michele, Piemonte Reale id.
Colla Angelo, Savoia cavalleria.
Coti-Zelati Annibale, Genova id.

Cavorso Antonio, lancieri di Novara.
Nastri Antonio, id. di Aosta.
Cernuschi Filippo, id. di Milano.
Ingaramo Natalino, id. di Montebello.
Busca Giuseppe, id. di Firenze.
Gioia Giacomo, id. Vittorio Emanuele II.
Zenga Luigi, cavalleggeri di Foggia.
Morra Carmelo, id. di Saluzzo.
Girelli Giacomo, id. di Monferrato.
Apicella Luigi, id. di Alessandria.
Ghelingani Carlo, id. di Lodi.
Bazzicalupo Giovanni, id. di Lucca.
Deregibus Celso, id. di Caserta.
Siccardi Giacomo, id. di Piacenza.
Giannini Pietro, id. Guide.
Tini Mario, cavalleggeri di Roma.
Rosati Biagio, id. di Padova.
Franchini Lucidio, cavalleggeri di Catania.
Prestia Gregorio, id. Umberto I.
Colferai Felice, id. di Vicenza.
Pamio Giuseppe, 1° artiglieria.
Gasperini Nadir, 2° id.
Miglioli Romeo, 3° id.
Bollani Francesco, 4° id.
Cividini Francesco, 6° id.
Notargiacomo Carmine, 7° id.
Basso Felice, 8° id.
Rubini Cesare, 9° id.
Grano Domenico, 10° id.
Marinoni Emilio, 11° id.
Bosco Emilio, 12° id.
Ianni Sinibaldo, 13° id.
Carlini Giovanni, 14° id.
Rubino Antonino, 15° id.
Rasmini Giovanni, 16° id.
Buffoni Battista, 17° id.
Bucceroni Raffaele, 18° id.
Mori Amedeo, 19° id.
Luzzatto Martino, 20° id.
Corradino Grazio, 21° id.
Tortarolo Francesco, 23° id.
Giodice Pietro, 24° id.
Fagioli Sebastiano, reggimento artiglieria a cavallo.
Premoli Luigi, id. id. da montagna.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **152**. — **Visite mediche dei giovani aspiranti allo arruolamento volontario del corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi**. — (Direzione generale leve e truppa. — 18 settembre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che i giovani i quali intendano di concorrere all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi, che rimarrà aperto dal 1° ottobre al 30 novembre del corrente anno, possano, analogamente a quanto fu disposto con la Circolare 162 del 1898, essere

sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare nella cui sede esiste un ufficiale medico, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite, quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nella Circolare avanti accennata.

Le spese di viaggio per l'andata ai distretti e pel ritorno saranno, conformemente pure a quanto fu stabilito nella detta Circolare, ad esclusivo carico degli interessati.

Il Ministro — C. di San Martino.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 settembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

SETTEMBRE 24. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, pag. 525.

CIRCOLARE N. **153**. — **Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento**. — (Direzione generale leve e truppa). — 24 settembre.

1. In relazione al disposto dal § 178 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* n. 183 del 1894, e alle disposizioni contenute nella Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897, questo Ministero, tenuto conto dei cambi di guarnigione, ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e corpi nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1) che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 30 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Fra i corpi presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, taluni reggimenti di cavalleria; la istituzione di tali corsi è però limitata a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza dell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 2), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comandante del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che

resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità, o non, dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

I comandanti dei reggimenti cavalleria aventi il corso allievi ufficiali potranno tenere in evidenza alcune domande, oltre il numero di posti fissati, per poterle secondare ove risultassero delle vacanze in seguito ai risultati dell'esperimento di equitazione. I titolari di tali domande dovranno però essere esplicitamente avvertiti, per loro norma, della condizione cui è subordinata l'accettazione della loro domanda.

3. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col dì 1° dicembre p. v.; occorre pertanto che tutte le pratiche relative all'ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo X della citata Istruzione complementare, quale fu stabilito dal menzionato *Atto* 183 del 1894, dalla Circolare n. 90 pure di sovra citata e dalla presente Circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

4. A parziale modificazione però di quanto è stabilito nei §§ 184 e 185 della menzionata Istruzione complementare (*Atto* 183 del 1894), questo Ministero prescrive che, a rendere più sollecite le pratiche d'ammissione nei corsi allievi ufficiali, gli stessi comandanti di distretti debbano subito assumere le informazioni di cui è parola nel citato § 185, quali informazioni saranno poi unite alle domande e documenti che i distretti medesimi debbono trasmettere ai corpi interessati, a senso del § 184 summentovato.

I distretti avvertiranno però di trasmettere prontamente al direttore della scuola di applicazione di sanità militare in Fi-

renze le domande intese ad ottenere l'ammissione alla scuola stessa, riservandosi di comunicargli poi il risultato delle informazioni assunte, a senso del succitato § 185, e ciò nell'intento di evitare che domande prodotte in tempo utile possano poi giungere alla scuola tardivamente, quando cioè sono stati occupati tutti i posti disponibili.

Identico provvedimento i distretti prenderanno per le domande di ammissione agli altri corsi allievi ufficiali nei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è anche limitato il numero degli allievi ammissibili.

Appena ricevute dai distretti le documentate domande, i comandanti di corpo faranno subito luogo alla convocazione della commissione d'avanzamento, per gli effetti di cui al succitato § 185.

5. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 17° anno di età ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedono l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandanti di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comandante del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 6 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto *Atto*, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1900. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento dal servizio (modello n. 24), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

Allo scopo poi di rendere più sollecite le pratiche relative alle predette surrogazioni il Ministero autorizza sin d'ora i comandanti dei corpi aventi corsi allievi ufficiali a far luogo alle surrogazioni indicate nei §§ 276 e 278 del citato regolamento senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale.

6. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 31 ottobre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 novembre, dopo quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

7. Così parimenti potranno essere accettate dopo il detto giorno 31 ottobre, semprechè le ammissioni sieno tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse al direttore della detta scuola, onde questi possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno dimanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibili colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandanti dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

Si avverte poi che nell'ammissione al corso che avrà principio col 1° dicembre prossimo, la direzione della scuola di applicazione di sanità militare dovrà, naturalmente, dare la precedenza a tutti quegli aspiranti che, per non aver potuto conseguire l'ammissione al corso testè compiutosi, rimasero in congedo illimitato con l'affidamento di essere ammessi al corso successivo.

A tale scopo, tutti i comandanti di distretto militare che abbiano aspiranti nella detta condizione, cureranno di fare sollecite ed opportune comunicazioni alla direzione della scuola predetta, per sua norma e pei provvedimenti di sua competenza.

8. I comandanti dei distretti militari avranno parimenti cura d'invitare, in tempo utile, tutti coloro che, all'atto della chiamata alle armi della classe 1879 furono lasciati in congedo illimitato per essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento, a dichiarare in quale corso desiderano conseguire l'ammissione ed a presentare i documenti richiesti, ove

non li avessero già prodotti, onde i distretti stessi possano compiere le necessarie pratiche coi corpi interessati.

Ove poi taluno degli anzidetti militari non ottenga, per una ragione qualsiasi, la detta ammissione, il distretto lo precetterà a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la di lui attitudine.

9. Per le ammissione ai corsi pei quali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trenta* posti, si avverte che il comandante della Scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè dopo il 31 ottobre p. v., dovrà scegliere i trenta allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni della scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti.

10. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comandante del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

11. In relazione al disposto dagli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si avverte che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del

corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di un anno per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 18 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi

12. Come è stabilito al n. 9 del manifesto, i comandanti di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano, salvo beninteso quanto è prescritto dal n. 2 del § 180 della succitata istruzione complementare relativamente alla statura.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, e di avvertire, che i distretti aventi sedi in località ove non siavi ufficiale medico per la visita dei detti aspiranti, dovranno attenersi alle norme contenute negli ultimi comma della Circolare n. 7 del *Giornale militare* del 1898.

Per gli aspiranti che siano già arruolati e pei quali non venga confermata l'abilità al servizio militare, i distretti e i corpi dovranno attenersi strettamente a quanto è stabilito per tali casi nel secondo comma del § 182 della precitata Istruzione complementare.

13. Ai passaggi da un corso della durata di *nove* mesi a quello di *sei* mesi che fossero chiesti dopo il 31 ottobre p. v., a senso del n. 11 dello stesso manifesto, provvederanno i rispettivi comandanti di corpo d'armata, ai quali i distretti interessati dovranno pertanto trasmettere sollecitamente le relative domande.

14. Allo scopo di evitare che aspiranti all'ammissione a corsi allievi ufficiali di *nove* mesi, previo l'esame di coltura generale, debbano recarsi in località lontane dalla loro residenza per sostenere il detto esame, il comandante del corpo d'armata da cui dipende il corso in cui è chiesta l'ammissione potrà, in tali casi, prendere in tempo i dovuti accordi col comando del corpo d'armata nel cui territorio risiede l'aspirante e disporre che il medesimo si presenti invece all'esame di coltura generale presso l'oradetto comando, il quale dovrà poi informare prontamente

del risultato dell'esame il corpo d'armata interessato per gli ulteriori provvedimenti che sono di sua competenza.

15. Questo Ministero stima opportuno di ricordare, anche in quest'occasione, che pei documenti di viaggio degli aspiranti allievi ufficiali i distretti debbono attenersi alle disposizioni date con l'*Atto* 104 del 1898, e che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'*Istruzione per le matricole*, eccettuati beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati.

---

16. Nell'intento poi di viemmeglio regolare alcune operazioni relative ai corsi allievi ufficiali e in relazione alle prescrizioni contenute nel Capo X della Istruzione complementare succitata, il Ministero stabilisce quanto in appresso:

a) D'ora in avanti, appena ultimati gli esami d'idoneità a sergente dei caporali allievi ufficiali, i corpi dovranno subito comunicare al rispettivo comando di corpo d'armata, in duplice copia, l'elenco nominativo dei dichiarati idonei e promovibili al grado di sergente; il comandante del corpo d'armata restituirà quindi ai corpi interessati una copia del detto elenco con l'indicazione del corpo a cui ciascun allievo dovrà essere trasferito all'atto della nomina a sergente, per compiervi il prescritto periodo di servizio in tale qualità.

I corpi potranno così, prima di trasmettere al corpo d'armata la copia del foglio matricolare di ciascun allievo, a senso del § 234 della menzionata Istruzione complementare, completare il foglio stesso di tutte le variazioni posteriori alla nomina a caporale, compresa quella della nomina a sergente e del trasferimento al corpo designato, quantunque tali provvedimenti non dovranno aver luogo che alla data stabilita, la quale sarà, beninteso, indicata nella relativa variazione.

I corpi interessati porranno la massima attenzione per l'esatta compilazione delle dette variazioni, dovendo esse servire di base poi ai successivi provvedimenti di competenza del Ministero e particolarmente alla destinazione ai corpi dei sottotenenti di complemento pel servizio di prima nomina, per la quale destinazione occorre applicare rigorosamente la restrizione stabilita dal § 231 della Istruzione complementare anzidetta.

b) All'atto dell'invio in licenza illimitata dei sergenti allievi ufficiali, i corpi cureranno che gli allievi stessi dichiarino con precisione il luogo, ove per ragioni di famiglia, di studi, d'impiego ecc., essi intendano di fissare la loro stabile residenza, e non già il luogo ove si recano partendo dal reggimento e nel quale la loro dimora può essere di breve durata e non corrispondere poi alla effettiva loro residenza al momento della nomina a sottotenente di complemento.

I corpi, nell'indicare poi il comune di residenza dichiarato dai sergenti allievi ufficiali da inviarsi in licenza illimitata in attesa della detta nomina, aggiungeranno anche la designazione del distretto militare nel cui territorio il comune si trova.

c) Analogamente a quanto è stato già disposto con l'*Atto* n. 3 del 1899 per gli aspiranti alla nomina a sottotenente della milizia territoriale, il Ministero consente che i sergenti allievi ufficiali possano designare, come corpi da loro preferiti per il servizio di prima nomina da ufficiale, anche reggimenti lontani dalla loro ordinaria residenza, purchè dichiarino contemporaneamente di rinunziare agli assegni di viaggio per recarsi ai reggimenti stessi e alla indennità di residenza che fosse eventualmente stabilita per le guarnigioni sedi dei reggimenti prescelti. S'intende che rimarrà invariato il diritto al trasporto a tariffa militare, a loro spese, mediante il rilascio, che può esser loro fatto, degli scontrini mod. *B* sia per l'andata alla sede del corpo che per il ritorno al luogo di residenza.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N 1.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno 31 ottobre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento, che avranno principio col 1° dicembre successivo.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 31 ottobre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola, rimanendone così esclusi quelli che avranno presentato la loro domanda quando le ammissioni erano già state chiuse.

Per l'ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trenta* posti, si avverte che il comandante della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè dopo il 31 ottobre p. v., sceglierà i trenta allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

2. Giusta quanto fu stabilito con la Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897, saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè aventi, la durata di *sei mesi*, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di un titolo supe-

riore di studi conseguito dopo avere ottenuta una di tali licenze: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

Però, i corsi dell'arma di cavalleria avranno tutti la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero il titolo superiore di studi all'uopo richiesto).

Fanteria di linea

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari	16°	Genova	83°	Palermo	27°
Bologna	40°	Milano	30°	Roma	63°
Cagliari	10°	Napoli	49°	Torino	24°
Firenze	33°				

Bersaglieri

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	4°	Palermo	9°	Roma	5°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Torino	3°	Verona	6°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Brescia	16°	Napoli	24°	Palermo	22°
Firenze	19°	Padova	20°	Roma	13°

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa	Genova . . 11ª brigata	Fortezza	Roma . . . 10ª brigata Verona . . 1ª »

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Regg. a cavallo	Torino	Regg. da mont.

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze. . . . . (*per la specialità telegrafisti*).	3°	Piacenza . . . . (*per la specialità pontieri*)	4°	Torino . . . . . (*per la specialità minatori e zapp.*).	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo contabile.

Palermo — Direzione di commissariato.
Roma — » »
Torino — » »

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*30 allievi*).

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 3° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	71°	Messina	47°	Perugia	59°
Ancona.	38°	Novara.	86°	Salerno	80°
Brescia.	90°	Pisa	25°	Verona.	66°

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Livorno	2°	Napoli	8°	Torino	1°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Mondovì	1°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Caserta	11°	Milano	15°
Firenze	5°	Roma	13°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	3°	Caserta.	10°

Treno del genio.

Piacenza — 4° reggimento.

Corpo contabile (**).

Ancona — Direzione di commissariato.
Genova — » »
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 25 allievi per ogni reggimento.

(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a quegli aspiranti che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° corso d'istituto tecnico o superino il prescritto esame di coltura.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1880; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 30 novembre 1900 abbiano compiuta l'età di 17 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogato di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° novembre prossimo.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese. Conseguito questo grado saranno destinati ai reggimenti e reparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri sei mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati meritevoli, saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e genio la destinazione ai reggimenti avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Per quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata normale di nove mesi*, il relativo corso d'istruzione e il loro avanzamento continueranno ad essere regolati come in passato, cioè gli allievi saranno nominati caporali al compimento del sesto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del dodicesimo mese. Conseguito il grado di sergente verranno destinati ai reggimenti e reparti dell'arma rispettiva per compiervi altri sei mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria* aver compiuto uno o più corsi degli studi di matematica, d'ingegneria o d'architettura nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria od architettura;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nei corsi di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nella materia stessa;

g) nel corso di allievi ufficiali *contabili*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale;* gli aspiranti ai corsi contabili, la *pagella di passaggio* al 2° anno di istituto tecnico, ovvero superare l'*esame di coltura generale* predetto.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

e) certificato originale degli studi compiuti o, in mancanza di esso, la dichiarazione di assoggettarsi ai prescritti esami di coltura generale.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1880 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) atto di nascita per coloro che non sono stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*) per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari*:

a) foglio di congedo illimitato;

b) certificato originale degli studi compiuti e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi*:

il solo certificato di studi compiuti, oppure, in mancanza di questi, la dichiarazione come alla lettera *e*) pei volontari.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

I militari di 2ª e 3ª categoria dovranno inoltre presentare copia autentica dell'atto di nascita.

Per i *giovani che hanno compiuto il 17° anno di età e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria*:

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIV della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 20 agosto 1890, quale fu modificato con l'*Atto* 204 dell'anno stesso.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandanti di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informan-

doli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di novembre.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di cultura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Coloro che, conseguendo la *licenza* di liceo o di istituto tecnico nella prossima sessione autunnale di esami, aspirassero alla ammissione in un corso allievi ufficiali avente la durata di sei mesi, dovranno in tempo utile, cioè entro il mese di ottobre, far domanda di ammissione in genere ad un corso allievi ufficiali, salvo poi a chiedere la destinazione al corso più breve anzidetto appena ottenuto il menzionato titolo di studio.

La relativa domanda corredata dall'oradetto titolo di studio, dovrà essere presentata allo stesso distretto militare cui fu già prodotta la prima.

12. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

13 Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo X della menzionata Istruzione complementare, quale fu modificato dagli *Atti* n. 183 e n. 200 del 1894, non che la Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e le lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi ufficiali che fossero presentate da giovani che al 30 novembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . settembre 1900.

Il comandante del distretto,

ALLEGATO N. 2.

Esperimento di equitazione per gli aspiranti allievi ufficiali di cavalleria.

Lo scopo della prova di equitazione per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria è quello essenzialmente di constatare la loro attitudine all'equitazione, insieme all'interessamento per il cavallo, che prima e dopo il servizio alle armi dovrebbe esser loro famigliare.

Si tratterà dunque di accertare specialmente se l'aspirante abbia una certa confidenza ed equilibrio a cavallo nelle varie andature.

Il relativo esperimento sarà pertanto eseguito in una cavallerizza coperta e l'aspirante, montando un docile cavallo di truppa in sella da equitazione e filetto, dovrà cavalcare a volontà per una diecina di minuti.

In tale esperimento ognuno potrà così dar prova della sua capacità, facendo quanto di più e di meglio si sentirà in grado di fare.

L'aspirante dovrà inoltre dar prova di cognizioni d'ippologia, limitata alle nozioni concernenti la conformazione esteriore del cavallo, i mantelli, gli alimenti, il governo, la ferratura e l'igiene.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

SETTEMBRE 26. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 543.

» 28. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1878-1879, *pag.* 544.

CIRCOLARE **N. 154. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 26 settembre.

In relazione al disposto dell'*Atto* 499 della *Raccolta* sono ammessi al corso di perfezionamento nell'equitazione, che avrà principio anche quest'anno col 15 ottobre prossimo venturo, i sottufficiali sottonominati.

Theodoli Clemente, sergente Nizza cavalleria (1°).
Bindi Armando, id. Piemonte Reale id. (2°).
Ruffo Sperandio, id. Savoia id. (3°).
Guarda Giovanni, id. Genova id. (4°).
Gardelli Arturo, id. lancieri di Novara (5°).
Zanat Guglielmo, id. id. di Aosta (6°).
Polo-Nossa Valerio, id. id. di Milano (7°)
Filippone Enrico, furiere id. di Montebello (8°).
Natale Americo, sergente id. di Firenze (9°).
Mazzolani Pietro, id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Sensi Annibale, id. id. di Saluzzo (12°).
Mariani Ettore, id. id. di Alessandria (14°).
Ambrogio Edoardo, sergente cavalleggeri di Lodi (15°).
Fornasari Ebelino, id. id. di Lucca (16°).
Brustia Antonio. id. id. di Caserta (17°).
Gilardi Luigi, id. id. di Piacenza (18°).
Formichella Enrico, id. id. Guide (19°).
Orlandi Tito, id. id. di Roma (20°).
Zuccotti Sisto, id. id. di Padova (21°).
Bellini Luigi, id. id. di Catania (22°).
Accorsi Umberto, id. id. Umberto I (23°).
Partisani Umberto, id. id. di Vicenza (24°).
Bianchini Abramo, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Matricardi Gaetano, id. 2° artiglieria.

Basso Augusto, sergente 8° artiglieria.
Viscardi Adolfo, id. 10° id.
Morrone Giuseppe, id. 12° id.
D'Intino Florindo, id. 14° id.
Di Capua Ferdinando, id. 16° id.
Berardi Alberto, sergente 18° artiglieria.
Castagnacci Guido, id. 20° id.
Cosentino Sebastiano, id. 22° id.
Gorini Edoardo, furiere 24° id.
Riva Felice, vice brigadiere legione carabinieri Torino.

I comandanti dei corpi provvederanno a che i sottufficiali giungano alla scuola di cavalleria in Pinerolo il 14 detto mese.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **155**. — **Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1878-1879**. — (Direzione generale leve e truppa). — 28 settembre.

In seguito al congedamento in via normale dei militari della classe 1877 con ferma di tre anni, della classe 1878 con ferma di due anni e di quelli della classe 1879 con ferma di un anno perchè rivedibili di due leve, disposto colla circolare n. 126 del 16 agosto p. p. (*Giornale militare*, parte 2ª), questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sotto indicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, esclusa la cavalleria, i quali si trovano in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) Quelli della classe 1878 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio sotto le armi dal 1° aprile 1898 sino a tutto il giorno 14 marzo 1899, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale della classe 1878, man mano che vengono a compiere 30 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) Quelli della classe 1879 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi s'intende i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 15 aprile 1899 sino a tutto il giorno 25 marzo 1900, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1879, man mano che vengono a compiere 18 mesi di effettiva permanenza alle armi;

c) Quelli delle classi e colle ferme suddette che avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi

quali volontari prosciolti dal servizio, non poterono pel § 846 del regolamento sul reclutamento essere trasferiti alla classe anteriore.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi, a seconda trattasi dei militari della classe 1878 con ferma di tre anni o di militari della classe 1879 con ferma di due anni.

Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei comma *a*), *b*) e *c*), precedenti, saranno poi tenute presenti le norme stabilite dai numeri 1 a 6 della circolare n. 146 del 1893.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione, a datare dal 1° novembre p. v. i militari di 1ª categoria con ferma di anni tre, che, in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono trasferiti alla classe 1878 e quelli con ferma di anni due stati per la stessa ragione trasferiti alla classe 1879.

3. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno beninteso presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la succitata circolare n. 126 del 16 agosto p. p. per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre.

OTTOBRE 1°. — Debiti degli uomini di truppa nell'Estremo Oriente, *pag.* 547.
» 4. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 547.
» 4. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1900, *pag.* 556.

CIRCOLARE N. **156.** — **Debiti degli uomini di truppa nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° ottobre.

Per norma delle amministrazioni interessate si avverte che, in analogia al disposto dal § 123 dell'*Atto* 67 del 1895, i residui debiti lasciati dagli uomini di truppa partiti per l'Estremo Oriente, per maggior consumo del corredo od altro, debbono essere liquidati a carico dei corpi cui appartengono come per i militari che cessano dal servizio.

Per converso, i debiti che gli uomini stessi avessero al loro rimpatrio saranno liquidati a carico del distretto militare di Napoli (gestione Cina).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **157.** — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre.

Sono ammessi alla scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi, che parteciparono al concorso di cui nella Circolare n. 12 del corrente anno.

Sono ammessi all'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali pure parteciparono al concorso di cui sopra.

Tutti i nuovi allievi si presenteranno rispettivamente al comando della scuola e dell'accademia nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 129, pag. 471, nella 1ª riga, *invece di*: N. 16 *leggasi*: N. 116.

La loro ammissione rimane però subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro poi che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, ed i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro lo stesso giorno 3 novembre, e direttamente al comando dell'istituto medesimo, il titolo predetto, cioè un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in Roma, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita (consolidato al 5 %) di lire 110, al portatore, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandanti; agli altri, dai comandanti di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

SPECCHIO **A**

ALLIEVI *nuovi ammessi alla scuola militare* (1).

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
		Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	Lavoratorini Pier Francesco.	Collegio Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
2	Capizucchi Marco. . .	Id. Roma. . .	1	1	Licenz. coll. mil.
3	Pegorari Angelo . . .	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
4	Calabresi Aldo	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Franceschini Enrico . .	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Voghera Ezio	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
		Giovani provenienti da istituti civili. (1)			
7	Moreno Mario	Distretto Ravenna.	1	1	Licenza liceale.
8	Bertone Alfredo . . .	Id. Alessandr.	1	»	Licenza liceale.
9	Grelli Ugo	Id. Ascoli P.	1	»	Licenza istituto tecnico
10	Campora Giuseppe . .	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
11	Giglio Manlio	Id. Girgenti .	1	»	Licenza liceale.
12	Bobbio Emilio Cesare .	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
13	* Fantino Cesare . . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
14	Rosso Camillo	Id. Alessand	1	1	Licenza liceale.
15	* Tessitore Pompeo . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
16	Sindoni Domenico . .	Id. Messina .	1	1	Licenza liceale.
17	Cricchi Oscar	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
18	* Donati Italo	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
19	* Favi Alessandro . .	Id. Ancona. .	1	»	Licenza liceale.
20	Pera Enrico.	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
21	Borzino Gualtiero. . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
22	Belgrano Giuseppe . .	25° fanteria.	1	1	Licenza liceale.
23	Dutto Ferdinando. . .	Distretto Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
24	* Ruva Giovanni . . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
25	Frapporti Carlo . . .	Id. Verona. .	1	1	Licenza istituto tecnico.
26	Agosti Giacomo . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.

(1) L'ammissione alla scuola militare dei giovani, i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, è subordinata alla presentazione del titolo di studio.

27	Viancini Edoardo	Distretto Milano	1	1	Licenza liceale.
28	* Sabatini Giovacchino	Id. Modena	1	1	Licenza liceale.
29	Cona Ferdinando	Id. Roma	1	1	Licenza liceale.
30	* Vecchi Giovanni	Id. Modena	1	»	Licenza istituto tecnico.
31	Tellera Giuseppe	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
32	* Bocciarelli Bruno	Id. Firenze	1	1	Licenza istituto tecnico.
33	Oddone Arrigo	64° fanteria	1	1	Licenza liceale.
34	Agostinucci Crispino	Distretto Reggio E.	1	1	Licenza liceale.
35	Sanna Salvatore	Id. Catania	1	»	Licenza liceale.
36	Russo Edmondo	Id. Napoli	1	1	Licenza liceale.
37	Tallone Ignazio	Id. Cuneo	1	»	Licenza liceale.
38	* Biestro Angelo	Id. Savona	1	1	Licenza liceale.
39	* Bordoni Lamberto	Id. Roma	1	»	Licenza liceale.
40	Colao Vincenzo	Id. Catanz.	1	»	Licenza liceale.
41	* Negro Domenico	Id. Modena	1	1	Licenza liceale.
42	Raimondo Manlio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
43	Solia Nicola	Id. Alessand.	1	1	Licenza istituto tecnico.
44	Massa Pier Luigi	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
45	* Garassino Pietro	Id. Savona	1	1	Licenza liceale.
46	Protani Gaetano	Id. Frosin.	1	»	Licenza liceale.
47	* Tessitore Michelangelo	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
48	* Dellacà Eugenio	Id. Voghera	1	»	Licenza liceale.
49	* Daneo Pilade	Id. Genova	1	1	Licenza istituto tecnico.
50	Albanello Pietro	Id. Padova	1	1	Licenza liceale.
51	Salinoni Gino	Id. Ascoli	1	»	Licenza liceale.
52	* Bachi Marco	Id. Torino	1	»	Licenza istituto tecnico.
53	Dupont Amelio	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
54	Moretti Umberto	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
55	Barberis Gio. Battista	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
56	Arcari Pietro	Id. Orvieto	1	1	Licenza istituto tecnico.
57	De Stefanis Nicola	Id. Caserta	1	1	Licenza liceale.
58	Ferri Guglielmo	Id. Parma	1	»	Licenza istituto tecnico.
59	Malagola Gaetano	Id. Bologna	1	»	Licenza liceale.
60	Sibilla Ascanio	Id. Barletta	1	1	Licenza istituto tecnico.
61	Galiani Vittorio	Id. Caserta	1	1	Licenza liceale.
62	Bandi Livio	Id. Novara	1	»	Licenza istituto tecnico.
63	Gaudio Vincenzo	Id. Perugia	1	1	Licenza liceale.
64	Guarino Michele	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
65	Minetola Leonardo	Id. Taranto	1	»	Licenza istituto tecnico.
66	* Gastinelli Pietro	Id. Cuneo	1	1	Licenza istituto tecnico.
67	Radlinski Giacomo	Id. Vercelli	1	1	Licenza liceale.
68	Loni Raffaello	Id. Firenze	1	»	Licenza istituto tecnico.
69	Ferreri Umberto	Id. Torino	1	1	Licenza istituto tecnico.
70	Sartoris Francesco	Id. Massa	1	1	Licenza liceale.
71	* Venco Angelo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
72	Oxilia Felice	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.

73	* Caviglia Luciano. . .	Distretto Alessand.	1	»	Licenza liceale.
74	Perrotti Oreste. . . .	11° bersaglieri . . .	1	»	Licenza liceale.
75	* Lampronti Carlo . .	Distretto Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
76	Liberati Enrico. . . .	Id. Frosin.	1	»	Licenza liceale.
77	* Bruttini Paolo . . .	Id. Siena . .	1	»	Licenza liceale.
78	Bosio Carlo	Id. Mondovì	1	»	Licenza liceale.
79	Boccone Angelo . . .	Id. Savona .	1	»	Licenza liceale.
80	* Scuri Giovanni . . .	Id Bergamo	1	»	Licenza liceale.
81	* Sartoris Carlo . . .	Id. Massa . .	1	»	Licenza liceale.
82	* Usseglio Fedele. . .	Id. Torino. .	1	»	Licenza liceale.
83	Griffa Valerio	Id. Torino. .	1	1	Licenza liceale.
84	* Enriques Ernesto . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
85	* Millotti Francesco . .	Id. Perugia .	1	»	Licenza liceale.
86	Bonica Luigi	29° fanteria	1	1	Licenza liceale
87	Biestro Onorino . . .	Distretto Savona. .	1	1	Licenza liceale.
88	Cuomo Matteo	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.
89	Garzi Aristide	Id. Beneven.	1	1	Licenza liceale.
90	* Adorno Corrado. . .	Id. Castrovil.	1	1	Licenza liceale.
91	* Bignardi Umberto . .	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.
92	* Caldieri Sante. . .	Id. Catania .	1	»	Licenza istituto tecnico.
93	Festa Tito	Id. Avellino.	1	»	Licenza liceale
94	* Taurchini Ettore . .	Id. Orvieto .	1	»	Licenza liceale.
95	Giordano Francesco . .	Id. Aquila . .	1	»	Licenza liceale.
96	Cristini Luigi	Id. Bari . . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
97	* Soria Adolfo	Id. Bari . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
98	Montuori Nicola . . .	Id. Avellino.	1	»	Licenza liceale.
99	Fiorio Alberto	Id. Vercelli .	1	1	Licenza liceale.
100	Gallo Giuseppe	Id. Taranto .	1	»	Licenza istituto tecnico.
101	* Mariotti Guido . . .	Id. Brescia .	1	1	Licenza liceale.
102	Milesi Berretti Corrado .	Id. Ancona .	1	»	Licenza liceale.
103	* Camuri Antonio . . .	Id. Modena .	1	1	Licenza liceale.
104	Giordanengo Filippo . .	Id. Cuneo . .	1	1	Licenza liceale.
105	Sechi Luigi	Id. Sassari .	1	»	Licenza liceale.
106	Gay Emilio	Id. Casale . .	1	»	Licenza liceale.
107	Lousses Francesco . .	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
108	Bianchi Renzo	Id. Treviso .	1	1	Licenza liceale.
109	* Zino Francesco . . .	Id. Savona .	1	»	Licenza liceale.
110	Maturi Antonio. . . .	Id. Orvieto .	1	»	Licenza liceale.
111	Landi Vincenzo. . . .	Id. Caserta .	1	»	Licenza liceale.
112	* Florio Antonio . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
113	Zancheili Federico. . .	Id. Beneven.	1	»	Licenza liceale.
114	* Caravadossi di Tohet Alessandro	Id. Savona .	1	»	Licenza liceale.
115	Bertoldi Nestore . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
116	* Gola Ugo	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
117	Gossetti Giulio	Id. Torino .	1	»	Licenza liceale.
118	* Mantica Antonino . .	Id. Reggio C.	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **B**

ALLIEVI *nuovi ammessi alla scuola militare* (1).

Arma di cavalleria

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		*Annotazioni*
			merito personale	benemerenza di famiglia	
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Paternò Vincenzo. . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
2	Cola Giuseppe . . .	Id. Roma . . .	1	»	Licenz. coll. mil.
3	Ruffo di Calabria Umberto.	Id. Roma . . .	1	1	Licenz. coll. mil.
4	Berti Raffaele	Id. Roma . . .	1	»	Licenz coll. mil.
5	D'Amico Tommaso . .	Id. Roma . . .	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Tommasi Tommaso . .	Id. Roma . . .	1	1	Licenz. coll. mil.
7	Segre Giuseppe. . . .	Id. Roma . . .	1	»	Licenz coll. mil.
8	Sanità Alfonso	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil. cons. nel 1899.
	Giovani provenienti da istituti civili (1).				
9	* Frola Vittorio. . . .	Distretto Avellino .	1	1	Licenza liceale.
10	* Durando Francesco .	Id. Ancona .	1	»	Licenza liceale.
11	Tappi Carlo	Id. Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
12	* Dian Ernesto	Id. Savona. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
13	Cantù Cesare	Reggimento Genova cavalleria (4°)	1	1	Licenza liceale.
14	* Tonini Mario	Distretto Genova .	1	1	Licenza liceale.
15	Pellissone Angelo. . .	Id. Savona .	1	»	Licenza liceale.
16	De Lazara Leonardo .	Id. Padova.	1	»	Licenza liceale.
17	Rossi Guido Gaetano .	Id. Modena .	1	1	Licenza liceale.
18	Cattaneo Antonio . .	Id. Verona. .	1	1	Licenza liceale.
19	Castelli Riccardo . . .	Id. Milano. .	1	1	Licenza liceale.
20	* Penasa Pietro. . . .	Id. Mantova.	1	»	Licenza liceale
21	Roncati Vincenzo. . .	Id. Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
22	Campanini Adrio . . .	Id. Ancona	1	»	Licenza istituto tecnico.
23	* Ferlosio Vittorio . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.

(1) L'ammissione alla scuola militare dei giovani, i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, è subordinata alla presentazione del titolo di studio.

24	* Tozzoli Giuseppe. .	Distretto	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
25	* Brachetti Montorselli Carlo.	Id.	Siena. . .	1	»	Licenza liceale.
26	Bona Giuseppe	Id.	Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
27	Compagna Dino . . .	Id.	Nola . . .	1	»	Licenza liceale.
28	Pisceria Eugenio . . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
29	Galleani di St. Ambroise Marcellino.	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
30	Montagnani Luigi. . .	Id.	Modena .	1	1	Licenza liceale.
31	* Sazia Giacomo . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
32	* D'Errico Agostino . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
33	Momigliano Giacomo .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
34	Paolucci Paolo	Id.	Genova .	1	1	Licenza liceale
35	Prato Giovanni. . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
36	* De Rossi di Santa Rosa Filippo.	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
37	* Donaudy Stefano . .	Id.	Palermo.	1	»	Licenza istituto tecnico.
38	Caretti Attilio	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
39	* Ronchi Giulio	Id.	Verona .	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	* Corporandi d' Auvare Marcellino.	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
41	* Audenino Amedeo . .	Id.	Torino. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
42	* Berio Vittorio. . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
43	Masi Michele . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
44	Pellegrini Giulio . . .	Id.	Caserta .	1	1	Licenza istituto tecnico.
45	Tappi Leone.	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
46	Bortolucci Emilio . . .	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
47	Anselmi Alessandro . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
48	* Barbarisi Marco Aurelio.	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
49	Sola Giov. Battista . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
50	Lampertico Fedele . .	Id.	Vicenza .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO C

ALLIEVI *nuovi ammessi all'accademia militare* (1).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
1	Verduzio Rodolfo	Collegio Napoli	1	1	Licenz. coll. mil.
2	* Colonna Umberto	Distretto Avellino	1	1	Licenza istituto tecnico.
3	Roggeri Guido	Id. Torino.	1	1	Licenza liceale.
4	Muro Ernesto	Collegio Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Carlesimo Cesare	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Palomba Giulio	Distretto Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico.
7	D'Aponte Francesco	Id. Torino	1	1	Licenza istituto tecnico.
8	Ranelletti Anacleto	Id. Solmona	1	»	Licenza liceale.
9	Zorzan Adolfo	Id. Verona	1	1	Licenza istituto tecnico.
10	Perini Manlio	Collegio Roma	1	1	Licenz. coll. mil.
11	Ferrari Paolo Augusto	Distretto Salerno	1	1	Licenza liceale.
12	Ferraresi Carlo	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
13	* Pozzo Ildo	Id. Roma	1	1	Licenza istituto tecnico.
14	Mannozzi Lorenzo	Id. Macerata	1	1	Licenza istituto tecnico.
15	Mignone Augusto	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
16	Franchini-Stappo Giuseppe.	Id. Verona	1	»	Licenza liceale.
17	Sant'Andrea Oreste	Id. Cuneo	1	1	Licenza liceale.
18	Primiceri Alberto	Id. Taranto	1	»	Licenza liceale.
19	* Fedele Alfredo	Id. Novara	1	»	Licenza istituto tecnico.
20	Gaggini Mario	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
21	Rossi Domenico	Id. Treviso	1	»	Licenza liceale.
22	Vitelli Serafino	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
23	Baldassarre Ettore	Id. Messina	1	1	Licenza liceale.
24	Giovanetti Felice	Id. Torino	1	»	Licenza istituto tecnico.
25	Toccafondo Ugo	Id. Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
26	Miglioretti Vittorio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
27	Fattorini Pietro	Id. Modena	1	»	Licenza istituto tecnico.
28	Rombi Federico	Collegio Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
29	Micheli Carlo	Distretto Salerno	1	»	Licenza liceale.
30	Magaldi Gherardo	Id. Siracusa	1	1	Licenza liceale.

(1) L'ammissione all'accademia dei giovani, i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, è subordinata alla presentazione del titolo di studio.

31	Casoni Luigi	Distretto	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
32	Notari Carlo	Id.	Modena .	1	1	Licenza liceale.
33	* Morone Mario . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
34	Jacoe Vincenzo . . .	Id	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
35	Manera Mario	Id.	Lucca . .	1	1	Licenza liceale.
36	Rittatore Guido. . . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
37	Cozzolino Antonio. . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
38	Gasparro Emilio . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
39	* Pollone Amedeo. . .	Id.	Napoli . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
40	Bachi Armando . . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
41	Pavia Giacomo. . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
42	Petrosino Almerico . .	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
43	Cannavale Vittorio . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
44	Barbieri Alberto . .	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
45	* Frondoni Casimiro . .	Id.	Firenze .	1	»	Licenza liceale.
46	Cingoli Isacco	Id.	Livorno .	1	»	Licenza liceale.
47	Usai Giuseppe	Id.	Cagliari .	1	1	Licenza liceale.
48	Montanari Francesco .	Id.	Pesaro. .	1	1	Licenza liceale.
49	Paglieri Giuseppe. . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
50	Bermond Carlo. . . .	Id.	Genova .	1	1	Licenza liceale.
51	Campanini Alberto . .	Id.	Parma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
52	Rey di Villarey Enrico.	Id.	Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
53	* Perrachon Gian Luigi.	Id.	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
54	* Tommasi Ubaldo . .	Id.	Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
55	Scelzo Luigi.	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale
56	Rocca Mario.	Id.	Voghera.	1	1	Licenza liceale.
57	Bertoletti Armando . .	Id	Livorno .	1	»	Licenza liceale.
58	Conestabile della Staffa Carlo.	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
59	Parlati Pasquale . . .	Id.	Foggia. .	1	»	Licenza liceale.
60	De Vecchi-Pellati Enrico	Id	Palermo .	1	1	Licenza liceale.
61	Petra di Caccuri Carlo .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
62	* Traldi Sergio	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
63	Racca Carlo.	Id.	Cuneo . .	1	1	Licenza liceale.
64	Piacenza Camillo . . .	Id.	Mondovì.	1	1	Licenza liceale.
65	Zanolli Enrico	Id.	Novara .	1	1	Licenza istituto tecnico.
66	Cellario Giorgio . . .	Id.	Genova .	1	1	Licenza liceale.
67	Massone Riccardo . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
68	Patanè Edoardo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
69	Angeloni Emilio . . .	Id.	Aquila . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
70	Giacchero Giacomo . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
71	Ravicchio di Vallo Adolfo	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
72	De Paolis Guidarci Nello	Id.	Perugia .	1	»	Licenza liceale.
73	* Del Noce Eugenio . .	Id.	Messina .	1	1	Licenza istituto tecnico.
74	* Cantoni Marca Girolamo	Id.	Mantova.	1	»	Licenza liceale.

N. 158. — Stato sanitario del R. esercito nel mese

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	563	645	1208
Novara	412	326	738
Alessandria	318	502	820
Cuneo	291	330	621
Milano	444	405	849
Brescia	165	253	418
Genova	293	474	767
Piacenza	301	312	613
Verona	332	298	630
Padova	372	363	735
Bologna	147	233	380
Ravenna	176	310	486
Ancona	235	146	381
Chieti	161	210	371
Firenze	296	257	553
Livorno	478	241	719
Roma	638	597	1235
Perugia	192	165	357
Napoli	638	707	1345
Salerno	72	129	201
Bari	294	183	477
Catanzaro	234	155	389
Palermo	411	194	605
Messina	340	91	431
Cagliari	183	107	290
TOTALE DELL'ESERCITO	7986	7633	15619

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

luglio 1900 — (Segretariato generale). — 4 ottobre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
8	»	1	9	13239	3821	17060	35,0	2.2
4	»	1	5	7732	2410	10142	37,2	2.4
3	»	1	4	7166	3227	10393	28,4	2.0
»	1	2	3	6960	2357	9317	29,1	1.8
2	»	2	4	8605	2393	10998	31,2	2.2
2	»	»	2	3848	1706	5554	25,6	1.8
1	»	»	1	7525	3032	10557	32,7	2.1
1	»	1	2	8909	2465	11374	34,1	1.7
3	»	»	3	8248	1818	10066	29,1	1.7
2	»	1	3	10556	1989	12545	30,9	1.7
»	»	1	1	5164	1576	6740	33,7	1.8
1	»	2	3	3642	2358	6000	27,7	2.0
3	»	»	3	4698	860	5558	35,9	2.3
»	»	»	»	4912	1961	6873	32,5	1.6
1	»	1	2	7680	2311	9991	43,5	2.3
2	»	4	6	9011	2288	11299	36,0	2.1
4	»	3	7	13901	3742	17643	36,4	2.3
3	»	1	4	3543	1102	4645	31,5	2.1
4	»	1	5	16068	4668	20736	44,4	2.6
»	»	»	»	2847	1071	3918	27,4	1.3
3	»	1	4	5728	1375	7103	35,7	2.2
»	»	2	2	4955	1305	6260	43,2	2.5
1	»	»	1	8080	1563	9643	31,7	1.9
»	»	»	»	7241	1032	8273	34,8	1.8
1	»	3	4	4325	1014	5339	27,5	1.4
49	1	28	78	184583	53444	238027	33,7	2.0

La forza media = 0.33.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre.

OTTOBRE 8. — Scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi e corpi a piedi, *pag.* 559.
» 13. — Telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente, *pag.* 559.
» 13. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 561.
» 13. — Arruolamento di volontari ordinari nei vari corpi dell'esercito, *pag.* 564.

CIRCOLARE N. **159**. — **Scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi e corpi a piedi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 ottobre.

La ragione della istituzione della scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi e corpi a piedi essendo sostanzialmente identica tanto pei capitani di fanteria inscritti nel quadro d'avanzamento, pei quali è obbligatoria, quanto per gli altri ufficiali inferiori delle armi e corpi a piedi, pei quali è facoltativa, debbono anche i primi sottostare al contributo mensile stabilito per tale istruzione dal § 3094 del regolamento d'amministrazione.

Essendo però in questo momento possibile diminuire alquanto siffatto contributo, il Ministero determina che d'ora in poi, e sino a nuov'ordine, il contributo di cui nel comma primo del citato paragrafo sia per tutti ridotto nella misura di lire due mensili, e che, nei casi previsti nel secondo capoverso, sia ridotto alla metà, cioè a lire una.

Restano invariate le altre disposizioni contenute nel paragrafo medesimo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **160**. — **Telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 ottobre.

In seguito ad accordi intervenuti tra questo Ministero, quello della marina e quello delle poste e dei telegrafi, quest'ultimo ha provveduto alla pubblicazione del manifesto riportato qui appresso, contenente le norme e condizioni che regolano lo scambio dei telegrammi privati coi militari nell'Estremo Oriente; avvertendo che le norme stesse sono pure applicabili ai personali civili al seguito di quelle truppe.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

MANIFESTO

per la tariffa speciale accordata ai telegrammi privati scambiati con i militari di ogni grado delle truppe di terra e di mare operanti in Cina.

Ai telegrammi di questa specie è accordata la riduzione della metà sulla tassa normale di L. 7 per parola; quindi pagheranno sole L. 3,50 per parola.

La concessione è data colle seguenti norme e condizioni:

1° I telegrammi dovranno trattare esclusivamente di affari di famiglia o privati, non commerciali, e dovranno essere compilati in linguaggio chiaro di una delle lingue italiana, francese, inglese o tedesca;

2° Saranno concentrati al Ministero della guerra o della marina secondochè saranno destinati a militari di terra o di mare; e ciascuno dei due Ministeri li riunirà in un unico telegramma giornaliero diretto al comandante in capo delle forze italiane di terra o delle forze italiane di mare. Questi, da parte loro, comunicheranno i singoli telegrammi privati a ciascun destinatario con i mezzi migliori disponibili, facendoli eziandio trasmettere, se occorre, per telegrafo alle varie località fra cui le forze di terra, o le navi, siano dislocate;

3° I telegrammi di cui trattasi saranno presentati agli uffici telegrafici, compreso quello di Roma, i quali ne riscuoteranno la tassa nei modi consueti. Saranno trasmessi all'ufficio centrale di Roma, che li comunicherà senza altro al Ministero della guerra, o al Ministero della marina, insieme con i propri;

4° La destinazione di questi telegrammi deve essere espressa dal mittente con la sola parola *Cina;* il nome del destinatario dev'essere seguito dalle indicazioni dell'arma, battaglione e compagnia, oppure dal nome della nave, cui il destinatario appartiene; la firma del mittente può essere omessa. La provenienza di questi telegrammi non viene trasmessa a destinazione, a meno che il mittente la scriva tra le parole tassabili, dopo la firma o in luogo della firma;

5° Per il computo delle parole valgono le regole comuni, con la sola eccezione che vengono calcolate per una sola pa-

rola le indicazioni complessive della destinazione (Cina) e quelle dell'indirizzo relative alla nave, oppure all'arma, battaglione, compagnia e simili. Così, ad esempio, nei due indirizzi:

Nave Stromboli - Cina e *Bersaglieri, I° Battaglione, 4ª Compagnia - Cina*; le tre parole nel primo, e le sei nel secondo, vengono contate per una sola parola.

Il Ministero della guerra traduce le indicazioni dei vari riparti militari, in una sola parola preventivamente convenuta con il comandante in capo delle forze di terra operanti in Cina;

6° Il mittente può anticipare il costo della risposta che desidera avere dal suo corrispondente. In questo caso deve scrivere, prima del nome del destinatario tra parentesi, la indicazione *R P* seguita dal numero delle parole di risposta per le quali egli anticipa la tassa. Esempio: (*R P 3*). Questa indicazione complessa è contata per una sola parola;

7° I due comandanti in capo in Cina (come il Ministero della guerra e della marina in Italia) raccolgono dai militari i telegrammi privati da spedirsi alla madre-patria, e li riuniscono egualmente in un complessivo telegramma giornaliero indirizzato al Ministero della guerra o della marina;

8° Però questo telegramma è trattenuto dall'ufficio di Roma; al quale, per semplificazione e sollecitudine, è affidato il cómpito di comunicare ai singoli destinatari i telegrammi privati contenuti nel collettivo telegramma ufficiale dei comandanti. I telegrammi destinati a persone non dimoranti nella capitale sono trasmessi alla loro definitiva destinazione come telegrammi di transito, cioè senza spesa pel destinatario.

Roma, addì 5 ottobre 1900.

N. **161. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 13 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la Circolare n. 13 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

I signori comandanti dei corpi, a cui detti ufficiali appartengono, dovranno ottemperare alle norme contenute nell'*Atto* n. 230 del 1897.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Aspiranti all'arma propria.

A) *Ammessi per titoli.*

Gatti Fermo, furiere 5° fanteria.
Cristofoletti Egidio, id. 16° id.
Cataldi Umberto, sergente 12° id.
Garzi Riccardo, furiere 17° id.
Garzi Umberto, id. 17° id.
Vicario Giovanni, sergente 17° id.
Severini Severino, id. 18° id.
Battistella Arrigo, id. 23° id.
Lazagna Gastone, id. 23° id.
Ravaioli Antonio, id. 23° id.
Serena Pietro, id. 32° id.
Giglio Silvio, id. 40° id.
Ponti Carlo, id. 44° id.
D'Alonzo Francesco, id. 44° id.
Bombardi Alessandro, id. 49° id.
Bondi Leonida, id. 49° id.
Rosciglione Francesco id. 57° id.
Gambelli Luigi, furiere 62° id.
Panizzi Luigi, sergente 63° id.
Silvagni Alessandro, furiere 64° id.
Cavarocchi Giunio, id. 64° id.
Pieralisi Ernesto, sergente 69° id.
Innorta Angelo, id. 74° id.
Spinazzola Nicola, id. 75° id.
Zoppi Arturo, id. 76° id.
Gargani Francesco, id. 86° id.
Sorce Salvatore, id. 93° id.
Bon Marino, sergente 2° bersaglieri.
Bergamini Ettore, id. 4° id.
Carosi Vincenzo, id. 5° id.
Righi Gedeone, id. 6° id.
Gregori Enrico, id. 8 id.
Onesti Onesto, id. 8° id.
Sugana Marco, id. 8° id.
Cagnolati Francesco, furiere 9° id.
Tealdi Vittorio, id. 9° id.
Dardano Silvio, sergente 10° id.
Salemi-Chemi Filippo, id. 10° id.
Blanchi Nicola, id. 1° alpini.
Girotto Mario, id. 1° id.
Piatti Ercole, furiere 3° id.
Sabatini Domenico, sergente 4 id.
Maero Alberto, furiere 5° id.
Luti Gaetano, id. 6° id.
Patrucco Alfredo, id. 7° id.
Franchi Camillo, sergente 3° artiglieria.
Alleva Ernesto, id. 7° id.
Mastrobisi Luigi, id. 24 id.
Forfori Tommaso, id. 7° brigata artiglieria costa.
Testa Elia, id. 8° id. id. fortezza.
Romano Pasquale, id. 11° id. id. id.
Setti Elleno, id. 4° genio.

B) *Ammessi per esami.*

Spilimbergo Rizzardo, sergente reggimento Genova cavalleria.
Blanchi Alessandro, sergente reggimento lancieri Vittorio Emanuele II.

Ruotolo Nicola, sergente reggimento cavalleggeri di Monferrato.
Mazza Salvatore, id. id. id. di Monferrato.
Berrino Giovanni, id. id. id. di Caserta
Bracco Salvatore, id. id. id. di Caserta.
Innocenti Alberto, id. id. id. di Catania.
Fogli Torquato, id. id. id. Umberto I.
Maggio Tommaso, id. 2° artiglieria.
Della Fera Michele, id. 5° id.
Pratolongo Armando, id. 9° id.
Ferrero Luigi, sergente 11° artiglieria.
Lugli Francesco, id. 12° id.
De Virgiliis Alessandro, id. 16° id.
Pozzetti Vittorio, id. 17° id.
Lucrezi Raffaele, furiere 18° id.
Padula Francesco, serg. 20° id.
Delfuria Alfredo, id. 24° id.
Silicani Abramo, id. 8ª brigata artiglieria da costa.
Locascio Eugenio, id. comando locale artiglieria R. truppe Africa.
Chini Romolo, id. 3° genio.
Prono Luigi, id. 3° id.
Matellicani Giuseppe, id. 3° id.

Aspiranti al corpo contabile.

C) *Ammessi per titoli.*

Pons Giovanni, furiere 7° alpini.
Neroni Nullo, sergente 9ª compagnia sussistenza.
De Marchi Tullio, sergente 10ª compagnia sussistenze.

D) *Ammessi per esami.*

Pincelli Giovanni, furiere 29° fanteria.
Doletti Giuseppe, id. 34 id.
Renzanigo Enrico, sergente 34° id.
Rezza Carlo, furiere 47° id.
Santoro Nicola, id. 51° id.
Bertini Enrico, sergente 62° id.
Garbellotto Carlo, id. 62° id.
Long Giovanni, furiere 67° id.
Mancardi Giuseppe, sergente 67° fanteria.
Fusco Erasmo, id. 83 id.
Orelli Giovanni, id. 7° bersaglieri.
Masella Domenico, furiere 12° id.
Bentivoglio Paolo, sergente 9° artiglieria.
Marchetti Norberto, id. 5° genio.

N. **162.** — **Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del Regio esercito.** — (Direzione generale leve e truppa. — 13 ottobre.

In relazione al disposto del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del Regio esercito:

1° L'arruolamento sarà aperto dal 1° novembre p. v. a tutto il 31 gennaio 1901 presso i reggimenti di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo e di artiglieria da montagna.

Nelle altre armi e corpi del Regio esercito, detti arruolamenti saranno aperti dal 1° novembre suddetto a tutto il 31 marzo 1901.

Quest'ultima disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali, i quali furono riaperti con la Circolare n. 65 del 1896 e non potranno essere sospesi che in seguito a nuovo ordine del Ministero in relazione alla Circolare medesima.

2° Il numero dei volontari ordinari che nei suindicati periodi di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di qualsiasi arma e di *otto* per ciascuna brigata d'artiglieria da costa e da fortezza, avvertendo che in questo numero, a termine del paragrafo 710 del menzionato regolamento, dobbono computarsi i militari di 2ª e 3ª categoria ammessi in servizio nello stesso periodo di tempo in seguito a passaggio in 1ª categoria per libera elezione.

Per le considerazioni esposte nella Circolare n. 137 del 1897 i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati sin d'ora, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero di volontari ordinari, superiore a quelli rispettivamente suindicati, purchè, bene inteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri.

3° Per l'arruolamento dei volontari ordinari dovranno seguirsi le norme contenute nel Capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel Capo XIV dell'istruzione complementare al regolamento stesso quale fu modificato dall'*Atto* 480 della *Raccolta*, nonchè quelle indicate nelle Circolari n. 127 e 154 del 1898.

Si avverte poi che, analogamente al disposto dal penultimo capoverso dell'art. 111 della legge sul reclutamento, i Consigli

di amministrazione dei corpi potranno ammettere all'arruolamento volontario ordinario, senza chiederne preventivamente l'autorizzazione al Ministero, anche i giovani riformati in rassegna speciale o di rimando e quelli dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, o in seguito a rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

4° I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna e a cavallo e di artiglieria da montagna gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal *1° novembre 1900 al 31 gennaio 1901*;

Nei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio (compresa la brigata ferrovieri) e nelle brigate di artiglieria da costa e da fortezza gli arruolamenti predetti saranno aperti dal *1° novembre 1900 al 31 marzo 1901*;

Nell'arma dei reali carabinieri gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo su indicati.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario dovranno presentarsi *direttamente*, entro il termine prescritto, al comandante del corpo in cui desiderano assumere servizio muniti dei documenti all'uopo richiesti, e, se comproveranno di possedere i dovuti requisiti, potranno essere ammessi all'arruolamento stesso nel corpo prescelto *sempre quando vi siano posti disponibili*.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno presentarsi, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, per compiere le pratiche occorrenti.

. . . . . addì . . ottobre 1900.

Il Comandante del distretto

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 ottobre.

OTTOBRE 16. — Modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. Decreto 9 aprile 1896 ed alla relativa istruzione, *pag.* 567.
» 16. — Concorso al premio Henry, *pag.* 568.
» 18. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 569.
» 18. — Ammissione di ufficiali di complemento d'artiglieria, al 1° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 572.
» 18. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa, *pag.* 574.

CIRCOLARE N. **163**. — **Modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. Decreto 9 aprile 1896 ed alla relativa istruzione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 ottobre.

Con *Atti* 199 e 200 del corrente anno vengono apportate delle modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. Decreto 9 aprile 1896 ed alla relativa istruzione.

Le dette modificazioni saranno pure pubblicate in fascicolo separato e stampate in guisa da potersi inserire nel testo.

Il fascicolo costa cent. 10 e sono obbligati a provvedersene:

i comandi di corpo d'armata e di divisione: 1 copia;

gl'ispettorati d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza, delle armi e materiali dei corpi: 2 copie;

l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria: 20 copie;

la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria: 6 copie;

i comandi d'artiglieria: 2 copie;

gli uffici di amministrazione delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza: 2 copie;

le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria: 10 copie;

le sezioni staccate d'artiglieria e le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza: 1 copia;

i reggimenti d'artiglieria: 6 copie.

L'acquisto delle dette copie sarà fatto a carico dell'assegno per le spese d'ufficio, tranne pei reggimenti d'artiglieria e per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, che dovranno imputare la spesa alla massa generale.

Le richieste delle copie, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali ed impiegati che desiderassero acquistarne per proprio conto, saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro C. DI S. MARTINO.

N. **164**. — **Concorso al premio Henry.** — (Direzione generale di artiglieria e genio). — 16 ottobre.

PROGRAMMA.

A senso dell'art. 2 del regolamento in data 27 febbraio 1898 per i concorsi ai premi Henry tra gli ufficiali del genio del R. esercito, sarà aggiudicato:

1° un premio di L. **4000** al migliore dei lavori che verranno presentati sul tema: *Manuale tascabile dell'ufficiale del genio in guerra*, avvertendo che qualora il lavoro da premiarsi venisse pubblicato per le stampe nel formato del manuale del Colombo, esso non dovrà superare le 200 pagine;

2° un premio di L. **1500** al migliore dei lavori che verranno presentati sul tema: *Manuale di fortificazione campale*, seguendo presso a poco l'ordine della vigente istruzione sulla fortificazione campale, ma riducendola di mole per quanto è possibile;

3° un premio di L. **1500** al migliore dei lavori che verranno presentati sul tema: *Presa, conduttura e distribuzione delle acque potabili in genere ed applicazioni agli edifizi militari.*

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento e alle seguenti

NORME.

a) Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto le condizioni del presente programma.

b) Le memorie dovranno essere scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

c) Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata con un *motto*, il quale verrà ripetuto sopra una annessavi sheda *suggellata*, contenente il nome e cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

d) Sarà evitata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore.

e) Verranno soltanto aperte le schede delle memorie premiate e di quelle giudicate meritevoli di *menzione onorevole*; le altre schede saranno bruciate senza essere aperte.

f) L'estremo limite del tempo stabilito per la presentazione al concorso delle memorie è il 30 giugno 1902; quelle che arrivassero dopo tale giorno saranno considerate come non ricevute.

g) Le memorie dovranno essere spedite per posta direttamente (e non per mezzo degli uffici o corpi da cui i concorrenti dipendono) al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) Roma.

h) La pubblicazione nel *Giornale militare* (Parte 2ª) dei *motti* delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **165** — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 ottobre.

1. Durante la prossima stagione invernale avranno luogo al poligono di Nettuno tre corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Il 1° corso avrà luogo dal 19 novembre al 21 dicembre p. v. Il 2° ed il 3° — di egual durata del primo — in epoche che verranno ulteriormente stabilite in relazione ad alcuni speciali esperimenti con nuovi materiali da effettuarsi nel detto poligono.

2. A frequentare i corsi verranno destinati complessivamente: un capitano e due tenenti di ciascuno dei reggimenti d'artiglieria, scelti fra i più anziani che non siano già intervenuti ad altri corsi di scuola centrale negli ultimi tre anni, e non più di 36 tenenti di complemento scelti fra quelli assegnati ai reggimenti stessi e che ne facciano domanda, così ripartiti:

Al 1° corso, i capitani dei primi 8 reggimenti da campagna e del reggimento da montagna (9 capitani), un tenente di ognuno degli altri reggimenti da campagna e di quello a cavallo (17 subalterni) ed un numero di ufficiali di complemento, non superiore a 12.

Al 2° corso, i capitani dei reggimenti dal 9° al 16° inclusi e

del reggimento a cavallo (9 capitani), un tenente di tutti gli altri reggimenti da campagna e di quello da montagna (17 subalterni) e un numero di ufficiali di complemento, non superiore a 12.

Al 3° corso, i capitani degli ultimi 8 reggimenti da campagna (8 capitani), un tenente di ciascuno degli altri reggimenti da campagna e di quello a cavallo e da montagna (18 subalterni) ed un numero di ufficiali di complemento, non superiore a 12.

3. Gli ufficiali da inviarsi alla scuola verranno designati dall'ispettore d'artiglieria da campagna e dovranno trovarsi a Nettuno, per presentarsi alla direzione della scuola, il giorno antecedente a quello d'inizio dei rispettivi corsi.

Ogni ufficiale dell'esercito permanente porterà seco il telemetro, la relativa misura di nastro e il canocchiale da campagna grande.

4. La direzione dei corsi sarà affidata al colonnello Recli cav. Giorgio.

Alla direzione della scuola verranno inoltre addetti:

a) Per l'insegnamento teorico pratico i seguenti maggiori d'artiglieria:

Calvi cav. Gaetano, addetto alla scuola centrale di tiro;

Amato cav. Filippo, del 20° artiglieria.

Uno dei prefati ufficiali superiori assumerà anche il comando della brigata di servizio.

b) Il tenente Grimaldi dei Serravalle Antonino, del 9 artiglieria pei servizi del bersaglio.

c) Un ufficiale medico ed un veterinario che saranno destinati dal Ministero.

Uno degli ufficiali subalterni delle batterie comandate alla scuola assumerà le funzioni di aiutante maggiore della brigata.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 9 novembre.

5. Pel servizio della scuola sarà costituita in Nettuno una brigata composta di 6 batterie — 3 da 7 e 3 da 9 — ognuna delle quali sarà formata su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina.

I reggimenti d'artiglieria 1°, 7° e 12° forniranno una batteria da 7 ciascuno ed i reggimenti 13°, 18° e 24° ne forniranno ciascuno una da 9, tutte coll'organico stabilito pel tempo di pace (più tre cavalli da sella con relative bardature pel servizio degli ufficiali di complemento) e colla forza di 60 uomini per le batterie da 9 e di 50 per quelle da 7.

La batteria del 13° artiglieria lascerà alla sede la propria fucina e durante la sua permanenza in Nettuno si servirà di quella di una delle due batterie del 18° o del 24°.

Le batterie del 1° e 7° avranno ciascuna in più un caporale trombettiere; quelle del 12°, 13° e 24° un caporale o soldato scritturale. Colla batteria del 1° si recherà al poligono un furiere maggiore che verrà addetto al comando della brigata.

6. Le batterie porteranno al poligono il materiale costituente la loro dotazione di pace senza munizionamento. Ciascuna batteria sarà inoltre provvista di due bardature complete per cavalli da sella per ufficiale, in più di quelle sovraccennate pel servizio degli ufficiali di complemento.

7. Le 6 batterie di servizio dovranno giungere a Nettuno il giorno 10 novembre e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi amministrandosi ciascuna per conto proprio.

8. I movimenti di tali riparti si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandanti dei corpi d'armata interessati.

9. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

a) un drappello treno composto di un sergente, 4 caporali e 24 soldati del 10° reggimento artiglieria per provvedere i servizi di guardia al poligono;

b) un caporale e 6 soldati telefonisti dei quali il caporale e 4 soldati saranno comandati dalle brigate d'artiglieria da fortezza 9ª e 10ª e 2 soldati della 11ª;

c) un caporale e 2 soldati artificieri della 4ª compagnia operai d'artiglieria;

d) quattro soldati operai (un tornitore, un limatore e 2 falegnami) della 2ª compagnia operai d'artiglieria;

e) un caporale maggiore o caporale di sanità del 13° artiglieria.

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 9 novembre.

10. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi alle batterie saranno presi in aggregazione ed amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno (*Atto* 80 del 1898).

11. Gli ufficiali comandati ai corsi, esclusi quelli del 22° artiglieria, condurranno seco i cavalli propri (o di carica) e l'attendente. Gli ufficiali del 22° si serviranno di cavalli e di soldati tratti dalle batterie di servizio.

12. Al personale comandato, ufficiali e truppa, durante la

loro permanenza in Nettuno, sarà corrisposta l'indennità di accantonamento, che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo a quel poligono.

Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposta la razione d'accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Nettuno.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **166. — Ammissione di ufficiali di complemento d'artiglieria al 1° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 ottobre.

In relazione al disposto del n. 2 della precedente Circolare 165, il Ministero invita i comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ad interpellare gli ufficiali di complemento che hanno effettivi, se desiderano di essere richiamati in servizio con assegni per prender parte al 1° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria. Da tale interpellanza dovranno essere esclusi quegli ufficiali che già presero parte ad uno dei corsi che ebbero luogo nello scorso anno. La durata del servizio da prestarsi sarà di giorni 30 a cominciare dal 18 novembre p. v.

Le dichiarazioni di adesione dovranno essere trasmesse sollecitamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e ad ogni modo non più tardi del 5 novembre p. v.

Il Ministero si riserva di scegliere fra gli aderenti alla chiamata, quelli da ammettersi al corso in parola.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **167. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa.** — (Direzione generale leve e trupppa). — 18 ottobre.

1. Questo Ministero determina che col giorno 24 novembre p. v. abbiano principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1877, con ferma di tre anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

Con la medesima data sarà anche iniziato l'invio in congedo anticipato di quei militari di cavalleria che trovansi nelle condizioni indicate nella Circolare n. 155 del corrente anno.

2. I movimenti relativi al congedamento di detti militari

saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali cureranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

3. Agli effetti del paragrafo 106 dell' *Istruzione sulle matricole*, per quanto riguarda il computo dell' interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari della classe 1877 predetti quella del 24 novembre p. v.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 5 e seguenti della Circolare n. 126 del 16 agosto u. s., per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, e quelle contenute nella successiva Circolare n. 155 di sovra citata, riflettente il congedamento anticipato di taluni militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 ottobre.

OTTOBRE 25. — Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia, *pag.* 575.
» 25. — Cambio della cifra reale agli elmi da cavalleria per la truppa, *pag.* 575.
» 25. — Modificazioni alla Circolare n. 165 del corrente anno circa la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 576.
» 25. — Proroga alla presentazione del certificato di studi mod. 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, *pag.* 576.
» 26. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1901, *pag.* 577.
» 26. — Movimenti nelle masserizie di proprietà del corpo, *pag.* 587.

CIRCOLARE N. **168**. — **Grafico e tavola polimetrica per la determinazione dei viaggi in ferrovia**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 ottobre.

Il Ministero ha fatto stampare una nuova edizione del grafico e delle tavole polimetriche per la determinazione dei viaggi in ferrovia, messa al corrente con le linee ed i tronchi di linea aperti all'esercizio nel 1899 e nel 1900. Tale edizione sostituisce quelle annunciate con gli avvisi inserti nelle puntate 40ª e 44ª del *Giornale militare* del 1898, parte 2ª e con la Circolare n. 4 del 1899.

I comandi, gl'ispettorati, i corpi, gli stabilimenti, ecc. che sono provvisti del grafico e della tavola polimetrica della vecchia edizione, dovranno acquistare quelli della nuova, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed imputando la spesa a carico dell'assegno per la cancelleria o della massa generale.

Gli ufficiali e gli impiegati che desiderassero acquistare tali pubblicazioni per proprio conto potranno farne richiesta per mezzo dell'amministrazione cui appartengono e pagare a questa l'importo relativo perchè possa rimborsarne in conto corrente il predetto ufficio.

Il costo del grafico è di L. 0,50 e quello della tavola polimetrica di L. 0,30.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **169**. — **Cambio della cifra reale agli elmi di cavalleria per la truppa**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 ottobre.

Il Ministero ha disposto che dal magazzino centrale militare di Torino sia somministrato ai primi quattro reggimenti di

cavalleria il nuovo campione dell'elmo nel quale, alla cifra reale di S. M. il defunto Re Umberto I, è stata sostituita quella di S. M. regnante Vittorio Emanuele III.

Quanto agli elmi in magazzino ed in distribuzione, le amministrazioni interessate provvederanno pel cambio della cifra ora esistente, facendo eseguire il lavoro come appresso:

1° Staccare la linguetta di latta che attualmente trovasi saldata al rovescio della cifra;

2° Tagliare la cifra suddetta, avvertendo però di lasciarne ancora un pezzo dal suo prolungamento superiore terminante a punta, onde sovrapporvi la nuova cifra e saldarla sul pezzo sovraccennato;

3° Applicare nuovamente a suo posto, con saldatura, la linguetta di latta e praticare sulla nuova cifra il foro corrispondente alla vite con dado che trovasi all'estremità inferiore della linguetta stessa.

La spesa per la sostituzione della cifra non dovrà eccedere L. 0,55, di cui L. 0,35 per l'acquisto della cifra stessa e L. 0,20 per compenso di mano d'opera, e sarà da conteggiarsi a carico dello Stato sul rendiconto 357.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **170**. — **Modificazioni alla Circolare n. 165 del corrente anno circa la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 ottobre.

Alla Circolare n. 165 del corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

N. 5, *alle parole:* « ed i reggimenti 13°, 18° e 24 », *sostituire le seguenti:* « ed i reggimenti 18°, 19° e 24 »; — *Cancellare le parole:* « La batteria del 13° artiglieria lascerà alla sede la propria fucina e durante la sua permanenza in Nettuno si servirà di quella di una delle due batterie del 18° o del 24° ».

N. 9, lettera *e*): *alle parole:* « del 13° artiglieria », *sostituire le seguenti:* « del 19° artiglieria ».

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **171**. — **Proroga alla presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 ottobre.

Nella considerazione che la chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1880 avrà luogo probabil-

mente nei mesi di febbraio o marzo dell'anno prossimo, fatta, beninteso, eccezione di quelli prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo, questo Ministero, analogamente a quanto venne disposto con la Circolare n. 159 del 1899, determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal § 532 del regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano di continuare nel ritardo del servizio, sia prorogato a tutto il giorno precedente a quello che verrà a suo tempo stabilito per la suddetta chiamata generale alle armi.

I comandanti dei distretti militari dovranno conseguentemente ritardare la trasmissione dell'elenco nominativo modello 32 prescritto dal citato paragrafo e quindi lo invieranno al Ministero entro i quindici giorni successivi a quello in cui avrà principio la presentazione alle armi delle reclute della suddetta classe 1880.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **172**. — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1901.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 ottobre.

1. In relazione al disposto del § 259 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* 183 del 1894, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1901.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1901; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni

date dal Capo XI della citata istruzione complementare, quale fu stabilito dal menzionato *Atto* 183 del 1894, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

3. Qualora però trattisi di giovani che hanno compiuto il 17° anno di età ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria, i comandanti di distretto, compiute le pratiche di cui al § 265 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, trasmetteranno al comandante del corpo, nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 6 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, convocheranno la commissione d'avanzamento, e, ove nulla osti, ammetteranno gli aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi sergenti, come surrogati di fratello, mediante il prescritto atto modello 15 del catalogo alla data 31 dicembre 1900. Avvenuta la surrogazione trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento dal servizio (modello n. 24), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

Allo scopo poi di rendere più sollecite le pratiche relative alle predette surrogazioni il Ministero autorizza sin d'ora i comandanti dei corpi aventi corsi allievi sergenti a far luogo alle surrogazioni indicate nei §§ 276 e 278 del citato regolamento senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale.

4. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

5. Come è stabilito al n. 5 dell'annesso manifesto, i comandanti di distretto debbono ancora accertare che gli aspiranti

allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano. Però, circa i limiti minimi di statura stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

Al riguardo stimasi opportuno di avvertire, che i distretti aventi sede in località ove non siavi ufficiale medico, per la visita dei detti aspiranti, dovranno attenersi alle norme contenute negli ultimi due comma della Circolare n. 7 del 1898. Il Ministero richiama poi l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente se trattasi di aspiranti a corsi di armi speciali, e ciò nello intento di limitare il numero di coloro che, giudicati idonei nella prima visita, sono poi respinti dai corpi che dovrebbero far luogo alla loro ammissione in servizio, perchè riconosciuti non possedere i requisiti fisici richiesti pel servizio dell'arma e della specialità prescelta.

6. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, e di respingere subito ai rispettivi distretti le domande risultanti esuberanti che avessero già ricevute.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistono posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderano, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica.

Appena chiuse le ammissioni, cioè entro il 20 dicembre p. v., i comandanti di distretto trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo degli aspiranti allievi sergenti che siano rimasti esclusi dalla chiesta ammissione per mancanza di posti disponibili, indicando per ciascuno di essi il corso in cui avevano domandato di essere ammessi e l'arma o la specialità per la quale furono riconosciuti idonei.

Avvenuta poi la presentazione degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandanti dei corpi nei quali sono istituiti corsi

allievi sergenti con numero limitato di posti, segnaleranno telegraficamente al Ministero le vacanze verificatesi, per qualsiasi ragione, all'atto della costituzione del corso.

7. Avvenendo che un allievo riconosciuto idoneo al servizio, nell'arma e corpo prescelto, nella visita medica subita presso il distretto militare, non sia poi confermato tale nella visita cui è sottoposto al suo arrivo al corpo, non dovrà essere da questo senz'altro respinto, siccome riconosciuto non abile. Il comandante del corpo dovrà invece inviarlo all'ospedale militare più prossimo, onde sia sottoposto ad accurata visita medica; se l'esito di questa nuova visita confermerà la idoneità già riconosciuta dal distretto, l'aspirante dovrà essere ammesso in servizio.

Ove invece, nella visita passata presso l'ospedale, sia riconosciuta la non abilità al servizio militare in genere, verrà dal corpo licenziato e rinviato al suo comune di residenza, informandone in pari tempo il distretto interessato; se trattisi invece d'inabilità relativa soltanto al servizio di una data arma o di un dato corpo, l'aspirante dovrà essere interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà subito le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

8. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1880 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi prima della chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti non sono tenuti ad inscrivere sulla loro matricola alcuna variazione, spettando ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . (*indicare il corpo*) . . . colla ferma di anni cinque, li . . . »

9. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza, che ha

per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

10. I corpi presso cui si saranno costituiti i corsi allievi sergenti trasmetteranno, col giorno 1° febbraio p. v. a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertendo che tale elenco dovrà essere compilato in tre colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi per ordine alfabetico, nella seconda l'anno di loro nascita e nella terza il distretto cui appartengono per fatto di leva. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quarta colonna per eventuali annotazioni.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° gennaio 1901 nelle città e nei corpi sottoindicati.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aquila	36°	Catania	48°	Ravenna	1°
Bari	15°	Cuneo	7°	Roma	64°
Bergamo	89°	Livorno	31°	Salerno	79°
Cagliari	10°	Parma	56°	Vercelli	69°
		Padova	61°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Asti	10°	Milano	7°

Alpini.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ivrea	4°	Torino	3°	Verona	6°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Lodi	23°	Nola	10°	Saluzzo	18°
Lucca	21°	Padova	1°		

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.
Aquila	18°	Novara	17°
Foligno	1°	Reggio Emilia .	15°

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa . .	Genova . .	10ª brigata	Fortezza	Alessandria	4ª brigata
	Reggio C..	5° »		Roma . . .	10ª »
	Spezia . . .	7ª »		Verona . .	1ª »

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Torino	Reggimento da montagna

Genio *(compreso il treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Casale	2°	Piacenza	4°	Torino	*Brig. ferr.*
Firenze.	3°	Torino	5°		

2. Ai corsi di talune delle dette armi il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;

40 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;

40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

25 allievi in ciascun corso di cavalleria e nel reggimento artiglieria a cavallo;

16 allievi per il corso del 2° reggimento genio;

30 allievi per il corso del 3° reggimento genio;

24 allievi per il corso del 4° reggimento genio, 12 dei quali per la specialità *treno* di tutti i reggimenti dell'arma;

20 allievi pel corso del 5° reggimento genio;

10 allievi pel corso della brigata ferrovieri.

Per gli altri corsi il numero di allievi che possono esservi ammessi è illimitato.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1880 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitata-

mente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a)*, l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione degli inscritti all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda in carta da bollo di L. 0.50, e con tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre

produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1880 compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) atto di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

La domanda di surrogazione redatta nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento, ed i documenti richiesti dal § 263 (tranne quello indicato alla lettera *a*) se trattasi di surrogazione semplice, o dal § 294 se per iscambio di categoria, e cioè:

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 e firmata da entrambi i fratelli;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano rico-

nosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre presentare un certificato del sindaco dal quale risulti che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al Capo XIV dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 20 agosto 1890, quale fu modificata dall'*Atto* 204 dell'anno stesso.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 1° gennaio 1901.

9. Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le relative pratiche d'ammissione, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le dette pratiche.

10. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di cinque anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, ces-

seranno dalla qualità di allievi sergenti e saranno prosciolti dalla ferma di 5 anni, per continuare in servizio con la ferma di anni 3, o 2, se trattisi d'inscritti di leva già designati per tale ferma, salvo, ben inteso, la facoltà di chiedere il proscioglimento dal servizio per quelli di essi che si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

11. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la ferma di 5 anni o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

12. Il corso d'istruzione è della durata di 18 mesi: esso è però prolungato di altri 3 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del diciottesimo mese.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero di allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori.

14. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XI dell'*Istruzione complementare* anzidetta, quale fu modificata dall'*Atto* 183 del 1894.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e le lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . ottobre 1900.

Il Comandante del distretto.

N. **173**. — **Movimenti nelle masserizie di proprietà del corpo**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 ottobre.

Allo scopo di rendere più facile la tenuta dei conti delle masserizie di proprietà dei corpi, il Ministero ha determinato che nel riportare, al termine di ogni trimestre, sul *Registro*

mod. 328 le robe di nuovo acquisto della stessa specie di altre già in carico, l'inscrizione in articoli distinti debba esser fatta ogni qual volta il prezzo delle robe da aggiungere sia diverso dal prezzo di quelle esistenti, e non soltanto quando sia superiore od inferiore di un quinto al prezzo contabile che verrebbe loro assegnato.

Il Ministero si riserva di modificare, alla prima ristampa, il predetto *Registro*; avverte intanto che nel secondo comma del § 8 delle *Avvertenze* al medesimo s'intendono soppresse le parole « *di un quinto al prezzo contabile che verrebbe loro assegnato* » e che nel registro dovranno essere aggiunte, con apposita lista di carta, due colonne con le seguenti indicazioni:

Nuovo prezzo unitario e quantità delle robe da riportarsi alle colonne 5 e 6 del registro del successivo esercizio finanziario	
Prezzo contabile 14	Quantità 15

Le modificazioni dovranno esser fatte a cominciare dal *Registro* del corrente esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre.

NOVEMBRE 1°. — Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna avanti ai consigli di leva, *pag.* 589

» 1°. — Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1901; composizione della razione e razioni speciali per alcuni corpi e reparti d'arma a cavallo, *pag.* 615.

» 1°. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1900, *pag.* 618.

CIRCOLARE N. **174**. — **Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.** — (Direzione generale leve e truppa) — 1° novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che pel dì 1° dicembre prossimo siano chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1880 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e prenotate per l'assegnazione a tali armi e specialità di servizio nella visita passata innanzi ai consigli di leva, a senso del disposto col n. 13 della Circolare n. 70 del 23 maggio p. p.

2. Saranno però escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate come idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 16 novembre, facciano pervenire al comandante del loro distretto di leva un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie, laureati in medicina, farmacisti patentati, studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° corso della scuola di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su);

b) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che,

sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengano a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Genova, Massa, Parma e Piacenza.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1880 che, pur non essendo nella chiamata stessa comprese, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria. Le reclute che, in seguito a tale domanda e per essere state riconosciute nelle volute condizioni fisiche, vengano destinate alla cavalleria, assumeranno la ferma di anni tre, rilasciandone apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'eventuale assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare.

Tali dichiarazioni saranno inviate, insieme alle altre carte personali, ai comandanti dei corpi cui i richiedenti verranno assegnati.

4. Il manifesto per la chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e i comandanti di distretto dovranno subito inviarne un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Dello stesso manifesto dovranno contemporaneamente spedire una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) e una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza, compresi nel territorio del distretto.

5. Essendo la chiamata delle reclute di cui nella presente Circolare limitata ad una parte sola della classe, i comandanti di distretto provvederanno perchè, conformemente a quanto è stabilito nel § 23 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898), quelle tra le reclute predette che debbono rispondere alla presente chiamata siano intimate a presentarsi mediante *precetto personale* da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I precetti personali saranno conformi all'allegato n. 2 e verranno trasmessi a tutte le reclute della classe 1880 che alla chiusura della sessione risultarono arruolate in 1ª categoria e per le quali sia stata posta dagli ufficiali delegati ai consigli di leva sui modelli 12 e 15 la indicazione *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna*, eccettuate, s'intende, quelle di cui è parola nel precedente n. 2.

I precetti saranno, non più tardi del 21 novembre, spediti, con elenco di trasmissione conforme all'allegato n. 3, ai comandanti di stazione dei carabinieri reali, che ne cureranno la immediata consegna ai titolari.

6. I comandanti dei corpi d'armata provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi di cui nella presente Circolare, sia comandato presso ciascuno dei dipendenti distretti un ufficiale medico col grado di capitano.

Nel fare tali destinazioni i comandanti di corpo d'armata avranno cura che non siano possibilmente mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli di leva dei circondari compresi nel territorio del distretto medesimo, nè quelli che appartengono ai corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

Si avrà poi presente che questi medici non dovranno essere chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali che da essi venissero proposte.

I capitani medici da comandarsi ai distretti saranno dai comandanti di corpo d'armata tratti dai corpi e stabilimenti stanziati nel rispettivo territorio.

Compiuta la detta destinazione, i prefati comandanti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), non più tardi del giorno 16 novembre, l'elenco degli ufficiali medici comandati ai distretti militari, indicando in calce a tale elenco i nomi dei capitani medici rimasti disponibili dopo aver provveduto ai singoli distretti, affinchè si possano con essi ripianare le deficienze che si fossero verificate in altri corpi d'armata.

Gli ufficiali di cui trattasi dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute chiamate alle armi.

7. Nella scelta del personale di truppa da inviare ai distretti in occasione della chiamata alle armi, a senso dei §§ 7 e 8 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) e del § 2396 del regolamento d'amministrazione, i comandanti di corpo d'armata, di divisione e di corpo avranno cura di evitare che ai distretti pei quali debbono rispettivamente provvedere siano mandati uomini, e specialmente graduati, appartenenti ai distretti stessi o a quelli limitrofi.

8. Qualche giorno prima che abbia luogo la chiamata alle armi delle reclute i comandanti dei corpi d'armata avranno cura d'informarsi se nel rispettivo territorio vi siano comuni colpiti da malattie infettive (tifo, vaiuolo, morbillo, ecc.).

In caso affermativo daranno subito, se del caso, le necessarie disposizioni perchè possa essere sospesa in tempo la partenza per i distretti delle reclute appartenenti a tali comuni, indicando nello stesso tempo telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) il nome dei comuni infetti ed il numero approssimativo delle reclute che, per effetto della disposta sospensione della chiamata, non potranno raggiungere il distretto nel giorno fissato.

9. I comandanti dei corpi d'armata disporranno quindi perchè la chiamata delle reclute appartenenti ai comuni suaccennati (eccettuate, beninteso, quelle che risultassero malate) venga effettuata dopo che sarà ultimato l'invio ai corpi degli uomini dei distretti militari interessati e che i locali dei distretti stessi siano perfettamente sgombri.

10. Una volta poi presentatesi alle armi, le reclute appartenenti ai comuni colpiti da malattie infettive dovranno essere tenute segregate in osservazione presso i distretti e sottoposte ad accurata visita medica. Verranno inoltre adottate a loro riguardo tutte quelle altre misure precauzionali che saranno giudicate più utili.

11. I comandanti dei corpi d'armata determineranno poi il giorno in cui le reclute in parola potranno essere inviate senza pericolo ai corpi.

In tale occasione i comandanti di tali corpi dovranno essere informati, per loro norma, dei provvedimenti adottati a riguardo delle reclute inviate in ritardo affinchè possano prendere quelle ulteriori misure profilattiche che ravviseranno opportune.

12. Le reclute le quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di educazione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviati

volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni.

Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1881 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

13. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 8 della Circolare n. 164 del 1899, questo Ministero determina che i giovani che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali per una ragione qualunque non abbiano chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° dicembre p. v., ove chiedano l'ammissione ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del p. v. anno 1901 e comprovino di possedere i titoli di studio che per tale ammissione sono richiesti, siano lasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi dell'anno predetto.

Dovranno però essere avvertiti che anche l'ulteriore tempo che, per la concessione che loro vien fatta, passeranno in congedo illimitato provvisorio, non sarà computato nella ferma e che quindi al loro presentarsi alle armi nel p. v. anno avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma per la quale sono stati arruolati; al riguardo dovranno firmare una dichiarazione nei seguenti termini, che sarà conservata dal rispettivo distretto di leva:

« Il sottoscritto dichiara di essere stato avvertito che l'ulteriore tempo passato in congedo illimitato provvisorio da oggi sino al 1° dicembre dell'anno 1901, quando si presenterà ad assumere servizio quale allievo ufficiale di complemento, non computa nella ferma cui è obbligato, di guisa che se per una ragione qualsiasi non assumesse la detta qualità di allievo ufficiale, o ne cessasse, dovrà compiere sotto le armi tutta intera la ferma che gli spetta per ragiore di leva ».

Nel far luogo a tale concessione, i comandanti dei distretti avvertiranno che, in relazione al disposto degli articoli 4

e 11 della vigente legge sull'avanzamento, non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Pertanto a coloro che si trovino in tale condizione non dovrà essere fatta la concessione di cui al precedente comma, dovendo ritenersi non ammissibili ai corsi allievi ufficiali, come fu stabilito col n. 11 della Circolare n. 153 del corrente anno.

Coloro pei quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi sergenti che si inizieranno al 1° gennaio p. v. o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi presentando i prescritti documenti, saranno parimenti lasciati in congedo.

14. In analogia a quanto è prescritto dal § 806bis del regolamento sul reclutamento (*Appendice del 1891*), e conformemente a quanto fu già praticato nelle leve passate, le reclute della classe 1880, le quali facciano regolari e documentate domande di passaggio alla 3ª categoria a senso dell'art. 96 della legge sul reclutamento potranno dai comandanti di distretto essere lasciate in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe, in attesa della risoluzione della loro domanda.

Si farà eccezione a questo provvedimento quando il diritto dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge sul reclutamento, nel qual caso le reclute saranno chiamate alle armi ed assegnate e dirette senz'altro al corpo.

Avvertesi, però, che la disposizione di cui nel primo comma del presente numero non è applicabile alle reclute che abbiano fatto ricorso contro la decisione del Consiglio di leva, a senso dell'articolo 18 della legge predetta, e che vantino diritto alla assegnazione alla 3ª categoria esistente prima dell'apertura della sessione della leva sulla classe 1880.

Analogamente poi a quanto è prescritto dal n. 62 del regolamento per le licenze nel R. esercito, le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, saranno dai comandanti dei distretti lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di 60 giorni a decorrere da quello in cui avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione alle armi.

15. Per evitare che talune reclute chiamate alle armi incorrano involontariamente, per ignoranza od altre cause, nella diserzione, il Ministero raccomanda ai comandanti dei distretti di

provvedere colla massima sollecitudine affinchè quelle che non si fossero presentate entro il secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi siano, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, onde, se non ne siano impedite da legittimo motivo, possano essere fatte giungere al distretto prima che trascorrano cinque giorni dalla chiamata stessa.

16. Le reclute della classe 1880 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col n. 1 della presente Circolare potranno essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le relative pratiche entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però fatta soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1880.

17. A mente di quanto è disposto col § 24 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) le reclute della classe 1880 non confermate idonee presso il distretto per il servizio nelle armi a cavallo o nella artiglieria da montagna, o che risultino esuberanti alle quote stabilite, saranno senz'altro licenziate e provviste dei mezzi di viaggio, riconsegnando loro il foglio di congedo illimitato provvisorio ed avvertendole dell'obbligo che loro spetta di presentarsi nuovamente alle armi alla chiamata generale della classe. Per quanto concerne le reclute esuberanti alle quote fissate e da licenziarsi, si dovrà por mente che, pure facendo la scelta fra tutti i prenotati con le norme di cui al successivo n. 19, il numero delle dette reclute da licenziarsi risulti possibilmente ripartito in giusta proporzione fra i vari mandamenti.

Assegnazione ai corpi.

18. Le assegnazioni ai corpi saranno eseguite in base alle tabelle numeriche che il Ministero si riserva d'inviare a ciascun distretto e tenute presenti le disposizioni dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898).

19. Le dette assegnazioni, avendo luogo prima che sia fatta la designazione personale delle reclute della classe 1880 per la ferma di due e di tre anni, dovranno essere eseguite in modo che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano possibilmente destinati soltanto uomini i quali, per avere un numero d'estrazione relativamente più basso, non debbano poi, presumibilmente, essere compresi tra quelli ai quali spetterà la ferma di due anni.

A tale fine questo Ministero ha determinato:

a) che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano assegnati uomini che, oltre a possedere i requisiti richiesti, si trovino compresi nella prima metà del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento o provengano dai capilista (eccettuati, ben inteso, i rivedibili) ai quali nella leva della loro classe di nascita spettava l'obbligo di servizio di tre anni. Tra le reclute appartenenti a questa prima metà del contingente quelle con numero d'estrazione più basso, saranno a preferenza destinate alla cavalleria.

Nel caso che non fosse possibile di completare le quote stabilite per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo con uomini appartenenti alla prima metà del contingente, la deficienza risultante sarà ripianata in occasione della chiamata generale della classe con uomini aventi la ferma di tre anni, senza però tener conto dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo che le quote preventive d'assegnazione vengono dal Ministero determinate tenendo calcolo dei vuoti anzidetti.

Alla massima indicata nei due comma precedenti, cioè che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo non debbono essere destinati uomini appartenenti alla seconda metà del contingente, dovrà, beninteso, farsi eccezione per coloro che domandino di servire volontariamente in cavalleria, i quali anzi, in analogia al disposto col § 65 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 160 del 1896), dovranno avere la precedenza nell'assegnazione all'arma stessa insieme a quelli di cui al n. 3 della presente Circolare. Detti individui assumeranno la ferma di tre anni, rilasciandone apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano alla eventuale assegnazione alla ferma di due anni che loro potesse spettare e la dichiarazione sarà poi inviata, insieme alle altre carte personali, ai comandanti dei corpi cui i richiedenti verranno assegnati.

b) che all'artiglieria da campagna e da montagna siano destinate tutte le rimanenti reclute a condizione che riuniscano

le volute condizioni fisiche e professionali, e salvo ben inteso che non eccedano la quota prestabilita, nel quale caso si applicheranno loro le disposizioni indicate al n. 17 della presente Circolare.

In caso di insufficienza di uomini della 1ª metà del contingente si completeranno le quote fissate per l'artiglieria da campagna e da montagna con una maggiore assegnazione di quelli della 2ª metà, e viceversa, in analogia al § 40, comma quarto, dell'istruzione complementare suindicata (*Atto* 160 del 1896).

Si dovrà poi tener presente che i capilista della classe 1880 quali mandati rivedibili dalla leva sulla classe 1879 debbano essere assegnati all'artiglieria da campagna e da montagna soltanto nel caso in cui le quote fissate non possano completarsi, facendo la scelta prima fra gli altri uomini della classe 1880 appartenenti alla 1ª metà del contingente e successivamente fra quelli della 2ª metà del contingente stesso.

Qualora invece i comandanti di distretto non possano, per insufficienza di elementi idonei per l'artiglieria da campagna e da montagna, fornire al completo la quota stessa, ripianeranno poi la deficienza cogli uomini che si presenteranno in occasione della chiamata generale della classe, senza tener conto alcuno dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo indicato nel terzo comma del presente numero.

20. Per facilitare il completamento delle quote stabilite per le armi a cavallo i comandanti di distretto si varranno della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del § 40 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 160 del 1896), di transigere cioè di uno o due centimetri sui limiti di statura prescritti, sia scendendo al disotto del minimo, sia superando il massimo fissato.

Quanto alle reclute aventi i difetti di cui al § 42 della citata istruzione (*Atto* 17 del 1898), i prefati comandanti terranno presente quanto è in proposito stabilito nel paragrafo medesimo, cioè che le dette agevolazioni concernenti la statura non dovranno intendersi applicabili solo nel caso eccezionale che, per insufficienza di elementi idonei, non possano completarsi le quote stabilite, ma dovranno invece considerarsi come fissate in via normale.

21. Essendosi constatato che parte delle reclute assegnate nelle decorse leve alla cavalleria non erano fornite di tutti i requisiti fisici all'uopo richiesti, questo Ministero invita i comandanti di distretto ad aver cura che nelle destinazioni a

detta arma siano sempre e strettamente osservate le disposizioni contenute nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) e specialmente che, allorquando si debbano superare i limiti di statura prestabiliti nei casi indicati nel precedente n. 20, non vengano assegnati ai reggimenti cavalleggeri uomini di pesante corporatura.

22. Per le reclute le quali, a senso del § 121 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898), si presentino ad un distretto che non sia il proprio, il distretto di presentazione comunicherà al distretto di leva anche il rispettivo numero di estrazione, onde questo distretto, nella designazione del corpo al quale deve essere fatta l'assegnazione, possa tenerne il debito conto in relazione alle norme stabilite nel precedente n. 19. Il distretto di leva farà poi conoscere, quando ne sia il caso, al distretto di presentazione se, per essere state già completate le quote fissate, le reclute segnalate debbano essere rinviate in congedo illimitato provvisorio, a senso del n. 17.

23. Gli uomini della classe 1880 che comproveranno, mediante certificato, di esercitare uno dei mestieri indicati nel 3° comma del § 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) per l'assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna quali operai di batteria, saranno avviati all'esperimento e destinati poi ai reggimenti stessi per la detta qualità, secondo i risultati dell'esperimento stesso e nei limiti fissati dalle tabelle numeriche d'assegnazione.

Si ometterà di segnalare al Ministero gli operai che esercitano il mestiere di meccanico e di aggiustatore meccanico, pei quali dovrebbero effettuarsi tali segnalazioni, destinandoli senza altro insieme con gli altri operai.

24. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata i quali chiedano l'ammissione nei corsi allievi sergenti o nei carabinieri reali e non ottengano poi o non accettino l'ammissione stessa, saranno, se confermati idonei, assegnati alla cavalleria o all'artiglieria a cavallo, da campagna o da montagna anche se sia già partito il contingente dei distretti pei corpi. Verificandosi tale circostanza, dovranno essere rinviati a casa altrettanti militari ai quali non sarebbe spettata l'assegnazione alle armi e specialità predette se gli uomini suaccennati non avessero chiesto l'ammissione nei corsi allievi sergenti o nei carabinieri.

Invio ai corpi.

25. L'invio dei militari ai corpi sarà fatto il giorno 5 dicembre p. v. in base agli ordini di movimento che saranno impartiti a ciascun comandante di distretto.

Disposizioni matricolari.

26. Per le reclute da rinviarsi in congedo illimitato provvisorio a senso del disposto dal n. 17 precedente, dovrà inscriversi a matricola, dopo la variazione di « Chiamato alle armi e giunto », quella seguente:

« Rinviato in congedo illimitato provvisorio coll'obbligo di ripresentarsi alle armi alla chiamata generale della classe 1880 (Circolare 174 del 1900) li . . . . . (*indicare la data del rinvio in congedo*). »

Disposizioni amministrative.

27. Pel ricevimento e il trattamento delle reclute chiamate alle armi e pel loro invio ai corpi, i distretti si atterranno alle norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e seg.), tenendo però conto di quanto è prescritto nell'allegato n. 4 della presente Circolare circa gli oggetti da distribuire alle reclute stesse.

28. Dove per l'ubicazione dei locali, o per altro motivo non si giudichi opportuno che le reclute vengano ripartite in più plotoni, i comandanti di distretto potranno disporre che sia costituito per esse un plotone solo.

29. Le reclute, che invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta: perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

30. Per le reclute che verranno rinviate alle case loro perchè non confermate idonee alle armi a cavallo o all'artiglieria da montagna o perchè esuberanti alla quota prescritta, i distretti richiederanno, per le spese di viaggio, la indennità fissa di lire 4,50, tanto per la venuta al distretto, quanto per il rinvio in congedo.

31. I comandanti di divisione, nei casi ritenuti assolutamente necessari, potranno provvedere perchè, oltre al personale di truppa di cui al 3° comma del § 2396 del regolamento d'amministrazione, siano pure temporaneamente comandati presso i distretti sottufficiali per il disbrigo dei maggiori lavori di scrittura inerenti all'amministrazione delle reclute chiamate alle armi.

32. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere le reclute spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre i 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

33. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

34. Per eliminare gli inconvenienti verificatisi lo scorso anno nelle spedizioni fatte dalle reclute per mandare alle fa-

miglie i propri abiti civili e la biancheria, si osserveranno le norme seguenti:

a) Le reclute che vorranno mandare le proprie robe alle famiglie residenti in località diversa da quella in cui si trova il deposito del corpo saranno coadiuvate nella formazione degli involti o dei pacchi dai graduati di truppa, che, occorrendo, dovranno prestarsi per la scritturazione degli indirizzi e dei documenti per la spedizione. Detti graduati dovranno curare che le biancherie siano lavate, e siano disinfettati quegli indumenti che fossero riconosciuti sudici. A tale scopo i comandanti di deposito provvederanno perchè in tempo sia preparato quanto occorra per la disinfezione. Le spese di questa e così pure quelle occorrenti per somministrare alle reclute carta e tela da imballaggio, spago e ceralacca per la formazione dei colli saranno a carico dei corpi.

b) Formati i singoli involti, apposto a ciascuno l'indirizzo e ripetuto questo su di un cartellino da chiudersi nell'interno, essi saranno riuniti in uno o più colli per comuni e diretti, in spedizioni complessive, ai rispettivi sindaci.

Pei comuni, sedi di distretti militari, i colli, anzichè ai sindaci, saranno spediti ai comandi dei distretti.

Gli uni e gli altri cureranno poi la consegna dei singoli involti ai destinatari.

Le spedizioni dovranno farsi col mezzo più comodo e più economico stabilito pel pubblico, cioè;

1° con pacchi ferroviari in base alla tariffa n. 1, G. V. (*Atto* 202 del 1899) ovvero a P. V., chiedendo l'applicazione della tariffa più conveniente, se gli effetti d'uso delle reclute siano destinati a comuni serviti da ferrovia; in ambo i casi sarà chiesta la consegna a domicilio, se tale servizio esista presso la stazione destinataria;

2° con pacchi postali se tali effetti siano destinati a comuni non serviti da ferrovia, o se la spesa di trasporto sia inferiore a quella fissata pei pacchi ferroviari.

Il prezzo di trasporto sarà sempre pagato in partenza e la spesa relativa sarà sostenuta dai corpi, che la documenteranno con la ricevuta di spedizione o con quella dell'ufficio postale speditore.

Ad operazioni compiute i corpi trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) la nota di tutte le spese che avranno incontrate per l'eseguimento di questo speciale servizio, riferendo anche sulle difficoltà cui avesse dato luogo.

Rendiconto delle assegnazioni.

35. Il giorno 10 dicembre ciascun comandante di distretto riferirà a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul risultato della presente chiamata, trasmettendo un prospetto numerico conforme all'unito allegato n. 5 dal quale risulti il numero delle reclute chiamate, di quelle presentatesi ed infine il numero di quelle assegnate a ciascun reggimento.

Con apposita annotazione al detto prospetto si indicherà poi quante tra le reclute presentatesi furono riconosciute affette dai difetti di cui al § 42 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) ed in quale proporzione furono ripartite tra i reggimenti delle armi a cavallo.

Con altra annotazione al prospetto stesso si indicherà altresì il numero delle reclute alle quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta, a mente di quanto è stabilito nel n. 29.

Per il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.

1. D'ordine del Ministro della guerra pel dì 1° dicembre p. v. sono chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1880 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e per le quali nella visita passata innanzi al consiglio di leva fu posto sul foglio di congedo illimitato provvisorio la annotazione: *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna.*

2. Sono escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 16 novembre, facciano pervenire a questo comando un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, ovvero macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie, od infine laureati in medicina, farmacisti patentati o studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° corso della scuola di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su). Il detto certificato deve essere rilasciato dalle amministrazioni presso le quali le reclute prestarono o prestano

servizio, pei telegrafisti trasmettitori e per gli operai ferroviari; dalle università nelle quali conseguirono il diploma professionale od il certificato di studio, per i medici, i farmacisti e gli studenti di farmacia di cui sopra; e dalle competenti autorità ecclesiastiche, per gli ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori;

b) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengono a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Genova, Massa, Parma e Piacenza.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1880 che, pur non essendovi comprese facciano domanda a questo comando di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria.

Le reclute che, in seguito a tale domanda e per essere state riconosciute nelle volute condizioni fisiche, vengano destinate alla cavalleria, assumeranno la ferma di tre anni, rilasciandone apposita dichiarazione scritta.

4. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Coloro che ritarderanno a presentarsi, saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

6. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

7. Le reclute che si trovano *nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *prime ore del mattino* del giorno 1° dicembre p. v.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed

avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme alle altre, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 12 del presente manifesto.

10. Quando esista ferrovia, i drappelli di reclute dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza gli scontrini pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, le reclute che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza lo scontrino pel viaggio a tariffa militare; ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (2).

11. I sindaci regoleranno la partenza delle reclute chiamate alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del 1° dicembre p. v.

12. Tosto giunte a questo distretto le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 10, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, aggiungeranno anche le parole « per mare. »

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno:*

« Per le traversate di mare i militari saranno sempre provvisti degli scontrini per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa. »

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 7 e 9 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto alle reclute che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane del 1° dicembre p. v. Quelle che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

13. Le reclute della classe 1880 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col presente manifesto potranno essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le pratiche relative entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però concessa soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1880.

14. I militari chiamati alle armi che aspirassero al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università possono presentare fin d'ora il documento necessario per ottenerlo; e se non lo facessero prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, e anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

15. Le reclute le quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'ac-

cennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di educazione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi siccome assimilati alle università del regno.

16. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1881 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

17. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che saranno iniziati col 1° dicembre p. v. domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del p. v. anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti e siano per età in condizioni di potere, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi nell'autunno del prossimo anno.

Coloro per i quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi sergenti che s'inizieranno al 1° gennaio p. v. o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi presentando i prescritti documenti, saranno parimenti lasciati in congedo.

18. Le reclute che aspirassero ad essere assegnate all'arma di artiglieria come operai di batteria, sono avvertite che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento cui furono addetti, da cui risulti il mestiere da esse esercitato.

19. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto otto mesi di servizio e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, al più giovane fosse applicabile la disposizione del § 692 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterebbe il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto otto mesi di servizio.

20. Gli uomini chiamati per effetto del presente manifesto che risultassero esuberanti alla quota d'assegnazione stabilita per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna o che non fossero confermati idonei presso questo comando per il servizio nelle armi e specialità stesse, saranno rinviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi nuovamente sotto le armi alla chiamata generale degli uomini della classe 1880.

21. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

. . . addì . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

Comando del distretto militare di . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1880.

PRECETTO *di presentazione per la chiamata alle armi.*

Il sottoscritto comandante del distrettto militare di . . . . . intima a (*cognome e nome*), recluta di 1ª categoria della classe suddetta, del comune di . . . . . , di presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 1° dicembre 1900 a questo comando, od al comando del distretto di residenza se nel momento della chiamata trovisi nel territorio di altro distretto, per essere, se confermato idoneo per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna, per le quali è stato prenotato nella visita presso il consiglio di leva, assegnato e diretto ad un corpo di tali armi.

Il presente precetto impone all'individuo chiamato con esso alle armi, l'obbligo di obbedire a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militari. In caso di disobbedienza, senza sufficienti motivi, esso sarà dichiarato disertore e come tale punito a termine del codice penale del R. esercito.

. . . addì . . . . . 1900.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1880.

Al signor Comandante
della stazione dei carabinieri reali
di . . . . . .

ELENCO delle reclute di 1ª categoria della classe suddetta, che, essendo state prenotate come idonee per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna nella visita presso il consiglio di leva, sono chiamate sotto le armi pel giorno 1° dicembre 1900, e delle quali viene trasmesso, per la consegna ai titolari, il precetto di presentazione.

Avvertenze.

1. Il presente elenco viene trasmesso in duplice copia ed il comandante della stazione dei reali carabinieri a cui viene trasmesso è invitato a provvedere colla maggiore sollecitudine perchè i precetti siano consegnati alla persona dei titolari.

Qualora per l'assenza dei titolari non potessero venire ad essi intimati i precetti, questi saranno rilasciati nella casa di loro abitazione, e, quando ciò non fosse possibile, affissi alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

Nello stesso tempo il comandante della stazione s'informerà del luogo in cui dimora il titolare del precetto ed immediatamente scriverà al comandante della competente stazione onde informi il detto titolare dell'obbligo che gli incombe di presentarsi al distretto militare di residenza nel giorno indicato nel relativo precetto.

2. Del modo della avvenuta consegna i comandanti di stazione faranno risultare su ambedue le copie degli elenchi e cureranno che una di esse copie sia restituita a questo comando di distretto in modo che vi giunga non più tardi del giorno 28 novembre 1900.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 4

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti alle reclute dai distretti militari.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Cavalleria	Artiglieria da campagna ed a cavallo escluso il treno	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	1	1	1
Berretti guarniti	1	1	1
Gavette di lamiera grandi	»	»	1
Gavette di lamiera piccole	1	1	»
Cucchiai di ferro	1	1	1
Tasche per pane con correggia	»	1	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1

AVVERTENZE.

1. Alle reclute che per ragioni d'igiene ne avessero necessità, i distretti potranno altresì distribuire *1 farsetto a maglia*. Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia*, *1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi* nonchè *1 paio scarpe* possibilmente delle ultime classi.

2. Alle reclute destinate alla scuola di cavalleria verranno distribuiti berretti comuni.

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

I *berretti* per l'artiglieria da campagna ed a cavallo verranno prelevati dai più vicini depositi dei reggimenti che ne fanno uso;

quelli per l'artiglieria da montagna dai più vicini centri di mobilitazione di questa specialità;

quelli per la cavalleria dai depositi degli stessi reggimenti cui verranno inviate le reclute.

I berretti per la cavalleria o per l'artiglieria da montagna potranno anche essere consegnati dai corpi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei corpi stessi; in questo caso i berretti dovranno essere forniti dei rispettivi fregi.

Gli altri oggetti, d'uso comune, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette di lamiera grandi*, occorrenti per la distribuzione a farsene ai militari assegnati all'artiglieria da montagna,

i distretti ne eseguiranno il prelevamento dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona, nonchè quelli di Cagliari e Sassari, si atterranno per le altre robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

4. Potranno essere somministrati ai distretti i sacchetti per arnesi fuori uso, di proprietà della massa vestiario, quand'anche portino scritti numeri o leggende, considerandoli come ceduti gratuitamente ai distretti stessi e da questi ai corpi cui le reclute sono assegnate.

5. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

6. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del Regolamento di amministrazione.

7. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle scarpe di classe che potessero occorrere e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui vengono avviate le reclute, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899.

8. La *coperta da campo* sarà somministrata alle reclute colle norme del § 2424 del Regolamento precitato. Però, avuto riguardo al limitato equipaggiamento ad esse assegnato, i distretti la distribuiranno anche a quelle che per recarsi al corpo cui sono destinate, non abbiano a far traversate di mare o passar notti in ferrovia.

ALLEGATO N. 5

Distretto militare di . . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di I^a^ categoria della classe 1880 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva .		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2, 13 e 14 della Circolare n. 174 del 1900		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate. .		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi.		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale		
Reclute non confermate idonee per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alla quota		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate alle armi a cavallo ed all'artiglieria da montagna .		

(Segue)

Segue ALLEGATO N. 5

Le dette . . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI	Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
	1ª metà conting.	2ª metà conting.	Totale	1ª metà conting.	2ª metà conting.	Totale
... reggimento cavalleria .						
... reggimento cavalleria .						
Squadroni palafrenieri . .						
... reggimento artiglieria da campagna (operai .						
... reggimento artiglieria da campagna (batterie						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... in . . . . .) (operai .						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... in . . . . .) (batterie						
Reggimento artiglieria da montagna (brigat... in . . . . .) (operai .						
Reggimento artiglieria da montagna (brigat... in . . . . .) (batterie						
Totali . . .						

. . . . . 1900.

Il Comandante del distretto militare

N. **175.** — **Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1901; composizione della razione e razioni speciali per alcuni corpi e reparti d'arma a cavallo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° novembre.

Sono pubblicati i capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante il venturo anno 1901 e dei medesimi dovranno provvedersi in numero di tre esemplari tutti indistintamente i corpi del R. esercito e di uno tutti i distaccamenti come pure i comandi di brigata e di presidio, ovunque stanziati, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,55 per ciascun esemplare.

Come è stabilito al § 36 dei detti capitoli, anche nel prossimo anno 1901 la composizione normale delle razioni di stazione, di accantonamento e di marcia per tutti i cavalli del R. esercito, salvo le eccezioni appresso indicate, sarà la seguente:

di stazione	kg.	3,750	di avena
di accantonamento	»	4,250	
di marcia per via ordinaria . . .	»	5,000	
di marcia sulle ferrovie ed a bordo	»	2,000	

più kg. 5 di fieno per la razione di 1ª grado e kg. 4 per quella di 2ª grado.

Per i cavalli di truppa di stanza in Sardegna le razioni foraggio saranno composte come segue:

Razioni di 1ª grado

di stazione	kg.	5,250	di orzo
di accantonamento	»	5,750	
di marcia per via ordinaria . . .	»	6,500	
di marcia sulle ferrovie e a bordo .	»	2,500	

e kg. 5 di paglia mangiativa

Razioni di 2ª grado

di stazione	kg.	4,750	di orzo
di accantonamento	»	5,250	
di marcia per via ordinaria . . .	»	6,000	
di marcia sulle ferrovie e a bordo .	»	2,500	

e kg. 5 di paglia mangiativa.

Per i cavalli di ufficiali e di truppa dei reggimenti Savoia cavalleria (3°), Genova cavalleria (4°), cavalleggeri di Alessandria (14°), cavalleggeri di Padova (21°), e dei reggimenti d'artiglieria da campagna 3° e 13°, in qualunque lotto d'impresa si trovino durante l'anno contrattuale, le razioni foraggio saranno anche nel venturo anno, come già in questo, composte come segue:

Razioni di 1° grado

di stazione . . . . . kg. 4,500
di accantonamento . . . . . » 5,000 } di avena
di marcia per via ordinaria . . . » 5,500

e kg. 3,500 di fieno e kg. 0,500 di paglia mangiativa;

di marcia sulle ferrovie ed a bordo kg. 2 di avena e kg. 5 di fieno.

Razioni di 2° grado

di stazione . . . . . kg. 4,250
di accantonamento . . . . . » 4,750 } di avena
di marcia per via ordinaria . . . » 5,250

e kg. 3 di fieno e kg. 0,500 di paglia mangiativa;

di marcia sulle ferrovie ed a bordo kg. 2 di avena e kg. 4 di fieno.

La stessa razione, giusta la facoltà consentita dal terz'ultimo comma del § 36 succitato, verrà somministrata nel venturo anno anche ai cavalli dei reggimenti Nizza cavalleria (1°), lancieri di Milano (7°), cavalleggeri di Saluzzo (12°), cavalleggeri di Lucca (16°), cavalleggeri di Caserta (17°) e cavalleggeri di Vicenza (24°) in qualunque lotto d'impresa si trovino durante l'anno contrattuale.

Per i cavalli dei distaccamenti palafrenieri presso le scuole militari la quantità di avena è portata a kg. 4 per tutta la durata dei corsi.

Per i cavalli della scuola di cavalleria la quantità di avena è stabilmente di kg. 5.

Per i cavalli che prendono parte al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto la quantità di avena è di kg. 7 per tutta la durata del corso.

Per i cavalli del 13° reggimento artiglieria, destinati al traino delle vetture, che trasportano gli ufficiali da Roma a Tor di Quinto durante il corso complementare di equitazione, la quantità di avena è, per la durata del corso, di kg. 5.

Per i cavalli del reggimento d'artiglieria a cavallo la quantità di avena nella razione normale è di kg. 4, ed in quella di accantonamento è di kg. 4,500.

Finalmente, come già venne disposto per il corrente anno con la Circolare n. 173 del 22 novembre 1899, anche per il venturo 1901 ai cavalli degli squadroni e delle batterie, indicati nel § 1536 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, sarà somministrata la razione di accantonamento nei 20 giorni precedenti la partenza per le esercitazioni e nei 15 giorni susseguenti al ritorno. S'intende perciò modificato in conseguenza il detto § 1536

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 176. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle Infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	679	608	1287
Novara	368	299	667
Alessandria	411	663	1074
Cuneo	490	365	855
Milano	481	518	999
Brescia	250	238	488
Genova	341	383	724
Piacenza	515	595	1110
Verona	526	518	1044
Padova	386	285	671
Bologna	249	543	792
Ravenna	241	428	669
Ancona	229	164	393
Chieti	235	244	479
Firenze	317	229	546
Livorno	520	299	819
Roma	765	702	1467
Perugia	198	123	321
Napoli	805	827	1632
Salerno	113	144	257
Bari	282	190	472
Catanzaro	272	205	477
Palermo	431	240	671
Messina	406	175	581
Cagliari	179	170	349
TOTALE DELL'ESERCITO	9089	9155	18844

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

luglio 1900. — (Segretariato generale) — 1° novembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 4000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	1	2	14303	3166	17469	34.7	2.4
3	»	»	3	7697	2123	9820	34.5	2.2
3	»	3	6	7857	3538	11395	31.7	2.8
1	»	2	3	9284	2330	11614	39.6	2.0
2	»	1	3	8116	2234	10350	30.8	2.9
3	»	»	3	4648	1655	6303	26.1	1.8
1	»	»	1	8043	2829	10872	31.1	1.9
3	»	3	6	9070	2649	11719	35.8	3.2
1	»	1	2	8822	2593	11415	34.8	3.1
3	»	»	3	9607	1630	11237	28.2	1.5
2	»	1	3	5574	2692	8266	40.9	3.7
1	»	»	1	4550	2777	7327	33.5	3.0
2	»	»	2	5040	848	5888	35.7	2.2
2	1	»	3	5693	2390	8083	34.9	1.8
2	»	3	5	7955	2027	9982	43.1	2.2
3	»	»	3	8398	2040	10438	32.3	2.3
2	»	1	3	15597	3179	18776	41.1	2.9
»	»	1	1	3533	640	4173	28.0	2.0
3	»	2	5	18132	4418	22550	47.6	3.1
»	»	»	»	3175	1183	4358	29.7	1.6
2	»	»	2	5757	1261	7018	34.6	2.1
»	»	»	»	5462	1262	6724	46.3	3.1
2	»	1	3	8769	1573	10342	33.9	2.1
1	»	»	1	8183	1284	9467	39.5	2.3
1	»	»	1	4528	1287	5815	31.4	1.8
44	1	20	65	197793	53608	251401	34.9	2.4

della forza media = 0.28.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre.

NOVEMBRE 15. — Norme per l'applicazione delle disposizioni emanate per concedere la croce per anzianità di servizio istituita con R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, *pag.* 621.
» 15. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 626.

CIRCOLARE N. **177. — Norme per l'applicazione delle disposizioni emanate per concedere la croce per anzianità di servizio istituita con R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 novembre.

Affinchè le autorità militari possano avere norma nello eseguire le disposizioni emanate coll'*Atto* 226 per la concessione della croce per anzianità di servizio militare, questo Ministero determina quanto segue:

1. Nel computo del tempo utile per la concessione della onorificienza si deve tener conto del servizio valutato ad anno compiuto. Non vi ha quindi diritto colui che abbia prestato servizio ad es. 15 anni 6 mesi ed 1 giorno.

2. Come è stabilito al n. 13 dell'*Atto* 226 per i militari in servizio attivo, le autorità militari indicate nell'*Atto* stesso faranno direttamente al Ministero le proposte d'ufficio.

3. La domanda di coloro, per i quali è richiesta, deve essere fatta in carta bollata da 50 centesimi e diretta alle autorità indicate nell'*Atto* succitato.

I militari di truppa in congedo e quelli prosciolti da ogni obbligo di servizio, debbono dirigerla al comandante del distretto militare al quale appartengono o appartennero per fatto di leva.

4. Nelle domande inoltrate dagli ufficiali in congedo dovrà essere riportata la data della cessazione dal servizio e indicato l'ultimo corpo cui essi appartennero.

5. In quelle invece dei militari di truppa sarà sufficiente che sia ammesso il foglio di congedo illimitato od assoluto a seconda dei casi.

6. Le autorità militari rivolgeranno al Ministero, con elenco in duplice copia, conforme al qui unito modello, sia le proposte d'ufficio, sia quelle fatte in base a domanda.

7. Le proposte per ciascuna delle tre categorie di onorificenza dovranno essere compilate in altrettanti elenchi per

separare quelle relative ai militari con 16, con 25 e con 40 anni di servizio.

8. Per gli ufficiali in congedo, tali elenchi dovranno inoltre essere distinti a seconda della posizione in cui gli ufficiali stessi si trovano.

Eguale separazione di elenchi dovrà essere fatta per i militari di truppa sotto le armi, per quelli in congedo e per coloro che furono prosciolti da ogni obbligo di servizio.

9. Le proposte per i militari di truppa, eccettuati quelli prosciolti definitivamente dal servizio, dovranno essere sempre accompagnate dalla copia del foglio matricolare (mod. 61).

10. Per i militari che attualmente hanno gia acquisito il diritto ad ottenere l'onorificenza in parola le relative proposte dovranno subito essere inviate al Ministero; per gli altri man mano che verranno in seguito a trovarsi nelle condizioni richieste.

11. Le autorità militari rivolgeranno egualmente le proposte al Ministero, ma in elenco separato, anche quando riconoscessero infondate le domande loro rivolte dagli interessati. In tali casi indicheranno le ragioni per le quali esprimono parere contrario.

12. Le formule matricolari riguardanti la concessione della « croce per anzianità di servizio » da riportarsi sugli stati di servizio, sui ruoli e sui fogli matricolari saranno le seguenti:

« Autorizzato a fregiarsi della *Croce d'argento* o *Croce d'oro* o *Croce d'oro sormontata da Corona Reale* per anzianità di servizio, istituita con R. Decreto dell'8 novembre 1900, n. 358. Determinazione Ministeriale del . . . . . .

« Autorizzato ad aggiungere la *Corona Reale* alla croce d'oro per anzianità di servizio istituita con R. Decreto dell'8 novembre 1900, n. 358. Determinazione Ministeriale del . . . . . »

13. I brevetti di autorizzazione a fregiarsi della croce per anzianità di servizio verranno dal Ministero rimessi alle proponenti autorità militari, affinchè ne facciano la consegna agli interessati. Uno degli elenchi delle relative proposte verrà restituito con la decisione ministeriale alle autorità medesime, affinchè lo conservino nei propri archivi e provvedano per la inscrizione della relativa variazione matricolare, secondo le formule stabilite.

14. Il modulo dell'elenco di proposta sarà inserito nel catalogo e verrà stampato dal reclusorio di Savona, al quale perciò le autorità militari dovranno far subito richiesta per avere gli esemplari occorrenti.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Allo 215 — 1900

N. .... del Catalogo
(Stampa 1900)

N. .... di protocollo

AL MINISTERO DELLA GUERRA

(Direzione Generale Leve e Truppa)

ROMA.

. . . . . (1)

PROPOSTA *per concessione della croce per anzianità di servizio agli entrodescritti* . . . . . (2).

A . . . . li . . . . . 19. .

IL COMANDANTE

N. .... di protocollo.

Dal Ministero della Guerra si restituisce per gli ulteriori provvedimenti.

Roma li . . . . . .

PEL MINISTRO

(1) Reggimento, Distretto, Comando ecc.

(2) Si dovrà apporre a seconda dei casi le seguenti indicazioni:

Per gli ufficiali:

Ufficiali dell'esercito permanente — Ufficiali in posizione ausiliaria — Ufficiali di complemento — Ufficiali di milizia territoriale — Ufficiali di riserva — Ufficiali che cessarono di appartenere all'esercito.

Per la truppa:

Militari di truppa sotto le armi — Militari di truppa in congedo — Militari di truppa prosciolti da ogni servizio.

Cognome e Nome	Grado	Anno di nascita	Classe cui è ascritto (1)	Corpo in cui prestano servizio o nel quale erano effettivi all'atto della cessazione di ogni servizio militare	Data in cui cessò di appartenere all'esercito

A li . . . . . 19 . .

(1) Questa indicazione deve essere apposta soltanto per i militari di truppa.

Tempo utile per la concessione della onorificenza	Croce per cui sono proposti	Decisione del Ministero	Numero del brevetto

Il Ministro

N. **178. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 15 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 28 corrente mese giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899.

Gli ufficiali che preleveranno detti cavalli, non potranno contrarre debito, verso il rispettivo conto rimonta, superiore alla somma fissata nell'*Atto* succitato.

In conseguenza allorquando, scaduta la guarentigia, il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato in viaggio per ragioni di servizio.

I corpi cui appartengono gli ufficiali, ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tener presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* stesso.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME	Categoria del cavallo
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).			
1	Comando brigata granat. Sardegna	Capitano A. C.	Arena Alfredo	1ª
2	21 artiglieria	Tenente	Carmignani Camillo . . .	
3	Artigl. montagna	Id.	Donini Pier Luigi. . . .	
4	Direzione artigl. Piacenza	Colonnello	Russo cav. Gio. Battista .	
5	Direzione artigl. Mantova	Capitano	Caffi Roberto	
1	2 fanteria	Tenente A. M.	Pratis cav. Emilio. . . .	2ª
2	61 id.	Maggiore	Rossetti cav. Antonio . .	
3	7 alpini	Capitano	Marini cav. Gino	
1	Nizza cav. (1°)	Capitano med	De Rosa dott. Michele. .	3ª
	Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).			
1	Comando divisione militare Novara	Ten. colonnel. S. M.	Scalfi cav. Lorenzo . . .	1ª
2	Artigl. montagna	Capitano	Busto Lorenzo.	
3	Id. id.	Id	Bassignana Camillo . . .	
4	Id. id.	Tenente	D'Angelo Michele. . . .	
5	Id. id.	Id.	Vacca Maggiolini Arturo.	
6	Id. id.	Id.	Bucci Arturo	
7	Ospedale milit. Torino	Colonn. med.	Randone cav. Gio. Francesco	
1	Piemonte Reale cavall. (2°)	Capitano m.d.	Federici dott. Pietro. . .	2ª
2	72 fanteria	Ten. colonnel.	Pecoraro cav. Nicolò . .	
3	86 id.	Id.	De Bellegarde de Saint Lary cav. Cesare . . .	
4	Brigata ferrovieri genio	Capitano	Tombesi Raul	
5	Direzione genio Torino	Id.	Rassaval cav. Carlo . . .	
1	72 fanteria	Tenente A. M.	Canale Alessandro . . .	3ª

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

1	Minist. guerra	Ten. col. S. M.	Saveri cav. Diomede. . .	1ª
2	Id.	Id.	Queirolo cav. Giuseppe. .	
3	Com. corpo S.M.	Capitano S.M	Pennella Giuseppe . . .	
4	91 fanteria	Colonnello	Viglione cav. Carlo . . .	
5	11 artiglieria	Tenente	Pagliano Camillo	
6	Artigl. da mont.	Capitano	Giardino Ernesto	
1	5 fanteria	Tenente col.	Barone cav. Bartolomeo .	2ª
2	49 id.	Id.	Rondi cav. Giovanni. . .	
3	82 id.	Colonnello	Cantalamessa cav. Michele	
4	82 id.	Maggiore	Grossi cav. Giuseppe . .	
5	91 id.	Id.	Pastorelli cav. Giovanni .	

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1	Comando div. mil. Milano	Ten. col. S. M.	Roberti cav. Ferruccio. .	1ª
2	Id. id. Ancona	Id.	Morrone cav. Paolo. . .	
3	5 artiglieria	Tenente	Ruggiero Raffaele . . .	
4	23 id.	Maggiore	Folinea cav. Roberto . .	
5	Artigl. da mont.	Tenente	Luzzatti Ugo	
6	5ª brig. art. fort.	Capitano	Merzlyak Edoardo . . .	
7	Dir. offic. cost. artigl. Torino	Colonnello	Capellaro cav. Michele. .	
1	30 fanteria	Tenente col.	Del Buono cav. Francesco	2ª
2	30 id.	Maggiore	Pochi cav. Ferdinando . .	
3	7 bersaglieri	Id.	Artuffo cav. Ferdinando .	
4	5 alpini	Tenente col.	Locatelli cav. Edoardo . .	
5	5 id.	Maggiore	Littardi cav. Camillo . .	
1	7 bersaglieri	Maggiore	Barbarito cav. Salvatore .	3ª
2	4 genio	Id.	Squillace cav. Antonio . .	

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1	Lancieri di Novara (5°)	Capitano	Sarti Adolfo	1ª
2	Id. id.	Id.	Piazza Arturo	
3	Com. VI corpo d'armata	Capitano S. M.	Maccaferri Giulio. . . .	
4	Comando div. mil. Livorno	Id.	Guerrini Domenico . . .	
5	Com. brig. Siena	Capitano A. C.	Calderara Guglielmo. . .	
6	id. id. Ravenna	Id.	Guglielmini Ceresa Serafino	
7	3 genio	Tenente col.	Bulfa cav. Carlo	

1	2 bersaglieri	Tenente col.	Gardini cav. Enrico . . .	2ª
2	2 id.	Id.	Acton cav. Carlo	
3	33 fanteria	Maggiore	Bertolini cav. Alberto . .	
4	33 id.	Id.	De Marchi cav. Stefano .	
5	33 id.	Id.	Muratori cav. Geminiano .	

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	23 artiglieria	Maggiore	Costantino cav. Federico .	1ª
2	23 id.	Tenente	Villa Augusto	
3	Artigl. montagna	Capitano	Pizzolato Vittorio	
4	Id. id.	Id.	Fabre Emilio	
5	Id. id.	Id.	Blan Enrico.	
6	Id. id.	Tenente	Pollini Emilio	
7	Dir. art. Genova	Colonnello	Cassone cav. Clemente .	
1	75 fanteria	Maggiore	Clarotti cav. Paolo . . .	2ª
2	1 alpini	Ten. colonn.	Catenacci cav. Luigi . .	
3	2 id.	Maggiore	Fornaseri cav. Angelo. .	
4	3 id.	Tenente A. M	Mosca Riatei cav. Romolo	
1	1 alpini	Maggiore	Grillo cav. Vittorio . . .	3ª
2	2 id.	Id.	Codebò cav. Carlo . . .	

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	Lanc. Milano (7°)	Colonnello	Parvopassu cav. Guido .	1ª
2	Id. id.	Capitano	Marcon Parisio	
3	Comando div. mil. Alessandria	Cap. art. a disp.	Mattei Alfonso.	
4	Scuola centrale tiro fanteria	Maggiore art.	Simonetti cav. Valentino .	
5	5ª brig art. fort	Tenente	Fava Ruggero.	
6	4ª id. id.	Id.	Orestano Giovanni . . .	
7	Dir. art. Spezia	Colonnello	Campanelli cav. Arturo .	
1	1 granatieri	Tenente A.M.	Dogliotti Francesco . . .	2ª
2	1 id.	Id.	Villoresi Lorenzo. . . .	
3	2 id.	Maggiore	Molaioni cav. Agostino .	
4	56 fanteria	Ten. colonn.	Gobbi cav. Agostino. . .	
5	56 id.	Maggiore	Normandia cav. Roberto .	
1	56 fanteria	Maggiore	Don cav. Giovanni . . .	3ª
2	4 genio	Sottotenente	Palumbo Augusto . . .	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	Lanc. Mont. (8°)	Capitano	Pontoglio nob. Leonida	1ª
2	Id. id.	Tenente	Borgia nob. Carlo	
3	Com. I cor. d'arm.	Magg. S. M.	Noël Winderling cav. Luigi	
4	Id. div. Torino	Ten. col. S. M.	Ricci cav. Armanno	
5	Scuola applic. art. e genio	Capitano	Pelli Roberto	
6	Artigl. da mont.	Maggiore	Franzini cav. Giovanni	
7	6ª brig. artigl. fortezza	Tenente	Mondini Roberto	
1	3 bersaglieri	Ten. colonn.	Butturini cav. Giovanni	2ª
2	89 fanteria	Maggiore	Avallone cav. Alfredo	
3	90 id.	Ten. colonn.	Cerasi cav. Giulio	
4	5 alpini	Maggiore	Ferrero cav. Felice	

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	Comando V corpo d'arm.	Maggiore S. M.	Dal Negro cav. Enrico	1ª
2	Artiglieria da montagna	Tenente	Invernizzi Gino	
3	2ª brig. art. fort.	Sottotenente	Rossi Oreste	
4	6ª id. id.	Capitano	Staffa Giuseppe	
5	6ª id. id.	Id.	Terzano Napoleone	
1	7 alpini	Ten. colonn.	Oro cav. Pasquale	2ª
2	7 id.	Maggiore	Primieri cav. Carlo	
3	7 id.	Id.	Fuga cav. Francesco	
1	4ª genio	Capitano	Benetazzo Vittorio	3ª

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1	Com. corpo S. M.	Maggiore S. M.	Zuppelli cav. Vittorio	1ª
2	Comando brigata Roma	Capitano A. C.	Arrighi cav. Giovanni	
3	46 fanteria	Colonnello	Montanari cav. Lorenzo	
4	8 bersaglieri	Id.	Di Majo cav. Carlo	
5	10 artiglieria	Sottotenente	Tarantini Federico	
6	Direz. lab. pirot. Capua	Capitano	Bani cav. Antonio	
1	52 fanteria	Ten. colonn.	Palopoli cav. Pasquale	2ª
2	79 id.	Id.	Mazzoli cav. Domenico	
3	79 id.	Id.	Romeo cav. Giuseppe	
4	80 id.	Capitano A. M.	Capirone Carlo	
5	82 id.	Maggiore	Giliberti cav. Ernesto	
1	Dir. genio R. marina Taranto	Maggiore	Giuria nob. Luigi	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

1	6 fanteria	Colonnello	Fiastri cav. Eugenio	1ª
2	10 artiglieria	Tenente	Benedetti Giulio	
3	9ª brigata artigl. costa	Id.	Nasi Guglielmo	
4	Dir. offic. costr. artigl. Napoli	Capitano art.	Di Fiore Eduardo	
1	50 fanteria	Tenente A.M.	Armand Filippo	2ª
2	57 id.	Ten. colonn.	Schenoni cav Angelo	
3	58 id.	Maggiore	Oro cav. Ernesto	
4	58 id.	Id.	Cantù cav. Angelo	
5	4 genio	Capitano	Jervolino Alfonso	

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1	Cavalleggeri di Saluzzo (12°)	Colonnello	Salvati cav. Luigi	1ª
2	Id. Id.	Capitano	Toso cav. Cesare	
3	17 fanteria	Colonnello	Carlino cav. Francesco	
4	Artigl. montagna	Capitano	Butta Gio. Marco	

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	Ministero guerra	Capitano S. M.	Marafini cav. Valentino	1ª
2	Id.	Capitano art.	De Crescenzi Giuseppe	
3	Com. corpo S. M.	Capitano S M.	Zaccone Vittorio	
4	Comando genio Roma	Colonnello	Caveglia cav. Crescentino	
5	60 fanteria	Id.	Mirabelli cav. Ernesto	
6	13 artiglieria	Capitano	Ghiron Ernesto	
7	10ª brigata art. fortezza	Tenente	Maltese Enrico	
1	Ministero guerra	T. colon. genio	Dessalles cav. Leone	2ª
2	3 genio	Tenente	De Cristofaro Francesco	
3	3 Id.	Id.	Pini Luciano	
4	Direzione genio Roma	Capitano	Crociani Tommaso	
1	Comando corpo S. M.	Colonn. genio a disposiz.	Bonazzi cav. Enrico	3ª
2	92 fanteria	Capitano A. M.	Berardi Tommaso	

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1	Comando div. militare Verona	Ten. col. S. M.	Ciancio cav. Giuseppe	1ª
2	16 artiglieria	Maggiore	Lo Curcio cav. Antonio	
3	16 id.	Capitano	Bono Marco	
4	16 id.	Tenente	Calini Federico	
1	20 fanteria	Capitano A. C.	Castaldi Vittorio	2ª
2	6 alpini	Id.	Pozzi Anselmo	
3	16 artiglieria	Capitano med.	Fattori dott. Giovanni	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	5 artiglieria	Ten. colonnel.	Tettoni cav. Adolfo	1ª
2	5 id.	Capitano	Resta Nicola	
3	5 id.	Id.	D'Antonio Carlo	
4	5 id.	Tenente	Sacco Luigi	
5	5 id.	Id.	Morino Domenico	
6	5 id.	Id.	Arzani Annibale	
7	11 id.	Id.	Fedele Ernesto	
1	Cavalleggeri di Lodi (15°)	Capitano med	Vespasiano dott. Domenico	2ª
2	30 fanteria	Capitano	Giraud cav. Giuseppe	
3	30 id.	Tenente A. M.	Mamoli Alfeo	
4	77 id.	Ten. colonnel	Calderara cav. Marco	
5	7 bersaglieri	Tenente A. M.	Conti Ugo	
1	30 fanteria	Maggiore	Traina cav. Mario	3ª
2	Ospedale militare Novara	Magg. medico	Arduino dott. Fortunato	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

1	Cavalleggeri di Lucca (16°)	Capitano	Di Salvo Giovanni	1ª
2	Id. id.	Id.	Campilanzi Carlo	
3	Id. id.	Id.	Aliberti di Beinasco Amedeo	
4	73 fanteria	Colonnello	Porpora cav. Francesco	
5	22 artiglieria	Maggiore	Battaglini cav. Attilio	
6	22 id	Tenente	Calcagno Vincenzo	
7	22 id.	Id.	Lazzaroni Andrea	
1	47 fanteria	Ten. colonnel.	Mandile cav. Luigi	2ª
2	47 id.	Maggiore	Cuiuli cav. Francesco	
3	47 id.	Id.	Maringh cav. Andrea	
4	82 id.	Capitano	D'Andria cav. Luigi	
5	9 bersaglieri	Ten. colonn.	Saint Amour di Chanaz conte Vittorio	
1	28 fanteria	Maggiore	Peyla cav. Annibale	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	Comando IV corpo d'arm.	Colonnel. S.M.	Angelino cav. Alessandro	1ª
2	Artigl. montagna	Maggiore	Isetta cav. Nicolò	
3	Id. id.	Tenente	Golzio Alberto	
4	Id. id.	Id.	Gunzi Alberto	
5	10ª brigata artiglieria costa	Id.	Rossi Camillo	
6	11ª id. id.	Id.	Cordara Enrico	
7	11ª id. id.	Sottotenente	Ghezzo Domenico	
1	11 fanteria	Tenente colon.	Testa cav. Michele	2ª
2	11 id.	Maggiore	D'Amato cav. Giovanni	
3	83 id.	Id.	Battaglia cav. Girolamo	
4	12 bersaglieri	Ten. colonnel.	Rovida cav. Francesco	
5	1° alpini	Maggiore	Ratto cav. Giuseppe	
1	Cavalleggeri di Caserta (17°)	Capitano med.	Cottafava dott. Enrico	3ª
2	12 fanteria	Maggiore	Rossi cav. Luigi	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	Comando div. mil. Genova	Tenente colon S. M.	Angelotti cav. Cleto	1ª
2	23 artiglieria	Tenente	Lambertini Arnaldo	
3	23 id.	Id.	Vassallo Emanuele	
4	23 id.	Id.	Monti Edoardo	
5	Artigl. montagna	Id.	Levi Giuseppe	
6	Id. id.	Id.	Merletti Federico	
7	Id. id.	Id.	Ricchetti Aurelio	
1	8 fanteria	Maggiore	Paolucci cav. Mario	2ª
2	12 id.	Tenente colon	Airaldi cav. Giovanni	
3	12 id.	Maggiore	Di Tomaso cav. Felice	
4	12 id.	Capitano	Berretta Angelo	
5	5 genio	Id.	Orsi cav. Carlo	
1	11 fanteria	Tenente A.M.	Ramello Vittorio	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	Cavalleggeri Guide (19°)	Ten. colonnel.	De Feo cav. Leopoldo . .	
2	Id. id.	Capitano	Vercellana Nicola. . . .	
3	Id. id.	Id.	Romanelli Bartolomeo . .	
4	1° artiglieria	Ten. colonnel.	Cugia di Sant'Orsola cav. Raffaele.	1ª
5	1° id.	Tenente	Corsi Giuseppe	
6	15 id.	Capitano	Marchetti di Montestrutto Priamo.	
1	4 fanteria	Maggiore	Giordano cav. Emanuele .	
2	53 id.	Id.	Baldini cav. Filippo . . .	2ª
3	6 bersaglieri	Id.	Marchetti cav. Adolfo . .	
4	11 id.	Id.	Pinetti cav. Luigi	
1	33 fanteria .	Tenente A. M	Tamborlini Ferdinando. .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	Cavalleggeri di Roma (20°)	Capitano	Roversi Ricciotti	
2	Id. id.	Tenente	Velini Gio. Battista . . .	
3	3 alpini	Tenente U. O.	Gazagne Adolfo	
4	Artiglieria mont.	Tenente	Marchesi Tullio	
5	6ª brigata artigl. fortezza	Id.	Gazzera Pietro.	1ª
6	7ª id. id.	Id.	Taranto Carlo	
7	Direz. offic. costr. artigl. Torino	Capitano	Fara Puggioni Salvatore .	
1	Scuola guerra	Magg. bers.	Regondi cav. Giuseppe. .	
2	24 fanteria	Ten. colonn.	Fenoglietto cav. Domenico	
3	3 alpini	Maggiore	Cassi cav. Filippo. . . .	2ª
4	4 id.	Capitano med	Cigliutti dott. Giuseppe. .	
5	Direz. commiss. militare Genova	Maggiore	Magnaghi cav. Ambrogio	
1	4 alpini	Maggiore	Borzini cav. Attilio . . .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

1	Comando divis. Piacenza	Ten. col. S. M.	Toscani cav. Giovanni	1ª
2	21 artiglieria	Tenente	Bindi Alfredo	
3	3ª brig. art. fort.	Id.	Vicenzi Ivo	
4	3ª id. id.	Sottotenente	Seymandi Giulio	
5	7ª id. costa	Tenente	Bagnaschi Porthos	
6	Direzione artigl. Spezia	Maggiore	Zanotti cav. Achille	
7	Id. id. Piacenza	Capitano	Alberti di Pessineto conte Eugenio	
1	26 fanteria	Maggiore	Leonardi cav. Giuseppe	2ª
2	32 id.	Tenente A. M.	Secchi Pietro	
3	34 id.	Id	De Caro Gustavo	
4	34 id.	Id.	Baletti Giovanni	
5	3 genio	Tenente	Grisolia Giovanni	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	Comando XI corp. d'amata	Magg. S. M.	Bandini cav. Oreste	1ª
2	3ª brig. art. costa	Sottotenente	Maurel Goffredo	
3	11ª id. fortezza	Tenente	Vergone Felice	
1	5 fanteria.	Capitano	Romanelli Giovanni	2ª
2	6 id.	Capitano A. M	Trotta Vincenzo	
3	6 id.	Tenente A. M.	Lamendola Giuseppe	
4	7 bersaglieri	Ten. colonnel.	Testori cav. Giuseppe	
5	Direzione genio Napoli	Capitano	Abruzzese cav. Michele	

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Comando I corpo d'armata	Colonn. S.M.	Escard cav. Edoardo	1ª
2	Id. divisione Cuneo	Ten. col. S. M.	Reisoli cav. Ezio	
3	Id. brig. Cuneo	Capitano A. C.	Melloni Ludovico	
4	11 artiglieria	Maggiore	Goria cav. Alessandro	
5	11 id	Capitano	Luccio Alfredo	
6	4ª brig. art. fort	Tenente	Sesia Umberto	
7	5ª id. id.	Id.	Sacerdote Amedeo	

1	Cavalleggeri Umberto I (23°)	Capitano med.	Coppola dott. Nicola. . .	2ª
2	76 fanteria	Maggiore	Fracchia cav. Antonio . .	
3	3 genio	Id.	Marantonio cav. Enrico .	
1	4 genio	Maggiore	Aveta cav. Achille . . .	3ª
2	4 id.	Tenente	Castrogiovanni Gaetano .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	Comando div. mil. Alessandria	Ten. col. S. M.	Ghersi cav. Luigi. . . .	1ª
2	Commis. mil. di linea Bologna	Id. id.	Stasio cav. Domenico . .	
3	9 artiglieria	Tenente	Ginocchio Carlo	
4	Artigl. montagna	Maggiore	Sordi cav. Carlo	
5	4ª brig. art. fort.	Tenente	Zoppi Enrico	
6	4ª id. id.	Sottotenente	Lucidi Luciano.	
7	8ª id. id.	Tenente	Mascarucci Giuseppe . .	
1	39 fanteria	Tenente col.	Carbone cav. Vincenzo. .	2ª
2	40 id.	Maggiore	Bizzarri cav. Giuseppe. .	
1	4 genio	Colonnello	Galante cav. Alberto. . .	3ª

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 novembre.

Avviso — *Giornale militare* e *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1901, *pag.* 637.

Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1901, *pag.* 638.

AVVISO

Giornale militare e *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1901.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1901, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 5 dicembre venturo, compilate giusta il modulo *A* di cui all'*Atto* 234 della *Raccolta*, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* 231 del 1896.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1900-901 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 234.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel

regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata, con cartolina vaglia o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

AVVISO

Rivista militare italiana per l'anno 1901.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana*, è, pel venturo anno 1901, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, sale di convegno dei signori ufficiali e sottufficiali e pei militari del R. esercito in attività di servizio, le cui domande di abbonamento siano fatte per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

I detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel 3° trimestre 1900-901, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio sono invitati a notificare quanto sopra agli ufficiali dipendenti ed a mandare pel 10 dicembre prossimo le richieste d'associazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 234 della *Raccolta*, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente.

Nelle anzidette richieste saranno comprese anche quelle per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali.

Per la stessa epoca dovranno essere pure inviate le richieste per le biblioteche militari.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

I signori ufficiali in attività di servizio ed in congedo del R. esercito e della R. marina che desiderano riceve personal-

mente le dispense della *Rivista militare italiana* dovranno associarsi direttamente inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata o con cartolina vaglia o con abbonamento postale. Per queste associazioni personali il prezzo, comprese le spese postali pel regno è di lire 15 per l'intera annata, lire 9 per semestre e lire 5 per trimestre.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco mod. *B* stabilito dal mentovato *Atto* 234; come pure al medesimo ufficio si rivolgerà per qualsiasi reclamo riferentesi alla detta associazione.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

——— AVVISO — *Rivista d'artiglieria e genio, Atlante del materiale d'artiglieria* e *Atlante del materiale del genio* pel 1901, *pag.* 641.

AVVISO

***Rivista d'artiglieria e genio, Atlante del materiale d'artiglieria* e *Atlante del materiale del genio* pel 1901.**

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) continueranno ad essere pubblicati nell'anno 1901:

la *Rivista d'artiglieria e genio;*
l'*Atlante del materiale d'artiglieria;*
l'*Atlante del materiale del genio*

La *Rivista d'artiglieria e genio* pubblicherà, come negli anni precedenti, scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni utili alle armi di artiglieria e genio.

L'*Atlante del materiale d'artiglieria* e quello del *materiale del genio* consteranno di tavole cromo-zincografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, e di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

PREZZI D'ABBONAMENTO per le seguenti pubblicazioni	Pei militari e assimilati		Pei non militari residenti	
	per mezzo dell'amministrazione militare	direttamente alla tipografia	in Italia	all'estero (1)
Rivista d'artiglieria e genio . . . L.	12	15	24	30
Atlante del materiale d'artiglieria (2) »	16	22	32	40
Atlante del materiale del genio . . »	8	11	15	20

(1) I residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna, possono associarsi per mezzo degli uffici postali, pagando il prezzo fissato per gli associati non militari dell'interno del regno.

(2) Le associazioni all'*Atlante del materiale d'artiglieria* comprendono il biennio 1900-901; e per tale biennio sono valevoli anche le associazioni già prese per l'annata 1900, come è stato stabilito nell'*Avviso* pubblicato nella dispensa 33ª del *Giornale militare ufficiale*, parte 2ª, anno 1900.

Le richieste d'associazione per le persone appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina, e per gli ufficiali in congedo, dovranno essere rivolte (dai comandi, corpi, uffici o distretti) all'*ufficio d'amministrazione di personali militari vari*, ed essere compilate in conformità del modulo *A*, di cui all'*Atto* 234 della *Raccolta*.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Le dispense delle suaccennate pubblicazioni saranno trasmesse agli associati per mezzo del loro corpo, ufficio o distretto. Coloro che desiderano invece riceverle personalmente dovranno associarsi direttamente, inviando in anticipazione al tipografo l'intero importo con cartolina-vaglia o con vaglia postale in lettera affrancata.

Le persone estranee alle suddette amministrazioni potranno associarsi rivolgendo le domande direttamente alla *tipografia Enrico Voghera*, e pagando anticipatamente il prezzo d'abbonamento, mediante cartolina-vaglia o con vaglia postale o internazionale in lettera affrancata.

Le dispense a parte dell'annata 1901 potranno essere richieste alla *tipografia Enrico Voghera*, e quelle delle annate precedenti saranno richieste invece al *Ministero della guerra, Ufficio del laboratorio foto-litografico e Direzione della « Rivista d'artiglieria e genio » (via Astalli, n. 15, Roma)*. Queste dispense saranno pagate in base alla seguente tariffa:

PREZZO DI VENDITA per le seguenti pubblicazioni		Pei militari	Pei non militari residenti in Italia
Una dispensa della *Rivista d'artiglieria e genio*	L.	1,50	3,00
Una dispensa dell'*Atlante del materiale d'artiglieria*	»	10,00	20,00
Una dispensa dell'*Atlante del materiale del genio*	»	5,00	10,00
Una tavola cromo-zincografica degli *Atlanti*	»	0,40	0,50

Per i residenti negli Stati esteri si pagheranno le spese postali in più.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti suddetti dovrà essere rivolto all'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari*, se l'abbonamento venne fatto per mezzo di tale ufficio, in caso contrario i reclami dovranno essere rivolti alla *tipografia Enrico Voghera, Corso d' Italia, n. 34, Roma.*

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

DICEMBRE 1°. — Carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente, *pag.* 645.
» 5. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1900, *pag.* 646.

CIRCOLARE N. **179**. — **Carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° dicembre.

Succede piuttosto di frequente che parte della corrispondenza indirizzata al distretto militare di Napoli viene dagli uffici postali inviata per errore nell'Estremo Oriente, perchè i pieghi recano anche nell'indirizzo esterno l'indicazione « Truppe in Cina ».

Ad evitare il ripetersi di simili errori, che non possono a meno di produrre un lungo ritardo nella trattazione degli affari, si richiamano i corpi e gli uffici militari alla stretta osservanza delle prescrizioni della Circolare 131 di quest'anno, secondo cui nel carteggio con quel distretto, per quanto concerne le truppe nell'Estremo Oriente, la detta indicazione deve essere apposta soltanto nell'indirizzo interno, e non sull'esterno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **180.** — **Stato sanitario del R. esercito nel mese**

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	565	368	933
Novara	260	206	466
Alessandria	433	478	911
Cuneo	412	191	603
Milano	497	200	697
Brescia	311	190	501
Genova	285	344	629
Piacenza	371	398	769
Verona	545	451	996
Padova	400	224	624
Bologna	324	481	805
Ravenna	199	261	460
Ancona	279	138	417
Chieti	192	124	316
Firenze	395	195	590
Livorno	452	238	690
Roma	690	681	1371
Perugia	214	154	368
Napoli	864	959	1823
Salerno	143	154	297
Bari	502	168	670
Catanzaro	267	156	423
Palermo	535	248	783
Messina	437	163	600
Cagliari	227	193	420
TOTALE DELL'ESERCITO	9799	7363	17162

Mortalità generale per

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

agosto 1900. — (Segretariato generale). — 5 dicembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
3	»	2	5	11976	2180	14156	29.5	1.8
1	»	1	2	6347	1682	8029	29.5	1.5
6	»	1	7	8143	2835	10978	28.5	2.1
8	»	4	12	8939	1253	10192	24.4	1.4
1	»	2	3	7698	1371	9069	27.1	2.0
3	»	»	3	6086	980	7066	31.4	2.0
3	»	2	5	7153	2535	9688	28.1	1.7
5	»	1	6	8876	2275	11151	32.2	2.1
3	»	»	3	9144	2067	11211	38.3	3.1
3	»	»	3	9535	1260	10795	27.1	1.5
»	»	2	2	6178	2798	8976	39.8	3.2
2	»	1	3	3625	2072	5697	30.8	2.2
4	»	1	5	6298	1377	7675	34.8	1.8
»	»	1	1	4281	768	5049	30.8	1.8
»	»	»	»	8591	2252	10843	44.1	2.2
1	»	1	2	7692	1811	9503	32.3	2.2
3	»	4	7	14719	3498	18217	38.6	2.6
1	»	»	1	3815	1020	4835	30.9	2.2
12	»	»	12	20694	5220	25914	53.6	3.4
»	»	»	»	3402	904	4306	28.8	1.8
3	»	1	4	7082	1073	8155	40.4	3.0
1	»	1	2	5443	742	6185	40.4	2.6
5	»	»	5	9902	1441	11343	35.8	2.3
2	2	1	5	7883	961	8844	37.5	2.4
2	»	»	2	5285	1544	6829	36.9	2.1
72	2	26	100	198787	45919	244706	34.1	0.8

della forza media = 0.43.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª **1900** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre.

DICEMBRE 12. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1900 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età, *pag.* 649.
» 13. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1900, *pag.* 650.
» 13. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 652.
» 13. — Movimenti contabili dipendenti dalla modificazione delle carrette da battaglione, *pag.* 652.
» 14. — Nuovi stampati regolamentari, *pag.* 652.

CIRCOLARE N. **181. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1900 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 dicembre.

Visto l'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, questo Ministero dichiara che col 31 corrente spetta il congedo assoluto, a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1861, a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1861; salvo per quelli sotto le armi il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione seconda del Capo XXVIII del regolamento stesso, e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve esser fatta, per fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente Circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti siano stati parificati in altra precedente occasione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 182. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	331	218	549
Novara	173	101	274
Alessandria	304	188	492
Cuneo	217	219	436
Milano	391	189	580
Brescia	111	53	164
Genova	207	164	371
Piacenza	321	154	475
Verona	443	176	619
Padova	366	121	487
Bologna	220	116	336
Ravenna	201	129	330
Ancona	210	100	310
Chieti	106	58	164
Firenze	320	53	373
Livorno	239	99	338
Roma	509	368	877
Perugia	212	49	261
Napoli	542	385	927
Salerno	208	125	333
Bari	334	75	409
Catanzaro	221	22	243
Palermo	285	70	355
Messina	348	46	394
Cagliari	165	85	250
TOTALE DELL'ESERCITO	6984	3363	10347

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

settembre 1900. — (Segretariato generale). — 13 dicembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	»	1	8502	1204	9706	25,2	1.3
7	»	»	7	4832	595	5427	23,0	1.1
1	»	»	1	6545	1204	7749	25,9	1.4
3	»	1	4	5555	1028	6583	22,4	1.3
7	»	»	7	9290	765	10055	27,0	1.5
5	»	1	6	2883	333	3216	22,0	1.0
3	»	1	4	5336	1013	6349	23,2	1.3
5	»	1	6	7597	962	8559	31,6	1.7
9	»	»	9	8559	624	9183	33,5	2.1
1	»	»	1	8259	649	8908	24,9	1.3
1	»	»	1	5655	872	6527	34,5	1.7
6	»	»	6	4044	712	4756	28,4	1.9
2	»	»	2	6489	432	6921	32,6	1.4
2	»	1	3	2697	473	3170	28,3	1.3
4	»	1	5	7775	410	8185	30,5	1.4
2	»	2	4	5885	640	6525	28,9	1.4
7	»	1	8	10825	1792	12617	34,4	2.2
1	»	1	2	4604	238	4842	30,5	1.6
7	1	2	10	13310	2611	15921	42,3	2.3
3	»	2	5	4302	800	5102	34,0	2.0
2	»	1	3	6472	353	6825	37,3	2.1
1	»	»	1	4471	153	4624	35,3	1.8
3	»	1	4	7449	483	7932	30,4	1.3
»	»	»	»	7388	391	7779	33,5	1.6
2	»	»	2	4071	906	4977	30,8	1.5
85	1	16	102	162795	19643	182438	29,9	1.6

ella forza media = 0.50.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 183. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 dicembre.

In relazione al n. 1 della Circolare n. 165 del 18 ottobre u. s., il 2° corso di scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, avrà luogo dal 7 gennaio all'8 febbraio del venturo anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **184. — Movimenti contabili dipendenti dalla modificazione delle carrette da battaglione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 dicembre.

Le amministrazioni che, a senso dell'*Atto* 198 del corrente anno, hanno proceduto all'applicazione del *tirante di rinforzo al braccio reggi-bilancino* delle carrette da battaglione, od alla sostituzione di quest'ultimo, dovranno eseguire, per regolare il proprio caricamento, i sottoindicati movimenti contabili:

1° Assunzione in carico, al titolo VI, dei *tiranti di rinforzo* e dei *bracci reggi-bilancino* ricevuti dagli arsenali di costruzione.

2° Scarico delle parti suddette, con richiesta, da inscriversi al titolo IV, corredata da processo verbale del consiglio di amministrazione, siccome oggetti passati a far parte integrante delle carrette da battaglione dipendentemente dalle modificazioni ordinate coll'*Atto* precitato.

3° Introduzione nel carico, titolo IV, dei *bracci reggi-bilancino* ricuperati in seguito alla sostituzione di altri di nuovo modello muniti del *tirante di rinforzo*.

4° Versamento, con richiesta da classificarsi al titolo VI, all'arsenale di costruzione più vicino dei *bracci reggi-bilancino* tolti dalle carrette da battaglione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **185. — Nuovi stampati regolamentari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 dicembre.

Allo scopo di ottenere la voluta uniformità nella compilazione delle proposte per concessione di medaglia d'Africa, il Ministero ha fatto allestire dal reclusorio militare di Savona apposito modulo, inserendolo nel catalogo al n. 119-*B*.

I corpi dovranno quindi per l'innanzi servirsi di tale modulo per le proposte suddette.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª 1900 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 dicembre.

DICEMBRE 19. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 653.
» 19. — Cambio di sede del 2° reggimento alpini, *pag.* 655.
» 19. — Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, *pag.* 655.
» 20. — Congedamento di ufficiali stati richiamati in occasione della rivista generale dei cavalli e muli, eseguitasi nel corrente anno, *pag.* 664.
» 20. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Salerno, *pag.* 664.
» 20. — Arruolamenti volontari ordinari nel 3° reggimento genio, *pag.* 665.
» 21. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1900, *pag.* 666.

CIRCOLARE N. **186**. — **Preavviso per i cambi di guarnigione.** — (Segretariato generale). — 19 dicembre.

In relazione alle norme stabilite per il reclutamento e la mobilitazione, il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1901 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria di linea.

Comando della brigata Cuneo	— da Cuneo a Nocera.
7° reggimento	— da Cuneo a Potenza.
8° »	— da Cuneo a Nocera.
Comando della brigata Regina	— da Sassari a Livorno.
9° reggimento	— da Sassari a Siena.
10° »	— da Cagliari a Livorno.
Comando della brigata Brescia	— da Mantova a Messina.
19° reggimento	— da Mantova a Messina C.
20° »	— da Mantova a Siracusa.
Comando della brigata Cremona	— da Piacenza a Perugia.
21° reggimento	— da Cremona a Perugia.
22° »	— da Piacenza a Spoleto.
Comando della brigata Siena	— da Livorno a Cuneo.
31° reggimento	— da Livorno a Fossano.
32° »	— da Siena a Cuneo.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 184, pag. 652. — Nella prima riga del testo, *invece di*: *Atto* 198, *leggasi*: *Atto* 108.

Comando della brigata Ancona		— da Ancona a Mantova.
	37° reggimento	— da Fano a Mantova U 1°.
	38° »	— da Ancona a Mantova M.
Comando della brigata Modena		— da Torino a Sassari.
	41° reggimento	— da Torino a Sassari.
	42° »	— da Torino a Cagliari.
Comando della brigata Parma		— da Napoli a Piacenza.
	49° reggimento	— da Napoli a Cremona.
	50° »	— da Napoli a Piacenza.
Comando della brigata Calabria		— da Perugia a Torino.
	59° reggimento	— da Perugia a Torino V° 1°.
	60° »	— da Spoleto a Torino P.
Comando della brigata Lombardia		— da Messina a Brescia.
	73° reggimento	— da Messina a Bergamo.
	74° »	— da Siracusa a Brescia.
Comando della brigata Napoli		— da Fossano ad Alba.
	75° reggimento	— da Fossano a Bra.
Comando della brigata Torino		— da Nocera ad Ancona.
	81° reggimento	— da Potenza ad Ancona.
	82° »	— da Nocera a Fano.
Comando della brigata Salerno		— da Brescia a Napoli.
	89° reggimento	— da Bergamo a Napoli N. 1°.
	90° »	— da Brescia a Napoli A.

Bersaglieri.

3°	reggimento	— da Brescia a Roma.
4°	»	— da Bologna a San Remo.
5°	»	— da Roma a Bologna.
12°	»	— da San Remo a Brescia.

Cavalleria.

Regg. lancieri di Aosta (6°)		— da Savigliano a Nola.
» »	di Milano (7°)	— da Parma a Savigliano.
» »	Vittorio Emanuele II (10°)	— da Nola a Parma.
» cavalleggeri	di Monferrato (13°)	— da Roma ad Aversa.
» »	di Lodi (15°)	— da Milano a Lodi.
» »	di Caserta (17°)	— da Voghera a Torino.

Regg.	cavalleggeri	Guide (19°)	— da Faenza a Milano.
»	»	di Roma (20°)	— da Torino a Voghera.
»	»	di Catania (22°)	— da Aversa a Faenza.
»	»	Umberto I (23°)	— da Lodi a Roma.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 187. — Cambio di sede del 2° reggimento alpini. — (Segretariato generale). — 19 dicembre.

In conseguenza del trasferimento del 75° reggimento fanteria da Fossano a Bra, annunziato nella precedente Circolare n. 186, il 2° reggimento alpini, in occasione dei cambi di guarnigione da effettuarsi nel 1901, trasferirà da Bra a Cuneo la propria sede.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 188. — Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltre dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 dicembre.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni di materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti e di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

1° Le linee ed i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati dall'allegato 9 alle Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate (*Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive*) al comma *d*) delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Susa-Bussoleno.	e viceversa.	Ronciglione-Capranica.	e viceversa.
Trofarello-Chieri.		Velletri-Segni Paliano.	
Savigliano-Saluzzo.		Gaeta-Sparanise.	
Cuneo-Vievola (1).		Benevento-Avellino (1).	
Airasca-Saluzzo-Cuneo.		Cancello-Torre Ann. C.le	
Bastia-Cuneo.		Torre Ann. C.le-Castellammare.	
Bricherasio-Barge.		Potenza-Metaponto (1) (2).	
Ceva-Ormea.		Metaponto-Taranto (1) (2).	
Morelta-Cavallermaggiore.		Taranto-Brindisi.	
Asti-Castagnole.		Sicignano-Lagonegro.	
Mortara-Casale (1).		Metaponto-Roccella (1) (2)	
Arona-Oleggio.		Roccella-Reggio C. C.le	
Laveno-Gallarate (1).		Sibari-Cosenza.	
Vercelli-Mortara.		Cosenza-Pietrafitta.	
Pavia-Torreberetti (1).			
Carrara-Avenza.			
Viareggio-Bagni di Lucca.	e non viceversa.	Carmagnola-Bra (1).	e non viceversa.
Livorno-Colle Salvetti.		Broni-Bressana-Bott. (1).	
Cecina-Volterra.		S. Stefano-Sarzana.	
Campiglia-Piombino.		Ciampino-Frascati.	
Asciano-Montepescali.		Siena-Poggibonsi (1).	
Empoli-Poggibonsi (1).		Castellammare-Gragnano.	
Asciano-Chiusi (1).		Nocera-Codola.	
Viterbo P. R.-Roma S. Pietro.		Reggio Porto-Reggio Cal. C.	

NB. Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d*) dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni), perchè con detti treni si trasportano anche i viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi, possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Cotrone nel mercoledì; da Metaponto a Potenza e da Cotrone a Roccella nel giovedì.

Sui tronchi: Roma Trastevere-Roma S. Paolo, Roma Termini-Albano Laziale, Cecchina-Albano Laziale, Cecchina-Nettuno, Roccasecca-Balsorano, Velletri-Terracina, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Rocchetta S. Antonio, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Codola-Nocera, Cajanello-Isernia, S. Eufemia B.-Catanzaro Marina e viceversa, Frascati-Roma Termini, Gragnano-Castellammare, Reggio Calabria C.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Rete Adriatica.

Chiavenna-Colico.	e viceversa.	Perugia-Foligno.	e viceversa.
Seregno-Usmate-Carnate.		Terontola-Perugia (1).	
Paratico-Palazzolo.		Urbino-Fabriano.	
Treviglio-Bergamo.		Terni-Orte (1).	
Treviglio-Cremona.		Terni-Rieti.	
Brescia-Cremona.		Aquila-Solmona.	
Iseo-Brescia.		Castellammare Adr.-Chieti.	
Cormons-Udine.		B. Bosco Redole-Isernia.	
Spilimbergo-Casarsa.		Foggia-Lucera.	
Motta di Livenza-Treviso (1).		Foggia-Manfredonia.	
Rovigo-Chioggia.		Cervaro-Potenza di Basilicata.	
S. Felice-Bologna.		Rocchetta S. A.-Gioia del Colle.	
Lavezzola-Lugo.		Cerignola staz.-Cerignola città.	
Faenza-Marradi.		Barletta-Spinazzola.	
Borgo S. Lorenzo-Firenze.		Bari-Taranto.	
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.		Brindisi-Gallipoli.	
Giulianova-Teramo.		Zollino-Otranto.	
Viterbo-Attigliano.			

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano su questo tronco, trasportano anche i viaggiatori e quindi coi medesimi non si possono inoltrare spedizioni di materie esplosive delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, salvo le eccezioni di cui all'art. 8 dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti.

OSSERVAZIONI.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, nel senso Belluno-Treviso, Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Solmona-Isernia, Portocivitanova-Fabriano e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina, trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Modena e Carpi i treni merci fanno servizio viaggiatori nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Sul tronco Tivoli-Avezzano i treni merci trasportano i viaggiatori in tutti i giorni della settimana meno il venerdì.

Rete Sicula.

Patti-Termini.	e viceversa.	Palermo C.-Palermo Lolli.	e viceversa.
Valsavoia-Caltagirone.		Licata-Bicocca (Via Siracusa).	
Caltanissetta-Aragona Caldare.		Messina Porto-Reggio C. Porto transito.	
Canicatti-Licata.		Messina Porto-Villa S. Giovanni (1).	
Castelvetrano-Trapani.			

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio a P. V.

ALTRE FERROVIE.

Ferrovia Nord Milano.

Seregno-Saronno e viceversa. | S. Pietro-Camnago e viceversa.

Ferrovia Santhià-Biella.

Santhià-Biella e viceversa.

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.
Padova-Bassano.
Conegliano-Vittorio.
Padova-Montebelluna.
Bologna-Portomaggiore.
Bologna-Massalombarda.
e viceversa.

Arezzo-Pratovecchio Stia.
Parma-Suzzara.
Portogruaro-Udine-Cividale.
Portogruaro-S. Giorgio Nogaro-Cervignano.
Vicenza-Schio.
e viceversa.

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Bari-Locorotondo.

Bari-Putignano e viceversa.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Sulla ferrovia Rezzato-Vobarno si possono inoltrare i trasporti delle materie esplosive previ accordi con quella direzione.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica.

2° Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli merci ordinari e di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali, per l'inoltro dei trasporti che richiedono uno o più vagoni congiunti, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Vernante-Vievola.	e viceversa.	Vernante-Robilante.	e non viceversa.
Costigliole-Villafalletto.		Verzuolo-Saluzzo.	
Sparanise-Cellole-Fasani.		Ciampino-Frascati.	
Formia-Gaeta.		Piombino-Portovecchio.	
Grottaglie-Francavilla.		Ontanese-Segni.	
Sicignano-Galdo.		Boscoreale-Torre Ann. C.	
Auletta-Polla.		Castellammare-Gragnano.	
Cosenza-Pietrafitta.		Petina-Auletta.	
S. Marco-Mongrassano.		Cutro-Cotrone (1).	
		Cutro-Isola Capo Riz. (1).	

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti:*

Trofarello-Chieri.	e viceversa.	Varallo Pombia-Arona.	e non viceversa.
Airasca-Saluzzo.		Besnate-Laveno.	
Bricherasio-Barge.		Pavia-Torreberetti.	
Villafalletto-Busca.		Ponte a Mor.-Viareggio.	
Savigliano-Saluzzo.		Volterra-Cecina.	
Mortara-Casale.		S. Giovanni d'Asso-Paganico.	
Livorno S. M.-Collesalv.		Roccastrada-Montepesc.	
Paganico-Roccastr.		Chiusi-Lucignano.	
La Storta-Anguillara.		Siena-Empoli.	
Vetralla-S. Martino.		La Storta-Roma S. Pietro.	
Capranica-Ronciglione.		Oriolo-Anguillara.	
Taranto-Grottaglie.		Oriolo-Bassano.	
Francavilla-Brindisi.		Barbarano-Bassano.	
Roccella-Reggio C. Cent.		Barbarano-Vetralla.	
		S. Martino-Viterbo P. R.	
Susa-Bussoleno.	e non viceversa	Cancello-Marigliano.	
Costigliole-Verzuolo.		Avellino-Benevento.	
Busca-Cuneo.		Badolato-Roccella (1).	
Ormea-Ceva.			
Varallo Pombia-Oleggio.			

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Susa-Bussoleno.	e viceversa.	Bricherasio-Barge.	e viceversa.
Trofarello-Chieri.		Ceva-Ormea.	
Savigliano-Saluzzo.		Moretta-Cavallermaggiore.	
Cuneo-Vievola.		Asti-Castagnole.	
Airasca-Saluzzo-Cuneo.		Mortara-Casale.	
Bastia-Cuneo.		Arona-Oleggio.	

Segue **Rete Mediterranea**

Lavena-Gallarate.	e viceversa	Torre Ann. C.-Castellammare	e viceversa.
Vercelli-Mortara.		Potenza-Metaponto (1).	
Pavia-Torreberetti.		Metaponto-Taranto (1).	
Carrara-Avenza.		Taranto Brindisi.	
Viareggio-Bagni di Lucca.		Sicignano-Lagonegro.	
Livorno-Colle Salvetti.		Metaponto-Roccella (1).	
Cecina-Volterra.		Roccella-Reggio Cal. C.	
Campiglia-Piombino.		Sibari-Cosenza.	
Asciano-Montepescali.		Cosenza-Pietralitta.	
Empoli-Poggibonsi.			
Asciano-Chiusi.		Carmagnola-Bra.	
Viterbo P. R.-Roma S. Pietro		Broni-Bressana Bott.	non viceversa.
Ronciglione-Capranica.		S. Stefano-Sarzana.	
Velletri-Segni-Paliano.		Siena-Poggibonsi.	
Sparanise-Gaeta.		Ciampino-Frascati.	
Benevento-Avellino.		Castellammare-Gragnano.	
Cancello-Torre Ann. C.		Nocera-Codola.	
		Reggio Porto-Reggio Cala. C.	

OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, sui tronchi seguenti:

Potenza-Metaponto	e non viceversa		il martedì
Cotrone-Roccella	»	»	il giovedì
Roccella-Cotrone	»	»	il martedì
Metaponto-Potenza	»	»	il giovedì
Metaponto-Taranto	e viceversa		il mercoledì
Metaponto-Cotrone	»		il mercoledì

N.B. Sui tronchi: Roma Trast.-Roma S. Paolo, Roma-Albano Laziale, Cecchina-Albano Laziale, Cecchina-Nettuno, Roccasecca-Balsorano, Velletri-Terracina, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Rocchetta S. Antonio, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio Cal. Centr., Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Codola-Nocera, Cajanello-Isernia, S. Eufemia B.-Catanzaro Marina e viceversa, Frascati-Roma Termini, Gragnano-Castellammare, Reggio Cal. Cent.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *N.N.No*, della portata di 25 tonnellate e l eseguito in servizio interno.

Rete Adriatica.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale* (1):

San Felice-Bologna.	e viceversa.	Bivio Bosco Redole-Isernia.	e viceversa.
Bagni della Porretta-Pistoia		Iseo-Paderno Franciacorta.	
Viterbo-Sipicciano.		Acquatetta-Spinazzola.	
Terni-Marmore.		Aquila-Rieti.	
Urbino-Fabriano.			
Rocchetta S. A.-Barile.		Minervino Murge-Canosa di Puglia.	e non viceversa.
Cerignola-Cerignola Città.		Barile-Potenza di Basil. (2).	

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti:*

Treviglio-Bergamo.	e viceversa.	Cervaro-Rocchetta S. A.	e viceversa.
Seregno-Usmate-Carnate.		Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.	
Samolaco-Colico (3).		Brindisi-Gallipoli.	
Treviglio-Cremona.		Minervino Murge-Acquatetta.	
Brescia-Cremona.		Bari-Taranto.	
Spilimbergo-Casarsa.		Barletta-Canosa di Puglia.	
Borgo S. Lorenzo-Vaglia (4).		Zollino-Otranto.	
Perugia-Foligno.			
Sipicciano-Attigliano.			
Castellammare Adriat.-Chieti			
Aquila-Solmona.		Paratico-Palazzolo (5).	e non viceversa.
Marmore-Rieti.		Udine-Cormons (6).	
Lavezzola-Lugo.		Perugia-Terontola (7).	
Foggia-Manfredonia.		Lucera-Foggia (8).	

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Chiavenna-Colico.	e viceversa.	Faenza-Marradi.	e viceversa.
Seregno-Usmate-Carnate.		Borgo S. Lorenzo-Firenze.	
Treviglio-Bergamo.		Lavezzola-Lugo.	
Treviglio-Cremona.		Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.	
Paratico-Palazzolo.		Giulianova-Teramo.	
Iseo-Brescia.		Terontola-Foligno.	
Brescia-Cremona.		Viterbo-Attigliano.	
Cormons-Udine.		Terni-Solmona.	
Spilimbergo-Casarsa.		Castellammare Adriat.-Chieti.	
Rovigo-Chioggia.		B. Bosco Redole-Isernia.	
S. Felice-Bologna.		Foggia-Manfredonia.	
Bagni della Porretta-Pistoia.		Foggia-Lucera.	

Segue **Rete Adriatica** (Quadro *C*).

Cervaro-Potenza di Basilicata.	e viceversa.	Cerignola-Cerignola Città.	e vicev.
Barletta-Spinazzola.		Urbino-Fabriano.	
Terni-Orte (9).		Brindisi-Gallipoli.	
Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.		Zollino-Otranto.	
Bari-Taranto.			

(1) Le merci che, se caricate su due carri accoppiati non potrebbero inoltrarsi su queste linee che con treni appositi, potranno tuttavia esservi inoltrate coi treni misti quando siano invece caricate su carri Serie *O* e le spedizioni eseguite in servizio interno con le norme di cui l'ordine di servizio N. 42-1900.

(2) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.

(3) I treni misti della linea Chiavenna-Colico sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.

(4) I treni misti 744 e 747 tra Borgo S. Lorenzo e Firenze, 740 e 749 tra Faenza e Marradi potranno sono atti al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(5) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea so atti al trasporto di *tre* carri congiunti.

(6) Nell'altro senso il treno misto 583 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(7) Nell'altro senso il treno merci con viaggiatori 1601 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(8) Nell'altro senso il treno misto 921 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.

(9) I treni merci ordinari che si effettuano su questo tratto di linea, trasportano anche viaggiatori.

ALTRE FERROVIE.

Quadro **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il concoglio speciale*:

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Ferrovia Sicula Occidentale.

Castelvetrano-Trapani e viceversa.

Quadro **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il concoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più che due vagoni congiunti*:

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Verona-Caprino Garda.

Verona-Caprino Garda e viceversa (1).

Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Rezzato-Vobarno e viceversa (2).

Ferrovie Sicule.

Messina Porto-Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Tutte quelle indicate nei quadri **A** *e* **B** *più le seguenti:*

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso. Padova-Bassano. Conegliano-Vittorio. Padova-Montebelluna. Bologna Portomaggiore. Bologna-Massalombarda.	e viceversa.	Arezzo-Pratovecchio Stia. Parma-Suzzara. Portogruaro-Udine-Cividale. Portogruaro-San Giorgio Nogaro-Cervignano. Vicenza-Schio.	e viceversa.

OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino Garda sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza. Queste tuttavia possono essere accettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

(2) Sulla ferrovia Rezzato-Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della Ferrovia Nord-Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere accettati, senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia, sulla Santhià-Biella e sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti, o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi convogli ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano-Trapani e viceversa più sopra indicato.

Sulla ferrovia Bari-Locorotondo, benchè non servita da treni merci ordinari, possono essere accettati trasporti in carri accoppiati, purchè il loro numero non sia superiore a *due*. I trasporti che richiedono l'impiego di *tre* o più carri accoppiati o quelli su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

La presente Circolare abroga quella n. 107 del corrente anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **189**. — **Congedamento di ufficiali stati richiamati in occasione della rivista generale dei cavalli e muli, eseguitasi nel corrente anno.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 dicembre.

Dovendo la rivista generale dei cavalli e muli ormai essere ultimata in tutto il Regno, questo Ministero invita i comandanti di distretto militare che hanno effettivi ufficiali stati richiamati in servizio per prendere parte alla rivista predetta e pei quali non hanno fatto al Ministero la notificazione di cui al n. 5 della Circolare 132 del corrente anno, a voler sollecitamente segnalare la data del congedamento di detti ufficiali.

Colla circostanza si dovrà pure notificare al Ministero il nome di quegli ufficiali che eventualmente non si fossero presentati in servizio e pei quali non venne revocata la chiamata, colla dispensa n. 46 del *Bollettino delle nomine*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **190**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Salerno.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 dicembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione di quel consiglio comunale, d'ora innanzi la caserma detta « Municipale » in Salerno, sarà denominata « Caserma Re Umberto I ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **191**. — **Arruolamenti volontari ordinari nel 3° reggimento genio**. — (Direzione generale leve e truppa). — 20 dicembre.

Visto il rilevante numero di giovani stati ammessi come volontari ordinari nel 3° reggimento genio dal 1° novembre u. s. a tutt'oggi, questo Ministero determina che, per evitare gli inconvenienti che per effetto di ulteriori ammissioni potrebbero ora verificarsi nell'andamento del servizio generale del corpo, gli arruolamenti volontari ordinari nel detto reggimento siano sospesi col 31 del corrente mese di dicembre.

Detti arruolamenti nel reggimento stesso saranno riammessi il 1° marzo prossimo venturo e saranno definitivamente chiusi il 31 dello stesso mese.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. 192. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	231	281	512
Novara	95	121	216
Alessandria	249	249	498
Cuneo	121	192	313
Milano	228	277	505
Brescia	106	132	238
Genova	136	200	336
Piacenza	181	179	360
Verona	283	264	547
Padova	212	206	418
Bologna	154	197	351
Ravenna	80	145	225
Ancona	149	128	277
Chieti	145	94	239
Firenze	141	114	255
Livorno	265	112	377
Roma	356	297	653
Perugia	118	74	192
Napoli	406	437	843
Salerno	96	89	185
Bari	201	106	307
Catanzaro	205	81	286
Palermo	286	212	498
Messina	237	100	337
Cagliari	182	101	283
TOTALE DELL'ESERCITO	4863	4388	9251

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

agosto 1900. — (Segretariato generale). — 21 dicembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	»	»	4	6104	1838	7942	25.1	1.5
»	»	»	»	3006	687	3693	21.8	1.2
1	»	1	2	5717	1694	7411	27.4	1.6
2	»	»	2	3458	1687	5145	24.6	1.4
3	»	»	3	5694	1785	7479	27.4	1.7
2	»	»	2	2398	730	3128	23.4	1.6
3	»	»	3	3612	1245	4857	22.6	1.5
»	»	»	»	5720	1603	7323	32.5	1.5
3	»	»	3	6537	1576	8113	31.9	2.0
1	»	2	3	6114	1324	7438	28.3	1.4
2	»	»	2	3980	1260	5240	31.0	1.9
3	»	»	3	2480	1153	3633	32.6	1.7
1	»	»	1	3672	899	4571	36.3	2.0
2	1	1	4	3548	900	4448	29.5	1.5
1	»	»	1	3881	1149	5030	30.4	1.4
3	»	»	3	5642	850	6492	32.6	1.6
4	»	1	5	8427	1327	9754	29.1	1.7
»	»	1	1	2256	463	2719	25.6	1.6
10	2	1	13	11823	2628	14451	39.9	2.1
3	»	»	3	2530	666	3196	30.9	1.6
2	1	1	4	4854	816	5670	61.2	0.3
1	»	1	2	4104	493	4597	43.8	2.5
1	»	2	3	3814	1275	5089	23.8	2.1
3	»	1	4	4735	526	5261	34.0	2.0
2	»	»	2	3754	617	4371	34.5	2.9
57	4	12	73	117860	29191	147051	33.4	1.8

della forza media = 0.47.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera